

Arrigo Solmi

# STUDI STORICI SULLE ISTITUZIONI DELLA SARDEGNA NEL MEDIOEVO

a cura di Maria Eugenia Cadeddu



ILISSO

BIBLIOTHECA SARDA

N. 64

Arrigo Solmi

STUDI STORICI  
SULLE ISTITUZIONI DELLA  
SARDEGNA NEL MEDIOEVO

a cura di Maria Eugenia Cadeddu

*In copertina:*  
Filippo Figari, *La corporazione del mare*, 1927-28

ILISSO

## INDICE

Riedizione dell'opera:

*Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel medio evo*, Cagliari, Società Storica Sarda, 1917.

Solmi, Arrigo  
 Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medioevo /  
 Arrigo Solmi ; a cura di Maria Eugenia Cadeddu.  
 Nuoro : Ilisso, c2001.  
 452 p. ; 18 cm. – (Bibliotheca sarda ; 64)  
 1 Sardegna – Ordinamento istituzionale– Sec. 11.-14.  
 I. Cadeddu, Maria Eugenia  
 342.459

*Scheda catalografica:*  
 Cooperativa per i Servizi Bibliotecari, Nuoro

<p>9 Prefazione</p> <p>20 Nota bio-bibliografica</p> <p>23 Avvertenze redazionali</p> <p>STUDI STORICI SULLE          ISTITUZIONI DELLA          SARDEGNA NEL MEDIOEVO</p> <p>27 Prefazione dell'Autore</p> <p>STUDIO PRIMO          L'ORIGINE DEI GIUDICATI</p> <p>35 Capitolo I  <i>La quadripartizione dei          giudicati</i></p> <p>39 Capitolo II  <i>Le vicende dell'alto me-          dioevo</i></p> <p>49 Capitolo III  <i>La durata della domina-          zione bizantina</i></p> <p>58 Capitolo IV  <i>La caduta della domina-          zione bizantina</i></p> <p>63 Capitolo V  <i>La formazione naturale          dei giudicati</i></p> <p>69 Capitolo VI  <i>L'autonomia dei giudicati</i></p>	<p>73 Capitolo VII  <i>L'originalità delle istituzio-          ni sarde</i></p> <p>STUDIO SECONDO          LA COSTITUZIONE DEI GIUDICATI</p> <p>79 Capitolo I  <i>Gli elementi del diritto sar-          do</i></p> <p>83 Capitolo II  <i>La Sardegna romana</i></p> <p>91 Capitolo III  <i>Le condizioni economiche</i></p> <p>98 Capitolo IV  <i>Le classi sociali</i></p> <p>107 Capitolo V  <i>Il governo centrale</i></p> <p>113 Capitolo VI  <i>Le curatorie sarde</i></p> <p>125 Capitolo VII  <i>Le divisioni territoriali ur-          bane</i></p> <p>141 Capitolo VIII  <i>Le circoscrizioni territoria-          li non urbane</i></p> <p>153 Capitolo IX  <i>Le origini del curatore</i></p> <p>160 Capitolo X  <i>Le funzioni del curatore</i></p>
---	--

- 164 Capitolo XI  
*L'organizzazione delle ville*
- STUDIO TERZO  
IL GIUDICATO DI CAGLIARI
- 171 Capitolo I  
*Le carte volgari cagliaritano*
- 173 Capitolo II  
*Le iscrizioni e i sigilli greci*
- 180 Capitolo III  
*La legge di successione al trono*
- 186 Capitolo IV  
*La serie dei giudici cagliaritano*
- 193 Capitolo V  
*Le regole della diplomatica volgare*
- 201 Capitolo VI  
*La costituzione del giudicato cagliaritano*
- 204 Capitolo VII  
*L'ordinamento tributario e l'immunità*
- 214 Capitolo VIII  
*Stato delle persone*
- 219 Capitolo IX  
*La categoria delle terre*
- 222 Capitolo X  
*Le obbligazioni e la garanzia della vendita*
- 226 Capitolo XI  
*La successione e l'affigliamentamento*
- 231 Capitolo XII  
*Le forme processuali*
- STUDIO QUARTO  
LA PREPONDERANZA PISANA
- 237 Capitolo I  
*La Sardegna sotto l'influenza pisana*
- 239 Capitolo II  
*Le ragioni del predominio pisano*
- 246 Capitolo III  
*Pisa e la Sardegna*
- 256 Capitolo IV  
*Origine della rivalità tra Pisa e Genova*
- 265 Capitolo V  
*Sviluppo dei centri urbani e delle classi*
- 279 Capitolo VI  
*Gli elementi del feudo*
- 285 Capitolo VII  
*Istituzioni mercantili pisane*
- 291 Capitolo VIII  
*Le istituzioni comunali*
- 299 Capitolo IX  
*Sviluppo delle istituzioni comunali*
- 307 Capitolo X  
*Le istituzioni sarde sotto il dominio pisano*
- STUDIO QUINTO  
IL PERIODO DELLA LEGISLAZIONE PISANA
- 315 Capitolo I  
*Leggi e consuetudine in Sardegna*
- 320 Capitolo II  
*Il breve del Castello di Cagliari*
- 326 Capitolo III  
*La Carta de logu cagliaritano*
- 332 Capitolo IV  
*Contenuto della Carta de logu*
- 339 Capitolo V  
*Le leggi del periodo pisano*
- 344 Capitolo VI  
*Gli statuti di Sassari*
- 348 Capitolo VII  
*La legislazione pisana in Sardegna*
- STUDIO SESTO  
LA CONQUISTA ARAGONESE
- 353 Capitolo I  
*La decadenza di Pisa*
- 357 Capitolo II  
*Le forze d'Aragona*
- 360 Capitolo III  
*Preparazione diplomatica della conquista*
- 364 Capitolo IV  
*Estensione territoriale del dominio pisano*
- 369 Capitolo V  
*Le forze militari in contrasto*
- 376 Capitolo VI  
*La guerra conquistatrice*
- 378 Capitolo VII  
*La Sardegna avanti la conquista*
- 386 Capitolo VIII  
*La Sardegna dopo la conquista*
- STUDIO SETTIMO  
IL PRIMO PARLAMENTO SARDO
- 393 Capitolo I  
*Il parlamento del 1355 nel giudizio degli storici*
- 396 Capitolo II  
*La conquista aragonese e le ribellioni sarde*
- 402 Capitolo III  
*L'ostilità del giudice arborense e l'impresa di Pietro IV*
- 410 Capitolo IV  
*Le istituzioni parlamentari in Sardegna*
- 417 Capitolo V  
*I parlamenti di Catalogna*
- 423 Capitolo VI  
*I tre bracci del parlamento del 1355*
- 428 Capitolo VII  
*Gli intervenuti al parlamento*
- 441 Capitolo VIII  
*Le costituzioni del parlamento*
- 447 Capitolo IX  
*Gli effetti del parlamento*

## PREFAZIONE

Quando nel 1917 fu edito a Cagliari il volume di Arrigo Solmi dedicato allo studio delle istituzioni sarde in età medioevale, storici e giuristi non mancarono di segnalare l'opera e di recensirla in riviste locali e nazionali.

Dalle pagine dell'*Archivio Storico Sardo* Francesco Ercole definiva il libro «geniale e profondo insieme», una «sintesi vigorosa» atta a risolvere o a correttamente impostare i più oscuri problemi della storia medioevale sarda, tanto che – concludeva – «è ben facile profezia prevedere che, anche fra molti anni, questo libro del Solmi, insieme coi due volumi del Besta, [...] segnerà per il futuro storico della Sardegna una pietra miliare, da cui dovranno prendere necessariamente le mosse tutte le indagini, le quali [...] potranno forse meglio illuminare qualche punto o problema speciale; ma è ben difficile che possano condurre a risultati fundamentalmente nuovi e diversi».<sup>1</sup>

Nicolò Rodolico invece, nel *Marzocco* di Firenze dell'8 aprile 1917, osservava come il libro sembrasse scritto «nell'entusiasmo patriottico destato dagli eroismi dei battaglioni sardi», fra i protagonisti della prima guerra mondiale, aggiungendo come merito del Solmi fosse non solo quello di rendere nota la storia di una regione fino ad allora pressoché sconosciuta, ma di metterne in luce «l'anima eroica, latina», depositaria di un patrimonio di civiltà miracolosamente scampato alle traversie dell'età di mezzo.<sup>2</sup>

Lo svolgersi delle indagini storiche, soprattutto in questi ultimi decenni, ha inevitabilmente smentito le troppo entusiastiche asserzioni dell'Ercole riguardo ai risultati definitivi ottenuti dal Solmi, e anche ridimensionato la «tradizionale italianità

---

1. Recensione in *Archivio Storico Sardo*, XII, 1916-17, p. 252.

2. Il testo del Rodolico venne edito anche nella "Cronaca" dell'*Archivio Storico Sardo*, XII, 1916-17, pp. 260-265.

dell'anima sarda»,<sup>3</sup> senza però sminuire il pregio dell'opera solmiana. A tutt'oggi, per le problematiche individuate, per le ipotesi e le interpretazioni proposte, essa rimane un punto di partenza (o di ritorno) fondamentale per chiunque ambisca investigare il medioevo isolano.

L'importanza del libro non è neanche sminuita dal fatto che vi compaiano scritti già editi in riviste o miscellanee. Questi infatti, insieme ai capitoli «interamente nuovi o nuovamente elaborati», formano un tutto uniforme e composito, come «parti essenziali di un vasto disegno»,<sup>4</sup> che costituisce l'esito coerente ed originale dell'intensa attività scientifica solmiana. È lo stesso autore a sottolineare nella prefazione al volume l'«intimo nesso»<sup>5</sup> che legava molti dei suoi studi di ambito sardo e a ribadire la prospettiva di indagine che li contrassegnava, una prospettiva da lui esplicita già nel 1905, nel primo numero di *Archivio Storico Sardo*,<sup>6</sup> che il trascorrere degli anni ed il proseguo delle ricerche non avevano mutato. Secondo il Solmi la singolarità delle istituzioni sarde medioevali doveva essere ricercata soprattutto nell'età romana, nel «vincolo non mai infranto con la storia della gran madre comune».<sup>7</sup> La tradizione latina, di continuo rielaborata dagli elementi locali, avrebbe a suo parere fortemente segnato lo sviluppo *sui generis* del diritto pubblico in Sardegna, favorita in questo dal particolare legame che aveva unito l'isola all'Impero romano d'Oriente.

3. L'espressione è del senatore Filippo Garavetti, sindaco di Sassari, il quale in un discorso del 1911 aveva insistito sull'importanza dell'azione civilizzatrice compiuta da Roma in Sardegna e sul «sentimento d'italianità» dei Sardi, manifestando qualche anno dopo il proprio encomio per l'opera di Arrigo Solmi proprio in virtù delle similari interpretazioni sul legame Sardegna-Italia che vi ravvisava. Le opinioni del Garavetti sono riportate nella «Cronaca» dell'*Archivio Storico Sardo* su citata, pp. 265-266.

4. Così Pietro Silva, nella recensione al volume apparsa in *Archivio Storico Italiano*, LXXVIII, 1920, p. 143.

5. Un nesso individuato già da Enrico Besta nella recensione ai primi articoli pubblicati dal Solmi, in *Archivio Storico Sardo*, II, 1906, p. 96.

6. A. Solmi, «La Sardegna e gli studi storici», in *Archivio Storico Sardo*, I, 1905, pp. 5-20.

7. A. Solmi, «La Sardegna» cit., p. 5.

Se la soggezione a Bisanzio aveva infatti al principio perpetuato tale tradizione, successivamente, anche a causa dell'isolamento determinato dalle difficili comunicazioni nel Mediterraneo, giocoforza ne aveva agevolato l'autonoma evoluzione.

Il legame così antico e profondo fra la Sardegna e la «romanità», a cui più volte si è accennato, giustificava secondo il Solmi l'inserimento a buon diritto della storia sarda nell'alveo di quella italiana, rendendola allo stesso tempo degna di attenzione da parte degli studiosi, in quanto permetteva di seguire lo svolgimento di un ordine istituzionale e sociale sostanzialmente immune da influenze germaniche, arabe e bizantine e per questo differente da quello che si configurava in altre zone della penisola.<sup>8</sup>

Che la Sardegna possedesse una sorta di naturale predisposizione verso le coste italiche era dimostrato, a parere del Solmi, anche dal distinto atteggiamento tenuto dai Sardi nei confronti di quanti approdarono nell'isola con fini di conquista. Se ai Romani essi opposero in principio una ferma resistenza, giustificata da un «indomito spirito d'autonomia»,<sup>9</sup> è un fatto che poi la civiltà di Roma venne dagli stessi favorevolmente accolta, mentre nel caso dei Catalano-Aragonesi, giunti nell'isola nel 1323, si trattò di una conquista fortemente osteggiata dalle popolazioni indigene e rimasta nei secoli a venire «greve e rigida, oppressiva e corruttrice».<sup>10</sup>

In tale prospetto è evidente che Genovesi, Pisani, papi, duchi di Savoia, in epoche e contesti differenti, appaiano al Solmi gli artefici del naturale, ciclico ricongiungimento della Sardegna all'Italia, i migliori interlocutori per un giusto sviluppo delle sue istituzioni, oltre a rappresentare per l'isola una possibilità indiscussa di rigenerazione e progresso. E così l'«italianità» storica e culturale della Sardegna, datata *ab antiquo* e

8. Come sottolineò anche Gioacchino Volpe, in un articolo edito nella *Rivista d'Italia*, X, 1907, pp. 695-697; vedi anche «Cronaca», in *Archivio Storico Sardo*, III, 1907, p. 268.

9. A. Solmi, «La Sardegna» cit., p. 12.

10. A. Solmi, «La Sardegna» cit., p. 18.

come tale a più riprese inseguita dagli storici dell'Ottocento e dagli autori (e convinti lettori) dei *Falsi d'Arborea*,<sup>11</sup> sembrò finalmente acquisire con Arrigo Solmi una solida dignità scientifica, in grado di superare i miti e gli ideali del secolo appena trascorso, per essere invece rafforzata dall'esperienza dei Sardi nella prima guerra mondiale,<sup>12</sup> dalla loro rinnovata volontà di credere in una nazione sarda integrata nella più vasta nazione italiana.

Giunto in Sardegna nel 1902, per insegnare Storia del Diritto all'Università di Cagliari, dopo una laurea in Giurisprudenza ed una prima esperienza di docente a Modena e a Camerino,<sup>13</sup> Arrigo Solmi sentì subito, come scrisse Enrico Besta, «il fascino dei mille problemi che la voce misteriosa del passato»<sup>14</sup> suscitava intorno all'isola; e proprio all'età più problematica, quella altomedioevale, a cui risalivano la dissoluzione del dominio bizantino e la formazione dei giudicati, dedicò i suoi primi studi.

Ciò che rendeva complesso l'esame di questo periodo era dovuto principalmente all'esiguità di testimonianze scritte<sup>15</sup> e al fatto che nell'ambito della produzione storiografica isolana ci si dovesse muovere con infinita cautela, districandosi fra omissioni, inesattezze e rievocazioni fantastiche. Salvo poche eccezioni, gli studiosi che se ne erano occupati avevano nella

migliore delle circostanze sorvolato con prudenza sugli avvenimenti – è il caso di Giuseppe Manno –, o altrimenti, all'altro estremo, ricostruito con fervida immaginazione una civiltà luccicante quanto improbabile sulla scia dei *Falsi d'Arborea*.

Nei primi capitoli degli *Studi storici* il Solmi riprese alcune delle problematiche già esaminate negli articoli scritti agli inizi del Novecento, confermando nella sostanza quanto già asserito in passato e piuttosto corredando l'esposizione delle sue teorie di maggiori dettagli e argomentazioni.

Riguardo alla dipendenza della Sardegna dall'Impero romano d'Oriente, lo studioso collocò il suo termine assai prima dell'XI secolo, in disaccordo con Enrico Besta, e giudicò soltanto nominale il vincolo di epoca successiva. La notevole distanza fra l'isola e Bisanzio insieme alla rinnovata frequenza degli attacchi saraceni alle coste sarde avrebbero contribuito ad allentare gradualmente il legame istituzionale fra la Sardegna e l'Impero prima dell'anno Mille, consentendo alle forze locali di organizzarsi autonomamente sia nella difesa, sia nella costituzione politica e sociale. La formazione dei quattro giudicati, compiuta, a suo dire, già nel IX secolo, sarebbe quindi da ascrivere allo svolgimento autoctono delle istituzioni latine, secondo un processo accelerato dalla necessità da parte sarda di resistere agli Arabi e dal fatto che l'isola si trovasse a partire dall'VIII secolo «abbandonata a se stessa, senz'altro patrimonio che quello delle sue antiche tradizioni e di Roma».<sup>16</sup> Alla fine, la suprema magistratura dell'arconte o *iudex* nel Cagliaritano, responsabile del governo dell'isola, e quelle dei *loci servatores* presenti in Arborea, Torres e Gallura, in principio probabilmente delegati locali dell'arconte, sarebbero divenute nel tempo ereditarie e autonome, affermando tutte «una sovranità indipendente».

Le tesi del Solmi, qui riassunte, per sua stessa ammissione concordavano nella sostanza con quelle espresse da Enrico

11. Si rimanda in proposito a L. Marrocu - M. Brigaglia, *La perdita del Regno. Intellettuali e costruzione dell'identità sarda tra Ottocento e Novecento*, Roma, 1995, pp. 47-48.

12. Si veda sul tema G. Melis, «La Sardegna contemporanea», in *La Sardegna*, enciclopedia a cura di M. Brigaglia, I, Cagliari, 1982, pp. 128-129.

13. Per una biografia dello studioso si rimanda da ultimo alla tesi di laurea di S. Sola, *Arrigo Solmi. Storia del diritto pubblico e pensiero politico*, Università di Modena, a. a. 1988-89, rel. G. Santini.

14. Nella recensione già citata, in *Archivio Storico Sardo*, II, 1906, p. 95.

15. Esiguità che si protrae fin oltre l'XI secolo e che in precedenza aveva scoraggiato pure l'infaticabile Muratori, sul quale si veda l'articolo di A. Solmi, «L. A. Muratori e la storia sarda», in *Archivio Storico Sardo*, II, 1906, pp. 326-330, 437-440.

16. Seppure, come chiarisce lo stesso Solmi, non si trattò mai di un isolamento assoluto nel Mediterraneo.



Besta sugli stessi argomenti.<sup>17</sup> A parte la questione cronologica, la divergenza di opinioni fra i due studiosi sul carattere del dominio bizantino e sulle modalità di formazione dei giudicati non risultava allora inconciliabile, né tanto meno risulta oggi. La sequenza temporale ipotizzata dal Solmi è ritenuta nell'attualità la più valida, ma per ciò che concerne l'influenza bizantina sulla società sarda, alcune ricerche svolte in ambito linguistico e artistico<sup>18</sup> in anni recenti tendono a rivalutarne entità e diffusione – in linea quindi con le supposizioni del Besta – e a provare come i tempi di tale influenza non dovettero necessariamente procedere di pari passo con l'andamento dei vincoli istituzionali.

Alla compagine interpretativa sull'origine dei giudicati il Solmi aggiunse un altro importante tassello: la ricostruzione della genealogia dei regnanti cagliaritari per i secoli X-XIII, fondata sulla corretta interpretazione dell'alternanza dei nomi dinastici di Torchitorio e Salusio. Sia per il numero limitato di documenti, sia per la confusione creata dall'utilizzo degli appellativi di cui sopra, a volte sostitutivi dei nomi personali dei giudici, a volte ad essi associati, le incertezze su date, matrimoni e discendenze della dinastia cagliaritana erano nella storiografia notevole. Il Solmi, ben interpretando il meccanismo di avvicendamento dei due nomi ed il loro sistema di impiego in epigrafi, documenti e sigilli, poté stabilire non solo una genealogia più verosimile rispetto a quelle stilate precedentemente, ma anche verificare l'importanza attribuita ai due nomi-simbolo per attestare la legittimazione del potere sovrano dei giudici cagliaritari.

Ciò che sfuggì al Solmi, come a suo tempo al barone Manno,<sup>19</sup> fu la vasta gamma di implicazioni insite nel riconoscimento

della sovranità dei giudici sardi. Pur ammettendo il titolo regio come sinonimo del termine *iudex*, anche perché attestato in più tipologie di atti, non seppe coglierne appieno il significato, non intese che l'equivalenza fra i due vocaboli *iudex* e *rex* andasse oltre il piano linguistico e riguardasse anche la sfera politico-istituzionale.<sup>20</sup> Il fatto che i due titoli fossero indistintamente utilizzati nei documenti, o meglio impiegati con lo stesso significato in contesti scrittorii differenti, non comportava una *diminutio* del carattere regale, che l'espressione “regolo” adoperata dal Solmi invece rifletteva; più semplicemente indicava la sopravvivenza di un termine più antico accanto ad un altro, per così dire, maggiormente intelleggibile da chi redigeva l'atto. Non è un caso che il vocabolo *rex* sia stato adoperato soprattutto dai notai continentali, per i quali evidentemente rappresentava la giusta corrispondenza semantica di *iudex*.<sup>21</sup>

L'arrivo di Pisani e Genovesi in Sardegna, alle soglie dell'XI secolo, per contrastare il tentativo di invasione da parte dell'arabo Mugahid, assumeva per Arrigo Solmi una valenza dalle molteplici sfaccettature.

Non si trattava soltanto di ricostruire un insieme di accadimenti e situazioni connessi alla spedizione militare, ma di considerare quello sbarco come il significativo principio del reinserimento dell'isola «nell'ambito della civiltà medioevale italiana». Un reinserimento che arrecava radicali cambiamenti nelle strutture politiche ed istituzionali dei giudicati, con notevoli conseguenze pure nell'assetto economico e sociale.

Dopo l'intervento militare in Sardegna ed il vittorioso esito del conflitto per le armi cristiane, Pisani e Genovesi ottennero dai giudici sardi una consistente serie di fondaci,

17. A. Solmi, “Sulla storia della Sardegna nel medio evo”, in *Archivio Storico Sardo*, IV, 1908, p. 71.

18. Mi riferisco rispettivamente agli studi di G. Paulis, *Lingua e cultura nella Sardegna bizantina. Testimonianze linguistiche dell'influsso greco*, Sassari, 1983 e R. Coroneo, *Scultura mediobizantina in Sardegna*, Nuoro, 2000.

19. Si vedano le sue pur esatte osservazioni in *Storia di Sardegna*, II, Torino, 1826, p. 146.

20. Problematica esaurientemente trattata nei noti studi di storia e diplomatica di Francesco Cesare Casula, per i quali si rimanda da ultimo all'opera *La storia di Sardegna*, Pisa-Sassari, 1992.

21. F. C. Casula, “Sulle origini delle Cancellerie giudicali sarde”, in *Studi di paleografia e diplomatica*, Padova, 1974, p. 66, nota 163; sul tema vedi anche S. Petrucci, *Re in Sardegna, a Pisa cittadini. Ricerche sui «domini Sardinee» pisani*, Bologna, 1988, pp. 119-121.

terre, privilegi commerciali, grazie ai quali poterono beneficiare delle risorse dell'isola ed inserirsi nei centri di produzione e nelle gerarchie di potere di ciascun regno giudicale. Significative concessioni ottennero anche monasteri ed istituzioni ecclesiastiche, oltre che esponenti di illustri casati continentali imparentati con le famiglie giudicali. E così, al seguito delle milizie inviate per arrestare l'avanzata saracena, approdarono nelle coste sarde non solo ufficiali e rappresentanti dei comuni di Pisa e Genova ma anche mercanti, religiosi, nobili, artigiani, tutti variamente interessati ad un insediamento *in loco* stabile o temporaneo.<sup>22</sup>

La storia dei giudicati, fino ad allora svoltasi entro confini piuttosto ristretti, fu ravvivata dalla presenza di questa moltitudine, che interagiva a più livelli negli eventi e nelle questioni dell'isola, e influenzata dalla politica a più ampio raggio delle due repubbliche, le quali anche in Sardegna manifestarono a più riprese la loro rivalità.

Gli effetti dei piani espansivi di Pisa e Genova e del su citato movimento migratorio, che non coinvolse soltanto cittadini pisani e genovesi, furono estesamente descritti dal Solmi, il quale non mancò di elencare i numerosi vantaggi guadagnati dalla Sardegna e di richiamare il probante ruolo tenuto dalla «comune tradizione latina». Aumento della popolazione, urbanesimo, incremento dell'agricoltura e dei commerci, maggiore circolazione di ricchezze, ecco alcuni dei positivi fenomeni segnalati dallo studioso per i secoli XI-XIII, a cui se ne deve aggiungere un altro di estrema rilevanza: la formazione di una classe media urbana, diffusa in tutti i giudicati, risultato indubbio della colonizzazione di provenienza peninsulare ma anche prodotto dei cambiamenti intervenuti nella società sarda.

L'importanza del movimento demografico e del conseguente urbanesimo fu giustamente rimarcata dal Solmi, come

22. Il Solmi ritiene comunque che le navi pisane frequentassero i porti sardi anche nell'alto medioevo; le relazioni di Pisa con la Sardegna risulterebbero quindi ad un'epoca precedente l'impresa di Mugahid.

anche dalla più recente storiografia,<sup>23</sup> che ha considerato la costituzione delle città una delle eredità fondamentali di quei secoli. E certo larga parte ebbero le classi urbane negli avvenimenti del XIII secolo e nelle trasformazioni degli istituti giuridici. Si pensi a quanto avvenne nel Logudoro, dove l'affermazione del comune di Sassari fece da contraltare alla dissoluzione del giudicato, o nel Cagliariitano, dove un'analogha situazione si verificò con Castel di Castro, che incrementò le sue strutture urbanistiche ed economiche dopo la distruzione della capitale giudicale Santa Igia nel 1258.<sup>24</sup>

È anche vero, come sostiene Solmi, che l'espansione economica e demografica di questi centri ricevette un forte arresto agli inizi del XIV secolo dalla concreta instaurazione da parte catalano-aragonesa del regno di Sardegna e Corsica.

Ciò che invece non si può condividere del suo pensiero è la convinzione secondo cui il «popolo sardo» fosse rimasto fino ad allora ai margini della storia, passivo e indifferente<sup>25</sup> agli accadimenti dei primi secoli bassomedioevali, per poi insorgere «contro i rigori e le ingiustizie del dominio aragonese». A parte la non veridicità dell'assunto, la mancata partecipazione cioè dei Sardi alla storia,<sup>26</sup> è la stessa formulazione che risulta erronea, in quanto tende a considerare uniforme

23. Fra i numerosi studi di Marco Tangheroni che trattano l'argomento, oltre all'emblematico volume *La città dell'argento. Iglesias dalle origini alla fine del Medioevo*, Napoli, 1985, si veda "L'eredità pisana e genovese", in *La Sardegna* cit., III, Cagliari, 1988, pp. 33-35.

24. Esito dell'attacco al regno cagliariitano da parte della coalizione sardo-pisana formata dal comune di Pisa, Guglielmo di Capraia, giudice d'Arborea, Giovanni Visconti, giudice di Gallura, e Gherardo della Gherardesca; su tali avvenimenti si rimanda in particolare a S. Petrucci, *Re in Sardegna* cit.

25. Il Solmi riprende dal barone Manno tale peculiare concetto di "indifferenza" verso la storia da parte dei Sardi.

26. Al contrario, proprio nel periodo precedente alla venuta dei Catalano-Aragonesi in Sardegna (1323) la partecipazione dei Sardi alla realizzazione dell'impresa fu molto significativa; si veda in proposito il mio articolo "Giacomo II d'Aragona e la conquista del regno di Sardegna e Corsica", in *Medioevo. Saggi e Rassegne*, 20, 1995, pp. 251-316.

ed unico ciò che allora era suddiviso in una molteplicità di entità statuali ed articolazioni sociali, reputando nel contempo la storia della Sardegna un susseguirsi di dominazioni, un campo di battaglia in cui si sarebbero confrontate nel basso medioevo Pisa, Genova e la Corona d'Aragona.

Questa unilaterale prospettiva di interpretazione del Solmi è ben evidente nella limitata terminologia da lui utilizzata per esplicitare le relazioni fra Pisa e la Sardegna: «predominio», «preponderanza», «primato», sono i vocaboli maggiormente impiegati per spiegare un rapporto che fu invece complesso e variato nei tempi, nei luoghi, nella tipologia dei soggetti coinvolti. La presenza dei Pisani in Sardegna è di conseguenza descritta come un inarrestabile processo di conquista, per cui da una posizione di predominio commerciale si passa alla colonizzazione e al dominio indiretto da parte del comune attraverso i suoi cittadini insediatisi sui troni giudicali, per poi giungere ad una dominazione politica diretta in Gallura e nel Cagliari e ad un seguito di egemonia mediata in Arborea, tanto che alla fine del secolo XIII «la Sardegna può apparire ancora come una dipendenza pisana».

In tale panorama il Solmi non seppe neanche distinguere la pluralità delle presenze di provenienza continentale in Sardegna, il rapporto dialettico instauratosi fra la società giudicale e quella più tipicamente comunale, ben esemplificato proprio da quelle figure di nobili, dei casati Doria, Visconti e Gherardesca, che, come si è detto, imparentandosi con le dinastie isolane riuscirono ad inserirsi di diritto nell'asse ereditario dei regni sardi, e che per questo acquisirono una nuova fisionomia anche all'interno delle loro città di provenienza.

Insieme ad Enrico Besta, il Solmi seppe dare un'impronta significativa agli studi sul medioevo sardo anche perché, come il suo collega dislocato presso l'ateneo sassarese, partiva da posizioni differenti rispetto ai tanti che nel XIX secolo si erano dedicati ad investigare gli stessi problemi. Se costoro nel corso di tale attività si erano spesso votati a riscattare l'immagine della Sardegna (e di se stessi) al cospetto del mondo,

anche a costo di giustificare le più ingegnose falsificazioni, il Solmi si distinse fin dal principio per il metodo rigoroso, poco propenso alle fantasticherie, per la vastità delle conoscenze, per un approccio più distaccato verso i temi della storia sarda, che gli derivava anche dalla sua provenienza esterna.

Il suo spirito critico con maggiore difficoltà poteva restare imprigionato nelle «gabbie» della tradizione storiografica isolana, né tanto meno venire offuscato da ambizioni di rivalse personale nei confronti di altri intellettuali italiani o stranieri. Diversamente dai suoi predecessori il Solmi non doveva intraprendere nessuna «operazione di *negoziiazione ideologica*»<sup>27</sup> fra l'identità sarda e la madrepatria italiana, né era disposto ad accettare acriticamente qualsiasi schema interpretativo. Il che non significa che non ne maturasse di suoi o che il suo giudizio fosse esente da implicazioni ideologiche. Si è detto che molti intellettuali sardi fecero di tutto per giustificare e rivendicare l'inserimento della Sardegna nella patria italiana, invece il Solmi di tutto fece per inserire nella nazione Italia ogni regione entrata a farne parte con l'Unità.<sup>28</sup> E in quanto a schemi preconstituiti, neppure lui sfuggì, lo si è visto, a radicati preconcetti o alla facile seduzione di collocare l'arcaismo della Sardegna all'alba della storia.<sup>29</sup> Senza soffermarsi sulle diverse stratificazioni temporali del suo passato, anche il maggiore teorico dell'«italianità» isolana credette al mito di una civiltà «vissuta per lunghi secoli appartata», immutata e primitiva.

Maria Eugenia Cadeddu

27. L. Marrocu - M. Brigaglia, *La perdita del Regno* cit., pp. 6-7.

28. La volontà di rintracciare una continuità nazionale in tutte le regioni della penisola dal periodo romano in poi venne espressa dal Solmi nell'opera *L'unità fondamentale della storia italiana*, che attrasse pure l'attenzione di Antonio Gramsci, il quale ritenne tale concezione «interessante, ma certamente indimostrabile e riflesso indubbio degli attuali bisogni di propaganda» (A. Gramsci, *Quaderni dal carcere*, 2).

29. Ai «tempi omerici» (A. Solmi, «La Sardegna» cit., p. 20).

Arrigo Solmi nacque a Finale Emilia nel 1873. Laureatosi in Giurisprudenza all'Università di Modena, fu docente di Storia del Diritto italiano presso diversi atenei, fra cui Cagliari, Siena, Parma e Pavia; insegnò anche Scienza Politica all'Università di Milano e in ultimo Diritto comune all'Università di Roma. Attivo partecipante alla vita politica, divenne nel 1920 consigliere comunale a Milano come liberale, fu deputato al Parlamento tra le file del Fascio dal 1924, in seguito sottosegretario di stato per l'Educazione Nazionale (1932-35), ministro di Grazia e Giustizia (1935-39), e senatore del regno. La sua vasta e multiforme produzione scientifica comprese, oltre agli studi di storia giuridica di epoca medioevale, opere sul Risorgimento e sulla contemporanea politica estera. Morì a Roma nel 1944.<sup>30</sup>

SCRITTI DI ARRIGO SOLMI RIGUARDANTI LA SARDEGNA

“Osservazioni storiche sull'origine dei giudicati sardi”, in *Bullettino Bibliografico Sardo*, III, 1903, pp. 136-146.

“Adempria. Studi sulla proprietà fondiaria in Sardegna”, in *Archivio giuridico «Filippo Serafini»*, LXXII, 1904, pp. 411-448; LXXIII, 1904, pp. 3-64.

*Cagliari pisana*, Cagliari, 1904.

“Il diploma arborense a favore del monastero di Bonarcado del 1230”, in *Bullettino Bibliografico Sardo*, IV, 1904, pp. 81-83.

“La costituzione sociale e la proprietà fondiaria in Sardegna avanti e durante la dominazione pisana”, in *Archivio Storico Italiano*, s. V, XXXIV, 1904, pp. 265-349.

30. Per maggiori informazioni biografiche si rimanda allo studio di S. Sola, *Arrigo Solmi* cit., utile anche per l'esposizione completa delle opere dello storico. Ringrazio l'autore per avermi cortesemente permesso di consultare la sua tesi di laurea ancora inedita.

“Sull'abolizione del servaggio in Sardegna nel secolo XIV. Note e appunti”, in *Bullettino Bibliografico Sardo*, IV, 1904, pp. 33-38.

“Sulle origini dei giudicati sardi nel medio evo”, in *Bullettino Bibliografico Sardo*, IV, 1904, pp. 17-32.

“Sul periodo della legislazione pisana in Sardegna”, in *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano*, 25, 1904, pp. 93-114.

“La Sardegna e gli studi storici”, in *Archivio Storico Sardo*, I, 1905, pp. 5-20.

“Le carte volgari dell'Archivio Arcivescovile di Cagliari. Testi campidanesi dei sec. XI-XIII”, in *Archivio Storico Italiano*, s. V, XXXV, 1905, pp. 136-146.

“Le carte volgari dell'Archivio Arcivescovile di Cagliari. Note illustrative”, in *Archivio Storico Italiano*, s. V, XXXVI, 1905, pp. 3-65.

“L. A. Muratori e la storia sarda”, in *Archivio Storico Sardo*, II, 1906, pp. 326-330, 437-440.

“Sulla «carta de logu» cagliaritana”, in *Studi in onore di Carlo Fadda*, Napoli, 1906, I, pp. 179-197.

“Sulla origine e sulla natura del feudo in Sardegna”, in *Rivista Italiana di Sociologia*, X, 1906 (estratto pp. 1-32).

“Sul più antico documento consolare pisano scritto in lingua sarda”, in *Archivio Storico Sardo*, II, 1906, pp. 149-183.

“Il sigillo del re Enzo”, in *Archivio Storico Sardo*, IV, 1908, pp. 293-305.

“Il titolo regale di Enzo”, in *Miscellanea tassoniiana di studi storici e letterari pubblicata nella festa della Fossalta (XXVIII giugno MDCCCXVIII)*, a cura di T. Casini - V. Santi, Bologna-Modena, 1908, pp. 41-47.

“Sulla storia della Sardegna nel medio evo”, in *Archivio Storico Sardo*, IV, 1908, pp. 56-96.

“Una pagina di storia sassarese”, in *Archivio Storico Sardo*, IV, 1908, pp. 373-384.

“Un nuovo documento per la storia di Guglielmo di Cagliari e dell’Arborea”, in *Archivio Storico Sardo*, IV, 1908, pp. 193-212.

“Frate Gomita”, in *Archivio Storico Sardo*, V, 1909, pp. 344-355.

“Nuovi documenti per la storia della conquista aragonese”, in *Archivio Storico Sardo*, V, 1909, pp. 142-155.

“Le costituzioni del primo Parlamento sardo del 1355”, in *Archivio Storico Sardo*, VI, 1910, pp. 193-272.

“Un falso documento relativo al *Consolato del mare*”, in *Archivio Storico Sardo*, VII, 1911, pp. 331-343.

“Una lettera volgare del 1230 nella Raccolta Baille”, in *Archivio Storico Sardo*, VIII, 1912, pp. 339-353.

*Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel medio evo*, Cagliari, 1917.

*I condaghi di S. Nicola di Trullas e di S. Maria di Bonarcado*, Milano, 1937 (in collaborazione con E. Besta).

“Per la pubblicazione dei condaghi inediti di S. Nicolò di Trullas e di S. Maria di Bonarcado”, in *Rendiconti dell’Accademia Nazionale dei Lincei*, XV, 1937 (estratto pp. 1-13).

“Il diritto in Sardegna dai tempi antichi ai giorni nostri”, in *Archivio Storico Sardo*, XXI, 1-2, 1939, pp. 49-62.

“L’iscrizione greca di Porto Torres del secolo VII”, in *Archivio Storico Sardo*, XXI, 3-4, 1939, pp. 3-15.

## AVVERTENZE REDAZIONALI

La presente edizione riproduce il testo pubblicato nel 1917, introducendo lievi modificazioni nella punteggiatura, nell’impiego di maiuscole e accenti, nella grafia di alcuni vocaboli ed espressioni, adeguando il tutto all’uso moderno per favorirne una più agevole lettura. Relativamente alla tipologia dei caratteri di scrittura, l’utilizzo del corsivo, oltre ad aver rispettato nella maggior parte dei casi le scelte dell’autore, è stato uniformemente esteso anche ai termini ed alle citazioni in lingua straniera.

Per quanto riguarda invece l’apparato critico, al fine di renderlo quanto più possibile intelleggibile e coerente, e soprattutto di porre rimedio alle innumerevoli inesattezze e sviste presenti nelle citazioni bibliografiche e documentarie, è stato sottoposto ad una quasi totale revisione. Sono stati così uniformati i differenti e non di rado contraddittori criteri di citazione delle opere, completati ed integrati i dati, molto spesso frammentari, ad esse riferiti, quindi emendati errori o refusi tipografici tramite la diretta verifica di ogni singolo rimando al rispettivo testo di origine. Nei casi in cui ciò non è stato possibile, è stata riprodotta senza modifiche l’indicazione dell’autore.

Rispetto alla prima edizione, non compare nel presente testo l’Appendice documentaria. In ragione dei criteri di edizione dei documenti impiegati da Arrigo Solmi, ormai superati, e del fatto che i documenti riportati fossero quasi tutti precedentemente trascritti in altre pubblicazioni, si è preferito rimandare a queste ultime opere o altrimenti alla fonte originale, piuttosto che procedere ad una nuova edizione dei testi che avrebbe comportato incongruenze difficilmente risolvibili con la lezione o l’interpretazione data dall’autore (*M. E. C.*).

STUDI STORICI SULLE ISTITUZIONI  
DELLA SARDEGNA NEL MEDIOEVO

*Ai valorosi Sardi  
caduti o combattenti per la patria  
nella guerra per la libertà delle nazioni*

Il presente volume comprende una serie di studi sulla storia delle istituzioni della Sardegna nel medioevo. Alcuni di questi studi (e precisamente il III, il V e il VII) riproducono, con lievi ritocchi ed aggiunte, scritti già da me precedentemente pubblicati in periodici o in atti accademici;<sup>1</sup> gli altri, e formano la parte maggiore del volume (Studio I, II, IV e VI), anche nei punti in cui riprendono argomenti altre volte da me toccati,<sup>2</sup> sono, per la materia, per il contenuto, per la forma, interamente nuovi o nuovamente elaborati.

Questi studi, insieme con altri miei scritti non compresi nel presente volume, tutti legati da un intimo nesso, sono rivolti a spiegare lo sviluppo delle istituzioni pubbliche della Sardegna nelle tre fasi più rilevanti della sua storia medioevale: al tempo dei giudicati, nel periodo del predominio pisano,

---

1. Lo Studio III riproduce, con lievi modificazioni, la memoria illustrativa all'edizione delle carte volgari cagliaritaniche pubblicata nell'*Archivio Storico Italiano*, s. V, XXXVI, 1905, pp. 3-65; lo Studio V non è che lo scritto "Sul periodo della legislazione pisana in Sardegna", in *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano*, 25, 1904, pp. 93-114, integrato con alcune pagine dello scritto "Sulla «carta de logu» cagliaritana", in *Studi in onore di Carlo Fadda*, Napoli, 1906, I, pp. 179-197; finalmente lo Studio VII è la ristampa dello scritto premesso all'edizione delle costituzioni del primo parlamento sardo del 1355, pubblicato nell'*Archivio Storico Sardo*, VI, 1910, pp. 193-253.

2. Ciò vale specialmente per lo Studio I, che riprende, benché in forma diversa, un soggetto già da me trattato nello scritto "Osservazioni storiche sull'origine dei giudicati sardi", in *Bullettino Bibliografico Sardo*, III, 1903, pp. 136-146; e per lo Studio IV, dove mi sono giovato anche di elementi già esposti in altro mio scritto: "La costituzione sociale e la proprietà fondiaria in Sardegna", in *Archivio Storico Italiano*, s. V, XXXIV, 1904, pp. 265-349. Ma, salvo la somiglianza del soggetto e la rielaborazione di poche pagine, tutto il resto, in questo e negli altri studi, è interamente nuovo e perciò non ho inteso né di condannare, né di sostituire nemmeno i due scritti citati, a cui mi sono riferito nel presente volume, per quelle parti su cui mi parve inutile ritornare, giovandomene liberamente dove mi occorreva e avvertendo in nota là dove ho modificato il mio pensiero.

durante la conquista aragonese. Il lettore vedrà come, anche dopo ulteriori ricerche, io sia rimasto fedele a quella visione che esposi già sinteticamente or sono più di dieci anni,<sup>3</sup> e che vale, nel mio pensiero, a spiegare l'indole tutta caratteristica delle istituzioni sarde e insieme il legame di questi istituti con le forme venute di fuori. I dotti lavori del Besta, che ebbero il merito di avviare le ricerche della storia sarda sul terreno della critica moderna, e principalmente i due volumi sulla *Sardegna medioevale* (Palermo, 1908-09), hanno già portato un ottimo contributo in questa direzione; ma io spero che anche le nuove ricerche non saranno giudicate inutili per la migliore conoscenza della storia sarda.

Queste nuove ricerche mi hanno sempre più persuaso a cercare nelle età più antiche, e specialmente nell'età romana, le ragioni della singolarità delle istituzioni sarde e a giudicare ben lieve l'influsso esercitato dalla dominazione di Bisanzio nel periodo più oscuro della storia sarda, tra il secolo VI e il secolo XI. Durante questo periodo la Sardegna, esposta alle incursioni saracene, guadagna un'autonomia di fatto in cui gli elementi nativi, indigeni e romani, immuni da influssi germanici ed arabi, hanno buon giuoco a svolgersi e ad adattarsi tenacemente e sicuramente tra le contingenze locali. La tradizione del dominio degli imperatori di Bisanzio non ebbe sulla Sardegna quei risultati che si riscontrano in Sicilia e in alcune regioni dell'Italia meridionale: per spiegare le istituzioni sarde bisogna risalire oltre quell'età, oppure rivolgersi alle cause immanenti, geografiche, etniche e storiche particolari dell'isola.

Naturalmente tutto ciò non deve far concludere per un isolamento assoluto della Sardegna durante quei secoli. L'isola, posta nel centro del Tirreno, cioè del fecondo mare che vide sempre viva intorno la fiamma della civiltà, anche nei periodi più oscuri, si trovò a contatto delle varie correnti che necessariamente e facilmente dovevano percorrerlo; ma queste correnti, che seguono la grande via marittima del Mediterraneo, dall'Asia Minore ai grandi scali della costa tirrena,

venute variamente da Oriente o da Occidente, non furono dirette dal dominio bizantino, né basterebbero a spiegare il sorgere e l'attecchirsi delle istituzioni sarde.

Quando le città marittime italiane, e in primo luogo Pisa, poterono opporsi con vigore agli Arabi e liberare il mare dai corsari, la Sardegna fu di nuovo attratta nel cerchio degli interessi e degli influssi della penisola italiana, verso i quali naturalmente gravita, e fu profondamente penetrata dalla civiltà pisana. Con questo la singolarità delle istituzioni sarde non fu distrutta: tali istituzioni, già sviluppate dall'età antica, continuano il loro cammino, non ostacolate dal sistema autonomistico del diritto pubblico italiano del medioevo; ma, modificate dalle nuove correnti civili, accresciute di nuovi elementi, si integrano, si completano, si attecchiscono in forme nuove, ricevendone soprattutto una forte spinta di progresso, troppo presto arrestata.

La conquista aragonese, per il modo violento con cui si compie, per le necessità militari da cui fu accompagnata e seguita, interrompe quasi del tutto questo movimento e impone un assetto feudale che Pisa sembrava in parte aver superato e che ripiomba la Sardegna in un lungo medioevo, da cui soltanto lentamente, faticosamente e tardi venne liberata. Da ciò molti dei caratteri della Sardegna moderna.

A render ragione di questo quadro e a colorire questi sviluppi, mi sono rivolto, quanto più era possibile, ai vari fattori naturali e storici che giovano a spiegare le trasformazioni sociali: natura geografica, elementi storici, condizioni economiche e fondiari, tradizioni remote, influenze esterne, necessità nuove dei tempi. Io sono da lunga ora convinto che il diritto, come ogni altra manifestazione umana, si lega ad un complesso molto vario di circostanze naturali, sociali e storiche che bisogna tutte tenere in considerazione, se non si vuole perdere di vista la realtà dei fenomeni e il fine vero della storia. Sarebbe, io penso, grave danno per i nostri studi se nella spiegazione delle istituzioni giuridiche del passato, e soprattutto del medioevo, dovesse prevalere un metodo così detto giuridico, che giudicasse superfluo lo studio delle condizioni

3. Nella prefazione all'*Archivio Storico Sardo*, I, 1905, pp. 5-20.



sociali e politiche che danno luogo alla legge e ne regolano l'applicazione pratica. Codesto metodo, trapiantato anche da noi per il gusto di mode forestiere, rischierebbe di annullare d'un tratto il progresso che gli studi di storia giuridica hanno raggiunto in questi ultimi decenni con l'applicazione dei mezzi della ricerca positiva. La storia del diritto non è, per il suo metodo e per il suo fine, che una branca delle scienze sociali, e tutto ciò che giova alla spiegazione delle variazioni sociali aiuta a comprendere le variazioni giuridiche.

Perciò, per spiegare le istituzioni della Sardegna, io ho sentito il bisogno di riprendere con nuovi elementi e con nuove ricerche lo studio delle condizioni sociali e politiche dell'isola, sorprendendole nei tre periodi decisivi del suo sviluppo storico. In tale senso, il presente volume, che raccoglie la parte dei miei studi dedicata principalmente a queste condizioni sociali e politiche, è in prevalenza formato da studi di storia, ma studi di storia veduti da un giurista e per un fine di spiegazioni giuridiche.

Dallo studio di queste condizioni ho derivato elementi per chiarire l'indole e le vicende del diritto sardo, e gli altri studi, in parte già pubblicati, in parte in corso d'elaborazione, rivolti più particolarmente all'esame delle istituzioni giuridiche pubbliche o private, si illuminano alle risultanze delle presenti ricerche storiche. Il vincolo tra la storia e il diritto è, per le età trascorse, evidente e immanente.

Volgendomi in questo volume a problemi d'indole generale, io dovevo necessariamente a proposito della costituzione sociale della Sardegna indagare la vita, la struttura, le caratteristiche del popolo sardo e rilevare la parte da esso presa negli avvenimenti del medioevo. Dopo il Manno, è divenuto quasi un luogo comune il parlare dell'assenza o dell'indifferenza del popolo sardo dalla trama e dal succedersi degli avvenimenti e delle dominazioni, ch'egli avrebbe passivamente subiti. Ora, a parte la considerazione che tale fatto, ove fosse reale, meriterebbe esso medesimo un'adeguata spiegazione come problema storico d'importanza essenziale, a me è sembrato che tale giudizio dipendesse dall'attaccamento a una

certa formula di indagine storica che, adattata per certi paesi, come le città antiche e medioevali, non potrebbe convenire alla storia di altri popoli, e in particolare alla storia di una regione come la Sardegna. In realtà, il popolo sardo, che nelle manifestazioni sociali, nella lingua, nei monumenti, nel diritto ha dato quelle singolari espressioni che gli studi del Pais, del Taramelli, del Patroni, del Guarnerio, dello Scano, del Besta, per non parlare che dei più recenti e conosciuti, hanno rilevato nel più vario ordine d'espressioni e di tempi; questo popolo, dico, doveva essere messo al suo luogo, anche nella scena degli avvenimenti, e giudicato nella sua anima e nei suoi moti, nelle sue tendenze e nei suoi bisogni, nelle sue fortune e nei suoi mali, nelle sue esuberanze e nelle sue lacune, con perfetta coscienza del vincolo inscindibile tra gli avvenimenti sociali e politici e le manifestazioni giuridiche relative. Da questa ricerca mi è sembrato vederlo balzar fuori vivo, e l'ho seguito nella faticosa opera della sua costituzione sociale, nei suoi movimenti demografici ed economici, nelle sue espressioni giuridiche, nelle sue lotte, nelle sue glorie, nei suoi dolori, e ho cercato di determinare quando e perché restava assente o indifferente, quando e perché operava con energia e con profitto, quando e perché rompeva nelle ribellioni e nella guerra. Giudicherà il lettore se le mie spiegazioni muovono da illusione individuale o se invece hanno colto nel segno. Per mio conto sono convinto che il tentar queste vie, con quella discrezione che è imposta dalla scarsità dei dati, era non che opportuno, necessario allo storico che, per un ossequio esagerato di formule metodiche, non vuole chiudersi l'adito a legittime induzioni e a un prudente giudizio sugli avvenimenti del passato. Queste induzioni e questi giudizi, per l'indole del mio libro, non potevano essere dati che di scorcio; altri studi, in parte pubblicati, in parte preparati, sono destinati a provarli e a confermarli in altri campi, e soprattutto nel quadro delle istituzioni private; ma intanto ho cercato che risultassero, nella speranza che non sia rimasto nascosto il loro nesso con una visione più generale della storia sarda.

Ringrazio le persone egregie che mi hanno aiutato nel mio lavoro con indicazioni e con consigli, e principalmente gli amici di Sardegna, cav. A. Capra, prof. A. Taramelli, ing. D. Scano, che a me, ormai lontano dall'isola, hanno agevolato il ricorso a libri, a testimonianze e a documenti che mi erano necessari; oltre che gli amici e colleghi prof. P. E. Guarnerio e prof. M. Baratta, che per l'amore degli studi sardi o per amicizia risposero a qualche mia richiesta, e il direttore dell'Archivio di Stato di Pisa, cav. L. Pagliai, che collazionò per me uno dei documenti pubblicati in appendice.

*dicembre 1916*

Studio primo  
L'ORIGINE DEI GIUDICATI

## Capitolo I LA QUADRIPARTIZIONE DEI GIUDICATI

Quando, dopo il Mille, la Sardegna, uscendo dall'ombra di secoli oscuri, apparisce alla luce della storia, essa è nettamente ripartita in quattro governi, del tutto indipendenti, che obbediscono al potere di un capo, designato col nome di giudice. Questi quattro governi, detti perciò giudicati, prendono ciascuno il nome dalla regione su cui si estendono e sono precisamente i giudicati di Cagliari, d'Arborea, di Logudoro e di Gallura.

Tale ripartizione risponde abbastanza bene ad una divisione topografica naturale, che può vedersi tracciata nel sistema vario e complesso dei monti e dei fiumi dell'isola. Il giudicato di Cagliari, che prende il nome dall'antica metropoli dell'isola, abbraccia la regione meridionale, da capo Pecora a Cala de Luna, che dai monti dell'Iglesiente, del Sarcidano e del Gennargentu scende sul Campidano di Cagliari, versando le sue acque nel Tirreno per parecchi fiumi o torrenti, onde è detto nei testi medioevali anche *de Pluminus*, ossia dei fiumi; e comprende anche il bacino del Flumendosa, che sbocca ad oriente, verso una spiaggia importuosa e povera di centri popolosi. Il giudicato d'Arborea abbraccia la regione occidentale che dalla catena del Marghine, dall'altipiano di Buddusò e dalle vette del Gennargentu si raccoglie, quasi in vasto cerchio, intorno al bacino inferiore del Tirso, fertile di colti e di arboreti, onde prende forse la denominazione di *Arborea*. Al giudicato di Logudoro viene il nome dalla città romana di Turrus (*locu de Torres*), posta da antico a capo di questa regione, la quale è limitata ad oriente dal corso inferiore del Coghinas e abbraccia il quadrangolo nord-occidentale compreso tra le vette del Marghine e del Monteacuto, il corso del fiume e i due mari. Finalmente, il giudicato di Gallura è posto nella restante striscia montuosa nord-orientale, che nelle parti settentrionali più si

avvicina alla Corsica, da cui è appena disgiunto dal *fretum Gallicum*, e da quella ebbe infatti profondi influssi di genti, di linguaggio, di costumi, oltre che forse il nome.

I quattro giudicati hanno un sistema di governo fondamentalmente uguale, che svela l'origine da elementi comuni. Al sommo di ciascuno sta, come si è detto, un capo, detto giudice (*iudex, iudike*) e talvolta anche *rex*, il quale tiene l'insieme dei poteri sovrani. Esso è scelto con un sistema misto di elezione e di successione ereditaria nella famiglia regnante, che nei quattro giudicati, a sicuro segno dell'originaria unità, è quella dei Lacon o Lacon-Gunali. Il giudice ha il supremo potere militare e giudiziario; nomina e regge i governatori locali; tiene a nome proprio e amministra secondo gli usi il patrimonio pubblico del fisco, detto *rennu*, che è distinto dai beni posseduti dal giudice per diritto privato, detti *peculiares, de pegugiare*; ritrae il reddito a lui spettante delle imposte dirette e indirette e delle multe; dirige le relazioni esterne con gli altri giudicati e tutta la vita interna ed esterna dello Stato. È assistito nel suo governo da una piccola corte di funzionari, oltre che dal consiglio dei prelati, dei familiari e dei maggiori del paese. Da lui emanano le minori istituzioni locali, essenzialmente accentrate.

L'origine di questa ripartizione e di questo sistema di governo ha formato argomento di lunghe indagini per gli storici della Sardegna, specialmente in questi ultimi anni.<sup>4</sup> Sfatata la

leggenda che ne assegnava la creazione a Pisa, allorché questa, liberando i mari dalle insidie saracene, si trovò a più diretto contatto con la Sardegna, si dà da far pensare che avesse potuto provvedere agli ordinamenti politici di questa, leggenda sorta nei tempi in cui i regoli sardi, dal principio del secolo XIII, si trovarono in più o meno diretta dipendenza verso la fiorente repubblica tirrena; dopo le intuizioni del Manno e del Tola, e dopo gli studi più recenti del Dove, dello Zirolia, del Besta e del Baudi di Vesme, tutti gli storici si trovarono concordi nel giudicare quella ripartizione e quel governo come una diretta e spontanea propaggine della magistratura bizantina che, dai tempi di Giustiniano, fu posta al reggimento dell'isola, quando, tra il secolo VIII e il XI, la Sardegna, rimasta da allora immune dalla dominazione barbarica, si trovò sciolta da ogni effettiva soggezione verso il lontano Impero d'Oriente e, contro i frequenti attacchi saraceni sulle sue coste facili e aperte, dovette provvedere con forze proprie alla sua difesa, svolgendo sulle vecchie istituzioni un nuovo sistema di governo.

Ma sulle vie di procedimento seguite in questo sviluppo, sulle cause e sul tempo della quadripartizione politica, sull'origine e sull'indole dei poteri del giudice sono le opinioni tanto più varie ed incerte quanto più scarse le testimonianze storiche; e par già che, in tanto buio di storia, sia molto il poter raggiungere con relativa certezza quel risultato più generale. Per tutto il resto si possono soltanto avanzare congetture

---

sul governo dei giudici in Sardegna e relativa legislazione, Sassari, 1897; E. Besta, *Il diritto sardo nel medioevo*, Bari, 1898; Id., "Nuovi studi su le origini, la storia e l'organizzazione dei giudicati sardi", in *Archivio Storico Italiano*, s. V, XXVII, 1901, pp. 24-95; G. Sanna, *Le incursioni degli Arabi e l'origine del giudicato in Sardegna*, Cagliari, 1900; *Il condaghe di San Pietro di Silki. Testo logudorese inedito dei secoli XI-XIII*, ed. G. Bonazzi, Sassari-Cagliari, 1900; A. Solmi, "Osservazioni storiche" cit.; Id., "Sulla storia della Sardegna nel medioevo", in *Archivio Storico Sardo*, IV, 1908, pp. 56-96; e principalmente E. Besta, *La Sardegna medioevale*, Palermo, 1908-09, I-II.

---

4. Oltre le note opere generali di F. de Vico, *Historia general de la isla y reino de Sardenña*, Barcelona, 1639; M. A. Gazano, *La storia della Sardegna*, Cagliari, 1777; e quelle più recenti di G. Manno, *Storia di Sardegna*, Torino, 1825-27, I-IV; e P. Tola, *Codex diplomaticus Sardiniae*, Torino, 1861-68, I-II; si veda A. Dove, *De Sardinia insula contentioni inter pontifices romanos atque imperatores materiam praebente, corsicanae quoque historiae ratione adhibita*, Berlin, 1866; Id., "Corsica und Sardinien in den Schenkungen an die Päpste", in *Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und der historischen. Classe der K. C. Akademie der Wissenschaften zu München*, II, 1894, pp. 183-238; P. Pinna, "L'origine dei giudicati in Sardegna", in *Il Filangieri. Rivista giuridica, dottrinale e pratica*, XXV, 1900, pp. 401-416, [...], 580-590; G. Zirolia, *Ricerche storiche*

più o meno prossime al vero, che nell'estrema scarsezza delle testimonianze, per tutto il lungo periodo dell'isolamento sardo dell'alto medioevo, serbano in sé un tal poco di vago.

Tuttavia l'importanza del quesito, che è veramente capitale per la storia politica e giuridica sarda, giustifica, anche dopo l'opera del Besta, una nuova revisione di quelle testimonianze ed un'esposizione delle ipotesi, a mio parere, più attendibili sui modi e sui tempi d'origine della quadripartizione dell'isola e dell'autonomia dei giudicati.

## Capitolo II LE VICENDE DELL'ALTO MEDIOEVO

Il punto di partenza nella storia delle istituzioni medioevali sarde è dato dal periodo giustiniano, in cui la Sardegna è sottoposta ad un generale riordinamento politico.<sup>5</sup> Innanzi a questo periodo, la dissoluzione dell'Impero romano e l'invasione vandalica avevano avviato nell'isola la decadenza e la rovina delle vecchie forme civili, che fra la fine della repubblica e il IV secolo dell'era volgare, nel periodo più glorioso dell'Impero, avevano risospinto anche la Sardegna ad un certo grado di progresso economico e sociale e avevano abbondantemente nutrito il germe fecondo della civiltà latina.

Ormai, seguendo il movimento generale di decadenza che la minaccia barbarica e il dissolversi delle forze attive dello Stato determinavano nella vasta compagine dell'antico mondo romano, anche la Sardegna era forse declinata già prima della conquista vandalica; e sotto un sistema tributario esoso vedeva impoverirsi le fonti di produzione della ricchezza e languire la vita nei centri urbani, non più operosi, o nelle campagne esaurite e squallide. Poco più tardi la dominazione vandalica (anni 455-534), assetata di rapina, gettando le aspre ritorte del suo rigoroso governo militare, lasciava anche in più deserto abbandono l'isola impoverita.<sup>6</sup>

Il riordinamento operato da Giustiniano nell'anno 534, dovendo riparare a tante e così profonde rovine, non valse a rigenerare la Sardegna ma offrì certo la base ad una migliore organizzazione sociale. Nuova cagione di danno venne più tardi dalla breve conquista gotica (551-53), sia pure ristretta ai

5. *Codex Iustinianus*, I, 17, 1, 12; I, 27, 2, 3; cfr. L. M. Hartmann, *Geschichte Italiens im Mittelalter*, I, Leipzig, 1897, p. 169, nota 1.

6. Cfr. L. Schmidt, *Geschichte der Wandalen*, Leipzig, 1901, pp. 43 ss., 185 ss.

centri urbani e rurali delle coste,<sup>7</sup> ma, ciò nonostante, quella organizzazione restò poi quasi immune da ogni elemento di origine straniera, sicché doveva più tardi svolgersi con piena indipendenza. Non compresa nel raggio della conquista longobarda, che travolse altrove tanta parte delle istituzioni romane, non mai pienamente assoggettata ad una ferma dominazione saracena, la Sardegna si trovò a poter continuare a svolgere gli ordinamenti romani e bizantini senza soffrire alcuna profonda e coattiva trasformazione.

Secondo l'ordinamento giustiniano la Sardegna formava una delle sette province della prefettura africana del pretorio, che era stata istituita nel 534, con sede centrale in Cartagena.<sup>8</sup> Ebbe così, come ogni altra provincia, un *praeses*, posto a capo degli uffici civili, ed un *dux*, il quale tenne il comando supremo delle milizie. Il preside, che vediamo più tardi decorato del titolo di *vir magnificus*, aveva la sua sede in Cagliari, metropoli dell'isola,<sup>9</sup> e, dirigendo insieme l'amministrazione civile e giudiziaria, veniva fin da allora designato come *iudex insulae*;<sup>10</sup> mentre il *dux*, a cui Gregorio Magno volgeva l'appellativo di *gloriosus magister militum*, era stato posto al piede dei monti occupati dai Barbaricini,<sup>11</sup> e cioè a Forum Traiani, l'odierna Fordongianus, per fronteggiare le incursioni e le devastazioni che l'irrequieta schiatta montanara della Barbagia, non ancora pienamente piegata al cristianesimo, periodicamente tentava verso le regioni più ricche della fertile pianura.

Forum Traiani si trovava d'altronde nelle condizioni più favorevoli per servire ai fini della difesa militare dell'isola organizzata da Giustiniano. Collocato quasi in posizione centrale,

sulla via che conduceva da Caralis a Turrus e sul corso fluviale del Tirso, questo antico borgo, che aveva già servito come centro di mercato fin dalla prima epoca imperiale, era poi diventato un *oppidum* e dal secolo V era sede vescovile.<sup>12</sup> Giustiniano l'aveva fatto munire di valide fortificazioni, come annuncia Procopio e come attestano le rovine dei giorni nostri.<sup>13</sup> Da esso si poteva guardare, come s'è detto, le insidie imminenti dei monti e accorrere prontamente, sulle vie aperte e facili, alle città più importanti dell'isola, a Tharros, più prossima, non meno che a Caralis, a Sulci, a Turrus o ad Olbia, più lontane ma ugualmente congiunte da buone strade. A Forum Traiani doveva aver sede il duca Zabarda, che nel 594 era elogiato dal pontefice Gregorio Magno per l'opera energica e intelligente rivolta alla conversione dei Barbaricini;<sup>14</sup> e non ad altro che a Forum Traiani deve alludere l'epiteto di Crisopoli dato da Giorgio Ciprio ad un nucleo abitato notevole della Sardegna,<sup>15</sup> poiché a questo luogo, dove già dai tempi giustiniani si trovava il comando supremo delle milizie, e con esso la cassa centrale e la sede dell'annona militare, ben si conveniva quella designazione che nei tempi bizantini troviamo data ad altre città, come a Parma, sede di un importante comando militare.<sup>16</sup>

Ma l'opera riordinatrice di Giustiniano non poté avere lunga resistenza. Le aspre guerre contro i barbari in Occidente,

7. Così L. M. Hartmann, *Geschichte Italiens* cit., I, p. 327.

8. *Codex Iustinianus*, I, 27, 2; su questo ordinamento si veda E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, pp. 3-6.

9. Giorgio Ciprio, *Descriptio orbis romani*, ed. H. Gelzer, Leipzig, 1890, p. 35: Κάρραλλος μητρόπολις.

10. Gregorio I, *Registrum epistolarum*, ed. P. Ewald - L. M. Hartmann, Berlin, 1887-90, I-II, V, 38.

11. *Codex Iustinianus*, I, 27, 2, 3; cfr. *Itinerarium Antonini*, ed. G. Parthey, Berlin, 1843, p. 83.

12. *Notitia provinciarum et civitatum Africae*, in Vittore Vitense, *Historia persecutionis africanae provinciae*, ed. M. Petschenig, Wien, 1881, pp. 133-134; ed. C. Halm, Berlin, 1879, p. 71.

13. Procopio di Cesarea, *De aedificis*, VI, 7: Τραϊάνου φρούριον; cfr. A. Taramelli, "Fordongianus - Antiche terme di Forum Traiani", in *Notizie degli scavi*, 1903, pp. 469-492.

14. Gregorio I, *Registrum epistolarum* cit., IV, 25.

15. Giorgio Ciprio, *Descriptio orbis romani* cit., p. 35. In questa descrizione del geografo bizantino, composta su fonti abbastanza sicure verso il 632, noi troviamo accennata l'esistenza in Sardegna di una Χρυσόπολις, mentre manca l'accenno, che altrimenti sarebbe stato indispensabile, a Forum Traiani.

16. Anonimo Ravennate, *Cosmographia*, ed. M. Pinder - G. Parthey, Berlin, 1860, p. 272: «Julia Chrisopolis que dicitur Parma».

poi la minaccia slava sul Danubio e quella islamitica in Oriente impedirono ogni quiete al governo dei suoi successori; e già sotto l'imperatore Maurizio (582-602) le necessità della difesa consigliavano la creazione dei due esarcati d'Italia (584) e d'Africa (582-91),<sup>17</sup> per cui l'autorità militare suprema veniva a conseguire una prevalenza decisiva nel governo, a scapito dell'autorità civile, rompendo quella severa separazione tra l'amministrazione militare e quella civile ch'era stata la base degli ordinamenti dioclezianei e giustinianei, e iniziando una profonda trasformazione.

D'altra parte, le regioni occidentali furono lasciate quasi in abbandono sotto il governo di rapaci ministri imperiali. Le condizioni della Sardegna, non molto diverse forse da quelle della Corsica, certo anche più tristi di quelle della Sicilia, sono descritte nelle lettere del pontefice Gregorio I (590-604) e rivelano una profonda decadenza economica e civile.<sup>18</sup> Nel generale abbandono il grande pontefice, pronto a ricorrere con pressanti istanze all'imperatore o all'esarca africano non meno che al preside e al duca della provincia,<sup>19</sup> assumeva in forza del suo prestigio e della sua ferma volontà le funzioni di protettore dell'isola; e in quest'opera egli era coadiuvato, oltre che dai vescovi, anche dal funzionario ecclesiastico posto a capo dei vasti possessi pontifici nelle province, il *defensor*, il quale veniva trascelto probabilmente tra i più potenti e influenti personaggi del luogo aderenti alla Chiesa.

Tra gli sprazzi di luce gettati da queste lettere noi scorriamo un paese povero di risorse, che soffre il peso di una pessima amministrazione. I funzionari bizantini che, contro le

antiche proibizioni, conseguivano l'ufficio mercé il pagamento di una grossa somma di denaro (*suffragium*), consideravano il paese ad essi affidato come un campo di sfruttamento, gravando la mano sui *possessores* non meno che sui poveri e sul clero.<sup>20</sup> Veniva a mancare così la sicurezza del diritto, e con ciò la vita e i beni dei privati erano alla mercé dei prepotenti e dei malvagi.

Né la Chiesa riusciva a riparare a questi danni con la provvidenza delle sue istituzioni religiose. La disciplina del clero era scarsa, poiché i vescovi dell'isola si mostravano riottosi e il metropolita non possedeva l'energia necessaria.<sup>21</sup> Qualche antica sede vescovile era lasciata in abbandono, senza pastore,<sup>22</sup> e i monasteri, sorti appena negli immediati contorni delle poche città, mancavano di protezione sufficiente.<sup>23</sup> Di più, il cristianesimo non era penetrato ancora in tutte le terre dell'isola; non soltanto i Barbaricini erano fuori della retta fede, ma nelle campagne si adoravano ancora gli idoli e i funzionari bizantini trovavano il mezzo di trarne quasi un guadagno.<sup>24</sup> L'azione assidua, tenace del pontefice riuscì a vincere alcune di queste difficoltà, ma certo non tutte furono superate e la decadenza continuò il suo corso.

Sopravvenivano intanto sui paesi bizantini le conquiste longobarde e saracene. Nel 591 la Corsica pativa una prima incursione per opera delle dromoni pisane venute in mani longobarde, e allora e più tardi Gregorio I temette anche per la Sardegna. Questa in realtà fu salva ma la minaccia fu certo grave: nei primi anni del secolo VII la Corsica cadeva sotto il durevole dominio barbarico.<sup>25</sup>

Poco più tardi, da oriente saliva la marea araba. Dopo alcune vittorie nell'Egeo, gli Arabi si volgevano alle fiorenti

17. Vedi Ch. Diehl, *Études sur l'administration byzantine dans l'exarchat de Ravenne (568-751)*, Paris, 1888, pp. 168-184; L. M. Hartmann, *Untersuchungen zur Geschichte der byzantinischen Verwaltung in Italien (540-750)*, Leipzig, 1889, pp. 28-34; C. Calisse, "Il governo dei Bisantini in Italia", in *Rivista Storica Italiana*, II, 1885, pp. 265-335.

18. Vedi E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., I, pp. 19-27; D. Filia, *La Sardegna cristiana. Storia della Chiesa*, I, Sassari, 1909, pp. 103-123.

19. Gregorio I, *Registrum epistolarum* cit., I, 46, 47; V, 38; VIII, 35; IX, 2, 195; XI, 12.

20. Gregorio I, *Registrum epistolarum* cit., I, 59; V, 38; XI, 7, 12.

21. Gregorio I, *Registrum epistolarum* cit., IX, 202; XI, 7, 12, 13; XIII, 6.

22. Gregorio I, *Registrum epistolarum* cit., IV, 29; IX, 11.

23. Gregorio I, *Registrum epistolarum* cit., III, 36; IV, 8; XIV, 2.

24. Gregorio I, *Registrum epistolarum* cit., IV, 23, 25; V, 38.

25. Gregorio I, *Registrum epistolarum* cit., V, 38; IX, 4; XIII, 33; cfr. G. Volpe, "Pisa e i Longobardi", in *Studi Storici*, X, 1901, p. 383.

regioni dell'Africa bizantina e tutte le conquistavano nel giro di pochi decenni. Nel 697 gli ultimi avanzati dell'Esarcato africano con la conquista di Ceuta erano strappati a Costantinopoli.<sup>26</sup> Il dominio occidentale bizantino si ridusse in breve a poche regioni disperse, slegate, minacciate, difficili a governare e a difendere.

La Sardegna, com'è noto, restò immune della conquista barbarica e per tutto il VII secolo si hanno le prove sicure della sua continuata dipendenza da Bisanzio. Nel 627 il pontefice Onorio si lagnava coll'imperatore degli arbitri del preside di Sardegna, Teodoro;<sup>27</sup> nel 663-68 la Sardegna sentì il peso delle contribuzioni straordinarie imposte da Costante II per il mantenimento dell'esercito e della flotta;<sup>28</sup> nel 680 l'arcivescovo di Cagliari, Citonato, era a Costantinopoli a scolparsi di accuse che toccavano anche il debito verso l'autorità dello Stato;<sup>29</sup> nel 687 un *exercitus de Sardinia*, inviato cioè dalla Sardegna, era a Ceuta accanto all'*africanus exercitus* nella lotta contro gli Arabi.<sup>30</sup>

Ma poi, con la caduta dell'Esarcato africano, la Sardegna si trovò esposta alle irruzioni saracene che muovevano dalle prossime coste dell'Africa; più tardi, per le nuove conquiste, da quelle di Spagna e di Sicilia. Essa non cadde sotto uno stabile dominio arabo, poiché i pirati si accontentavano quasi sempre di farvi largo bottino e, quando n'avevano colme le

navi, tornavano alle loro sedi, se qualche tempesta, come avvenne più volte, non li disfaceva avanti. Forse furono distolti dall'idea di tentarvi una durevole conquista per il valore indomito degli abitanti e per la relativa povertà e asprezza dell'interno del paese.

Queste imprese piratesche si svolsero a tratti, nel corso di tre secoli, e si possono ripartire in tre distinti periodi, che rispondono a fasi singolari della storia araba e mostrano ogni volta un diverso atteggiarsi della difesa isolana.

Nel primo ciclo, che si svolge nella prima metà del secolo VIII, son gli Arabi d'Africa che, appena fissati nella loro nuova conquista, dirigono il pensiero alla Sardegna,<sup>31</sup> la quale sapevano amministrativamente congiunta al paese da essi tenuto; ma, non ancora organizzati per le lunghe guerre marittime e attratti forse più dalla cupidigia del bottino che dal desiderio di nuove terre, si volgono ora alla Sicilia, ora alla Sardegna, ora alle Baleari, e dappertutto assaltano le città costiere, vi fanno larghe rapine e se ne partono sia per sfogare altrove la loro sete di preda, sia per il bisogno di afforzare il dominio africano non bene assicurato. In questo periodo non trovano quasi resistenza nelle loro imprese, poiché la difesa bizantina non è organizzata e l'armata di mare, già rotta nelle guerre africane, non regge all'impeto dei pirati.

Nella Sardegna si ebbe allora la famosa desolazione del 710, che si sfogò principalmente su Cagliari;<sup>32</sup> poi la nuova depredazione del 735; poi l'impresa del 752-53, che gli scrittori arabi ricordano per la grande strage toccata agli abitanti, i quali furono sottoposti al pagamento della *giz'ia*, che è il tributo con cui si compra la pace.<sup>33</sup> Il periodo si chiude col 753, poiché in quell'anno i Bizantini, specialmente in Sicilia,

26. F. Codera, *El llamado conde D. Julián*, in Id., *Estudios críticos de historia árabe española*, Zaragoza, 1903, pp. 45-94; E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., I, p. 28 ss.

27. Onorio I, ep. IX, in *Patrologiae cursus completus. Series latina*, LXXX, coll. 478-479.

28. *Le Liber pontificalis. Texte, introduction et commentaire*, ed. L. Duchesne, I, Paris, 1886, pp. 343-344.

29. I. D. Mansi, *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, XI, col. 682; cfr. E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., I, p. 27.

30. I. D. Mansi, *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio* cit., XI, col. 737. Da questa testimonianza H. K. G. Gelzer, *Die Genesis der byzantinischen Themenverfassung*, Leipzig, 1899, p. 10 ss., deduce che allora la Sardegna formasse un tema indipendente, ma forse la deduzione è eccessiva; cfr. E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 5.

31. M. Amari, *Storia dei Musulmani di Sicilia*, I, Firenze, 1854, pp. 168, 169-170, 173, 175.

32. A questa impresa si collega, pochi anni più tardi, la storia del trasporto dei resti mortali di sant'Agostino a Pavia, di cui Beda, *Chronica minor*, ed. Th. Mommsen, Berlin, 1898, LXVI.

33. M. Amari, *Storia dei Musulmani* cit., I, pp. 169-170, 173, 175; E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., I, p. 29 ss.



organizzano una valida difesa, muniscono le coste di potenti castelli, ordinano un'armata a guardare quei mari.<sup>34</sup> È possibile che anche la Sardegna sia stata compresa in questa riorganizzazione militare bizantina: il cronista arabo Ibn-el-Athîr, narrando l'impresa del 752, dice che fu fatta la pace con gli abitanti a patto che pagassero il tributo, che il tributo fu pagato più volte e la pace durò, sicché i *Rûm* ne profittarono per ristorare le cose dell'isola.<sup>35</sup>

Nel secondo periodo, che si apre con l'inizio del secolo IX, il mondo musulmano è tutto in movimento e, reso orgoglioso e fidente per le sue vittorie, pensa a nuove conquiste ma è scisso fra i diversi emirati, tra gli Aghlabiti d'Africa, gli Edrisiti del Maghreb, gli Ommiadi della Spagna. La Sardegna è esposta a questi vari contendenti e soffre assalti or dagli uni, or dagli altri, in varie imprese negli anni 807, 810, 812-13, 816-17, 821-22;<sup>36</sup> ma allora l'isola, non meno che la Corsica e la Sicilia, oppone già una salda resistenza. Nelle ultime imprese il cronista arabo già ricordato accenna manifestamente all'asprezza della lotta, poiché dice che gli Arabi «or vinsero, or furono vinti, e se ne tornarono».<sup>37</sup> Evidentemente la difesa era organizzata, ma conviene aggiungere che nelle testimonianze storiche essa si mostra riconnessa piuttosto alle azioni militari e marittime dei Franchi in Corsica, nelle Baleari, nella Spagna, che non alla scarsa difesa bizantina, che ha molto da fare in Sicilia e nell'Italia meridionale. Nell'anno 815 gli inviati di Sardegna erano alla corte dell'imperatore Lodovico I latori di doni e certo espositori di qualche proposta;<sup>38</sup> e poco dopo (828) il conte Bonifacio, prefetto della Corsica e preposto alla difesa generale dei possessi marittimi franchi, approda in Sardegna, *insula amicorum*,<sup>39</sup> e ne ottiene forse aiuti per le sue imprese africane.

34. M. Amari, *Storia dei Musulmani* cit., I, p. 175.

35. M. Amari, *Biblioteca arabo-sicula*, I, Torino, 1880, p. 358.

36. E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., I, p. 35 ss.

37. M. Amari, *Biblioteca arabo-sicula* cit., I, p. 372.

38. Einardo, *Annales*, ed. G. H. Pertz, Hannover, 1826, a. 815.

39. *Vita Hludowici imperatoris*, ed. G. H. Pertz, Hannover, 1829, 42.

Ormai anche questo ciclo, per la Sardegna, si chiude. Tutte le forze degli Arabi d'Africa si concentrano sull'impresa di Sicilia che, rivolta a un paese popoloso e ricco, appare più allettante; ed è noto che l'impresa doveva dar luogo alla creazione di un nuovo potente emirato, il quale minacciò l'Italia meridionale. D'altra parte gli sforzi degli Arabi di Spagna sono tutti assorbiti nell'organizzazione del dominio e nella difesa contro i Franchi.

La Sardegna ne ebbe una certa pace, pace relativa, poiché i pirati tenevano tutto il Mediterraneo e lo correvano, depredando le navi cristiane e le coste con incursioni frequenti, non tutte ricordate dagli scarsi cronisti. Ma l'isola era ormai abbandonata a se stessa. Le fonti arabe ricordano soltanto una breve incursione del 934-35, in un attacco, rivolto veramente su Genova, che ebbe una coda sulle spiagge corse e sarde;<sup>40</sup> finché al principio del secolo XI non sopraggiunge l'impresa conquistatrice di un ambizioso musulmano, Mogeħid, il quale, usurpato il potere nel principato di Denia, nella Spagna orientale, e concepito il disegno di un grande impero mediterraneo che rivaleggiasse con la magnificenza del califfato di Cordova, nella primavera del 1015, raccolta una potente flotta, si abbatte sulle Baleari, già soggette ai califfi, le occupa e se ne fa base per le sue azioni immidenti. Quindi, dopo essersi rafforzato e rifornito, sul principio dell'autunno sbarca in Sardegna, rompe gli isolani, uccide il giudice lor condottiero, prende gran numero di prigionieri ed occupa i punti strategici anche nell'interno dell'isola. Intanto un gruppo dei suoi, avidi di bottino, corre alla costa toscana e saccheggia la vecchia città di Luni.<sup>41</sup>

Appare allora in piena evidenza alle città marittime italiane Genova e Pisa, che già coi commerci tendevano all'indipendenza, il pericolo di lasciare in mano ai Musulmani la

40. M. Amari, *Storia dei Musulmani* cit., II, Firenze, 1858, p. 180.

41. Si veda M. Amari, *Storia dei Musulmani* cit., III, I, Firenze, 1868, pp. 4-12; E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., I, p. 56 ss., insieme con le opere e con le fonti da quest'ultimo indicate.

grande isola mediterranea, così prossima alle lor sedi, sicché, incitate anche dal papa e dall'imperatore, si posero tosto a preparare una flotta per snidarli. E apparvero l'anno dopo con un potente naviglio, mentre Mogehîd, malsicuro nel suo dominio, si apprestava forse ad abbandonare l'isola. Ma non fu in tempo: i collegati sopravvennero e le navi saracene furono rotte, mentre i Sardi, aiutati forse da qualche schiera continentale abilmente sbarcata nell'isola, si sollevavano contro i nemici e ne facevano strage e prigionie. Gli scarsi avanzi degli invasori si riducevano ai loro paesi, né più tentarono insidie.

La Sardegna era così liberata dal lungo incubo musulmano e, attratta ormai nell'orbita della vita italiana rinascenza, usciva dalla tenebra dell'alto medioevo entrando in un nuovo periodo storico. Allora appunto essa si mostra nella solida membratura dei quattro giudicati, perfettamente indipendenti e senza più traccia quasi dell'antica dipendenza bizantina.

Come si era prodotto questo mutamento e a quale età storica, a quali influenze si può far risalire? E quali furono le condizioni politiche della Sardegna nel lungo periodo dell'aspra lotta contro gli Arabi fino a questi nuovi eventi?

### Capitolo III LA DURATA DELLA DOMINAZIONE BIZANTINA

Il Besta ha cercato di rispondere a tali quesiti, raccogliendo con la maggiore diligenza le poche testimonianze storiche sicure e lumeggiandole con critica acuta e con opportuni ravvicinamenti alla storia singolare degli altri paesi italiani più o meno soggetti a Costantinopoli. Secondo le sue conclusioni, la Sardegna sarebbe rimasta per tutti questi secoli in una dipendenza diretta dall'Impero d'Oriente e solo sulla fine di questo periodo, al chiudersi del secolo X o al principio del secolo XI, svolgendo le tendenze forse già da tempo avviate verso l'indipendenza, avrebbe allora affermato l'autonomia e la scissione dei giudicati.

Sono per lui chiari i segni della continuata soggezione a Bisanzio. Un sigillo greco, spettante forse al secolo IX, non certo anteriore al secolo VIII, ricorda Teodoto, «*consul et dux Sardiniae*»,<sup>42</sup> che fu dunque il capo supremo del governo locale, accoppiante la doppia autorità militare e civile, conforme allo sviluppo ben noto per le istituzioni pubbliche bizantine. Poco appresso, uno scrittore arabo, Ibn-Khordâdhbeh, ufficiale dell'amministrazione regia dei califfi, dettando tra gli anni 840 e 845 una descrizione corografica dell'Impero bizantino, annovera fra i sei patrizi residenti nelle province, accanto a quello di Sicilia, «il *batrîq* di Sardegna, che governa tutte le isole del mare»,<sup>43</sup> mostrando così il capo del governo locale nell'isola dotato dell'attributo onorifico di *patricius*,

42. A. Manno, "Sopra alcuni piombi sardi", in *Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino*, XIII, 1877-78, pp. 473-474. Da un lato reca il monogramma cruciforme ΘΕΟΤΟΚΕ ΒΟΕΘΕΙ, cantonato col resto della formula: ΤΟ ΣΟ ΔΟΥΛΩ; dall'altro la scritta: ΘΕΟΔΟΤΩ ΥΠΑΤΩ Κ. ΔΟΥΚΙ ΣΑΡΔΙΝΙΑΣ. G. Schlumberger, *Sigillographie de l'empire byzantin*, Paris, 1884, p. 222, avverte che il sigillo cruciforme con quel motto si incominciò ad usare soltanto dal secolo VIII.

43. "Le livre des routes et des provinces", ed. Ch. A. C. Barbier de Meynard, in *Journal Asiatique*, s. V, V, pp. 5 ss., 227 ss., 446 ss.

che si sa dato al preside di Sicilia, allo stratego di Longobardia, al duca di Napoli.

Per i tempi posteriori, accanto ad una lettera pontificia dell'anno 851, diretta «*iudici Sardiniae*»,<sup>44</sup> la quale accerta la continuata unità della carica e la sua specifica designazione con l'antico titolo di *iudex*, noi abbiamo la testimonianza di Costantino Porfirogenito che, verso il 930, enumerando i così detti vassalli italici dell'imperatore d'Oriente, accanto al doge di Venezia, ai principi di Capua e di Salerno, al duca di Napoli, agli arconti di Amalfi e di Gaeta, ricorda l'ἄρχων di Sardegna,<sup>45</sup> che è dunque non altro che il *iudex* dei testi pontifici. Non altrimenti le iscrizioni greche del giudicato cagliaritano, alla fine del secolo X e nel corso del secolo seguente, usando la lingua ufficiale, che comprova la continuata dipendenza da Bisanzio, danno ai giudici Torchitorio e Salusio per due volte il titolo di ἄρχοντα Σαρδηνίας e ad uno d'essi anche il titolo caratteristico di protospataro.<sup>46</sup>

E siamo così al secolo XI. Allora, allentato ormai o reso vano il vincolo dell'antica dipendenza dall'Impero d'Oriente, sconvolte profondamente le condizioni dell'isola dalla breve ma violenta conquista saracena (1015-16), i capi del governo locale dovettero affermare la propria autonomia; e poiché, già da tempo, per ragioni della difesa militare, il comandante supremo risiedente a Cagliari aveva dovuto collocare altri capi presso le varie sedi più importanti dell'isola, sia inviandoli come propri rappresentanti e scegliendoli fra i membri più fidati della propria famiglia, sia dividendo il governo, come par più probabile, quasi a retaggio fra i propri figli o discendenti,<sup>47</sup>

così ne venne che all'antico governo unitario dell'arconte di Sardegna si sostituì il governo dei quattro giudici indipendenti, che usurparono o assorbito i poteri del loro antico delegante. Le testimonianze bizantine che accennano all'arconte unico, giungenti fino oltre il secolo X; la posizione di premienza conservata anche nel secolo XI dal giudice cagliaritano, che è detto ἄρχων Σαρδηνίας o *rex Sardiniae*;<sup>48</sup> la continuata parentela fra i giudici delle quattro sedi, che tutti si mostrano discendenti dal tronco dei Lacon, impediscono di assegnare a questi avvenimenti una data troppo anteriore all'inizio del secolo XI. L'uso della lingua greca o dei caratteri greci negli atti ufficiali dei giudici, nelle iscrizioni e nelle carte; l'attestazione di cariche schiettamente bizantine, come il protospataro, e la presenza di istituti bizantini nell'ordinamento interno dei giudicati, come il *lociservator*, il *curator*, il *vesterarius*; la frequenza della grecità nell'onomastica sarda delle chiese e delle persone;<sup>49</sup> la relativa abbondanza di edifici e di frammenti architettonici e decorativi di sicura origine o imitazione greca; queste ed altre evidenti affinità sociali e giuridiche dimostrano la continuità dei rapporti fra la Sardegna e l'Impero d'Oriente e l'influenza profonda esercitata dal diritto, dall'arte, dalla Chiesa, dalla società bizantina, che non potrebbero altrimenti spiegarsi se non con la continuata dipendenza politica.

Tutto questo il Besta lumeggia con largo corredo di osservazioni e di confronti.<sup>50</sup> Ma la sua dimostrazione, se ha valso a confermare con ogni certezza che la Sardegna restò immune dal dominio barbarico e da quello saraceno, se ha persuaso definitivamente a cercare nello spontaneo sviluppo dell'antica magistratura giustiniana l'origine dei giudicati, non va esente da dubbi sia nella valutazione delle singole prove a cui

44. *Epistolae selectae Leonis IV*, ed. A. de Hirsch-Gereuth, Berlin, 1899, n. 17, p. 596.

45. Costantino Porfirogenito, *De cerimoniis aulae byzantinae*, II, XLVIII, in *Patrologiae cursus completus. Series graeca*, CXII, col. 1276; cfr. A. Rambaud, *L'empire grec au dixième siècle*, Paris, 1870, p. 136; G. Schlumberger, *L'épopée byzantine a la fin du dixième siècle*, Paris, 1896-1905, I-III.

46. Si vedano queste iscrizioni riprodotte diligentemente da A. Taramelli, "Di alcuni monumenti epigrafici bizantini della Sardegna", in *Archivio Storico Sardo*, III, 1907, pp. 72-107, e qui nello Studio III, cap. II.

47. Cfr. E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 13.

48. Nell'iscrizione greca ricordata e nei documenti editi da P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, nn. VII, pp. 153-154; XX, p. 164.

49. Frequenza di chiese in Sardegna dedicate a S. Agata, S. Antioco, S. Barbara, S. Basilio, S. Cecilia, S. Elena, S. Elia, S. Giorgio, S. Lucia, S. Michele, S. Nicola, S. Procopio. Nomi personali: Costantino, Demetrio, Gregorio, Michele, Niceforo, Nicola, Zerchi, Elena, Muscu, Sofia, Teodora, Giorgia.

50. Soprattutto nell'opera *La Sardegna medioevale* cit., I, p. 45 ss.; II, p. 7 ss.; e nelle aggiunte, II, p. 262 ss.

si affida, sia nel giudizio sulla durata e sull'importanza del predominio greco sull'isola, sia nelle conseguenze più generali che egli ne vuole derivare.

Il sigillo di Teodoto con la menzione del «*consul et dux Sardiniae*» è certa attestazione precisa di un funzionario e di una carica schiettamente bizantini, ma esso non può esser fatto discendere oltre il secolo IX ed è l'ultima sicura prova di una dipendenza diretta dall'Impero d'Oriente. L'accenno del corografo arabo ad un patrizio di Sardegna «governante tutte le isole del mare» è unica attestazione di un'altissima dignità bizantina, che nessuna fonte ulteriore lascia sospettare concessa al giudice sardo; mentre nell'evidente amplificazione della sua formula è troppo vago per ispirare fiducia e ad ogni modo, anche per l'opinione del Besta, va riferito al principio del secolo IX.

Tutte le memorie posteriori sono anche più incerte e attestano meglio la continuità di una tradizione che non la durata concreta di un rapporto di dipendenza. Dalla metà del secolo IX le lettere pontificie, la testimonianza di Costantino Porfirogenito, le iscrizioni greche e i sigilli del giudicato cagliaritano non parlano più né di *consul*, né di *dux*, né di *patricius*, e nemmeno accennano ad altra specifica titolatura bizantina, come sarebbe stratego, catapano, turmarca. Tutti questi testi concordemente danno al capo del governo di Sardegna un solo titolo, e precisamente quello di *iudex* o ἴρχων, titolo che nei tempi bizantini non risponde già ad una specifica magistratura ma accenna genericamente a qualsiasi magistrato militare o provinciale che abbia autorità di comando e di giurisdizione.

È noto che originariamente il titolo di arconte aveva designato i supremi magistrati municipali posti all'esercizio di funzioni civili, senza riguardo alla loro carica speciale, quasi per contrapposto alle magistrature religiose e sacerdotali.<sup>51</sup> Nella decadenza degli ordini municipali romani la voce si era anche più allargata a comprendere qualsiasi supremo funzionario

pubblico, civile o militare che fosse, a capo di una città o di una provincia: ἄρχοντας – scrive Tertulliano – *dicunt principes et magistratus*.<sup>52</sup> In questo senso passa nell'uso bizantino, per il quale poté essere indicato col titolo di arconte ogni alto ufficiale investito di pubblici poteri, che nella terminologia latina prendeva il titolo generico di *iudex*.<sup>53</sup> Esso si trova così dato a funzionari militari e civili anche quando abbiano altrimenti una speciale designazione per la loro carica; e perciò sotto il titolo di *iudex* o di ἴρχων troviamo nell'alto medioevo indicati i capi dei singoli distretti che tengono le funzioni giurisdizionali tanto nelle regioni bizantine, quanto in quelle barbariche.

Ora non sembra privo di significato questo fatto. Mentre nelle altre regioni, rimaste più o meno a lungo soggette all'Impero di Bisanzio, il supremo magistrato provinciale ebbe o conservò il titolo dell'ufficio specifico e distinto che lo caratterizzava nella gerarchia bizantina, *dux*, *patricius*, *exarcha*, *comes*, *catapanus* od altro, come a Venezia o a Napoli, a Ravenna o in Sicilia, a Roma o a Bari; invece in Sardegna, dove ancora nel secolo VIII o al principio del secolo IX si trovava un *consul et dux*, già verso la metà del secolo IX vien meno l'antica specifica designazione e vi si sostituisce come segno distintivo l'intitolazione generica della magistratura civile medioevale: *iudex Sardiniae*, ἴρχων Σαρδηνίας.

A questo mutamento, che portava a dare ad una generica intitolazione il contenuto specifico di una particolare magistratura, non fu forse estraneo l'influsso della Chiesa. *Iudex* è nella curia pontificia la carica κατ'ἑξοχήν del potere civile, è l'ufficio tecnico del magistrato temporale: appunto nella curia romana i *comites palatini* si mutano nei sette *iudices palatini*,<sup>54</sup> e giudici si dicono dal pontefice i capi minori preposti al governo locale

52. Tertulliano, *Adversus Hermogenem*, XIX.

53. Ch. Diehl, *Études sur l'administration byzantine* cit., pp. 137-140; cfr. *Nov. Leonis*, Coll., II nov. 74; *Ecl.*, XVII 5, 21; *Epan.*, c. 6 (Coll., cit. pag. 73-74).

54. P. Hinschius, *System der katholischen Kirchenrecht*, I, Berlin, 1869, p. 383; S. Keller, *Die Sieben römischen Pfalzrichter im byzantinischen Zeitalter*, Stuttgart, 1904, p. 24 ss.; L. Halphen, *Études sur l'administration de Rome au moyen âge (751-1252)*, Paris, 1907, pp. 37-52.

51. W. Liebenam, *Städteverwaltung im römischen Kaiserreiche*, Leipzig, 1900, pp. 281-286; *CIL*, XIV, n. 3014: «*munera arc(b)ontium et aedilicium et sacerdotum*».

delle province in tutto l'Occidente. Non diversamente in Corsica, dove la struttura degli ordinamenti politici è in parte barbarica e feudale, allorché alcuno dei signori, conte o visconte, riesce a conseguire un potere più ampio su tutto un vasto distretto, esso prende nome di *giudice*.<sup>55</sup>

Giudice o arconte fu il titolo che negli atti pontifici o imperiali fu dato ai capi supremi del governo in Sardegna e *iudike* fu detto, con perfetta corrispondenza, nel linguaggio volgare del paese. Il Besta afferma risolutamente che l'arconte sardo è il titolare di un caratteristico ufficio d'origine bizantina che ebbe estensione provinciale e carattere insieme civile e militare<sup>56</sup> ma, se tale infatti è il valore della magistratura sarda, ciò non dipende da una creazione bizantina che si sarebbe altrimenti espressa, ma da una trasformazione spontanea e profonda, promossa da esigenze locali, per cui l'intitolazione generica romana e bizantina del capo di un governo locale trapassa a designare una specifica magistratura regionale.

È vero che Costantino Porfirogenito nella serie dei vassalli italici, accanto all'arconte di Sardegna, ricorda anche gli arconti di Amalfi e di Gaeta,<sup>57</sup> e ciò parrebbe attribuire al titolo di arconte il valore di uno specifico ufficio nella gerarchia dell'amministrazione greca; ma questo vale precisamente a persuadere del contrario, poiché né ad Amalfi, né a Gaeta il magistrato supremo, che si era staccato dalla dipendenza del duca napoletano, ebbe mai il titolo di arconte ma, dapprima designato come *praefectus* e *praefecturius* e talora come *servator civitatis* o come *hipatus*, quando, al principio del secolo X, volle affermare la propria perfetta autonomia, si disse specificamente *dux*, non *ἄρχων*, né *iudex*.<sup>58</sup> Sicché vien legittimo il dubbio che il Porfirogenito, intento a celebrare la grandezza

del suo Impero, abbia assegnato ai capi del governo locale di Sardegna, d'Amalfi e di Gaeta, di cui non gli erano presenti il titolo specifico e il vincolo di dipendenza effettiva da Costantinopoli, una denominazione tutta generica e vaga, che non autorizza a conclusione alcuna.

Così per il titolo di protospatario che si trova nelle iscrizioni greche, attribuito al giudice di Cagliari al principio del secolo XI, conviene osservare che esso apparisce quando già la divisione dei giudicati è presumibilmente un fatto compiuto e attesta il conferimento al giudice cagliaritano di una dignità onorifica, che più non importa alcun segno di dipendenza gerarchica. Nei documenti dell'Italia meridionale, alla fine del secolo X e per tutto il secolo seguente, è frequentissimo il titolo di *protospatharius* e di *imperialis protospatharius*, come si trova nelle ricordate iscrizioni cagliaritane, ma i titolari molto spesso non sono né strateghi, né turmarchi, né tengono alcuna funzione precisa.<sup>59</sup>

Quanto alle influenze bizantine, che il Besta vede ben profonde nella vita sociale, giuridica, ecclesiastica, artistica della Sardegna, esse si possono forse spiegare anche senza far ricorso alla dipendenza più o meno diretta da Bisanzio fino al principio del secolo XI. L'uso del greco nelle iscrizioni dedicatorie delle chiese in Sardegna è attestato soltanto per il giudicato di Cagliari e sembra rispondere ad una consuetudine locale, che la probabile origine greca della famiglia regnante, i rapporti commerciali e civili di un paese marittimo con le regioni bizantine, l'attaccamento ad una tradizione pur remota

55. Così nel secolo XI Arrigo Bel Messere e i conti di Cinarca, e più tardi, nel secolo XIII, Giudice della Rocca.

56. E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 6, nota 29.

57. Costantino Porfirogenito, *De cerimoniis* cit., II, XLVIII.

58. Si vedano i documenti indicati da F. Ciccaglione, *Le istituzioni politiche e sociali dei ducati napoletani*, Napoli, 1892, pp. 13-14; J. Gay, *L'Italie méridionale et l'Empire byzantin depuis l'avènement de Basile I<sup>er</sup> jusqu'à*

*la prise de Bari par les Normands (867-1071)*, Paris, 1904, pp. 555-556; E. Mayer, *Italianische Verfassungsgeschichte von der gotthenzeit bis zur zunftbürgerschaft*, II, Leipzig, 1909, p. 152; M. Merores, *Gaeta im frühen Mittelalter (8. bis 12. Jahrhundert)*. *Beiträge zur Geschichte der Stadt*, Gotha, 1911, p. 62 ss. Ad Amalfi nel secolo X si parla una volta di *gloriosissimi iudices*, ma il capo si dice nel 922 *patricius et protospatharius* e nel 958 *dux* (M. Camera, *Memorie storico-diplomatiche dell'antica città e ducato di Amalfi*, I, Salerno, 1876, p. 128).

59. Ad esempio si veda il *Chartularium Cupersanense*, ed. D. Morea, I, nn. 8, 12, 17.

pienamente giustificano.<sup>60</sup> Se nelle istituzioni pubbliche si conserva qualche frammento di ordinamenti bizantini, bisogna convenire che tali frammenti sono estremamente esigui e manca invece del tutto nelle istituzioni sarde ogni segno di quei principi giuridici greci, veramente caratteristici, che già nel secolo VIII si affermavano nell'ecloga e che avrebbero pur dovuto penetrare in Sardegna, come penetrarono in parte in Sicilia e nell'Italia meridionale. L'onomastica greca lascia pure ampio luogo ad un'onomastica schiettamente latina e ad altri nomi indigeni; e la venerazione ai santi greci può forse meglio comprendersi con la tendenza dell'isola a conservare anche al cristianesimo le forme con cui si era più largamente diffuso dopo la riconquista di Giustiniano e le solerti provvidenze pontificie. I residui dell'arte bizantina mostrano che si continuò in Sardegna, specialmente per le chiese, il tipo delle costruzioni dell'età precedente, rivelando la continuità di una modesta tradizione locale, ma non danno sicurezza di una diretta e persistente influenza dell'arte greca; mentre poi non manca nemmeno in Sardegna qualche avanzo d'arte carolingia, che mostra aperta l'isola ad influenze diverse da quelle venute da oriente.<sup>61</sup>

In realtà la tesi del Besta, pienamente fondata là dove conferma l'indipendenza della Sardegna da ogni dominio barbarico o saraceno o dove nega il supposto del Dove che l'isola sia stata, sin da questi tempi, soggetta al pontefice, non è ugualmente persuasiva nell'ipotesi di una continuata dipendenza da Bisanzio fino oltre il secolo X e nell'altra che

ritarda al secolo XI l'affermarsi dell'indipendenza dei giudicati. Manca a questa ipotesi la certezza della continuità di quelle relazioni con l'Impero d'Oriente che ne sarebbero il necessario presupposto; e in particolare manca il ricordo di aiuti militari e navali inviati da Bisanzio, di tributi comunque prestatati dall'isola al dominatore, di ossequio alle leggi greche, allora più che mai frequenti; manca la prova di attivi e solerti rapporti commerciali e civili che non siano quelli naturali di un paese marittimo. Certo il silenzio delle fonti non autorizza a conclusione alcuna, ma esso è già sufficiente a generare il dubbio sulla consistenza d'un rapporto politico che non ha forza di esprimere alcuna qualità del suo essere.

Nasce allora spontanea l'idea che il vincolo di dipendenza con l'Oriente si sia sciolto, sia pure senza violento strappo, molto avanti il secolo XI e che l'origine dei giudicati debba esser fatta risalire, conforme all'opinione del Manno, del Tola e dell'Amari, ben oltre quel tempo, al secolo VIII o almeno al secolo IX. L'ipotesi del Besta non nega sostanzialmente la legittimità di questa idea, poiché ammette che la dipendenza da Bisanzio possa ridursi, almeno nel periodo più recente, ad una soggezione quasi nominale, che lasci soltanto il luogo alla realtà delle pretese degli imperatori sull'isola; e consente quindi che la tendenza alla suddivisione e all'emancipazione dei giudicati abbia potuto farsi sentire anche prima del tempo in cui definitivamente si affermò. In questo senso il Besta ha ragione di constatare che la divergenza delle due opinioni non è in realtà profonda;<sup>62</sup> né io avrei ragione di insistere sulla vecchia tesi, se non fossi convinto che essa, sgombrata da inutili sovrastrutture e meglio fondata sulla realtà storica, aiuta a spiegare più sicuramente le vicende politiche e la singolarità delle istituzioni giuridiche dell'isola.

60. Vi è anche la carta scritta in caratteri greci edita da M. Blancard - K. Wescher, "Charte sarde de l'abbaye de Saint-Victor de Marseille écrite en caractères grecs", in *Bibliothèque de l'École des Chartes*, XXXV, 1874, pp. 255-265; ma essa appartiene agli anni 1089-1100 e già l'editore suppose, per la modernità delle forme nella pronuncia delle lettere, che essa fosse dovuta a un monaco greco del monastero di S. Vittore di Marsiglia; cfr. O. Schultz, "Über die älteste Urkunde in sardischer Sprache und ihre Bedeutung", in *Zeitschrift für romanische Philologie*, XVIII, 1894, p. 150.  
61. D. Scano, *Storia dell'arte in Sardegna dal XI al XIV secolo*, Cagliari, 1907, pp. 19-38, 49-53.

62. E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 264.

## Capitolo IV LA CADUTA DELLA DOMINAZIONE BIZANTINA

Giova risalire un momento al periodo delle invasioni saracene, nella prima metà del secolo VIII, allorché la furia dei pirati si abbatté sulle coste della Sardegna, desolandone le città, e allorché le armate bizantine si mostrarono impotenti ad un'efficace difesa.

Il primo effetto necessario di questi avvenimenti fu la caduta dell'organizzazione giustiniana, di cui abbiamo riscontrato le tracce fino verso la metà del secolo VII. Con le invasioni saracene il pericolo veniva dal mare e a nulla poteva ormai servire quell'ordinamento strategico che aveva trovato il suo centro in Forum Traiani, principalmente in vista della difesa interna dai predoni. Il vecchio castello romano, che i Bizantini avevano decorato col pomposo titolo di Crisopoli, perdeva dunque la sua importanza e rientrava nel novero comune dei borghi; ed esso nel tempo dei giudicati apparisce appena a capo di una curatoria.<sup>63</sup> Le sue fortificazioni sono lasciate in abbandono e si perde ogni notizia del suo vescovo.

Urgeva una nuova organizzazione politica e questa forse si riflette nella testimonianza del cronista arabo, il quale, dopo l'impresa del 752-53, che finì con l'assoggettamento dei Sardi ad un tributo, per più anni versato, dice che «i *Rûm* ristorarono le cose dell'isola». Forse allora furono dati poteri militari straordinari al governatore e si provvide alla difesa delle coste, e certo il tributo fu versato direttamente dagli isolani, senza alcun aiuto bizantino. Il sigillo di Teodoto, che io giudico spettante a questi tempi,<sup>64</sup> mostra congiunta in una

sola persona l'autorità civile e militare, come si conviene a momenti di gravi perturbazioni politiche. Teodoto è insieme *consul et dux*, ed è con tutta probabilità un funzionario inviato da Bisanzio per la difesa dell'isola.

Ma i tempi richiedevano grandi, organiche, assidue provvidenze: i Saraceni continuavano a correre il mare e nella seconda metà del secolo VIII si abbattevano sulle Baleari. Con l'inizio del secolo IX, dai grandi domini arabi di Spagna, d'Africa occidentale, d'Africa settentrionale, di Creta mossero più frequenti, più impetuose, più improvvise le imprese desolatrici: le grandi isole e tutte le coste tirrene ne furono minacciate e colpite.

La Sardegna si trovò più che mai esposta alla rovina, ma essa si mostrò pronta ad una difesa di cui gli accordi coi Franchi, vigorosamente afforzati in Corsica e anche sul mare, accrebbero il valore. Dopo alcune rapide incursioni dei Saraceni di Spagna e d'Africa, si sa che lo sbarco degli Aghlabiti degli anni 821-22 in Sardegna incontrò una fiera resistenza: il cronista arabo confessa che gli invasori or vinsero, or furono vinti, e infine deliberarono di abbandonare l'impresa.

Io propendo a credere che non all'esercito bizantino ma al valore degli isolani, avvezzi a star sempre con le armi a lato e intrepidi nel pericolo, sia dovuta questa resistenza. Nelle gravi distrette della difesa, in terra e in mare, l'Impero greco non poteva pensare alla Sardegna. Nell'anno 827 si iniziava dagli Arabi la conquista della Sicilia e a quest'isola si volsero tutti gli sforzi militari e navali, troppo scarsi ormai, della difesa bizantina: la Sicilia divenne allora l'estrema provincia dell'Impero.<sup>65</sup> Venuto a mancare in Sardegna un esercito bizantino, la carica del *dux* fu vuotata d'ogni contenuto e il capo del governo locale, costretto a servirsi di mezzi strettamente locali, designato dal pontefice col titolo di *iudex*, riguardato dai provinciali nell'autorità sua di dirimere le liti e di punire i colpevoli, oltre che in quella di provvedere alla difesa armata, divenne nel linguaggio ufficiale e in quello usuale il *iudex*, ἰσχυρῶν, il *judike*,

63. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. CX, p. 252.

64. Il Besta propende per il secolo IX, ma io osservo che in questo secolo tutte le testimonianze d'origine bizantina e carolingia, pontificia o civile, danno già concordemente al principe sardo il titolo di *iudex* o ἰσχυρῶν, non quello, che reputo anteriore, di «*consul et dux*».

65. Cfr. M. Amari, *Storia dei Musulmani* cit., I, pp. 222-223.

concentrò in sé tutti i poteri, provvide alla difesa interna ed esterna, organizzò l'amministrazione del paese.

È logico supporre che fin da questi tempi si affermasse l'indipendenza della Sardegna dall'Impero d'Oriente. Forse il fissarsi del titolo di *iudex* e l'ambasceria inviata nell'anno 815 all'imperatore franco ne sono i primi segni.

Intorno a questi tempi, per cause non profondamente diverse, a Roma, a Venezia, a Napoli e in altri paesi dell'Italia bizantina si produsse spontaneo l'effettivo distacco dall'Impero di Costantinopoli e si affermò l'autonomia dei governi locali.<sup>66</sup> Quel distacco e quell'autonomia non impedirono che quei paesi si riguardassero sempre, nominalmente, come parte dell'antico, potente e legittimo Impero; non impedirono che quest'ultimo, geloso delle sue prerogative, continuasse ad annoverarli fino ai tempi di Costantino Porfirogenito come vassalli del suo dominio. Entro questi confini la tesi del Besta risponde al vero. Ma distacco e autonomia non furono per questo meno reali, e una dipendenza che non si manifesta per forza di concreti, attivi, frequenti rapporti di governo, non poté tardare a rendersi in tutto un vuoto nome.

E già da questi tempi forse, con movimento contemporaneo a quello degli altri paesi ora ricordati, si afferma il sistema della trasmissione ereditaria della carica, che assicura ad una famiglia dominante la successione nel governo e ai sudditi la continuità dello Stato. Sono noti i tentativi delle famiglie dogali a Venezia nei secoli VIII e IX, e principalmente dei Partecipazio, a rendere ereditario il potere; ed è noto che a Napoli questo sistema trionfa già sulla fine del secolo VIII.<sup>67</sup>

66. Per Roma si veda A. Crivellucci, *Le origini dello Stato della Chiesa. Storia documentata*, Pisa, 1909, pp. 359-362; per Venezia, C. Cipolla, "Le origini di Venezia", in *Archivio Storico Italiano*, s. V, LXXIII, I, 1915, p. 36; per Napoli, F. Ciccaglione, *Le istituzioni politiche* cit., pp. 13-14, 81-105; M. Schipa, "Il ducato di Napoli", in *Archivio Storico per le Province Napoletane*, XVII, 1892, pp. 377-380.

67. W. Lenel, *Die Entstehung der Vorherrschaft Venedigs an der Adria mit Beiträgen zur Verfassungsgeschichte*, Strassburg, 1897, p. 115; F. Ciccaglione, *Le istituzioni politiche* cit., pp. 7-8, 81-88; E. Mayer, *Italianische Verfassungsgeschichte* cit., II, p. 152.

Un simile procedimento non poté tardare a stabilirsi anche in Sardegna, dove più urgeva la difesa militare e dove il controllo di Bisanzio era ormai svanito.

E forse è da supporre che fin da allora, essendo caduta l'organizzazione militare giustiniana e dovendosi provvedere alla difesa contro il nuovo nemico minacciante dal mare, il supremo comandante imprendesse a delegare i propri straordinari poteri ad alcuni rappresentanti locali, collocati nelle circoscrizioni territoriali più importanti dell'isola. Ed è somamente probabile, come supposero il Bonazzi, il Besta e il Baudi di Vesme,<sup>68</sup> che tale rappresentante locale sia stato il *τοποτηρήτης* o *lociservator*, che ha lasciato una lieve traccia, ma pur riconoscibile, nelle antiche istituzioni sarde.

Nei documenti del giudicato cagliaritano, che riproducono forse più pure le linee della vecchia organizzazione, si riscontra il titolo e l'ufficio del *lociservator* o *logusalbadore*, affidato regolarmente a un membro della famiglia dominante con l'autorità di governo sulla città di Cagliari e sul distretto territoriale ad essa più strettamente ricongiunto.<sup>69</sup>

Ora è noto che nella decadenza delle istituzioni municipali, già per le disposizioni giustiniane, si usò dai capi delle province, dai presidi e più tardi dal *dux* di collocare nelle città sedi di municipio un funzionario governativo, che ebbe titolo di *vicarius*, *τοποτηρήτης*, *lociservator*, con ufficio non diverso da quello del *comes* cittadino e con incarico di rappresentarvi e difendervi gli interessi del governo centrale.<sup>70</sup> Questo funzionario, che ebbe anche attribuzioni militari, si trova con tale titolo anche nelle città del ducato napoletano già sottoposte

68. G. Bonazzi, "Introduzione", in *Il condaghe di San Pietro di Silki* cit., p. XVIII; E. Besta, "Nuovi studi" cit., pp. 50-51; B. Baudi di Vesme, "I diplomi sardi dell'Arcivescovado di Cagliari. Contributo alla storia del giudicato di Cagliari nel secolo XIII", in *Bullettino Storico-Bibliografico Subalpino*, VI, 1901, pp. 248-249; A. Solmi, "Osservazioni storiche" cit., pp. 143-144.

69. Si vedano le carte volgari cagliaritanine in *Archivio Storico Italiano*, s. V, XXXV, 1905, nn. I, 8; V, 4; VI, 5; VII, 3; e le altre di P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, nn. XVI, p. 161; XIX, p. 164, e *passim*; *Carta greca*, linea 25. 70. *Novellae*, VIII, 4; XV, 2; XVII, 10; XXVIII, 4; CXXVIII, 20; cfr. E. Mayer, *Italianische Verfassungsgeschichte* cit., II, p. 112.



al potere del *dux*, per esempio a Gaeta, oltre che in Sicilia,<sup>71</sup> e sembra offrire anche là il fondamento ad un ulteriore sviluppo.

Si può pensare che anche in Sardegna, nelle città principali, soprattutto per i fini della difesa si collocasse il *lociservator*, come si sa con certezza collocato a Cagliari; senonché, mentre in quest'ultima città la presenza del giudice avrebbe impedito ogni estensione di potere, invece nelle altre città più lontane dalla capitale il *servator loci* sarebbe naturalmente diventato un capo di governo, che allargò la sua autorità sui distretti limitrofi affidati alla sua difesa; finché sia per usurpazione, sia per riconoscimento spontaneo del loro stesso creatore, alla famiglia del quale originariamente appartenevano, avrebbe assunto il nome e il potere di *iudex*, affermando una sovranità indipendente.

71. *Dipl. Neapol.*, n. 2, a. 944; *Monumenta ad neapolitani ducatus historiam pertinentia*, a cura di B. Capasso, I, Napoli, 1881, pp. 110-111; II, I, Napoli, 1885, nn. 38, p. 41; 77, p. 63; 87, p. 70; Id., "Il *pactum* giurato dal duca Sergio ai Napoletani (1030?)", in *Archivio Storico per le Province Napoletane*, IX, 1884, p. 539; *CIG*, IV, n. 9044.

## Capitolo V LA FORMAZIONE NATURALE DEI GIUDICATI

L'origine dei giudicati potrebbe dunque essere spiegata in base a questo antico istituto giustiniano. Ma non siamo in grado di riconoscere le ragioni per cui si formò la quadripartizione dell'isola, se non per criteri in tutto approssimativi.

Infatti se il *lociservator* fosse stato posto in tutte le città sedi di municipio, noi dovremmo trovare una suddivisione molto più frazionata. Per quanto siano estremamente scarse le notizie sui municipi sardi del periodo bizantino, è lecito presumere che non fossero soltanto in numero di quattro.<sup>72</sup> Non ci è dato nemmeno di far ricorso al parallelismo delle sedi vescovili, le quali per l'Italia segnano normalmente l'esistenza di un antico municipio, sia perché non si può accertare che tale parallelismo abbia valore per la Sardegna, dove fu lenta e difficile l'espansione del cristianesimo e dove fu incompleto lo sviluppo urbano, sia perché mancano le notizie sicure intorno alla costituzione ecclesiastica. Ai tempi di Gregorio I, come s'è visto, accanto al metropolita di Cagliari sembrano indicate sei sedi vescovili, di cui sono precisate soltanto le sedi di Torres e di Fausania, succeduta all'antica Olbia, oltre che forse quella di Forum Traiani;<sup>73</sup> le altre restano imprecisate. In un catalogo dei vescovadi bizantini, redatto forse nel secolo IX ma su fonti anteriori, la Sardegna apparisce con quattro sole sedi: «*Caralis metropolis, Turris, Sulchis, Phausiana*»;<sup>74</sup> ma le circoscrizioni

72. Cfr. E. Pais, "La *formula provinciae* della Sardegna nel I secolo dell'Impero, secondo Plinio", in Id., *Ricerche storiche e geografiche sull'Italia antica*, Torino, 1908, pp. 579-627.

73. Gregorio I, *Registrum epistolarum* cit., I, 59; IV, 29; IX, 11, 202. Nella *Notitia provinciarum et civitatum Africae* del 484 figurano convenuti al concilio del re Unnerico in Africa i seguenti vescovi sardi: «*Lucifer, calaritanus; Martinianus de Foru Traiani; Bonifatius de Senafer; Vitalis, sulcitanus; Felix de Turribus*».

74. Cfr. A. Solmi, "Osservazioni storiche" cit., p. 143, nota 1.

di questi vescovadi non possono esser fatte coincidere con quelle più tarde dei giudicati, e poi dobbiamo ritenere che il catalogo sia incompleto.<sup>75</sup>

Pur tuttavia non si stenta troppo a comprendere come i giudicati sardi, seguendo una naturale inclinazione orografica e amministrativa dell'isola, abbiano potuto ridursi al numero di quattro. Se in antico i municipi furono certo in numero superiore, se anche più tardi i vescovadi non furono soltanto quattro, è probabile che, per la decadenza della vita urbana e per le desolazioni saracene, i centri veramente importanti dell'isola e convenienti ad una pronta difesa militare non fossero in numero superiore a quello dei giudicati. Mancando una fervida vita di commerci e d'industrie, che sola genera in ogni tempo il fenomeno urbano, è facile spiegare come la tendenza verso l'autonomia, che nella decadenza generale di ogni governo accentrato sembra un fenomeno comune a tutto il medioevo e che porta, specialmente in Italia, al frazionamento delle antiche unità provinciali romane o postromane e all'origine dei minori governi indipendenti, si sia esaurita in Sardegna nella quadripartizione dei giudicati. La continuata importanza dei nuclei urbani che ne furono a centro chiarisce come da essi abbia potuto muovere un'affermazione d'indipendenza, che la rispettiva distanza, le difficoltà di rapide relazioni, il venir meno di un'autorità centrale di governo pienamente giustificano; mentre mancarono del tutto altri centri veramente operosi, da cui potesse sorgere qualche ulteriore impeto d'autonomia.

Il giudice di Cagliari poté facilmente tenere sotto il suo dominio il territorio meridionale, dove si ebbero, anche nei tempi bizantini, almeno due città sedi di vescovo: Caralis e Sulci.<sup>76</sup> La relativa vicinanza di quest'ultima alla metropoli, e forse

anche la sua profonda decadenza, come città troppo esposta alle insidie del mare, rendono comprensibile come da essa non abbia potuto svolgersi alcuna tendenza autonoma. Quanto alle altre antiche città marittime, si sa che Nora, d'origine fenicia, vicinissima a Cagliari, era decaduta già nell'età romana, di fronte al crescente sviluppo della metropoli,<sup>77</sup> sicché all'inizio del medioevo doveva essere poco più di un borgo; e Bitia e Tegula, di cui ignoriamo l'importanza, s'erano forse già all'inizio del medioevo ridotte all'interno, per ripararsi dai pirati, formando la modesta villa di Teulada, nella circoscrizione sulcitana. Nella regione montuosa verso la Barbagia, già fin dai tempi giustiniani abitata da genti indomabili, non si ebbero centri urbani veri e propri.

Il distacco del giudicato turritano può essere invece facilmente chiarito. Già da antico la città di Turrus Libisonis, dov'era stata dedotta una colonia romana, era divenuta il centro di una fiorente regione,<sup>78</sup> legata da facili rapporti marittimi con Roma, con Luni e con la Corsica, ed ivi era, anche nei tempi bizantini, la sede di un importante vescovado. Posta ad una distanza di oltre a 150 miglia da Cagliari, e forse a quattro o cinque giorni di navigazione costiera favorevole, essa dovette presto svolgere, nella decadenza dell'autorità governativa centrale le tendenze verso l'autonomia. Ai tempi di Gregorio I, il vescovo di Torres recalcitrava già all'ubbidienza del metropoli cagliaritano,<sup>79</sup> ed è verosimile il pensare che più tardi, nella dissoluzione degli ordinamenti politici ed ecclesiastici del periodo bizantino, egli abbia cercato, con la soggezione diretta alla Santa Sede e più tardi con l'acquisto dei diritti metropolitici, la sua indipendenza da Cagliari. Il movimento dell'autonomia politica deve aver preceduto e accompagnato questi

77. G. Patroni, "Nora, colonia fenicia in Sardegna", in *Monumenti antichi dell'Accademia dei Lincei*, XIV, 1904, coll. 109-268.

78. Claudio Tolomeo, *Geographia*, ed. C. Müller, Paris, 1883-1901, III, 5; Th. Mommsen, "XIII. Turrus Libisonis (Porto Torres). Tribu Collina?", in *CIL*, X, II, p. 826.

79. Gregorio I, *Registrum epistolarum* cit., I, 59; IX, 11, 202; cfr. D. Filia, *La Sardegna cristiana* cit., I, pp. 119-120.

75. Si veda più innanzi lo Studio II, cap. VII.

76. Sono ricordate, come si disse, nella *Notitia provincialiarum* del 484 e nel catalogo bizantino edito in Ieroche, *Synecdemus et notitiae graecae episcopatumum*, ed. G. Parthey, Berlin, 1866, pp. 79-80; ed. A. Burckhardt, Leipzig, 1893.

mutamenti, sicché il capo del governo locale, forse il *logusabadore*, non poté tardare ad apparire come il *iudex loci*, cioè il rappresentante dell'autonomia regionale, e questa si concentrò nel *locu de Torres*, nel Logudoro. Del resto, anche geograficamente, tutta la regione converge verso il porto di Torres, né aveva avuto all'interno alcun centro urbano oltre le numerose e popolose ville; e solo nella sua parte inferiore, separata dalla catena di Campolungu, aveva avuto sul Tirreno le antiche città di Bosa e di Cornus,<sup>80</sup> la prima non tanto remota da Torres da poter competere con essa e rendersi indipendente, la seconda più lontana e troppo presto decaduta e scomparsa.

Quanto all'Arborea, essa rappresenta un cuneo posto tra i due maggiori giudicati, soprattutto per ragioni di difesa militare. Qualche base giustificativa è nella stessa figurazione geografica della regione, che si stende a raggiera intorno al bacino inferiore del Tirso. L'Arborea aveva avuto verso il mare l'antica città fenicia di Tharros, ricca ancora e popolosa nei tempi romani,<sup>81</sup> ma poi aveva sentito presto la decadenza, quando le acque non più regolate e stagnanti intorno alle foci del fiume, avevan ricondotto la malaria, sempre pronta a risorgere nell'isola non appena vi si affievoliscano le industrie umane. Ridotta nella sua importanza, appariva al principio del medioevo appena come un *castrum*: Giorgio Ciprio lo ricorda come *κάστρον τοῦ Τάρων*<sup>82</sup> e forse ad esso allude più tardi il geografo arabo Edrisi, che nel secolo XII lavorava su buone fonti antiche, allorché descrivendo la Sardegna, accanto a *Caralis* e a Fausania egli ricorda soltanto una terza città, col nome di *Qstâlah*.<sup>83</sup> Ma già ai tempi di Giorgio Ciprio gli

sorgeva accanto, in posizione meglio guardata dai pericoli del mare, il *λίμνη Ἀριστιάνης*,<sup>84</sup> da cui si andava sviluppando, a spese della vecchia città, l'odierna Oristano, molto prima del secolo XI.<sup>85</sup> E qui forse non tardò a recare la sua sede il vescovo, per cui venne al giudicato il nome *de Piscopiis*;<sup>86</sup> e a questo centro, come già a quello dell'antica Tharros, dovette essere facilmente riconnesse le città e le grosse ville della costa e dell'interno, a cominciare dalle antiche città di Neapolis e di Othoca, ridotte ormai alle ville di Terralba e di S. Giusta, oltre che dalla colonia romana di Usellus e dal castrum giustiniano di Forum Traiani,<sup>87</sup> che dovettero mantenere una certa importanza. Si comprende come si sentisse il bisogno per la difesa militare della vasta costa, aperta verso la Spagna e ricca di porti, di dare a questa regione centrale della Sardegna, degradante verso il golfo di Oristano, un proprio giudice, il quale ne tenesse il governo, e che di qui si svolgesse l'autonomia del giudicato.

Resta finalmente la Gallura, ma questo paese è così geograficamente distinto per il suo aspetto naturale, per l'origine, per l'indole, per i costumi dei suoi abitanti, che esso reca in sé quasi l'impronta di un singolare assetto politico. Nei tempi antichi aveva avuto la città di Olbia, forse d'origine greca, divenuta nell'età punica e romana una delle più importanti dell'isola per la sicurezza del suo porto, collocato sulle vie del Tirreno, verso la Corsica e verso la Liguria, e nel punto più prossimo al continente italiano. Ma già alla fine del V secolo

84. Giorgio Ciprio, *Descriptio orbis romani* cit., p. 35; cfr. E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 32.

85. I. F. Fara, *De chorographia Sardiniae libri duo. De rebus sardois libri quatuor*, ed. A. Cibrario, Torino, 1835, pp. 72 e 237, derivando la notizia da antiche cronache, forse da un condaghe oggi perduto, racconta che il giudice Onroco verso il 1070, con tutta la corte e il popolo, recando con sé tutti i beni, trasportarono la capitale da Tharros ad Oristano. Ma la notizia mi sembra favolosa.

86. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. LVII, p. 217.

87. Claudio Tolomeo, *Geographia* cit., III, 2; *CLL*, X, n. 7845; *Codex Iustinianus*, I, 27, 1; *Notitia provinciarum* cit.; Procopio di Cesarea, *De aedificis*, VI, 7.

80. Vedi le indicazioni di E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 27, note 40 e 41.

81. Claudio Tolomeo, *Geographia* cit., III, 2; *CLL*, X, nn. 7893-7914 e 8009.

82. Giorgio Ciprio, *Descriptio orbis romani* cit., p. 35.

83. M. Amari, *Biblioteca arabo-sicula* cit., I, p. 46; e Id., "Il Libro di re Ruggiero ossia la geografia di Edrisi", in *Bollettino della Società Geografica Italiana*, VII, gennaio 1872, p. 20. L'Amari pensava che potesse trattarsi di Castelgenovese, ma E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 39, nota 49, osservò giustamente che questo non era allora ancor sorto.

questa città era in rovina:<sup>88</sup> forse la malaria l'aveva stremata, sicché l'antica città felice, ridotta allora ad un borgo, prende il nome bizantino di Fausania.<sup>89</sup> Ai tempi di Gregorio Magno non era più che un «*locus intra provinciam Sardiniam*», ma si usava di consacrarvi un vescovo, sebbene le tristizie dei tempi l'avessero per lungo periodo impedito.<sup>90</sup> Nonostante che non avesse forse l'aspetto di città, essa ne recava i diritti: Civita, si disse nel medioevo, ed ebbe il vescovo, ebbe forse il *lociservator* e da questo il giudice. Sorse così questo giudicato, troppo lontano da Cagliari per restare da questo dipendente, troppo separato da Torres per obbedire a quest'ultimo. Nell'asprezza dei suoi monti la Gallura trovò le ragioni della sua indipendenza, prevalse in essa la pastorizia, la popolazione si raccolse intorno agli *stazzos*, segnati dalla frequenza dei nuraghi, parlò un linguaggio suo, obbedì a un proprio costume. Nei tempi storici il giudicato comprende, accanto alla diocesi di Civita, quella di Galtelli, che si stendeva lungo la costa orientale ed era in parte formata con altre circoscrizioni più antiche.

Così, nella deficienza di un forte governo centrale, si formò nei grandi distretti dell'isola il governo indipendente dei giudici. Perciò *locus* o *logu* si disse la circoscrizione, il giudicato; *iudex loci*, *iudike de logu* nel linguaggio locale il capo del governo.<sup>91</sup> Anche per questa denominazione sembra legittimarsi la connessione dei giudicati coll'antico *logusalbadore*.

88. E. Pais, "Intorno alla storia d'Olbia in Sardegna", in Id., *Ricerche storiche* cit., pp. 541-567; P. Tamponi, *Silloga epigrafica olbiense*, Sassari, 1895; A. Taramelli, "Terranova Pausania – Avanzi dell'antica Olbia, rimessi a luce in occasione dei lavori di bonifica", in *Notizie degli scavi*, 1911, pp. 223-243.

89. Cfr. sulla questione Th. Mommsen, "XV. Olbia (*Terranova*)", in *CIL*, X, II, p. 829; e alcune mie osservazioni in "Terranova Pausania o Terranova di Gallura?", nell'effemeride *La Scuola Sarda*, 3 giugno 1906.

90. Gregorio I, *Registrum epistolarum* cit., IV, 29.

91. Vedi P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, nn. XXI, pp. 164-165; XXIII, pp. 195-196; XXIX, p. 201; XL, pp. 206-207.

## Capitolo VI L'AUTONOMIA DEI GIUDICATI

Io penso che questo movimento d'autonomia, avviato già nei tempi bizantini, si sia affermato risolutamente nel secolo IX, quando furono più gravi i turbamenti sociali recati dall'offesa saracena e dalla necessità di rintuzzarla. Ritardare oltre il fenomeno, come tende il Besta, varrebbe quasi supporre inalterata in Sardegna la costituzione bizantina, quando tutti i segni la mostrano così gravemente scossa.

Due testimonianze storiche sembrano accertare per quest'età il mutamento.

Nel *Liber pontificalis*, nella vita di Nicolò I (858-67) si narra che questo pontefice, così geloso per la purezza della disciplina canonica, avendo appreso da una relazione venuta dall'isola e da domestici suoi d'origine sarda che i giudici di Sardegna e il popolo ad essi soggetto usavano contrarre nozze incestuose ed illecite, senza riguardo agli impedimenti matrimoniali fissati dalla Chiesa, e ciò fin dai tempi di Gregorio IV (827-44), a reprimere le prave consuetudini, inviò nell'isola una legazione apostolica, la quale con predicazioni e penitenze si adoperò a ritrarre dall'errore la *gens Sardorum*.<sup>92</sup>

Il Besta<sup>93</sup> vede nella frase *iudices Sardiniae* non già una pluralità di governanti, ma un'indicazione generica, che può comprendere anche i *iudices minorum administrationum*, e osserva che nel testo non di più *populi*, ma di un solo *populus* si parla. Giova tuttavia osservare che la voce *iudex* nel linguaggio pontificio designa il capo di un governo, più o meno autonomo, sicché il biografo pontificio attesta l'esistenza di parecchi *iudices Sardiniae*; né converrebbe ritenere ch'egli si

92. *Le Liber pontificalis* cit., II, Paris, 1892, p. 162. Il testo dice: «*quod iudices [...] cum populo gubernationibus suis subiecto in proximis ac sanguinis sui propinquis incestas et illicitas contraherent copulas, veluti temporibus Gregorii quarti papae facere consueverant*».

93. E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, pp. 11-12.

riferisse alla pluralità dei magistrati che dai tempi di Gregorio IV fossero stati chiamati al governo della provincia tuttora unica, perché parrebbe strano che nello spazio di vent'anni si fossero succeduti più magistrati e che tutti si fossero macchiati dello stesso vizio. Quanto all'uso del singolare nella voce *populus*, esso è legittimo quando si debba intendere un complesso sociale politicamente organizzato, poiché altrimenti nel plurale avrebbe indicato la cellula sociale inferiore, la villa, la parrocchia, non mai il popolo dipendente dai vari giudici. La voce *gubernatio*, usata nel testo, anche se non involge un senso pieno e assoluto di sovranità, serve tuttavia a indicare l'autorità del governo, che è appunto quella dei giudici.

Di più si deve rilevare che nei testi più recenti vediamo costante nei giudici sardi la preoccupazione di tenere stretti i rapporti tra le famiglie governanti attraverso le unioni matrimoniali, ciò che spiega l'inclinazione alle nozze vietate e il perdurare della schiatta regnante dei Lacon-Gunali attraverso più secoli; e che, per conferma, le stesse lagnanze mosse da Nicolò I sono ripetute dai pontefici nei secoli XI e XIII:<sup>94</sup> l'antica notizia apparisce così anche più degna di fede.

In secondo luogo vi è il sigillo dei giudici di Cagliari che attesta ormai avvenuta la scissione dei giudicati. Questo sigillo, in lettere greche, nella sua struttura cruciforme riproduce da un lato la formula invocatoria bizantina, che abbiamo trovata nel sigillo di Teodoto, e dall'altro, al nome del giudice, che è costantemente Torchitorio o Salusio, aggiunge il seguente motto: *APKONTI MEPEHS KAPALEOΣ*, ossia *iudex de parte o de loco Caralis*.<sup>95</sup> Esso spetta al secolo IX e attesta che già da allora doveva essere avvenuta la divisione della Sardegna, poiché l'*ἄρχων Σαρδηνίας* non si sarebbe mai adattato nel segno ufficiale della sua dignità a dichiararsi capo di una sola *μηρεῖα*, se già quella separazione non fosse stata allora un fatto compiuto. Si potrebbe soltanto dubitare che i

giudici di Cagliari avessero più tardi adottato quel sigillo, quando già era negli altri paesi bizantini pienamente dimesso, ma l'ipotesi parrebbe strana, potendosi soltanto ammettere un ritardo di qualche decennio, non mai di più secoli.

Né vale osservare che il pontefice Leone IV, nell'anno 851, si rivolga ancora all'unico *iudici Sardiniae*:<sup>96</sup> quella separazione poteva essere, alla metà del secolo IX, da non lungo tempo instaurata e il giudice cagliaritano poteva mantenere tuttora una certa preminenza. Certo, nell'anno 873 il pontefice Giovanni VIII parla di più *principes Sardiniae*,<sup>97</sup> e questo sembra conferma dell'avvenuto mutamento.

Veduto in queste linee, il governo dei giudicati apparisce come una formazione naturale e spontanea delle istituzioni locali allorché venne meno di fatto l'autorità dell'Impero d'Oriente, dal secolo VIII non più in grado di esercitare quell'azione di dominio e di tutela che manifesta il potere. Le fonti bizantine, che pur sono ricche di particolari per la Sicilia, che esaltano le imprese conquistatrici di Basilio il Macedone nell'Italia meridionale, tacciono sulla Sardegna: il silenzio è rotto, è vero, da Costantino Porfirogenito, che ricorda la fedeltà dei Sardi e la soggezione dell'arconte, ma il suo racconto sembra un'eco di tempi ormai per lui stesso remoti, e non vale certo a far supporre inesistente il reggimento autonomo, che tutte le condizioni esterne sembrano favorire.

Invece, sulla fine del secolo XI, sotto l'impulso della politica teocratica di Gregorio VII, la Sardegna è ormai sottoposta ad una sovranità diretta dalla Santa Sede. Il pontefice richiama con rigide parole i giudici sardi alla dovuta obbedienza e afferma il diritto della Chiesa romana di disporre liberamente, in senso politico, dell'isola.<sup>98</sup> Poco dopo, e forse già da quel tempo, tutti i giudici sardi sono assoggettati ad un censo annuo verso il pontefice, che era fissato in 2 libbre d'argento per il

96. *Epistolae selectae Leonis IV* cit., nn. 17-18, pp. 596-597.

97. *Fragmenta registri Iohannis VIII papae. Ind. VI-IX (a. 872-876)*, ed. E. Caspar, Berlin, 1928, n. 27, pp. 288-289.

98. *Monumenta gregoriana*, ed. Ph. Jaffé, Berlin, 1865, I, 29, pp. 45-46, I, 72, pp. 91-92.

94. Si veda P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, nn. XX, p. 164; LXXVII, p. 358.

95. Vedi A. Manno, "Sopra alcuni piombi" cit., p. 478.

giudice di Cagliari, 4 libbre per quello di Torres, 1.100 bisanti per quello d'Arborea, 2 libbre d'argento per quello di Gallura.<sup>99</sup>

Questa affermazione dell'alta sovranità pontificale sull'isola procede, come ho mostrato altrove,<sup>100</sup> da quella estensione del concetto della protezione apostolica spirituale ai rapporti politici, che si andò determinando con la riforma disciplinare della Chiesa nel secolo XI, e forse è influita dal tentativo pontificio di pareggiare la posizione della Corsica, legittimata dalle concessioni caroline, con quella in tutto diversa della Sardegna. Aveva incominciato Benedetto VIII, il primo pontefice teocratico, nel 1016, mettendosi a capo della lega delle città marittime che doveva rintuzzare la minaccia saracena nel Tirreno, a richiamare la Sardegna, lungamente dimenticata, nel cerchio delle attività occidentali; e poco più tardi Alessandro II e Gregorio VII si rivolgevano quasi da padroni verso i giudici sardi.<sup>101</sup>

Questo profondo mutamento non avrebbe potuto compiersi nello spazio di cinquant'anni, se i diritti legittimi dell'Impero d'Oriente non fossero stati da lunghi secoli pienamente dimenticati.

99. *Le Liber censuum de l'Eglise romaine*, ed. P. Fabre - L. Duchesne, Paris, 1910, I, p. 235 nota 1; cfr. D. Filia, *La Sardegna cristiana* cit., II, Sassari, 1913, pp. 12-13. Per il giudicato di Cagliari si veda il documento del 1224 in P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. XLV, pp. 338-339.

100. A. Solmi, "La costituzione sociale" cit., pp. 282-284.

101. Ph. Jaffé, *Regesta pontificum romanorum*, 2ª ed., I, Leipzig, 1885, nn. 4582, p. 577; 4800, p. 601; 5184, p. 637.

## Capitolo VII L'ORIGINALITÀ DELLE ISTITUZIONI SARDE

La Sardegna, abbandonata di fatto, se non di diritto, dall'imperatore bizantino, si trovò a svolgere da sola in tempi turbati e difficili le sue energie native. Questo è il pregio singolare della storia dell'isola.

Peraltro non si creda che questo relativo isolamento e questa indipendenza di sviluppo significhino per la Sardegna il venir meno dei raggi della cultura e quasi lo spegnersi della civiltà. L'isola, posta nel centro del Mediterraneo, non poteva essere sottratta dai rapporti civili che il mare, anche in circostanze difficili, è pienamente in grado di conservare. L'uso della lingua greca nel giudicato cagliaritano, l'ossequio dei giudici di Cagliari verso l'Impero, da cui vennero insegne onorifiche, gli avanzi dell'arte bizantina chiariscono la continuità delle relazioni coi paesi del Mediterraneo orientale; mentre i rapporti con gli imperatori carolingi, le attive corrispondenze coi pontefici, l'ossequio verso la Chiesa romana, i residui dell'arte occidentale rinvenuti nell'isola attestano che non furono in tutto dimessi i naturali rapporti fra la Sardegna e il continente.

D'altra parte il corso della vita civile non fu arrestato. Paese di civiltà antichissima, organizzato da Roma, la Sardegna conservò integre le forme avite e le svolse, anche solitaria, tra le ombre dense del medioevo. Soltanto, essa si raccolse in se medesima, declinò nelle condizioni economiche, fu costretta a un'aspra difesa militare, né poté assumere dall'esterno, da oriente o da occidente, quegli elementi che altrove piegarono a varietà di forme l'antica società.

In questo consiste la ragione di divergenza della storia sarda da quella degli altri paesi italiani, ed anche il suo pregio singolare. Questi paesi furono tutti percorsi durante il medioevo da varie correnti, germaniche, bizantine, saracene, normanne, che ne turbarono più o meno profondamente lo

sviluppo locale, e non sappiamo o non possiamo valutare quanta parte delle nuove apparizioni medioevali sia dovuta a quelle correnti, e quanta invece si debba a uno spontaneo e naturale sviluppo di antichi elementi, non certo isticiliati. La Sardegna restò quasi estranea da tutte quelle correnti, e perciò essa è impareggiabilmente atta a mostrare quel che poté lo spirito delle antiche genti italice, rinnovato dal genio di Roma, e può essere quasi sensibile strumento di prova e di confronto nelle ricerche di un grande laboratorio di storia sociale delle moderne nazioni romaniche.<sup>102</sup>

Dopo settant'anni di governo vandalico, quasi romanizzato, la riconquista bizantina dei tempi giustiniani non sortì altro effetto che quello di ricongiungere direttamente l'isola alla civiltà romana, nel momento in cui questa gettava cadendo l'ultimo suo grande bagliore. Ma già dalla fine del secolo VII i vincoli della Sardegna coll'Impero di Bisanzio si allentano, sicché quest'ultimo non fu affatto in grado di far penetrare nell'isola, come poté in Sicilia e in parte nell'Italia meridionale, alcuna sua istituzione o prodotto.

Non è dunque senza importanza il potere accertare che dal secolo VIII la Sardegna si trovò abbandonata a se stessa, senz'altro patrimonio che quello delle sue antiche tradizioni e di Roma, poiché questo ci delimita già, almeno in parte, lo spazio in cui dovremo cercare la spiegazione storica dei suoi fenomeni sociali e ci permette di giudicare il valore di quel patrimonio e l'attitudine sua a fruttificare.

Quando, nel secolo XII, le testimonianze più sicure e precise consentono allo storico di ricostruire e scorgere in modo meno frammentario e meno vago le linee della vita sarda, egli si trova a fronte una società pienamente civile, che ha sviluppato una sua lingua, anche letteraria, che ha continuato una tradizione artistica, che ha conservato un suo ordinamento pubblico e privato, un suo costume schiettamente indigeno,

un suo patrimonio di regole morali, di credenze, di usi. E queste manifestazioni, se pur non hanno le linee grandiose di una civiltà esuberante e capace d'espansione, tuttavia presentano un'individualità spiccata e forte, un'energia sincera e fattiva, un ossequio fedele e illuminato all'antica tradizione, una vita interiore raccolta, meditata, originale.

Sono queste le doti che danno anche oggi alla Sardegna una sua impronta singolare. La Corsica, la Sicilia, che pure offrono per diverse ragioni e in diversa misura una storia non meno interessante e forse, per alcuni aspetti, più geniale, meglio coordinata col movimento della civiltà mediterranea, non reggono al paragone con la Sardegna per l'originalità. La Corsica parla una semplice varietà del dialetto toscano ed ha costumi e credenze che la legano storicamente con la vita dei paesi montuosi della Toscana; la Sicilia ha un dialetto che rientra, pur con forme singolari, tra le varietà del linguaggio italiano e riallaccia il suo costume, che ha subite svariatissime influenze, a quello di altri paesi dell'Italia meridionale. La Sardegna ha una parlata sua, che è una varietà del grande ceppo romanico, distinta in più dialetti diversi, quasi in corrispondenza con l'autonomia dei giudicati, e caratterizzata con forme sue tra tutte le altre lingue delle varie nazioni occidentali,<sup>103</sup> ed ha un costume rude, forse, e non molto vario ma essenzialmente originale, che potrebbe essere spiegato soltanto con l'attaccamento ad una remota tradizione locale o agli insegnamenti più arcaici di una schietta latinità.

Le vicende della Sardegna nell'alto medioevo aiutano a cercare in parte la spiegazione di questo fenomeno. La Corsica, già forse legata alla Toscana dall'età bizantina, obbediva nel secolo VII ai Longobardi, più tardi ai Franchi e ai grandi feudatari toscani, e si trovò costantemente in rapporto per tutto il medioevo con la Tuscia longobardo-franca. La Sicilia

102. Anche oggi non ho nulla a modificare a quel che scrissi più di dieci anni or sono nella prefazione "La Sardegna e gli studi storici", in *Archivio Storico Sardo*, I, 1905, pp. 5-20.

103. Tra i molti studi glottologici del Guarnerio che hanno definito con grande precisione il carattere del linguaggio sardo, mi limito a ricordare quello intitolato "Il sardo e il corso in una nuova classificazione delle lingue romanze", in *Archivio Glottologico Italiano*, XVI, 1902, pp. 491-516.

è rimasta bizantina fin verso la metà del secolo IX, poi venne in mani saracene, che le consentirono tuttavia il rispetto dei costumi aviti ed uno sviluppo sufficiente delle forze indigene, e finalmente cadde sotto i Normanni, quando questi ormai quasi da due secoli si erano formata l'anima nella nuova romanità del Mezzogiorno italiano. La Sardegna, già riallacciata dai Vandali alle regioni africane, restò a queste amministrativamente congiunta sotto i Bizantini per quasi due secoli; poi, quando il Mediterraneo divenne un pericoloso mare saraceno, fu lasciata a se stessa, sotto una sovranità puramente nominale del lontano Impero, la quale non tardò a svanire, sicché già dal secolo VIII è per lo sviluppo in realtà autonoma, e soltanto dal secolo XII viene assunta con lenta penetrazione sotto l'alta sovranità pontificia e sotto l'effettivo predominio pisano.

Così l'ordinamento unitario romano, che aveva assicurato per lunghi secoli la pace e la prosperità alla Sardegna, confermato per breve periodo dalla riforma giustiniana, fu più tardi scosso per lo scompiglio delle incursioni saracene, e quindi mutato per la pressione delle esigenze locali, che richiesero nuove provvidenze militari.

Ma questi mutamenti furono in tutto interni, spontanei, e gli antichi elementi non ne risultarono travolti: essi anzi si adattarono nell'autonomia dei giudicati. Su quell'antico ordinamento, rimasto a base delle istituzioni sarde, operano dunque, principalmente e quasi esclusivamente, le forze naturali e sociali autoctone o latine, rispettate e fecondate tra le varie circostanze storiche; e queste forze, rimaste quasi senza esterni contatti e senza intervento di elementi stranieri, esprimono con forme modeste, ma sincere e singolari, la lingua, il costume, il diritto sardo. Sotto questo aspetto il sistema politico dei giudicati, il quale non è che un riflesso della costituzione caratteristica del popolo, rappresenta uno schietto e spontaneo prodotto della vita sociale di Sardegna.

Studio secondo

## LA COSTITUZIONE DEI GIUDICATI



## Capitolo I GLI ELEMENTI DEL DIRITTO SARDO

La costituzione interna dei giudicati si intravede dai documenti che appena dalla fine del secolo XI incominciano a delineare, sia pure di scorcio, la vita sociale e le istituzioni sarde avanti la loro lenta trasformazione sotto le influenze continentali. Quei documenti superstiti sono in gran parte d'origine ecclesiastica: bolle dei pontefici, diplomi dei giudici (*cartas bulladas*) a chiese e monasteri, registri dei movimenti patrimoniali degli enti ecclesiastici, che nel linguaggio locale prendono nome di *condaghi*; ma non mancano anche gli atti pubblici dei giudici, oltre che degli imperatori e dei pontefici, i documenti privati, le leggi e gli statuti locali, qualche frammento, pur recente, di cronaca.<sup>104</sup> Giudicato nell'insieme, questo materiale, nonostante le lacune e talvolta l'imperfezione delle forme, presenta uno dei più preziosi e singolari campi d'osservazione storica.

---

104. Accenno qui i testi principali, che citerò poi abbreviatamente. La raccolta documentaria più vasta, ancora utile nonostante le mende, è quella di P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., e per essa si veda E. Besta, "Rettificazioni cronologiche al primo volume del *Codex diplomaticus Sardiniae*", in *Archivio Storico Sardo*, I, 1905, pp. 240-249, 293-301. Non meno utile è C. Baudi di Vesme, *Codex diplomaticus ecclesiensis*, Torino, 1877. Dei condaghi si hanno ora a stampa due importanti testi: *Il condaghe di San Pietro di Silki* cit. (e su esso vedi E. Besta, "Appunti cronologici sul condaghe di San Pietro in Silchis", in *Archivio Storico Sardo*, I, 1905, pp. 53-61); e il *Condaghe di S. Michele di Salvenor. Testo inedito*, ed. R. Di Tucci, in *Archivio Storico Sardo*, VIII, 1912, pp. 247-337, sul quale si veda P. E. Guarnerio, "Intorno ad un antico condaghe sardo tradotto in spagnuolo nel sec. XVI, di recente pubblicato", in *Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere. Rendiconti*, s. II, XLVI, 1913, pp. 253-274; ed E. Besta, "Postille storiche al condaghe di S. Michele di Salvenor", negli stessi *Rendiconti*, pp. 1066-1085. Sono tuttora inediti il condaghe di S. Nicolò di Trullas e il condaghe di S. Maria di Bonarcado, posseduti dal barone Matteo Guillot in Alghero. Una raccolta di documenti campidanesi si ha ora in A. Solmi,

Già i due maggiori storici sardi, il Manno e il Tola, pur aderendo a qualche erronea e tradizionale congettura sulle influenze germaniche o sul dominio saraceno, avevano fatto prevalere il concetto che la storia della Sardegna dimostrasse una continuità ininterrotta delle antiche istituzioni romane.<sup>105</sup> Le acute ricerche del Dove sulla storia delle vicende politiche isolate tolsero poi ogni illusione sul valore di quegli influssi stranieri, dimostrando l'immunità dell'isola da ogni dominazione longobarda o franca e confermando la sentenza dell'Amari sul carattere provvisorio delle incursioni saracene.<sup>106</sup> Sicché quando, in questi ultimi anni, una non esigua schiera di studiosi, tra cui primeggia il Besta, si pose ad esaminare col corredo delle nuove fonti la vita interna sociale e giuridica dell'isola, la via era ormai sgombra da ogni erroneo apprezzamento e appariva evidente l'esigenza di cercare la spiegazione di quei fenomeni nello spontaneo sviluppo delle antiche istituzioni. Senonché il Besta, messosi per la via

“Le carte volgari dell'Archivio Arcivescovile di Cagliari. Testi campidanesi dei secoli XI-XIII”, in *Archivio Storico Italiano*, s. V, XXXV, 1905, pp. 273-330 (e su esse vedi P. E. Guarnerio, “L'antico campidanese dei sec. XI-XIII secondo le Antiche Carte volgari dell'Archivio Arcivescovile di Cagliari”, in *Studi Romanzi*, IV, 1906, pp. 189-259). Testi legislativi: *Statuti di Sassari*, editi da P. Tola, *Codice degli Statuti della repubblica di Sassari*, Cagliari, 1850; P. E. Guarnerio, “Gli Statuti della repubblica sassarese, testo logudorese del secolo XIV, nuovamente edito d'in sul codice” in *Archivio Glottologico Italiano*, XIII, 1892, pp. 1-124; V. Finzi, “Gli statuti della Repubblica di Sassari”, in *Archivio Storico Sardo*, V, 1909, pp. 281-328; VI, 1910, pp. 1-48; VII, 1911, pp. 241-288; VIII, 1912, pp. 1-48, 199-246; IX, 1914, pp. 1-43; *Statuto di Castelsardo*, edito da E. Besta, “Intorno ad alcuni frammenti di un antico statuto di Castelsardo”, in *Archivio giuridico-Filippo Serafini*, n.s., III, 1899, p. 281 ss.; *Carta de logu de Arborea*, edita da E. Besta - P. E. Guarnerio, in *Studi Sassaresi*, III, 1903-04; G. M. Mameli de' Mannelli, *Le Costituzioni di Eleonora, giudicessa d'Arborea, intitolate Carta de Logu*, Roma, 1805. Un frammento di cronaca della seconda metà del secolo XIII è il *Liber iudicum turritanorum*, ed. E. Besta, Palermo, 1908.

105. G. Manno, *Storia di Sardegna* cit., II, pp. 398-399; P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, pp. 113-121.

106. A. Dove, *De Sardinia insula* cit.; Id., “Corsica und Sardinien” cit.

giusta, mostrò talvolta la tendenza a dare soverchio peso all'azione delle istituzioni bizantine, che fu in realtà scarsa, ricorrendo a confronti, non sempre fruttuosi, con lo stato giuridico dei paesi italiani rimasti più a lungo soggetti a Bisanzio.<sup>107</sup> Non fu difficile al Brandileone l'osservare come fosse egualmente legittimo il ricorso ad altri confronti con paesi non bizantini e specialmente col diritto ispano-visigoto delle regioni mediterranee franco-spagnole, per le notevoli affinità del diritto sardo col diritto di quei paesi, benché non potesse risultar fondato il sospetto, dubbiosamente espresso da questo scrittore, che tali affinità potessero procedere da reciproche influenze.<sup>108</sup> In uno studio sui rapporti tra la costituzione sociale e la proprietà fondiaria in Sardegna, pubblicato nel 1904,<sup>109</sup> io mi ingegnavo di provare come la genesi del diritto sardo dovesse essere cercata, fuori da ogni influenza bizantina o franco-ispánica, in uno sviluppo autoctono delle antiche istituzioni, premute dall'esigenza di nuove condizioni politiche e sociali e legate all'assetto quasi primitivo della proprietà fondiaria, che nell'abbassamento di ogni altro valore economico ritornava ad essere la principale fonte di produzione del diritto.

Oggi, pur confermando sostanzialmente quella visione, intendo di chiarire meglio, secondo una tendenza già espressa in altri successivi scritti,<sup>110</sup> come quelle istituzioni non siano

107. E. Besta, *Il diritto sardo* cit.

108. F. Brandileone, “Note sull'origine di alcune istituzioni giuridiche in Sardegna durante il medioevo”, in *Archivio Storico Italiano*, s. V, XXX, 1902, pp. 275-325.

109. A. Solmi, “La costituzione sociale” cit.

110. Specialmente in “La Sardegna” cit., pp. 13-14. Alcune frasi poco precise di quel mio primo studio sulla storia sarda hanno potuto far credere al Besta che io intendessi di spiegare in modo generale il diritto sardo come un'estensione del sistema latifondario, ritenuto tuttora vigente all'epoca dei giudici. È evidente invece, in quello stesso lavoro e negli altri pubblicati un anno dopo, che l'influenza del latifondo è da me presupposta principalmente nell'età romana e soltanto per alcune poche forme della vita pubblica; mentre poi intendevo di lasciare il posto dovuto allo

già un prodotto recente di nuove esigenze sociali determinatesi nel medioevo ma rispondano a influenze remote, che bisogna cercare nella ricostruzione della storia antica della Sardegna, poiché muovono da una lenta e spontanea elaborazione degli elementi indigeni e latini.

---

sviluppo spontaneo delle forze indigene. Invece, anche dopo ulteriori studi, persisto a ritenere scarse e quasi inavvertibili le influenze bizantine nell'isola, dove il dominio effettivo dell'Impero d'Oriente fu di durata troppo breve per lasciare un'orma visibile nelle istituzioni locali. Poiché anche il Besta nella sua *Sardegna medioevale* ha attenuato la tendenza a dar peso all'influenza bizantina, io sono ben lieto di constatare il mio sostanziale accordo col valoroso collega, che ha avuto il grande merito di rivolgere primo l'attenzione sulle istituzioni sarde, illuminandole con dotte e felici osservazioni.

## Capitolo II LA SARDEGNA ROMANA

Nella struttura estremamente semplice delle classi sociali noi dobbiamo scorgere il diretto riflesso di un regime di produzione e di distribuzione della ricchezza ricaduto quasi a forme primitive. Pochissime le città, rudi i costumi, povera la vita, la proprietà delle terre prevalentemente collettiva, scarsa la moneta: questo è il quadro che si offre al nostro sguardo subito all'inizio del secolo XI e che dà l'immagine di una profonda depressione economica.

Noi non siamo in grado di valutare, se non per lontana approssimazione, le cause e i termini di questa decadenza, poiché mancano quasi del tutto i dati sull'età romana che sarebbero necessari ad un confronto: non abbiamo che qualche magra notizia degli scrittori classici, rare iscrizioni superstiti e le testimonianze frammentarie dei monumenti, troppo poco per un giudizio sicuro.

Ma anche restando lontani dalle esagerazioni dei vecchi storici sardi, che figurarono una Sardegna romana frequente di popolazione e di città operose, di commerci e d'industrie, dotata di una fiorente agricoltura, capace di servire di granaio alla città dominante – esagerazioni di cui fece già giustizia il Pais –, noi comprendiamo che un profondo divario separa l'economia sarda dei tempi di Roma da quella del medioevo.

Quando Roma venne in possesso dell'isola, questa aveva già sviluppato un'antica civiltà per opera delle sue primitive popolazioni e della colonizzazione fenicia.

La civiltà indigena, quella dei nuraghi, rivela nelle sue grandiose manifestazioni una vita operosa di popolo, un robusto ordinamento di tribù agguerrite, un ricco prodotto di mandre e di campi feraci, forse anche un attivo commercio con altri popoli mediterranei. Ma nei forti propugnacoli da essa eretti, e che anche oggi sembrano dominare le valli e i fertili altipiani,

si ha l'immagine di una società guerriera, intenta a respingere il nemico che minaccia dal mare ma forse incline anche alle vendette e alla rapina e lacerata da interne lotte. Quei poderosi monumenti, disposti a guardia delle vallate, si trovano talvolta moltiplicati anche su breve spazio, lontani dalle coste, sicché si può sospettare che abbiano servito a quella stessa funzione per cui nell'antichità preromana, ai tempi di ferree lotte di tribù, erano state erette le minacciose rocche italiche del Lazio o della Sabina, e per cui nel medioevo, nell'ambito di una stessa città, in tempo di tristi guerre civili, erano venute su formidabili le torri delle consorterie gentilizie. Se la molteplicità dei nuraghi è indice di civiltà sviluppata, di un relativo coordinamento di forze riluttanti, forse anche della proprietà privata familiare e quindi di una progredita coltivazione della terra e di un sufficiente corredo di beni, essa è d'altra parte il segno di un frazionamento e di un'irrequietezza di genti che non sappiamo se siano stati dagli interni ordinamenti interamente superati.

La conquista punica non portò forse ad un assetto generale dell'isola: il nuovo popolo, che aveva guadagnato l'egemonia del mare e che era giunto già allo stadio dell'economia mercantile, non soggiogò tutto il paese ma si limitò a fondare sulle spiagge le proprie fattorie commerciali, che divennero quindi le nuove città: Caralis, Nora, Sulci, Tharros, Cornus, Olbia, allargando appena il proprio dominio nell'entroterra e limitandosi quasi a stringere l'isola nel cerchio dei suoi interessi senza compierne l'organizzazione. Gli indigeni, come attesta concorde la tradizione,<sup>111</sup> furono costretti ad emigrare dalle regioni più fertili e prossime alle coste e si ritrassero all'interno tra i monti rocciosi, coperti di folte foreste, vivendo nelle caverne, sicché l'antica civiltà locale non fu penetrata e ravvivata da queste nuove forze civili ma si segregò quasi corrucciata e sdegnosa. I Cartaginesi ebbero in Sardegna ricchi commerci, esportarono grano e schiavi,

trassero anche armati per le guerre d'Africa ma non giunsero a dare uno stabile ordinamento al paese.

A questo punto sopravvenne la conquista romana. Mentre le altre regioni italiane e le stesse grandi isole, Corsica e Sicilia, avevano avuto la conquista etrusca o la colonizzazione ellenica e avevano derivato da tali impetuose correnti di civiltà impulso di rinnovamenti, la Sardegna, che pure ebbe contatti notevoli con la Grecia, non ne fu profondamente modificata e quindi viene a ricongiungere quasi direttamente la propria civiltà indigena, appena smussata dalla colonizzazione punica, al dominio di Roma e da queste vicende riceve qualche ragione delle forme singolari della sua vita sociale.<sup>112</sup>

Roma recò veramente la volontà e la forza di un ordinato dominio. Superate le resistenze locali, essa compie in Sardegna, come altrove, una gagliarda opera di rinnovazione. Sotto il suo dominio le città fioriscono sulle spiagge aperte al commercio e nei fertili altipiani; una rete superba di strade traversa il paese e congiunge i porti popolosi e le regioni interne. Insieme la sicurezza della vita e degli averi imprime un forte slancio al lavoro: l'agricoltura si estende, le miniere vengono utilizzate, le industrie si moltiplicano: è tutto un fervore di vita, di cui non possiamo valutare con esattezza l'importanza ma che nel suo complesso attesta un rapido e sicuro progredimento.

Il primo effetto della colonizzazione romana è lo sviluppo delle città. Non più soltanto negli scali marittimi, creati dai mercanti punici o greci, a Caralis, a Nora, a Othoca, a Tharros, a Cornus, a Olbia, ma anche su altri punti favorevoli delle coste, come a Turrus Libisonis, a Bosa, a Bitia, a Vineola, a Tibula, a Feronia, e quindi nell'interno, come a Usellus, dove fu dedotta una colonia romana, a Forum Traiani, a Gurulis, a Valenza, crescono le città, e alcune di queste guadagnano i diritti della cittadinanza romana ed una tra esse, Cagliari, prende

111. Diodoro Siculo, *Bibliotheca historica*, IV, 29-30; V, 15; Pausania, *Phocis*, X, 17.

112. Si vedano le opere del Pais, del Taramelli, del Patroni, del Nissardi, che ricorderò in seguito e che sono indicate in gran parte anche in A. Solmi, "La Sardegna" cit., pp. 11-12.

l'aspetto di un grosso centro urbano.<sup>113</sup> Plinio nel primo secolo dell'Impero attribuisce 18 *oppida* alla Sardegna, ossia 18 centri organizzati,<sup>114</sup> ma questo numero dovette in seguito aumentare nel periodo più favorevole dell'Impero. E insieme, sulle grandi vie pubbliche si fondano le *mansiones*, ricordate dagli antichi geografi,<sup>115</sup> alcune delle quali ebbero forse notevole importanza. Si produce cioè il fenomeno che è costante per la Sardegna nelle epoche di fiorimento civile: la popolazione si addensa sulle coste, come indica la frequenza delle città marittime, e strette relazioni intervengono a congiungere le coste all'interno.

In secondo luogo la dominazione romana recò un'estensione della proprietà privata delle terre e lo sviluppo del latifondo. Già le colonie puniche avevano dovuto favorire la proprietà privata, che è condizione di un progresso agricolo; ma fu specialmente l'organizzazione romana, penetrata nell'interno, che, superando le resistenze locali, limitando l'estensione della pastorizia, regolando l'uso collettivo delle terre riservate al pascolo, al bosco o al seminerio, dovette dare uno stabile ordinamento alla proprietà privata.<sup>116</sup>

Ed è probabile che a favorire lo sviluppo dell'agricoltura si siano formati in Sardegna, come già in Africa, per le concessioni e le assegnazioni degli imperatori vasti complessi fondiari, che comprendevano una villa padronale, tenuta a diretta economia servile, e gli *agri late patentes*, dati al lavoro dei coloni e dipendenti, liberi o servi, organizzati intorno a quella.

Nelle terre prossime alle città si trovano anche oggi tracce di ville romane che hanno tutti i caratteri della fattoria latifondaria, ed è rimasto anche, per esempio, il ricordo dei vasti possedimenti che Claudia Acte, la favorita di Nerone, ebbe nell'isola.<sup>117</sup>

Infatti nella toponomastica sarda non sono pochi i villaggi che derivano direttamente il nome da un gentilizio romano o che attestano un'origine fondiaria latina. Il Besta osservò già questo fenomeno nella Gallura per i nomi di Larassana, Albagnana, Stagiana, Calangianus; ma altri si possono desumere nella stessa regione dai nomi di antiche ville oggi scomparse, come Talaniana, Arciacana, Aristana, Agnoranus, Agiana;<sup>118</sup> mentre in altre regioni si rinvennero frequenti i nomi come Donnigala, Domus, Cortis, oltre che, per esempio, Donori, Ghilarza ed altri che sembrano ancora richiamarsi all'antico ordinamento fondiario.

Ciò suffraga l'ipotesi, già da me ampiamente svolta,<sup>119</sup> che anche alla Sardegna si possa applicare quel che Frontino disse dell'Africa, dove i privati possedevano «*saltus non minores quam res publica territoria*», e in questi salti i proprietari avevano «*non exiguum populum plebeium et vicos circa villas in modum munitionum*».<sup>120</sup> Il latifondo privato decadde poi con la rovina dello Stato romano, ma pure l'organismo suo poté conservarsi, almeno in parte, nei grandi possedimenti del fisco e in quelli della Chiesa, oltre che nelle ville coloniche di qualche potente che resistettero pur tra le forme

113. Si veda E. Pais, "La *formula provinciae*" cit.; A. Taramelli, "Cagliari romana", in *Archivio Storico Sardo*, II, 1906, pp. 17-35; E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 26 ss.

114. Plinio, *Naturalis historia*, ed. D. Detlefsen, Berlin, 1904, III, 85.

115. Oltre che da Strabone, *Geographica*, ed. C. Müller - F. Dübner, Paris, 1853, V, 2; e da Claudio Tolomeo, *Geographia* cit., III, 3, nell'itinerario di Antonino, nella tavola Peutingeriana, nella cosmografia dell'Anonimo Ravennate e di Guido, nella *Descriptio* di Giorgio Ciprio e in altre fonti, su cui cfr. E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, pp. 26-27, e qui stesso, più avanti, al par. 7.

116. Si veda E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 28 ss.

117. E. Pais, "Intorno alla storia d'Olbia" cit., p. 560; G. Calvia, "Ricerche di antichità a Mores", in *Archivio Storico Sardo*, I, pp. 139-142.

118. Si veda la descrizione della Gallura nel secolo XIV in *Repartimiento de Cerdeña*, in *Repartimientos de los reinos de Mallorca, Valencia y Cerdeña*, ed. P. de Bofarull Mascaró, Barcelona, 1856, pp. 791-823.

119. A. Solmi, "La costituzione sociale" cit., pp. 299-302; cfr. E. Pais, "Prima relazione intorno ai viaggi fatti per la compilazione dei *Supplementa Italica* al *Corpus Inscriptionum Latinarum*", in *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, s. V, III, 1894, p. 931, nota 2; E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 30.

120. Giulio Frontino, *De controversiis agrorum*, ed. K. Lachmann, II, I, p. 53.

dell'economia primitiva dell'età media. Dalla sua caduta emergero con più robusta struttura i nuclei sociali da esso organizzati, dando vita a ville indipendenti.

D'altra parte non tutte le ville della Sardegna ebbero origine latifondiarìa. La toponomastica sarda rivela forme strettamente legate al linguaggio locale, che indicano un'origine spontanea e indipendente dall'organizzazione romana.<sup>121</sup> Alcune ville si riattaccano forse ad antichissimi nuclei etnici, di cui i villaggi nuragici hanno conservato le tracce; altre si formano indipendentemente dal latifondo, in forza della tendenza naturale dei nuclei sociali più intensi a svolgere una propria organizzazione.

Non è forse ardua ipotesi il pensare che il sistema della distribuzione demografica a villaggio, che distingue anche oggi la Sardegna insieme con altre regioni dell'Italia meridionale – sistema contrapposto a quello più generale in Italia delle fattorie o dimore isolate –, risalga all'età romana. Senza dubbio nel sistema ordinato della proprietà privata e nel latifondo noi dovremmo scorgere le condizioni favorevoli per lo sviluppo delle fattorie singole e delle dimore sparse nei campi coltivati, accanto ai gruppi più popolosi dei villaggi distribuiti nella campagna; e questo ordinamento si ebbe forse presso le città più ricche e qua e là anche nelle regioni dell'interno.<sup>122</sup>

Ma in Sardegna, anche durante il periodo più fiorente dello sviluppo agricolo ed urbano, una parte numerosa della popolazione, specialmente delle regioni interne, continuò, come si vide fino a tempi prossimi ai nostri, a dedicarsi principalmente alla pastorizia; e questa condizione di cose dovette alimentare quella lotta tra pastori e agricoltori, già viva

121. Oltre G. Spano, *Vocabolario sardo geografico, patronimico ed etimologico*, Cagliari, 1872; si veda P. Rolla, *Toponimia sarda*, Cagliari, 1893; Id., *Fauna popolare sarda. Miscellanea di dialettologia e toponimia italiana*, Casale, 1895, pp. 35-87.

122. Si sono rinvenuti iscrizioni e ruderi di edifici romani negli agri ma specialmente presso città, come Cagliari, Usellus etc. (A. Taramelli, "Zeppara. Scoperta di iscrizione di età romana", in *Notizie degli scavi*, 1906, pp. 198-200).

da tempi remoti, che gli scrittori romani più volte attestano persistente nell'isola<sup>123</sup> e che non doveva essere favorevole alla sicurezza delle persone e delle dimore isolate.

A mano a mano che l'organizzazione romana penetrò nell'interno, sconvolgendo le antiche distribuzioni etniche, fu sentito il bisogno di assicurare ai campi quella difesa che è indispensabile al lavoro agricolo; e gli abitanti, seguendo forse una tendenza già espressa negli ordinamenti pure evoluti della popolazione nuragica, si raccolsero nel gruppo della *villa*, abbandonando le aspre dimore primitive; e la villa ebbe la sua organizzazione interna, come vedremo, nella *scolca*, la guardia giurata dei colti.

Ogni villa ebbe forse fin da allora, come ha avuto fino ai tempi dell'abolizione dei feudi, accanto alle terre private le terre comuni, date secondo un noto sistema rotatorio al pascolo e alla coltivazione, ed ebbe anche i salti pubblici tenuti per gli usi del pascolo e del bosco;<sup>124</sup> e quindi la villa si costituì come nucleo raccolto e organizzato di liberi, di coloni e di servi, e qui si ebbe più sicura la protezione degli ordini pubblici e del diritto. Le tribù dell'interno, quelle specialmente formate dai famosi popoli ricordati da Plinio, gli Iliensi, i Balari e i Corsi, resistero più duramente a questa organizzazione ma pure anch'esse vi pervennero, sicché i documenti del medioevo rivelano l'ordinamento del villaggio diventato tipico e quasi generale a tutta la Sardegna.

Città, popoli e ville, divenuti frequenti, attestano nell'età romana un notevole sviluppo demografico. Vi è per l'età antica e media un rapporto abbastanza costante tra la popolazione di un paese e la quantità dei prodotti, e quindi un rapporto tra la distribuzione etnica e il modo di sfruttamento del suolo. Il fiorire delle città sulle coste e l'esportazione del grano sono

123. Varrone, *De re rustica*, 1, 16; Strabone, *Geographia* cit., V, 2: «*Sardiniae magna pars aspera est et parum pacata*»; contro i latrocini delle popolazioni indigene «*Romanorum praefecti in insulam missi interdum illis resistunt, interdum autem eorum depraedationes negligunt*».

124. A. Solmi, "Adempriuvia. Studi sulla proprietà fondiaria in Sardegna", in *Archivio giuridico «Filippo Serafini»*, LXXIII, 1904, p. 10 ss.

il segno dello sviluppo dei commerci e dell'agricoltura, che favoriscono l'aumento della popolazione. Il Beloch, sugli incerti dati a noi rimasti, calcolò già la popolazione della Sardegna nell'età di Augusto quasi a 400 mila abitanti,<sup>125</sup> la metà circa della popolazione attuale; e la cifra è notevole in relazione con lo sviluppo demografico delle altre regioni del mondo antico.<sup>126</sup>

Si ebbe allora nelle classi una gradazione sociale abbastanza complessa. Accanto agli alti funzionari (*praefecti, praesides, duces, tribuni*) che ebbero vasti possessi in Sardegna, dovette crescere una classe di *nobiles possessores* che formò la categoria dei *cives*, cioè dei maggiorenti delle numerose città.<sup>127</sup> Veniva quindi più numerosa la classe media, costituita dai proprietari minori, che vivevano nelle città o nelle grosse borgate, dotati del possesso di fondi e di servi, e dei mercanti o dei grossi artigiani delle città. Indi la massa del popolo delle campagne e delle città e quella ancor più numerosa dei servi.

125. K. J. Beloch, *La popolazione del mondo greco-romano*, in *Biblioteca di storia economica*, IV, Milano, 1909, p. 400. Il Beloch assegna all'isola con certezza 300 mila abitanti ma poi aggiunge: «è assai probabile che la Sardegna, come meglio coltivata [della Corsica], abbia potuto avere una popolazione ancora più fitta, e cioè dalle 400 alle 500.000 anime».

126. Ciò spiega come Polibio, *Historiae*, I, 79, potesse dire abbondante la popolazione dell'isola.

127. Si vedano le iscrizioni del *CIL*, X, II, e i ritrovamenti posteriori in D. Vaglieri, "Note sopra la nuova iscrizione cagliaritana", in *Notizie degli scavi*, 1897, pp. 280-282; A. Taramelli, "Zeppara" cit.; Id., "Archaeologia", in *Archivio Storico Sardo*, I, 1905, pp. 116-120.

### Capitolo III LE CONDIZIONI ECONOMICHE

Ma venne presto la decadenza. Tra le varie regioni italiane, la Sardegna è forse tra le prime a sentire profondo il disagio generale che trascina il basso Impero: lo dice la rapida rovina di numerose città, come Olbia, Cornus, Neapolis, Othoca, Tharros, Sulci, che già al V secolo sembrano desolate dalla malaria o travolte nella crisi; lo dice la totale sparizione di altre, come Nora, Tibula, Bitia, Tegula, Feronia.

E già nel 455 essa cade sotto la dominazione vandaliana,<sup>128</sup> che interrompe o sconvolge almeno in parte l'opera ordinatrice di Roma. Sulla storia di questa dominazione non si hanno che scarse e vaghe notizie dagli scrittori ecclesiastici che narrarono le persecuzioni africane, ma è lecito arguire che essa si poggiò principalmente nelle città, senza troppo estendersi nelle regioni più interne. I conquistatori si limitarono a sostituirsi ai ricchi *possessores* romani e non modificarono sostanzialmente il sistema della proprietà o l'organizzazione civile dell'isola. Ma, recando un governo meno saldo, contribuirono a sospingere la decadenza generale del paese.

Quando, nel 534, la Sardegna ritorna sotto il dominio romano riorganizzato da Costantinopoli, il nuovo ordinamento militare giustiniano ci rivela che essa era ricaduta nell'incertezza del diritto: dalle regioni dell'interno scendevano verso il piano, come già nei tempi antichi, gruppi armati di razziatori che conveniva trattenere con stabili presidi;<sup>129</sup> e più tardi, alla fine del VI secolo, sappiamo dalle lettere di Gregorio I che questi gruppi, tuttora turbolenti, non erano ancora convertiti del tutto al cristianesimo.<sup>130</sup>

128. E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., I, p. 3 ss.

129. *Codex Iustinianus*, I, 27, 2.

130. Sulla questione dei Barbaricini, oltre E. Pais, "Due questioni relative alla geografia antica della Sardegna", in *Rivista di Filologia e d'Istruzione Classica*, VI, 1878, pp. 482-498; e G. La Corte, *I Barbaricini di Procopio*

La riconquista bizantina non valse a risollevare le sorti della Sardegna: nella decadenza generale il governo di Costantinopoli, tenuto a gravissime spese militari, non sapeva che gravare i sudditi di insopportabili imposte. Al principio del secolo VIII, i Saraceni precipitavano sulle poche città ancor popolate delle coste e le desolavano con frequenti incursioni.

Allora, venuta meno la sicurezza e mancate quasi le relazioni esterne, vediamo ripetersi quel fenomeno che si presenta costante in Sardegna nei tempi di grave decadenza civile: la vita delle città marittime si affievolisce e quasi si spegne e gli abitanti si ritraggono nell'interno, insieme l'agricoltura viene in parte abbandonata e riprende ancora una volta il sopravvento la pastorizia.

Si è già ricordato che nel secolo VIII le caratteristiche urbane si conservavano appena, pur scolorite, a Cagliari e a Torres.<sup>131</sup> Tharros già al principio del secolo VII non era più che un *castrum* e la bizantina Fausania, succeduta all'antica Olbia, conservava i diritti non l'aspetto della città. Gli altri antichi *oppida* non erano ormai che borgate più o meno popolate.

Invece la villa, trasformazione degli antichi *oppida* e più spesso continuazione degli antichi vicî organizzati o privati, resiste integralmente ed anzi diventa l'unità demografica normale della costituzione sarda.<sup>132</sup> Alla villa si ricollegano, come dirò più largamente, i funzionari locali, il *curatore*, gli *armentarii*, il *maiore*, il *mandatore de liveros*, e intorno alla villa si svolgono i diritti delle varie classi sociali.

Ma nella generale decadenza economica essa ha oramai assunto le forme giuridiche di un villaggio collettivista, a cui non siano più ignorati i diritti della proprietà privata. Ogni villa

ha le sue terre comuni, dette *populares*, destinate alle vigne e agli orti, alla semina o al pascolo, queste ultime secondo il noto sistema di rotazione biennale; e queste terre si ripartiscono fra i comunisti o si destinano all'uso comune e, insieme con gli agri privati e chiusi prossimi alla villa e messi a coltivazione (*clausas cuniatus, tancas*), formano l'ambito colonico protetto dall'organizzazione della scolca, ossia quella parte che con termine volgare si disse *habitacione, aydacioni, vidazzoni*.<sup>133</sup>

Accanto a queste vi furono altre terre comunali, destinate specificamente al pascolo e tenute a prato (*pradu, area*), le quali erano godute in comune dagli uomini della villa, sia perché formavano parte del *populare*, sia perché a questo fine erano state stralciate dai beni del fisco e assegnate alle ville dal giudice. Esse erano guardate da speciali incaricati, scelti tra i servi o i dipendenti, detti *maiores de pradu, pradargios*, che rappresentano quasi una continuazione o modificazione dai *saltari* romani.

Per la custodia del bestiame, di notte, è assegnato in ogni villaggio un recinto chiuso (*guluare, bulvare*), che è guardato da un *maiore*, pur esso di origine servile.<sup>134</sup>

La villa, come unità amministrativa, può disporre delle terre comunali sue proprie, ma è necessario il consenso espresso dei partecipanti e insieme la presenza e l'autorizzazione dei rappresentanti della pubblica autorità, giudice e curatore.<sup>135</sup>

Ma accanto a queste ville organizzate si trovano anche ville private, pertinenti ai maggiori proprietari del regno, ai giudici, ai *maiores*, presso i quali si continua l'organismo dell'antico latifondo. Esse hanno per centro l'aggregato rurale, detto

133. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. XCIII, pp. 762-764; *Carta de logu de Arborea*, VI, XVI; cfr. G. La Corte, *La scolca e il suo maiore. I buiakesos. Note di diritto sardo nel medio evo*, Sassari, 1899, pp. 7-27.

134. Dopo le giuste osservazioni di E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 82, nota 120, riconosco distinto il *guluare* dal *pradu*, il quale si accosta piuttosto al *paperile*, e perciò ritengo distinti il *maiore de guluare* dal *pradargiu*, che altra volta avevo inesattamente identificati.

135. *Condaghe di S. Pietro di Silki*, n. 97; *Condaghe di S. Michele di Salvenor*, nn. 106, 107, 256, 299.

(*De bello Vandalicorum*, II 13). *Questioni di filologia e di storia*, Torino, 1901; si veda N. Tamassia, "I Barbaricini. (Note per la storia della Sardegna)", in *Archivio Storico Italiano*, s. V, XXXI, 1903, pp. 432-450, recensito da A. Solmi, in *Bullettino Bibliografico Sardo*, IV, 1904, pp. 40-42; E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., I, pp. 15-16.

131. Si veda lo Studio I, cap. V; e in questo Studio, il cap. VII.

132. Cfr. E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 33; e qui stesso al cap. XI.



anche *domus, domestica, curia e donnicalia*, da cui dipendono le terre, i servi e i diritti fondiari compresi nell'unità agraria.<sup>136</sup> Talvolta da questi nuclei si vanno ancora svolgendo, come nel passato, le forme di una villa organizzata sia col consenso della pubblica autorità, come dimostrano numerosi esempi,<sup>137</sup> sia per la forza elementare dei nuclei etnici, allorché nel secolo XII e più tardi tutta la società sarda fu commossa da un fermento di rinnovazione.

Ma la grande massa delle terre è lasciata incolta o libera agli usi comuni e forma la parte principale del patrimonio della corona, il *rennu*. Successore dei diritti del fisco quando questi, divenuti intollerabili, furono travolti nei nuovi mutamenti politici, il giudice vide accrescersi questo patrimonio quanto più decadevano in Sardegna la popolazione e la ricchezza. Di fatto il giudice, protettore e regolatore dei diritti generali, guadagnò concettualmente nel suo patrimonio tutte le terre non soggette all'appropriazione privata, comprendendole nella massa dei *saltus de rennu*; e questi in parte destinò ad una parziale coltivazione coi propri servi o con le opere dei dipendenti; in parte largì in dono ai propri fedeli, *maiores*, chiese, monasteri, estranei, con quella forma caratteristica di assegnazione che prende nome di *secatura de rennu*; in gran parte lasciò liberi agli usi dei privati secondo le regole fissate nella consuetudine, gratuitamente o più spesso mediante il compenso di prestazioni personali o reali.

A quest'ultima categoria di terre, principalmente destinate al pascolo, io persisto a ritenere che si ricollegli quella parte del patrimonio pubblico che nei documenti logudoresi viene designata frequentemente come *terra de paperos* o *paperu*, e che anche nei tempi più recenti forma il così detto *paperile*

o *paberile*.<sup>138</sup> Dopo le osservazioni del Guarnerio e del Wagner, io non esito a riconoscere errato il raccostamento etimologico di *paperu* a *pabulum*, da me altra volta proposto, e accetto la derivazione da *pauperu*, "povero"; ma anche con la nuova spiegazione non ho motivo di scostarmi dal senso concreto che già riconobbi al vocabolo.

Dall'uso di assegnare una parte dei salti pubblici al godimento comune degli abitanti di una data villa o più spesso di più ville limitrofe – uso che si dirigeva specialmente alle classi più umili, ai poveri, costituendo anzi per costoro la garanzia principale dell'esistenza, e che trovava salda difesa contro gli arbitri dei grandi e del clero nel giudice e nella famiglia sua, consorti nel potere –, derivò l'indicazione di *paperile* per le terre destinate a questo scopo e di *paperos* per coloro che, quasi organizzati in un'unità associativa, esercitavano diritti su queste terre.

Non può dunque meravigliare che i giudici e i poveri di queste ville venissero per questo rapporto ad essere concettualmente compresi in una specie di unità ideale, il *paperu*, che figurava quasi come il soggetto del diritto; né che questa unità fosse nettamente distinta tanto da quella della villa, quanto dalle altre del *rennu*, della chiesa o di altri enti; come non può meravigliare che i giudici e i loro congiunti, compiendo la missione d'ogni reggimento monarchico e difendendo queste terre destinate agli usi comuni, assumessero le vesti di rappresentanti dei *paperos*.<sup>139</sup>

138. Sulla *vexata quaestio*, dopo i miei cenni nello scritto "La costituzione sociale" cit., pp. 309-311, mi restringo a ricordare le trattazioni più recenti: M. L. Wagner, "Intorno alla voce «paperu» degli antichi documenti sardi", in *Archivio Storico Sardo*, II, 1906, pp. 86-91; R. Di Tucci, "Sulla natura giuridica delle voci «paperos» e «paberile»", in *Archivio Storico Sardo*, IX, 1913, pp. 125-136; P. E. Guarnerio, "Intorno ad un antico condaghe" cit., pp. 261-268; E. Besta, "Postille storiche" cit., pp. 1084-1085.

139. Come già al Bonazzi, sembrano anche a me sempre significativi i testi del *Condaghe di S. Pietro di Silki*, nn. 34, 37, 38 e 297, dove i *domnos paperos* non possono essere confraternite o enti di pia causa, come suppone già il Pistis e come parrebbe propenso a ritenere E. Besta, "Postille storiche" cit., p. 1085, e dove *rennu* e *paperos* si alternano con significato identico. I *paperos* indicano dunque un complesso di diritti degli utenti

136. A. Solmi, "La costituzione sociale" cit., pp. 288-291; E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 34.

137. Basti richiamare il caso delle due ville di Nuragenigellu e di Masone de Cabras, organizzate per fondazione da Nibata col consenso del figlio Torbeno, giudice (P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. XXI, pp. 164-165; più correttamente pubblicato da E. Besta, "Intorno ad alcune pergamene arborensi del secolo decimosecondo", in *Archivio Storico Sardo*, II, 1906, n. I, pp. 426-427).

Il Guarnerio, da ultimo, si è accostato più d'ogni altro a questo significato ma egli riguarda i *paperos* come una cosa sola con la villa, mentre la villa aveva le sue terre comunali, che non si confondevano con quelle paperili, e poteva perciò apparire come un'organizzazione distinta da quella dei *paperos*, in quanto questi (e tutti gli utenti, ricchi e poveri, eran tali) partecipavano ai diritti sui salti pubblici riservati agli abitanti di una data circoscrizione sotto il controllo e la protezione del sovrano. Perciò, se la parola serve a designare i soggetti di un determinato patrimonio fondiario sottoposto ad una certa condizione (soggetti che originariamente furono indicati come "poveri"), essa risulta poi in sostanza a significare un complesso di diritti relativi all'uso collettivo delle terre, sia per la coltivazione, sia per il pascolo del bestiame rude, in cui si scorge una delle espressioni più singolari del comunismo sardo, durato fino ai giorni nostri.<sup>140</sup>

poveri su beni pubblici assegnati alla coltivazione ed al pascolo, i quali trovano la loro difesa nel giudice e nella sua famiglia, titolari e patroni dei *saltus de renmu*. I nuovi testi del *Condaghe di S. Michele di Salvenor*, nn. 207, 243 e 244, illustrati dal Guarnerio (il n. 244 spetta ad un *keru* distinto dal precedente), confermano, come vide quest'ultimo, un significato sostanziale corrispondente a quello da me addotto. Dubito anche che si possa escludere senz'altro ogni relazione tra i *paperos* e il *mandatore de liveros*: nel *Condaghe di S. Michele di Salvenor*, nn. 207 e 243, l'intimazione, oggetto del discorso, che si riferisce a un *servu de paperos*, viene fatta nell'interesse di questo gruppo davanti al *mandatore de liveros*, che nel primo testo è Gosantfin de Retas, nel secondo Juan Catrosque, che ebbe a Salvenor lungamente questa carica (*Ibid.*, nn. 56, 83, 106, 108, 115 etc.). L'organizzazione del paperile importa l'associazione necessaria tra i capi partecipi dei diritti del *renmu*, cioè i *donnos paperos*, cui spetta una parte del reddito delle terre, e i *paperos* veri e propri, i quali ne dividono coi *donnos* il godimento. Da questa organizzazione dipendono i *servos de paperos*, ossia quelle persone di condizione servile che sono obbligate personalmente al lavoro nel paperile.

140. Nella famosa fondazione di Nibata a favore dei gruppi rurali di Nura-gienigellu e di Masone de Cabras (P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. XXI, pp. 164-165), si vuol garantito dal giudice ch'egli non distrarrà le suddette ville e i loro abitanti per destinarli né *ad paperu*, né a donazione a un privato locale (*fundamentale*) o straniero (*esitizu*). Potrebbe dunque sembrare che il *paperu*, da me figurato come un alleviamento delle classi umili, fosse invece un aggravio. Ma è chiaro: il giudice poteva destinare i

Su tutte queste terre spettano al giudice e ai curatori i diritti pubblici: diritti di regolamento giuridico, di pubbliche riscossioni, di partecipazione ai prodotti. Ma in grande prevalenza questa massa di beni, formata dai *saltus*, dalle terre ereme, dalle terre paludose etc., è lasciata in realtà incolta e quindi è essa medesima indizio del generale spopolamento dell'isola.

Questa presenta così un sistema eretto su caratteristiche curtensi. La decadenza sociale non importa una sparizione degli elementi civili, poiché essi nelle varie forme della coltivazione della terra, nella tradizione dei mestieri, negli usi della vita pubblica e privata, rimangono in parte gelosamente conservati come patrimonio essenziale della civiltà sarda, ma se ne determina soltanto l'assottigliamento. Questa semplificazione delle forme di vita importa naturalmente la rinuncia ad ogni superfluità.

Perciò sparisce quasi del tutto il commercio col continente; le relazioni di traffico tra i giudicati si restringono al necessario; manca ogni memoria di vasti mercati; le miniere vengono completamente abbandonate; la moneta non è più battuta, né i generi di lusso sembrano frequenti.

Ogni distretto territoriale, ogni villa vive della produzione interna, che è normalmente sufficiente ai bisogni, e ai mestieri specifici sono adibiti più spesso i servi e i liberti (*liberos de paniliu*), che ne continuano più rozzamente le antiche tradizioni. Mancano l'occasione e l'esigenza dei commerci; la moneta – quella bizantina rimasta nel paese o quella longobardo-franca, che viene dalla Corsica o dalla Toscana – comparisce di raro nelle contrattazioni e più volte non è che unità di misura per gli scambi naturali. La ricchezza è rappresentata principalmente dal possesso dei servi, che sono destinati alla produzione dei frutti della terra.

propri servi alla coltivazione del *paperu*, poteva anche destinare una villa a *paperu* per ricavarne i vantaggi relativi: i servi sarebbero divenuti *servos de paperos*, la villa stessa sarebbe stata *«a paperu»*. Questo, che è un aggravio, vuole impedito Nibata, ma ciò non toglie che per le altre ville e per i liberi partecipi del *paperu* quest'ultimo non sia un vantaggio.

Perciò la struttura delle classi sociali, pur ritraendo in parte le forme dell'antica vita, ha subito una profonda semplificazione. La varietà dei tempi romani, che la vita urbana doveva naturalmente aver generato, ha ceduto il posto a una rude membratura, nella quale a una classe di potenti e di privilegiati fa appena riscontro una grande massa di inferiori. In mezzo a queste categorie, gli attributi della libertà non giungono a dare energie veramente operose ad una classe media capace di sensibili progressi.

A capo della scala sociale, accanto al giudice appaiono i parenti più stretti della sua famiglia, i fratelli e i figli, che partecipano quasi dell'autorità del governo e che, di fronte al *donnu* per eccellenza, prendono caratteristicamente il titolo di *donnikellos*.<sup>141</sup> A questi elementi si riservano le cariche maggiori del regno e si concedono le terre più redditizie. Vengono poi gli altri parenti della famiglia giudiziale, pur essi privilegiati, i quali tuttavia sono distinti col titolo più comune di *donnu*.

Segue quindi la classe più numerosa dei nobili e potenti, che forma l'aristocrazia del giudicato. Essa è costituita dagli alti funzionari ecclesiastici, vescovi e abati, e dalle famiglie più ricche, i cui membri si dicono *lieros mannos*, *liurus maiores* e più generalmente *maiores*;<sup>142</sup> e pure a costoro vengono normalmente concesse le cariche pubbliche.

Sulle condizioni della Chiesa nei giudicati manchiamo di informazioni sicure ma dai primi documenti, studiati già dal Brandileone,<sup>143</sup> sembra apparire il segno di una stretta dipendenza degli ecclesiastici e delle chiese sarde dalla potestà dei

giudici. I vescovi sono certamente tra i grandi del regno, ma su essi il giudice esercita un potere di controllo che le riforme gregoriane del secolo XI riescono a fatica ad arginare. Ciò esclude l'ipotesi che il patrimonio delle chiese sarde si sia formato sull'antico patrimonio della Chiesa romana, che ai tempi di Gregorio I era così vasto e di cui più tardi si perdono del tutto le tracce,<sup>144</sup> e fa pensare, come avvertono anche i documenti più antichi, che quel patrimonio particolare dei vescovadi si sia formato via via con le elargizioni del giudice e con le donazioni dei privati.<sup>145</sup> Negli atti pubblici, subito dopo i nomi del giudice e delle persone più strette della famiglia dominante appaiono i prelati ad assistere ai grandi negozi dello Stato.<sup>146</sup>

Intorno alla vita monastica le notizie sono anche più scarse. Se i monasteri, che troviamo numerosi a Cagliari e nei dintorni al tempo delle persecuzioni africane, abbiano continuato anche nei torbidi tempi della minaccia saracena, non siamo in grado di accertare. Nei documenti dei secoli XI-XIII il vivo rifiorimento dei monasteri, che per la pietà dei giudici e dei fedeli acquistano rilevanti ricchezze in Sardegna, si rivela come propaggine delle grandi corporazioni continentali di Montecassino e di S. Vittore di Marsiglia, di Camaldoli e di Vallombrosa,<sup>147</sup> e sembra perciò un prodotto della rinascita che anima in questo periodo tutta la vita sarda.

Vescovadi e monasteri figurano come grandi possessori fondiari dell'isola e lo dimostrano i condaghi e le carte volgari cagliaritanee. Essi possiedono talvolta, come s'è detto, intere ville, con gruppi di coloni dipendenti, liberi e servi, soggetti all'autorità disciplinare della Chiesa, la quale gode di larghe immunità finanziarie e perfino giurisdizionali, almeno entro

144. Forse il patrimonio della Chiesa romana andò sottratto in qualche rappresaglia imperiale contro i pontefici, al tempo della lotta per gli iconoclasti.

145. Oltre i condaghi di Silki e di Salvenor, si veda la formazione dei beni dei vescovadi di Cagliari, di Suelli e di Dolia nelle carte volgari cagliaritanee.

146. Cfr. E. Besta, "Postille storiche" cit., p. 1075.

147. E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., I, p. 68 ss.

141. G. Bonazzi, "Glossario", in *Il condaghe di San Pietro di Silki* cit., p. 151.

142. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, nn. VIII, pp. 154-155; XXI, pp. 164-165; XXI, pp. 192-194; XL, pp. 206-207; *Carte volgari*, n. XII, 4.

143. F. Brandileone, "Note sull'origine di alcune istituzioni" cit., pp. 284-289.

certi limiti,<sup>148</sup> ed hanno perciò un'organizzazione interna che arieggia a quella della corte regale: l'*armentariu*, il *mandatore*, i minori ufficiali curtensi. A costituire una più salda difesa giuridica i monasteri hanno un patrono (*pupiddu*), paragonabile all'*advocatus* delle chiese italiane, il quale talora assume anche le supreme funzioni curtensi, e cioè l'ufficio di *armentariu*. Tale ufficio tocca spesso ad un membro della famiglia del giudice, il quale interviene tra l'altro ad autorizzare i negozi patrimoniali dell'ente.<sup>149</sup>

Ma la classe aristocratica più numerosa è costituita dai *maiores*. Accanto alla famiglia dei giudici si trovano altre famiglie potenti, che hanno le proprie diramazioni nei vari giudicati e che talvolta sembrano chiamate a partecipare ad alcuno dei diritti sovrani: nel Logudoro gli Athen e i de Thori; nel giudicato cagliaritano i de Unali, i de Zori, i de Serra, i d'Azzen; negli altri giudicati i de Zori, i de Serra.<sup>150</sup> Alcune di queste famiglie hanno vasti possedimenti, fanno larghe donazioni alle chiese e sono considerate comprese nel cerchio delle famiglie dominanti, da cui si eleggono le spose dei giudici e dei principi e gli alti funzionari dello Stato. Accanto a queste si hanno altre numerose famiglie meno notevoli ma pur esse dotate di grandi possedimenti fondiari. Da queste, come dalle

precedenti, si scelgono i maggiori funzionari pubblici: i titolari degli uffici di corte, gli armentari locali, i curatori, i maiori. Sono indicate col termine generico di *maiores*<sup>151</sup> e continuano l'antica classe dei *nobiles possessores*, che il possesso fondiario, come già accennava nella decadenza romana, è riuscito ormai a privilegiare.

È degno di nota che a questa categoria dalla classe comune dei liberi salgono talora nuove famiglie, non appena il possesso fondiario o l'esercizio di qualche pubblica funzione riescono a distinguerle, sicché questa classe è in continuo movimento. Ciò spiega come nella molteplicità di questi nuclei si formi una specie di equilibrio fra le famiglie nobiliari, il quale impedisce che taluna di esse salga tanto in potenza da contrastare o superare l'autorità, rimasta saldamente dominante, della famiglia dei giudici.

Di fronte ai *maiores* esiste una classe di liberi (*liveros*, *liurus*), ma essa non è effettivamente numerosa. La decadenza delle città ha trascinato con sé la scomparsa o quasi di quella classe media urbana che in ogni tempo ha dato il suo maggior contingente ad una società evoluta. La classe dei liberi è così molto assottigliata.

È questa un'altra delle caratteristiche della società sarda e per essa la Sardegna si distingue, insieme con la Corsica, da tutte le altre regioni italiane, compresa la Sicilia, per essa se ne spiega la singolarità delle vicende storiche.

Senza dubbio esistono in Sardegna i possessori fondiari ma essi tendono, appena sia loro possibile, col favor regio e col conseguimento delle cariche pubbliche a salire nella classe dei *maiores*. Gli altri liberi, molto più numerosi, non sono riusciti a mantenere l'indipendenza economica, sicché si sono in gran parte confusi nella categoria più frequente dei dipendenti. Nelle ville rurali vi sono certamente liberi, dotati del piccolo possesso fondiario e di servi, ma non sono molto frequenti, né la loro condizione si distingue

148. Dalle *Carte volgari*, n. I, 5, risalta l'autorità dell'arcivescovo di *pon-turer curadores et maiores suos in totas billas dessu paniliu*; ed altre prerogative risultano dai documenti da me ricordati e illustrati in "Sulla origine e sulla natura del feudo in Sardegna", in *Rivista Italiana di Sociologia*, X, 1906, p. 33 ss.

149. *Condaghe di S. Pietro di Silki*, nn. 62, 96, 146; *Condaghe di S. Michele di Salvenor*, nn. 14, 206, 208, 257, 299. Da questi elementi emerge ormai precisa, in base alle chiese, la figura della fondazione come patrimonio destinato ad uno scopo, con una propria rappresentanza e con una propria tutela giuridica. Vi sono anche in Sardegna numerose chiese private, come dimostrano le frequenti donazioni dei *principes* e *maiores* ai monasteri ma, accanto ad esse, resiste l'idea dell'ente capace di diritto e dotato di una propria rappresentanza.

150. Cfr. E. Besta, "Postille storiche" cit., p. 1075, e i numerosi documenti da lui indicati.

151. Vedi *Carte volgari*, n. XII, 4.

notabilmente da quella dei coloni e dei servi, che hanno guadagnato una parziale libertà. A questa classe debbono appartenere i *terrales de fitu*, che troviamo ricordati nelle carte sarde,<sup>152</sup> ma pur non sarebbe escluso che anch'essi derivassero da antichi coloni o servi elevati dalla libera conduzione colonica, i quali pure godevano di un possesso e di un'economia separata. *Homines* si dicono nei documenti a caratterizzare coloro che esercitano i diritti collettivi nella villa, ma si soggiunge subito: «*lieros et servos*»,<sup>153</sup> perché sia significata questa tendenza parificatrice tra liberi e servi che confonde le classi inferiori della popolazione, le quali danno il maggior contingente ai *paperos*, cioè a coloro che traggono sostentamento o aiuto dal lavoro e dal godimento collettivo del paperile.<sup>154</sup>

Invece la classe veramente numerosa delle ville sarde è formata dai *servi*: un calcolo sommario dei due condaghi di Silki e di Salvenor assicura che a questa classe appartiene più della metà di quanti compariscono in quegli atti, e forse il numero crescerebbe se vi si comprendessero le varietà infinite dei dipendenti. Questa classe è formata dai servi veri e propri, dai liberti e dai coloni.

152. *Condaghe di S. Pietro di Silki*, nn. 229, 337; *Carte volgari*, n. XIV, 9; cfr. U. G. Mondolfo, "Terre e classi sociali in Sardegna nel periodo feudale", in *Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche*, XXXVI, 1903, p. 115 ss.; P. S. Leicht, "Appunti sull'ordinamento della proprietà ecclesiastica in Sardegna nell'alto medioevo", in *Archivio Storico Sardo*, II, 1906, p. 145; A. Solmi, "Sull'abolizione del servaggio in Sardegna nel secolo XIV", in *Bullettino Bibliografico Sardo*, IV, 1904, p. 33.

153. *Condaghe di S. Pietro di Silki*, n. 96, che chiarisce il termine spagnolo di *vasallos*, sostituito dal traduttore del *Condaghe di S. Michele di Salvenor*, nn. 107, 256.

154. Questa condizione è chiarita, ancora per il secolo XVIII, nella memoria sui feudi di un relatore piemontese, il Paderi, ricordata da U. G. Mondolfo, "Agricoltura e pastorizia in Sardegna nel tramonto del feudalesimo", in *Rivista Italiana di Sociologia*, VIII, 1904, pp. 5-6, dove si dice: "Tutti i poveri, agricoltori e pastori, trovano nelle controvindazioni e nei così detti paberili qualche nutrimento pel loro bestiame, di cui mancherebbero affatto nel generale sistema delle chiusure."

È noto che la servitù è durata in Sardegna più a lungo che altrove,<sup>155</sup> ma essa ha subito già quella profonda trasformazione per cui i servi, già riguardati come cose, hanno guadagnato invece una larga capacità personale. A questa classe appartengono tutti coloro che sono soggetti ad una potestà dominica, ma tale potestà può essere di vario ordine, piena o limitata, sicché si hanno varie gradazioni. In particolare, quando il servo spetta a un solo proprietario si dice *integru*; se spetta soltanto per metà, si dice *lateratu*; si dice *pedatu* se per un quarto; ma la divisione riguarda le settimane o i giorni di lavoro<sup>156</sup> e quindi nei casi in cui il servo non è per il restante del tempo soggetto ad un altro padrone, egli può lavorare per se stesso.

Il proprietario dispone liberamente del servo *integru* o della porzione a lui spettante per i servi laterati o pedati, e ne dispone per vendita o per donazione e risponde per i reati dal servo commessi; ma d'altra parte il servo ha ormai una propria capacità giuridica: la sua unione sessuale è coniugio e non può essere distrutta dal padrone, benché, se non consentita, importi conseguenze speciali; egli ha un proprio patrimonio col quale può comprare in tutto o in parte la libertà; ha un'economia separata e vive come un bracciante o come un colono; egli partecipa nella villa ai diritti sui beni comuni e gode con gli altri il paperile. In queste condizioni non si differenzia essenzialmente dal colono, se non perché è legato da un vincolo personale più stretto verso il domino.

Infatti, riconosciuta la personalità patrimoniale del servo contro i principi del rigoroso diritto romano, in forza di uno sviluppo naturale e spontaneo di questo stesso diritto, era

155. Si veda P. Amat di S. Filippo, "Della schiavitù e del servaggio in Sardegna. Indagini e studi", in *Miscellanea di storia italiana*, s. III, II, 1895, pp. 33-74; e il mio scritto "Sull'abolizione del servaggio" cit., pp. 33-38.

156. *Condaghe di S. Pietro di Silki*, nn. 181, 316; *Condaghe di S. Michele di Salvenor*, nn. 23, 164, 168, 170, 176; cfr. W. Meyer-Lübke, "Zur Kenntniss des Altlogudoresischen", in *Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien*, CXLV, 1902, p. 37 (estr.).

aperta la via a migliorare la condizione giuridica della servitù e a creare in essa varie gradazioni. Il servo può ricomprare in tutto o in parte la sua indipendenza; ciascun condomino può lasciare libero il servo per la propria quota; in conseguenza di ciò, i servi possono *pro rata* lavorare ed acquistare per sé o partecipare nella villa ai diritti dei liberi. Così si spiega come esistano nelle ville servi che debbono soltanto pochi giorni di lavoro ad un padrone, ormai simili nella condizione giuridica ai liberi che siano tenuti a determinate prestazioni verso un domino. Lo stato economico pareggia in realtà situazioni giuridiche che l'antico diritto avrebbe dichiarate inconciliabili.

Forse una posizione eccezionale assumono i *servos de rennu*,<sup>157</sup> in cui il riflesso dell'autorità regia può essere fonte di privilegi, non meno che i *servos de paperos*, che sono pur essi legati a un servizio regio.<sup>158</sup>

Si forma così una classe di semiliberi, dotati degli attributi della libertà ma tenuti a prestazioni speciali verso un domino, i quali sono variamente indicati col nome di *culvertos* o colliberti, *liveros ispesionarios*, *liveros de paniliu*<sup>159</sup> e anche, più genericamente, *liveros* o *liveros*.<sup>160</sup> Essi provengono da una parte dagli antichi servi fatti liberi dal proprietario o venuti in possesso, per varie circostanze, della libertà totale o parziale; dall'altra, dagli antichi liberi caduti in stato di dipendenza economica, nella condizione del colonato e dell'artigianato curtense. Sono detti perciò colliberti o liberti e talvolta anche *ispesionarios*, cioè *pensionarii*, in quanto sono tenuti verso il patrono a determinate pensioni;<sup>161</sup> o altrimenti *liveros de paniliu*, ossia

157. *Condaghe di S. Pietro di Silki*, n. 309; P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. C, pp. 243-244; E. Monaci, *Crestomazia italiana dei primi secoli con prospetto grammaticale e glossario*, Città di Castello, 1912, n. 16, pp. 28-29.

158. *Condaghe di S. Pietro di Silki*, nn. 37, 38.

159. E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 50.

160. *Condaghe di S. Pietro di Silki*, nn. 110, 203. Modifico l'opinione già da me espressa in "La costituzione sociale" cit., p. 308, nota 3, relativamente ai *culvertos*, avvertendo tuttavia che altrove (*Ibid.*, pp. 305-306) non mi era sfuggita la loro condizione singolare, che già allora pareggiava a quella dei *liveros*.

161. La spiegazione è di E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 51.

liberi legati da un vincolo di comunanza e di dipendenza determinato dalla consuetudine e tenuti ereditariamente a certe forme di lavoro colonico o artigiano.<sup>162</sup>

Il grande numero e la particolare condizione di questi tributari induce forse a provvedere ad una speciale organizzazione. Il *mandatore de liveros*, che troviamo così frequente nei documenti logudoresi, non sembra già, come pensai altra volta,<sup>163</sup> un procuratore speciale degli interessi di questi gruppi organizzati nelle ville, liberamente eletto dai partecipanti, ma sembra piuttosto un ufficiale preposto dal pubblico potere nelle singole ville con l'incarico di reggere questi gruppi e di regolare le prestazioni dovute dai singoli presso i vari patroni. Piuttosto che un mandatario sembra perciò un comandato, scelto forse nello stesso gruppo dei tributari dal curatore del distretto; e questo spiega come abbia potuto esercitare nell'interno dei colliberti alcune funzioni di pacifico arbitrato che lo fanno apparire a reggere, eccezionalmente, una corona speciale.<sup>164</sup>

Non diversa potrà essere allora la figura del *mandatore de rennu* e del *mandatore de clesia*,<sup>165</sup> che si riscontrano frequenti nei documenti logudoresi. Noi sappiamo che il *rennu* e le chiese si trovano in possesso di intere ville, nelle quali vive

162. *Carte volgari*, n. I, 3 ss.; *Condaghe di S. Pietro di Silki*, n. 203.

163. A. Solmi, "La costituzione sociale" cit., pp. 305-306; cfr. anche E. Besta, "Nuovi studi" cit., pp. 89-90; Id., *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 82.

164. *Condaghe di S. Pietro di Silki*, nn. 220, 226. Nei due casi non si tratta tuttavia di un vero giudizio pubblico ma soltanto di un'adunanza dei *liveros* sotto il proprio capo, per l'oggetto di semplici transazioni o per negozi speciali attinenti al gruppo. La funzione del *mandatore de liveros* risulta chiarita dal *Condaghe di S. Michele di Salvenor*, nn. 8, 56, 83, 108, 115, dove tale funzionario assiste ai negozi dei dipendenti; cfr. *Condaghe di S. Pietro di Silki*, nn. 196, 224. Ma il *mandatore de liveros* non ha la rappresentanza vera e propria dei liberti: nel *Condaghe di S. Pietro di Silki*, n. 394, volendo alcuni *liveros* garantire in giudizio la propria libertà, non ricorrono per la rappresentanza giudiziaria al *mandatore* ma bensì al curatore di Nugor.

165. *Condaghe di S. Pietro di Silki*, nn. 27, 28, 42, 46, 98, 111, 224; *Condaghe di S. Michele di Salvenor*, nn. 207, 241; P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. I, p. 342. Nel *Condaghe di S. Pietro di Silki*, nn. 27 e 28, il *mandatore de clesia* è definito senz'altro come *nonthu*.

una varia popolazione rurale di servi e di semiliberi. A regolare i servizi e le prestazioni dovute da questi dipendenti, si elegge dal proprietario un personaggio, scelto nel gruppo dei servi o dei liberti, che prende nome di *mandatore*. Nei documenti è attestato il *mandatore de rennu* o il *mandatore de clesia*, il primo dei quali ha il compito precipuo di disporre i servizi e le prestazioni dei *servos de rennu* e funge da *nuntius* del signore nel governo domestico, il secondo regola similmente i servizi dei *servos de clesia* e presta nei giudizi il giuramento richiesto a nome dell'ente.

## Capitolo V IL GOVERNO CENTRALE

Tra una società così stremata, si comprende come dovesse affermarsi l'autorità suprema del giudice. Nell'impossibilità di conservare l'antica unità provinciale e nella necessità di provvedere prontamente alla difesa contro i Saraceni, sorsero naturalmente i quattro giudici nelle quattro regioni geograficamente distinte della Sardegna; ma il movimento centrifugo si esaurì tutto, come si disse, in questa ripartizione. Mancò più tardi ogni altro centro d'attrazione sociale che fosse capace di servire di punto d'appoggio a qualche ulteriore distacco; come nella prevalenza della pastorizia e di una povera agricoltura mancarono le condizioni economiche favorevoli al manifestarsi di resistenze sociali o al crescere improvviso di potenza delle famiglie o dei paesi. Il giudicato nella sua semplice struttura servì pienamente all'esercizio di un'autorità centrale di governo e soddisfece alle esigenze di una popolazione ricondotta ad uno stato sociale quasi primitivo.

Il giudice, detto anche *rex*, *rege*, esercita un'autorità piena che si esprime nella voce *rennare*, *potestare*, *imperare*.<sup>166</sup> Esso deriva la sua autorità da doppia fonte: l'eredità, che legittima il potere, e l'elezione, che manifesta la volontà dei sudditi e principalmente dei *maiores*: l'una e l'altra concorrono insieme a costituire la sovranità secondo le forme che si addicono al carattere, divenuto quasi barbarico, di questo reggimento monarchico.

Infatti, nella successione alla dignità regia si ebbe sempre riguardo ai vincoli della consanguineità. Così si spiega come i regoli sardi sembrino tutti provenire nei vari giudicati da una stessa famiglia, i Lacon, e come tutti i regnanti siano scelti da questa famiglia dominante. La discendenza dalla schiatta

166. E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 15 ss.; A. Solmi, "La costituzione sociale" cit., pp. 275-280.

antica, che aveva forse originariamente ottenuto il potere dall'imperatore bizantino, è ragione legittima dell'esercizio dei diritti sovrani e dà quindi la prima consacrazione all'autorità suprema del governo. In base a questo principio, il giudice apparisce al potere «*Dei gratia*», «*per boluntade de donnu Deu*», «*divina gratia*».<sup>167</sup>

Ma il principio successorio non è ancora sufficiente: esso deve essere confermato con una formale manifestazione di volontà da parte dei maggiori del giudicato, che si riservano, almeno formalmente, il diritto di scegliere nella famiglia dominante il personaggio più accetto, elevandolo al potere. Dico formalmente, perché in realtà i giudici sono soliti durante il loro regno aggregare al trono il figlio o l'erede, e questo atto, sia pure assistito e confermato dall'assemblea, riesce a diminuire considerevolmente il valore effettivo dell'elezione.<sup>168</sup>

Nella minorità o nell'assenza del giudice, assume il governo uno stretto parente con l'assistenza dei maggiori, il quale vien detto *iudike de fattu*.<sup>169</sup>

Agli atti più importanti del governo assistono e danno il loro consenso i membri più influenti del regno (*maiores*) e il popolo (*totu su logu*) mediante il funzionamento di un'assemblea (*corona de logu, collectu*).<sup>170</sup> Tale assemblea importa più che altro la presenza e l'assenso dei *maiores* del regno, cioè dei prelati, degli alti funzionari e dei personaggi più eminenti del giudicato; il popolo vi figura appena a dare la sua

generica approvazione. Sotto queste forme, che corrispondono a quelle generali della monarchia barbarica, l'assemblea esercita un potere effettivo, dividendo col giudice e con la sua famiglia i diritti sovrani. Essa si raccoglie nelle grandi occasioni della vita pubblica, per l'elezione del giudice, per approvarne gli atti più rilevanti, per deliberare in ordine ai negozi più gravi.<sup>171</sup>

Nell'esercizio pratico del governo il giudice è assistito da una coorte di funzionari, che apparisce come un'estensione dell'amministrazione curtense del principe.<sup>172</sup> Caduto il complicato organismo ufficiale del *praeses* o del *dux* dell'età bizantina, il giudice, che vi si sostituì, provvide direttamente o coi propri fedeli ai bisogni dello Stato, e poiché questo si reggeva principalmente sui redditi del patrimonio fondiario pubblico, divenuto la fonte precipua della ricchezza, avvenne naturalmente che i capi di questa amministrazione curtense, l'*armentariu*, il *maiore de caballos*, il *maiore de camera*, diventarono i principali funzionari dell'amministrazione centrale. Fra questi funzionari si distinguono l'*armentariu de logu* o *de rennu*, che ha le supreme attribuzioni finanziarie e dirige l'esazione dei tributi e l'amministrazione del patrimonio fiscale;<sup>173</sup> mentre il *maiore de camera* attende alla custodia e alla disposizione delle ricchezze del sovrano e il *maiore de caballos*, insieme con gli altri minori ufficiali curtensi, ha le cure delle torme equine del giudice e delle cacce collettive organizzate da questi funzionari con l'intervento obbligatorio dei sudditi.<sup>174</sup> Ometto di accennare agli altri minori

167. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, nn. VII, p. 154; XVII, p. 161; I, pp. 177-178; XXIX, p. 201; *Carte volgari*, nn. I-XXI.

168. E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 19. Nello scritto "La costituzione sociale" cit., pp. 280-282, ho inteso di mettere in evidenza lo scarso valore "effettivo" dell'elezione, non già di escluderne l'esistenza. Così alle pp. 286-287, pur facendo notare che l'assistenza dei maggiori e del popolo negli atti più importanti del giudicato è più apparente che reale, non ho inteso di negare che le deliberazioni del giudice non dovessero essere assistite e confermate dalla volontà dell'assemblea del giudicato.

169. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, nn. I-II, pp. 177-178; *Liber iudicum* cit., 4-5 ss.

170. E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 56 ss.; A. Solmi, "La costituzione sociale" cit., pp. 286-287.

171. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, nn. II, p. 178; XXIX, p. 201; XXXI, pp. 207-208; *Carte volgari*, n. XVIII. Si veda anche il documento del 1206 per la confinazione tra Cagliari e Arborea (A. Solmi, "Un nuovo documento per la storia di Guglielmo di Cagliari e dell'Arborea", in *Archivio Storico Sardo*, IV, 1908, p. 194), dove la confinazione si compie «*cum boluntadi de sus archieviscobus et piscobus et liurus d'ambus (logus)*».

172. E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, pp. 60-65; A. Solmi, "La costituzione sociale" cit., pp. 294-308.

173. E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 61, e i documenti ivi citati.

174. E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 63.



ufficiali, il *genezzariu*, il *vestaritas*, i *berbecarios*, i *porcarios*, che servono alle funzioni varie dell'organismo fiscale e personale dei giudici.

È notevole che l'amministrazione del patrimonio fiscale (*rennu*) è nettamente distinta dall'amministrazione del patrimonio particolare del giudice, la quale è detta *pegugiare*.<sup>175</sup> Mentre la prima è posta sotto il governo dell'*armentariu de rennu*, la seconda ha uno speciale amministratore che ha il titolo di *armentariu de pegugiare*,<sup>176</sup> per natura giuridica corrispondente ai diversi armentari delle chiese e dei privati, i quali si trovano a capo dei grandi patrimoni fondiari. E nettamente distinte sono anche le prestazioni di carattere patrimoniale dovute al *peculiare* del giudice da quelle di carattere pubblico dovute al *rennu*.<sup>177</sup>

La distinzione risponde ai corretti criteri del diritto romano e alla struttura dei giudicati. I beni del fisco, posti in una condizione giuridica singolare e particolarmente protetti dai pubblici ordinamenti, non possono confondersi col patrimonio particolare del giudice, che dà luogo a un diritto reale identico a quelli derivanti dalla proprietà privata. Quando il giudice ebbe, insieme col governo della provincia, la cura delle terre fiscali, esso non poté confondere con queste ultime i beni del suo patrimonio peculiare e l'amministrazione ne risultò dunque naturalmente distinta. Il concetto pubblico dello Stato, non venuto meno mai, neanche ai tempi della decadenza, impedì che trionfasse in qualsiasi momento il principio barbarico della patrimonialità dello Stato e che con questo si operasse quella confusione tra il patrimonio privato

del giudice e quello fiscale che fu caratteristica del sistema di governo germanico, imposto dalla conquista militare. L'antica distinzione, non deviata da imposizioni barbariche straniere, resiste inalterata fino ai nuovi tempi, ricollegandosi direttamente ai nuovi ordini progrediti di governo dell'autonomia comunale italiana.

Sull'organizzazione militare dei giudicati sardi le notizie sono scarse. Presso il giudice si trova un corpo di armati che nel Logudoro e nell'Arborea si dice *kita de buiakesos*, sotto il comando di un *maiore*.<sup>178</sup> Qual si sia l'etimo della voce oscura, è certo che essa designa un corpo di guardie armate di palazzo, che corrispondono agli *hostiari* dei re e duchi longobardi, come dimostra il fatto che il capo di queste guardie è detto anche *maiore de ianna*.<sup>179</sup>

L'indipendenza reciproca dei giudici, espressa in questi ordini di governo e in una propria organizzazione militare, è piena. Venuto meno il vincolo verso l'imperatore d'Oriente, i capi dei governi locali affermarono la loro indipendente sovranità e si dissero *reges* e *regna* chiamarono i loro governi. All'autonomia conseguita non recò limitazione alcuna il vago ricordo di una remota supremazia esercitata dal giudice di Cagliari.<sup>180</sup> Le relazioni tra i capi dei quattro giudicati sono frequenti, sia per unioni matrimoniali tra i membri delle famiglie regnanti, sia per le convenzioni specifiche, sia anche per l'attestazione di convegni collettivi tra loro;<sup>181</sup> ma

178. G. La Corte, *La scolca* cit., pp. 29-39; G. Bonazzi, "Glossario" cit., pp. 147-148; A. Solmi, "La costituzione sociale" cit., p. 295; E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, pp. 63-64.

179. *Condaghe di S. Pietro di Silki*, n. 205.

180. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. VII, pp. 153-154; Torchitorio di Cagliari si intitola «*rex Sardiniae de loco Callaris*». Si veda per questo ed altri ricordi E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, pp. 104-106.

181. Un esempio di convenzione è nel trattato tra Cagliari e Arborea del 1206, in A. Solmi, "Un nuovo documento" cit., pp. 194-199; un esempio di *collectu* tra i quattro giudici per la consacrazione di S. Maria di Bonarcado, nel 1146, è ricordato da E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 105; e da me in "Sulla storia della Sardegna" cit., pp. 84-85, in base al *Condaghe di S. Maria di Bonarcado*, n. 60: alla donazione di Barisone d'Arborea

175. Lo avvertì già E. Besta, *Il diritto sardo* cit., p. 66, nota 93; cfr. Id., *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 83.

176. *Condaghe di S. Michele di Salvenor*, n. 170: «*Furado Catari, que era armentariu de rennu, y Gosantín de Nurdole, que era armentarju de pegugiare*». La voce *peculiaris*, già nel diritto romano, ritorna specifica in Sardegna ad indicare il patrimonio privato, particolare: *Condaghe di S. Pietro di Silki*, n. 166; *Carta de logu de Arborea*, XVIII, XXXIV, LXVII, C; *Carte volgari*, nn. IV, 3; XIII, 10; XVI, 3.

177. *Carte volgari*, nn. XVIII, 2; XIX, 3; XXI, 3.

queste relazioni non hanno segno alcuno di pubblica dipendenza e sono perciò di carattere internazionale. Non sappiamo però se si avesse speciale riguardo ai sudditi di un diverso giudicato allorché si portavano presso un altro dei regni sardi: i documenti non accennano ad una situazione giuridica singolare, poiché mostrano pur sempre di riguardarli come stranieri (*esitizos*)<sup>182</sup> e servono perciò a confermare il principio della piena indipendenza sovrana dei quattro governi.

## Capitolo VI LE CURATORIE SARDE

L'organizzazione amministrativa dei giudicati apparisce fondata sopra una divisione in distretti territoriali denominati *curatorie*, posti sotto il governo di un ufficiale regio che ha il titolo di *curatore*. Nella Sardegna meridionale (Cagliari e Arborea) essi si dicono anche *partes*, nel senso di regioni, ed ogni *parte* ha il proprio curatore.<sup>183</sup>

Questi distretti sono nei singoli giudicati di varia estensione e risultano formati da un complesso più o meno numeroso di ville, che per varie ragioni topografiche, etniche, politiche, storiche, si legano a un determinato territorio e rispondono verso una villa più importante, la quale diviene naturalmente il capoluogo della regione. È probabile che in questa villa, dove il curatore teneva la sede ordinaria del proprio governo (*curia, domus*), si radunasse anche l'assemblea locale (*collectu, golletorgiu, corona*) per le pubbliche decisioni che richiedevano il concorso dei liberi.<sup>184</sup> E forse tra il capoluogo e le

183. Parte Olla, curatoria del giudicato cagliaritano; Parte Usellus, Parte Valenza, Parte de Gilciber, Parte Milis nell'Arborea; vedi P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, nn. XXII, pp. 165-166; LXXX, p. 232; CX, p. 252; CXIII, p. 254; XLVIII, pp. 701-708; CL, pp. 817-861.

184. Dall'atto di pace del re d'Aragona con Eleonora d'Arborea del 1388, edito non correttamente da P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. CL, pp. 817-861, risultano attestare le assemblee delle singole curatorie convocate per il giuramento solenne e per la nomina del proprio rappresentante alla conclusione definitiva della pace. Tali assemblee, che in parte sono una continuazione di antichi usi, si tengono nella chiesa del capoluogo o davanti alla chiesa, o più spesso nella casa o davanti alla casa del curatore, «*ubi est solitum convocari consilium dicte universitatis*». Nei documenti logudoresi più antichi si incontrano frequenti le designazioni di luoghi detti *golletorgios*: *Condaghe di S. Pietro di Silki*, nn. 202: «*nurake de golletoriu*»; 285: «*golletoriu de silva*»; *Condaghe di S. Michele di Salvenor*, nn. 166: «*encinas de su colletorgiu*»; 249: «*corona de gultorgiu*»; e così in altri testi: *Condaghe di S. Maria di Bonarcado*, «*in su colletoriu de kerkedu*», dove sempre è da intendersi un luogo di adunanza.

«*sunt testes domnu Villanu, arkiepiscopu de Pisas, venudu pro cardinali de Roma, et iudice Costantine, gallulesu, cummatu meu, et omnia curadores et omnia liberus de capudu de Sardigna qui furunt in collectu*».

182. Si veda la donazione di Nibata in P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. XXI, pp. 164-165; E. Besta, "Intorno ad alcune pergamene" cit., n. 1, p. 426, dove si distingue il «*fundamentale d'in ci de locu*» (il suddito) dall'«*esitizu dab'aturu locu*» (lo straniero).

ville dipendenti, oltre i rapporti comuni per la giurisdizione, per il pagamento dei tributi, per la politica generale, correavano anche rapporti di interessi comuni, per cui tutte le ville avevano anche il godimento di speciali terre fiscali, lasciate all'uso collettivo degli abitanti di un determinato distretto sotto la sorveglianza del curatore.<sup>185</sup>

L'elenco delle curatorie con le ville relative è stato tracciato per la prima volta dal Fara nella sua *Chorographia*, in base alle condizioni del suo tempo ma con riguardo anche ai documenti storici; fu ripreso più tardi dall'Angius e con critica più accurata dal Besta.<sup>186</sup>

Nel giudicato di Cagliari si ha anzitutto la curatoria del Campidano, detta anche di Civita, la quale comprende il territorio circostante alla città<sup>187</sup> e legato a questa già nell'antico ordinamento romano, come dimostra il fatto che più tardi esso era sottoposto al funzionario speciale sostituito alla curia, il *logusabadore*,<sup>188</sup> allorché nella decadenza si sciolsero gli antichi ordinamenti municipali. Segue ad oriente la curatoria

di Parte Olla, che ebbe il suo centro nella sede vescovile di Dolia (S. Pantaleo),<sup>189</sup> e quindi verso il Tirreno la curatoria del Sarrabus o di Tolostrai, che comprendeva anche il corso inferiore del Flumendosa.<sup>190</sup> Nella parte nord-occidentale, oltre lo stagno di Cagliari, dove si formò più tardi, con parziale distacco dal territorio della città, la curatoria di Decimomanno,<sup>191</sup> erano costituite due grandi curatorie, poste a confine col giudicato arborense: quella di Gippi, che intorno a Villasor volge lungo il Campidano,<sup>192</sup> e quella di Nuraminis, che tocca già una regione più elevata verso i monti.<sup>193</sup>

Risalendo ancora, a confine con l'Arborea, in regione ubertosa si distende l'altipiano della Trexenta, formato dalla

185. Lo desumo dal *Condaghe di S. Michele di Salvenor*, n. 7, dove si parla di un *popular de Iscobedu que guardavan los curadores de Fiolinas a prado de curatoria*. Ma non è escluso che qui si tratti di beni assegnati quasi a titolo beneficiario al curatore, come suppone E. Besta, "Postille storiche" cit., p. 1083.

186. I. F. Fara, *De chorographia* cit., pp. 55-93; G. Cossu, *Descrizione geografica della Sardegna*, Genova, 1799; V. Angius, "Geografia, storia e statistica dell'isola di Sardegna", in G. Casalis, *Dizionario geografico storico-statistico-commerciale degli Stati di S. M. il re di Sardegna*, XVIII bis - XVIII quater, Torino, 1851-56; T. Napoli, *Compendiosa descrizione corografico-storica della Sardegna per via di domande e risposte ad uso della studiosa gioventù sarda*, Cagliari, 1814; G. Zirolia, *Ricerche storiche* cit., pp. 153-154, nota 3; E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, pp. 72-77. Sui documenti più antichi, anche col sussidio degli autori citati, ho cercato di ricostruire la serie delle curatorie, designando per ciascuna il capoluogo e le ville principali.

187. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, nn. I-II, pp. 177-178; XXIII, p. 196: *actum in curatoria de Civita*; *Carte volgari*, n. IX, 11 ss. Capoluogo: Cagliari; ville principali: Pirri, Quartu, Selargius, Sepullu, Palmas, Sestu, Sinnai, Settimo, Decimo, Assemini, Maracalagonis.

188. Cfr. Studio I, cap. IV; Studio III, cap. V.

189. La *Carta greca*, linea 22, accenna già alla giurisdizione civile di Dolia (*-e siat illes Dolias iudike-*), ma l'attestazione della curatoria si ha soltanto dal secolo XIV. Essa però è da presumere in base all'esistenza del vescovado: vedi *Carte volgari*, n. XXI, 1. La circoscrizione più tardi è detta Bonavolia. Capoluogo: S. Pantaleo; ville: Sicci, Serdiana, Donori, Soleminis, Ussana, Monastir, Sibioli, Mogori, Segogus, Trogodori etc.

190. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. II, p. 178; *Carte volgari*, nn. I, 3; XIII, 8; XIV, 12; XVI, 3. Capoluogo: Tolostrai (od. Colostrai), più tardi (secolo XIV) Tertenia; ville: Muravera, Sarrabus, S. Vito, Villaputzu, Pedras de Fogu, Seguale, Cortingias, Castangias.

191. I. F. Fara, *De chorographia* cit., p. 83. Capoluogo: Decimo; ville: Siliqua, Villaspeciosa, Uta, S. Sperate. E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 72, nota 70, dubita anche che la curatoria di Gippi fosse unita alla Trexenta, ma l'indipendenza di questo distretto risulta dal fatto che esso dipendeva dalla diocesi di Cagliari, mentre l'ultimo dipendeva dal vescovo di Dolia.

192. I. F. Fara, *De chorographia* cit., p. 83. Capoluogo: in antico Ippis inferiore (villaggio distrutto), più tardi Villasor; ville: Decimoputzu, Samassi, Serramanna, Villacitri, Gurgosa, Masona etc.

193. Vedi M. Pinna, *Indice dei documenti cagliaritari del Regio Archivio di Stato dal 1323 al 1720*, Cagliari, 1903, n. 2, p. 9; I. F. Fara, *De chorographia* cit., pp. 83-84. Capoluogo: Nuraminis, più tardi (secolo XIV) Sanluri; ville: Samassi, Serrenti, Furtei, Nurache, Villagreca, Samatzai, Segariu. Non credo probabile, come suppone E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 76, che un'altra curatoria fosse costituita con Furtei, Azuni, Nurache, Segariu, Gesico, cioè con parte di Nuraminis e parte di Seurgus, regioni remote e oltre tutto di diversa dipendenza ecclesiastica.

curatoria di questo nome,<sup>194</sup> e quindi nella parte più montuosa la curatoria di Seurgus, che tocca già la Barbagia.<sup>195</sup> Nella rimanente regione nord-orientale del giudicato cagliaritano si hanno tre curatorie: a settentrione la Barbagia di Seulo;<sup>196</sup> in basso, a confine col Sarrabus, quella di Gerrei o di Villasalto;<sup>197</sup> e finalmente la vasta curatoria dell'Ogliastra, la quale tocca a settentrione i confini del giudicato gallurese e giunge a mezzodì fino al Sarrabus.<sup>198</sup>

Nella regione occidentale del Cagliaritano sono pure nettamente differenziate tre curatorie: la prima, quella di Nora, che guarda il versante verso la città ed occupa l'odierno distretto di Capoterra;<sup>199</sup> la seconda, quella del Sulcis, che dalla marina occidentale si estende sulla regione montuosa di Santadi e Teulada;<sup>200</sup> la terza formata dal bacino del Sigerro, da

194. *Carte volgari*, nn. X, 3; XIII, 5. Capoluogo: Senorbì, poi Guasila; ville: Guamaio, Ortacesus, Pimentel, Barrali, Arixi, Seuni, Selegas, Suelli, Friusgiosu, S. Basili, Sisini, Simieri, S. Giusta di Laniche, S. Saturnu, Segariu, Segolai.

195. I. F. Fara, *De chorographia* cit., p. 87. Capoluogo: Seurgus, più tardi Mandas; ville: Donigala, Gesico, Gerrei, Escolca, Isili, Serri, Furtei, Nurri, Escalapanu, Orolì, Gozzolai, Musei, Sadali, Sarassi, Villanova, Tulo, Goni.

196. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. II, p. 178; *Carte volgari*, nn. VI, 1; XI, 1; XVI, 2. Capoluogo: Seulo; ville: Esterzili, Sadili, Seui, Sichi, Usassai, Genossi.

197. I. F. Fara, *De chorographia* cit., p. 87. Capoluogo: Pauli Gerrei; ville: Ballau, Armungia, Villasalto, Silius, Sisini, Nurachi, Castangi, Sualegi e Gonosa.

198. I. F. Fara, *De chorographia* cit., p. 88. Capoluogo: Jerzu, più tardi Lanusei e Tortoli; ville: Bari, Ilbono, Lotzorai, Donigala, Baunei, Talana, Ursulei, Chirra, Gairo, Girasol, Locheri, Villanova e Villagrande Estirgaili. Nel secolo XIV, sotto il dominio aragonese, con la regione meridionale di questa curatoria si formò il così detto giudicato di Chirra.

199. I. F. Fara, *De chorographia* cit., pp. 82-83. Capoluogo: in antico Nora, più tardi Capoterra; ville: Pula, S. Pietro, S. Rocco. Ecclesiastica dipende dalla diocesi di Cagliari.

200. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. XXIX, p. 201; *Carte volgari*, nn. XV, 5; XVIII, 7; XX, 1. Capoluogo: S. Antioco, nell'isola di Sulcis; ville: Teulada, Palmas, Villarios, Santadi, Giba, Tratalias.

cui prende il nome, la quale si allarga sulle regioni minerifere, dove oggi è Iglesias, fino allo spartiacque con l'Arborea.<sup>201</sup>

Sono circa 13 distretti, che hanno un'estensione media di circa 580 chilometri quadrati, corrispondenti, per un confronto, all'ampiezza dei minori circondari odierni della Sicilia, ciascuno dei quali comprende talvolta parecchi centri popolati di carattere urbano, e quasi corrispondenti agli attuali circondari delle regioni alpine della Lombardia o a quelli dell'Appennino toscano, dove pure spesso, per ciascuno di essi, si trova uno o più centri urbani.

Il giudicato d'Arborea, in parte pianeggiante, in parte montuoso, ha una configurazione di curatorie non diversa essenzialmente da quella del Cagliaritano, a cui si accosta in parte per somiglianza di linguaggio e di costumi. Nella parte superiore della regione si trovano le due curatorie del Campidano: quella di Oristano o di Simagis<sup>202</sup> e quella del Campidano maggiore, più tardi detto di Cabras, nell'antico territorio di Tharros.<sup>203</sup>

201. *Carte volgari*, n. XV, 5. Capoluogo: Villamassargia, più tardi Villa di Chiesa (Iglesias); ville: Domusnovas, Musei, S. Giovanni di Suergiu, Siliqua, Frongia, Gonnese, Fluminimaggiore.

202. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. XXII, pp. 165-166; E. Besta, "Intorno ad alcune pergamene" cit., n. II, p. 428: «*curatore de Aristanis*», se non indica lo speciale curatore civico di Oristano, che troviamo attestato in altri documenti editi da P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, nn. CXIII, p. 254; XLVIII, pp. 701-708. Dal *Condaghe di S. Maria di Bonarcado* si ricorda la curatoria di Simagis (Parte Simagis), che deve corrispondere a questa. Capoluogo: Oristano, più tardi, quando la città ebbe un'organizzazione speciale, Simaxis (risulta dalla pace del 1388 di Eleonora d'Arborea, in P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. CL, pp. 817-861, di cui mi valgo ampiamente nella determinazione delle curatorie arborensi); ville: Sianna, Siapiccia, Bangius, Capriles, Ollastra Simaxis, Villaurbana, S. Giusta, Palmas de Ponte, Palmas Arborei, S. Vero Congiu.

203. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, nn. LXXX, p. 232; CX, p. 252; CXIII, p. 254. Capoluogo: in antico Tharros, poi Solarussa (*Ibid.*, I, n. CL, pp. 817-861); ville: Ariola, Baratili, Cabras, Donigala, Massama, Nuragialbu, Nuragenigellu, Solanas, Zeddiani, Zerfalia.

A questi distretti si congiunge la curatoria di Parte Milis, appoggiata alle propaggini dei monti logudoresi.<sup>204</sup> Più a oriente, l'altipiano di Ghilarza o di Sedilo forma la curatoria detta Gilciber, più tardi di Ozier Real.<sup>205</sup> A questa succede la curatoria di Fordongianus, detta anche di Parte Barigadu,<sup>206</sup> intorno all'antica città bizantina, dov'era il passaggio verso le regioni alpestri e pastorizie della Barbagia; e quindi, sempre più ad oriente, verso la catena più aspra dei monti, la curatoria di Mandrolisai, già a confine col giudicato gallurese;<sup>207</sup> e subito appresso le due curatorie della Barbagia arborensis:<sup>208</sup> quella di Ollolai e quella di Belvì,<sup>209</sup> a confine con gli altri distretti di questa vasta regione, divisa fra i tre giudicati di Cagliari, d'Arborea e di Gallura.

Nella parte meridionale dell'Arborea si ha anzitutto verso il mare la vasta curatoria di Bonurzoli, che ebbe il suo centro

nella sede vescovile di Terralba, succeduta, in luogo alquanto più interno e più salubre, all'antica Neapolis, di cui continuava tutta l'estensione territoriale: essa confinava col giudicato di Cagliari verso Arbus e Gonnosfanadiga, giungendo fino a Sardara, le antiche Aquae neapolitanae, che sappiamo in antico comprese appunto nella *pertica* di Neapolis.<sup>210</sup> A questa curatoria succedono più ad oriente, verso i monti, la curatoria di Montangia o di Parte Montis;<sup>211</sup> più a nord quella di Parte Usellos, che è pure sede vescovile;<sup>212</sup> e finalmente, a confine col giudicato cagliaritano, le vaste curatorie della Marmilla<sup>213</sup> e di Parte Valenza,<sup>214</sup> di cui quest'ultima raggiunge la Barbagia.

Il Logudoro presenta invece una divisione per distretti molto più frazionati e quindi meno estesi in confronto con quella del giudicato di Cagliari.<sup>215</sup> Ciò dipende dalla configurazione

204. Già dal principio del secolo XII: E. Besta, "Intorno ad alcune pergamene" cit., n. II, p. 428; P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, nn. LXXX, p. 232; CX, p. 252; CXIII, p. 254. Capoluogo: in antico Milis, poi Tramatzà (*Ibid.*, I, n. CL, pp. 817-861); ville: S. Vero, Bonarcado, Bauladu, Narbolia, Seneghe, Calcargia, Secatos, Spinalba, Solli.

205. È attestato già dal principio del secolo XII: P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, nn. XXII, pp. 165-166; LXXX, p. 232; CX, p. 252; CXIII, p. 254. Capoluogo: in antico Guilciber o Guilcier, poi Abbasanta (*Ibid.*, I, n. CL, pp. 817-861) e finalmente Sedilo; ville: Nurghiddu, Aidumaggiore, Soddi, Tadasuni, Ghilarza, Noni, Bonoredda, Domusnovas Canales.

206. E. Besta, "Intorno ad alcune pergamene" cit., n. II, p. 428; P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, nn. XXII, pp. 165-166; LXXX, p. 232; CX, p. 252; CXI, p. 253. Capoluogo: in antico Forum Traiani (Fordongianus), più tardi (secolo XIV) Busachi; ville: Ula, Lorrà, Neoneli, Allai, Barbargiana, Moddaminis, Ardauli, Villanova Truscheddu, Nugheddu. Nel secolo XIV la regione ha già assorbito gran parte del Marghine logudorese ed ha per capitale Macomer (*Ibid.*, I, n. CL, pp. 817-861).

207. Già dal secolo XII: P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, nn. LXXX, p. 232; CX, p. 252; CL, pp. 817-861; I. F. Fara, *De chorographia* cit., p. 75. Capoluogo: Sorgono (secolo XIV); ville: Ortuèri, Samugheo, Atzara, Tonnara, Desulo, Spauli.

208. I. F. Fara, *De chorographia* cit., p. 76. Capoluogo: Ollolai; ville: Gavoi, Mamoiada, Oreade, Lodine, Fonni.

209. Nel secolo XII è detta Barbagia de Meana: P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, nn. CX, p. 252; CXIII, p. 254. Capoluogo: in antico Meana, poi Belbì; più tardi (secolo XIV) è investita in un solo distretto col Mandrolisai (capoluogo Sorgono); ville: Aritzo, Gadoni.

210. E. Besta, "Intorno ad alcune pergamene" cit., n. II, p. 427; P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, nn. CX, p. 252; CXI, p. 253; più tardi si disse baronia di Monreale. Capoluogo: in antico (distrutta Neapolis) Terralba, poi Monreale; più tardi ancora (secolo XV) Guspini; ville: Uras, S. Gavino, Sardara, Arbus, Pabillonis, S. Nicolò Arcidano, Gonnosfanadiga.

211. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. CL, pp. 817-861; I. F. Fara, *De chorographia* cit., p. 77. Capoluogo: Gonnostramatza, poi Mogoro; ville: Morgongiori, Masullas, Gonnoscodina, Pardu, Simala, Margini, Zercella, Sinis. La curatoria si stacca forse da Parte Usellos, ignoriamo in quale epoca.

212. E. Besta, "Intorno ad alcune pergamene" cit., n. II, p. 428; P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, nn. LXXX, p. 232; CXI, p. 253; CXIII, p. 254. Capoluogo: Usellus, più tardi Ales; ville: Bannari, Zepara, Curcuris, Escovedu, Figu, Gonnosnò, Ollastra, Pau.

213. I. F. Fara, *De chorographia* cit., pp. 75, 79, dove risulta divisa ecclesiasticamente fra le diocesi di Oristano e di Usellus, ciò che sembra indicare una formazione tarda. Era costituita nel secolo XIV (P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. CL, pp. 817-861). Capoluogo: Maara Barbarachesa (Baressa? o Maara Arbarei?), più tardi Barumini; ville: Baressa, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Villanovaforru, Las Plassas, Ussaramanna, Baradili, Gesturi, Siri, Setzu, Siddi.

214. E. Besta, "Intorno ad alcune pergamene" cit., n. II, p. 428; P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, nn. LXXX, p. 232; CX, p. 252; CXIII, p. 254; XLVIII, pp. 701-708; CL, pp. 817-861. Capoluogo: in antico Valenza, nel secolo XIV Laconi; ville: Genoni, Senis, Nuragu, Nurallao, Asuni, Ruinas.

215. Queste curatorie sono state diligentemente descritte da Vincenzo Desì nella carta medioevale del Logudoro annessa all'edizione del condaghe

geografica del paese, favorevole all'agricoltura, dove la popolazione è sempre stata più frequente e dove il sistema orografico distingue regioni più numerose e meno vaste. Muovendo da Torres, dov'era stata una colonia romana, si trovano due curatorie: la Flumenargia e la Romangia,<sup>216</sup> che rappresentano forse la separazione di un distretto originariamente unico. A queste fanno corona le cinque curatorie della Nurra, di Ulumetu, di Coraso, di Fiolinas o Ploaghe e dell'Anglona, che corrispondono, ad eccezione della Nurra, a regioni frequenti di ville e date in prevalenza all'agricoltura.<sup>217</sup> Vengono quindi,

di S. Pietro di Silki del 1900, e risultano attestate dai numerosi documenti dei condaghi di Silki e di Salvenor. È necessario tuttavia osservare che talvolta le curatorie vengono indicate con nomi diversi, ciò che ingenera confusione, e, benché alcune identificazioni non siano sicure, tuttavia ho cercato qualche maggiore precisione, perciò la presente serie diverge alquanto da quella del Dessì e dall'altra di E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, pp. 73-74.

216. In origine formò l'unica curatoria di Romangia, con capoluogo Torres. Più tardi, allorché la Romangia fu attratta intorno al nuovo centro di Sassari, si distacca da quest'ultima la Flumenargia (P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. CXXII, pp. 406-408), che ebbe a capoluogo Torres e a ville principali: Jennanu, Kerki, Bionis, Elba, Tamule, Lequili, Curcas, Erthas, Ardu, Arcavu, Taverra, Save, Septupalme. Allora la Romangia ebbe a capoluogo Sassari e a ville: Bosove, Tincaru, Mascar, Tanake, Domusnovas, Enene, Eristala, Titari, Gerito, Sennori, Innoviu, Sorso, Plaiano, Ogosilo (*Condaghe di S. Pietro di Silki*, nn. 27, 48, 56, 61, 62, 74, 75 etc., 223, 243).

217. Nurra (*Condaghe di S. Pietro di Silki*, nn. 72, 89, 98, 113, 120, 170), capoluogo: Nurchi; ville: Alvaro, Barachi, Duos Nuraches, Erio, Erthi, Ussi, Nurechi. – Ulumetu (*Ibid.*, n. 396), capoluogo: Ulumetu; ville: Frussia, Ucari, S. Marco. – Coraso (*Ibid.*, nn. 30, 203), si disse anche Campulungu, dal nome antico dei monti della regione (*Ibid.*, n. 396), capoluogo: Coraso; ville: Ittiri, Junei, Uras, Paduli, Banios, Tissi, Ussini. – Fiolinas, detta anche Florinas (*Ibid.*, nn. 35, 245, 318, 320, 324, 386, 410); *Condaghe di S. Michele di Salvenor*, nn. 7, 14, 23-27, 51, 56, 69, 170, 208, 299, 311) o altrimenti di Ploaghe (*Condaghe di S. Pietro di Silki*, n. 402), capoluogo: Ficulina (in antico era stata forse Plovake); ville: Cotronianu, Saccargia, Seve, Muschiano, Cargeghe, Briave, Putifigari, Muros, Kitarone, Othila, Salvenor. – Anglona (*Ibid.*, n. 396); *Condaghe di S. Michele di Salvenor*, nn. 206, 207, 243, 244, 256, 257; P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. CL, pp. 817-861, dov'è detta anche Claramonte), capoluogo: in antico Ampurias, più tardi Castelgenovese; ville: Nulvi, Claramonte, Martis, Laerru, Sedini, Perfugas, Gulcei, Bangius, Gistorlu.

più verso i monti, e corrispondentemente più vaste, le curatorie di Caputabbas, di Meiulocu, di Nughedu o di Nugor e finalmente di Monteaacuto;<sup>218</sup> mentre si trovano ad occidente quelle di Nulauro, che ebbe più tardi il suo centro in Alghero, di Nurcar, della Planargia, di Montiferru, di Costaval e del Marghine;<sup>219</sup> e più ad oriente, in confine con l'Arborea e con la Gallura, le curatorie di Dore o di Othan, di Sarule o di Orotelli, e di

218. Caputabbas (*Condaghe di S. Pietro di Silki*, n. 310; *Condaghe di S. Michele di Salvenor*, n. 246), capoluogo: in antico Gurulis vetus (Padria), poi Monteleone; ville: Puthumaiore, Cossoine, Giave, Cheremule, Tiesi, Bersude. – Meiulocu (Mediulocu, regione mediterranea, *Condaghe di S. Pietro di Silki*, nn. 271, 395), detta anche Oppia (I. F. Fara, *De chorographia* cit., p. 62), ebbe in antico a capoluogo Sorres, sede vescovile, poi (secolo XIV) si congiunse con Nughedu ed ebbe a capoluogo Ardar e Bisarcio; ville: Sauren, Tigesi, Gonnanor (Bonannaro), Mores, Giave, Torralba, Borutta, Lachesos, Oppia. – Nughedu, detta anche Nugor e variamente Bisarcio o Gisarcu dall'antica sede vescovile, o Ardara dal luogo di residenza dei giudici, ebbe in antico a capoluogo Bisarcio, poi Ardara (*Condaghe di S. Pietro di Silki*, nn. 386, 394, 438; *Condaghe di S. Michele di Salvenor*, nn. 2, 209, 258); ville: Nugor, Nughedu, Ozieri, Lerron (perciò una volta è detta anche Lerron, *Condaghe di S. Pietro di Silki*, n. 386). – Monteaacuto (I. F. Fara, *De chorographia* cit., pp. 67-68), ebbe in origine a capoluogo Castra, sede vescovile, poi assunse parte della curatoria di Nughedu o di Bisarcio ed ebbe a capoluogo Ozieri (P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. CL, pp. 817-861); ville: Oskiri, Pattada, Bottidda, Ulule, Buddusò, Alà, Tula, Osidda, Uludufe.

219. Nulauro (*Condaghe di S. Pietro di Silki*, n. 271), capoluogo: Lunafra; ville: Carbia, Vessus, più tardi Alghero. – Nurcara (*Ibid.*, n. 233), capoluogo: Nurcar; ville: Calabrika, Ferrukesa, Manussadas, Minerva. – Planargia, detta anche Frussia, più tardi (secolo XIV) Serreval, ebbe a capoluogo Bosa, poi, quando questa assunse i diritti di comune, si aggregò al castello di Serravalle (*Ibid.*, nn. 387, 395; P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. CL, pp. 817-861); ville: Magumadas, Tinnure, Frussia, Modulo, Tresnuraghes, Sindia, Sagana. – Montiferru (*Ibid.*, I, n. CL), capoluogo: Culleri (Gurulis nova); ville: Scano, Santulussurgiu, Senariola, Silanus, Septemfontis. – Costaval nel secolo XIV formava certo curatoria (*Ibid.*, I, n. CL), con capoluogo Rebechu e ville: Bonorva, Semestene, Berchidda ed altre. – Marghine (*Ibid.*, I, n. CL; I. F. Fara, *De chorographia* cit., pp. 65-66), capoluogo: Macomer; ville: Birore, Gorare (Borore), Nuracogomo, Bortigali, Silano, Lei, Dualchi, Bolotana.

Anela o di Goceano,<sup>220</sup> che volgono verso la Barbagia e il Monteacuto.

Sono almeno 20 distretti di un'estensione territoriale inferiore di circa un terzo alle descritte curatorie del giudicato cagliaritano.

Finalmente la Gallura, di cui sono più incerte le divisioni territoriali, presenta due regioni abbastanza distinte. Nella prima, corrispondente alla diocesi di Civita, si ha una regione essenzialmente montuosa, digradante a massi granitici verso il mare, abitata da secoli da pastori a sedi fisse, raccolti in piccoli e numerosi centri abitati, detti *stazzos*, che sono piuttosto gruppi rurali che villaggi veri e propri. A mezzo del secolo XIV queste curatorie sono otto:<sup>221</sup> Civita, costituita dal distretto adiacente all'unica città della regione succeduta all'antica Olbia, detta ora Terranova; Unale, più a settentrione, intorno all'odierno golfo di Arsachena; Montangia, nell'aspra regione che oggi è dominata da S. Teresa di Gallura e che ebbe in antico Tibula (più tardi S. Reparata); Canahini, regione entroterra, a confine con Unale ad oriente, Balariana e Montangia ad occidente, Gemini a mezzogiorno; Balariana, pure all'interno, tra S. Teresa e l'odierno Tempio; Gemini, la fertile e popolosa

regione intorno a Tempio (antico Gemellas); Taras o Caras, distretto marittimo dove in antico era stato Vineola, ad occidente di Montangia, a confine col Coghinas; Orfilì, posta sotto il distretto di Terranova, tra l'odierna spiaggia di Ovidde e la regione interna di Monti.<sup>222</sup>

L'altra, che volge verso le regioni montuose centrali dell'isola, a grandi ed estese valli, corrispondenti a quelle dell'Arborea e del Cagliaritano, ebbe forse tre divisioni, pur esse governate dal curatore: quella di Posada, nella parte più settentrionale, dov'era l'antica Feronia; quella di Orosei, intorno al golfo di questo nome; e quella più centrale della Barbagia di Bitti, con una parte della Barbagia di Ollolai.<sup>223</sup>

Più tardi, nelle aspre lotte tra i giudici accese dalle competizioni continentali, i confini dei giudicati e la composizione dei distretti andarono profondamente sconvolti. È soprattutto il giudicato d'Arborea, il quale – posto come un cuneo tra gli altri regni, nelle regioni più montuose, dove fino ad oggi si è conservato quasi il nerbo della più forte e ardentissima popolazione sarda – tende ad allargarsi a danno degli altri e assorbe in parte, nel corso del secolo XIII, alcuni distretti limitrofi del Logudoro, della Gallura e del Cagliaritano,

220. Dore, detta anche di Othan dal nome della sede vescovile, ebbe formazione indipendente (*Condaghe di S. Pietro di Silki*, n. 387; P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. CL, pp. 817-861), con capoluogo Ottana, poi, congiungendosi con Sarule, Orotelli; ville: Oddini. – Sarule, prima distinta dalla precedente (*Condaghe di S. Pietro di Silki*, n. 387), ebbe a capoluogo Orotelli, poi Orani, allargandosi fino a Nuoro; ville: Sarule, Onniferi, Nugoro, Orgosolo. – Anela, detta anche Goceano dal nome del castello arborense, ebbe curatoria (P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. CL) con capoluogo Anela, poi Goceano e Bortiocor; ville: Bono, Gultei, Lorgia, Benetutti, Burgos.

221. I documenti, scarsissimi, della Gallura non attestano che la curatoria di Civita (P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. XXIII, pp. 195-196); ma per il secolo XIV si ha una preziosa relazione pisana (1358), il *Repartimiento de Cerdeña*, da completare col documento di P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., n. I, CL, pp. 817-861, e colle notizie di I. F. Fara, *De chorographia* cit., pp. 88-93, oltre che con quelle di V. Angius, voce "Gallura", in G. Casalis, *Dizionario geografico* cit., VII, Torino, 1840, pp. 41-196.

222. Civita, capoluogo Terranova; ville: Villaverri, Puzzolo, Caressu, Telti, Villamaggiù, Talaniana, Larathanos. – Unale (antico nome del corso d'acqua, oggi d'Arsachena), capoluogo Unale; ville: Arsachena, Araistana, Albagnana, Villa de Castru, Ortomurato, Corruaro. – Montangia, capoluogo Arcagnani; ville: Assuni, Alvargius, La Paliga, Melassani, Agnorani, Villa Logusantu. – Canahini, capoluogo Canahini, oggi Canaile; ville: Agiana, Villa Canaran. – Balariana, capoluogo Balarianu; ville: Batorre, Nuragi, Oranno, S. Stefano, Telargiu, Albaico, Vigna Maggiore. – Gemini, capoluogo Tempio (Gemellas?); ville: Nughes, Aggius, Bortigias, Calangianus, Luras, Vignas, Villa Latignano. – Taras, ville: Villa Abba, Cokinas, Malacaras, Bongias, Morteddu. – Orfilì, capoluogo Orfilì; ville: Ossude (Ovidde), Villadanno, Guardoso, Lappia.

223. Posada, capoluogo Feronia, poi Posada; ville: Sineriscola, Lochoe, Lodedè, Lorade, Torpè, Iloi, Lollove, Oliena, Pelarà, Palterisca. – Orosei, capoluogo Galtelli, più tardi Orosei; ville: Irgoli, Onnifai, Locoli, Lulla, Dorgali, Duassodera, Gorgorai, Ircule. – Barbagia Bitti, capoluogo Bitti; ville: Garofai, Onani.

mutando le denominazioni e la fisionomia dei distretti rurali. Inoltre il nuovo sistema strategico, recato dai Pisani, obbliga a costruire potenti castelli sulle cime dominanti le valli, specialmente lungo i confini dei giudicati; e intorno ai nuovi castelli, dove la sicurezza è maggiore, si formano centri notevoli di popolazione, che attraggono e mutano le forme delle antiche curatorie; sicché a capo dei distretti vengono a trovarsi talvolta i nuovi borghi e invece dei curatori si collocano castellani e capitani di milizie.<sup>224</sup>

Ma, nonostante questi mutamenti, le antiche divisioni territoriali, che corrispondono abbastanza esattamente alla configurazione geografica dell'isola, si sono conservate anche più tardi con forme quasi in tutto corrispondenti ed anche oggi mantengono un'importanza appena attenuata dalla mutazione degli ordini amministrativi. La dominazione aragonese rispettò in gran parte queste divisioni, le quali allora presero più spesso il nome di *incontrade*. Essa si limitò ad attribuire ai feudatari uno di questi distretti e talvolta anche parecchi, riunendoli in baronie o in marchesati, che conservarono poi nell'interno le antiche separazioni. Questo ordinamento non fu sconvolto, o appena in parte, che in tempi molto recenti, dopo l'abolizione dei feudi e la creazione dei nuovi circondari.

224. Questi mutamenti sono attestati principalmente dal documento del 1388 edito da P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. CL, pp. 817-861, e dalla descrizione pisana della Gallura del 1358.

## Capitolo VII LE DIVISIONI TERRITORIALI URBANE

Quale la genesi di queste divisioni territoriali? Viene spontanea alla mente l'idea di ricorrere, come per ogni altra regione italiana, all'azione delle antiche città, le quali ebbero nell'età romana assegnato il proprio territorio di cui divennero il centro, turbando talvolta le originarie circoscrizioni o generando nuovi ordinamenti.

Ma la spiegazione, che serve per tutta la regione continentale italiana<sup>225</sup> ed anche per la Sicilia, non si conviene alla Sardegna. Se la storia italiana è in gran parte storia di città, altrettanto non si potrebbe dire per la Sardegna. Questo la Sardegna ha in comune con la Corsica, che, per varie ragioni naturali e storiche, l'una e l'altra isola hanno avuto nel passato uno sviluppo mediocre e incompleto del fenomeno urbano, che ha impedito o rattenuto in parte quel complesso di effetti economici, sociali, giuridici che sono una conseguenza dell'attività singolare esercitata senza impedimenti e senza contrasti, continuativamente, da un'assorbente rete di città.

Già fu detto che il vigoroso avviamento urbano dell'epoca romana fu interrotto in Sardegna dalla profonda crisi economica che travolse l'antico mondo, cagionando la rovina della maggior parte delle città sarde.

Più tardi, ai tempi della rinascita mercantile italiana, tra il secolo XI e il XV, si ebbe un secondo fiorimento di vita urbana, ma questo si svolse in centri quasi del tutto nuovi, con scarsa connessione con l'antico. Appena a Cagliari e a Terranova si può scorgere la continuità ininterrotta con gli antichi centri; ma anche a Cagliari la vita urbana fiorisce principalmente nel Castello, che è nuovo, e Terranova muta almeno il

225. Per il territorio lombardo-tosco si ha ora l'opera di G. Mengozzi, *La città italiana nell'alto medio evo. Il periodo langobardo-franco*, Roma, 1914.



nome. Sassari, Oristano, Castelgenovese, Alghero, Orosei, Iglesias, Nuoro sono in gran parte città nuove.

Le cause di questi trabalzi debbono essere cercate nelle condizioni economiche relativamente povere dell'isola, che impedirono la resistenza di quella classe agiata la quale, quando è numerosa, è il fattore precipuo di una forte vita urbana.

La malaria e la siccità furono nel passato, e in parte anche oggi, i due grandi nemici dell'economia isolana, che colpirono gravemente le classi medie urbane ogni volta che stavano per raggiungere una relativa agiatezza; e a questi mali si aggiunsero la scarsa sicurezza esterna ed interna e gli errori o le esosità dei governi. Mancò poi sempre in Sardegna, per circostanze troppo lunghe da spiegare, quel commercio marittimo che consentì, per esempio alla Sicilia, la resistenza della vita urbana anche in tempi turbati e difficili.

Tuttavia gli ordinamenti municipali dell'età romana non furono senza alcuna importanza nella storia dell'isola; essi hanno servito di fondamento all'assetto giuridico di alcuni territori, rimasti essenzialmente immutati, e oltre tutto si ricollegano alla storia delle fondazioni episcopali del cristianesimo.

La conquista romana trovava in Sardegna sviluppato un vivace movimento urbano, principalmente sulle coste più aperte al commercio. Già ad Olbia i Greci di Focea, avviati verso la costa ligure, avevano dovuto trovare una rada sicura che, come dice il nome, fu forse in origine un fondaco greco; ma soltanto sotto il dominio punico si ebbe una vera rete di città: Nora, Caralis, Tharros, Othoca, Neapolis, Cornus ed altre numerose.<sup>226</sup> Più tardi, sotto l'impulso avvivatore di Roma, altre città crebbero poi sulla costa e nell'interno ed altre furono fondate per opera di coloni romani.

Nel primo secolo dell'Impero Plinio dichiarò che vi erano in Sardegna 18 *oppida*, ossia città aventi i diritti di *res publica*,

226. Cfr. E. Pais, "La Sardegna prima del dominio romano. Studio storico e archeologico", in *Atti della R. Accademia dei Lincei*, s. III, VII, 1880-81, pp. 332-340. Su Olbia, oltre E. Pais, "Intorno alla storia d'Olbia" cit., si veda A. Taramelli, "Terranova Pausania" cit. Su Nora si veda G. Patroni, "Nora", cit., dov'è dimostrata anche l'esistenza sul luogo di abitazioni prepuniche.

e ne enumera alcune: Sulci, Valentia, Neapolis, Bitia, Caralis, Nora; e oltre a queste una colonia, quella di Turris Libisonis.<sup>227</sup>

Il Pais ha dimostrato che questa notizia non è soltanto verisimile ma esatta, e sulla base delle testimonianze storiche, più sicure, ha cercato di identificare la maggior parte di queste città.<sup>228</sup> Secondo i suoi risultati, avrebbero avuto carattere di città nel versante meridionale: Caralis, Nora, Bitia, Sulci; nel versante occidentale: Neapolis, Othoca, Tharros, Cornus, Bosa e, più all'interno, Valentia e Usellus, quest'ultima colonia romana e municipio, benché non ricordata da Plinio; oltre che probabilmente anche Macopsissa e le due Gurulis vecchia e nuova; nel versante settentrionale erano certo città: Turris Libisonis e Tibula; nel versante orientale: Olbia, Feronia e probabilmente anche una seconda Sulci. Altre numerose località ed altri popoli sono indicati dagli antichi geografi e dagli itinerari, e soprattutto da Tolomeo,<sup>229</sup> ma nella maggior parte dei casi si tratta di semplici *stationes* o *mansiones*, oppure di *populi* o di *villae* di cui non sappiamo se possedessero una giuridica organizzazione.

Ma questo promettente risveglio urbano fu presto interrotto dalla crisi economica che dalla fine del III secolo trascinò nella decadenza l'antico mondo, e fu particolarmente risentita nell'isola per le ragioni naturali già accennate.

227. Plinio, *Naturalis Historia* cit., III, 85: «*celeberrimi in ea populorum Ilienses, Balari, Corsi; oppidorum XVIII Sulcitani, Valentini, Neapolitani, Bitienses, Caralitani civium R. et Norenses, colonia autem una, quae vocatur ad Turrem Libisonis*». Il Pais ha indubbiamente ragione anche nel ritenere che i 18 *oppida* si riferiscano alla Sardegna intera, non già al popolo dei Corsi come vogliono le edizioni più recenti, che non hanno alcun segno d'interpunzione dopo la voce *Corsi*. Del resto, conforme al Pais intendono tutte le edizioni più antiche, così intesero il Fara e più recentemente il Littré nell'edizione parigina del 1860.

228. E. Pais, "La formula *provinciae*" cit.; cfr. anche E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 26 ss.

229. Claudio Tolomeo, *Geographia* cit., III, 3; cfr. l'*Itinerarium Antonini* cit., p. 36; la *Cosmographia* dell'Anonimo Ravennate e la *Geographica* di Guido, ed. M. Pinder - G. Parthey, Berlin, 1860, pp. 410 ss., 499 ss.; e la descrizione della Sicilia, della Corsica e della Sardegna edita da C. Pascal, "Una descrizione della Sicilia, della Corsica e della Sardegna", in *Archivio Storico per la Sicilia orientale*, IV, 1907, pp. 302-303.

Nel V secolo Bitia era scomparsa e Nora, assorbita da Cagliari, non era più che un *praesidium*.<sup>230</sup> Sulle coste occidentali, dove le acque tendono a stagnare favorendo la malaria, Neapolis, Othoca e Tharros, poste intorno allo stagno d'Oristano, decadevano insieme con Cornus; e di tutte queste città, forse un tempo relativamente fiorenti, al principio del VII secolo ben poco restava, tranne forse a Tharros, che era allora appena un modesto *castrum*.<sup>231</sup> Così nell'interno erano decadute le due Gurulis e Valentia, e appena resistevano la vecchia colonia di Usellus, posta in fertile territorio, e il nuovo *castrum* dell'antico Forum Traiani, dove già alla fine del V secolo era un vescovo e dove Giustiniano collocò il supremo comando militare.<sup>232</sup> Nella regione settentrionale, scomparsa Tibula, non restava che l'antica Torres; e ad occidente, decaduti e annullati gli antichi porti di Olbia, di Feronia, di Sulci, di Sulpicius o di Sarcapos, non rimaneva che al posto del primo un modesto borgo, Fausania, che conservava appena la memoria degli antichi diritti civici.

Si comprende perciò come, espandendosi il cristianesimo nell'isola, non potesse accadere quel che accadde nella maggior parte delle regioni italiane, cioè che quasi ad ogni antica *civitas* venisse a corrispondere un vescovato. Anche a motivo della lenta penetrazione del cristianesimo, avvenne che in Sardegna, allorché questo trionfava, le antiche città erano in gran parte decadute o scomparse.

È noto che nel catalogo dei vescovi recatisi a Cartagine nel 484 figurano soltanto, per la Sardegna, quelli di Cagliari, di Torres, di Sulci, di Forum Traiani, di Senafer.<sup>233</sup> A parte quest'ultima sede, di cui diremo, è certo che le altre quattro potevano corrispondere ai centri allora più importanti dell'isola.

230. Anonimo Ravennate, *Cosmographia* cit., p. 412: «*iuxta suprascriptam civitatem Caralis est civitas quae dicitur Nora praesidium*»; cfr. *Itinerarium Antonini* cit., p. 36; Guido, *Geographica* cit., p. 499; C. Pascali, «Una descrizione della Sicilia» cit., p. 303.

231. Giorgio Ciprio, *Descriptio orbis romani* cit., p. 35.

232. *Notitia provinciarum* cit.; *Codex Iustinianus*, I, 27, 2.

233. *Notitia provinciarum* cit.

Tuttavia è lecito presumere che non fossero le sole sedi vescovili di quel tempo, poiché di una almeno troviamo più tardi sicuro ricordo, Fausania,<sup>234</sup> e si può supporre che ad altre, come Tharros, Bosa e Usellus, non abbia forse dovuto mancare la dignità vescovile. Però è da notare che i vescovi in Sardegna, non meno che in Corsica, all'infuori di quelli delle due o tre città veramente importanti, ebbero più spesso, come nelle province romane, carattere missionario, sicché a volte, per difficoltà sopravvenienti, furono forse dimessi, come sappiamo che accadde per lungo tempo a Fausania.<sup>235</sup>

È certo che ai tempi di Gregorio Magno erano in Sardegna sotto il governo del metropoli di Cagliari, Gianuario, almeno sei vescovi: Vincenzo, Innocenzo, Libertino, Mariniano, Agatone, Vittore.<sup>236</sup> Di alcuni di questi vescovi conosciamo con precisione le sedi: Mariniano era vescovo di Torres; Vittore era stato creato di recente vescovo di Fausania;<sup>237</sup> di Innocenzo e Libertino, dati altra volta colleghi a Gianuario nel giudizio di una causa tra due abati,<sup>238</sup> possiamo presumere che fossero di sedi prossime a Cagliari, forse di Sulci e di Forum Traiani. Ma per gli altri non abbiamo alcuna indicazione, nemmeno approssimativa: il tardo catalogo bizantino dei vescovi occidentali, edito dal Parthey, non contempla per la Sardegna che quattro sole sedi: «*Caralis metropolis, Sulchi, Turris, Phausiana*»,<sup>239</sup> e si deve ritenere che non sia completo.

Quanto alla sede di Senafer o Sanafer, che troviamo ricordata nel catalogo dei vescovi del 484, essa è certo da cercare in Sardegna, poiché Giorgio Ciprio la ricorda sotto il nome di

234. Gregorio I, *Registrum epistolarum* cit., IV, 29; IX, 202; XI, 7, 12.

235. Gregorio I, *Registrum epistolarum* cit., IV, 29: «*in loco qui intra provinciam Sardiniam dicitur Fausiana consuetudinem fuisse episcopum ordinari, sed banc pro rerum necessitate longis aboluisse temporibus*».

236. Gregorio I, *Registrum epistolarum* cit., IX, 202.

237. Gregorio I, *Registrum epistolarum* cit., I, 59; IV, 29; IX, 11; XI, 7, 12.

238. Gregorio I, *Registrum epistolarum* cit., XIII, 6.

239. Ierocle, *Synecdemus* cit. D. Filia, *La Sardegna cristiana* cit., I, pp. 36-39, ritiene che in queste città marittime fossero i primi centri cristiani dell'isola, sicché si spiegherebbe come più tardi fossero rimaste in Oriente più note.

Σανάφαρ tra le più importanti dell'isola, subito dopo Caralis e Turrus e accanto alle note città di Sulci, Fausania, Forum Traiani, da lui detto Crisopoli, e Tharros, oltre che accanto a due nuovi centri che sono detti Σίνης e Ἀριστιάνης λίμνη.<sup>240</sup> Dobbiamo presumere che Senafer, Sines e il *limen Aristiani* fossero nuovi borghi, cresciuti d'importanza nel periodo della decadenza romana e non ricordati dagli antichi corografi; ed è certo che il *limen Aristiani* corrisponde all'odierno Oristano, che dunque fin dal secolo VII veniva su, prossimo ad Othoca, verso lo sbocco del Tirso, in un terrazzo naturale meglio protetto; mentre decadevano le vicine città di Tharros, troppo esposta sul mare, in uno stretto promontorio facilmente riconoscibile e aperto ai pirati, di Neapolis e di Othoca, strette forse e desolate negli stagni d'intorno crescenti. Quanto a Sines, se non vi è errore di trascrizione, essa può indicare o il borgo di Senis, non lontano da Usellus, o l'odierna Sinis.<sup>241</sup> Ma per Senafer manchiamo di ogni indicazione: essa era certo alla fine del secolo V sede vescovile; e si potrebbe forse presumere, benché l'ipotesi sia incertissima, che fosse allora il nome dato all'odierna Siniscola dove, in posizione più elevata e più salubre, poteva essersi ritratta in parte la popolazione della distrutta Feronia prima che le incursioni piratesche rendessero malsicuro anche quel luogo, e che più tardi il vescovo, risorto nel governo religioso della regione, portasse la sua sede nel munito castello di Galtelli, che troviamo ricordato a capo della diocesi al principio del secolo XII.<sup>242</sup> Ma non intendo insistere su un'ipotesi molto incerta.

Della decadenza urbana in Sardegna è un segno anche l'estrema scarsità delle notizie sulle condizioni del governo ecclesiastico. Sembra che tra il secolo VIII ed il X corra un periodo di depressione religiosa, appena rotto da qualche saltuaria relazione col pontefice e da un accenno ad un'invecchiata

tendenza eretica;<sup>243</sup> sicché col secolo XI, per le cure più assidue della Chiesa romana, per gli inviti più frequenti all'osservanza della disciplina ecclesiastica, per l'invio di monaci occidentali da Montecassino, da S. Vittore di Marsiglia, da Camaldoli e da Vallombrosa, per l'erezione di nuove chiese e di nuovi conventi, si sarebbe forse dischiusa una corrente di religiosità in gran parte nuova.

Noi non sappiamo perciò se l'assetto del governo ecclesiastico, che alla fine del secolo XI o al principio del XII troviamo ormai costituito in Sardegna,<sup>244</sup> sia il prodotto recente di questa rinascita religiosa o non rappresenti invece una continuazione diretta dell'antico.

A quell'epoca Cagliari ha da tempo perduti i suoi diritti metropolitici, in corrispondenza forse col venir meno della sua prevalenza civile nel governo dell'isola; e Torres, l'Arborea e la Gallura, essendosi ormai affermati come giudicati indipendenti, hanno conseguito anche l'autonomia religiosa. Nel corso di quell'oscuro periodo, ma più probabilmente verso la metà del secolo XI, in rapporto con le cure più assidue rivolte dal papato alla Sardegna, le sedi di Torres e dell'Arborea, già da tempo esonerate dalla soggezione verso l'arcivescovo di Cagliari, hanno finito per guadagnare i diritti metropolitici, mentre le due sedi galluresi sono poste in diretta dipendenza dal pontefice.<sup>245</sup> Forse l'assetto religioso ha seguito a qualche distanza i mutamenti politici, e prima la diretta dipendenza dalla Santa Sede, poi la dignità arcivescovile per Torres e per l'Arborea sono venute a dar sanzione religiosa al distacco politico.

243. *Epistolae selectae Leonis IV* cit., n. 32, pp. 602-603. E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., I, p. 74; II, pp. 265-266, ha richiamato una testimonianza di Rodolfo Glabro sugli eretici in Sardegna, la quale può avere un fondo di vero se la si intende non già come accusa di errata professione di dogma, ma come accusa di ignoranza o malintelligenza del dogma stesso.

244. Su questo assetto si veda ora D. Filia, *La Sardegna cristiana* cit., II, pp. 27-44.

245. Il ricordo più antico della costituzione ecclesiastica sarda si trova nel *Provinciale* romano, compilato verso gli anni 1120-30, donde furono desunte le liste del cardinale Albino (1180): *Le Liber censuum* cit., II, pp. 105, 112.

240. Giorgio Ciprio, *Descriptio orbis romani* cit., p. 35.

241. Cfr. E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 32.

242. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. LV, p. 215; cfr. G. Spano, *Memoria sopra l'antica cattedrale di Galtelli e scoperte archeologiche fatte nell'isola in tutto l'anno 1872*, Cagliari, 1873, pp. 3-12.

All'arcivescovo di Cagliari sono rimaste così congiunte come sedi suffraganee soltanto quelle spettanti al giudicato, le quali al principio del secolo XII sono tre: Sulci, Dolia e Suelli. Queste quattro diocesi comprendono perciò ciascuna il governo religioso di più curatorie, conforme la divisione amministrativa già descritta, dimostrando così che le circoscrizioni ecclesiastiche sono in parte diverse dalle circoscrizioni urbane che possiamo presumere esistenti nella regione durante l'età antica.

La diocesi di Cagliari comprendeva, oltre la curatoria di Civita, cioè quella dell'antica circoscrizione municipale, la curatoria di Nora, già soggetta a questo municipio, e poi nel Campidano le curatorie di Decimo e di Nuraminis, e più oltre quelle di Parte Gippi e del Sarrabus.

L'antica diocesi di Sulci, che sopravvive alla decadenza e alla sparizione di tanti altri vescovadi, comprendeva, oltre la pertica del municipio, ora curatoria di Sulcis, anche il territorio che formò più tardi la vasta curatoria del Sigerro e quelli in antico congiunti alla scomparsa Bitia ed a Tegula.

A confine con la diocesi di Cagliari, sulla regione montuosa del giudicato, si stendeva quella di Dolia, che aveva la sua sede in S. Pantaleo. Il titolo di *episcopus doliensis*, dato al suo titolare fino dalla fine del secolo XI,<sup>246</sup> fa supporre l'esistenza sul luogo di un'antica circoscrizione civile, di cui soltanto la mancanza di qualsiasi ricordo negli antichi corografi ci impedisce di riconoscere il carattere municipale. Noi sappiamo però che la regione era famosa nell'età antica come quella battuta dagli antichi popoli sardi detti Iolaenses o Ilienses; anzi si può presumere col Pais che il luogo Olies od Olla, celebrato da Varrone come ricco di campi ubertosi ma infestato dalle ruberie dei vicini,<sup>247</sup> corrisponda esattamente

246. La prima memoria si riferisce al vescovo Virgilio nel 1089; cfr. G. Spano, "Sardegna sacra e le antiche diocesi", in *Bullettino Archeologico Sardo*, IV, 1858, p. 8.

247. Varrone, *De re rustica* cit., I, 16: «multos enim agros egregios colere non expedit propter latrocinia vicinorum, ut in Sardinia quosdam qui sunt prope Oelium»; cfr. E. Pais, "La formula provinciae" cit., pp. 586-587.

al centro dell'antica diocesi di Dolia, nel villaggio di S. Pantaleo, ora ridecorato del nome di Dolianova. Da questa diocesi dipendevano nel passato le curatorie di Dolia, della Trexenta, di Seurgus e del Gerrei.

Veniva quindi, verso i monti toccanti l'Arborea e la Gallura, l'ultima diocesi, detta di Barbagia. Questa diocesi si formò certo dopo i tempi di Gregorio Magno. Noi sappiamo che allora il cristianesimo non era ancora saldamente penetrato in quei paesi, abitati da fiere razze indigene che i Romani avevano durato lunghe fatiche a sottomettere e che più tardi, dopo le incursioni barbariche, erano ritornate alle antiche imprese.<sup>248</sup> Forse, per ricondurle alla retta fede era stato posto in Forum Traiani un vescovo, che un manoscritto dell'Archivio Arcivescovile di Cagliari, ricordato dal Pintus, considera forse con presunzione moderna come il predecessore dell'*episcopus Barbariae*.<sup>249</sup> Certo è che verso la fine del secolo X la sede di Barbagia fu illustrata dall'eletta figura del vescovo Giorgio, che fu santificato. Allora quel vescovo ottenne in dono dal giudice di Cagliari Torchitorio e dalla moglie Nispella le ville di Suelli e di Simieri, nella prima delle quali aveva sede il vescovo.<sup>250</sup> È probabile, come suppone il Fara,<sup>251</sup> che la villa di Suelli corrisponda alla *Σουσαλέος κώμη* ricordata da Tolomeo come spettante alle regioni orientali dell'isola,<sup>252</sup> poiché questa villa può figurare ancora tra quelle abbastanza prossime a Cagliari. La villa di Suelli, collocata nella Trexenta e quindi entro il territorio della diocesi di Dolia, formava così un'*enclave* di quest'ultima: infatti

La regione, già da allora propizia agli olivi, conserva nel medioevo l'antico nome Parte Olla, più tardi corrotto in Dolia e Bonavoglia.

248. *Codex Iustinianus*, I, 27, 2; Gregorio I, *Registrum epistolarum* cit., IV, 25-27; V, 38.

249. Cfr. la recensione di A. Solmi, in *Archivio Storico Sardo*, VI, 1910, p. 303.

250. *Carte volgari*, n. XI, 1.

251. I. F. Fara, *De chorographia* cit., p. 87.

252. Claudio Tolomeo, *Geographia* cit., III, 4. Tolomeo la colloca tra Cagliari e il Flumendosa.

il territorio della diocesi di Barbagia incomincia molto oltre Suelli, abbracciando le curatorie della Barbagia di Seulo, dell'Ogliastra cagliaritana e di Chirra;<sup>253</sup> e questa condizione di cose era stata costituita forse per ragioni politiche, affinché la sede del vescovo della Barbagia non fosse troppo discosta dalla capitale del giudicato.

Nell'Arborea, oltre l'arcidiocesi di Oristano, si avevano come suffraganee le diocesi di S. Giusta, di Terralba e di Usellus. Di tutte queste diocesi, compresa quella d'Arborea, mancano notizie per l'età antica, poiché il solo ricordo dell'assetto ecclesiastico di questa vasta regione riguarda Forum Traiani.<sup>254</sup> È probabile che già da antico vi fossero altri vescovadi ma ignoriamo dove e quando.

La diocesi d'Arborea comprende tutto il territorio che presumibilmente poteva spettare all'antico municipio di Tharros, formato forse dal Campidano di Cabras e da quello di Milis, ma essa abbraccia anche altri vasti territori, che sembrano aggiunti nel naufragio di altre città o di altre sedi vescovili. Di fatto la diocesi d'Arborea comprende anche il Campidano di Simaxis, presumibilmente spettante in origine al territorio di Othoca, e quindi, lungo la sinistra del Tirso, una gran parte della curatoria di Fordongianus o di Parte Barigadu, la quale costituiva la pertica dell'antico Forum Traiani, che fu pure nel secolo V sede vescovile. Di più questa vasta diocesi si estendeva entro i monti centrali, nelle vaste regioni del Mandrolisai, di Parte Valenza e della Barbagia di Seulo, che in antico dovevano aver formato le dipendenze di Forum Traiani e di Valentia, nella rude e vastissima Barbagia.

Maggiori incertezze nascono per le altre diocesi e principalmente per quella di S. Giusta, che ha la sua sede centrale a pochi chilometri a mezzogiorno da Oristano. Benché si debba ritenere, secondo la felice ipotesi del Taramelli, che la medioevale S. Giusta non sia che la continuazione dell'antica

Othoca,<sup>255</sup> tuttavia si può dubitare che la diocesi possa essere fatta risalire ai tempi antichi come una continuazione dell'antico municipio romano. In realtà la diocesi di S. Giusta non occupa il territorio presumibile dell'antico municipio di Othoca, che fu assorbito da Oristano, allorché alla nuova città venne portata la sede capitale del giudicato. Infatti questo territorio resta compreso nel Campidano arborense: anche la diocesi di S. Giusta, come quella di Suelli, ha la sua sede in altra diocesi ed esercita invece la sua giurisdizione molto oltre il Campidano, incominciando dalla curatoria di Gilciber, sulla destra del Tirso, donde, attraverso la parte superiore del territorio di Forum Traiani, per le ville di Neoneli e di Soradili, passa sulla sinistra del fiume, abbracciando finalmente la vasta regione della Barbagia Ollolai. La diocesi di S. Giusta, abbastanza lontana dalla sua sede, forse per le stesse ragioni politiche che ci aiutarono a spiegare la situazione di Suelli,<sup>256</sup> occupava dunque, in senso lineare, dall'altipiano di Abbasanta tutto il territorio superiore del giudicato arborense a confine col Logudoro.

Invece la diocesi di Terralba mostrebbe un carattere più arcaico. Essa comprende tutto il territorio che corrispondeva alla pertica dell'antica Neapolis, giungendo ai confini col giudicato cagliaritano, e cioè tutta la curatoria detta di Bonurzoli, fino oltre Arbus, insieme con la curatoria di Montangia, che sale sulle prime propaggini dei monti verso le regioni centrali. Se essa occupi integralmente e senza aggiunte i confini

255. Da una comunicazione personale del Taramelli, con relazione degli scavi e dei rinvenimenti antichi in S. Giusta; cfr. *Notizie degli scavi*, 1915, p. 97 ss.

256. Tuttavia, a conforto dell'ipotesi del Taramelli che S. Giusta continui l'antico municipio di Othoca, potrebbe osservarsi che la sede di un vescovo in questa città, con un proprio territorio prossimo, si potrebbe presumere almeno per i tempi in cui Oristano non aveva i diritti di città e Tharros era abbastanza lontana. Più tardi, alla fine del secolo XI, trasportata la capitale del giudicato e della provincia ecclesiastica in Oristano, alla nuova città sarebbe stata assegnata anche una parte del territorio di S. Giusta, e cioè le curatorie di Simaxis e di Fordongianus, sicché a S. Giusta sarebbero rimaste soltanto le regioni più remote. Ma il problema resta sempre oscuro.

253. Tra i luoghi compresi nella diocesi, le *Carte volgari*, n. VI, ricorda i seguenti: Tortoli, Bari, Jerzu, Gelisoi.

254. Nel catalogo ricordato del 484.

dell'antico municipio di Neapolis, non è dato decidere ma è presumibile.<sup>257</sup> Mentre l'antica Neapolis si trovava in fondo al braccio di mare protetto dalla lunga striscia di terra dell'odierno capo della Frasca, dove fu in antico il tempio di Sarduspater, l'eroe eponimo della Sardegna,<sup>258</sup> Terralba si trova alquanto più all'interno, a 10 chilometri da quel luogo, a cui dovette sostituirsi quando l'antica Neapolis divenne inabitabile e deserta per la malaria e per le incursioni piratesche.

Il vescovado di Usellus, che troviamo costituito nella prima metà del secolo XII,<sup>259</sup> occupa un territorio che si potrebbe ritenere corrispondente, almeno in parte, a quello dell'antica colonia romana. Di fatto esso abbraccia la curatoria di questo nome e gran parte dell'attigua Marmilla; e anche l'odierna villa di Usellus occupa il posto dell'antica città, poiché le rovine, appena visibili, si rinvengono lì presso, dove ebbe sua sede il vescovo medioevale.<sup>260</sup> Il Filia suppone che la diocesi di Usellus succedesse a quella di Fordongianus allorché questa città decadde,<sup>261</sup> ma la congettura ha scarso fondamento.

Quanto all'assetto ecclesiastico del Logudoro, esso non

257. È noto che la perlica di Neapolis giungeva fino alle acque di Sardara (Th. Mommsen, "II. *Ora inter Sulcos et Tbarros*", in *CIL*, X, II, p. 785; G. Spano, "Descrizione dell'antica Neapolis", in *Bullettino Archeologico Sardo*, V, 1859, pp. 129-130); ed anche nel medioevo la curatoria di Bonurzoli, diocesi di Terralba, comprendeva, come si vide, questo luogo fino al confine col giudicato cagliaritano tra S. Gavino e Sanluri.

258. Il tempio famoso, forse collocato a capo della penisola della Frasca, presso la foce del fiume sacro che ebbe le sue fonti alle acque termali-magiche di Sardara, dove A. Taramelli, "Tomba arcaica con statuette in bronzo di arte protosarda scoperta a Sardara (Cagliari)", in *Bullettino di Paleologia Italiana*, s. IV, XXXIX, 1913, pp. 122-125, ha riconosciuto l'esistenza di un tempio nuragico, è ricordato ancora sotto il nome di *Sardiparias* tra i luoghi più importanti della Sardegna dagli antichi corografi: Anonimo Ravennate, *Cosmographia* cit., p. 410; Guido, *Geographica* cit., p. 499; C. Pascal, "Una descrizione della Sicilia" cit., p. 303.

259. P. Martini, *Storia ecclesiastica di Sardegna*, I, Torino, 1839, p. 141.

260. Le monete romane più numerose furono rinvenute presso la chiesa di S. Reparata, che è a meno di 500 metri dall'odierno villaggio di Usellus; cfr. Th. Mommsen, "VI. Uselis (*Usellus*)", in *CIL*, X, II, pp. 810-811.

261. D. Filia, *La Sardegna cristiana* cit., II, p. 32.

rivela molte attinenze con l'antico ordinamento municipale. Alla frequenza delle curatorie, che vedemmo determinata dalla maggiore abbondanza della popolazione e dalla ricchezza dei campi feraci, corrisponde un forte numero di diocesi e una modesta estensione del loro territorio. Dall'arcivescovo di Sassari, che godeva i diritti metropolitici almeno dal 1073, dipendevano altre sette diocesi: Ploaghe, Sorres, Ampurias, Bisarcio, Castra, Ottana e Bosa.<sup>262</sup>

La diocesi principale abbracciava le regioni marittime della Flumenargia e della Romangia, che si possono ritenere costituenti l'antico territorio del municipio romano, insieme con le curatorie della Nurra e, più all'interno, con quelle dell'Ulumetu e di Coros. Subito appresso veniva la diocesi di Ploaghe, che occupava la curatoria di Fiolinas, detta anche di Ploaghe, forse formata sui luoghi dell'antica Plubium, ricordata da Tolomeo,<sup>263</sup> e di una Figulina romana, che si può supporre nella sede dell'odierna Florinas, sempre favorevole all'arte vasaria.<sup>264</sup> La chiesa di S. Pietro di Sorres, presso Borutta, estendeva la sua giurisdizione alle curatorie del Meulocu e di Caputabbas e occupava quella più verso Bosa, che si disse di Costaval. Quanto alla sede di Gisarclu o Bisarcio, essa comprendeva la curatoria omonima, detta anche di Nughedu, insieme con la parte inferiore della curatoria del Monteacuto, che ebbe a villa principale Ozieri. Questa diocesi aveva entro i suoi confini, abbastanza ristretti, il castello di Ardara, sede preferita dei giudici, che talvolta dette anche il nome alla curatoria. Più a oriente, la diocesi di Castra abbracciava la vasta regione montuosa che dal

262. Su Costantino di Castra, ricordato fin dal 1073 come arcivescovo di Torres, si veda il *Condaghe di S. Pietro di Silki*, n. 340; e l'iscrizione riprodotta da T. Casini, "Le iscrizioni sarde del medioevo", in *Archivio Storico Sardo*, I, 1905, n. 10, p. 317, dove tuttavia reputo che sia da leggere MLXXIII, non MCLXXXIII.

263. Claudio Tolomeo, *Geographia* cit., III, 5. L'esito di Ploaghe da Plubium, come mi avverte il Guarnerio, è foneticamente ammissibile.

264. Nei documenti medioevali è detta più spesso Fiolinas, esattamente da Figulina, mentre la forma Florinas, pure usata da testi antichi, ha già sentito l'influenza della voce *flos* ed è quindi una ricostruzione dotta.

Monte Rasu, per le curatorie di Anela e di Lerron, sale verso il Monteacuto superiore, in confine con la Gallura e con l'Arborea. Di qui, più a sud, incominciava la circoscrizione della diocesi di Ottana, il cui vescovo pare abbia risieduto anche ad Orotelli, circoscrizione che comprende la curatoria di Sarule o di Othan, fino a Nuoro, oltre che quella più meridionale del Marghine, lungo il corso superiore del Tirso.

Resta a dire delle diocesi di Bosa e di Ampurias. La prima, nell'estrema regione occidentale del giudicato, comprendeva le curatorie della Planargia e del Montiferru, oltre che quelle di Nurcar e di Nulabros, lungo il litorale, fino a toccare la Nurra. In queste regioni erano in antico le città organizzate di Bosa, di Cornus, di Gurulis Nova e, a confine verso il Caputabbas, di Gurulis Vetus.<sup>265</sup> Ma tutte queste città avevano perduto rapidamente la loro consistenza urbana e territoriale, sicché sarebbe vano il tentare di riconnettere alla loro antica giurisdizione le nuove divisioni del medioevo. Fra esse Bosa aveva dovuto conservare una relativa importanza, e qui collocò la sua sede il vescovo; ma bisogna avvertire che il nuovo borgo medioevale si trova alquanto discosto dal luogo dell'antica Bosa,<sup>266</sup> sicché anche questa ha subito le trasformazioni che colpirono la maggior parte delle antiche città sarde. Quanto al vescovo di Ampurias, questo tenne la sua giurisdizione su un territorio nettamente delimitato: quello dell'Anglona, che forma la curatoria dello stesso nome.<sup>267</sup>

265. A. de La Marmora, *Itinéraire de l'île de Sardaigne pour faire suite au voyage en cette contrée*, Torino, 1860, I, pp. 566-568; G. Spano, "Storia e descrizione dell'antica città di Cornus", in *Bullettino Archeologico Sardo*, X, 1864, pp. 113-119; Th. Mommsen, tav. VII, in *CIL*, X, II, p. 778; vedi anche A. Mocchi, *L'antica città di Cornus con cenni biografici di Ampsicora*, Bosa, 1898.

266. I. F. Fara, *De chorographia* cit., p. 69; G. Spano, *Bosa vetus*, Bosa, 1878; A. de La Marmora, *Itinéraire* cit., II, pp. 50-63.

267. La sede fu in origine in Ampurias, verso la foce del Coghinas (od. Codaruina). I. F. Fara, *De chorographia* cit., p. 63, dice che ivi fu una colonia dei Focei, desumendolo evidentemente dal nome, come per Olbia; e il luogo poteva essere favorevole ad uno scalo commerciale (emporio). Forse nell'età romana prese il nome di Iuliola (Claudio Tolomeo, *Geographia*

Separata dalla Gallura per mezzo del Coghinas e confinante con le diocesi di Turrus, di Ploaghe e di Castra, in una zona fertile e ricca di ville ma che però fu sempre scarsa di grossi centri urbani, questa regione può dare l'idea del distretto rurale tipico della Sardegna.

Quanto alla Gallura, essa ebbe due soli vescovadi in una regione vasta ma povera di popolazione. Il vescovo di Civita ebbe la sua sede nell'antica Fausania, succeduta alla primitiva Olbia, presso la vecchia chiesa di S. Semplicio,<sup>268</sup> e sostituita ormai nel secolo XI dal nuovo borgo medioevale, che sorse più a mare, forse sulle rovine dell'antica città, e che prese il nome di Terranova. Ma il territorio di questo vescovado si allargò su tutta la regione gallurese fino al Coghinas ad occidente e fino a Monti e a Ovidde a mezzogiorno; e perciò il vescovo, oltre che di Civita, si disse anche di Gallura, poiché estendeva la sua giurisdizione su tutte quasi le curatorie in cui si divise la Gallura vera e propria.

Nelle regioni più interne e lungo il versante orientale, dove si distende un vasto paese montuoso e poco popolato ma compreso nel giudicato gallurese, si ebbe una seconda

cit., III, 5), riprendendo più tardi la denominazione originaria. Dopo il secolo XIII la sede del vescovo fu portata nel nuovo Castelgenovese.

268. Lo dimostra il documento di P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. XXIII, p. 196, dove il vescovo gallurese compie un atto «in curatoria de Civita, in cimitero Sancti Semplicii». Evidentemente si tratta di una chiesa cimiteriale che doveva essere adiacente alla città romana, ridotta ad un borgo, e perciò da Gregorio I, *Registrum epistolarum* cit., IV, 29, designata come «in loco qui [...] dicitur Fausiana», dov'era consuetudine, per lungo tempo interrotta, di creare un vescovo. P. Tamponi, "Terranova Fausania. Nuove scoperte nella necropoli dell'antica Olbia", in *Notizie degli scavi*, 1892, pp. 217-218, accenna a una località Pasana, presso Terranova, che potrebbe connettersi con l'antico nome. Però, data l'ubicazione di questo centro, posto in una pianura frequentata dai pastori, in fondo ad un golfo riparato, è probabile che Fausania o Fausiana non sia che un nome diverso, forse indigeno, dato alla città, nome che può aver ripreso a prevalere quando decadde l'antica Olbia. Dopo la liberazione dal pericolo saraceno, nel 1016, tornando più verso il mare, sui luoghi dell'antica città, gli abitatori dettero alla nuova sede il titolo di Terranova. Il vescovo si disse invece sempre di Civita o di Gallura.

diocesi, la quale aveva allora la sede centrale in Galtelli. Essa abbracciava, dopo la piccola curatoria gallurese di Orfili, la vasta curatoria di Posada, sorta come castello medioevale presso l'antica Feronia, e le regioni montane della Barbagia di Bitti e di parte dell'Ollolai, oltre che la vasta regione marittima di Orosei, che circonda da lungi il golfo dello stesso nome fino a toccare il giudicato di Cagliari. Ho già esposto la congettura che su questa vasta regione, la quale non poteva restar priva di governo ecclesiastico, mentre era troppo discosta dagli altri vescovadi, debba essere cercata la sede del vescovo di Senafer, che troviamo attestata alla fine del secolo V e forse ancora nel secolo VII. Durante il periodo delle invasioni saracene, distrutto o scardinato quel centro, di cui oggi non è traccia (a meno che non si tratti di un nome diverso dato allora a Siniscola, come potrebbe far sospettare la radice comune), il vescovo avrebbe portato la sua sede in luogo più protetto, verso il golfo di Orosei, nella forte eminenza di Galtelli, dove lo troviamo nel medioevo.

## Capitolo VIII LE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI NON URBANE

Da tutto ciò risulta evidente la difficoltà di derivare dall'ordinamento degli antichi municipi romani la genesi di tutte le divisioni territoriali della Sardegna nel medioevo. Se pur si ebbero numerosi centri urbani, che ebbero senza dubbio a sé sottoposto il proprio territorio rurale, alcuni dei quali continuarono fino al più tardo medioevo, non è affatto lecito presumere che tutto il territorio dell'isola fosse assegnato e diviso tra quei centri, che furono sempre in numero troppo scarso in proporzione all'ampiezza del paese e per la maggior parte di troppo scarsa espansione economica e civile.

D'altra parte, la profonda penetrazione del dominio romano assicura che tutto il territorio dovette essere in antico sottoposto a uno stabile ordinamento civile; ed è necessario perciò cercare altrove le tracce di questi ordinamenti.

Plinio ha dato nella sua preziosa notizia soltanto la statistica degli *oppida* ma, prima di parlare di questi, egli accenna ad un altro ordinamento, comune del resto a tutto il mondo antico: l'ordinamento per *populi*; senonché egli si limita a enumerare in questa categoria soltanto gli Ilienses, i Balari e i Corsi, ch'egli dice «*celeberrimi*»,<sup>269</sup> e cioè quelli che furono più densi di popolazione e più famosi forse per la resistenza opposta alla conquista. Le altre fonti, Strabone e Tolomeo in primo luogo, poi gli antichi corografi e le iscrizioni ci hanno lasciato una lunga serie di nomi di popoli, acutamente analizzata dal Pais,<sup>270</sup> ma ben poco sappiamo sulla loro organizzazione.

269. Plinio, *Naturalis historia* cit., III, 85.

270. E. Pais, "La *formula provinciae*" cit., pp. 585-610. A supplemento delle notizie del Pais, stimo utile aggiungere un'interpretazione dei nomi di luogo della Sardegna segnati dall'Anonimo Ravennate, *Cosmographia* cit., p. 410 ss., da cui dipendono Guido, *Geographica* cit., p. 499, e l'anonimo pubblicato da C. Pascal, "Una descrizione della Sicilia" cit., p. 303. Quei nomi sono talvolta corrotti dalla malintelligenza dei copisti, sicché si



Tuttavia un titolo prenestino dell'età di Tiberio<sup>271</sup> parla di un *praefectus cohortis Corsorum et civitatum Barbariae*, collocato con un nucleo militare di Corsi tratto dalla prossima Gallura a capo delle varie organizzazioni civili, dette *civitates*, in cui si divideva fin d'allora la regione interna della Barbagia.

presenta necessaria qualche correzione congetturale, appoggiata alle notizie più sicure di Tolomeo. La serie dell'anonimo non è priva d'interesse, poiché segna i nomi di luogo ancora importanti nel periodo della decadenza dell'Impero romano. Tengo conto delle varianti di Guido (*G.*) e dell'anonimo pascaliano (*P.*) – I. Da Cagliari verso la costa occidentale: *Caralis*; *Angenior* (*Agenorum*, *G.* e *P.*; luogo ignoto, che doveva essere tra Cagliari e Sulci, ma forse è erronea indicazione); *Sulci*; *Sardiparias* (è il *fanum Sardipatris*, il tempio dell'eroe eponimo sardo posto sul capo della Frasca, nel punto estremo occidentale del golfo di Oristano, verso la foce del fiume sacro della Sardegna, che traeva le sue fonti alle Aequae Neapolitanae, presso Sardara); *Neapolis* (od. S. Maria di Nabui, nello stesso golfo d'Oristano); *Otboca* (od. S. Giusta); *Tbarri* (antica Tharros, od. S. Giovanni di Sinis, sulla penisola del golfo, dalla parte opposta a quella della Frasca); *Bosa* (presso l'attuale città dello stesso nome); *Annus Agrus* (indicazione erronea forse per Gurulis nova, che è infatti tra Bosa e Cornus); *Corni* (ant. Cornus, od. S. Teresa di Pitinnuri; questo spostamento è comune nei testi, che avrebbero dovuto dare l'ordine seguente: Tharros, Cornus, Gurulis nova, Bosa); *Turris Libisonis* (ant. Turris Libisonis, od. Torres; le edizioni vi pongono accanto la voce *colonia*, che io attribuisco invece al nome di luogo seguente); *colonia Iulia Adselona* (*Adselola G.*, *Adselola P.*; i manoscritti e le edizioni attribuiscono *colonia* a Turris Libisonis e distinguono come due luoghi diversi *Iulia* e *Adselona*, *Adselola* o *Adselda*, io sospetto che il testo originario dovesse recare *colonia Iulia Usellus*. Usellus fu infatti colonia Iulia, e come colonia romana doveva figurare nei cataloghi subito accanto all'altra colonia Turris Libisonis, benché collocata lontano da questa e nell'interno della Sardegna); *Sacerci* (indicazione erronea, probabilmente deve correggersi *Erucium*, ricordato da Tolomeo e dall'itinerario di Antonino tra Viniola ed Hafa, nella via interna da Tibula a Cagliari); *Vivio* (*Bibium G.* e *P.*; può corrispondere a Plubium, od. Ploaghe). – II. Presso e intorno a Cagliari, ma più nell'interno: *Nora praesidium* (ant. Nora); *Aquae calidae Neapolitanorum* (ant. Aequae Neapolitanae, presso l'od. Sardara); *Eteri praesidium* (ignoto); *Castra felicia* (corrisponde a Forum Traiani?). – III. Dall'altra parte di Cagliari, verso la costa orientale: *Assinarium* (è forse Assemini? A meno che non si tratti di uno scambio con l'Asinara, nel capo settentrionale); *Saria* (deve dire invece Ficaria, l'od. isola dei Cavoli, oltre il capo Carbonara?); *Sariapis* (sembra corrispondere a Saralapis di Tolomeo e potrebbe spiegarci come corruzione di Sorabile dell'itinerario d'Antonino, Soroville,

Noi sappiamo infatti che anche nel medioevo la vasta Barbagia formava diversi distretti, ripartiti non soltanto fra le varie curatorie ma anche fra i vari giudicati, i quali sulle sue aspre montagne si limitavano. Nulla vieta di credere che fin dai primi tempi dell'Impero la Barbagia, abitata da popoli che per lungo tempo si dissero genericamente Barbari o Barbaricini, fosse ripartita in più distretti, denominati *civitates*, e che questi distretti, per delegazione del *praeses provinciae*, fossero dati a governare ad un veterano col titolo di *praefectus*.<sup>272</sup>

nell'interno della Sardegna, ma verso questo lato); *Sarpach* (*Sarpath G.*, *Sarpath P.*; forse è Sarcapos, che il Mommsen pone presso la foce del Flumendosa); *Carzanica* (luogo ignoto; doveva il testo forse dire Feronica, *φερονική*, Feronia?); *Custodia Rubriensis* (si veda quel che si è detto di questo luogo, non identificabile, se non per approssimazione, dalle sedi dei Rubrienses, ricordati da Tolomeo e da un frammento di antica iscrizione); *Piresse* (è forse Caressi, Cares, oltre Feronia?); *Patrapanie* (indecifrabile: l'anonimo *P.* ha *Paurine Pichine*; forse il testo originario doveva dire Fausania, ant. Olbia, od. Terranova, che segue appunto agli altri luoghi indicati e che sorprende di non vedere altrimenti ricordata da questi geografi); *Ignovi* (forse Vineola, sulla costa settentrionale?).

271. *CIL*, XIV, n. 2954. N. Tamassia, "I Barbaricini" cit., pp. 448-450, ha espresso dubbi sulla genuinità del titolo, che ci fu conservato dalle schede di un umanista (cfr. Th. Mommsen, *CIL*, X, p. XVI; III, p. XXVII), perché gli pare strano che una regione aspra e selvaggia come la Barbagia fosse ripartita in più *civitates* e perché giudica singolare che il *praeses* attribuisse ad un semplice *evocatus* una speciale giurisdizione nei confini della propria provincia. Al primo dubbio rispondo nel testo: la Barbagia ebbe sempre più *civitates*; sul secondo dirò alcune cose più avanti, ma basti per ora aggiungere che le *praefecturae* speciali nel governo dei singoli distretti o di più distretti furono comunissime nelle province romane, come comune fu l'uso di affidarle al governo di semplici *evocati*. Quanto al ravvicinamento tentato dal Tamassia tra la lettera di Gregorio I, *Registrum epistolarum* cit., VII, 3, e il titolo, non sembra decisivo. E. Pais, "La *formula provinciae*" cit., p. 594, nota 1, ha confermato già autorevolmente l'autenticità del titolo.

272. Cfr. E. Pais, "La *formula provinciae*" cit., p. 594. Non intendo qui di ritornare sulla famosa questione dei Barbaricini di Procopio, su cui vedi da ultimo E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., I, pp. 14-16. Io propendo sempre a ritenere col Pais che Procopio abbia qui fatto confusione tra una colonia di Maurusii, gettati dai Vandali sulla Sardegna, e le popolazioni indigene della montagna, le quali, indebolita l'autorità del governo, erano ritornate alle antiche turbolenze, insistentemente ricordate da Varone, da Diodoro e da Strabone e contro le quali Giustiniano organizzò

Possiamo dunque presumere che là dove non erano *oppida* (e nessuno di quelli enumerati spettava alla Barbagia), esistesse invece un'organizzazione dei *populi* per *civitates*.

Si può trovare anche per altre vie la conferma di questa deduzione. Mentre per la Sardegna Plinio ha esposto la statistica degli *oppida* ma ha taciuto quella delle *civitates*, limitandosi appena a un cenno dei *populi* più famosi, invece egli ha dato queste notizie, con tutta precisione, per la Corsica e per la Sicilia.<sup>273</sup> Alla prima egli attribuisce 32 *civitates*, oltre che le due colonie di Mariana e di Aleria; alla seconda, oltre le cinque colonie romane, egli assegna 63 «*civitates et urbes*».

L'esattezza della notizia per la Sicilia è stata già provata dal Pais.<sup>274</sup> Nell'isola, da secoli frequente di popolazione e di commerci, si erano formati già da antico numerosi centri urbani (Plinio dice giustamente «*civitates et urbes*»), e tra questi, che furono appunto nel numero indicato, mediante opportune assegnazioni era ripartito tutto il territorio.

Quanto alla Corsica, la notizia è sembrata ad alcuno esagerata e sospetta, poiché si è detto che all'isola, povera di popolazione e di traffici, non possono convenire 32 città. Ma è facile comprendere che Plinio usa il termine *civitas* nel senso proprio di distretto amministrativo organizzato, non già nel senso di centro urbano. La Corsica ebbe nei tempi antichi pochissime città; ma essa poté avere invece ed ebbe numerosi

distretti rurali, formati da un'organizzazione di villaggi, raccolti nelle profonde vallate, in cui anche oggi si divide l'asprissima regione; e nulla vieta di credere che questi distretti, organizzati in *civitates*, come la Barbagia, fossero in numero di 32. Non è ora il momento di fermarsi alla costituzione politica della Corsica, ma voglio aggiungere che nel medioevo, quando dal caos feudale, per una violenta commozione di popolo, vediamo organizzarsi ad un tratto quella grande federazione comunale che ebbe nome di *terra di cumunu*, i distretti che ne risultarono, che allora si dicevano *pievi*, furono in numero non molto diverso, e cioè 45, ripartiti fra i sei vescovadi, rappresentanti le province in cui allora si divideva la Corsica.<sup>275</sup> Non è difficile riconoscere nelle pievi, che comprendevano allora più comuni o ville e che non debbono esser confuse con l'attuale parrocchia, l'antica circoscrizione civile ricordata da Plinio: infatti ogni pieve ha un distretto geograficamente e amministrativamente ben distinto, sotto il governo di capi che allora, per influenza comunale toscana, si dicono *capitanei et potestates*; ha un proprio funzionario religioso, il *plebanus*; ha un luogo centrale di riunione, dove si raccolgono i capi dei singoli comuni e i maggiori delle ville (*caporali*); ha beni comuni. Il feudalesimo, portato in Corsica dai duchi di Toscana fin dal secolo IX o X, può avere modificate le antiche circoscrizioni, come altre possono essersene formate tra i tempi di Plinio e l'epoca della *terra di cumunu*, e ciò spiega a pieno la lieve divergenza delle due cifre; ma tutto ciò non nasconde il nesso evidente che lega le *civitates* pliniane alle pievi medioevali, e conferma la notizia statistica dell'antico scrittore.

275. L'enumerazione più attendibile è data da A. P. Filippini, *Istoria di Corsica*, 2ª ed., I, Pisa, 1827, pp. 116-118, il quale si serve di buone fonti antiche. Più tardi, nel secolo XVIII, le pievi si trovano aumentate a 62 o a 66 (cfr. C. Tommasi, *L'amministrazione de la Corse sous la domination gènoise. 1300-1768*, Paris, 1912, pp. 25-29; e F. D. Falcucci, *Vocabolario dei dialetti, geografia e costumi della Corsica*, a cura di P. E. Guarnerio, Cagliari, 1915, voce "pieve", pp. 274, 456-457); ma sarebbe facile riconoscere le ragioni dei mutamenti sopravvenuti. Su queste fasi della mal conosciuta storia corsa, si vedano le mie osservazioni in *Archivio Storico Italiano*, s. V, LXXIII, II, 1915, pp. 143-159.

poi la difesa di Forum Traiani. Il Besta crede che i Maurusii vandalici possano essere stati gettati non già verso il Sulcis, dove anche oggi si trovano i Maureddi, ma sulle montagne, in mezzo alle popolazioni indigene ancor barbare. La cosa è possibile, ma a me basta osservare che la Barbagia ebbe già dai primi tempi romani questo nome, e quindi indipendentemente dai Barbaricini di Procopio, e che conservò almeno in parte le sue caratteristiche fino a tempi abbastanza inoltrati del medioevo.

273. Plinio, *Naturalis historia* cit., III, 80, 88-91. Claudio Tolomeo, *Geographia* cit., III, 2 e 4, menziona per la Sardegna 27 πόλεις, ma la sua enumerazione si riferisce non già alle *civitates* ma più spesso a semplici *vici*, specialmente marittimi. Le due notizie sono dunque di indole diversa.

274. E. Pais, "Alcune osservazioni sulla storia e sull'amministrazione della Sicilia durante il dominio romano", in *Archivio Storico Siciliano*, XII, 1888, p. 113 ss.; Plinio, *Naturalis historia* cit., III, 88-91.

La somiglianza delle condizioni geografiche, economiche e demografiche, più volte rilevata, tra le due isole tirrene potrebbe suggerire qualche nuova induzione. Alla stregua della Corsica, e tenendo conto che la Sardegna ha una conformazione di vallate molto più ampie e meno profonde, dove i distretti amministrativi furono necessariamente più vasti, si potrebbe supporre che la Sardegna, tre volte più grande della Corsica, avesse un numero di *civitates* non più che doppio di quelle spettanti a quest'isola, e perciò circa 60. Questo era appunto ai tempi di Plinio, approssimativamente, il numero delle città della Sicilia, che ha una superficie quasi pari a quella della Sardegna e una formazione geografica non profondamente diversa, senonché la popolazione più fitta e la diversità dei precedenti storici fecero sì che in Sicilia a capo di ogni *civitas* fosse una vera città; ciò che non poté essere per la Sardegna. Come abbiamo visto, nel medioevo le curatorie sarde, che rappresentano i distretti amministrativi dell'isola, sono circa in numero di 60. Anche supponendo variazioni e movimenti, che la distanza dei tempi o la varietà delle vicende politiche lasciano immaginare, non si potrà tuttavia non scorgere qualche connessione tra la divisione territoriale dell'età romana e le curatorie sarde del medioevo.

Ma la conquista romana sopraggiungeva in Sardegna quando la civiltà primitiva, che diremo indigena, quella dei nuraghi, e la colonizzazione punica avevano già creato un assetto territoriale di una certa stabilità, di cui i *populi* ricordati dai geografi antichi rappresentano forse, almeno in parte, gli avanzi. Sicché si presenterebbe qui allo storico delle istituzioni, intento all'indagine delle origini, il problema dell'ordinamento civile di quei popoli, per decidere quale parte sia ad essi dovuta nella creazione di queste forme elementari della vita sociale di un paese.

I dati su questo problema sono scarsissimi, tuttavia non mancano del tutto. Mancano, è vero, per la Sardegna quei frammenti letterari, sia pure tardi, che hanno consentito agli storici ed ai giuristi di gettare uno sguardo sulla struttura del

paese ligure o celtico e del comune italico primitivo,<sup>276</sup> e che hanno accertato l'importanza di questi remoti ordinamenti, che Roma sconvolge in parte, ma in parte rispettò. Tuttavia la ricerca archeologica di questi ultimi anni, per opera soprattutto del Taramelli, del Patroni e del Nissardi, ha dato anche su questo problema alcuni frutti che non possono essere trascurati nemmeno da un profano di questi studi, a cui tuttavia l'assidua indagine della storia sarda ha fatto sentire in ogni tempo l'importanza di quelle antichissime fasi, per la spiegazione della singolarità anche attuale dei fenomeni isolani.<sup>277</sup>

Da quelle ricerche, di cui mi limito ad estrarre gli elementi più notevoli per il mio fine, risulta che già nella civiltà nuragica, pur caratterizzata, come si disse, da un estremo frazionamento, il quale lascia supporre aspre lotte di genti, si intravedono raggruppamenti sociali nettamente delineati, che corrispondono ai distretti segnati dalle linee naturali, tra cui dovevano abitare tribù o gruppi di tribù. Alcuni centri nuragici, formati spesso da più monumenti a tipo di fortezza, tra loro collegati e circondati da numerose capanne; alcuni templi nuragici, forniti anche ai nostri giorni dei segni sicuri dell'antica suppellettile votiva; e soprattutto alcuni recinti di edifici destinati ad assemblee di capi attestano già da antico l'esistenza delle federazioni per gli scopi della vita associativa.

La così detta città nuragica di Serucci,<sup>278</sup> presso Gonnese, in posizione elevata e protetta, pronta quasi a fermare un nemico che venga dal mare, presenta un nuraghe centrale, collegato ad altri quattro nuraghi, disposti strategicamente; e presso quel nuraghe, evidentemente il maggiore, si trovano sparsi, ma

276. C. Jullian, *Histoire de la Gaule*, II, Paris, 1909, pp. 14-33, 46-58; IV, Paris, 1914, pp. 315-365; G. Mengozzi, "Il comune rurale del territorio lombardo-tosco", in *Studi Senesi*, XXXI, 1915, p. 265 ss.; Rosemberg, *Der Staat d. alten Italiker*, Leipzig, 1913.

277. Vedi la prefazione "La Sardegna" cit., p. 9 ss.

278. I. Sanfilippo, "Le abitazioni preistoriche in agro di Gonnese", in *Archivio Storico Sardo*, IX, 1913, pp. 99-124; cfr. A. Taramelli, "Notiziario archeologico della regione sarda per il 1912", in *Archivio Storico Sardo*, VIII, 1912, pp. 368-369.

con disegno preordinato, i resti di un centinaio di piccole dimore pastorali, a tipo nuragico; poi, sempre presso a quel centro, un recinto per sacrifici o un altro più grande, quest'ultimo evidentemente destinato a luogo d'assemblea e di riunione.

Così nell'Anglona, una regione naturalmente differenziata e incline all'agricoltura, i nuraghi, come dimostrò il Taramelli,<sup>279</sup> sbarrano e seguono le vie dal mare all'interno della valle del Coghinas: la difesa si scorge organizzata con uno scopo generale, voluto e pensato da una tribù che cerca di salvaguardarsi; e verso il centro poi si ergono alcuni grandi nuraghi, tra Laerru e Perugas, che sono quasi i castelli, mentre altri nuraghi, ad essi ricongiunti nel sistema strategico, il nuraghe *Agultu*, il *Solanas*, il *S. Pietro di Bulzi*, sono quasi le chiavi di valle che completano quel sistema e danno idea di un'opera permanente, che tende al dominio della vasta regione circostante, ancor oggi congiunta in un nesso naturale evidentissimo.

Anche nelle regioni più interne si presentano gli stessi fenomeni. L'altipiano di Abbasanta che formò nel medioevo una curatoria, con le ville di Ghilarza, di Sedilo, di Boroneddu, di Domusnovas, di Tadasuni e di Zurri, presenta molti nuraghi, una cinquantina, poderosi, disposti taluni a guardia delle valli che salgono dal Tirso, altri in mezzo all'altipiano; ma alcuni sono specialmente grandiosi, il nuraghe *Aiga* e il nuraghe *Losa*: il Taramelli ritiene che quest'ultimo fosse centro militare, di assemblea e di culto per la suppellettile rinvenutavi, che consiste in materiali lavorati, oggetti votivi, betili e pietre sacre.<sup>280</sup>

Non altrimenti, nell'altipiano della Giara, presso la Marmilla, in un territorio facilmente difendibile, si presenta un'acropoli

circondata da numerosi nuraghi, strategicamente disposti per servire alla difesa di una numerosa popolazione organizzata; e tutto intorno, dove si stende un terreno collinoso e fertile, si trovano altri minori nuraghi, ma uno, a questi connesso, è grande e di vasto dominio.<sup>281</sup> A sette chilometri di qui, appena separato dal passo d'Isili, si trova il piccolo altipiano di Serri, ricco di monumenti megalitici; e in questo, che il Patroni suppone all'altro legato ma con diversa funzione sociale, si trovano tutti gli elementi di un centro religioso, sociale e politico: il tempio, il mercato, il recinto dell'assemblea.<sup>282</sup>

Non è certo possibile rinvenire le prove sicure di una connessione tra questi primitivi agglomeramenti e i distretti civili dell'età romana. Possenti forze trasformatrici, le lotte interne tra i popoli, le influenze straniere, la colonizzazione punica sono intervenute a sconvolgere profondamente l'antico assetto. La stessa conquista romana, che in Sardegna e in Corsica fa le prime prove, naturalmente incerte, dell'organizzazione di territori in gran parte non urbani, deve aver proceduto con criteri che non sempre vollero forse rispettare l'antico.

Tuttavia Roma trovava già avviato in Sardegna, soprattutto per opera punica, quel movimento d'organizzazione che doveva condurre alla costituzione delle città.<sup>283</sup> Ricchi fondaci commerciali si erano formati sulla costa, e questi avevano certo il proprio territorio rurale. Si hanno le tracce anche della colonizzazione punica nell'interno, e queste attestano la probabilità di un assetto parziale del territorio.<sup>284</sup>

281. A. Taramelli - F. Nissardi, "L'altipiano della Giara di Gesturi in Sardegna e i suoi monumenti preistorici", in *Monumenti antichi dell'Accademia dei Lincei*, XVIII, 1907, coll. 5-120.

282. A. Taramelli, "La Giara di Serri", in *Monumenti antichi dell'Accademia dei Lincei*, XXIII, 1914; e cfr. le persuasive osservazioni di G. Patroni in *Archivio Storico Sardo*, XI, 1915, pp. 203-207.

283. Sull'epoca della prima colonizzazione fenicia vedi G. Patroni, "Nora" cit. Sui tempi e sulle vicende della conquista romana vedi A. Eliaeson, *Beiträge zur geschichte Sardinien und Corsicas in ersten punischen Kriege. Quellenkritisch-geschichte untersuchungen*, Uppsala, 1906, e su esso la recensione di A. Taramelli, in *Archivio Storico Sardo*, IV, 1908, pp. 256-267.

284. E. Pais, "La Sardegna" cit., pp. 338-340.

279. A. Taramelli - G. G. Porro, "Laerru - Esplorazione dei monumenti megalitici e scavi nelle domus de ianas di Monte Ultano", in *Notizie degli scavi*, 1915, pp. 119-124; e in uno studio sulle tombe di giganti in Luogosanto, A. Taramelli, "Laerru - Indagini nei tumuli con tombe di gigante in regione di Bopitos, nelle tombe di Luogosanto ed in vari monumenti del territorio", *Ibid.*, pp. 393-402.

280. A. Taramelli, "Il nuraghe Lugherras presso Paulilatino", in *Monumenti antichi dell'Accademia dei Lincei*, XX, 1910, coll. 153-234; A. Taramelli - G. G. Porro, "Abbasanta - Esplorazione nelle necropoli e nei luoghi sacri di età nuragica", in *Notizie degli scavi*, 1915, pp. 108-116.

Ma è propriamente a Roma che è dovuta in Sardegna, come in altre province mediterranee, quella sapiente organizzazione dei popoli e dei territori soggetti che condusse alla vittoriosa latinizzazione. Città, colonie, castelli, presidi, centri di domini rurali, ville sembrano, in parte almeno, d'origine romana, e romane soprattutto sono le grandi opere pubbliche, strade, ponti, *stationes*, che furono sempre gli strumenti più pronti e più decisivi di uno stabile dominio.

A questa organizzazione del territorio, che troviamo in gran parte compiuta nel primo secolo dell'Impero, dovette fare riscontro l'organizzazione dei popoli, lentamente ma sicuramente guadagnati alla civiltà latina. Ma, a parte la serie dei centri urbani già studiati, troppo rari per supporre in essi esaurito l'assetto di un vasto paese, ben poco possiamo dire degli altri territori rurali. Gli antichi geografi e le iscrizioni ci conservano il nome di molti *populi* sardi, ma non risulta quasi mai dalle fonti l'indizio della loro costituzione amministrativa, e spesso non sappiamo decidere se quei nomi si riferiscono a qualche vasta categoria etnica oppure a un piccolo nucleo rurale e latifondiaro.

Non è mia intenzione di studiare l'assetto della Sardegna sotto il dominio romano o di riprendere l'analisi della serie dei *populi* sardi, che fu già tentata autorevolmente dal Pais.<sup>285</sup> A me basta soltanto di dedurre da qualche segno se sia possibile ricongiungere, almeno in parte, l'organizzazione degli antichi popoli coi distretti amministrativi dei giudicati medioevali.

Spettano alla Gallura i famosi Corsi, ricordati dagli antichi scrittori; ma questo nome di popolo, già dai tempi romani, doveva avere soltanto importanza geografica, perché i Corsi

285. E. Pais, "La *formula provinciae*" cit., pp. 585-610. Limite ad una sola nota le osservazioni che potrebbero farsi alla serie del Pais. Egli connette giustamente col Müller i *Πουβρήνσιοι*, ricordati da Tolomeo, alla località di Custodia Rubriensis, ricordata dall'Anonimo Ravennate. Aggiungo ora che nella raccolta di iscrizioni del Piazza (secolo XVIII), fatta conoscere da R. Loddo, "Note illustrative su un manoscritto del secolo XVIII con documenti epigrafici romani, bizantini e medioevali dell'agro cagliaritano", in *Archivio Storico Sardo*, II, 1906, n. 27, pp. 54-55, risultano ricordati i Rubrienses] in una pietra terminale trovata presso una chiesa rurale di Barisardo, ciò che consiglia a collocare questo popolo e la Custodia Rubriensis relativa nell'interno della Sardegna, non lontano da Lanusei.

si dividevano certo in più *civitates*, allo stesso modo che nel medioevo troviamo la Gallura divisa in più curatorie. Oltre i territori delle due città, Olbia e Tibula,<sup>286</sup> altre organizzazioni, non tutte a noi conosciute, dovevano esistere: Plinio ricorda i Balari, Tolomeo i Carenses; e nel medioevo se la località Caresse, che ricorda l'antica Cares, sembra investita nella curatoria principale di Civita,<sup>287</sup> si trova invece come distretto indipendente, a memoria degli antichi Balari, la curatoria di Balariana, di cui fu famoso il castello.<sup>288</sup>

Nel Logudoro non mancano i segni di alcune possibili connessioni tra le antiche e le nuove divisioni territoriali. Tolomeo ricorda i Coracenses come una popolazione dell'interno della Sardegna, e i documenti medioevali segnano una curatoria di Coraso sull'alto Flumenargiu, presso l'odierna Ittiri, che continua l'organizzazione dell'antico popolo.<sup>289</sup> La curatoria di Fiolinas ricorda evidentemente il distretto territoriale della romana Figulina,<sup>290</sup> prossima a Ploaghe, e questa continua forse, come si disse, l'organizzazione dell'antica Plubium ed ebbe un vescovo.<sup>291</sup>

286. Accanto ai Corsi, Claudio Tolomeo, *Geographia* cit., III, 6, ricorda i Tibulati, e da Tibula l'*Itinerarium Antonini* cit., p. 26, stacca quattro strade: due per Cagliari, una per Olbia, un'altra per Sulci.

287. Vedi P. Tamponi, "Terranova Fausania. Indagini intorno alla ubicazione dell'antica Cares, riconosciuta nel luogo denominato Caresi nel comune di Terranova", in *Notizie degli scavi*, 1890, pp. 363-366; Id., "Terranova Fausania. Scavi fatti nella necropoli dell'antica «Cares», in regione denominata Caresi, nel comune di Terranova", in *Notizie degli scavi*, 1896, pp. 497-499. Caresi è ricordato da I. F. Fara, *De chorographia* cit., p. 91, fra le città distrutte nel territorio di Civita (Terranova). Ma l'*Itinerario* di Antonino ricorda un Fanum Carisii sulle coste orientali della Sardegna, però alquanto più discosto.

288. I. F. Fara, *De chorographia* cit., p. 92, lo dice Balagnana, ma Balariana hanno i documenti più antichi e la statistica pisana del 1358.

289. Vedi A. de La Marmora, *Voyage en Sardaigne, ou description statistique, physique et politique de cette île*, II, Paris-Torino, 1840, p. 413, con la carta antica da lui tracciata; e cfr. con la carta medioevale del Logudoro del Dessì. E. Pais, "La *formula provinciae*" cit., p. 587, dubita di questa identificazione ma non mi pare giustamente.

290. Cfr. le carte del La Marmora, del Mommsen e del Dessì.

291. Come si disse, Plubium è ricordato da Claudio Tolomeo, *Geographia* cit., III, 5. Però il Dessì e il Besta ritengono distinta la curatoria di Fiolinas da quella di Ploaghe.

Identica continuità si può forse rinvenire tra gli antichi Nurrenses, attestati dal vico di Nure, segnato tra Turris e Carbia dall'*Itinerario* di Antonino, e l'odierna Nurra, la quale conserva anche oggi la sua individualità geografica ed etnica.<sup>292</sup>

Nelle regioni interne della Sardegna numerosi popoli sono menzionati dagli scrittori e dalle epigrafi: Ilienses, Cunnusitani, Celsitani, Lucundonenses, Rubrienses, Aesaronenses, Coprienses, Galillenses; e questa molteplicità sembra corrispondere alla varietà delle curatorie medioevali. Forse non manca qualche segno di continuità storica e amministrativa: il Pais suppone che degli antichi Aesaronenses si possa scorgere una traccia nell'odierno Orosei, che dà nome a tutta la regione intorno al golfo;<sup>293</sup> e il Fara riallaccia il medioevale Gerrei alle sedi degli antichi Galillenses, che il decreto del proconsole romano trovato ad Esterzili attesta appunto presso quei luoghi.<sup>294</sup>

Non altrimenti, negli antichi Sarapitani, secondo la lezione felicemente emendata dal Pais, si possono scorgere i precedenti della curatoria del Sarrabus, che nel medioevo è testimoniata, accanto alla villa di Tolostrai, dall'antica località di Sarrabi<sup>295</sup> e dalla denominazione di Sarrabus data a tutta la regione.

Tutto ciò può lasciar supporre che nell'età romana, indipendentemente dalla costituzione municipale, si fossero già formati, in base agli antichi *populi* organizzati da Roma, numerosi distretti territoriali col nome di *populi* o di *civitates*, e che questi distretti abbiano prestato nel medioevo, almeno in parte, il fondamento alle nuove circoscrizioni curatoriali.

292. *Itinerarium Antonini* cit., p. 26; cfr. E. Pais, "La formula provinciae" cit., p. 593. Un altro gruppo di Nurrenses sembra risultare in località più interna dall'*Ephemeris Epigraphica*, VIII, n. 729; e il Pais li ricollega al moderno Nuoro.

293. E. Pais, "La formula provinciae" cit., p. 588.

294. I. F. Fara, *De chorographia* cit., p. 87; Id., *De rebus sardois* cit., p. 298; *CIL*, X, n. 7852.

295. E. Pais, "La formula provinciae" cit., p. 588; I. F. Fara, *De chorographia* cit., p. 85.

## Capitolo IX LE ORIGINI DEL CURATORE

Certo è che la struttura delle istituzioni locali della Sardegna nel medioevo ci richiama agli antichi ordinamenti. Lo dice subito il titolo di *curatores* dato ai capi di questi grandi distretti territoriali soggetti al potere dei giudici, titolo che rivela l'origine romana.

Ma nella varietà dei *curatores* romani, a quale di essi si può ricondurre la genesi delle curatorie sarde? Il Besta credette già di vedere nel *curator* sardo la derivazione dall'antico *curator rei publicae*, il quale era stato preposto, come ufficiale pubblico, nella decadenza romana ai municipi e alle colonie e talvolta anche ad altri territori non ordinati municipalmente, con funzioni non soltanto amministrative e finanziarie ma anche di polizia e di giustizia, fino ad agguagliare quasi l'autorità dei *presides*.<sup>296</sup> Però questa spiegazione, che pure può sembrare semplice, non è scevra di dubbi. Il *curator rei publicae*, anche attraverso varie modificazioni, ha mantenuto fondamentalmente il carattere di magistratura municipale; esso che in origine fu un ispettore straordinario, dato dall'imperatore per cooperare al governo delle città,<sup>297</sup> non mutò sostanzialmente indole, nemmeno quando divenne magistratura municipale permanente, fu eletto dai cittadini e alle sue originarie funzioni amministrative e finanziarie aggiunse i poteri di polizia e di giurisdizione. Sempre il *curator rei publicae* sorse da una città e per le funzioni principalmente amministrative di una città, onde fu detto nei tempi bizantini *pater civitatis*, *patronus civitatis*; sempre esso ebbe per suoi compiti principali la tutela dei beni

296. E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 69 ss.; Id., "Nuovi studi" cit., p. 85.

297. *Codex Theodosianus*, XII, 1, 20; *Digesta*, L, 8, 11-12; cfr. W. Liebenam, "Curator rei publicae", in *Philologus*, LVI, 1897, p. 290 ss.; E. Kornemann, voce "curatores reipublicae", in Pauly-Wissowa, *Realencyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft*, IV, 2, coll. 1806-1811.

cittadini, l'approvvigionamento della città, la cura degli interessi strettamente urbani. Non diversa fu certo la natura del *curator rei publicae* in Sardegna, che troviamo attestato nei municipi più importanti dell'isola, a Cagliari e a Torres.<sup>298</sup>

Con la decadenza delle città, che fu in Sardegna precoce e profonda, declinò anche l'importanza di questa magistratura: alla fine del secolo VI, a Cagliari il vescovo si è sostituito nelle funzioni del *curator* e veglia all'approvvigionamento della città e alla conservazione delle mura.<sup>299</sup> Più tardi a Cagliari, nelle funzioni amministrative municipali, troviamo collocato il *lociservator*, che è anche curatore del Campidano, il quale deve aver assorbito anche tutte le attribuzioni del *curator*. Di più noi sappiamo che in Sardegna lo sviluppo urbano fu scarso e intralciato; sarebbe arduo assegnare ad un'istituzione urbana tal forza di espansione da avvolgere tutto il sistema del governo locale.

Finalmente si osservi che il *curator rei publicae* ha mantenuto sempre, finché è durato, il carattere di una magistratura civile d'ordine superiore, destinata a bilanciare i poteri del *praeses* ed a mettersi quasi in rapporto diretto con l'autorità suprema dell'imperatore; mentre il curatore sardo si presenta come un funzionario posto alla dipendenza del giudice e tenuto a tutti gli uffici militari e civili del governo di un particolare distretto.

Esclusa la derivazione, che avrebbe potuto sembrare più ovvia, io cercai già altra volta di ricollegare l'istituzione sarda al *curator* o *procurator* dei latifondi romani, e principalmente dei latifondi imperiali che troviamo organizzati in Africa, non soltanto con funzioni economiche ed amministrative ma anche con autorità di governo e di giurisdizione.<sup>300</sup> E supponendo

298. *CIL*, X, nn. 7600 e 7946.

299. Gregorio I, *Registrum epistolarum* cit., IX, 2, 11.

300. A. Solmi, "La costituzione sociale" cit., pp. 299-303, e la letteratura e i testi ivi indicati. A chiarimento della mia ipotesi, debbo aggiungere che nella mia proposta intendevo di derivare il *curator* sardo non già, come intende E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 70, «dal ministero privato del *procurator*, che il grande proprietario proponeva

che anche in Sardegna, dov'erano vastissimi i possessi imperiali e dove fu scarso lo sviluppo urbano, i grandi possessi fondiari degli imperatori e del fisco si fossero organizzati in maniera non diversa sotto l'autorità del *curator*, proposi l'ipotesi che nella decadenza romana, cadute le altre forme di governo, ai *curatores* dei grandi distretti fondiari, sottoposti ormai al *praeses*, come rappresentante supremo degli interessi del fisco, fossero affidati tutti i poteri locali del governo e della polizia, e da essi pertanto si svolgesse, sopra una base latifondaria, tutto l'organismo delle varie circoscrizioni territoriali col nome di curatorie.

Ora, dopo ulteriori studi sull'assetto delle divisioni territoriali sarde dell'età antica, senza negare in tutto l'influenza che sull'istituzione del curatore possa essere stata esercitata dal *curator rei publicae*, e principalmente dal *curator* latifondario, stimo che le origini dell'istituzione debbano essere cercate nell'ordinamento giuridico delle circoscrizioni territoriali romane, e principalmente nell'ordinamento delle circoscrizioni rurali, dove si rivelano, già in gran parte formati, quegli elementi medesimi da cui si svolge l'organismo delle curatorie sarde del medioevo.

Sull'ordinamento dei distretti rurali nell'età romana si hanno scarse testimonianze. La forza assorbente delle città, a cui quei distretti erano stati assegnati nella maggior parte delle regioni dominate da Roma, ha impedito che le tendenze autonome dei territori dipendenti potessero efficacemente resistere e ha cancellato quasi le tracce di un sistema di governo che pur aveva per sé antiche tradizioni, e forse

---

all'organismo autonomo del latifondo», poiché allora non si spiegherebbe come un ufficio puramente privato avesse potuto diventare pubblico, ma bensì dai procuratori imperiali e fiscali, posti a reggere le grandi amministrazioni agrarie dei latifondi spettanti al pubblico potere e aventi perciò funzioni non soltanto economiche ma anche pubbliche, come rivelano le iscrizioni africane, ciò che spiega il carattere pubblico dell'istituzione sarda. Ho aggiunto anche che questo ordinamento può essere stato imitato, come avvenne in Africa, da potenti privati possessori di latifondi, ma al *curator Augusti* ed al curatore fiscale ho inteso principalmente di riferirmi.

anche la forza di circostanze naturali talvolta ineluttabili. Appena sopravvivono nei territori italiani e gallici le notizie degli antichi ordinamenti dei pagi liguri e celtici e dei comuni italici primitivi, che si continuano anche più tardi nelle circoscrizioni rurali del medioevo; e appena si conosce il titolo dei capi di questi governi locali, nei *magistri pagorum* o *praepositi pagorum* ricordati da Festo e dai gromatici.<sup>301</sup>

Ma la struttura di questi ordinamenti dev'essere ricercata principalmente nelle regioni dove la forza assorbente delle città non ebbe tutto l'agio di spiegarsi, e cioè in Corsica, in Sardegna, in Africa soprattutto, ed anche, entro certi limiti, nella Spagna e nelle Gallie, in quelle parti di questi paesi dove gli organismi urbani furono meno antichi e meno forti.<sup>302</sup>

Ora risulta dai testi che in queste regioni, anche là dove non si costituirono *oppida* o *municipia* o *coloniae*, si ebbe tuttavia un'organizzazione pubblica, fondata probabilmente su più antiche basi etniche e territoriali, la quale sostituiva l'ordinamento municipale. A capo di questa organizzazione di carattere rurale si trovano i *magistri* o *praepositi pagorum*, in Africa detti anche *patroni*, i quali, per la testimonianza di Festo, appaiono eletti annualmente dai pagensi<sup>303</sup> con forme simili a quelle usate negli ordinamenti municipali.

L'esempio più evidente di questa forma di organizzazione mi pare offerto dai Vanacini della Corsica, un'organizzazione

priva di centro urbano, situata nel capo Corso, tra i *Nibolensii* (Nebbio) da un lato, la *colonia Mariana* dall'altro, e il *pagus Aurelianus* (Rogliano) a settentrione: l'imperatore Vespasiano si rivolge «*magistratibus et senatoribus Vanacinorum*»,<sup>304</sup> e non è dubbio che questi magistrati e questi senatori debbono corrispondere ai capi e ai maggioretti del distretto rurale, cioè ai *magistri*, ai *principes* e ai capi di famiglia più notevoli del gruppo etnico e territoriale, i quali formano il consiglio dei magistrati locali.

Non diversa sostanzialmente è l'organizzazione che colloca a capo dei distretti il *praefectus*, ma qui mi sembra più evidente il rapporto con l'autorità centrale dello Stato. Si diceva *praefectus* il magistrato che, con attribuzioni non soltanto amministrative ma soprattutto militari e di polizia, veniva preposto al governo di uno o più distretti rurali, non ancora interamente romanizzati.<sup>305</sup> Così si ha ricordo di un *praefectus civitatum in Alpihus maritumis*, di un *praefectus gentis* in Africa, di un *praefectus insularum Balarum*;<sup>306</sup> e così in Sardegna abbiamo trovato, al principio dell'Impero, un *praefectus cohortis Corsorum et civitatum Barbariae*, preposto al governo di alcuni distretti interni dell'isola.<sup>307</sup>

Ma, accanto a queste forme, si incontra anche di frequente a capo delle minori circoscrizioni territoriali il *curator*. Anzitutto un *curator pagi Veiani*, presso Benevento, è anche decurione in questa città,<sup>308</sup> come in Dacia il *praefectus pagi Aquensis* è decurione in Sarmizegetusa;<sup>309</sup> e ciò significa che ad un magistrato municipale si usa talvolta di affidare il governo di un distretto territoriale dipendente, il quale tuttavia

301. Sui pagi liguri vedi Poggi, in *Atti della Società Ligure di Storia Patria*, III, p. 531 ss.; XXX, 1900, p. 5 ss.; sui pagi celtici vedi M. Voigt, *Drei epigraphische Constitutionen Constantin's des Grossen und ein epigraphisches rescript des praef. praet. Ablavius*, Leipzig, 1860, p. 183 ss.; A. Mazzi, *Studi bergomensi*, Bergamo, 1888, p. 150 ss.; C. Jullian, *Histoire de la Gaule* cit., II, pp. 14-33, 46-58; IV, pp. 315-365; G. Mengozzi, *La città italiana* cit., pp. 153-171; Id., "Il comune rurale" cit., p. 265 ss.

302. Oltre gli accenni nelle note opere generali del Mommsen, del Marquardt e del Karlowa, vedi A. Schulten, "Die peregr. Gaugemeinde des röm. Reichs", in *Rhein. Museum*, L, 1895, p. 489 ss.; E. Kornemann, "Die Organisation der afrikanischen pagi", in *Philologus*, LX, 1901, p. 472 ss.; C. Poinssot, "Inscriptions de Thugga", in *Nouvelles Archives des Missions Scientifiques et Littéraire*, XIII, XVIII, 1905, 1912.

303. Pompeo Festo, *De verborum significatione quae supersunt cum Pauli epitome*, ed. K. O. Müller, Leipzig, 1880, p. 371.

304. *CIL*, X, n. 8038; cfr. il *Decretum principum Sulcitanorum*, *Ibid.*, n. 7513.

305. Cfr. Th. Mommsen, in *Hermes*, XXIV, p. 250; O. Hirschfeld, *Die Kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian*, Berlin, 1905, pp. 382-385.

306. *CIL*, V, n. 1838; XI, n. 1331; R. L. V. Cagnat, *L'armée romaine d'Afrique et l'occupation militaire de l'Afrique sous l'empereurs*, Paris, 1892, p. 327 ss. Sui *praefecti pagi* della Gallia e della Dacia vedi A. Schulten, in *Philologus*, LIII, 1894, p. 631.

307. *CIL*, XIV, n. 2954.

308. *CIL*, IX, n. 1503.

309. *CIL*, III, n. 1407.



può avere organizzazione autonoma. Così in Gallia troviamo i *curatores vici* in una grossa borgata presso Treviri,<sup>310</sup> e nella Svizzera ogni grande vico, o meglio ogni aggregazione di vici, ha il proprio *curator*.<sup>311</sup> Inoltre, da lungo tempo la *Lex Mamili* prevedeva che il *curator* fosse nominato anche nei *fora* e nei *conciliabula*, cioè nei distretti rurali organizzati, e prescriveva che esso dovesse essere il magistrato ordinario della circoscrizione e soltanto in mancanza sua si dovesse far luogo agli altri magistrati in carica.<sup>312</sup>

Ora, se questa magistratura fu così frequente nelle regioni di largo dominio urbano, dove la città sempre fu intenta a conservare o ad estendere la propria giurisdizione su tutto il territorio ad essa assegnato o ad essa per natura ricongiunto, tanto più frequente poté essere in Sardegna, dove le città ebbero più ristretta espansione e dove vasti territori furono organizzati a *populi* o a *civitates* indipendenti e conservarono, con questa organizzazione, una propria autonomia. Si può supporre dunque che, come al principio dell'Impero si collocava a capo di questi distretti il *praefectus*, con autorità larghe di governo ma principalmente con attribuzioni militari, più tardi, distinta l'amministrazione militare da quella civile, si nominasse un *curator*, con attribuzioni principalmente civili, finanziarie e giurisdizionali, al quale si affidava il governo di tutto il distretto. Così sarebbe avvenuto che questa funzione si dicesse *cura* e *curatoria* tutto il governo del distretto rurale.

È evidente anche il diverso tipo d'organizzazione che risultava dalle diverse circostanze geografiche e sociali: mentre il *magister* o il *curator* dei distretti assegnati nelle altre regioni romane alla vasta pertica delle città conservavano una certa subordinazione verso il *duumvir*, invece in Sardegna, dove le città giunsero ad organizzare un territorio meno vasto,

il *curator* dei distretti remoti e distinti si trovò in perfetta autonomia dalle magistrature municipali, sostituì queste magistrature e si collegò direttamente verso il magistrato supremo dell'isola, il *praeses*, così come nel medioevo troviamo i curatori in diretta dipendenza dal giudice.

Decadute le istituzioni municipali, nei pochi centri urbani tuttora in vita, là dove non fu posto il *lociservator*, fu facile sostituire alle antiche magistrature il *curator*, tanto più che questo poteva in essi in parte corrispondere all'antico *curator rei publicae*; e quindi si può presumere per la Sardegna che verso il V secolo tutti i distretti territoriali, tranne quelli delle maggiori città tuttora fornite dell'organizzazione municipale (Caralis, Turris, Tharros, Fausania), perdute le forme dell'antica autonomia, fossero organizzati nel tipo inferiore di governo delle circoscrizioni rurali romane, sotto il potere del curatore pagense, che fu naturalmente sottoposto all'autorità diretta del *praeses provinciae*.

Questo movimento doveva essere in gran parte compiuto già nell'età romana, allorché appariscono le linee delle varie circoscrizioni territoriali: se esso si fosse svolto soltanto sotto il dominio greco, dal germe proprio delle istituzioni municipali, non *curator* si sarebbe detto il capo del governo locale ma *logista*.<sup>313</sup> conforme a ciò che si intravede in Sicilia. La voce schiettamente latina indica dunque un magistrato diverso del *curator rei publicae* municipale. Più tardi, nel periodo bizantino e sotto il governo dei giudici, nuove circoscrizioni curatoriali poterono sorgere sia dal frazionamento di più vasti organismi, in base allo sviluppo dei latifondi fiscali, e cioè per l'aggruppamento di nuove ville intorno ad altre di eminente importanza, sia per il sostituirsi ormai quasi definitivo del *curator* alle antiche magistrature municipali. Ma ormai il modello era offerto e l'istituzione, già matura nell'età romana, poteva liberamente svolgersi, senza le deviazioni che altrove con l'intervento barbarico e feudale cancellarono quasi le tracce dell'antico curatore pagense.

313. *Codex Iustinianus*, I, 54, 3: «*curator rei publicae, qui Graeco vocabulo logista nuncupatur*».

310. *CIL*, XIII, n. 4132.

311. *Inscript. Helv.*, n. 133; *curator vicinorum Lusonnensium II*; così in *CIL*, XIII, nn. 5026 e 5170.

312. *Lex Mamilia*, ed. Lachmann, I, p. 265: «*cum curator hac lege non erit, tum quicumque magistratus in ea colonia municipio praefectura foro conciliabulo iure dicundo preerit, eius magistratus de ea re iurisdictio iudicisque datio addictio esto*».

## Capitolo X LE FUNZIONI DEL CURATORE

Il modo d'origine aiuta anche a spiegare le attribuzioni del curatore sardo. Esso, posto alla dipendenza immediata del giudice, di cui partecipa in certe occasioni al consiglio, ha il governo generale del distretto e adempie alle funzioni amministrative che formano il contenuto della *cura* pubblica romana.

Come supremo funzionario amministrativo locale, il curatore soprintende all'esazione dei diritti fiscali e alla prestazione delle opere dovute al giudice e ai suoi rappresentanti; sorveglia ai beni spettanti al pubblico potere e alle ville; esercita un'autorità di controllo sugli agenti regi del distretto (*armentarii, maiores de scolca, mandatores de rennu* etc.); regola l'esercizio degli usi privati sulle terre pubbliche e assiste alla determinazione dei confini dei *saltus* assegnati alle ville o ai privati; stima i danni cagionati dal fuoco.<sup>314</sup>

Nello stesso tempo il curatore ha la giurisdizione ordinaria del distretto. Esso giudica, assistito dal suo tribunale (*corona*), in tutte le cause civili e penali, senza limitazione di competenza: cause relative alla proprietà dei servi e cause liberali;<sup>315</sup> cause relative alla proprietà delle terre;<sup>316</sup> cause dipendenti da reati contro le persone o contro i beni.<sup>317</sup> Ma il giudice può sempre avocare al suo tribunale qualsiasi causa dietro istanza di una delle parti,<sup>318</sup> mentre poi, se si trova nel distretto, assume tutto il potere giurisdizionale, che si concentra

314. Cfr. E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 77; A. Solmi, "La costituzione sociale" cit., pp. 302-303. Intervento del curatore nell'assegnazione delle terre: *Condaghe di S. Pietro di Silki*, nn. 9, 61, 64, 202, 221, 290; *Condaghe di S. Michele di Salvenor*, nn. 7, 170. Anche nell'alienazione dei beni collettivi delle ville assiste il curatore: *Ibid.*, nn. 107, 256, 299. 315. *Condaghe di S. Pietro di Silki*, n. 31; *Condaghe di S. Michele di Salvenor*, nn. 23, 243, 244.

316. *Condaghe di S. Michele di Salvenor*, nn. 299, 301, 311, 315, 320.

317. *Carta de logu de Arborea*, XXV ss.

318. *Condaghe di S. Michele di Salvenor*, nn. 299, 311.

nel sovrano.<sup>319</sup> Dalle sentenze del curatore è ammesso l'appello al tribunale supremo del giudice.<sup>320</sup>

Oltre a ciò, il curatore tiene le funzioni di polizia del distretto e regola il servizio armato, sia per la guardia delle ville, soprintendendo al *maiore de scolca*, sia per il debito militare dovuto in casi determinati al *rennu*. Rotta già dall'epoca bizantina la distinzione tra amministrazione civile e militare, il capo delle circoscrizioni locali, che già nella decadenza romana doveva aver ricongiunto gran parte delle pubbliche attribuzioni, è ormai l'unico rappresentante del governo.

È probabile che il curatore tenesse la sua residenza nella villa più importante del distretto, considerata come un capoluogo, ma questa villa non aveva perciò un'organizzazione diversa, né diritti superiori alle altre: più spesso il curatore si portava di luogo in luogo e svolgeva la sua attività amministrativa e giudiziaria nelle varie ville a cui si recava.

Il curatore trovava compenso nella partecipazione ai proventi derivanti dall'esercizio della giustizia e in certi servizi dovuti dai privati alla carica, come le *silvas de curadore*, cacce organizzate periodicamente a vantaggio di questo funzionario, e le *operas de curadore*.<sup>321</sup> Il Besta suppone, e sembra giustamente, che il curatore avesse anche il godimento temporaneo di beni pubblici assegnati alla carica, quasi fossero benefici,<sup>322</sup> oltre che forse il reddito delle tasse per l'uso dei beni pubblici da lui tutelati.

319. *Condaghe di S. Pietro di Silki*, n. 305. Così è riservato al giudice il giudizio sui reati contro i propri diretti dipendenti: *Ibid.*, n. 110.

320. *Condaghe di S. Michele di Salvenor*, n. 318.

321. E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 77; P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. VIII, pp. 154-155.

322. E. Besta, "Postille storiche" cit., p. 1083. Egli ricorda che il *Condaghe di S. Michele di Salvenor*, n. 7, parla di un *popular de Iscobedu que guardavan los curadores de Fiolinas a prado de curatoria*, e aggiunge che nel *Condaghe di S. Nicolò di Trullas*, n. 161, risulta una *guda de curatore*, cioè un bene dato a godimento speciale del curatore. Così forse erano compensati gli altri funzionari; cfr. la carta in caratteri greci, dove si parla di una *semeta* (podere) del giudice, *«ke fueti de renu de armentariu»*, cioè data forse in godimento all'*armentariu*.

Ma da quel germe beneficiario, già gettato dall'età romana, non si ebbe lo sviluppo che altrove, con l'aumento della ricchezza e del dominio, condusse all'autonomia dei potentati ed al feudo. Le tendenze centrifughe della Sardegna si esaurirono, come si vide, nel frazionamento dei giudicati; la relativa brevità dei confini e la scarsità dei mezzi economici impedirono il crescere dell'autorità presso i governanti locali, che furono facilmente tenuti in dipendenza dal governo accentratore.

Perciò i curatori sono eletti direttamente dal regolo, quanto più è possibile, tra i membri fidati della sua famiglia ed ottengono la carica non già a vita ma a tempo, *ad nutum* del principe.<sup>323</sup>

323. Che i curatori siano nominati a tempo, non a vita, dimostrò già E. Besta, "Appunti cronologici" cit., p. 57; e Id., *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 77. Dubito però della sua ipotesi che fossero nominati per un biennio: la serie dei curatori di Romangia, ch'egli deduce dal condaghe di Silki per lo spazio di un secolo, tra il regno di Barisone I e quello di Gonnario II, darebbe una successione di 25 nomi, ma bisogna tener conto che molti nomi si ripetono, e si deve presumere che queste ripetizioni dipendano non già dall'alternarsi dei funzionari e dal ritorno di una stessa persona alla stessa carica, ma dallo spostamento degli atti del condaghe, dove i capi del monastero raccolsero in vario tempo non soltanto i propri atti amministrativi, ma anche quelli di precedenti dignitari (cfr. *Condaghe di S. Pietro di Silki*, n. 347), senza ordine cronologico. Supponendo che gli atti compiuti sotto uno stesso curatore appartenessero al periodo della carica di questo, la serie viene così notevolmente ridotta: Therkis de Nurechi (*Ibid.*, n. 27); Costantine de Sogostos (*Ibid.*, n. 28); Comita de Lacon (*Ibid.*, nn. 56, 74, 75, 80); Mariane de Thori de Maroniu (*Ibid.*, nn. 57, 61, 92, 102, 104, 107, 108, 111, 147); Petru de Serra (*Ibid.*, nn. 95, 103); Ithocor de Lacon (*Ibid.*, nn. 98, 154); Gonnari de Lacon (*Ibid.*, n. 180); Gosantine de Thori divite (*Ibid.*, n. 195). Se si pensa che la curatoria di Romangia era una delle più importanti del giudicato, non può sorprendere che ad essa fossero chiamati vari funzionari, ma forse ciò non fu per un termine breve e delimitato di tempo. Questo conferma anche la serie dei curatori di Fiolinas, che si può dedurre per uno spazio di tempo anche più lungo dai due condaghi di Silki e di Salvenor: Comita de Serra Pirella (*Condaghe di S. Michele di Salvenor*, n. 14); Ithocor de Kerki rubiu (*Ibid.*, nn. 24-26); Gantine de Thori (*Ibid.*, nn. 46, 69, 107, 155, 256, 257, 260, 299); Comita de Gallu d'Urieke (*Condaghe di S. Pietro*

Con gli alti funzionari della corte regia essi formano il consiglio del regno e possono essere tramutati da una carica all'altra. Essi tengono nella scala sociale il primo luogo, accanto ai fratelli del giudice ed ai prelati.

*di Silki*, nn. 297, 318, 341, 342); Gantine de Thori Cok-e-mandica (*Condaghe di S. Pietro di Silki*, n. 324); *Condaghe di S. Michele di Salvenor*, nn. 207, 243); Ithocor de Thori (*Condaghe di S. Pietro di Silki*, n. 337); *Condaghe di S. Michele di Salvenor*, n. 243); Mariane de Ponte (*Condaghe di S. Pietro di Silki*, n. 338). Vi è da supporre che i funzionari restassero in carica per un tempo non definito, *ad nutum* del giudice da cui dipendevano. E. Besta, "Postille storiche" cit., p. 1083, suppone anche che le curatorie fossero messe all'incanto dal giudice e appoggia la sua ipotesi sul *Condaghe di S. Michele di Salvenor*, n. 209, dove apparisce un prestito di 10 lire d'argento fatto dall'abate a Gosantine de Thori Radongiu *por la cura de Nugor*, ma la notizia è incerta: la vendita delle cariche pubbliche induce sempre ad una certa autonomia di fatto degli acquirenti, che non mi sembra di scorgere nel sistema delle curatorie sarde.

Nel territorio delle curatorie sorgono le varie ville che con le loro adiacenze costituiscono, come si vide, l'aggregazione normale degli abitati in Sardegna. Secondo il diritto sardo, la villa si organizza nella scolca o *sculca*, la guardia giurata che protegge i beni ed i prodotti di ogni centro rurale, ed ha a capo un pubblico funzionario, il *maiore*, a cui compete la polizia della villa e il regolamento dei minori funzionari curtensi.

Molte delle ville sarde hanno origine remota e si ricongiungono agli antichi *vici* o alle *villae*, di alcuni dei quali abbiamo veduto attestazioni già per l'epoca romana e preromana; altre sorgono nuove, intorno a qualche piccolo nucleo abitato, intorno a qualche villa padronale, nella continua evoluzione dei rapporti civili.

Secondo il diritto romano, vi erano due specie di vici: gli uni organizzati a *res publica*, con un funzionario provveduto della competenza giurisdizionale; gli altri, privi d'organizzazione ma dove pur si svolge una certa attività economica e sociale.<sup>324</sup> Nei primi si deve riconoscere normalmente il vico posto a centro di un determinato distretto (*pagus, forum, conciliabulum*), dotato di un magistrato amministrativo e giudiziario (*curator, magister pagi, maior*), che ha il governo di tutta la circoscrizione soggetta; nei secondi si ha il vico o la villa semplice, aggregato di abitazioni e di abitanti, dove il funzionario o i funzionari chiamati a reggerli (*magistri vici, maiores, villici*) esercitano quasi esclusivamente funzioni economiche e di polizia.

324. Pompeo Festo, *De verborum significatione*, vedi "vici": «*Sed ex vicis partim habent rem publicam et ius dicitur, partim nihil eorum, et tamen ibi nundinae aguntur negotii gerendi causa, et magistri vici item magistri pagi quotannis fiunt*»; cfr. Isidoro, *Etymologiae*, XV, 2, 11 e 14.

Queste due specie si trovano anche in Sardegna, poiché la prima di esse corrisponde alle ville principali, poste a capo dei distretti curatoriali, di cui abbiamo già discorso, in quanto non derivino da antichi *oppida* o città; la seconda, che ha esempi molto più numerosi, si continua nelle ville più comunemente raccolte nelle singole curatorie.

Dell'esistenza delle ville nell'età romana si hanno numerose attestazioni negli antichi geografi; ed anche è notevole l'iscrizione trovata a Sorso, da cui risulta una dedicazione al genio della villa compiuta dalla comunità dei villatici,<sup>325</sup> ciò che attesta l'unità religiosa e forse amministrativa di questo centro etnico.

La stessa organizzazione della villa sarda riproduce probabilmente la struttura dell'antica villa romana, sia nella forma «*sine republica*», ricordata da Festo, sia nella forma d'origine curtense, che troviamo attestata nelle iscrizioni africane.<sup>326</sup> Di fatto, a capo di essa troviamo il *maiore*, che nel nome, come nelle funzioni, può essere giudicato il continuatore dei *magistri vici*, eletti annualmente nel gruppo dei vicani, o del *villicus* o del *magister*, che il fisco o il proprietario di un latifondo collocavano al governo delle aggregazioni rurali comprese nel proprio territorio. Soltanto, il carattere accentratore dei giudicati sardi ha pareggiato ormai queste varie forme, richiamando il *maiore de villa* sotto la dipendenza diretta del curatore.

L'organizzazione della villa sarda si esprime, come s'è detto, nella *sculca*.<sup>327</sup> Questa, come nella legge longobarda,<sup>328</sup> indica una guardia, una *custodia*; ma tale guardia si rivolge in Sardegna principalmente alla difesa delle proprietà private contro i furti ed i danneggiamenti, e perciò ha uno scopo di polizia interna, non già uno scopo militare. Nel marzo di ogni

325. *CIL*, X, n. 7947.

326. A. Schulden, *Die römischen Grundherrschaften. Eine agrarhistorische Untersuchung*, Weimar, 1896, p. 80 ss.

327. E. Besta, *Il diritto sardo* cit., pp. 59-61, nota 87; Id., *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 80; A. Solmi, "La costituzione sociale" cit., pp. 303-305.

328. *Editto di Rotari*, XXI; *Editto di Ratchis*, I, XIII.

anno tutti gli abitanti della villa, tra i 14 e i 70 anni, giuravano di non recar danno ad alcuno nelle persone e negli averi e di denunciare tutti coloro che conoscessero aver recato danni.<sup>329</sup> Questo giuramento, che costituiva una società di pace nell'interno della villa, riguardava tanto lo spazio abitato quanto quello circostante delle coltivazioni, che formano la così detta *habitatione*;<sup>330</sup> e tale giuramento dava luogo, come vide il Besta, a un rapporto di carattere personale fra tutti gli abitanti della villa, il quale aveva principalmente lo scopo di prevenire i reati di danno e di provvedere alla dovuta soddisfazione. A capo di questa società di pace si trovava naturalmente il maggiore, che prendeva perciò il nome di *maiore de scolca*, insieme con le guardie giurate (*jurati*) e con le altre minori cariche curtensi (*pradargios, maiores de guluare* etc.).<sup>331</sup>

Ma, oltre questo rapporto interno, la villa aveva anche un'importanza territoriale, per cui veniva ad abbracciare tutto lo spazio sottoposto all'autorità del maggiore, anche oltre lo stretto cerchio dell'*habitatione*.<sup>332</sup> Ad ogni villa era naturalmente legato un proprio territorio, e in questo erano compresi i beni privati, i beni comunali, i *saltus* regi e gli spazi eremi, su cui si estendeva il potere di polizia di questo funzionario. Per indicare la pertinenza dei fondi, era uso riferirsi alla villa a cui le terre erano naturalmente ricongiunte.<sup>333</sup>

Sotto questo aspetto, il maggiore era un pubblico funzionario alla dipendenza del curatore. Esso dirigeva l'amministrazione della villa, provvedeva alla sicurezza del territorio, apprezzava i danni recati alle coltivazioni e alle persone, assisteva il giudice ordinario nel tribunale, esercitava esso medesimo una giurisdizione.

329. *Statuti di Sassari*, I, XVI, ed. P. E. Guarnerio; I, XVI-XVII, ed. V. Finzi.

330. G. La Corte, *La scolca* cit., pp. 7-27.

331. E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 80; cfr. *Statuti di Sassari*, I, XVII.

332. Su questo punto si vedano le mie osservazioni in "La costituzione sociale" cit., pp. 303-305.

333. *Carte volgari*, n. VI, 2-4.

Si tratta tuttavia di una giurisdizione d'ordine inferiore. L'autorità pubblica era delegata dal giudice normalmente al curatore, che era anche, come si disse, il giudice ordinario. Il maggiore della villa è costituito per le esigenze singolari di un minore centro abitato, dove si svolge un'attività prevalentemente economica ma degna di difesa; e quindi questo funzionario provvede principalmente alle necessità di questo centro come semplice organo amministrativo e di polizia.

Sorgendo da un nucleo di inferiore organizzazione pubblica, il maggiore resta a questo fondamentalmente legato e perciò giudica soltanto nella materia dei furti e danneggiamenti campestri e nelle violazioni delle regole di polizia: le sue sanzioni sono costrette alle multe e al rifacimento dei danni.<sup>334</sup> Entro questi limiti, il maggiore presiede un proprio tribunale (*corona*), e sembra che la sua competenza si allarghi eccezionalmente anche alle cause minori relative alla proprietà degli animali e ai frutti della terra.<sup>335</sup>

Il maggiore era eletto dal curatore, non sappiamo se per un biennio, come suppone il Besta,<sup>336</sup> o per un più ampio spazio di tempo, come pare più probabile. Anch'esso riceve il compenso dalla partecipazione alle multe e agli altri proventi della giustizia e dai redditi derivanti dall'uso dei beni pubblici o comunali affidati al suo controllo.

334. *Carta de logu de Arborea*, VI, XIII, XXXIII, XXXVIII, XLI, XLV-XLVII.

335. *Condaghe di S. Michele di Salvenor*, nn. 6 e 94, dove il maggiore apparisce a giudicare sulla proprietà di pecore e sui prodotti della terra. Non so però se dal *Condaghe di S. Pietro di Silki*, n. 147, si possa desumere che il maggiore giudicasse anche in materia di proprietà di schiavi o di terre: da quell'atto non apparisce che il giudizio, nel caso concreto, fosse stato dato nella corona del maggiore, che figura invece semplice testimone in una successiva donazione.

336. E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 80; cfr. Id., "Postille storiche" cit., p. 1083.

Studio terzo  
IL GIUDICATO DI CAGLIARI

Capitolo I  
LE CARTE VOLGARI CAGLIARITANE

Guglielmo Meyer-Lübke nell'elegante saggio ricostruttivo dell'antico logudorese da lui magistralmente tracciato sulla base dell'abbondante materiale linguistico contenuto nel condaghe di Silki, concludeva la breve rassegna degli antichi testi sardi col voto che agli studiosi fosse offerto qualche documento dell'antico campidanese, così pregevole per l'indagine glottologica e così povero di testi sicuri.<sup>337</sup> L'edizione delle carte volgari dell'Archivio Arcivescovile di Cagliari venne in piccola misura ad esaudire quel voto,<sup>338</sup> mentre si attende che siano dati correttamente alle stampe gli antichi diplomi sardi degli archivi di Pisa, di Genova, di Montecassino e di Camaldoli, e nella speranza che a giovamento degli studi siano presto pubblicati il condaghe di S. Nicolò di Trullas e quello di S. Maria di Bonarcado, posseduti dal barone Matteo Guillot di Alghero. Ma, anche in confronto di questi testi tuttora inediti, i diplomi dell'arcivescovado di Cagliari conservano un pregio difficilmente superabile, e per la notevole antichità della loro data, poiché almeno dieci di essi sono anteriori al 1200, e tra essi va compreso un documento redatto intorno all'anno 1070 da ritenere, per riguardo al tempo, il primo testo volgare della Sardegna finora noto;<sup>339</sup> e per la ricchezza e la varietà dei motivi e degli elementi storici quivi rivelati.

Anzi l'interesse linguistico dei testi è appena adeguato all'importanza storica, poiché essi offrono una serie di notizie

---

337. W. Meyer-Lübke, "Zur Kenntniss" cit., p. 4: *„Ganz besonders wünschenswert wären freilich alte Texte aus dem Süden“*.

338. A. Solmi, "Le carte volgari" cit. L'illustrazione glottologica di questi testi fu data da P. E. Guarnerio, "L'antico campidanese" cit.

339. È il documento segnato al n. I, e da ritenersi anche una delle prime manifestazioni del volgare nella regione italiana, anteriore al documento logudorese degli anni 1080-85, cui il Monaci assegnò il terzo luogo nella sua *Crestomazia italiana* cit., n. 3, pp. 4-5.

in molta parte sconosciute o nuove intorno alla storia del giudicato di Cagliari dal secolo XI al XIII ed aprono uno spiraglio di luce sulle forme e sull'organizzazione autonoma degli antichi istituti pubblici e privati della Sardegna, sorpresi avanti che l'azione rinnovatrice della civiltà occidentale ne scuotesse o rimutasse le basi. Non si deve dimenticare che nella storia formativa delle istituzioni politiche sarde il giudicato di Cagliari rappresenta il nucleo più antico e che da esso, è presumibile, si sono staccati gli altri tutti per uno svolgimento diretto e spontaneo delle vecchie istituzioni bizantine.

## Capitolo II LE ISCRIZIONI E I SIGILLI GRECI

La storia più antica dei giudici di Cagliari è, non meno di quella degli altri giudicati, oscurissima, poiché nell'estrema scarsezza dei documenti attendibili anche gli studi più recenti han valso piuttosto a mostrarne le frequenti insidie che non a portarvi una vera luce.

Il primo giudice con ogni certezza storica documentato è Torchitorio de Lacon-Unali, che ebbe per moglie Vera e per figlio Costantino: da esso si intitolano l'atto latino dell'anno 1066 e la carta volgare segnata col n. I, e a lui si riferisce un gruppo non esiguo di atti gregoriani fra gli anni 1073 e 1080.<sup>340</sup> Ma con Torchitorio parve segnato il limite quasi insormontabile della storia sarda, che dalla fine del secolo IX alla metà del XI rimane pienamente nel buio; e soltanto lo Schultz aveva supposto nel nome di Mariano, fuggacemente accennato nella carta sarda scritta in caratteri greci, l'attestazione del predecessore di Torchitorio come giudice di Cagliari nella prima metà del secolo XI.<sup>341</sup> Ma gli annali del giudicato cagliaritano non risalivano più oltre e, anche per i tempi posteriori, presentavano spesso nella discendenza dei giudici frequenti ripetizioni e discordanze di persone e di nomi, che inducevano grave incertezza. Appena si era potuto identificare in questo Torchitorio l'Arzone e Orzocco di altri documenti, e si conosceva che Costantino aveva avuto anche il nome di Salusio, che Mariano usò chiamarsi altresì Torchitorio e che l'ultimo Costantino si denominò tuttavia Salusio; ma mancava qualsiasi spiegazione dello strano uso che nella storia dei giudici anche posteriori condusse pure a frequenti equivoci.

340. E. Gattola, *Ad historiam abbatiae cassinensis accessiones*, I, Venezia, 1734, pp. 154-155; P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, nn. X-XII, pp. 156-158; *Monumenta gregoriana* cit., I, 29, pp. 45-46; I, 41, pp. 59-60.

341. O. Schultz, "Über die älteste Urkunde" cit., pp. 138-158.



Le carte volgari cagliaritano hanno sciolti alcuni di questi dubbi e hanno consentito, sia pure per via di congettura, di risalire nella storia dei giudici di Cagliari fino al secolo X.

Da una di esse infatti si può trarre la conoscenza di un remoto giudice di Cagliari per nome Torchitorio, cui il testo assegna per moglie donna Sinispella,<sup>342</sup> e pertanto sicuramente distinto dal Torchitorio più sopra ricordato, che ebbe per coniuge Vera. Il documento appartiene al 1215 ed è quindi abbastanza tardo, tuttavia esso deriva le sue notizie, oltre che dalla tradizione, principalmente dalla leggenda latina di S. Giorgio di Suelli, di cui riproduce un lungo brano. Ma la vecchia fonte agiografica, che si può credere composta da uno dei vescovi successori del santo, forse alla fine del secolo XII,<sup>343</sup> priva com'è di ogni indicazione cronologica, non gioverebbe a assicurare alle sue vaghe espressioni l'impronta di una sicura notizia storica, se qui non soccorressero alcuni monumenti, fortunatamente scampati alla rovina che travolse tanta parte delle antiche memorie sarde, monumenti che autorizzano a qualche più certa induzione.

342. *Carte volgari*, n. XI, 1.

343. I. F. Fara, *De rebus sardois* cit., p. 245, disse la vita di san Giorgio «a Paulo [...] conscripta», onde ritengo che possa essere attribuita a Paolo di Suelli, di cui danno contezza i nostri documenti nn. IX e X, il quale fu vescovo tra il 1190 e il 1210. Ma e su questo scritto, e sulla vita del maggior vescovo della diocesi di Barbagia manca ogni critica, poiché nulla o ben poco il Serpi, il Mattei, il Tola, il Martini, il Pintus aggiunsero alle incerte notizie offerte da I. Arca, *De sanctis Sardiniae*, Cagliari, 1598, III, pp. 45-67, e dal Papenbroeck in *Acta Sanctorum*, III, ad 23 aprilis, pp. 214-218. Da questi scrittori il vescovo Giorgio di Suelli si fa vissuto ai tempi di Torchitorio III e morto il 23 aprile 1117, mentre da un documento di S. Vittore di Marsiglia si apprende che nel 1112 la sede di Suelli era tenuta dal vescovo Giovanni; cfr. *Cartulaire de l'abbaye de Saint-Victor de Marseille*, ed. M. Guérard, II, Paris, 1857, n. 1007, p. 466. Però E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., I, p. 72, nota 10, dubita che la *Vita* possa essere attribuita al secolo XII, ritenendola molto più tarda; e invece crede più antica la *Passio sancti Ephisii*, in *Acta sanctorum*, I, ad 15 ianuarii, pp. 997-1005, e in *Analecta bollandiana*, III, pp. 362-377. Poiché un brano della vita di san Giorgio è riportato nel documento del 1215, bisogna supporre che tale vita fosse allora già composta e che più tardi sia stata soltanto rimaneggiata.

Si tratta di alcune iscrizioni greche, già da tempo note agli storici sardi ma che solo in questi ultimi anni sono state esattamente riprodotte e valutate nella loro conveniente importanza.<sup>344</sup> Quella che dai caratteri paleografici parrebbe mostrarsi meno antica richiama il nome di Nispella, forse come fondatrice e dedicatrice di un edificio sacro;<sup>345</sup> ed è da riconoscere nella donna qui ricordata la moglie del giudice Torchitorio, a noi nota per le testimonianze della carta volgare in caratteri greci e per un altro marmo greco. Trovasi quest'ultimo nell'altare della chiesa di S. Antioco di Sulcis, e conserva solo frammentariamente una legenda donde si desumono i nomi di Torchitorio protospataro, del figlio suo Salusio e della moglie Sinispella;<sup>346</sup> ed anche qui non può essere dubbia l'identificazione del principale personaggio

344. Oltre la mia riproduzione in «Le carte volgari dell'Archivio Arcivescovile di Cagliari. Note illustrative», in *Archivio Storico Italiano*, s. V, XXXVI, 1905, pp. 7-9, si vedano questi marmi accuratamente descritti e pubblicati da A. Taramelli, «Di alcuni monumenti epigrafici» cit. Io mi limito ora a riprodurre le lezioni del Taramelli.

345. Marmo sulla soglia della porta laterale della chiesa di S. Pietro di Assemini; cfr. G. Spano, «Antichità cristiane d'Assemini», in *Bullettino Archeologico Sardo*, VII, 1861, pp. 133-136; C. Cavedoni, «Annotazioni all'anno VII del *Bullettino Archeologico Sardo*», in *Bullettino Archeologico Sardo*, VIII, 1862, p. 147; A. Taramelli, «Di alcuni monumenti epigrafici» cit., n. 2, p. 76: + Ἐν ὠνόματι τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πν(εῦματος)ς]. Ἐγὼ Νήσπελλα Ὀχῶτης..., τῶν ἀγ(ή)ων κωρυφῶν ἀποστ(όλων) Πέτρου καὶ Παύλου καὶ τοῦ ἀγγήου Ἰωάννου τοῦ βαπτίστου καὶ τῆς] παρθενωμάρτυρος (Β)αρβάρας, ὧν τῆς π(ρ)εσβῆς αὐτῶν δώσει μοι Κ(ύριος) ὁ Θ(εὸς) τὴν ἄφεσιν [τῶν ἀμαρτιῶν]. Nella parte mancante andrebbe supplito forse un εἰτισα τον ναον o simili, da cui dipendono i genitivi seguenti. La pietra ricorderebbe così l'erezione e la dedicazione della chiesa parrocchiale di Assemini (che ancora è infatti intitolata a S. Pietro), e fu collocata nel luogo attuale come materiale di costruzione, allorché più tardi si procedette a qualche restauro dell'edificio.

346. Di questa iscrizione riportò primo le poche parole sopravanzate A. de La Marmorata, *Itinéraire* cit., I, p. 277. Dopo la mia edizione, è proposta ora da A. Taramelli, «Di alcuni monumenti epigrafici» cit., n. 7, p. 84, in questa forma: [Κύριε, βοήθη τοῦ δούλου σου Τ]ωροκοροῖου προτουπαθαρίου καὶ (Σ)αλουσῆου [ἄρχου]ντος [καὶ]... Νησπέλλα(ς).

ora ricordato col giudice Torchitorio della carta volgare. Una terza iscrizione greca, fortunatamente integra, si ricollega per caratteri esterni e per contenuto alla precedente e deriva da un'antica chiesa bizantina, ora distrutta, designata col titolo di S. Sofia di Villasor. L'iscrizione si svolge su due lunghe e strette fasce di marmo, che dovevano probabilmente decorare l'interno della chiesa o un monumento in essa eretto, e rinnova i nomi di Torchitorio, imperiale protospataro, e di Salusio, arconti, insieme col nome più umile di un Orzocor, cui spetta forse l'erezione e la dedicazione del monumento e la frase saluatoria ai giudici.<sup>347</sup> Finalmente un ultimo ed ampio frammento di una fascia marmorea, per stile artistico non molto dissimile dai marmi fin qui enumerati, ripete ancora una volta, con la solita formula invocativa, il nome di Torchitorio, arconte di Sardegna, insieme con un nome femminile di cui restano soltanto le due prime sillabe, quello della moglie Geti.<sup>348</sup>

347. Conservata ora nel Regio Museo di Cagliari, fu egregiamente interpretata da C. Cavedoni, "Dichiarazione di altre due mensole sarde con epigrafi greche", in *Bullettino Archeologico Sardo*, VI, 1860, pp. 134-136; cfr. ora A. Taramelli, "Di alcuni monumenti epigrafici" cit., n. 3, p. 78: + Κ(ύρι)ε, β(ο)ήθη τῶν δουλῶν τοῦ Θ(εο)ῦ Τουρκοτουριου, βα(σι)λέω(ς) ἁ σπαθ(α)ριου, κ(α)ι Σάλουσιου, τῶν εὐγενεστᾶτων ἀρχόντων ἡμῶν, ἀμήν. Μνήσθητι, Κ(ύρι)ε, καὶ τοῦ δούλου σου Ὁρτζονόρο, ἀμήν. Il secondo dei due monogrammi che seguono al nome di Torchitorio, significa certamente, come vide il Cavedoni, *protospataro*, come può confermare l'iscrizione precedente e come indica l'accento sovrapposto alla lettera Α; quanto al primo monogramma, che restò inesplorato anche al Cavedoni, concordo col Taramelli che possa essere interpretato come un βασιλείως.

348. Trovasi questa sottoposta, come materia ornamentale, al gradino dell'altare nella chiesetta di S. Giovanni di Assemini, ed è in più punti infranta; cfr. G. Spano, "Antichità cristiane" cit., pp. 137-138; e A. Taramelli, "Di alcuni monumenti epigrafici" cit., n. 1, p. 74: + Κ(ύρι)ε, βοήθη τοῦ δούλου σου Ἐρωκοτορηίου ἀρχοντος Σαρδηνίας(ς) καὶ τῆς δούλει(ς) σου Γετι [...]. G. Spano, "Antichità cristiane" cit., p. 138, e P. Martini, "Iscrizione greca di Assemini", in *Bullettino Archeologico Sardo*, VII, 1861, p. 151, suppongono che questo nome femminile abbia a leggersi *Getilina*; E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., I, p. 49; II, p. 262, propone invece *Getilesa* o anche semplicemente *Getile*, forme non ignote all'onomastica sarda; ma non pare che nel frammento, da me esaminato, possa adattarsi a un λ il segno della lettera ancora visibile. Se fosse un N potrebbe pensarsi al nome *Getimbila*,

Per quanto possa essere giudicato difficile lo stabilire con precisione il tempo e il significato storico di questo notevole gruppo di marmi, si può tuttavia ritenere erronea l'attribuzione degli storici sardi al Torchitorio regnante nella seconda metà del secolo XI. Di questi si sa che ebbe per moglie Vera, non Sinispella né Geti; né risulta dai suoi documenti che vestisse mai il titolo di protospataro, cui non avrebbe forse altrimenti rinunciato. Inoltre l'uso della lingua greca, i titoli ancora pomposamente bizantini, i caratteri paleografici ed il tipo ornamentale dei marmi denunciano un tempo notevolmente più remoto e sospingono pertanto a qualche nuova induzione, cui prestano base e soccorso alcuni dati desunti dalla sfragistica, dalla diplomatica e dalla storia dei giudici sardi.

Anzitutto si avverta che le antiche bolle greche, apposte ai diplomi cagliaritari fino al secolo XIII e improntate su un tipo che risale forse al secolo IX, presentano due uniche forme, che si riproducono sempre nei modelli finora noti e che offrono nell'una il nome di Torchitorio, nell'altra il nome di Salusio.<sup>349</sup>

femminile del nome *Gidinbili*, che più volte ritorna nelle nostre carte. La chiesetta che conserva questa iscrizione è molto notevole. Essa fu giudicata da D. Scano, *Storia dell'arte* cit., pp. 31-33, come spettante al secolo IX o X ed è, con ogni certezza, una rozza costruzione di tipo bizantino.

349. Alcuni esemplari di questi sigilli furono descritti da A. Manno, "Sopra alcuni piombi" cit., pp. 478-480 (si veda ivi la tavola annessa, ai nn. 3-5), e da G. Schlumberger, *Sigillographie* cit., pp. 222-224. Tale sigillo, che riproduce un antico esemplare trasmesso inalterato negli usi della cancelleria locale, presenta nelle pergamene cagliaritane due soli tipi, benché i giudici di Cagliari che le emanarono siano almeno in numero di quattro, poiché al sigillo di Torchitorio-Mariano, 1107-29 (nn. II-IV), succede quello di Costantino-Salusio, 1130-62 (nn. V-VI), quindi riappare il sigillo di Salusio per i diplomi dell'ultimo giudice di questo nome (1190-1213; nn. VIII-IX); e poi in tutte le altre si trova di nuovo, per le pergamene di Torchitorio e di Benedetta, il sigillo già noto, benché in forma lievemente più piccola, di Torchitorio (nn. XI-XIV; XVI-XIX). Si tratta dunque, sostanzialmente, di due soli sigilli, che i giudici cagliaritari si trasmettevano di successore in successore e che riproducono forse le forme di una bolla greca dei secoli VIII o IX, rimasta gelosamente custodita come segno di suprema autorità politica. Il recto dei due sigilli è quasi simile, poiché si differenzia soltanto per qualche particolare di esecuzione, che si dimostra a note più rozze e imperfette nel sigillo di Salusio. Tale recto reca impresso il noto monogramma cruciforme formato dal motto ΘΕΟΤΟΚΕ ΒΟΕΘΕΙ, cantonato

Anche se il sigillo di Torchitorio, usato nel secolo XIII, si mostra lievemente più piccolo di quello adoperato per il secolo precedente, e il sigillo di Salusio si porge pur esso sotto due forme leggermente diverse, un minuto esame di queste bolle persuade tuttavia dell'identità tecnica, se non materiale, dei due sigilli e rivela la cura minuziosa dei sovrani nel conservare integri e sacri i due antichi modelli. E poiché questi due sigilli furono sempre i soli di cui si servirono i giudici cagliaritari dal secolo XI al terzo decennio del XIII, bisogna supporre che fossero trasmessi religiosamente di successore in successore fra i simboli più sacri del potere sovrano, come quelli che dovevano dar fede pubblica agli atti del governo locale.

dalle quattro sillabe, che continuano la frase: ΤΩ ΣΩ ΔΟΥΛΩ (Genitrice di Dio, soccorri il tuo servo). Nel rovescio il sigillo di Torchitorio, a lettere più fine e accurate, porta la leggenda: ✠ ΤΟΡΚΙΟΤΟΡΗΩ| ΑΡΧΥΝΤΗ| ΜΕΡΕΗΣ. Κ|ΑΡΑΛΕΩΣ; e concordemente il sigillo di Salusio, con lettere più rozze, ha impresso: ✠ ΣΑΛΥΣΙΩ| ΑΡΧΟΝΤΗ| ΜΕΡΕΗΣ ΚΑ|ΡΑΛΕΩΣ. ✠. Gli storici hanno descritto due diversi sigilli di Costantino-Salusio, giudice di Cagliari (1089-1103), provenienti dall'archivio di S. Vittore di Marsiglia, nell'uno dei quali sarebbe impresso da una faccia ΚΟΣΤΑΝΤΙΝΕ e dall'altra ΑΡΧΟΝΤΟΣ (E. Marténe - U. Durand, *Veterum scriptorum et monumentorum historicorum, dogmaticorum, moralium amplissima collectio*, I, Paris, 1724, col. 526); nell'altro sarebbe ugualmente il nome di Costantino e una leggenda notevolmente diversa (L. Blanchard, *Inventaire-sommaire des archives départementales antérieures a 1790: Bouches du Rhône*, Marseille, 1860, p. 110). La questione meriterebbe più largo studio, desunto dalla visione materiale delle due bolle. Sia lecito tuttavia di esprimere il dubbio che i dotti Maurini abbiano, nella prima, male interpretato il noto sigillo cagliaritano di Salusio, risolvendo il nome di Costantino dal monogramma invocativo cruciforme della faccia anteriore e leggendo sull'altra le sole lettere del titolo di arconte. Quanto all'altro, non esito a dire che dal facsimile, riprodotto anche da A. Manno, "Sopra alcuni piombi" cit., tav. XIX, n. 2, mi è sembrato di riconoscere i segni caratteristici del sigillo di Salusio. Le lettere del nome rimaste visibili e interpretate dal Blanchard come (Κωστάντ)ΟΥΕΩ, corrispondono molto meglio a (Σωλ)ΟΥΟΙΩ, posto che il CI possa essere malamente impresso e facilmente da confondere con E. Per poter supplire il nome di Costantino manca la lettera N, che sarebbe stato necessario di vedere nell'esatta forma greca, come in ogni altro esemplare cagliaritano. Si avverta che le bolle pendono dai diplomi di Costantino, di cui si sa con certezza che portò anche il nome di Salusio (P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. XVII, pp. 161-162; O. Schultz, "Über die älteste Urkunde", pp. 144-149).

Di qui discende necessariamente una nuova conseguenza: sulla sedia sovrana di Cagliari per tutto il non breve periodo sicuramente documentato, dal secolo XI al XIII, si succede ininterrottamente il nome di Salusio a quello di Torchitorio, come questo a quello, con una costanza e con una precisione che non hanno nulla di occasionale, poiché rispondono ad una regola del diritto pubblico cagliaritano.<sup>350</sup>

350. Sembra inoltre che negli atti ufficiali della diplomazia sarda, redatti secondo le regole della cancelleria locale, dove figurano sempre alternativamente i nomi di governo Salusio o Torchitorio, non mai il nome personale del giudice, a ciascuno di quei due nomi si accompagni caratteristicamente e costantemente il nome della famiglia Lacon per Salusio e quello dei Gunali per Torchitorio, in questa forma: Salusio de Lacon, Torchitorio de Unali (de Gunali). Fanno eccezione soltanto tre atti del 1107 e del 1108 (P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, nn. III, IV, VI, pp. 178-182), dove figura invece la forma Torchitorio de Lacon; ma questi documenti sono desunti da copie tarde, che non danno fiducia di esattezza. In tutti gli altri documenti i nomi recano l'alternata designazione familiare su riferita. Quale possa essere la ragione di quest'uso non si riesce a scorgere. Dipende esso da un patto di due famiglie, originariamente distinte, che si erano accordate nella successione al potere?

Dopo ciò, risulta evidente l'importanza storica dei marmi greci, che sembrano per la prima volta pronunciare i due nomi tradizionali dei giudici cagliaritani.

Escluso che i nomi delle iscrizioni greche possano riferirsi ad alcuno dei giudici storicamente attestati nei documenti e ammesso come estremamente probabile che altri giudici, anteriormente a quelli noti, dovettero portare i nomi di Torchitorio e di Salusio, si presenta una prima ipotesi, che i marmi greci abbiano ad essere tutti riferiti ai due giudici che precedono immediatamente, in ordine di tempo, al primo Torchitorio noto agli storici sardi, di cui si sa che incominciò a regnare nell'anno 1058.<sup>351</sup> Le iscrizioni greche attesterebbero pertanto il nome e i titoli dei due giudici vissuti nella prima metà del secolo XI e darebbero nuova conferma storica alle induzioni nostre, derivate dalla leggenda di san Giorgio di Suelli e dalla carta volgare del 1215. Senonché è noto, per le acute ricerche dello Schultz, che il predecessore immediato del giudice Torchitorio dei documenti ebbe nome Mariano,<sup>352</sup> e ciò parrebbe smentire l'ipotesi nostra, che ne designa invece la denominazione in Salusio. Ma, senza precorrere la dimostrazione che sarà in seguito data, basti per ora il dire che nulla vieta di credere che il giudice Salusio, predecessore di Torchitorio, portasse anche la denominazione personale di Mariano, denominazione spesso diversa da quella usata negli atti pubblici; sicché, mentre la carta scritta in caratteri greci poteva adoperare quest'ultimo nome

perché intendeva di designare solo fuggevolmente il giudice, non già in un atto di governo ma in un semplice atto della vita privata, invece la solenne iscrizione greca, che invoca l'aiuto divino per il figlio del giudice aggregato al trono, usa naturalmente per esso quel nome pubblico, che lo designa investito della carica.

Ma, per una seconda ipotesi, si può supporre che non tutti i marmi greci debbano essere riferiti a quei due primi giudici, tanto più che nulla ci dice che la serie dei Torchitori e dei Salusi sia iniziata soltanto con essi. L'iscrizione di S. Giovanni di Assemini, molto arcaica nel tipo delle lettere e degli ornamenti, nomina un giudice Torchitorio che ebbe per moglie Geti, e noi sappiamo invece che il Torchitorio del principio del secolo XI ha come sua sposa Nispella. Si potrebbe dunque dedurre l'esistenza di un nuovo Torchitorio, arconte di Sardegna, marito di Geti e regnante nella seconda metà del secolo X. Se ciò fosse consentito, io inclinerei anche ad attribuire a questo il marmo di S. Sofia di Villasor, che nelle forme paleografiche e artistiche sembra all'altro strettamente congiunto; e da esso si avrebbe la notizia del successore di lui, Salusio, che ai tempi dell'iscrizione trovavasi già partecipe col padre nel governo. Il titolo a lui spettante di protospataro, indicato nel marmo coll'arcaico monogramma, potrebbe persuadere a raccostare questo personaggio ai tempi in cui il ricordo della dominazione bizantina doveva essere meno remoto, e pertanto alla metà circa del secolo X.

Comunque si voglia giudicare di questa ipotesi, occorre anche avvertire che la grafia di questi due marmi, per quanto notevolmente più antica di quella impressa nell'iscrizione di Nispella, non può tuttavia indicare un tempo anteriore alla metà del secolo X circa, poiché mostra già avviate le forme rotonde che trionferanno decisamente più tardi, sia nell'aspetto rotondeggiante dell'ε, come nel nesso frequente dell'ov e nel tipo quasi minuscolo dell'ω. E ciò in pieno accordo con le forme decorative dei marmi, che non potrebbero esser fatte risalire oltre quel secolo.

351. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. VII, p. 154, nota 2.

352. *Carta greca*, linee 16-17: «*semeta de canale de Sinnæ ke fue d'au meu iudiki Mariane*». Non altrimenti il successivo Salusio del 1130, ricordando un atto del padre Torchitorio, designa il giudice col nome personale di Mariano (P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. XXXIX, p. 206).

Ma perché queste ipotesi possano riconoscersi legittime, e perché soprattutto si dia finalmente ragione della regola già accennata circa l'alterna successione dei giudici sardi, occorre sbrogliare, sulla fede dei documenti storici rettammente interpretati, l'arruffata matassa della molteplicità dei nomi personali attribuiti ai giudici.

Questa molteplicità ha trascinato qualche volta gli storici in una rete inestricabile di equivoci e di errori, da cui tuttavia non sarà difficile con questi sussidi l'uscire.

Riconosciuta la regola per cui nell'onomastica sovrana del Cagliaritano bisogna distinguere il nome personale del giudice dal nome pubblico o di governo, ne risulta che mentre questo è sempre identico e si svolge nelle due sole specie indicate dai sigilli, il nome di Torchitorio e quello di Salusio, invece il nome personale, che talora si identifica col nome di governo, può essere qualche volta diverso, per quanto anche nella scelta di esso si osservi generalmente l'uso di trasmettere le forme dell'onomastica avita. E perciò si trovano attribuiti ai membri della famiglia regnante di Cagliari i nomi di Orzocco, di Mariano, di Costantino, di Torbeno, di Pietro, di Guglielmo, di Barisone accanto ai due soli nomi propriamente pubblici di Torchitorio e di Salusio.

Distinguere ora in quali casi esattamente si adoperasse l'uno o l'altro apparisce difficile. Forse il nome personale tendeva a conseguire più spesso la prevalenza sull'altro, anche in molti atti di governo, e il giudice veniva più frequentemente designato col primo nell'uso volgare e negli atti a lui relativi ma non usciti dalle regole della diplomazia giudiziale. Perciò il giudice Torchitorio dell'epoca di Gregorio VII ha nelle lettere del grande pontefice variamente il nome di Orzocco o di Arzone,<sup>353</sup> che si possono ritenere come deformazioni volgari del nome sovrano; perciò il figlio del giudice, anche aggregato al trono col padre, finché non è assunto da solo al potere viene più spesso designato col suo nome di battesimo;<sup>354</sup>

353. *Monumenta gregoriana* cit.: Orzocco, Orzocor, Arzone. Lo riconobbe già lo Schultz, riferendo questi vari nomi ad una sola persona.

354. Così nelle *Carte volgari*, nn. I, 1; III, 1; IV, 1.

perciò gli atti di sovrani stranieri adoperano verso i giudici quasi soltanto questo nome personale.<sup>355</sup>

Così avviene pertanto che il nome personale del giudice si trova talvolta da solo anche in parecchi atti di carattere pubblico; ma questi atti, non infrequenti, riguardano sempre qualche grande monastero o qualche grande chiesa continentale, come i monasteri di Montecassino, di S. Vittore di Marsiglia, di Camaldoli, o le chiese di S. Lorenzo di Genova e di S. Maria di Pisa; sono per lo più redatti in latino, e molto spesso da monaci o da notai stranieri che ignorano o non comprendono le forme della cancelleria sarda e che intendono piuttosto a redigere l'atto nelle forme cancelleresche comuni del documento latino.<sup>356</sup> Si comprende allora che all'estensore straniero interessa di fissare il nome del giudice nella forma personale volgarmente nota, benché nell'atto apparisca talora anche il nome pubblico accanto al privato, forse per chiarire la denominazione diversa impressa nel sigillo, che tuttavia solennemente pende dal diploma.<sup>357</sup>

355. Così specialmente i pontefici nelle loro relazioni con la Sardegna: si veda, ad esempio, la bolla del 1120 in P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. XXXI, pp. 202-203; e così anche i vescovi nella designazione dei giudici: si veda, ad esempio, il documento del 1119 in *Ibid.*, I, n. XXIV, pp. 196-197; e non altrimenti in F. Bonaini, *Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo*, I, Firenze, 1854, *Breve consulum pisanae civitatis*, a. 1164, p. 24.

356. Salusio II prende nome di Costantino, come Torchitorio III si denomina Mariano, nei documenti latini del monastero di S. Vittore di Marsiglia, che sono redatti per lo più da monaci e secondo le forme della diplomazia occidentale; cfr. *Cartulaire de l'abbaye* cit., II, nn. 784, pp. 132-134; 1006-1007, pp. 464-467; 1010, pp. 470-471. Così non altrimenti Torchitorio III si denomina Mariano nei documenti a favore della chiesa di S. Lorenzo di Genova e di S. Maria di Pisa, redatti in latino e con le formule della cancelleria italiana (P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, nn. III-VII, pp. 178-183). Il documento del 1107 a favore di Pisa è scritto dal vescovo Benedetto di Dolia (*Ibid.*, I, n. VII, pp. 182-183). E in simil modo Salusio III porta il nome di Costantino nel documento latino del 1130 a favore di Pisa (*Ibid.*, I, n. XXXIX, p. 206).

357. In alcuni dei documenti su ricordati, pur redatti in latino da estensori continentali, accanto al nome personale del giudice trovasi espresso anche il nome di governo, nella formula che si può vedere usata fin

Ma fuori di questi casi, che non interessano direttamente la diplomatica sarda, può essere espresso, come regola rigidamente rispettata, che negli atti pubblici cagliaritani, derivati dalla cancelleria locale e redatti secondo le sue proprie regole, il nome che apparisce in principio e in fine del documento ad indicare il giudice da cui emana è sempre e soltanto il nome di governo, ossia precisamente il nome che è segnato nel sigillo, dove sono riprodotte le forme del vecchio simbolo cruciforme e dell'antica iscrizione sovrana a lettere greche.

Così si spiega come nella serie dei giudici noti solo il nome pubblico di Torchitorio apparisca negli atti pubblici del suo governo<sup>358</sup> e come poi il successore Costantino, così frequentemente designato con tal nome personale negli atti delle cancellerie ecclesiastiche o monastiche, porti invece il pubblico nome di Salusio nel solo atto volgare che di lui ci resta, quello redatto in lettere greche.<sup>359</sup> E quindi i documenti da me pubblicati e gli altri rigorosamente redatti con le regole della cancelleria locale dimostrano che il Mariano del secolo XII porta sempre negli atti pubblici volgari del suo governo il nome di Torchitorio,<sup>360</sup> mentre il successore Costantino porta

sempre il nome di Salusio;<sup>361</sup> come poi, nel secolo XIII, anche dopo che la famiglia pisana dei marchesi di Massa ebbe occupato il governo, riappariscono prima un Salusio e poi un Torchitorio a dar forma pubblica agli atti della cancelleria locale.

La ragione di questo avvicendamento del nome di Torchitorio a quello di Salusio si giustifica, a mio parere, con un'antica tradizione di governo, espressa nell'uso costante dell'antica bolla sovrana, che dà ai giudici in carica quasi la legittimazione del potere. Questa bolla, in due soli esemplari, non contiene che i due nomi più volte accennati; e perciò nell'assumere il governo ogni giudice muta il proprio nome, almeno per gli atti pubblici della diplomatica locale, con l'altro segnato nel corrispondente sigillo.

dall'anno 1089 da Salusio II (P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. XVI, p. 161: «*Ego Constantinus, rex et iudex, qui dicor Salusius de Lacon*»); e più chiaramente Torchitorio III (*Ibid.*, I, nn. VI, pp. 181-182; XXV, pp. 197-198; XXIX, p. 201). Ma è soprattutto degno di nota che anche nei documenti latini, dov'è espresso il solo nome personale, si trova invece sempre appesa la bolla plumbea col nome di governo: così dai diplomi vittorini di Costantino pende il sigillo di Salusio, se possono essere ammesse le osservazioni più sopra accennate; così il documento di Torbeno a favore di Pisa dell'anno 1104 porta il sigillo di Torchitorio (L. A. Muratori, *Antiquitates italicæ mediæ ævi*, II, Milano, 1739, coll. 1055-1058); così dal diploma di Benedetta del 1225, redatto dopo la morte di Torchitorio, pende tuttavia il sigillo di questo giudice (*Carte volgari*, n. XIX).

358. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. VII, pp. 153-154; e *Carte volgari*, n. I.

359. Editto da Blancard e Wescher, con i supplementi dello Schultz più volte ricordati.

360. *Carte volgari*, nn. II-IV; e così il primo documento volgare edito da P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. V, pp. 180-181, con l'erronea data del 1108, e l'altro del 1119 (*Ibid.*, I, n. XXV, pp. 197-198). Soltanto il documento

del 1120 (*Ibid.*, I, n. XXIX, p. 201), pur redatto in volgare con le formule della cancelleria cagliaritana, ha la frase «*Ego iudice Trogotori de Gunale, qui Marianus vocor*» ma, oltre che il nome personale è passato in seconda linea di fronte al nome di governo, si può osservare che la formula, eco dei documenti latini, è espressa in un documento a favore di Genova, dove si voleva chiarire, anche col nome volgare, la persona del giudice.

361. *Carte volgari*, nn. V-VIII.

## Capitolo IV LA SERIE DEI GIUDICI CAGLIARITANI

E senza più a lungo insistere sulle indicazioni particolari, ecco oramai la serie dei giudici cagliaritani, integrata coi nuovi nomi e munita delle memorie cronologiche approssimative o certe.

La serie si inizia con Torchitorio, imperiale protospatario e arconte di Sardegna, che ebbe per moglie Geti e che regnò probabilmente nella seconda metà del secolo X.<sup>362</sup> Egli è senza dubbio propaggine di quella famiglia dei Lacon-Unali da cui sembrano discendere tutti i membri delle schiatte regnanti in Sardegna. A lui succede il figlio Salusio, arconte, già aggregato al trono col padre<sup>363</sup> ed erede poi dei suoi titoli e del suo potere: tenne il giudicato nello scorcio del secolo X. Sulla fine di questo secolo e nei primi decenni del seguente bisogna riconoscere sul trono cagliaritano il secondo Torchitorio, protospatario e giudice, marito a Sinispella e contemporaneo del vescovo san Giorgio, che ebbe in dono dal giudice il villaggio di Suelli.<sup>364</sup> Nella prima metà del secolo XI, se la serie non è qui interrotta, regna il giudice Mariano-Salusio, che dalla carta scritta in caratteri greci sembra aver avuto per moglie Giorgia di Sezzale e che rappresenta l'immediato predecessore dei giudici noti agli storici sardi.<sup>365</sup>

362. Iscrizioni greche di S. Giovanni di Assemini e di S. Sofia di Villasor.

363. Iscrizione di S. Sofia di Villasor.

364. Iscrizioni greche di S. Antioco di Sulcis e di S. Pietro di Assemini; e *Carte volgari*, n. XI, 1. Nessuna base storica hanno le induzioni che assegnano il vescovado di san Giorgio in Suelli tra gli anni 1080 e 1117. Basterebbe notare che nel 1112 era vescovo di Suelli Giovanni (P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. VIII, p. 183), e che fin dal principio del secolo XII il vescovado di Suelli era intitolato a S. Giorgio (*Carte volgari*, n. VII); sicché già allora era un fatto compiuto la santificazione del vescovo suellense, santificazione che dovette richiedere, come sempre, un certo lasso di tempo.

365. Iscrizione di S. Antioco di Sulcis e *Carta greca*, linee 16-17. Il nome della moglie si può indurre dallo stesso documento, dove la donna è indicata come «*apa mia*».

Primo di questi è, com'è noto, Torchitorio, quegli che noi diremmo III (1058-89 circa), il quale ebbe per moglie Vera e per figlio Costantino: a lui spettano il primo documento latino del giudicato cagliaritano e la prima carta volgare sarda. Con lui è definitivamente trionfante la tendenza a ricongiungere strettamente il giudicato alla civiltà occidentale e a rendere più frequenti ed attivi i rapporti con la Chiesa romana, che nel periodo gregoriano riprende la sua azione vigorosa anche sulla Sardegna.<sup>366</sup> Frutto di queste tendenze, favorite dalle attività monacali di Montecassino, di Camaldoli, di S. Vittore di Marsiglia, è anzitutto il pieno abbandono della lingua greca, che aveva servito fino allora, accanto al volgare, agli scarsi bisogni letterari dei giudici cagliaritani; e pertanto anche l'abbandono dei pomposi titoli bizantini da parte dei giudici medesimi, che si denominano ormai volgarmente *iudigi* o *reges*. A Torchitorio III succede nel trono il figlio Costantino-Salusio, che noi potremmo dire III (1089-1103 circa), il quale morì forse avanti che il figlio Mariano avesse raggiunta la maggiore età, onde nel 1103 il trono si trova tenuto da un fratello di Costantino, per nome Torbeno, che fu quindi giudice di fatto e che resse il governo soltanto in nome del nipote.<sup>367</sup> Questi, che per diritto è il solo e immediato successore di Costantino-Salusio, portò il nome di Mariano-Torchitorio IV (1107-30 circa) ed ebbe per moglie Preziosa de Zori-Laon.<sup>368</sup> Suo successore è il figlio Costantino-Salusio

366. Si veda lo Studio I, cap. VI.

367. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. I, pp. 177-178; E. Besta, "Nuovi studi" cit., pp. 51-53. Perciò dal documento di donazione a Pisa, compiuto da Torbeno nel 1103, pende il sigillo di Torchitorio, e precisamente il sigillo a noi noto, come si può vedere dall'ottimo facsimile riprodotto da L. Baille, *Sigillo II de' bassi tempi*, Torino, 1800, p. 5.

368. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. III, p. 179: «*Ego qui supra Torchitorio, qui proprio nomine Marianus vocor*»; cfr. *Ibid.*, I, nn. IV-VI, pp. 179-182; XXV, pp. 197-198; XXIX, p. 201; *Carte volgari*, nn. II-IV. Ritengo che a questo giudice, e al 20 luglio 1119, debba essere attribuito il documento edito da P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. XLIII, pp. 334-337, che fu trascritto in età tarda (secolo XVI) da notai catalani e in parte tendenziosamente mutato nelle formule, con erronea datazione «*millesimo ducentesimo decimonono*», e reso sospetto da E. Besta, "Per la

IV (1130-62 circa), che ebbe tre mogli, Adelaide, Giorgia de Lacon-Unali e Sardinia de Zori; ma non avendo avuta discendenza maschile, con lui finisce il ramo indigeno dei Lacon-Unali di Cagliari e incomincia la nuova propaggine di sangue pisano dei Lacon-Massa.

Le regole costituzionali dei giudici cagliaritari non mutarono con la morte di Costantino; esse si riproducono più tardi e aiutano a riconoscere la serie posteriore dei giudici.

Costantino-Salusio, morto senza discendenza maschile, aveva lasciato tre figlie: la prima era andata sposa a Pietro di Torres, più tardi detto di Pluminus; le altre due, Giorgia e Preziosa, vissute qualche tempo a Pisa, avevano impalmato due famosi personaggi di due fortissime famiglie pisane, Oberto, marchese di Massa e signore di Corsica, e Tedice, conte di Donoratico.

Spento Costantino, verso il 1163, Pietro, già associato da Costantino, venne assunto al governo ma il trono gli fu conteso da Barisone, figlio di Torbeno, che nell'ottobre di quell'anno riuscì a scacciare il rivale. Ne nacque una fiera lotta ma Pietro, fortemente sostenuto da Pisa, riprese rapidamente il trono.<sup>369</sup>

Intanto Genova, in guerra con Pisa, si era legata al giudice d'Arborea e contrastava a Pisa il predominio; e ne nacquero nuovi accordi e nuove guerre, dove si mescolano i nomi di papi e di imperatori, di consoli genovesi e pisani, di giudici e di feudatari. Quando, dopo la morte di Barisone d'Arborea, riaccesa più aspra la lotta, Genova riuscì nuovamente a legare a sé la maggior parte dei giudici sardi, e particolarmente Pietro di Cagliari,<sup>370</sup> il comune pisano non esitò oltre e nell'anno 1187,

storia del giudicato di Cagliari al principiare del secolo decimoterzo", in *Studi Sassaresi*, I, 1901, pp. 60-71, 154-163. Infatti Costantino ebbe per prima moglie un'Adelasia ed i testimoni segnati nell'atto si accordano con quelli del regno di Mariano-Torchitorio.

369. Cfr. E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., I, p. 122 ss.

370. Manca il documento, ma è ipotesi di E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., I, p. 154, che il patto fosse stretto anche con Pietro di Cagliari e che dovesse corrispondere agli altri accordi che troviamo in questi anni stretti da Genova con l'Arborea e con Torres (P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, nn. CXVII-CXX, pp. 256-259).

considerando ormai indegno e decaduto il giudice, ch'esso aveva lungamente protetto, inviò una potente armata in Sardegna, la quale occupò a forza il giudicato cagliaritano, ne scacciò tutti i Genovesi, confiscandone gli averi, e mise in fuga il giudice Pietro, che dovette riparare nel giudicato turritano.<sup>371</sup>

Dell'armata pisana dovette far parte Oberto, marchese di Massa; e forse contro il giudice fedifrago Pisa dovette sostenere i diritti di questo proprio cittadino, il quale, come sposo di una figlia del giudice Costantino, poteva aspirare al giudicato. Le testimonianze storiche sono su questo punto estremamente scarse e confuse ma è da supporre che, compiuta la conquista e deposto o morto il giudice Pietro, si venisse sotto il predominio pisano all'elezione di un nuovo giudice, secondo il rito locale, e che al trono fosse chiamato il figlio di Oberto, Guglielmo, che, come nipote del giudice Costantino, poteva vantare diritti sul giudicato e che di fatto, già nel gennaio del 1190, era designato col titolo di giudice e di re.<sup>372</sup>

Il nuovo sovrano Guglielmo di Massa assunse nell'autenticazione degli atti pubblici il nome di Salusio e munì i suoi diplomi della bolla greca corrispondente,<sup>373</sup> in obbedienza alla

371. *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori*, II, Genova, 1901, ed. L. T. Belgrano - C. Imperiale di Sant'Angelo, p. 24; P. Tronci, *Annali pisani*, II, Lucca, 1829, p. 50; cfr. E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., I, p. 154 ss.; B. Baudi di Vesme, "Guglielmo, giudice di Cagliari, e l'Arborea", in *Archivio Storico Sardo*, I, 1905, pp. 21-52, 173-209.

372. T. Casini, "Le iscrizioni sarde" cit., n. 11, pp. 317-318. E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., I, pp. 154-155; II, p. 270, ritiene che Oberto di Massa si insediassero nel giudicato e si sostituisse al giudice Pietro; ma la sua ipotesi non mi pare da accogliere, non soltanto perché essa urterebbe la nota legge di successione dei giudici cagliaritari, ma perché nessuna fonte pisana o sarda dà a Oberto, in alcun momento, il titolo di giudice, e nella serie dei giudici di Cagliari data dal Fara a Pietro succede immediatamente Guglielmo.

373. La prova si ha ora nel documento del 1206 dove si trova la formula: «*Ego Guilielmu, marchesu de Massa, peri sa gratia de Deu judigi de Kalaris, clamandumi iudigi Salusiu*» (A. Solmi, "Un nuovo documento" cit., p. 194), oltre che l'accenno sicuro alla bolla greca di Salusio (*Ibid.*, pp. 197 e 210). Diplomi, secondo le regole della cancelleria locale, di Guglielmo-Salusio sono nelle *Carte volgari*, nn. IX-X; l'altro del 1212, edito da L. Tanfani,



nota regola del diritto pubblico cagliaritano. Egli succedeva infatti al giudice Pietro che, successore alla sua volta di Costantino-Salusio, aveva dovuto assumere negli atti pubblici il titolo e la bolla di Torchitorio<sup>374</sup> e, uniformandosi all'alternativa legge di successione dei giudici cagliaritari, veniva con ciò a guadagnare al suo governo quel prestigio derivante dalla tradizione che doveva renderlo accetto e rispettato dai sudditi.

Così Guglielmo-Salusio resse per lunghi anni il giudicato (1187 circa-1214), e alla sua ferrea mano si deve probabilmente se il titolo e l'ufficio di lociservatore, insieme con le attribuzioni di curatore della città capitale del giudicato, si accentrarono nella persona del giudice insieme con gli altri poteri sovrani.

A lui pure sono dovute le lunghe guerre dell'Arborea, per cui riuscì a rendersi signore della metà di questo regno, metà assegnata poi, nel 1206, in dote alla figlia Preziosa, che andò sposa a Ugo di Basso;<sup>375</sup> mentre le nozze dell'altra figliuola sua Agnese con Mariano, giudice di Torres, lo avevano stretto più intimamente d'amicizia coi maggiori sovrani della Sardegna.

Ma dal suo matrimonio con Adelaide Malaspina, Guglielmo-Salusio non aveva avuto che femmine e mentre Preziosa e Agnese, come si disse, sposavano i giudici d'Arborea e di

Torres, alla maggiore, per nome Benedetta, dopo la morte del padre, avvenuta nel gennaio o febbraio 1214,<sup>376</sup> toccò in successione il governo del giudicato. Solennemente confermati i suoi diritti in una pubblica assemblea del clero e del popolo (1214), mentre urgevano le minacce di altri pretendenti al trono e mentre sorgevano i baluardi del castello pisano in Cagliari, Benedetta tenne un non breve ma agitato governo, che segnò il declino dell'autonomo potere dei giudici.

Sposa a Barisone d'Arborea, comunicò al marito i diritti sovrani, onde questi assunse negli atti pubblici, e principalmente nell'intestazione degli atti di redazione volgare, il titolo di Torchitorio (1214-17). Perciò le carte volgari di questo periodo sono intestate al nome del giudice Torchitorio de Unali e portano l'antico sigillo corrispondente;<sup>377</sup> perciò anche dopo la morte del marito, Benedetta, legittima sovrana del giudicato, continua a tenere il governo ed a segnare gli atti pubblici con la bolla di Torchitorio.<sup>378</sup>

Il discendente di Barisone-Torchitorio e di Benedetta di Cagliari, che portò il nome dell'avo Guglielmo, non giunse a conseguire il governo del giudicato. Minorenne ancora nel 1226, allorché raggiunse la maggiore età trovò il suo dominio in piena, irrimediabile dissoluzione; perciò un suo trattato, segnato in Cagliari coll'arcivescovo Leonardo nel 1239, nell'antica sede e in nome dell'autorità dei giudici cagliaritari,<sup>379</sup> restò quasi privo di valore. Oramai la repubblica pisana aveva in

“Due carte inedite in lingua sarda dei secoli XI e XIII”, in *Archivio Storico Italiano*, s. III, XIII, 1871, n. II, pp. 364-365, e da E. Monaci, *Crestomazia italiana* cit., n. 16, pp. 28-29; ed il corrispondente diploma latino in A. Solmi, “Le carte volgari” cit., pp. 21-22, nota 1. Un diploma latino di Guglielmo del 1207, e perciò sprovvisto del nome di governo, è edito con falsa data da P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. II, p. 148. L'elezione del nuovo giudice dovette avvenire, come più tardi quella di Benedetta, per l'intervento del clero e del popolo, con l'appoggio degli elementi pisani.

374. E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 270, dubita che Pietro di Pluminus abbia avuto il *vocaticum nomen* di Torchitorio, ma il dubbio non mi pare giustificato. È vero che manca la prova precisa, ma ciò avviene soltanto perché finora non è risultato alcun diploma volgare di questo giudice.

375. A. Solmi, “Un nuovo documento” cit.

376. B. Baudi di Vesme, “Guglielmo” cit., p. 40, nota 2.

377. *Carte volgari*, nn. XII-XIX.

378. Diplomi di Benedetta, col minorenne figlio Guglielmo, ai nn. XIX-XXI, e l'altro da me edito in “Adempria” cit., in *Archivio giuridico Filippo Serafini*, LXXII, 1904, p. 446. Il diploma n. XIX, posseduto in originale, ha appeso il sigillo di Torchitorio, e così l'altro segnato col n. XI, dove, nell'intestazione, non si ricorda il nome del marito di Benedetta, Barisone.

379. Atto del 26 agosto 1239 (Archivio Arcivescovile di Cagliari (AAC), *Libro diversorum* A, f. 104<sup>a</sup>). Da esso doveva pendere, a mio avviso, il solo sigillo con iscrizione latina del giudicato di Cagliari, descritto da P. Martini, “Schiaramenti sull'iscrizione greca delle due mensole”, in *Bullettino Archeologico Sardo*, VI, 1860, p. 139.

realtà nelle sue mani il governo diretto della provincia,<sup>380</sup> sicché, morto Guglielmo, anche gli ultimi conati degli estremi discendenti dei marchesi di Massa furono spenti nel sangue (1255).

Ma intanto queste vicende, rapidamente accennate, ci hanno mostrato sul trono cagliaritano, dal secolo X e fino al 1226, col potere e col titolo di giudice una serie ininterrotta di personaggi, tutti discendenti per linea maschile o femminile dalla famiglia dei Lacon-Unali, che a vicenda portano il nome di Torchitorio de Unali o quello di Salusio de Lacon e che si trasmettono gelosamente immutato l'antico sigillo, adorno delle greche legende.

L'origine di questi nomi e di queste consuetudini risale senza dubbio ad un tempo anteriore al Mille, e pertanto ai secoli IX o X, i secoli bui per la storia della Sardegna, dove non soccorre quasi allo storico alcun raggio di luce, e non siamo in grado di darne una spiegazione storica sicura; ma possiamo pensare che col decorso del tempo i due antichi sigilli dei giudici di Cagliari, risalenti al secolo IX, abbiano riassunto nell'opinione dei sudditi e nel diritto locale quasi la legittimità del governo, e si trasmettessero perciò gelosamente, come segno del potere, dall'uno all'altro successore, attribuendo a ciascuno alternamente il nome singolare di governo.

380. Si veda lo Studio IV, capp. I-II; e A. Solmi, "La costituzione sociale" cit., pp. 319-320.

## Capitolo V LE REGOLE DELLA DIPLOMATICA VOLGARE

Volendo brevemente accennare alla forma dei documenti da cui risulta attestata questa successione dei giudici, è necessario distinguere i documenti usciti dalle regole della cancelleria locale da quelli che si possono considerare come un'emanazione diretta o indiretta della diplomazia occidentale. Questi ultimi sono per lo più redatti in latino da notai o da ecclesiastici stranieri e seguono più o meno fedelmente le norme del documento comune, non senza qualche influenza talvolta delle regole sarde. Gli altri, usciti dalla cancelleria locale, offrono più esattamente le forme peculiari della diplomazia sarda.

È risaputo che il diploma sardo è dai più antichi tempi redatto non già in latino né in greco, ma nella lingua volgare. Mentre in Sicilia, dove la dominazione bizantina durò più a lungo e fu più ferma e tenace, la pratica notarile segue anche in tardi tempi il greco; mentre negli altri paesi occidentali si usa il documento latino, più o meno corretto, invece la Sardegna, rimasta per lunghi secoli quasi isolata dalle correnti europee, soprattutto nel periodo delle incursioni piratesche (secoli VIII-XI), se pure usò il greco nei monumenti epigrafici della dinastia cagliaritana fino al principio del secolo XI, trapassò tosto nella redazione dei documenti all'uso della parlata volgare, che si era intanto venuta spontaneamente svolgendo dal vecchio tronco latino. Le nuove influenze continentali, mosse dai centri monastici o dalle repubbliche nascenti del Tirreno soltanto a incominciare dal secolo XI, non riuscirono a far accogliere senz'altro il tipo comune del documento latino.

Perciò il documento volgare della diplomazia sarda ha un proprio tipo, di cui non è difficile riconoscere il modello. La formula dell'invocazione iniziale è quella della Trinità, quale si manifesta nei documenti della Francia meridionale, oltre che

nei diplomi greci di Sicilia;<sup>381</sup> e la clausola comminatoria finale, dove si usano gli anatemi contro i violatori dell'atto, pur riproducendo quasi esattamente le espressioni così usuali e frequenti dei diplomi greci,<sup>382</sup> non si distoglie tuttavia tanto singolarmente dalle altre formule comminatorie del documento latino, per modo da costituirne una categoria a parte.<sup>383</sup> Mancano invece tutte le altre particolarità della diplomatica greca, e ciò è nuovo indizio della scarsa influenza dell'antica dominazione bizantina. Manca anzitutto la sottoscrizione autentica degli autori e dei testimoni, espressa in lettere o nel segno di croce; è pienamente sconosciuta l'indicazione o sottoscrizione del notaio, che non è mai menzionato negli atti volgari sardi;<sup>384</sup> non vi ha traccia quasi della pena convenzionale a favore della parte danneggiata dall'inadempimento delle convenzioni, che è, per dir così, nell'anima del documento greco;<sup>385</sup>

381. Cfr. A. Giry, *Manuel de diplomatique*, Paris, 1894, p. 532. La formula iniziale dei documenti volgari sardi, nell'invocazione alla Trinità, corrisponde esattamente alla formula: 'Εν ὀνόματι τοῦ πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος dei documenti greci editi da S. Cusa, *I diplomi greci ed arabi di Sicilia*, I, Palermo, 1868, nn. V, p. 16; IX, p. 312; X, p. 315; XIV, p. 323 etc.; e *Documenti per servire alla storia di Sicilia*, s. I, I, pp. 375, 381, 385 etc.

382. Si confronti la clausola comminatoria dei documenti volgari nostri: «et ki ll' aet deuterere appat anathema daba Pater et Filii et Spiritu Sanctu» etc., con quella quasi identica dei documenti greci (S. Cusa, *I diplomi greci* cit., I, nn. II, p. 6; V, p. 19; VIII, pp. 25-26; VII, p. 309; II, p. 387 etc.; e *Documenti* cit., p. 341); si veda anche G. Ferrari, *I documenti greci medioevali di diritto privato dell'Italia meridionale e le loro attinenze con quelli bizantini d'Oriente e coi papiri greco-egizii*, Leipzig, 1910, p. 35.

383. Cfr. I. Carini, *Il "Signum Christi" ne' monumenti del medio evo*, 2<sup>a</sup> ed., Roma, 1890, pp. 33-38; e A. Giry, *Manuel de diplomatique* cit., pp. 562-565.

384. Da un solo documento latino del periodo ora studiato si ha la menzione: «Wido, notarius domini regis» (P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. XVII, p. 161), ossia di Costantino-Saluso, ma il nome è sufficiente indizio che si tratta di persona non sarda.

385. Veggasi K. E. Zachariae von Lingenthal, *Geschichte des griechischen-römischen Rechts*, 3<sup>a</sup> ed., Berlin, 1892, pp. 284-287; W. Siögren, *Ueber die römische Conventionalstrafe und die Straf klauseln der fränkischen Urkunden*, Berlin, 1896, pp. 90-112; G. Ferrari, *I documenti greci* cit., p. 34 ss. La multa convenzionale apparisce appena nel *Condaghe di S. Michele di Salvenor*, n. 311, ma l'atto è ormai influito da clausole continentali.

sembra quasi ignorato, almeno nei primi tempi, l'uso delle indicazioni cronologiche,<sup>386</sup> le quali nella pratica notarile occidentale, benché spesso tralasciate, non scompaiono in alcun luogo così sistematicamente.

Del resto, l'assenza di una qualsiasi traccia del notariato in Sardegna avverte già che le formule della diplomatica sarda hanno seguito una propria linea di sviluppo, per uno spontaneo atteggiarsi delle antiche forme latine, entro il contorno storico delle nuove condizioni sociali.

Questa linea di sviluppo non è molto diversa da quella che si produsse in Francia nell'età merovingia. Anche in Francia il placito regio si sostituisce talvolta all'insinuazione curiale degli atti, prestando così la sanzione regia ai negozi compiuti dai privati e rendendo pienamente saldo e inattaccabile il documento che quindi se ne traeva.<sup>387</sup> Non altrimenti avviene in Sardegna, dove l'unico documento veramente inattaccabile è il diploma che emana dal giudice e che porta con sé tutti i segni di autenticazione sovrana. Questo diploma prendeva nome di *carta bullata*<sup>388</sup> e faceva piena prova in giudizio, non potendosi sollevare contro esso se non l'eccezione di falso. Ogni altro documento aveva bisogno di essere confermato in giudizio con un giuramento assertorio, acciò che potesse avere forza

386. Nei documenti volgari cagliaritani la data comincia ad apparire soltanto dall'accordo tra Guglielmo di Cagliari e Ugo di Basso del 1206 (A. Solmi, «Un nuovo documento» cit., p. 196) e dal diploma del 1212. In tutti i precedenti non vi ha traccia di notazione cronologica, poiché non si può considerare tale quella religiosa posta alla fine del documento del 1120 in P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. XXIX, p. 201. La carta del 1212 è anche l'unica ove si trovi indicato il luogo di redazione.

387. Cfr. H. Brunner, *Zur Rechtsgeschichte der römischen und germanischen Urkunde*, Berlin, 1880, I, 34, 144; *Diplomata regum Francorum et stirpe Merovingica*, ed. G. H. Pertz, Hannover, 1872, nn. 34, pp. 32-33; 68, pp. 60-61; 76, pp. 67-68; 79, pp. 70-71 etc.; Marculfo, *Formulae*, ed. K. Zeumer, in *Formulae merovingici et karolini aevi*, Hannover, 1886, I, 13.

388. *Carte volgari*, nn. XI, 2; XII, 3, 5; XIII, 5, 10; XVIII, 7. E non altrimenti in *Condaghe di S. Pietro di Silki*, nn. 367, 402, 403. La *carta bullata* esclude anche la prescrizione trentennale, come risulta dal *Condaghe di S. Michele di Salvenor*, n. 301.

probatoria.<sup>389</sup> Ora si può ritenere che ciò dipendesse dal fatto che il giudice si trovò ad essere in Sardegna l'unico successore dei supremi magistrati e della stessa curia municipale, da cui nei tempi romano-bizantini, per mezzo dell'insinuazione, emanavano gli atti muniti di pubblica fede.<sup>390</sup>

Questa derivazione si deduce anche, come ha visto il Baudi di Vesme,<sup>391</sup> dalla presenza costante del *lociservator* nella redazione dei documenti, poiché questo ufficiale, sostituito nei tempi bizantini alla curia, fu chiamato ad assistere il giudice allorché questi muniva della propria sanzione gli atti pubblici o privati. Infatti, concentrati nel giudice i poteri sovrani, a lui compete anche il dare forma pubblica ai diplomi, non già, come ha creduto il Vesme, al lociservatore, che in questa funzione diplomatica è un semplice assistente del giudice. Come avviene in Francia, il giudice succede alla curia anche in questa attribuzione; e perciò le carte volgari derivano sempre dal giudice, con l'assistenza di un gruppo obbligatorio di persone che sostituiscono la curia da secoli scomparsa: il lociservatore e gli altri che nelle carte cagliari-tane han nome di *testimoniarius de logu*.<sup>392</sup>

D'altra parte i diplomi sardi mostrano evidente l'indipendenza del negozio giuridico contrattuale dalla carta che lo contiene. Quello si compie senza bisogno di redazione scritta tra le parti contraenti e dinanzi ai testimoni, i quali potevano affermarne l'avvenuta stipulazione. Non è difficile che di tale contratto si serbasse memoria in un documento, redatto

dall'interessato, dove si indicavano i nomi delle parti, l'oggetto del contratto, le persone dei testimoni; documento che, secondo le acute intuizioni del Gaudenzi,<sup>393</sup> continuò spesso nel medioevo, e forse anche in Sardegna, l'antico strumento o singrafe, a cui si dà nome di *scheda*. Ma questo atto non aveva per se stesso alcuna virtù probatoria, poiché in caso di contestazione avrebbe dovuto essere confermato in giudizio col giuramento dei testimoni, finché non fosse, per dir così, insinuato in un diploma regio, da cui soltanto poteva derivare la pubblica fede. Questo uso di ricorrere al giudice per dare certezza alla carta continua una consuetudine dei bassi tempi romani, che già si avverte nelle leggi, nell'editto di Teodorico e soprattutto nella pratica volgare; e, benché l'istituzione del notariato lo abbia nel territorio italiano reso meno frequente o superfluo, apparisce tuttavia in altre regioni con segni non dissimili da quelli della diplomatica sarda. Basti accennare al documento barese del 1039, dove la vedova Alfarana dà forma pubblica dinanzi ai giudici al testamento del marito, con lo scopo di impedirne la distruzione.<sup>394</sup>

Tutto ciò serve a chiarire la natura dei diplomi ora pubblicati. Tra essi è necessario distinguere quelli che rappresentano una concessione sovrana<sup>395</sup> da quelli che sono atti di semplice autorizzazione o autenticazione regia.<sup>396</sup> Nei primi il giudice non è soltanto il pubblico ufficiale che dà fede pubblica agli atti ma è insieme l'attore principale del negozio giuridico, che

389. Si veda *Carte volgari*, n. XII; e *Condaghe di S. Pietro di Silki*, nn. 79, 90, 102, 107, 195, 205, 245.

390. *Codex Theodosianus*, VIII, 12, 1 e 3; *Codex Iustinianus*, VII, 53, 3; *Novellae*, LXXIII. Anche *l'Edictum Theodorici*, LII, mostra come l'*insinuatio* si compisse spesso dinanzi al *iudex provinciae*, appunto come vediamo poi in Sardegna.

391. B. Baudi di Vesme, "I diplomi sardi" cit., pp. 248-249.

392. Una sola volta manca nei diplomi volgari la menzione del lociservatore, ed è al n. II, ma qui la pergamena è mutila proprio nel punto in cui dovrebbe esservi espressa. Nessun documento manca poi del nome dei testimoni pubblici (*testimoniarius de logu*), che sono propriamente gli assistenti alla redazione dei pubblici atti.

393. A. Gaudenzi, "Le notizie dorsali delle antiche carte bolognesi e la formula «*post traditam complevi et dedi*» in rapporto alla redazione degli atti e alla tradizione degli immobili", in *Congresso Internazionale di Scienze Storiche* (Roma, 1903), IX, Roma, 1904, pp. 419-424.

394. *Codice diplomatico barese*, ed. F. Nitti di Vito, IV, Bari, 1900, n. 27, pp. 56-59.

395. Segnalo la serie degli atti di questa natura, avvertendo che il numero romano si richiama sempre ai diplomi da me pubblicati: *Carta greca*; *Carte volgari*, nn. I-II; V; XI; XVIII-XXI; P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, nn. V, pp. 180-181; XXV, pp. 197-198; XXIX, p. 201; L. Tanfani, "Due carte inedite" cit., n. II, pp. 364-365, ed E. Monaci, *Crestomazia italiana* cit., n. 16, pp. 28-29; A. Solmi, "Ademprivia" cit., p. 446.

396. *Carte volgari*, nn. III-IV; VI-X; XII-XVII.

da lui prende nascita ed esistenza. Le grandi donazioni regie alle chiese ed ai monasteri hanno appunto questo carattere; e poiché si compiono molto spesso nell'atto medesimo in cui se ne redige il diploma, così avviene che talvolta il lociservatore e gli assistenti alla redazione fungono insieme da testimoni della concessione sovrana.<sup>397</sup> Ma più spesso gli uni e gli altri rimangono indipendenti e le carte ricordano, dopo la serie dei testimoni al negozio giuridico (*testimoniis*), anche gli assistenti alla redazione dell'atto, con la formula: «*et sunt testimoniis de logu*». Quanto alle altre parti del diploma, esso fa seguire immediatamente all'invocazione e all'intitolazione il dispositivo dell'atto con le formule della sanzione e della promulgazione, dove si ordina agli ufficiali pubblici di osservare e di far osservare le disposizioni enunciate.

Ma può avvenire altresì che la concessione regia sia fatta nelle forme comuni del negozio giuridico, e pertanto dal giudice con la presenza dei testimoni, senza che di essa venga redatto il pubblico strumento, necessario onde essa medesima abbia pubblica fede. Allora, anche la concessione regia, sprovvista com'è di diploma, non fa per se stessa prova assoluta ma ha bisogno di essere confermata in giudizio, qualora ne insorga contestazione;<sup>398</sup> e perciò l'interessato si affretta generalmente a conseguire insieme dal giudice l'insinuazione dell'atto in un pubblico diploma, munito del sigillo regio. Così si spiega come nei diplomi nostri, tra gli altri atti confermati e autenticati dal giudice, allorché funge da magistrato insinuatore di pubblici documenti, compariscano anche le donazioni precedentemente fatte dal giudice stesso e non ancora contenute in un diploma.<sup>399</sup>

397. *Carte volgari*, nn. I e V; *Carta greca*; P. Tola, *Codex diplomaticus cit.*, I, nn. V, p. 181; XXV, p. 198; XXIX, p. 201.

398. Così soltanto può essere spiegato il nostro documento n. XII.

399. E ciò ai nn. XIV, 6; XV; XVI, 2, 6. Così resta anche spiegato come in questi tre diplomi, e particolarmente nell'ultimo, siano insinuati in un atto pubblico gli atti precedentemente compiuti dal giudice medesimo; ciò che aveva indotto il Baudi di Vesme a immaginare due persone distinte nel giudice che dona e nell'altro che insinua.

Forme diverse riveste il diploma di autorizzazione o autenticazione sovrana. Esso consiste, nella sua essenza, in una semplice autorizzazione, data dal giudice, a insinuare in pubblico documento gli atti precedentemente o contemporaneamente compiuti dal giudice o da un privato qualsiasi e non ancora pubblicamente confermati.<sup>400</sup> Qualche volta l'atto si compie dinanzi al giudice, nel momento medesimo in cui lo si insinua, ed allora gli assistenti all'insinuazione fungono anche da testimoni del negozio giuridico;<sup>401</sup> ma di regola le due categorie di testimoni, e quindi i due atti, sono tenuti nettamente distinti. La formula procede da un'autorizzazione (*assoltura*) data dal giudice all'autore dell'atto,<sup>402</sup> o più frequentemente all'interessato a serbarne memoria,<sup>403</sup> perché per esso si compia dinanzi a lui un determinato negozio giuridico o perché se ne rediga un pubblico strumento, munito del sigillo sovrano. A questo segue immediatamente la formula, espressa dall'autore o dall'interessato, dove, dopo una frase salutoria e propiziativa rivolta al giudice, si spiegano i motivi ed il dispositivo dell'atto. Più frequentemente avviene che, per opera dell'interessato, si insinuano nel diploma contemporaneamente una serie numerosa di atti, derivati da persone diverse e di natura diversa, che tutti preme di vedere garantiti per l'autorità del giudice. Allora ogni atto si sussegue con l'indicazione della sua propria natura, colla menzione delle parti contraenti e coi nomi dei testimoni. Questi singoli atti, come si disse, hanno tutta la forma dell'antica scheda,

400. *Carte volgari*, nn. III-IV; VI-X; XII-XVII. La formula di autorizzazione giudiziale («*assolbulu* [...] *a fagiri de causa sua su ki bolit*») venne giudicata da altri come una conseguenza dell'antica comunione dei beni; cfr. U. G. Mondolfo, "Gli elementi del feudo in Sardegna prima della conquista aragonese", in *Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche*, XXXII, 1902, p. 360.

401. Questo ai nn. IV, VI e VII.

402. Così ai nn. VI-VII.

403. *Carte volgari*, nn. III-IV; VIII-X; XII-XVII. Solo la donazione di Manuele d'Abis sembra insinuata in due diplomi: nn. XIII, 17 e XIV, 3, ma è notevole che la seconda volta figurano diversi testimoni ed è compresa con altro atto spettante a diversa persona.

dove l'interessato raccoglieva in scritto la memoria degli elementi essenziali di un contratto: nomi delle parti, oggetto del negozio e testimoni.<sup>404</sup>

Ma non bisogna credere che il contratto, o qualsiasi negozio giuridico, si perfezionasse soltanto mediante l'insinuazione nel diploma regio, succeduto nelle funzioni dell'antica curia. Anche in Sardegna il negozio giuridico prende esistenza dall'osservanza delle forme volute dalla legge, dalla convenzione o dalla tradizione. L'autenticazione sovrana serviva soltanto ad attribuirgli solennemente la prerogativa dell'inattaccabilità, ossia serviva a dar vita ad un documento di piena e assoluta probazione giuridica. E poiché gli atti insinuati riguardano generalmente un oggetto relativo al trasferimento di immobili, è evidente che nell'uso dell'insinuazione, continuato in una provincia rimasta quasi esclusivamente latina, bisogna riconoscere i precedenti storici della pubblicità nel trasferimento degli immobili, di cui le ricerche recenti hanno giustamente negato l'origine esclusivamente germanica, ricongiungendola a uno spontaneo sviluppo del diritto romano volgare.

404. A. Gaudenzi, "Le notizie dorsali" cit., p. 431: «In qualche luogo invece, come in Sardegna, i documenti posteriori dimostrano che s'insinuava la scheda senz'altro». A questa dimostrazione valgono specialmente i nn. XIII-XIV, XVI-XVII, dove si contiene l'inserzione, nel documento pubblico, di 10 o 15 atti diversi in scheda. Quanto al condaghe, esso rappresenta la raccolta e iscrizione in un registro monastico o privato di una serie di atti relativi a negozi giuridici, dove l'interessato annota brevemente il nome delle parti, la natura e l'oggetto del contratto, i testimoni. Ma esso non è altro che una raccolta di schede, e perciò è una scrittura puramente privata, che non ha valore probatorio assoluto; cfr. *Condaghe di S. Pietro di Silki*, nn. 79, 99; *Condaghe di S. Michele di Salvenor*, nn. 99, 170, 247. Invece, anche nel Logudoro, è solo la *carta bullada*, pubblicamente creata dal giudice, che dà pieno valore probatorio agli atti di concessione; cfr. *Condaghe di S. Pietro di Silki*, nn. 367, 402, 403; *Condaghe di S. Michele di Salvenor*, n. 301.

## Capitolo VI LA COSTITUZIONE DEL GIUDICATO CAGLIARITANO

La costituzione sociale rivelata dalle carte volgari corrisponde esattamente a quella già descritta nella costituzione dei giudicati sardi. Il giudice afferma il suo potere nella formula «*per bolintadi de donnu Deu potestandu parti de Caralis*», ma in pratica questo potere si esercita col consenso degli *hominis bonus de sa terra*.<sup>405</sup> Infatti le deliberazioni più gravi sono assunte nella pubblica assemblea (*corona*) col consenso dei grandi del regno, del clero e del popolo,<sup>406</sup> soprattutto quando si vuole renderle più largamente note con una solenne pubblicazione. È notevole che la pergamena n. XVIII del 1217 offre il testo di una legge in materia di processo, dove si possono sorprendere le forme indigene dell'attività legislativa e dove si può riconoscere l'esempio più antico della legislazione locale. La legge è promossa dal vescovo di Suelli perché fosse impedito nei tribunali di giurare per ogni causa, anche di tenue valore, in nome di san Giorgio; ciò che conduceva forse a frequenti spergiuri e a diminuire, ad ogni modo, l'importanza e la solennità del giuramento stesso; ma la deliberazione (*ordinamentu*) emana dal potere sovrano del giudice, col consiglio dei grandi del regno, nella pubblica assemblea del giudicato (*corona de logu*), e qui consegue insieme la promulgazione e la pubblicazione. La legge è, così, perfetta e completa; e si deve attribuire soltanto al proposito di assicurarne il valore a vantaggio della chiesa di Suelli, se la deliberazione viene

405. *Carte volgari*, n. XVIII, 5.

406. A. Solmi, "Un nuovo documento" cit., p. 194: «*cum boluntadi de sus archiebisobus et piscobus et liurus d'ambus (logus)*»; AAC, *Liber diversorum* A, f. 102<sup>b</sup>, dove una solenne concessione all'arcivescovo di Cagliari di terre e immunità finanziarie da parte del giudice Barisone e della moglie Benedetta, «*marchionissa Masse et domina Callari et Arboree*», viene solennemente deliberata «*in corona de loco*». Il documento, redatto in latino, e perciò portante il nome personale del giudice, ha la data del 12 gennaio 1217.

compresa e insinuata in un diploma regio, il quale serve così subordinatamente anche alla certezza della legislazione.

L'amministrazione locale si svolge sotto il governo del curatore nei distretti provinciali (*curadoria*)<sup>407</sup> e del *maiore de scolca* o *maiore de villa*<sup>408</sup> nei singoli centri abitati. Particolare posizione assume il curatore urbano di Cagliari, che prende variamente il nome di *curadore de Campidanu* o *curadore de Civita*:<sup>409</sup> esso infatti tiene insieme la carica di *logusalbadore*, che indubbiamente rappresenta una diretta propaggine dell'antico lociservatore, collocato nei tempi giustiniani a capo dell'amministrazione municipale con poteri straordinari civili e militari.<sup>410</sup>

Senonché, scomparsa ogni traccia della curia, anche il lociservatore di Cagliari viene sempre più pareggiando le sue funzioni a quelle di ogni altro curatore del giudicato. Le sole vestigia dell'antica carica si scoprono nelle funzioni a lui trasmesse di assistenza necessaria nella redazione dei diplomi e nell'insinuazione degli atti pubblici in sostituzione della curia municipale. Ogni documento uscito dalla cancelleria cagliaritana porta sempre, in fine, la menzione del lociservatore; e quando, nel secolo XIII, il marchese Guglielmo di Massa avoca a sé l'ufficio di curatore del Campidano, non ritenendo forse indispensabile di conservare un apposito funzionario nella città da lui governata e sede ordinaria del suo regno, non cade tuttavia la menzione del lociservatore, poiché da allora si inizia la formula, che chiude regolarmente i diplomi del secolo XIII: «*habendusilla iudigi a manu sua sa curadoria de Campidanu pro logusalbadori*».<sup>411</sup> Non altro, adunque, che a questa funzione diplomatica si riduce l'ufficio del lociservatore,

407. *Carte volgari*, nn. VI, 4; IX, 11; X-XI, in fine.

408. *Carte volgari*, nn. I, 5; IX, 8; XVIII, 3; XIX, 3; XXI, 2; e inoltre XIII, 10; XIX, 2, 4.

409. *Curator de ciuita*, e talvolta anche *curatore de ciuita* o *de ciuita*, nei documenti del 1089 e 1104 editi da P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, nn. XVI, p. 161; I, p. 177; II, p. 178; *curator Campitani* nel documento latino del 1130 (*Ibid.*, I, n. XXXIX, p. 206).

410. Cfr. Studio I, cap. IV.

411. *Carte volgari*, nn. IX-XIX e XXI, in fine di ogni documento; inoltre il documento del 1212, edito da Tanfani e da Monaci, ed il documento del 1226 citato.

anche nei tempi in cui è disgiunto dal potere personale del giudice; mentre, come curatore di Cagliari e del Campidano, esso adempie a tutte le funzioni militari, giudiziarie e amministrative già descritte, che competono in ogni curatoria a questo rappresentante del giudice nel governo locale.<sup>412</sup>

L'ufficio di lociservatore, insieme con la curatoria della città capitale del giudicato, fu tenuto fino ai tempi di Guglielmo da un membro ragguardevole della famiglia del giudice; e, benché non possa dirsi che fosse affidato a vita, non pare nemmeno che ubbidisse ad un avvicendamento annuale, poiché generalmente più diplomi di uno stesso giudice, emanati in diversi anni, sono controfirmati da un medesimo lociservatore. La serie incomincia dalla metà del secolo XI e continua, può dirsi, fino alla caduta dei giudicati,<sup>413</sup> e dà nuovo segno dell'immediata discendenza del governo dei giudici da uno spontaneo sviluppo delle antiche istituzioni romano-bizantine.

412. E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 79, nota 91, ha male interpretato il mio pensiero, attribuendomi il proposito di restringere l'autorità del lociservatore di Cagliari e curatore del Campidano alla sola funzione diplomatica: evidentemente intendo di riferirmi alle sole funzioni ereditate dalla curia, mentre, come curatore, il *lociservator* ha ben altra autorità.

413. Ecco la serie dei lociservatori di Cagliari, curatori del Campidano o di Città, secondo che risultano dai documenti a me noti: 1) Costantino de Orrubu, anni 1066, 1070: P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. VIII, p. 154; *Carte volgari*, n. I; 2) *donnicellu* Zerchis, anni 1089-1100: P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, nn. XVI, p. 161; XIX, p. 164; *Cartulaire de l'abbaye* cit., II, nn. 1006, p. 465; 1010, p. 471; *Carta greca*, linea 25; 3) Arzocu de Curcas, anno 1104: P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, nn. I-II, pp. 177-178; 4) *donnicellu* Comita, anni 1107-08: *Ibid.*, I, nn. IV, p. 180; V, p. 181; 5) *donnicellu* Arzocu, anni 1114-20: *Carte volgari*, n. III; P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, nn. IV, p. 180; XXV, p. 198; XXIX, p. 201; si avverta che il documento volgare assegnato dal Tola all'anno 1108 ha data erronea; 6) *donnicellu* Gostantini, anni 1121-29: *Carte volgari*, n. IV; 7) *donnicellu* Zerchis, anni 1139-41: P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. XXXIX, p. 206; *Carte volgari*, nn. V-VII; *Cartulaire de l'abbaye* cit., II, n. 1008, p. 468; 8) *donnicellu* Petru, anno 1150: *Carte volgari*, VIII; 9) Guglielmo-Salusio, signore di Corsica, marchese di Massa, giudice del Cagliaritano e d'Arborea, lociservatore di Cagliari e curatore del Campidano, anni 1200-14: *Carte volgari*, nn. IX-X; E. Monaci, *Crestomazia italiana* cit., n. 16, pp. 28-29; 10) Barisone-Torchitorio e Benedetta, anni 1215-27: *Carte volgari*, nn. XI-XIX e XXI; A. Solmi, "Ademprivia" cit., p. 446.

## Capitolo VII L'ORDINAMENTO TRIBUTARIO E L'IMMUNITÀ

Degne di speciale rilievo sono le testimonianze desunte da questi documenti sull'antico ordinamento tributario dei giudicati e sulle esenzioni immunitarie concesse dai giudici.

Si induce da questi documenti che il sistema tributario del periodo aragonese,<sup>414</sup> in fondo desunto dagli ordinamenti pisani, direttamente deriva dall'organizzazione interna del periodo dei giudici. E in questa si può riconoscere la continuazione, per quanto non scevra di mutamenti, degli antichi *munera patrimonii, personalia* e *mixta*, che nelle finanze dell'Impero romano, soprattutto in rapporto all'organismo dei distretti rurali, avevano avuto tante e così svariate manifestazioni.

Sopra i redditi fondiari spettavano in Sardegna le *partes agrariae* non soltanto al fisco (*rennu*) ed al patrimonio privato del giudice (*peguliari*), ma anche ai funzionari dell'amministrazione centrale e locale, all'armentario, come ai curatori e ai maggiori.<sup>415</sup> Questi aggravii fondiari (*dadu, cergas, collectas, rasonis*) consistevano principalmente nei tributi del grano, dell'orzo (*labori, orriu*) e del vino, che si ritraevano a profitto dei pubblici poteri dalle terre del regno, e pertanto non solamente dai liberi, ma anche dai servi e coloni, in quanto si trovavano a coltivare un podere.<sup>416</sup> Il limite quantitativo era dato

dalla capacità contributiva delle persone («*segundu sa força issoru*»), e quindi probabilmente sulla base del reddito annuo; ma già dai tempi pisani si veniva mutando in un tributo fisso, che si pagava in natura o in denaro.<sup>417</sup>

Notevole fonte di reddito si derivava dai *munera personalia*, a cui erano tenuti tutti i cittadini, liberi e servi, e che continuavano evidentemente le antiche *operae aratoriae, sartoriae, messoriae* e le forme degli antichi *iuga*, che conosciamo imposti ai coloni dei latifondi nell'età imperiale soprattutto dai monumenti africani.<sup>418</sup> Queste prestazioni personali serbavano in Sardegna ancora l'antica denominazione di *munia* e consistevano appunto non soltanto in opere di mano, per le quali i sudditi erano tenuti ad arare, a mietere, a lavorare le vigne, ma anche in servigi prestati con animali e con carri, che *iuga* ancora si denominavano nel secolo XIII e che già prendevano fin dal tempo dei giudici il nome e il carattere delle *arroadie*,<sup>419</sup> conservate poi con tenace continuità storica, attraverso le dominazioni indigene e straniere, sino ai nostri giorni (*roadie*). Tale *arroadia* consisteva, fin da allora, nell'obbligo imposto ai sudditi, liberi o servi, di coltivare e seminare una determinata estensione di terreno nelle proprietà demaniali a profitto del giudice e dei suoi maggiori funzionari; e con questi caratteri venne pertanto trasmessa ai tempi della dominazione pisana, finché il sistema feudale l'attrasse nella sua orbita e l'epoca delle riforme l'assegnò, quasi regolarmente, a vantaggio dell'istituzione pubblica dei monti frumentari.

414. Se ne veda il rapido quadro tracciato da U. G. Mondolfo, "Terra e classi sociali" cit., pp. 173-184.

415. *Carte volgari*, nn. XVIII, 2; XIX, 3; *Liber iudicum* cit., n. I, p. 14.

416. Si veda *Carte volgari*, nn. I; XVIII; XXI; ed i due documenti latini dell'Archivio Arcivescovile di Cagliari. Si avverta altresì che tra le *partes agrariae* dev'essere connumerata la decima che, già donata per metà ai vescovi cagliaritari, nel 1119 passava in parte al monastero di S. Vittore di Marsiglia (*Cartulaire de l'abbaye* cit., II, n. 784, pp. 133-134); cfr. P. S. Leicht, *Studi sulla proprietà fondiaria nel medio evo*, II, Verona, 1907, pp. 69-71; E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, pp. 83-94; A. Mocchi, "Le decime ecclesiastiche sarde", in *Archivio Storico Sardo*, IV, 1908, pp. 320-330.

417. Nel 1239, nelle ville di S. Gilla e di Quarto si pagavano di tributo «*solidorum denariorum ianuensium minorum bonorum VIII et IIII quartinos tritici per iugum quod erit in predicta villa et arabit unusquisque*»; e dalla descrizione pisana del 1320, da me indicata in "Adempri-  
via" cit., pp. 10-13, 17-19, si rileva che oramai ogni villa era tenuta ad un tributo in denaro, oltre che al tributo del grano, dell'orzo e del vino.  
418. Cfr. A. Schulten, *Die römischen Grundbesitzer* cit., pp. 97-99.  
419. *Carte volgari*, nn. I; XXI; e inoltre XVIII-XIX. Si veda inoltre il documento del 1082 edito da E. Besta, *Liber iudicum* cit., n. I, pp. 14-15; e il documento gallurese edito da P. Tronci, *Annali pisani* cit., II, pp. 31-32.



Speciale natura assumevano invece altri carichi pubblici, che dimostravano avviate le nuove forme destinate a dar vita al sistema tributario dei tempi moderni. Le prestazioni di bestiame, dovute al pubblico potere in determinate occasioni (*pegus de donu, pezas*), si accompagnavano forse alle prestazioni di carni, dovute come tassa di macellazione per il diritto di uccidere il bestiame destinato agli usi della vita o alla vendita (*pegus de quasquariu, escarcarium*).<sup>420</sup> L'obbligo fatto a tutti, liberi e servi, di intervenire in determinate occasioni alle grandi cacce collettive, ordinate dal re e dai pubblici poteri (*silbas donnigas*), si risolveva anche in una specie di tassa, perché ognuno era tenuto a partecipare al signore ed ai suoi ufficiali le carni e le pelli che se ne ritraevano.<sup>421</sup>

È degna di nota la prestazione, dovuta ancora nel secolo XIII, *pro castris*, ossia per la costruzione delle fortificazioni, la quale ricorda l'opera per erigere le mura ed i castris imposta ai coloni nei salti africani e l'obbligo della riparazione dei castelli, regolato su più antiche norme da Federico II nell'Italia meridionale.<sup>422</sup> Questa prestazione dev'essere stata richiamata in uso più frequente ai tempi pisani, allorché i castelli crebbero numerosi e minacciosi anche in Sardegna. Sembra altresì che i sudditi fossero tenuti a un altro onere *pro nunzando*, ossia per l'ufficio del *nuntius* regio, incaricato delle citazioni giudiziarie e forse anche dei bandi che erano emanati dalla pubblica autorità. Finalmente reca non lieve sorpresa la trovare attestata negli antichi documenti sardi la consuetudine di una tassa (*prea*) di successione dovuta al regno *pro morti d'omine*.<sup>423</sup>

420. *Carte volgari*, n. XVIII, 2; il documento del 1239 citato e quello gallurese in P. Tronci, *Annali pisani* cit., II, pp. 31-32.

421. *Carte volgari*, n. XXI, 3; cfr. *Carta de logu de Arborea*, LXXXI-LXXXIII, XCV.

422. Il documento del 1239 citato e A. Schulten, *Die römischen Grundberrschaften* cit., pp. 49-51; E. Sthamer, *Die Verwaltung der Kastelle im Königreich Sizilien unter kaiser Friedrich 2. und Karl 1. von Anjou*, Leipzig, 1914, p. 35 ss.

423. *Carte volgari*, n. I, 6. Il testo prende luce anche da un altro documento sardo dell'anno 1141, dove l'arcivescovo di Cagliari dona a S. Vitore anche *«equos qui michi et ecclesie mee iure contingebant illorum*

È dubbio se questa tassa, attestata già nel documento volgare del secolo XI, avesse veramente una portata generale: certo, da un documento alquanto posteriore, ma che si richiama ad un'antichissima consuetudine, sembra che in tutto quasi il giudicato cagliaritano decadessero per diritto allo Stato tutti i beni mobili delle persone morte senza discendenti diretti, mentre solo gli immobili erano lasciati alla successione dei parenti.<sup>424</sup> Un uso consimile si trova anche in altri paesi occidentali e fu giudicato d'origine germanica, mentre sembra invece da congiungere al tronco dei vincoli romani di dipendenza colonica, che anche altrove avevano mantenuto qualche residuo di una loro più antica ampiezza.<sup>425</sup>

Non è difficile riconoscere, accanto al curatore e al maggiore, anche i funzionari centrali dell'amministrazione finanziaria, perché senza dubbio all'*armentariu* regio, collocato altresì nelle curatorie e nelle ville più importanti del giudicato, toccò, oltre alle cure della proprietà fiscale, anche la riscossione dei tributi in natura e la sovrintendenza delle opere agrarie; come il *genezzariu* fu preposto alle varie industrie regie e ai tributi

*mortuorum qui ibidem eos iudicaverint, sive sint maiores, sive clerici, sive sacerdotes, sive ibi sive alio loco sepeliantur»* (*Cartulaire de l'abbaye* cit., II, n. 1008, p. 468).

424. *Repartimiento de Cerdeña*, pp. 686-687: *«Item havem atrobat que sagons costuma antigua en los judicats d'Ujastra, Quirre, Sarbos et de Tolostray, obtinguda de ten lonch temps que no és memoria, tots los biens mobles d'aquells qui morien sens infans pertayen als senyors de quests judicats; los bens emperò immobles pertayent et perteyer deuen de dret als pus pròximes dels dits morts sagons costuma dels dits lochs»*. Dallo stesso documento si apprende che nella villa di Castiadas Pisa ritraeva 2 lire di tassa di successione dagli eredi (*Ibid.*, p. 681). Si avverta però che E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 94, interpreta la *prea pro morti d'omine* come il diritto riservato alla pubblica autorità di pignorare i beni dell'omicida per assicurare il pagamento della multa (*maquidia*), ciò che la distinguerebbe notevolmente dalla consuetudine ora ricordata, la quale sarebbe fenomeno singolare di popolazioni di ceppo servile.

425. Così credo da spiegare i testi sardi e alcuni altri testi piemontesi e francesi citati da A. Pertile, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione*, 2ª ed., III, Torino, 1894, p. 59, nota 76; e IV, Torino, 1893, p. 87, note 111-113.

che vi si riferivano; e il *porcariu* tenne il governo dei pascoli regi e pertanto anche delle prestazioni per essi dovute.<sup>426</sup>

Queste testimonianze sull'ordinamento tributario si detraggono principalmente dai documenti di concessione quasi feudale, che hanno fra le carte volgari qualche notevole esempio. E invero, all'opinione da altri manifestata, che il feudo sia giunto a metter piede in Sardegna solo con la conquista degli Aragonesi, perché le scarse forme similari al beneficio, all'immunità, al vassallaggio non hanno in sé mai le impronte caratteristiche dell'istituzione barbarica,<sup>427</sup> rispondono ora questi ed altri testi con una messe notevole di prove e dimostrano che i giudici non solo usarono di concedere ai vescovadi e alle chiese interi villaggi e paesi con concessioni immunitarie, ma anche elargirono ai vescovi, alle chiese e ai grandi larghissime immunità finanziarie e giurisdizionali, che si accostano già, senza confondersi, alle concessioni feudali. Naturalmente non si può chiedere alla Sardegna, avanti le dominazioni straniere, la figura completa del feudo quale si delinea in Occidente soltanto per conseguenza e per opera della conquista franca; ma sarebbe stato veramente strano che nel paese dove le istituzioni dei bassi tempi romani, già avviate verso il feudalesimo, avevano trovato uno sviluppo non interrotto e spontaneo, fosse mancata la dimostrazione della permanenza e dello svolgimento di quegli istituti di patrocinio e di immunità signorili che sono molto prossimi al feudo.

Ne dà subito esempio il primo documento volgare sardo, che è una vasta donazione del giudice all'arcivescovo di Cagliari, nella quale nove grandi ville, abitate dai *liberus de paniliu*, vengono quasi pienamente distratte dal diretto dominio regio e assunte sotto l'azione finanziaria e giurisdizionale della chiesa cagliaritano. E infatti la donazione non rappresenta

soltanto una concessione beneficiaria di un vasto patrimonio territoriale, dove terre e uomini, liberi e servi, diritti e redditi sono largamente offerti alla chiesa, ma costituisce anche un atto di immunità, con alcuna delle forme delle immunità feudali. L'atto non si limita ad attribuire alla chiesa tutti i diritti e redditi del regno nello spazio di quelle ville; non si restringe a stabilire l'esenzione finanziaria a favore della chiesa che dovrà riscuotere d'ora innanzi i tributi, fino a quel tempo dovuti in nome del pubblico potere; ma consacra anche l'autorità politica riconosciuta alla chiesa di reggere le ville con propri rappresentanti, a somiglianza degli ufficiali regi designati col titolo di *curadores* e di *maiores*; tanto più che nell'atto di proibire agli ufficiali regi di esercitare la giurisdizione su quelle ville, afferma espressamente a favore dell'arcivescovado il diritto di dettare giustizia e di compiere le esecuzioni forzate.<sup>428</sup> Sicché la successiva conferma del 1217, rinnovando queste concessioni di carattere pubblico, può indicare nel rappresentante arcivescovile anche il rappresentante del pubblico potere dentro le ville in tal maniera quasi feudalmente concesse.<sup>429</sup> Al regno non rimane in queste se non il riconoscimento dell'alto potere regio, non mai pienamente rinunciato nemmeno nelle istituzioni schiettamente feudali, e la riserva di porgere un aiuto sussidiario là dove non fosse sufficiente la forza imperatoria della chiesa.<sup>430</sup>

428. *Carte volgari*, n. I, 6: «et non usent intrare perunu curatore et nin perunu maiore dessoru rennu ad iugare et ni a preare in istas billas de paniliu».

429. AAC, *Liber diversorum* A, f. 102<sup>b</sup>: «Et missus eius [archiepiscopi] [...] faciant factum nostre curie sicut fecerit factum ecclesie Sancte Cecilie et archiepiscopatus, et nullus alius curatore pro nobis ibi sit».

430. AAC, *Liber diversorum* A, f. 102<sup>b</sup>: «Nos quoque Paratbon et donnicella Benedicta dabimus ipsi misso nostrum adiutorium super ea que pro se facere non poterit». Le successive vicende di queste ville si desumono dalla concordia tra Guglielmo III e l'arcivescovo di Cagliari del 1239 e dal breve di Benedetto XII del 23 aprile 1332 (AAC, *Liber diversorum* A, ff. 104<sup>a</sup> e 105<sup>b</sup>). Tutte le ville e tutti i diritti donati dai giudici alla chiesa cagliaritano sulle ville del panilio, erano stati usurpati dal pubblico potere al tempo della dominazione pisana e più non si rinnovarono, nemmeno per l'intercessione pontificia rivolta al re Pietro d'Aragona.

426. *Carte volgari*, n. XIII, 10: «Seriogulu, armentariu de iudigi de sa billa de Baniu»; e inoltre *Ibid.*, nn. I, 5; V, 3; XIV, 7.

427. Così il Ciccaglione e il Mondolfo, da me già in parte contraddetti in «La costituzione sociale» cit., pp. 321-325. Interpretazione alquanto diversa di questi documenti ha dato E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 17 ss.

Il contenuto dell'atto importa quindi l'immunità finanziaria e in parte anche quella giurisdizionale delle ville e delle terre donate alla chiesa, riassunta ed espressa sostanzialmente nella formula di esenzione da tutti i tributi e dall'azione degli ufficiali regi, e principalmente del curatore e del maggiore, nell'ambito del territorio immune. E questo chiarisce anche il senso di numerose altre immunità, dove i giudici sardi, nelle frequenti donazioni fondiarie, esonerano le terre dai servigi e dall'intervento del curatore e del maggiore,<sup>431</sup> poiché anche per esse deve essere sempre presunta un'immunità di carattere insieme tributario e giurisdizionale.

Le carte volgari rivelano che anche gli altri vescovadi del giudicato cagliaritano ebbero, durante il governo dei giudici, il possesso fondiario e la giurisdizione immunitaria delle ville da essi presiedute. La serie di queste donazioni risale forse al secolo X, per l'atto di concessione delle ville di Suelli e Simieri a favore del vescovo san Giorgio compiuto dal giudice Torchitorio I e dalla moglie Sinispella; e l'ipotesi si avvalora per la considerazione che, al principio del secolo XIII, si giudicava come antichissima l'esenzione finanziaria e giurisdizionale di quelle ville spettanti al vescovado di Suelli, e vi si aggiungevano le concessioni dei villaggi di Sigii e di Jana.<sup>432</sup> Non altrimenti risale al principio del secolo XII l'esenzione immunitaria del vescovado sulcitano, accresciuta più volte nel tempo del governo dei giudici,<sup>433</sup> e altrettanto antica dev'essere giudicata l'immunità del vescovado di Dolia sulla villa di S. Pantaleo, poiché anzitutto la carta volgare del 1226 dispone per esso un identico atto immunitario in riguardo alla villa di S. Basilio dove, come sempre, si attribuiscono al vescovo i diritti e la

giurisdizione spettanti al curatore e al maggiore e si riservano espressamente allo Stato solo le cause maggiori, da agitarsi dinanzi al giudice;<sup>434</sup> e poi, in secondo luogo, resta sicura memoria per i tempi pisani che la nuova dominazione rispettò gli antichi diritti immunitari del vescovado di Dolia sulle ville ad esso sottoposte, e particolarmente sulla villa di S. Pantaleo, aggiungendovi soltanto qualche più schietto colore feudale.<sup>435</sup>

L'armentario del vescovo, che troviamo attestato nelle diocesi di Suelli e di Dolia, era probabilmente il funzionario investito delle pubbliche funzioni, oltre che del diritto di riscuotere le contribuzioni fondiarie.<sup>436</sup>

Tutto ciò si può estendere anche alle vaste donazioni fondiarie dei giudici a favore delle chiese di S. Maria di Pisa e di S. Lorenzo di Genova, come più tardi alle vastissime concessioni territoriali a profitto dei due grandi comuni marittimi.<sup>437</sup> Anche qui resta sempre a fondamento dell'atto l'esenzione immunitaria dalle opere e dai tributi spettanti ai pubblici ufficiali, e più ampiamente dalla pubblica attività del curatore e del maggiore. Che nell'atto si contenga anche un'immunità giurisdizionale si induce da un documento del 1298,<sup>438</sup> dove il capitolo di S. Lorenzo di Genova dà in locazione ad un privato

434. *Carte volgari*, n. XXI.

435. *Repartimiento de Cerdeña*, p. 723: «Los homens de la dita villa [S. Pantaleo] són servos propis del bisbat de Bonavoyla. En temps des Pisa no eren tenguts de pagar al comun pizà alcuna cosa, salvant que en la justícia de la sanch; [...] e quant sa feya naguna ost lo bisbat era tengut de donar al dit comun de Pisa III homens a cavall en servey de la dita ost e del dit comun».

436. Si veda il lessico in A. Solmi, «Le carte volgari» cit., pp. 318-330, alla voce «armentariu»; e Id., «Ademprivia» cit., p. 85.

437. Cfr. le mie osservazioni in «La costituzione sociale» cit., pp. 321-325. Nel documento del 1129 in P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. XXIX, p. 201, delle ville date alla chiesa si dice che «non siant in manu de curatore aut per alius a fatu donnu cbi si non a serbiri a sas clesias». Il fatto che i titolari di queste concessioni feudali erano al di fuori dell'isola non vale ora, come non varrà nei tempi aragonesi, a mutare la sostanza dell'istituto.

438. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. CXL, p. 460: «et iurisdictionem nomine dictae ecclesiae quam habet dictum capitolium seu ecclesia ianuensis»; e più innanzi si dice: «(iurisdictionem) exercebis».

431. Si vedano i documenti volgari editi da L. Tanfani, «Due carte inedite» cit., n. I, p. 365; A. Solmi, «Ademprivia» cit., p. 446; P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. XXIX, p. 201; insieme con parecchi altri documenti citati in A. Solmi, «La costituzione sociale» cit., pp. 321-325, e nello Studio IV, cap. V.

432. *Carte volgari*, nn. XI, 1; XVIII, 2; XIX, 3.

433. AAC, *Liber diversorum* E, f. 233<sup>a</sup>: donazione al vescovado di Sulci «de tota insula sulcitana» dell'anno 1124; *Carte volgari*, nn. XV; XX.

tutti i beni della chiesa di S. Giovanni di Assemini, ad esso spettante per l'antica donazione compiuta dal giudice Torchitorio e dal vescovo di Cagliari,<sup>439</sup> e, insieme coi diritti fondiari, cede anche espressamente i suoi propri diritti giurisdizionali. Così pure ebbero giurisdizione immunitaria in Sardegna anche le chiese di S. Maria di Pisa e di S. Giacomo d'Altropascio.<sup>440</sup>

È evidente: non è il sistema feudale franco, né potrebbe esserlo; ma sono elementi feudali, in parte spontaneamente cresciuti intorno alla costituzione sociale sarda, in cui si trova la rinuncia di una parte notevole dei pubblici poteri a favore di potenti privati o di istituti ecclesiastici; in parte indotti dai comuni italiani che, pur combattendolo, si reggevano ancora parzialmente sul vecchio istituto del feudo.

Quanto alle origini di queste forme, io penso che la natura fondiaria in esse sempre prevalente<sup>441</sup> dimostri che debbono essere cercate in uno spontaneo sviluppo degli antichi istituti, avvalorati dall'imitazione di forme pisane; poiché è noto che l'autonomia territoriale del latifondo romano, sulle terre imperiali come sulle private, dalla fonte dell'*immunitas* finanziaria, dei *patrocinia* privati, delle esenzioni militari, portò talora ad una costituzione immunitaria quasi municipale,<sup>442</sup>

439. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, nn. V, pp. 180-181; XXVII, p. 199.

440. *Repartimiento de Cerdeña*, p. 744: «Villa Seari, situada en la dita curaturia de Gippi, los bomens de la qual, con sien servos propis de la casa de Sent Jacme d'Altropao, non eren tenguts de far ninguna cosa al comun pisà, salvant que en temp de guerra los bomens de la dita villa davien servir al dit comun en la dita guerra ab lurs bous e ab lurs carros, e les condempnacions quis feyen per rahon d'alcun homey devia ésser del dit comun pisà».

441. Più generalmente, i documenti considerano come servi gli abitanti delle ville immunitarie, e ciò prova l'origine e la natura fondiaria di queste forme, ma, poiché l'obbligo dei carichi pubblici e fondiari ad essi imposti e da essi dovuti al signore poteva assumere un aspetto quasi servile, non bisogna intendere alla lettera questa espressione, poiché i documenti provano che in quelle ville, spesso frequenti di popolazione, erano non soltanto servi, ma anche liberi proprietari e lavoratori.

442. N. D. Fustel de Coulanges, *Histoire des institutions politiques de l'ancienne France*, IV, Paris, 1889, pp. 15-31; A. Schulten, *Die römischen Grundbeschaften* cit., pp. 107-119.

che poté assumere in Sardegna, in processo di tempo, anche l'aspetto feudale ora descritto. Sicché la dominazione pisana, che fu prima a piegare deliberatamente queste forme ad una schietta attitudine feudale, non solo trovò in Sardegna profondamente preparato il terreno, ma rispettò anche e mantenne le antiche immunità giurisdizionali concesse dai giudici locali; e la signoria aragonese ben poco innovò propriamente, se non per le proporzioni totalmente diverse, allorché, negli ultimi secoli del medioevo, diffondeva il feudalesimo in Sardegna e dava ad esso un assetto definitivo. E quasi che il retaggio antecedente non dovesse andare perduto, anche il feudo dei tempi aragonesi mantenne sempre in prevalenza quel carattere patrimoniale che ne era stato caratteristica originaria.<sup>443</sup>

443. Cfr. i miei cenni in "Sulla origine e sulla natura del feudo" cit., p. 3 ss.

Lo stato delle persone mostra nelle carte volgari quella semplice membratura che i documenti sardi ci hanno già chiarito, e che ben si conviene ad un paese nel quale persiste così profondo e irrimediato il disquilibrio tra l'esiguità della popolazione e la vastità delle terre incolte.<sup>444</sup> Alla classe dei potenti (*matorales*), costituita dai grandi possessori di latifondi e nella quale si enumerano appena, accanto al giudice, i membri della sua famiglia, che spesso sono insieme i grandi ufficiali dello Stato, le chiese, i monasteri, i *maiores* investiti di pubbliche funzioni, fanno riscontro le classi più numerose dei liberi e dei servi, tra i quali questi ultimi hanno una decisiva prevalenza.

Queste classi sono variamente disposte nella gradazione sociale ma tutte, tranne i casi abbastanza rari d'immunità, sostengono i carichi pubblici e le contribuzioni fondiarie. L'iniqua distribuzione della proprietà e la gravezza dei tributi obbligavano talvolta i piccoli proprietari all'alienazione dei fondi per poche moggia di grano, per pochi denari o per qualche capo di bestiame;<sup>445</sup> mentre l'obbligo delle contribuzioni personali e fondiarie raccostava spesso la classe dei liberi a quella dei coloni o dipendenti, tenuti a prestare al signore, oltre che ai pubblici poteri, una gravosa serie di servigi.

Questa condizione di dipendenza manifestano i *liberus de paniliu*, abitanti nelle ville donate dal giudice all'arcivescovo di Cagliari e costituenti una collettività di persone ugualmente soggette a prestazioni personali e reali. Se l'etimo della voce

*paniliu* è rimasto incerto,<sup>446</sup> sembra nondimeno che la condizione giuridica da essa indicata dia ragione alla proposta del Bonazzi,<sup>447</sup> che vide nella parola la trasformazione volgare del greco *παν-εἴλη*, e perciò se ne confermi il senso come indizio di tutta una schiera di persone, libere o serve, tenute a somiglianti servigi e legate ad una determinata località. Il documento volgare dell'anno 1070 avverte che i liberi del panilio non soltanto debbono al potere sovrano, e quindi all'arcivescovo, una parte dell'opera loro per la coltivazione del frumento, ma anche sono tenuti a una lunga serie di servigi tecnici, dove sono enumerate le arti fondamentali della vita medioevale, essendo essi anche designati come «*maistrus in pedra et in calcina, et in ludu et in linna*», oltre che in altre arti manuali;<sup>448</sup> tanto che il documento latino del 1239 può addirittura identificare gli *homines de panilio* ai «*magistros lapidum et lignarios et fabros et montarios et pistores et alios*»<sup>449</sup> indicando così che in questa coesione artigiana e industriale principalmente consiste l'ufficio specifico di questi liberi, raccolti in una collettività personale e territoriale. Perciò si induce

446. Si vedano le varie interpretazioni di E. Besta, "Nuovi studi" cit., pp. 94-95; e F. Brandileone, "Note sull'origine di alcune istituzioni" cit., pp. 293-297; cfr. P. E. Guarnerio, "L'antico campidanese" cit., p. 247.

447. G. Bonazzi, "Glossario" cit., p. 156; cfr. E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, pp. 52-53.

448. *Carte volgari*, n. I, 2. Notevole particolarmente la separazione fra i *magistri lapidum* e i semplici muratori, maestri (*maistrus*) e garzoni (*purlis, pueruli*), che sembra indicare la continuazione di qualcuna delle regole tradizionali delle antiche arti costruttive in Sardegna.

449. AAC, *Liber diversorum* A, f. 108<sup>a</sup>: «*Et quod coget ipse iudex homines de panilio, silicet magistros lapidum et lignarios et fabros et montarios et piscatores et alios, servire calaritanis [archiepiscopis], sicut consueverunt servire tempore antecessorum suorum et tempore archiepiscopi Ricci*». Si veda anche il documento del 1217 citato, dove dal giudice Barisone-Torchitorio e dalla moglie Benedetta vengono confermati i diritti dell'arcivescovo di Cagliari «*prout in carta seu cartis ecclesie Sancte Cecilie continetur pro panilio et facto paniliu*», e dove si ricordano i *missi* dell'arcivescovo «*qui pro panilio et pro fatto panilii in villa de panilio dictus archiepiscopus et sui successores constituerint, ordinaverint et fecerint*».

444. Cfr. lo Studio II, capp. III-IV; e vedi anche "La costituzione sociale" cit., pp. 309-311.

445. *Carte volgari*, nn. III, 2; IX, 2, 3, 6; X, 2; XIII, 9; XIV, 6 etc.; in piena corrispondenza con le condizioni economiche desunte dal condaghe di Silki e dal condaghe di Salvenor.

che i *liberus de paniliu* delle ville cagliaritano costituiscono una classe di persone legate nell'artigianato e tenute ad un'immediata dipendenza verso il pubblico potere.

È incerto se qui si debba riconoscere il segno dell'antica dipendenza delle arti verso il pubblico potere, come risulta da altre fonti medioevali anche dei paesi bizantini, segno che rivela la soggezione quasi curtense delle arti nei tempi di scarso avviamento industriale, sotto la guida del camerario o del *genezzariu* regio. Questa soggezione importa un vincolo di servizi e di lavori che obbliga i liberi a dedicare un'intera settimana ogni tre al regno e più tardi, per donazione regia, all'arcivescovado; finché le nuove correnti trasformative, immesse nel giudicato dalla conquista pisana, vengono poi a spezzare quei vincoli e a creare nelle città sarde, in forme più libere, le nuove compagini associative della corporazione medioevale,<sup>450</sup> raccolte più tardi nei gremi aragonesi.

La classe dei servi costituisce il nucleo più numeroso della popolazione lavoratrice, e le carte volgari cagliaritano confermano per essa la persistenza degli antichi vincoli. Ancora i servi sono oggetto dei negozi giuridici, poiché si vendono, si comprano, si donano, si permutano con terre o con altri schiavi; ancora la prole derivata dalle unioni servili si divide tra il *dominus* del padre e quello della madre.<sup>451</sup> Nondimeno il costume e le condizioni nuove hanno rilassato la rigidità degli antichi legami, poiché non soltanto i servi migliorano la loro esistenza sociale nel colonato e seguono pertanto, come accessione fondiaria, i trapassi della proprietà territoriale,<sup>452</sup> ma hanno oggimai una proprietà particolare anche di beni immobili, di cui dispongono liberamente o col consenso del

padrone;<sup>453</sup> contraggono legittime nozze; portano un cognome proprio; appariscono nei pubblici giudizi come attori o come testimoni.<sup>454</sup>

E forse sulla base del colonato e del possesso fondiario si viene costituendo una separazione fra i servi strettamente appartenenti a un padrone (*servus peguliales, integrus, de cada-die*), che debbono a questo tutta intera l'attività lavoratrice e che sono oggetto di compravendita, e gli altri che, adibiti alla coltivazione delle terre, vengono sempre più elevandosi verso la classe dei semplici liberi o coloni, tanto che, come questi, si trovano ad essere immediatamente e personalmente soggetti alle prestazioni reali e personali dovute al pubblico potere. Pur rimanendo nella dipendenza di un padrone (*domnu*), che è insieme proprietario della terra e dei servi, questi ultimi hanno un'economia colonica a parte, si succedono di generazione in generazione sul fondo<sup>455</sup> e sono fatti personalmente responsabili, a guisa di ogni altro libero colono, della prestazione dei tributi.

È noto che questi tributi serbano in Sardegna l'antica denominazione di *munia*,<sup>456</sup> e ciò spiega l'esistenza di una categoria

453. *Carte volgari*, n. IV, 1, 2: Mariani Mellu, servo di Cumida de Serrenti, dona la chiesa di S. Lucia d'Arixi da lui fabbricata col consenso del signore; e l'indicazione, nel testo, che il servo era senza figli sembra accennare che la proprietà dei suoi beni doveva normalmente passare ai figliuoli. Non altrimenti si dice nel documento dei servi Basilio e fratelli, fabbricatori della chiesa di S. Benedetto. Libera disponibilità dei beni del servo sembra da desumersi dal n. XVII, 8-9; cfr. *Condaghe di S. Pietro di Silki*, n. 180.

454. Oltre le voci indicate, si avverta che spesso i servi si donano «*cum fundamentu de parentis issoru*» (*Carte volgari*, n. XVI, 2), il che significa coi fondi tenuti dai loro antenati e parenti.

455. *Carte volgari*, n. XVII, 9; e *Condaghe di S. Pietro di Silki*, nn. 161, 179, 203.

456. *Carte volgari*, n. XXI, 3; cfr. *Codex Theodosianus*, XII, 1, 130, 191. Così nella *Carta de logu de Arborea*, XCI, la voce *mungia* ha senso di "gravezze, servitù personali e reali" (cfr. G. Körting, *Lateinisch-Romanisches Wörterbuch*, Paderborn, 1901, n. 6374, p. 604), tanto che resta nel linguaggio odierno col senso di "faccende di casa" (P. Rolla, *Alcune*

450. Su queste organizzazioni pisane in Cagliari si veda A. Solmi, "La costituzione sociale" cit., pp. 336-337; e lo Studio IV, cap. VI.

451. *Carte volgari*, n. XVI, 2-4 e *passim*; cfr. E. Besta, *Il diritto sardo* cit., p. 23; e alcuni miei cenni in "Sull'abolizione del servaggio" cit.

452. Frequenti donazioni di terre «*cum serbus et ankillas*» nelle *Carte volgari*, n. VI, 2-4 e *passim*.

di *servus muniarius*, che le carte volgari rivelano e che rappresentano i servi gravati dall'onere dei pubblici carichi.<sup>457</sup> L'interessante testo, che mostra in azione il rappresentante del giudice al fine di rivendicare i diritti su un gruppo di questi servi, chiarisce anche la netta separazione fra gli schiavi privati (*peguliales*) ed i servi tenuti ai pubblici carichi (*muniarius*); e questa condizione di cose, adattata alla costituzione sarda, fa ritenere non ancora prossimo il tempo che segnerà la fine del servaggio in Sardegna.

*etimologie dei dialetti sardi*, Cagliari, 1893, p. 40). La *Carta de logu* mostra quindi come anche i liberi fossero anticamente sottoposti «a sa munza», e chiarisce così il senso dei documenti volgari.

457. *Carte volgari*, n. XIII, 10.

## Capitolo IX LA CATEGORIA DELLE TERRE

Non altrimenti, l'ordinamento della proprietà fondiaria svolge anche nelle carte volgari le forme già descritte,<sup>458</sup> dove è sempre evidente la derivazione dal vecchio fondo romano, nonostante che qualche notevolissimo deviamiento avverta il lungo decorso dei secoli. Il centro colonico di una vasta distesa di territorio è ancora la *villa*,<sup>459</sup> che costituisce, insieme coi boschi e coi pascoli da essa dipendenti, la continuazione dell'aggregato etnico dei gruppi primitivi e dell'antico latifondo romano; mentre il minore organismo fondiario si raccoglie intorno alla *domu*,<sup>460</sup> che comprende in sé tutte le parti di un'amministrazione colonica: case (*domestia*), boschi (*saltus*), correnti d'acqua (*aqua*), terre coltivate (*semida*, *aradoriu*, *orriina*, *bina*), servi (*serbus et ankillas*), animali (*quaturperna*).<sup>461</sup> Anzi è notevole che tutte queste parti dell'organismo fondiario sono rappresentate come pertinenza della corte (*domu*), che ne è il centro,<sup>462</sup> onde il concetto delle *per-tinentiae* riflette già qui la sua immagine medioevale.

Il *saltus* persiste nelle antiche forme entro l'ordinamento fondiario del medioevo: queste forme hanno dimostrato tanta tenacia che non sarebbe difficile dimostrarle presenti anche nell'ordinamento moderno. E ancora nel salto, insieme con l'incolto, esistono le case coloniche e i campi coltivati,<sup>463</sup> oltre che lo spazio dato agli usi del pascolo e del bosco. Ma specialmente nel salto la coltivazione ha bisogno di una difesa materiale che salvi lo spazio dai danni degli animali e degli

458. Si veda, oltre lo Studio II, cap. III, anche A. Solmi, "Ademprivia" cit.

459. *Carte volgari*, nn. XI, 3; XII, 4; XX e XXI.

460. *Carte volgari*, nn. VI, 2; XII, 2; XIII, 3, 8, 11; XIV, 9, 10.

461. Su questa voce, vedi P. E. Guarnerio, "L'antico campidanese" cit., p. 248.

462. *Carte volgari*, XIII, 11: «et omnia cantu aeda apusti custa domu».

463. *Carte volgari*, nn. V, 2; XX, 4; XV e XIX.

uomini, poiché è fatto obbligo di chiudere («*cuniari*») le terre per trasformarle a campo o a vigna,<sup>464</sup> o di circondare con un fossato gli orti;<sup>465</sup> mentre si rafferma il diritto nel proprietario del salto di porre chiusure e guardie («*castiari*») a difesa delle terre sottratte agli usi promiscui delle popolazioni.<sup>466</sup> Merita rilievo che gli atti di terminazione dei salti continuano in Sardegna ancora le vecchie forme gromatiche<sup>467</sup> e i confini serbano l'antica terminologia; e pur notevole è il ricordo della terminazione di un salto, eseguita da san Giorgio insieme coi maggiori personaggi della terra, donde si apprende non soltanto la tradizione di un nuovo miracolo del santo, ma anche si vede riprodotto nelle antiche forme l'atto della collocazione dei termini.<sup>468</sup>

In contrapposto al *saltus*, che indica un ampio territorio boscoso e montuoso, la voce *iscla*, *insula*,<sup>469</sup> frequente in questi testi, indica una terra circondata da acque o un terreno acquitrinoso, e più spesso e più precisamente uno spazio di terra investito o circondato dalla biforcazione di un fiume o dalla confluenza di due corsi d'acqua, e pertanto una terra posta a valle, sottomessa talvolta ad acque irrigue e quindi più facilmente coltivata. Già l'Ascoli ne aveva chiarito il senso nel sardo come «terreno umido tra due colli, o a piè di montagna», e

464. *Carte volgari*, nn. XV, 2; XVII, 2; ciò che richiama alla *Carta de logu de Arborea*, CXII.

465. *Carte volgari*, n. XVII, 10. Si avverta che la voce *curria de terra* si riallaccia a *currigia*, «striscia di terra».

466. *Carte volgari*, n. XX, 5, chiarito in A. Solmi, «Ademprivia» cit., p. 432, nota 4.

467. *Condaghe di S. Pietro di Silki*, nn. 9, 186, 202, da confrontare con le forme descritte dal Brugi e dallo Schulten, sulle tracce dei gromatici (*Gromatici veteres*, ed. K. Lachmann, II, Berlin, 1852, pp. 258 ss., 300).

468. *Carte volgari*, n. XI, 4. E per il sistema gromatico degli alberi di confine, si veda B. Brugi, *Le dottrine giuridiche degli agrimensori romani comparate a quelle del Digesto*, Padova, 1897, pp. 381-386.

469. *Carte volgari*, nn. XIV, 8; XX, 2-6; cfr. *Condaghe di S. Pietro di Silki*, nn. 4, 197 e *passim*. Anche nel dialetto vivente la voce *iscla* designa un campo coltivato ad orto o a grano, posto per lo più in bassura, presso un corso d'acqua.

aveva anche indicata l'ampiezza territoriale della voce nelle varie regioni italiane;<sup>470</sup> ed ora l'uso frequente di essa negli antichi testi sardi la dimostra destinata ad indicare le terre vallive o alluvionali, prossime o investite da fiumi e da corsi d'acqua.

Ma notevoli deviazioni dalle regole giuridiche romane si manifestano non soltanto nelle forme della tradizione immobiliare, divenute talora più materiali e più complicate,<sup>471</sup> ma anche nella separazione fra suolo e soprassuolo, che si giudicò esclusiva del diritto germanico. Ora le nuove fonti sarde dimostrano che gli alberi, ad esempio, non erano considerati come necessaria accessione della terra, ma potevano formare oggetto di proprietà indipendentemente dal possesso del suolo.<sup>472</sup>

470. G. I. Ascoli, «Varia», in *Archivio Glottologico Italiano*, III, 1874, pp. 458-459.

471. *Condaghe di S. Pietro di Silki*, n. 343, dov'è notevole la frase tecnica di immissione nel possesso, che richiama a consimili formule del diritto barbarico.

472. *Carte volgari*, n. XVII, 11.



## Capitolo X LE OBBLIGAZIONI E LA GARANZIA DELLA VENDITA

Le forme dei contratti si sono ridotte a pochi tipi, che tuttavia convengono e bastano alle condizioni storiche chiarite dalle carte volgari. Accanto alla compravendita (*compora*) ed alla permuta (*tramuda, cambiui*), stanno appena la donazione (*dadura*) e la figura quasi processuale della transazione (*campaniu*);<sup>473</sup> e, per quanto risulti evidente che la base del contratto è sempre nell'accordo volontario (*combentu*) delle parti,<sup>474</sup> pur tuttavia le formalità del negozio sono talvolta particolarmente messe in luce come essenziali e necessarie. Così è notevole che la compravendita è generalmente preceduta da una *petitio*, che tende a chiarire la legittimità e il motivo dell'obbligazione,<sup>475</sup> e ogni volta si fa constare espressamente nella carta il pagamento del prezzo.<sup>476</sup> Non altrimenti nella permuta si indica il momento in cui, essendo avvenuto l'accordo, questo diviene definitivo e le parti si confessano reciprocamente soddisfatte.<sup>477</sup> La forma dei contratti importa la presenza dei testimoni, che hanno parte necessaria nel negozio; invece manca pienamente quella *stipulatio poenae* che era così frequente negli usi bizantini.<sup>478</sup>

473. *Carte volgari*, nn. III, 2; IX, 2, 4, 6; X, 2 ss. (*compora*); XII, 3; XIII, 5; XIV, 17; XVI, 1 (*dadura*); XVII, 1 ss. (*tramuda*); XIV, 15-16; XVII, 4 (*cambia*); XIII, 5; XIV, 12; XVI, 5 (*campaniu*).

474. *Carte volgari*, nn. XIII, 5; XIV, 16; la carta gallurese del 1173, edita da E. Stengel, in *Rivista di Filologia Romanza*, I, 1874, pp. 52-53, e da E. Monaci, *Crestomazia italiana* cit., n. 8, pp. 10-11: «*appimus cunvenutu*».

475. *Carte volgari*, n. XVII, 2.

476. Nella formula tante volte ricorrente: «*et clompeillis pariarì*».

477. *Carte volgari*, nn. XIV, 15; XVII, 4; cfr. *Condaghe di S. Pietro di Silki*, n. 246.

478. La penale fa appena apparizione in *Condaghe di S. Pietro di Silki*, nn. 10 e 438, e in una forma che non ha nulla di bizantino, come dimostra anche il n. 410 e il *Condaghe di S. Michele di Salvemor*, n. 311.

L'adempimento dell'obbligazione può essere garantito con fideiussione o con pegno, ma è meritevole di rilievo che il pegno di immobili conserva nei documenti sardi la forma della "fiducia" pregiustiniana;<sup>479</sup> nuova dimostrazione, questa, dello scarso influsso del diritto bizantino in Sardegna. E non manca nemmeno qualche traccia nella forma della transazione, ora giudiziale ed ora estragiudiziale, da cui si potrebbe presumere in uso in Sardegna il sistema delle composizioni anche per l'estinzione degli obblighi derivanti da delitto.<sup>480</sup>

Come mezzo processuale di garanzia delle obbligazioni, soprattutto nei contratti di vendita, permuta e donazione, apparisce anche nel diritto sardo la *defensio*, per cui il venditore si assumeva l'obbligo di stare in giudizio, in luogo e vece del compratore, ogni volta che si muovesse azione da alcuno per rivendicare la cosa, oggetto del negozio giuridico. Questo istituto, che ha larghissima diffusione nei documenti medioevali, si riattacca direttamente al diritto romano senza influssi germanici.<sup>481</sup>

È noto che nel diritto romano era normale garanzia nella vendita che il compratore denunziasse al venditore la lite promossa per l'evizione della cosa, ottenendo così che anche l'*actor* accorresse in difesa del convenuto e ne propugnasse l'interesse.<sup>482</sup> Nel diritto volgare, per il fine di una maggiore certezza del diritto, si venne da queste forme svolgendo il principio che anche il solo *actor* potesse stare in giudizio in luogo e vece del convenuto; e invalse l'uso che

479. *Condaghe di S. Pietro di Silki*, nn. 279, 282, 314, 383, 392, 409. Anche gli *Statuti di Sassari*, II, 16, sembrano conservare il ricordo della fiducia.

480. *Carte volgari*, n. XIII, 5; e per la composizione si veda il *Condaghe di S. Pietro di Silki*, n. 279. Per quanto si tratti di servi, potrebbero anche essere richiamati i nn. 49, 110, 147, 218. Il sospetto di F. Brandileone, "Note sull'origine di alcune istituzioni" cit., p. 298, è desunto da una nota frase della *Carta de logu de Arborea*, III e ss.: «*et pro dinari neumu non campit*».

481. N. Tamassia, "La defensio nei documenti medioevali italiani", in *Archivio giuridico - Filippo Serafini*, LXXII, 1904, p. 449 ss.

482. *Codex Iustinianus*, VIII, 34 (35), 20; III, 19, 2; cfr. *Adnotationes codicum domini Iustiniani. Summa perusina*, ed. F. Patetta, Roma, 1900, VIII, 44, 7.

l'autore nell'atto della vendita, permuta o donazione stipulasse esplicitamente la garanzia per l'evizione, obbligandosi formalmente ad assumere la posizione di principale, immediato e solo convenuto. Nei documenti medioevali italiani la clausola che contiene tale stipulazione si dice *defensio*.

Nei documenti sardi la *defensio* si presenta sotto la forma di una garanzia assunta dal venditore, dal donante o dai suoi eredi di tener libero o liberare («*ispiliare*») il compratore o donatario da ogni molestia o da ogni azione giudiziaria che potessero insorgere per opera di qualsiasi persona, in ragione dell'oggetto addotto nel negozio.<sup>483</sup> La formula, variamente espressa nei testi, ha anche una volta il preciso richiamo all'antica *defensio* romana, poiché un donante assume per sé e per i suoi figli l'obbligo «*ki li sian defensores*»,<sup>484</sup> e non può menomamente dubitarsi che il contenuto della formula non si riferisca alla garanzia, per parte dell'autore, di stare in giudizio in luogo e vece del compratore o donatario. La voce del volgare sardo «*ispiliari*» richiama esattamente nel senso le espressioni «*defendere ac distrigare*», che ritornano così spesso nel formulario italiano della *defensio*.<sup>485</sup>

Le carte cagliaritane mostrano anche in azione l'istituto della *defensio*.<sup>486</sup> Giorgio Lepori, nell'interesse del giudice,

chiama in giudizio il vescovado di Suelli per rivendicare i diritti del regno sopra alcuni servi, ora tenuti dal vescovo. Questi, che aveva avuto in dono i servi da donna Muscu, non risponde personalmente alla citazione ma chiama in giudizio la donatrice che, a norma delle regole della *defensio*, deve rispondere per l'evizione. Il giudizio si svolge quindi immediatamente tra il rappresentante del giudice e l'*auctor*, per modo che la sentenza, favorevole a quest'ultimo, giova a liberare da ogni azione e ad affermare il diritto, a favore insieme della donatrice e del donatario.

Non altrimenti, in una transazione che avviene tra il vescovado di Suelli e un privato, il quale pretendeva il diritto su una terra da altri donata al vescovado, si dice espressamente che tale transazione si compie con lo scopo di evitare che insorga una lite fra il donante e l'attore, come renderebbe necessario la consuetudine della *defensio*.<sup>487</sup> Il giudice stesso nell'atto di permutare alcune terre con la chiesa di S. Lorenzo di Genova si assume l'obbligo di difendere i possessi permutati da ogni *kertu* che dovesse in seguito sorgere, e promette, qualora fosse rimasto soccombente, di restituire le terre che gli fossero assegnate nella permuta.<sup>488</sup>

Stimo superfluo il richiamare la somiglianza di queste forme con quelle descritte nel diritto processuale germanico.<sup>489</sup> La consuetudine romana di chiamare l'autore in giudizio per garantirsi più sicuramente dall'evizione, lasciò il posto presso le varie nazioni romaniche all'istituto della *defensio*, e ciò non soltanto sotto l'influsso germanico, ma anche là dove mancò tale influsso. La scarsa certezza del diritto, succeduta ai tempi della decadenza dell'Impero romano, dovette facilmente spingere ad adottare il nuovo istituto, che offriva una garanzia più rapida, più precisa, più ferma all'interesse dei contraenti.

487. *Carte volgari*, n. XVII, 6.

488. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. XXIX, p. 201: «*et si ponet aliquis certu de certarindi mecum et bichimi, de torrari sas domos cbi mi derunt*».

489. Principalmente H. Brunner, *Deutsche Rechtsgeschichte*, Leipzig, 1892, II, pp. 511-519; A. Heusler, *Institutionen des deutschen Privatrechts*, I, Leipzig, 1885, pp. 384; A. Pertile, *Storia del diritto italiano* cit., IV, pp. 259-263.

483. Nelle *Carte volgari*, n. IX, 6, 10, si ha la formula: «*leuedisi in pala de spiliarimilla da ki comindiedi kertari*»; mentre nel *Condaghe di S. Pietro di Silki*, nn. 220, 291, 401, 410, 440, trovasi la formula corrispondente: «*in platicu de si minde kertauant alikis, o frate suo, o istraniu, de ispiliarella issos*», e simili. Formula corrispondente risulta dal *Condaghe di S. Michele di Salvenor*, n. 12.

484. *Condaghe di S. Pietro di Silki*, n. 291.

485. Irnerio, *Formularium tabellionum cum glossis et additionibus saeculi XIII ineuntis*, ed. G. B. Palmieri, in *Scripta anecdota antiquissimorum glossatorum*, I, Bologna, 1913, pp. 9-45; Ranieri di Perugia, *Ars notaria*, ed. A. Gaudenzi, in *Scripta anecdota* cit., II, Bologna, 1892, pp. 25-67; *Summa notariae Belluni composita*, ed. A. Palmieri, in *Scripta anecdota* cit., III, Bologna, 1901, pp. 351-367: «*defendere et autorizzare et distrigare*»; «*defendere ac tueri ac distrigare*». La voce «*distrigare*» traduce proprio esattamente il sardo «*ispiliari*». Sull'etimologia di questa voce si veda P. E. Guarnerio, «L'antico campidanese» cit., p. 243.

486. *Carte volgari*, n. XIII, 10.

Anche nel diritto successorio è manifesta la tendenza a piegare le antiche forme romane a nuove espressioni, più consoni alle attitudini popolari e sempre più lontane dalle regole giustinianee. Se anche la successione legittima avviene in parti uguali tra i figli, e senza l'odiosa preferenza per i discendenti maschi,<sup>490</sup> pur tuttavia l'organizzazione più compatta della famiglia fa prevalere la successione legittima sulla testamentaria e mostra talvolta costituita una comunione di beni tra genitori e figli che non consentirebbe l'alienazione del patrimonio senza l'esplicito consenso di tutti i membri della famiglia.<sup>491</sup>

I limiti al diritto di alienazione sono più rigidi per la donna, specialmente allorché sono una conseguenza del regime della comunione di beni fra coniugi, poiché allora si richiede regolarmente il consenso o la presenza del marito, tanto per le donazioni universali, quanto per le particolari.<sup>492</sup> Perciò manca nel diritto sardo la menzione della successione fra coniugi, poiché il regime della comunione dei beni, divenuto generale, serve direttamente al fine di provvedere alla sorte del coniuge superstite.<sup>493</sup> E forse si deve supporre che

490. *Carte volgari*, IX, 8; XIV, 2; *Condaghe di S. Michele di Salvenor*, n. 242; *Carta de logu de Arborea*, XCVIII; *Statuti di Sassari*, I, 45, 104; II, 1; *Breve di Villa di Chiesa*, III, 64. E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 181, crede invece che le donne conseguissero soltanto la dote.

491. *Carte volgari*, nn. X, 2; XIII, 12; XIV, 2, 6; *Condaghe di S. Michele di Salvenor*, nn. 9, 10, 97, 116, 119, 126, 159, 189, 191, 183, 289; cfr. E. Besta, *Il diritto sardo* cit., p. 83, nota 136; Id., *La Sardegna medioevale* cit., II, pp. 181-185.

492. *Carte volgari*, nn. XIII, 8, 9, 14; XIV, 4; *Condaghe di S. Pietro di Silki*, nn. 60, 148, 168, 287, 352. Per alcune donazioni a titolo particolare della donna, non è menzionata la presenza del marito: *Carte volgari*, nn. XIII, 15; XIV, 5, 10, 13, 14.

493. E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 181; M. Roberti, "Le origini della comunione dei beni fra coniugi in Sardegna", in *Rivista di Diritto Civile*, 3, 1915, pp. 289-335.

la formula «*ki fudi eniu et non aeda filiu*», frequentemente espressa nelle disposizioni testamentarie,<sup>494</sup> rappresenti quasi una condizione per la possibilità del testamento, che altrimenti avrebbe ad essere irritato, se non approvato dal consenso dei figli. Nella successione restano distinti i beni provenienti dal padre da quelli che derivano dalla madre.<sup>495</sup>

Il testamento non muove più fundamentalmente dall'istituzione di erede e va dimettendo le norme che erano caratteristiche del diritto romano, confondendosi col tipo prevalente della *donatio pro anima*. Le disposizioni d'ultima volontà, espresse dinanzi a testimoni, mantengono tuttora qualche forma dell'antico testamento;<sup>496</sup> ma più spesso rivestono il carattere di vere donazioni, atti bilaterali e irrevocabili, che soltanto iniziano il loro effetto giuridico dopo la morte del disponente («*a ora de morti sua*»)<sup>497</sup>. Naturalmente il senso religioso, così vivo a questi tempi, consiglia simili disposizioni soprattutto a favore delle chiese («*pro anima*»), sicché tali disposizioni si esprimono più spesso nella forma della *penedentia*, ossia nella manifestazione delle estreme volontà al sacerdote «*ki davat penedentia*», solennemente raccolte dinanzi a testimoni.<sup>498</sup>

Alle disposizioni testamentarie si ricongiunge l'istituto dell'affigliamento, che ha così larga fortuna nel diritto sardo e così frequenti testimonianze nelle carte cagliaritanee. L'essenza dell'istituto, che deriva dal diritto romano volgare, rappresenta insieme un'adoptione *in haereditatem*, per cui si chiamava un estraneo a succedere nella posizione di un figlio,<sup>499</sup> ed una *donatio*

494. *Carte volgari*, nn. IV, 1; XIII, 3; XIV, 11; *Condaghe di S. Pietro di Silki*, nn. 85, 348; P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. XXIII, p. 196.

495. *Condaghe di S. Pietro di Silki*, n. 192; *Carte volgari*, nn. III, 2; XIV, 9.

496. *Condaghe di S. Michele di Salvenor*, n. 246.

497. *Carte volgari*, nn. VI, 1; VIII; XII, 1, 4; XIV, 11, 13, dove ricorre la formula; cfr. *Condaghe di S. Pietro di Silki*, nn. 384, 426, 437; *Condaghe di S. Michele di Salvenor*, nn. 6, 13, 62, 63.

498. *Carte volgari*, n. XIII, 2-5, 9-11, 13-17; *Condaghe di S. Pietro di Silki*, nn. 85, 136, 162, 170 ss.

499. Si veda B. Pitzorno, *L'affigliamento della chiesa. Studio storico-giuridico*, Sassari, 1904, pp. 5-10.

*mortis causa*, in quanto si attribuiva in dono ad un estraneo una quota parte del patrimonio, corrispondente a quella di un figlio, anche in concorrenza con altri figli legittimi, nati o nascituri. È evidente che in questa forma l'*affiliatio* sostituisce il testamento e la precisione e la certezza delle sue conseguenze giuridiche, come atto compiuto tra vivi e irrevocabile, ne spiegano la frequenza e la diffusione. L'istituto è adottato anche per favorire qualsiasi estraneo,<sup>500</sup> ma più spesso si adoperava allo scopo di chiamare la chiesa a succedere in una parte di figlio, adempiendo così alla funzione pia di ogni *donatio pro anima*.

L'affigliamento delle chiese si compie mediante un atto di donazione, per cui si attribuisce alla chiesa, al tempo della morte del disponente, una parte del patrimonio corrispondente a quella che tocca o che toccherebbe ad ogni altro figlio legittimo (*filiu de matrona*);<sup>501</sup> e perciò riveste le forme di una *donatio (postura, dadura)*, fino a confondersi con essa,<sup>502</sup> benché i suoi effetti si manifestino con l'attribuzione di diritti patrimoniali di mero carattere ereditario. Per la scarsa attitudine all'astrazione, propria di ogni popolo ritornato a forme quasi primitive di civiltà, e per la tendenza a trovare nelle espressioni tangibili più pronta l'esecuzione del diritto, anche in Sardegna l'affigliamento delle chiese si compie generalmente chiamando non la chiesa, ma il santo titolare della chiesa a succedere in una parte di figlio; ma, anche in questa forma, è evidente il proposito che la chiesa propriamente sia il vero titolare del diritto.<sup>503</sup>

500. *Carte volgari*, n. XIII, 2.

501. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, nn. XII, p. 185; XXX, p. 202; *Condaghe di S. Pietro di Silki*, nn. 181, 290, 350, 351, 356; *Carte volgari*, nn. VII, 1; XIII, 12; XIV, 11. Il carattere di *donatio post obitum*, insito nell'affigliamento, si evince dall'espressione tecnica delle *Carte volgari*, n. XIV, 9: «*kill'apat Sanctu Jorgi pus morti sua*».

502. *Condaghe di S. Pietro di Silki*, nn. 181, 350, 351, 356, 431; P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. XXX, p. 201.

503. La forma quasi costante della donazione o dell'affigliamento a S. Giorgio nelle carte volgari può essere chiarita col testo dato al n. XIV, 11, dove si vede che i titolari delle donazioni sono proprio, anche nel concetto del diritto sardo, le chiese.

Gli effetti dell'affigliamento prendono nascita solo con la morte dell'affigliante, ma questo non potrebbe, in vita, comunque recedere dalla donazione. La chiesa affigliata viene a trovarsi nella posizione di un figlio legittimo, che ha un diritto d'aspettativa sui beni del disponente; e perciò, in virtù della comunione familiare, ha diritto di dare il suo consenso ad ogni atto che implica una modificazione patrimoniale e dove è necessario l'intervento dei figli. Perciò in una transazione di Pietro de Serra col vescovo di Suelli interviene nell'atto anche la volontà del vescovo di Dolia, che Pietro de Serra si era antecedentemente affigliato;<sup>504</sup> perciò si può disporre della *filiadura* come di cosa spettante al proprio patrimonio solamente col consenso dei figli legittimi.<sup>505</sup>

A chiarire anche meglio la natura di *donatio mortis causa*, che è insita nell'affigliamento, giova anche il vedere che tale atto si può compiere pur limitatamente ad una sola parte del patrimonio, precisamente indicata; e allora si intende che la chiesa affigliata avrà, all'atto della morte del disponente, un diritto su una porzione simile a quella di ogni altro figlio, limitatamente a quella parte del patrimonio.<sup>506</sup> Per questo è necessario distinguere un affigliamento, che diremmo universale, dove l'estraneo è chiamato a succedere in una parte di figlio per riguardo a tutto il patrimonio,<sup>507</sup> dall'affigliamento a titolo particolare, dove la successione, in concorso coi figli, avviene soltanto su una limitata porzione del patrimonio. Anche in questa forma l'affigliamento si distingue dalla donazione, non soltanto perché inizia i suoi effetti solo dopo la morte del disponente, ma anche perché attribuisce il diritto ad una quota parte di un patrimonio, di cui all'atto della donazione non si può valutare con precisione l'entità. Ed è notevole

504. *Carte volgari*, n. XVII, 6.

505. *Carte volgari*, n. XIII, 2.

506. *Carte volgari*, nn. XIII, 16, 17; XIV, 3, 9; *Condaghe di S. Pietro di Silki*, n. 431.

507. *Carte volgari*, nn. VII, 1; XIII, 12; XIV, 11; *Condaghe di S. Pietro di Silki*, nn. 181, 350, 351, 356; P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, nn. XI-XII, p. 185; XXVIII, p. 200; XXX, p. 201.

che in alcuni atti, oltre al voler chiamata la chiesa ad una parte di figlio nella totalità della sostanza, si attribuisce a questa, a titolo particolare, il dono di una determinata parte del patrimonio, che andrà poi interamente a profitto dell'affigliato.<sup>508</sup> Per effetto dell'affigliamento, la chiesa è collocata nella posizione di un figlio e, prima della divisione, prende pertanto il suo luogo tra i *fradis de parzoni*.<sup>509</sup>

508. *Carte volgari*, nn. VII; XIV, 9.

509. *Carte volgari*, n. XIV, 11; P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. XXVIII, p. 200. E sui *frates de parthone* del *Condaghe di S. Pietro di Silki*, nn. 135, 159, 423, 429, si veda F. Brandileone, "Note sull'origine di alcune istituzioni" cit., pp. 291-293. Ricollegate all'affigliamento sono anche alcune forme di fedecomesso del diritto sardo, che il Brandileone ha messo esattamente in luce (*Ibid.*, pp. 320-325), ma che hanno la loro radice in una deformazione popolare dell'antico istituto romano.

## Capitolo XII LE FORME PROCESSUALI

Le forme processuali delle carte cagliaritanee rientrano esattamente nel sistema del processo sardo, che già il Brandileone rivelò nella sua precisa figura, così profondamente trasmutato dal processo romano giustiniano e così prossimo invece alle forme del processo germanico.<sup>510</sup> Ma se in Sardegna il processo non è più romano e riveste invece le fogge del diritto barbarico, non per questo può essere giudicato come una derivazione germanica, poiché in questa, come in ogni altra parte del diritto, i mutamenti si determinano nell'isola quasi per virtù propria, come una spontanea formazione del diritto volgare, allorché le condizioni della società medioevale sarda, intristite e depauperate fin quasi a ricondursi a quelle di una società primitiva, piegano le antiche forme a rinnovate espressioni e danno al diritto nuove attitudini più conformi alle esigenze locali. Quella ammirevole costruzione nella difesa del diritto che il genio di Roma eresse e coordinò sulle forze onnipotenti dello Stato, vacillò e cadde anche in Sardegna con lo sfasciarsi di questo; e dai frammenti dispersi, dalle nuove esigenze create da' nuovi tempi, germogliò e crebbe il nuovo processo, più semplice nella struttura delle sue forme concrete e tangibili, più rapido nello sviluppo delle sue regole e delle sue conseguenze, più direttamente assicurato ad una pronta esecuzione del diritto.

La linea di questo sviluppo potrà essere precisamente segnata quando sarà meglio noto l'ordinamento dei giudizi dinanzi ai minori tribunali locali dell'età romana, che non sempre e non dappertutto accolsero le riforme e le regole segnate nella codificazione, e quando saranno più esattamente

510. F. Brandileone, "Note sull'origine di alcune istituzioni" cit., pp. 301-320; cfr. E. Besta, *Il diritto sardo* cit., pp. 97-101, note 164-173; Id., *La Sardegna medioevale* cit., II, pp. 95-103; 228-244.

identificati gli elementi del diritto volgare, entrati nella formazione del processo franco e visigoto. Per ora si può soltanto proporre l'ipotesi che il processo sardo, come ogni altra manifestazione dei rapporti sociali, rappresenti una formazione autonoma della vita popolare sulla base del vecchio fondo giuridico romano, senza che il germanesimo vi abbia alcun efficace influsso; tanto più che gli atti del processo sardo non corrispondono soltanto agli atti del processo franco e visigoto, ma non meno spesso consuevano con le regole giudiziarie del diritto volgare dell'alto medioevo.<sup>511</sup> Le poche notizie processuali chiarite dalle carte cagliaritanee non darebbero materia bastevole ad una dimostrazione esauriente di questo assunto: sicché mi restringerò a pochi accenni su punti particolari.

La citazione (*nunzza*) è verbale e risulta fatta dal giudice, ad istanza della parte, per mezzo di un suo messo, che prende nome di *nonzu* (*nuntius*);<sup>512</sup> mentre la frase «*et ego batusi a corona*»,<sup>513</sup> che parrebbe far sospettare una citazione diretta, compiuta dalla parte senza intervento del giudice, dev'essere spiegata, secondo che avvertì il Brandileone, come un'espressione ellittica, dove si trascura di menzionare l'azione del giudice. Lo svolgimento del processo (*kertu*) innanzi al tribunale (*corona*) rivela le forme di un dibattito immediato (*barata*) fra attore e convenuto, nel quale l'attività

del giudice è ridotta all'ufficio di semplice assistenza e la sentenza si esprime, in definitiva, con l'attribuzione della prova all'una o all'altra parte e si fonda pertanto sull'esito della prova medesima.<sup>514</sup> E, benché non si abbiano sul proposito testi espliciti, si deve credere che, come nel processo logudorese, anche nel nostro le deliberazioni del giudizio siano prese non soltanto dal giudice ma dagli assistenti alla corona, i quali tutti insieme, giudici ed assistenti, cooperano a formare la sentenza.<sup>515</sup>

E pur qui il giuramento della parte vincitrice è sempre necessario, anche se la parte avversaria non è riuscita o non si è presentata alla prova.<sup>516</sup>

Mezzi di prova sono i documenti, i testimoni, il giuramento delle parti. Tra i documenti, solo la carta rivestita di forma pubblica mediante l'insinuazione dinanzi al giudice (*carta bullada*) ha virtù di prova piena: ogni altro documento dev'essere confermato con gli altri mezzi di prova, con la testimonianza o col giuramento. Sulla natura della prova testimoniale e sul carattere del giuramento, le carte volgari non offrono elementi sicuri per una precisa conclusione. Tutto porta a credere che anche qui si segua l'andamento comune del diritto sardo. È notevole che nel giudicato di Cagliari il giuramento non viene prestato sulla croce, come nel Logudoro, ma «*ad bangeliu de Deu*»,<sup>517</sup> oppure (e ciò nella diocesi della Barbagia) sul nome del santo della diocesi, «*ad sanctu Jorgi*». <sup>518</sup> La contumacia crea una presunzione di torto a danno

511. Già E. Besta, *Il diritto sardo* cit., p. 27, aveva ravvicinato il processo sardo alle forme della curia veneziana ed a quelle dell'Italia meridionale, ciò che suppone implicitamente un'ipotesi simile alla mia, ma il suo era stato un accenno più che una dimostrazione, tanto più che il processo sardo non era stato da lui minutamente descritto né messo a confronto col processo franco-visigoto. Sono lieto ora di riconoscere dalla sua *La Sardegna medioevale*, II, p. 97, che già da allora il suo pensiero collimava esattamente col mio.

512. *Carte volgari*, nn. XI, 2, 4; XVIII, 6; *Condaghe di S. Pietro di Silki*, nn. 42, 46, 185, 205; *Carta de logu de Arborea*, LII.

513. *Carte volgari*, n. XIII, 10; e F. Brandileone, "Note sull'origine di alcune istituzioni" cit., pp. 302-303. Qualche volta, come in n. XVII, 6, la pretesa dell'attore sembra tuttavia da lui direttamente enunciata al convenuto in forma stragiudiziale.

514. F. Brandileone, "Note sull'origine di alcune istituzioni" cit., pp. 303-318; e *Carte volgari*, nn. XII, 1-3; XIII, 5, 10; XIV, 12; XVI, 5; XVII, 6.

515. Questo si induce dal plurale «*juigarunt*» in *Carte volgari*, n. XIII, 10, che si riferisce evidentemente al giudizio collettivo di tutti gli assistenti alla corona. Tutto ciò non esclude che il giudice, che pronunziava la sentenza e le dava forza esecutiva, tenesse tuttavia, come vuole il Besta, la parte direttiva e principale nel giudizio.

516. *Carte volgari*, nn. XIII, 5, 10; XVI, 5.

517. *Carte volgari*, n. XII, 4; e *Condaghe di S. Pietro di Silki*, nn. 79, 99, 102, 107, 195, 505.

518. *Carte volgari*, n. XII, 4; e P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, p. 191.

del convenuto che non si presenta, ma non è da sola senz'altro generatrice di una sentenza favorevole all'attore.<sup>519</sup>

Queste ed altre regole, che richiamano veramente le forme del processo franco e visigoto, rappresentano spesso notevoli deviazioni dall'andamento segnato alla procedura romana; ma sono deviazioni che quasi sempre erano imposte dalle necessità insorgenti spontaneamente per la nuova società medioevale: quelle di trovare alla difesa del diritto i mezzi più pronti e più sicuri per farlo valere e renderlo rispettato e certo. Pur tuttavia non solo nel processo sardo non è cancellato il segno della lontana origine romana, poiché in esso è pienamente ammessa la rappresentanza nei giudizi,<sup>520</sup> ma anche si avverte che mancano interamente talune istituzioni caratteristiche del processo germanico, quali le ordalie e il contratto stretto fra le parti dopo la sentenza. In genere, si può dire che anche nelle forme processuali il diritto sardo segue quella linea normale di sviluppo che in ogni istituzione sua si rivela, e per cui dal vecchio tronco latino, rimasto quasi immune da qualsiasi innesto germanico, spuntano, quasi per virtù propria, i nuovi germogli schiettamente romanici.

Studio quarto  
LA PREPONDERANZA PISANA

---

519. *Carte volgari*, nn. XIII, 10; XVIII, 5; XVI, 5, dove, mancando il convenuto, la prova sussidiaria è tuttavia addossata all'attore; cfr. *Carta de logu de Arborea*, LIII.

520. *Carte volgari*, n. XIII, 10; *Condaghe di S. Pietro di Silki*, n. 348; *Condaghe di S. Michele di Salvenor*, nn. 182, 206, 208, 243; *Carta de logu de Arborea*, LXIII; cfr. E. Besta, *Il diritto sardo* cit., p. 27.

Capitolo I  
LA SARDEGNA SOTTO L'INFLUENZA PISANA

Mentre si svolgeva in Sardegna, nelle forme descritte, la costituzione dei giudicati, sorgevano potenti sul Tirreno le repubbliche di Pisa e di Genova, ansiose di espandere le giovani forze svincolate dalla compressione barbarica; e l'isola, collocata in mezzo al mare ormai liberamente percorso e aperta alle loro vivaci attività, dall'inizio del secolo XI, e per il corso di tre secoli, diventa il campo delle influenze commerciali e politiche contrastanti delle due città. Dopo la lunga separazione che il dominio bizantino prima e le incursioni saracene poi avevano determinato, la Sardegna rientra, per opera di Pisa e di Genova, nell'ambito della civiltà medioevale italiana, ricevendo da questa impronte non più cancellate nell'arte, nella lingua, nel costume, nel diritto, le quali, avvalorate dalla comune tradizione latina, ebbero un'importanza notevole negli ordinamenti civili e negli ulteriori destini dell'isola.

Durante il nuovo periodo si compie infatti una profonda trasformazione negli istituti pubblici sardi, e per essa alla vecchia struttura dei giudicati si sostituiscono quasi generalmente le forme caratteristiche del nuovo mondo mercantile italiano: città e castelli, comuni e feudi, organizzazioni monastiche e grandi domini ecclesiastici, colonie e fondaci di commercio, corporazioni di mercanti e di artigiani.

Tutta questa trasformazione è dovuta principalmente a Pisa che, per una serie di circostanze favorevoli, dopo aver guadagnato una posizione di predominio commerciale, garantita dagli accordi coi giudici e consacrata dalla preminenza religiosa dei suoi vescovi, con una vasta immissione di elementi etnici, economici, politici, civili, che è quasi una colonizzazione, riesce ad affermare un dominio indiretto sui giudici e sui signori dell'isola e poi, nella seconda metà del secolo XIII, consegue una dominazione politica diretta, che abbraccia gran parte del paese e cade soltanto con la conquista spagnola



(1324). Tale predominio nel corso dei tre secoli fu fieramente contrastato, con implacabile gelosia e continue guerre, da Genova, cresciuta intanto anche più rapidamente per potenza e per ricchezze, la quale ebbe nell'isola importanti privilegi commerciali e punti di dominio; ma questo contrasto, pur influendo fortemente a determinare la caduta della potenza pisana, non impedì, ma affrettò quasi e rafforzò il moto e il valore della preponderanza pisana.

Io mi propongo di studiare le ragioni complesse del predominio pisano sulla Sardegna e di esaminare alcune manifestazioni più rilevanti di questo predominio negli ordinamenti giuridici e sociali.

## Capitolo II LE RAGIONI DEL PREDOMINIO PISANO

Narrano le cronache pisane che nell'anno 1016, dopo che le forze coalizzate di Pisa e di Genova erano riuscite a scacciare dalla Sardegna l'invasore saraceno e a volgerne in fuga la flotta, trovandosi i collegati nel giudicato turritano, si accese tra essi un violento contrasto per il predominio sull'isola, e in questo contrasto, decisi tosto con le armi, i Pisani avrebbero vinto, scacciando i Genovesi dalla Sardegna.<sup>521</sup> La notizia, che rivela già in azione il predominio pisano, benché taciuta dalle cronache genovesi, è degna di fede: tutte le notizie posteriori attestano, come vedremo, una prevalenza riconosciuta dei commerci e dell'influenza pisana, e ciò fa pensare a diritti o ad interessi remoti e forse anche ad un successo politico nel primo contrasto con Genova. La causa stessa del dissidio può far supporre, già da prima, l'esistenza di interessi pisani prevalenti, almeno nel Logudoro: i Genovesi, dice la cronaca, erano insorti contro i Pisani. Si può supporre che questi ultimi, dopo l'impresa vittoriosa condotta con forze comuni, tenessero nell'isola un contegno da padroni o pretendessero una maggior somma di privilegi, e ciò avrebbe offeso i Genovesi, che ricorsero alle armi. Ma prevalsero, come si disse, i Pisani.

Questo avvenimento consiglia dunque a cercare oltre quella data le ragioni della preponderanza pisana in Sardegna.

Sulla storia di Pisa nell'alto medioevo ben poco conosciamo, ma vi sono alcuni dati che fanno presumere che la posizione di Pisa rispetto alla Sardegna dovesse essere in tutto diversa da quella di Genova, che entrò più tardi e come semplice concorrente in un agone già battuto dalla rivale.

521. *Chronicon pisanum*, ed. L. A. Muratori, in *Rerum Italicarum Scriptores*, VI, Milano, 1725, col. 108; *Breviarium pisanae historiae*, *Ibid.*, col. 167; B. Marangone, *Annales pisani*, ed. K. Pertz, Hannover, 1866, a. 1017: «*Pisani vero et Ianuenses reversi sunt Turrim, in quo insurrexerunt Ianuenses in Pisanos, et Pisani vicerunt illos et eiecerunt eos de Sardinea*».

Anzitutto vi sono ragioni geografiche evidenti. Pisa si trova più prossima alla Sardegna e soprattutto si trova più prossima alla rotta che già da antico seguivano le navi, allorché muovevano dai porti della costa occidentale italiana verso la Sardegna. Infatti quella rotta, dopo aver raggiunto lungo le spiagge, da settentrione o da mezzogiorno, la punta di Populonia o di Piombino, costeggiava l'Elba, teneva in vista le altre isole dell'Arcipelago toscano e discendeva poi lungo la costa orientale della Corsica fino a toccare quella della Sardegna.<sup>522</sup> Questa via era seguita non soltanto per la ragione dei venti favorevoli, ma anche per la maggior sicurezza dai pirati; e la via toccava da ogni parte la costa dominata fin dai più antichi tempi da Pisa.

Ma anche ragioni politiche si intrecciarono a favorire, già dall'alto medioevo, la preminenza pisana. Mentre Genova e le coste liguri, protette dalle aspre e prossime giogaie dell'Appennino, riuscirono a salvarsi per più di settant'anni dall'invasione longobarda, ripagando poi la lunga resistenza con la distruzione e lo sterminio ordinato nel 641 dal conquistatore Rotari,<sup>523</sup> invece Pisa, con tutta la Toscana, dopo che fu superata la breve resistenza di Lucca, si trovò costretta fin dal primo apparire dell'invasore a cedere al predominio longobardo (570-80 circa); ma poi, rapidamente adattata al nuovo governo e valendosi delle forze vivaci della sua marina, si industriò quasi a trarre dalla nuova situazione tutto il vantaggio possibile.

Le notizie sulla posizione di Pisa nel regno longobardo sono estremamente scarse; ma tutto induce a ritenere che la città, datasi spontaneamente all'invasore, al quale non avrebbe avuto forze sufficienti per resistere, abbia rapidamente ripreso,

anche coi Longobardi, quelle funzioni di principale porto della Tuscia che già si era guadagnate nei tempi romani. L'assenza di ogni ricordo di un *dux* in Pisa, non meno che per altre città della Tuscia, che ebbero soltanto un gastaldo, rivelando una relativa dipendenza politica dal duca longobardo di Lucca, sembra d'altro lato indicare una certa autonomia della vecchia città marinara, la quale pur servendo all'interesse del dominatore, intese principalmente a formare le basi della sua propria grandezza. Ciò spiega la famosa lettera del pontefice Gregorio I del giugno 603,<sup>524</sup> poiché le dromoni pisane, che allora si preparavano nel porto all'impresa marittima temuta e annunciata dal pontefice, non sono già, come supposero alcuni storici,<sup>525</sup> il segno di una perdurante indipendenza della città toscana dalla conquista longobarda, ma testimoniano lo sforzo di Pisa, divenuta longobarda, per assicurarsi nel mare quell'espansione di cui aveva bisogno e che la guerra bizantina da più anni le impediva.

Infatti la conquista longobarda aveva per Pisa avuto il risultato di escluderla dai mari, a cui era solita. La costa toscana era percorsa dalle navi greche nemiche; le grandi isole, la Sardegna, la Corsica e forse anche l'Elba, erano tenute dai Bizantini. La situazione era insostenibile e Pisa, pur costretta ad obbedire all'invasore, aspirava con tutte le forze a mutarla. I preparativi erano formidabili; già fin dal 591, e più volte nel 596 e nel 598, Gregorio aveva lamentato le incursioni longobarde, manifestando timori per la sicurezza delle isole; e pare che la Sardegna fosse anche esposta ad una scorreria, la quale veniva dal mare.<sup>526</sup> Tutto ciò spiega la ragione per cui nel giugno del 603, quando, per la continua guerriglia tra Greci e Longobardi, cominciavano a stringersi i primi accordi della pace, mentre alla tregua di trenta giorni fissata tra l'esarca e il re Agilulfo aderiva a fatica, e per le pressioni del

524. Gregorio I, *Registrum epistolarum* cit., XIII, 36.

525. È anche l'opinione di G. Volpe, "Pisa e i Longobardi" cit., pp. 371-373. Io mi accosto all'opinione dell'Hartmann e del Besta.

526. Gregorio I, *Registrum epistolarum* cit., I, 76, 77; V, 34, 36, 63; IX, 11, 195.

522. Per l'antichità vedi, per esempio, Scilace Cariandense, *Periplus maris ad litora habitata Europae et Asiae et Libyae*, ed. C. Müller, in *Geographi graeci minores*, I, Paris, 1882, 7, pp. 18-19; per il medioevo vedi il viaggio di Federico Visconti nel 1263 (P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. CIII, pp. 380-383).

523. Paolo Diacono, *Historia langobardorum*, ed. G. Waitz, in *Scriptores rerum langobardicarum et italicarum saec. VI-IX*, Hannover, 1878, IV, 45.

pontefice, un capo longobardo di Tuscia, si rifiutassero invece d'aderire i Pisani, che avevano nel porto pronta l'armata all'impresa conquistatrice.<sup>527</sup>

Noi non sappiamo dove quelle navi fossero dirette, ma è molto verosimile che tendessero alla Corsica, già forse legata alla Toscana avanti l'invasione longobarda e dove da tempo numerosi abitanti, stremati dalle vessazioni bizantine, fuggivano ai Longobardi.<sup>528</sup> Si deve ritenere anzi che fin da allora la grande isola tirrena, più prossima al mare pisano, la quale ebbe vicende politiche così singolarmente diverse da quelle della Sardegna, cadesse sotto il dominio longobardo per opera delle dromoni pisane. Nel silenzio delle scarse fonti medioevali sulla sorte di queste isole, sono sommamente significativi i documenti toscani, che attestano la continuità delle relazioni della Toscana, e specialmente di Pisa e di Lucca, con la Corsica. Nell'anno 754 un nobile pisano, Gualfredo, dispone dei suoi beni, «*de pecunia nostra in insula Corsica*», consistenti in corti organizzate con la nota divisione tra le terre padronali e quelle dipendenti, con capitali mobiliari per la coltivazione, con diritti d'usi collettivi, secondo le forme del sistema fondiario continentale, e soprattutto dispone di una chiesa e di un monastero, da lui o da un suo avo fondati in S. Pietro d'Accia, e quindi in regione abbastanza interna della Corsica;<sup>529</sup> ciò che fa supporre una disponibilità ed una libertà di beni e di diritti pubblici e privati che possono trovare giustificazione soltanto in una dipendenza politica. Così nell'anno medesimo, Gualprando, vescovo di Lucca, aveva disposto dei suoi beni

continentali a favore di chiese e di opere pie, riservando invece ai propri fratelli la parte a lui spettante delle terre tenute in comune in Corsica.<sup>530</sup> Poco più tardi, nel 780, i fratelli Gumberto, Ildeberto e Gumprando fondano nel territorio pisano un monastero coi loro beni di Corsica e di Maremma;<sup>531</sup> e posteriori documenti attestano la continuità di questi diritti fondiari di privati e di enti toscani in Corsica, che sono un segno di rapporti politici ininterrottamente conservati.<sup>532</sup>

D'altra parte la difesa armata contro i Saraceni, organizzata nei tempi carolingi, la quale ebbe le sue basi in Corsica, fu diretta dal conte di Lucca, Bonifacio, che aveva con sé altri conti di Toscana, probabilmente quelli dei minori centri da cui si svolgerà la forte nobiltà feudale di Maremma. Da allora il conte di Lucca tenne verso la Corsica una posizione direttiva riconosciuta; e questa organizzazione, che restò poi salda fino ai tempi della dissoluzione feudale del secolo XI, non fu un'innovazione franca, bensì continua un ordinamento già stabilito fin dai tempi longobardi, nel quale la Corsica doveva apparire quasi una dipendenza del ducato di Lucca, a cui spettava anche la difesa di tutto il litorale toscano.<sup>533</sup>

Così, nell'ordinamento pubblico della Toscana dell'alto medioevo si scorge, fin dall'età longobarda, un certo assetto unitario, che preannuncia l'organismo della marca di Toscana dei tempi carolingi. Il *dux* ha la sua sede in Lucca, luogo munito dalla natura e dall'arte, che guarda la strada verso la Lombardia, verso la Liguria e verso Roma; e le altre città, quelle della valle dell'Arno, possono figurarne quasi una dipendenza, benché abbiano un governo proprio e una sede

527. Gregorio I, *Registrum epistolarum* cit., XIII, 36: «*Ad Pisanos autem hominem nostrum dudum, qualem debuimus et quo modo debuimus, transmisimus; sed optinere nil potuit. Unde et drumones eorum iam parati ad egrediendum nuntiati sunt.*»

528. Gregorio I, *Registrum epistolarum* cit., I, 76, 77; V, 36. L'ipotesi fu accennata da E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., I, p. 25; cfr. i miei cenni sulla storia della Corsica in *Archivio Storico Italiano*, s. V, LXXIII, II, 1915, pp. 143-159.

529. C. Troya, *Codice diplomatico longobardo*, IV, Napoli, 1853, n. 687, p. 544.

530. C. Troya, *Codice diplomatico* cit., IV, n. 686, p. 541.

531. F. Brunetti, *Codice diplomatico toscano*, II, Firenze, 1833, n. XIII, pp. 238-241; *Regesto di Camaldoli*, ed. L. Schiaparelli - F. Baldasseroni, I, Roma, 1907, n. 1, pp. 3-4: per la Corsica si numerano sette vaste corti.

532. Si veda, per esempio, la conferma di Ottone III per i beni in Corsica del monastero di Sesto presso Bientina: *Diplomata Ottonis III*, in *Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, II, Hannover, 1893, n. 219, pp. 630-631.

533. Einardo, *Annales* cit., a. 828; *Vita Hludowici imperatoris* cit., 42.

più centrale per l'assemblea.<sup>534</sup> L'Arno, almeno nella sua parte anticamente navigabile, fino a Firenze, toccando anche il territorio lucchese, funge quasi da collettore e da vincolo di queste varie forze civili; e Pisa, posta alla foce del fiume e dotata sul mare di un porto, Porto Pisano, ha veramente in questi tempi la funzione a cui molto più tardi Goro Dati, con scultoria espressione, la chiamava, nell'interesse fiorentino, di «bocca di Toscana».<sup>535</sup>

534. *Codex carolinus*, ed. W. Gundlach, in *Epistolae*, III, Berlin, 1892, n. 59, pp. 584-585. Durante tutto il periodo longobardo, almeno per Arezzo, Siena, Volterra, Pistoia, Toscanella, non si ha ricordo di *duces* bensì di *gastaldi*, i quali nell'ordinamento del regno dipendono dal re e soltanto indirettamente dal duca (Editto di Rotari, XXIII-XXIV). R. Davidsohn, *Storia di Firenze*, I, Firenze, 1907, p. 88 (cfr. Id., *Forschungen zur Geschichte von Florenz*, I, Berlin, 1896, p. 26) suppone che anche Firenze abbia avuto in qualche momento un *dux*. Quanto a Pisa, si ignora il suo reggimento (vedi G. Volpe, «Pisa e i Longobardi» cit., pp. 387-389), essendovi soltanto il ricordo di un *canavarius domini regis*, di nome romano (C. Troya, *Codice diplomatico* cit., III, n. 481, p. 533), che dovette essere mercante e fornitore della mensa regia dal centro propizio di Pisa; e par certo che una parte del territorio pisano, anche di Maremma, fosse compresa nella *iudiciaria lucense* (*Ibid.*, IV, p. 544), e cioè dipendesse direttamente dal duca di Lucca. Come città, Pisa manifesta invece una certa indipendenza, oltre che nel 603, anche ai tempi dell'assunzione al trono di Desiderio, poiché segue le parti di Rachis (*Ibid.*, IV, p. 629), e più tardi, allorché, compresa nella marca di Toscana, sembra priva di un proprio conte. D'altra parte la tendenza all'unità della Tuscia, consigliata dalle condizioni geografiche, almeno per la parte settentrionale, risulta evidente da più segni e risponde forse a più remoti fattori. Nell'anno 715, coll'intervento del messo regio Guntramno, si riuniscono presso la chiesa di S. Genesis, in vico Vallari, i vescovi di Lucca, di Pisa, di Firenze, di Fiesole, di Siena e di Arezzo per discutere la famosa controversia sui confini delle diocesi di Siena e di Arezzo (*Ibid.*, III, n. 407, p. 212). S. Genesis, presso l'odierno S. Miniato, era posto sull'Arno, in vicinanza di un antico porto, equidistante da Lucca, da Pisa, da Siena e da Firenze, e quasi a confine dei territori di queste antiche città; e quel luogo era stato forse già nell'età romana la sede delle assemblee provinciali delle città della Toscana settentrionale (manca ogni ricordo, ma abbiamo notizia per l'anno 326 della dissoluzione dell'antica federazione provinciale etrusca di Volsenna, ciò che lascia supporre il sorgere di minori assemblee, più comode per le varie parti della vasta provincia, come per l'Umbria avviene a Spello:

Questo spiega come tutte le forze della Toscana abbiano cooperato, mediante Pisa, a quel movimento politico e civile che ha dato alla Corsica uno schietto colorito toscano, nel dialetto, nei costumi, nelle istituzioni pubbliche e nel diritto privato.<sup>536</sup> Si aggiunga, e ciò ha massimo rilievo, che tutto questo movimento è già in gran parte compiuto nel secolo XII, quando la Corsica si rivela meno confusamente nei documenti e quando si inizia con la guerra la grande rivalità tra Pisa e Genova; poiché quel movimento presuppone per tutto l'alto medioevo, tra i secoli VII e XII, attivi e durevoli rapporti politici, commerciali, religiosi e civili tra Pisa e la Corsica, che illuminano le ragioni del predominio pisano alla fine di quel periodo e che non possono essere rimasti senza contraccolpo nelle relazioni civili con l'altra grande isola vicina.

*CIL*, XI, n. 5265), e divenne poi, com'è noto, la sede delle assemblee feudali e religiose e comunali della Toscana, di cui è rimasta notizia per quelle del 1055, del 1078, del 1138, del 1160, del 1162; vedi E. Repetti, *Dizionario geografico fisico storico della Toscana*, I, Firenze, 1833, p. 352; e R. Davidsohn, *Storia di Firenze* cit., I, p. 301. Così, al principio della dominazione franca il pontefice Adriano fa responsabile per la mancata difesa della Tuscia marittima dai pirati non già i capi delle città marittime, Pisa, Luni o Populonia, ma il duca di Lucca, Allone; vedi *Codex carolinus* cit., n. 59, pp. 584-585. Perciò, se tutte le città toscane ebbero, fin dall'epoca longobarda, un governo indipendente, tutte ebbero però una certa connessione in un più vasto centro politico, che per il governo fu a Lucca e per le assemblee provinciali fu a S. Genesis, mentre tutte per le relazioni commerciali marittime fecero capo a Pisa.

535. L. Pratesi, *L'«Istoria di Firenze» di Gregorio Dati dal 1380 al 1405*, Norcia, 1902, p. 86: «Pisa con porto di mare, è bocca di Toscana». Il passo è ricordato per altri fini da P. Silva, *Il governo di Pietro Gambacorta in Pisa e le sue relazioni col resto della Toscana e coi Visconti. Contributo alla storia delle Signorie italiane*, Pisa, 1911, p. 3.

536. F. D. Falcucci, *Vocabolario dei dialetti* cit.; cfr. A. Solmi, in *Archivio Storico Italiano*, s. V, LXXIII, II, 1915, pp. 143-159.

### Capitolo III PISA E LA SARDEGNA

Le forze d'espansione della Toscana sul mare, che si riallacciano a remote tradizioni etrusche e romane, dopo aver saputo trarre profitto dalla nuova situazione di cose creata dai Longobardi in Italia, ricevettero un fiero colpo dal predominio marittimo degli Arabi. Subito, a incominciare dal secolo VIII, le città e le borgate ancora fiorenti delle coste di Sicilia e di Sardegna furono desolate dalle stragi e dalla rapina ma poi, coll'inizio del secolo IX, le navi saracene, oramai padrone del mare, corsero anche il Tirreno superiore. Ne furono colpite, insieme con la Corsica, anche le spiagge più prossime a Pisa, che servivano al suo commercio: i porti della Francia meridionale e quelli della costa di Centocelle e di Roma. Populonia stessa e Luni furono saccheggiate (809, 849). È vero che Pisa dovette essere il centro della difesa che si organizzò sotto il conte di Toscana, Bonifacio, per la spedizione corsicana, verso l'anno 820, ma quarant'anni dopo la città stessa subì il saccheggio per opera dei pirati normanni stabiliti, fra il generale disordine, sul delta del Rodano.

Il commercio pisano dovette subire allora una profonda depressione,<sup>537</sup> ma fu cosa di breve momento. Le relazioni con la Corsica, e forse anche con la Sardegna, sempre continue, contribuirono a tener vivo lo slancio della città. Quando, nella prima metà del secolo X, il territorio romano vien liberato dai Saraceni, e poco più tardi anche le coste della Francia meridionale si svincolano dalla lunga minaccia, benché il Tirreno fosse ancora a tratti sotto la selvaggia insidia moresca, Pisa fu prima a sentire il vantaggio di questa relativa libertà dei mari, e da quegli anni si può sicuramente datare il suo nuovo risorgimento.

537. A. Schaube, *Storia del commercio dei popoli latini del Mediterraneo sino alla fine delle Crociate*, Torino, 1915, pp. 63-75.

Nell'anno 926 il re Ugo dalla Borgogna giungeva per mare a Pisa e vi era accolto dai legati del papa e da numerosi signori italiani; e in questa occasione il dotto vescovo di Cremona, Luitprando, indica Pisa come capoluogo della Tuscia.<sup>538</sup> Nel 970 una flotta pisana appariva sulle spiagge di Calabria a sostegno dell'impresa del nuovo imperatore sassone contro i Saraceni; e più tardi, nel 1005, per vendicare una sorpresa sofferta dalla città da parte dei Saraceni di Sicilia, quella flotta rompe le navi nemiche davanti a Reggio, sulla via di Messina.<sup>539</sup>

Era naturale che, insieme col dominio toscano sulla Corsica, si mantenessero anche le relazioni di Pisa con la Sardegna. Già ai tempi della difesa corsicana, le navi toscane del conte Bonifacio avevano approdato alle amiche coste sarde.<sup>540</sup> Ma vi è anche un indizio che fa presumere che le relazioni dei pontefici con la Sardegna, mantenute per tutto il medioevo, fossero esercitate, secondo l'antichissima tradizione, attraverso l'attività delle navi pisane. La legazione che il pontefice Nicolò I inviava in Sardegna verso l'anno 865 era presieduta dal vescovo di Populonia,<sup>541</sup> cioè dal vescovo della città che, nel viaggio di quei tempi, era più prossima alla Sardegna e che veniva necessariamente toccata dalle navi provenienti dalle coste toscane e romane nel loro viaggio verso la Corsica e verso la Sardegna. E forse queste vie seguirono i profughi corsi che nell'anno 852 riparavano presso il pontefice fuggendo le persecuzioni arabe.<sup>542</sup>

Le relazioni politiche del marchesato toscano con la Corsica, i rapporti non interrotti dei pontefici con la Corsica e con la Sardegna, attraverso Populonia o attraverso Pisa, fanno

538. Liutprando, *Antapodosis*, ed. G. H. Pertz, Hannover, 1839, III, 16.

539. B. Marangone, *Annales pisani* cit., aa. 971 e 1006.

540. *Vita Hludowici imperatoris* cit., 42.

541. *Le Liber pontificalis* cit., II, p. 162. Più tardi, verso il 1080, anche la legazione inviata in Sardegna dal pontefice Gregorio VII è tenuta dal vescovo di Populonia, Guglielmo (P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. XII, pp. 157-158; Ph. Jaffé, *Regesta pontificum* cit., I, n. 5184, p. 637).

542. *Le Liber pontificalis* cit., II, pp. 126-127.

pensare che anche nell'alto medioevo, nonostante le insidie saracene, le navi pisane frequentassero i porti sardi. Il breve braccio di mare che separava la Corsica dalla Sardegna poteva essere facilmente superato, e di qui le navi pisane potevano attingere non infrequentemente, come in antico, almeno i porti settentrionali della Gallura e del Logudoro; mentre la flotta che si spingeva audacemente sulle coste calabre fino a Reggio non poteva ignorare i porti sardi.

Quando i testi diventano meno avari di notizie, noi troviamo in Sardegna, specialmente nelle parti settentrionali, numerose tracce di una penetrazione pisana che non può essere giudicata recente. Il primo porto, sulla punta settentrionale dell'isola, toccato dalla flotta pisana allorché si avviava all'impresa delle Baleari, aveva già allora il nome di S. Reparata,<sup>543</sup> cioè il nome della santa a cui, avanti la metà del secolo XI, era dedicata la cattedrale pisana; e, per quanto il culto della martire di Cesarea fosse abbastanza diffuso nel Tirreno,<sup>544</sup> è notevole che in Sardegna la chiesa a lei dedicata sorgesse nel punto più prossimo a Pisa. La frequenza delle chiese in Gallura dedicate a S. Maria e alcune antiche denominazioni locali della Gallura, come Vitithe, Gisalli e forse anche Ozieri e Torpé, sembrano richiamare a influenze pisane.<sup>545</sup> Di più, tutto

543. Vedi il poema *Liber maiolichinus de gestis Pisanorum illustribus*, ed. C. Calisse, Roma, 1904, vv. 192-193; B. Marangone, *Annales pisani* cit., a. 1162. Oggi il nome di S. Reparata va ad un piccolo porto alquanto più a occidente ma ugualmente dominato dal poggio, ove anticamente era la chiesa dedicata a S. Reparata, mentre nel medioevo con tale nome si designava l'antico e odierno Porto Longone; cfr. A. de La Marmora, *Itinéraire* cit., II, p. 463.

544. Una chiesa a S. Reparata si trova in antico anche in Corsica ed altre, oltre che a Pisa, anche a Firenze, a Nizza, a Teano, ad Atri; vedi R. Davidsohn, *Storia di Firenze* cit., I, pp. 54-57; e Id., *Forschungen* cit., I, p. 19 ss.

545. Chiese di Gallura dedicate a S. Maria anteriormente al secolo XII: S. Maria di Thoraie (Lozzorai?); S. Maria di Vignola; S. Maria di Loculi; S. Maria de Surake; S. Maria de Larathanus; S. Maria di Gultudofe; vedi P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, nn. X, pp. 184-185; LXXII, pp. 225-226; CI, p. 244. La corte di Gisalle è ricordata nel documento del 1173;

l'odierno linguaggio gallurese sembra aver subito una profonda influenza toscana, per cui s'accosta al corso e si distacca quasi nettamente dall'antico fondo sardo.<sup>546</sup> Nella tabella pisana degli interessi da corrispondersi per i prestiti marittimi, la percentuale dei viaggi per Terranova e le isole galluresi è identica a quella che si pagava per i viaggi verso la parte meridionale e occidentale della Corsica, da Aleria fino alla Balagna, e aumentava di pochi punti (dal 17,5 al 20%) per i viaggi verso Porto Torres, Ampurias e Orosei,<sup>547</sup> rivelando una somiglianza di condizioni commerciali e giuridiche che aiutano a comprendere il predominio pisano.

Non può dunque meravigliare che nel 1016, dopo l'impresa contro i Saraceni, i Pisani tenessero ad affermare nell'isola un primato a cui l'antica tradizione pareva incoraggiarli. Quella impresa e la vittoria successiva contro i Genovesi non iniziarono, ma contribuirono a rendere sempre più strette le relazioni di Pisa con la Sardegna.

Lo dimostra anche l'episodio della nave gaetana che nel 1063 portava a Torres i monaci cassinesi richiesti dal giudice Barisone. La nave, seguendo il noto itinerario verso l'Arcipelago toscano, era sorpresa dai Pisani all'altezza dell'isola del Giglio, saccheggiate e data alle fiamme; ma l'appoggio che questa pirateria trovò da parte della città di Pisa e le lunghe

quella di Vitithe in P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. X, pp. 184-185. Il riavvicinamento dell'odierno Ozieri a un Lottieri o Ottieri d'origine pisana e di Torpé al santo pisano Torpé mi sono suggeriti dal Pais.

546. Vedi P. E. Guarnerio, "I dialetti odierni di Sassari, della Gallura e della Corsica", in *Archivio Glottologico Italiano*, XIII, 1892, pp. 125-140; XIV, 1896, 131-200, 385-422; Id., "Il sardo e il corso" cit.

547. F. Bonaini, *Statuti inediti* cit. II, Firenze, 1870, *Constitutum usus pisanæ civitatis*, XXV, p. 906. Con l'indicazione *A Corsica et Gaulo usque ad Agrile*, per cui si versa il 15%, si intende compresa tutta la costa orientale e settentrionale dell'isola, e cioè tutta la costa del Cismonti, da Aleria o dalla foce del Fiumorbo fino all'Algaiola; mentre con l'indicazione *A Balania et toto de Pomonte*, per cui si versa il 17,5%, si intende tutto il restante della Corsica, costituente il *Pumonte* (Oltremonti). Diversa ma non esatta interpretazione ha dato A. Schaubé, *Storia del commercio* cit., p. 630.

minacce pontificie, necessarie per ottenere riparazione,<sup>548</sup> fanno sospettare che la città, gelosa del suo primato marittimo verso la Sardegna, volesse contendere agli altri naviganti una via che reputava a sé riservata, o cercasse di impedire che nel giudicato turritano, dove essa teneva il predominio, prevalessero le influenze dei monaci d'altri paesi.

Intanto la forte politica di Gregorio VII aveva affermato i diritti della Santa Sede sulla Corsica e sulla Sardegna, proclamando l'autorità di disporre liberamente di queste isole.<sup>549</sup> L'affermazione era più che altro teorica: essa si fondava, per la Corsica, su antiche concessioni carolingie, rimaste prive di effetto, ma per la Sardegna costituiva un'innovazione, che pareva giustificata soltanto dalla somiglianza delle condizioni delle due isole. In realtà, la pretesa si fondava sul diritto della protezione apostolica, che si andava sempre più rafforzando mediante l'adesione spontanea dei fedeli, come una garanzia d'ordine nello sminuzzamento feudale.

Ma questa politica, che tendeva a liberare le isole tirrene dalle pretese di ogni altra autorità temporale per sostituirvi un potere il quale, nonostante le sue professioni altisonanti, era ancora semplicemente religioso, riusciva in ultima analisi favorevole alle aspirazioni pisane. Il comune nascente si affrettò a mettersi dalla parte del papa e guadagnò con questo, essenzialmente, due diritti importantissimi: anzitutto quello di eleggere da sé il proprio vescovo, liberandosi dalla soggezione imperiale e costituendosi definitivamente in governo autonomo; in secondo luogo, quello di potere più liberamente stringere i rapporti d'interesse e di dominio con le isole tirrene, protette ormai legalmente dall'autorità pontificia.

548. Leone Marsicano - Pietro Diacono, *Chronica monasterii casinensis*, ed. W. Wattenbach, Hannover, 1846, III, 21-22; P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. VI, p. 153. Sull'episodio vedi D. Santoro, *Le relazioni tra Pisa e la Sardegna dal 1015 al 1165*, Roma, 1896, pp. 42-44; E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., I, pp. 76-77.

549. Vedi A. Solmi, "La costituzione sociale" cit., pp. 282-283; E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, pp. 110-111.

Il riconoscimento giuridico di questo predominio non poteva tardare e fu rivolto anzitutto alla Corsica, su cui gli interessi e i diritti di Pisa erano più vasti e più remoti. Nel 1077 Gregorio VII investiva il neo-eletto vescovo Landolfo, d'origine pisana, del vicariato pontificio sulla Corsica, conferendogli così il diritto di reggere l'isola, spettante alla Santa Sede, invece del pontefice, e cioè di consacrare i vescovi, dirigerne i magistrati e fare propri i redditi della giustizia ecclesiastica e civile.<sup>550</sup> Era così una concessione di vero dominio civile, e il privilegio fu confermato in perpetuo a favore di Landolfo e dei suoi successori. E quasi contemporaneamente il vescovo di Populonia, Guglielmo, legato a Pisa per rapporti di vicinanza e di interessi, veniva inviato in Sardegna come legato del pontefice e vi spiegava un'azione tutta favorevole a Pisa.<sup>551</sup>

Dopo un breve periodo in cui Pisa si riaccosta alla causa imperiale, risorta per la vigorosa impresa romana di quegli anni, e ne ottiene il famoso privilegio del 1081, che è un riconoscimento di autonomia cittadina,<sup>552</sup> ecco ancora la città legata alla Chiesa allorché il prestigio dell'imperatore Enrico IV è ricaduto nel nulla e dalla Chiesa soltanto essa può sperare un appoggio nella politica di predominio sulle isole.

Approfitando della rinomanza guadagnata per tutta la cristianità con l'impresa vittoriosa del 1088 contro i Mori d'Africa, Pisa si riaccosta al nuovo pontefice Urbano II ed elegge a proprio vescovo il concittadino Daiberto, che godeva il favore pontificio.<sup>553</sup> Poco dopo, nel 1091, Urbano II con un atto solenne, che era un riconoscimento della nuova potenza guadagnata dalla città, sottopone stabilmente i vescovi della

550. P. F. Kehr, *Italia pontificia*, III, Berlin, 1908, nn. 2-4, pp. 319-320; *Monumenta gregoriana* cit., V, 4, pp. 290-291; VI, 12, pp. 341-343; cfr. Ph. Jaffé, *Regesta pontificum* cit., I, nn. 5046 e 5048, p. 623; 5093, p. 628.

551. Lo dimostra la donazione del giudice di Torres a S. Maria di Pisa (18 marzo 1082), pubblicata da E. Besta, *Liber iudicum* cit., n. I, pp. 14-15.

552. L. A. Muratori, *Antiquitates* cit., V, pp. 19-22; K. F. Stumpf-Brentano, n. 2836.

553. P. F. Kehr, *Italia pontificia* cit., III, n. 6, p. 320; Ph. Jaffé, *Regesta pontificum* cit., I, n. 5383, p. 661.

Corsica alla supremazia religiosa del presule pisano, dietro il pagamento di un censo annuo, ed eleva il vescovo alla dignità arcivescovile.<sup>554</sup> Finalmente, in un anno incerto fra il 1092 e il 1099, ma più probabilmente verso il 1096, allorché più vivaci furono gli incitamenti per la crociata, lo stesso pontefice concedeva all'arcivescovo pisano la qualità di legato per la Sardegna,<sup>555</sup> ossia un superiore diritto di onore e di controllo sui vescovi sardi.

Tutto ciò non era già un semplice attributo di diritti religiosi. Dietro il vescovo cittadino, dietro i canonici della cattedrale, dietro gli interessi delle chiese e dei monasteri, degli ospedali e dei luoghi pii, era ormai tutta la città, col visconte urbano e coi consoli alla testa, con le magistrature del mare, della mercanzia e delle arti allora sorgenti, con le consorterie nobiliastiche armate, strette agli interessi cittadini, coi mercanti e col popolo. La dignità arcivescovile dava alla città quasi il prestigio di una monarchia, che domina sui territori dipendenti; la concessione dell'autorità religiosa e civile sulla Corsica non era che il riconoscimento di uno stato di fatto, che si era venuto da secoli affermando; e contemporaneamente la qualità di legato pontificio sulla Sardegna attribuita all'arcivescovo preparava le vie al predominio pisano su quest'isola.

La concessione pontificia era fatta, dice il documento, per intercessione di Matilde, signora di Toscana, e questo par quasi l'autorizzazione ufficiale al distacco effettivo dal marchesato. La città che, preparata già sul mare dalla posizione sua di intermediaria di tutta la Toscana verso l'Arcipelago e

verso la Corsica, con le vittoriose imprese sui Saraceni aveva d'un tratto allargato il suo raggio d'azione sul Mediterraneo, sulla Sicilia e sulla Sardegna, sulle coste di Spagna e d'Africa, e più lungi ancora verso l'Oriente, riceveva così il riconoscimento della sua nuova potenza: autonomia piena del governo e distacco dal cadente organismo del marchesato; dominio della Corsica, la quale diventa ormai una dipendenza dell'arcivescovado, e quindi della città di Pisa, avvalorato dal pagamento del censo annuo, che è una vera ricognizione di dominio; diritti religiosi guadagnati sulla Sardegna, che preparano l'avvento di nuovi diritti civili.

*Inclytorum Pisanorum scripturus historiam,  
antiquorum Romanorum renovo memoriam,*

poteva cantare l'anonimo poeta dell'impresa africana del 1088;<sup>556</sup> e «*nova Roma, Roma altera*», la dicevano i contemporanei.<sup>557</sup>

La Sardegna, che era già nella cerchia degli interessi pisani, si stringeva sempre più alla potente città. Ai tempi del vescovo Gherardo (1080-85), e probabilmente nel 1083, il giudice Mariano di Torres, secondato dai maggiorenti del suo regno e sollecitato dai tre ambasciatori pisani Folcherio, Azzolino e Manfredi, concedeva un privilegio al comune di Pisa, rappresentato dal vescovo, dal visconte e da dodici consoli, per cui, in segno di alleanza e in ricompensa dell'appoggio che il comune gli prometteva, egli esentava tutti i cittadini pisani dai dazi (*teloneum*) per l'esportazione e per l'importazione delle merci, li garantiva da ogni offesa nelle persone e nei beni e li chiamava, in caso di controversia, al tribunale privilegiato del

554. Ph. Jaffé, *Regesta pontificum* cit., I, nn. 5449 e 5451, p. 668; F. dal Borgo, *Raccolta di scelti diplomi pisani*, Pisa, 1765, n. XXIV, pp. 198-200.

555. P. F. Kehr, *Italia pontificia* cit., III, n. 11, p. 321. La notizia si induce sicura dalla bolla di Innocenzo II in Ph. Jaffé, *Regesta pontificum* cit., I, n. 7890, p. 880; A. F. Mattei, *Ecclesiae pisanae historia*, I, Lucca, 1768, pp. 14-15. A. Dove, *De Sardinia insula*, pp. 84 e 91; ed E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., I, p. 84; II, p. 130, hanno supposto che il vescovo Daiberio, già prima dei diritti metropolitici sulla Corsica, avesse ottenuto la legazia apostolica sulla Sardegna, ma l'ipotesi si fonda sulla data troppo incerta del documento di P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. XVIII, pp. 162-163.

556. E. du Ménil, *Poésies populaires latines du moyen âge*, Paris, 1847, p. 239; cfr. F. Patetta, *Studi storici e note sopra alcune iscrizioni medioevali*, Modena, 1907, pp. 195-207.

557. *Liber maiolicinus* cit., p. 133; cfr. G. Volpe, "Il *Liber Maiolicinus de gestis Pisanorum illustribus*", in *Archivio Storico Italiano*, s. V, XXXVII, 1906, pp. 112-113.



giudice.<sup>558</sup> Poco più tardi, nel 1103, in occasione forse di aiuti militari prestati ai giudici di Cagliari, un'identica immunità dai dazi d'esportazione e d'importazione concedeva ai Pisani il giudice Torbeno;<sup>559</sup> mentre poi il successore Mariano, oltre a confermare questi privilegi, si obbligava al pagamento del censo annuo di una libbra d'oro e di una nave di sale condotta franca di spesa al Porto Pisano,<sup>560</sup> ciò ch'era già quasi una ricognizione di dipendenza feudale. E per il giudicato di Gallura, dove l'influenza pisana doveva essere anche più antica e più profonda, già avanti il 1112, noi abbiamo memoria delle promesse di fedeltà dai giudici prestate al vescovo e ai consoli

558. Si veda il documento pubblicato e commentato da me in "Sul più antico documento consolare pisano scritto in lingua sarda", in *Archivio Storico Sardo*, II, 1906, pp. 149-183. Il documento offre realmente il nome di 13 consoli ma io suppongo che uno dei nomi, dati come indipendenti, non sia che un patronimico, onde si dovrebbe leggere: *Repaldinu de Gelardu*, cioè Ildebrandino di Gherardo, oppure *Francardu de Dodi-mundum* o altro. Aggiungo qui un'osservazione: non credo che, come suppone E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., I, p. 83, questo documento possa essere giudicato «il primo tipo delle *securitates* strette da Pisa coi giudici sardi». Le «*securitates quas fieri fecit episcopus Gerardus et archiepiscopus Daibertus*», di cui parla il *Breve consulum pisanae civitatis* del 1162 (F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., I, p. 11; cfr. *Ibid.*, I, *Breve consulum pisanae civitatis*, a. 1164, p. 33), e che si dovevano leggere due volte nella chiesa maggiore al tempo dell'assunzione dei nuovi consoli, non erano già gli accordi coi giudici sardi di cui si parla in altro luogo (*Ibid.*, I, *Breve consulum pisanae civitatis*, a. 1162, p. 10), sia pure coll'identico titolo di *securitates*, ma erano invece le garanzie interne della costituzione urbana che, sotto l'impulso dei due vescovi, erano state giurate dai cittadini per metter fine alle lotte intestine e per dare assetto stabile al comune. Ciò dimostra uno di questi accordi, quello delle torri, giurato verso il 1090 (*Ibid.*, I, n. I, pp. 16-18), dove la sanzione contro i trasgressori consiste nello scioglimento di costoro dai vincoli della *securitas* o garanzia personale reciproca, ciò che dà ai cittadini il diritto di offenderli senza pena (si veda il documento specialmente nelle frasi a p. 17, linee 19-22 e 29-33). Di fatto il documento di Mariano non ha l'indole di un accordo ma è una concessione, un privilegio del giudice a favore dei Pisani.

559. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. I, pp. 177-178.

560. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. VI, pp. 181-182; F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., I, *Breve pisani communis*, a. 1286, p. 277, nota 1.

pisani, con larghe donazioni territoriali e col pagamento di un censo annuo di una libbra d'oro,<sup>561</sup> che attestano il rinsaldarsi dei vincoli verso la città dominante.

La grande impresa contro i Saraceni delle Baleari del 1113-15 che, sotto la guida dell'arcivescovo pisano, vide mobilitate tutte le forze di Toscana allora aderenti a Pisa per il supremo interesse della libertà commerciale sul Tirreno, ebbe anche gli aiuti degli alleati. Sulle navi pisane salirono militi fiorentini, lucchesi, senesi, volterrani, pistoiesi, corsi e lombardi, e si formò quasi l'antico nucleo unitario del marchesato di Toscana, compresa la Corsica, a cui si aggiunsero le forze della Sardegna. La potente flotta, dopo una breve sosta nel porto gallurese di S. Reparata, si raccolse nell'ampia rada di Torres e qui si aggregarono le schiere turritane sotto la guida di Saltario, figlio del giudice; poi, girando la punta occidentale della Sardegna e fermandosi a capo Caccia, l'antico *Caput Album*, fu raggiunta dagli armati cagliaritari condotti da Torbeno, che già nella minorità del nipote aveva retto il giudicato. Nella grande coalizione si offre quasi l'immagine fedele della potenza pisana all'aprirsi del secolo XII.

561. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, nn. X, pp. 184-185; XIX, pp. 191-192; XXIII, pp. 195-196; F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., I, *Breve pisani communis*, a. 1286, p. 279-282, nota 1.

Capitolo IV  
ORIGINE DELLA RIVALITÀ TRA PISA E GENOVA

Ma intanto sul mare percorso dalle vittoriose navi pisane, in fondo al golfo più prossimo alle grandi vie commerciali dell'Europa centrale, in posizione propizia per servir d'intermediaria tra queste e i paesi commerciali del Mediterraneo e dell'Oriente, era venuta su con rapida fortuna, dopo un lungo silenzio, la grande rivale, Genova. Già favorita nei commerci dell'età romana per il suo facile porto e per esser capo alla via verso la Gallia cisalpina, Genova aveva poi sofferto un duro colpo per la conquista longobarda. Protetta dalle catene montuose che sovrastano il suo golfo, essa aveva potuto da principio sottrarsi con le due riviere dall'occupazione barbarica, ma aveva duramente ripagata questa breve immunità con una doppia rovina: anzitutto la separazione dai paesi interni dell'Italia occidentale, a cui era commercialmente congiunta; in secondo luogo, la distruzione ordinata dal re Rotari (641) che, abbattendo le mura, le tolse i diritti di città e la pose al grado di semplice villaggio.<sup>562</sup>

Da questo colpo Genova stentò lungamente a rialzarsi. Appena ai tempi carolingi, allorché nella lotta contro i Saraceni si mostra come punto avanzato di difesa, si scorge il primo segno della sua rinascita, poiché da allora essa fu ricongiunta alle regioni interne, a cui era naturalmente legata, e riguadagnò con la creazione della marca il suo retroterra commerciale.<sup>563</sup> Senonché le prime navi, riprendendo animose il mare, vi trovarono trionfante un nemico terribile, il pirata saraceno, quasi padrone delle coste di Provenza e pronto a piombar dalla Spagna, dalla Sicilia e dall'Africa sulle coste italiane e sulle isole.

562. Vedi G. Poggi, *Genova preromana, romana e medioevale*, Genova, 1914.

563. Sull'origine delle marche e sulla loro estensione vedi C. Desimoni, "Sulle marche d'Italia e sulle loro diramazioni in marchesati", in *Atti della Società Ligure di Storia Patria*, XXVIII, 1896, p. 143 ss.

Nell'anno 935 Genova cadeva di sorpresa nelle mani dei Saraceni venuti dall'Africa e soffriva un terribile bagno di sangue e un disastroso saccheggio.<sup>564</sup>

Non possiamo dunque meravigliarci che la rinascita fosse lenta e faticosa. Tuttavia la città tenne alta la fede nelle sue tradizioni, anche tra le vicende avverse, rialzò le mura protettrici, guadagnò il privilegio di regolarsi sulle sue antiche consuetudini,<sup>565</sup> fondate sul diritto romano, riprese le vie dei commerci sull'Appennino e sui mari. Benché le sue antiche consuetudini sembrino rivelare una città dedita ancora principalmente alla vita agricola, tuttavia essa aveva già una flotta e partecipava attivamente alle imprese contro i Saraceni.

Ma sul mare, verso le isole tirrene, Genova si trovò prevenuta dalla marina più antica e più fortunata di Pisa. L'interesse comune della lotta contro i Saraceni indusse più volte Genova a congiungere le sue forze con quelle di Pisa; ma a mano a mano che anch'essa, seguendo quasi l'ascensione della potente rivale o tentando vie nuove, vide allargarsi il mare libero ai commerci, dove guadagnò privilegi e interessi, sentì crescere in seno più acuto il desiderio di cercare sulle grandi isole una base prossima alla sua espansione commerciale.

Nel 1016 Genova aveva partecipato all'impresa contro Mogehid in Sardegna ma, allorché aveva tentato di far valere qualche diritto sull'isola, aveva trovata pronta e risoluta la reazione pisana, forte dei suoi antichi privilegi.<sup>566</sup> Genova dovette cedere, e forse essa si trovò così indotta a cercar le sue fortune più lontano, sulle spiagge di Siria, dove la sua marina nel 1065 teneva un attivo commercio.<sup>567</sup> Più tardi, quando nell'Oriente il trionfo dei crudeli Selgiucidi ostacolò il commercio dei cristiani, Genova, ansiosa di nuovi sbocchi,

564. Liutprando, *Antapodosis* cit., IV, 5; M. Amari, *Storia dei Musulmani* cit., II, pp. 179-181.

565. *Liber iurium reipublicae genuensis*, ed. E. Ricotti, I, Torino, 1854, n. I, coll. 1-4.

566. B. Marangone, *Annales pisani* cit., aa. 1016-17.

567. W. Heyd, *Histoire du commerce du Levant au Moyen-Âge*, I, Leipzig, 1885, p. 124; A. Schaubé, *Storia del commercio* cit., p. 83.

si unì ancora ai Pisani nella guerra del 1088 contro i Saraceni d'Africa, che condusse alla presa di Mehedia, e vi guadagnò, insieme con Pisa, ricco bottino e il privilegio dell'esenzione dai dazi per i suoi mercanti;<sup>568</sup> più tardi ancora essa tentò forse, non senza l'aiuto pisano, l'impresa di Tortosa contro i pirati spagnoli.<sup>569</sup> Sopraggiungendo poi la grande crociata, che aperse nuove fonti di guadagno alle grandi repubbliche marittime italiane, Genova riprese le vie dell'Oriente e, per una serie di gloriose imprese, vi gettò le basi di un grande impero coloniale.

Ma più Genova cresceva in potenza e più doveva cuocerle l'amaro di essere esclusa dalle isole poste di fronte al suo mare e toccate dalle sue navi, isole egualmente necessarie al suo sviluppo. Dalla tariffa portuale della fine del secolo XI si apprende che Genova traeva dalla Sardegna il sale;<sup>570</sup> e forse alla Corsica essa chiedeva il legname da costruzione ed altri prodotti naturali, indispensabili a compensare le deficienze del territorio relativamente ristretto della sua riviera.

Allorché Pisa conseguì per il suo vescovo il vicariato sulla Corsica, Genova sentì fiero il colpo e corse alle armi, spingendo la sua flotta a desolare le coste pisane; ma trovò pronta risposta da Pisa<sup>571</sup> e dovette rimandare la partita. Più tardi, congiunta per comune interesse coi Pisani nella guerra d'Africa o assorbita nelle guerre d'Oriente, non trascurò tuttavia la sua politica isolana. Nei primi anni del secolo XII, allorché i giudici di Cagliari soffersero aspre guerre, probabilmente per opera dei Saraceni delle Baleari, accanto a una grossa schiera pisana, che sovenne per più di un anno con tre galee il giudice minacciato, il quale si teneva in vedetta nell'isola sulcitana,<sup>572</sup>

568. E. du Meril, *Poésies populaires* cit., p. 249: «et non tullit tulineum bis utrisque populis» (Pisani e Genovesi).

569. A. Schaube, *Storia del commercio* cit., p. 82.

570. *Liber iurium* cit., I, n. XXIII, coll. 32-33.

571. B. Marangone, *Annales pisani* cit., a. 1078.

572. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. VII, p. 181; F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., I, *Breve pisani communis*, a. 1286, p. 276, nota 1.

si trovò anche un forte nucleo di Genovesi, col console Ottono Fornario, e Genova non meno che Pisa ebbe dal giudice, in segno di riconoscenza, larghi doni ed anche un censo annuo per la propria chiesa.<sup>573</sup>

Era questo il primo atto politico per cui Genova metteva piede in Sardegna ma, di fronte alla situazione privilegiata di Pisa, essa dovette presto persuadersi della difficoltà di contendere alla sua rivale, per vie pacifiche, le due isole. Il rifiuto che essa oppose nel 1113 a partecipare all'impresa pisana contro le Baleari, a cui era stata solennemente invitata, mostra già il proposito di scindere nettamente la sua azione da quella di Pisa. Quando poi si accorse che quella fortunata impresa aveva dato alla sua rivale nuova rinomanza e nuovi privilegi; quando vide che i pontefici, Gelasio II prima e Callisto II poi, non soltanto confermavano ma allargavano i diritti della chiesa pisana sulla Corsica e sulla Sardegna,<sup>574</sup> essa ruppe gli indugi e provocò la guerra. Mentre i suoi inviati, con l'oro genovese, si incaricavano di guadagnare l'animo del pontefice, strappandogli la revoca del privilegio allora riconfermato ai Pisani, una poderosa flotta, composta di 80 galere, di 63 navi minori («*gati et golabi*») e di 22 mila uomini, si presentava davanti al Porto Pisano, iniziando le ostilità.<sup>575</sup>

573. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. III, pp. 178-179; cfr. *Ibid.*, I, nn. XXIX, p. 201; XXXI, pp. 202-203.

574. La conferma di Gelasio II è del 26 settembre 1118 (P. F. Kehr, *Italia pontificia* cit., III, n. 12, pp. 321-322), ed è probabile che essa contenesse la conferma dell'arcivescovo pisano a legato pontificio in Sardegna (R. Roncioni, *Istorie pisane*, I, Firenze, 1844, pp. 220-221; cfr. E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., I, p. 98). Dopo la conferma di Gelasio, l'arcivescovo pisano, accompagnato dai canonici della cattedrale, da un console del comune e da numerosi cittadini, passava in Corsica e vi riceveva il giuramento di fedeltà dei vescovi. Quanto alla conferma di Callisto II, essa è del 16 maggio 1120; cfr. A. Manghi, *Due manoscritti di Paolo Tronci sul primato della Chiesa pisana*, Pisa, 1906, p. 4.

575. L'accordo dei Genovesi con Callisto II è del 16 giugno, e quasi contemporaneo è l'apparire della flotta; vedi *Annali genovesi* cit., I, ed. L. T. Belgrano, Genova, 1890, pp. 18-22.

La storia degli eventi posteriori è nota.<sup>576</sup> La guerra tra Pisa e Genova si svolge in una prima fase tra il 1120 e il 1133, per la questione della consacrazione dei vescovi corsi, e si chiude con l'accordo del 1133, per il quale Innocenzo II, a fine di metter pace tra i due contendenti, eleva il vescovo di Genova alla dignità arcivescovile, sottoponendo alla sua giurisdizione i tre vescovadi della Corsica superiore, più prossimi a Genova, Mariana, Nebbio ed Accia, base della futura dominazione genovese sulla Corsica; mentre poi, conservando all'arcivescovo pisano i diritti metropolitici sugli altri tre vescovadi corsi, Aleria, Aiaccio e Sagona, per compensarlo della perdita ora subita in Corsica, sottomette alla sua giurisdizione il vescovo di Populonia e i due vescovadi galluresi di Civita e di Galtellì e concede stabilmente all'arcivescovo pisano il primato sulla provincia turritana e il diritto di legazia apostolica sulla Sardegna.<sup>577</sup>

Segue un periodo di pace tra il 1133 e il 1162, il quale non è che una preparazione ad una nuova guerra. Mentre il nuovo accordo aveva sottratto, in parte almeno, la Corsica alla colonizzazione pisana, Pisa, aiutata dalle forze etniche più vaste della Toscana e dalla sua più favorevole posizione, volgeva più intensa verso la Sardegna la sua antica opera di penetrazione civile. Riconoscendo i pericoli della concorrenza genovese, essa incominciò a legare a sé, mediante i trattati (*securitates*), i giudici di Sardegna<sup>578</sup> e quindi, protetta dai

vecchi e nuovi privilegi, imprese a distendere una vasta rete di rapporti fondiari e commerciali per opera di chiese, di monasteri, di mercanti e artigiani, mettendo in valore le risorse dell'isola. Invano Genova, non paga del parziale possesso della Corsica, si sforzava di emulare la rivale, pretendendo di occupare e di possedere a metà con Pisa anche la nuova isola. Pisa, sicura delle sue forze, si rifiutava ad ogni accordo; sicché nel 1162 Genova, approfittando del nuovo periodo di turbamenti creato in Italia dalla politica di Federico I, riprendeva risolutamente la guerra contro Pisa e affidava le sue sorti alla fortuna delle armi, ponendo nel suo programma militare quella *expulsio Sardiniae* che la pacifica concorrenza non le consentiva di attuare.<sup>579</sup>

La nuova guerra è caratterizzata dalle aspirazioni al dominio totale dell'isola del giudice Barisone d'Arborea, legato personalmente per debiti alle volontà genovesi. Essa durò più di dieci anni ed ebbe varie vicende non fortunate per Pisa, la quale continuò tuttavia la sua penetrazione in Sardegna, guadagnando anche dall'imperatore il riconoscimento del suo predominio. La guerra si chiuse con un trattato (6 novembre 1175),<sup>580</sup> per cui Genova otteneva di entrare in possesso dell'isola a parità di diritti con Pisa e si stabiliva che quest'ultima dovesse spartire con Genova tutti gli introiti che provenivano da dazi, imposte e diritti nell'isola; mentre i Genovesi avrebbero avuto in Sardegna un numero di feudi (*donnicalias*) e di servi pari a quello dei Pisani. Insomma, le due città avrebbero dovuto godere di identici privilegi politici e commerciali.

Ma nemmeno il nuovo accordo poteva essere durevole. Infatti la posizione delle due repubbliche nell'isola era profondamente diversa. Mentre Genova non vi aveva che interessi fondiari e commerciali, oltre che le garanzie politiche guadagnate con la guerra, Pisa vi teneva larghi nuclei della sua popolazione, potenti feudatari, privilegi singolari, interessi molto più

576. Si veda principalmente, tra le opere più recenti, oltre quella di E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., I, p. 99 ss.; C. Manfroni, *Storia della marina italiana*, I, Livorno, 1899, pp. 172-182; O. Langer, *Politische Geschichte Genuas und Pisa im XII Jahrhundert*, Leipzig, 1882, p. 29 ss.; A. Schaube, *Storia del commercio* cit., pp. 628-635; G. Volpe, *Studi sulle istituzioni comunali a Pisa (città e contado, consoli e podestà)*. Sec. XII-XIII, Pisa, 1902, pp. 119-121.

577. Ph. Jaffé, *Regesta pontificum* cit., I, nn. 7613, p. 859; 7620, p. 860; 7890, p. 880.

578. F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., I, *Breve consulum pisanæ civitatis*, a. 1162, p. 10: «*Securitates quas habemus cum Sardiniae iudicibus [...] firmas tenebo*». In seguito a questi accordi, gli *Annali genovesi* cit., I, p. 109, potevano dire che nel 1165 i consoli pisani avevano posto «*totam Sardiniam sub tributo et fidelitate*».

579. *Annali genovesi* cit., I, pp. 68-69.

580. *Liber iurium* cit., I, n. CCLXXI, coll. 244-246; P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, nn. XCII, pp. 238-239; CVI, pp. 248-249.

antichi e più vasti. Essa non poteva dunque consentire ad una spartizione che giudicava iniqua e che era praticamente inattuabile, sicché si sforzò tosto d'averne una rivincita. Nel 1187, prendendo a pretesto l'offesa recata agli interessi pisani dal giudice cagliaritano, che s'era legato più strettamente a Genova, il comune inviò una potente flotta a Cagliari e con l'esercito mise in fuga il giudice e scacciò i mercanti genovesi dal giudicato.<sup>581</sup> Quindi, affermando il suo predominio, favorì l'ascensione al trono del proprio concittadino Guglielmo di Massa, figlio di uno dei più potenti feudatari della Maremma e della Corsica, che si era apparentato con la famiglia dei giudici locali, e iniziò così una specie di dominio indiretto sul giudicato cagliaritano.

Da questo momento l'influenza pisana in Sardegna è esercitata ancor più ferma per il dominio guadagnato da giudici di origine pisana o fedeli a Pisa. Sulla fine del secolo XII, Guglielmo di Cagliari invade il giudicato d'Arborea e se ne fa in parte signore,<sup>582</sup> garantendo nel giudicato ai Pisani, anche dopo che l'ebbe abbandonato, un predominio che durerà per tutto il secolo XIII. Nel 1205 il potente cittadino pisano Lamberto Visconti, per le nozze con l'erede del trono, diviene giudice di Gallura<sup>583</sup> e lega stabilmente il giudicato alla madrepatria. Nel Logudoro, dove già il predominio pisano è assicurato, le guerre fortunate, e più tardi il governo del re Enzo e dei suoi vicari, guadagnano nuovo favore alla colonizzazione pisana.<sup>584</sup> Costretta a difendere questo predominio

dalle insidie genovesi, Pisa pretende dai giudici sardi un più rigoroso giuramento di fedeltà, che viene interpretato come un riconoscimento della sovranità pisana.<sup>585</sup>

Ma, a mano a mano che aumentano gli interessi pisani in Sardegna, la repubblica sente viva l'esigenza di difendere i suoi diritti con più stabile presidio. Nel 1215, allorché per la morte del giudice Guglielmo di Cagliari e per la successione al trono di una donna, Benedetta, poté sembrare propizio il momento per un'azione energica, il console pisano Lamberto Visconti con una potente flotta occupa la città e sul colle a questa sovrastante, in posizione propizia alla difesa, erge un castello potentemente fortificato, che diventò da allora il pro-pugnacolo principale della potenza pisana in Sardegna.<sup>586</sup>

Nel corso del secolo XIII, sotto l'influsso di questi nuovi rapporti civili, il giudicato cagliaritano si dissolve: la vecchia capitale, già dominata dal Castello, viene assunta sotto il diretto dominio di Pisa, mentre il paese va diviso tra le grandi famiglie pisane, Visconti, Gherardesca e Capraia, che avevano cooperato all'impresa conquistatrice e che riconoscevano a titolo feudale da Pisa il loro possesso.<sup>587</sup> Quasi contemporaneamente la città di Sassari, costituita a comune autonomo, riconosce tuttavia la propria dipendenza da Pisa, mentre una parte del Logudoro è di fatto occupata dai Pisani. Quanto all'Arborea, anche questo paese, per il testamento del giudice Mariano veniva assoggettato, almeno per un certo periodo di tempo, ad un governo dominato da Pisa.<sup>588</sup>

581. *Annali genovesi* cit., II, p. 24.

582. B. Baudi di Vesme, "Guglielmo" cit.; E. Besta, "Per la storia dell'Arborea nella prima metà del secolo decimoterzo", in *Archivio Storico Sardo*, III, 1907, pp. 323-334; A. Solmi, "Un nuovo documento" cit., pp. 193-212.

583. T. Casini, *Scritti danteschi*, Città di Castello, 1913, p. 85; E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., I, p. 173 ss.

584. Si veda il patto tra Costantino e Pisa del 1195, riassunto da R. Roncioni, *Istorie pisane* cit., I, pp. 434-436; G. Volpe, *Studi sulle istituzioni* cit., p. 317; E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., I, p. 160; e per il periodo di Enzo vedi due miei scritti: "Il titolo regale di Enzo", in *Miscellanea tassonomiana di studi storici e letterari pubblicata nella festa della Fossalta (XXVIII giugno MDCCCXVIII)*, a cura di T. Casini - V. Santi, Bologna-Modena, 1908, pp. 41-47; e "Il sigillo del re Enzo", in *Archivio Storico Sardo*, IV, 1908, pp. 293-305.

585. E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 119. Fin dal 1184, nel trattato di pace tra il comune pisano e il re di Maiorca la Sardegna figura, con la Corsica e con le isole dell'Arcipelago toscano, fra i possessi pisani (M. Amari, *I diplomi arabi del R. Archivio fiorentino*, Firenze, 1863, n. XVII, p. 274).

586. Si veda la mia lettura: *Cagliari pisana*, Cagliari, 1904; E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., I, p. 181 ss.

587. E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., I, p. 221 ss. L'ampiezza del dominio pisano nel 1265 si scorge nella descrizione del viaggio dell'arcivescovo Federico Visconti, in P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. CIII, pp. 380-383.

588. E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., I, p. 255; II, pp. 119-120.

La rotta della Meloria, che fu per Pisa fierissimo colpo, non interrompe tuttavia i progressi politici della repubblica in Sardegna. Costretta a rinunciare definitivamente alla Corsica; tenuta a cedere, sulla fine del secolo XIII, a favore di Genova, il suo predominio su Sassari e sul Logudoro; impotente a continuare la sua energica azione in Arborea, dove le forze locali, sollecitate da Genova, reagiscono ormai contro il dominio pisano, la repubblica concentra tuttavia i suoi sforzi sulle altre regioni dell'isola. Mentre in molti luoghi essa mantiene ancora un predominio di fatto, se non di diritto, sulla fine del secolo XIII i giudicati di Cagliari e di Gallura sono sottoposti al dominio diretto di Pisa e la Sardegna può apparire ancora come una dipendenza pisana.

Soltanto la conquista aragonese, suscitata dai pontefici, favorita dalle forze coalizzate di Genova e dei comuni toscani, aiutata dai giudici d'Arborea, riesce stentatamente a strappare a Pisa nel 1326 un predominio che, nel corso di quasi tre secoli, aveva profondamente mutate le condizioni sociali e giuridiche dell'isola.

## Capitolo V SVILUPPO DEI CENTRI URBANI E DELLE CLASSI

Da queste varie relazioni civili veniva alla Sardegna un nuovo fiotto di vita, che animava il vecchio ordine sociale e creava nuove esigenze e nuove espressioni. Per le sue ricchezze naturali, per l'operosità dei suoi abitanti, l'isola era un territorio sommamente propizio alle attività delle due forti repubbliche; mentre dai commerci ravvivati, dall'agricoltura promossa, dagli scambi di genti e di lavoro, essa derivava alla sua volta un impulso fecondo di progresso.

Già da antichissimi tempi si esportava dalla Sardegna il sale, che in questo periodo vediamo avviato a Pisa, a Genova, a Marsiglia, in Sicilia;<sup>589</sup> ma ora, col nuovo avviamento agricolo, si aggiunge una larga esportazione di grano, di formaggi, di pelli e di cuoi, oltre che di legnami e di pece.<sup>590</sup> Venivano invece dal continente i panni specialmente lavorati, i fustagni, le droghe, il vino;<sup>591</sup> ma soprattutto i mercanti pisani, ed anche genovesi, esercitavano su larga scala l'industria bancaria, con frequenti prestiti di denaro ai giudici, ai laici, agli ecclesiastici.<sup>592</sup>

589. Per il commercio con Genova vedi *Atti della Società Ligure di storia patria*, II, 2, p. 10 ss.; *Liber iurium* cit., I, n. DCCCCIX, coll. 1275-1278; per Pisa, A. Schaube, *Storia del commercio* cit., pp. 628-657, *passim*; per Marsiglia, L. Blancard, *Documents inédits sur le commerce de Marseille au moyen âge*, Marseille, II, 1885, *passim*; per la Sicilia, *Historia diplomatica Friderici secundi*, ed. J. L. A. Huillard-Bréholles, Paris, 1854, IV, I, p. 252. Il comune pisano nel 1285 vendeva il *dirictus salinarum de Kallari* (F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., I, *Breve pisani communis*, a. 1286, II, VI, pp. 350-352).

590. G. Volpe, *Studi sulle istituzioni* cit., pp. 345-350; A. Schaube, *Storia del commercio* cit., pp. 628-657, *passim*; E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, pp. 41-42. Il *Breve* dei sensali pisani ricorda le *lane e buzimelle* sarde; vedi F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., III, Firenze, 1857, *Breve consulum curiae mercatorum pisanae civitatis*, a. 1305, p. 114.

591. E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 42, note 94-98.

592. Di qui l'accusa di centri usurai lanciata nel 1176 da un documento pontificio contro le *donnicalias* pisane e genovesi (P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. CIV, pp. 245-247).

Intanto, dopo il lungo abbandono, le ricche miniere dell'isola venivano rimesse a profitto e gli operai toscani, esperti nelle industrie escavatrici dell'Appennino, creavano nel secolo XIII il centro minerario toscano di Iglesias.<sup>593</sup> Non altrimenti furono pisani gli artefici che in Corsica ed in Sardegna, a incominciare dal secolo XI, eressero i superbi edifici dell'arte nuova.<sup>594</sup>

Questa vasta opera di penetrazione continentale fu in origine compiuta principalmente per l'attività delle chiese e dei monasteri. Col rinnovarsi delle relazioni civili tra l'isola e il continente, all'aprirsi del secolo XI, si scorge un potente impulso dato alle opere della fede con l'erezione di chiese, con l'invito ai monaci continentali, con le donazioni dei giudici e dei fedeli alle chiese e ai monasteri del continente.<sup>595</sup> Larghi possedimenti ebbero in Sardegna i monasteri di Montecassino e di S. Vittore di Marsiglia;<sup>596</sup> ma soprattutto sono notevoli le

593. C. Baudi di Vesme, *Codex diplomaticus* cit., "Villa di Chiesa. Notizie storiche", col. IV. In due documenti del 1131, editi da P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, nn. XLI- XLII, pp. 207-209, si rivela già attiva la ricerca delle miniere argentifere in Sardegna da parte dei Pisani.

594. D. Scano, *Storia dell'arte* cit., pp. 69-90. Le chiese di S. Gavino di Torres e di S. Maria di Ardlara, secondo lo Scano, spettano alla metà del secolo XI. Nel privilegio dell'arcivescovo Daiberto del 1094 (F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., III, n. I, pp. 890-891), a favore dei *fabri* pisani, «*ut [...] ad fabrica negotia exercenda libere eant*», si vuole garantire con una sanzione religiosa l'immunità personale di questi artefici, che da tempo ormai remoto si recavano in lontani paesi al lavoro. Nella posteriore conferma dell'arcivescovo Ruggeri del 1127 (*Ibid.*, III, n. II, pp. 891-893), si delimita lo spazio entro il quale si intende valida tale immunità: «*a Sancto Matheo in Ilbam et Gilium et Almam, et in alia quecumque loca a faucibus Arni usque Romam et usque Corsicam*»; ma dal fatto che la Sardegna non sia qui ricordata non si deve indurre che essa non fosse già da allora, come dimostrano gli antichi edifici, meta frequente dei viaggi dei fabbri pisani, poiché quella delimitazione si riferisce ai confini dell'arcivescovado su cui il metropolita intendeva di esercitare la sua giurisdizione spirituale (dalle foci dell'Arno fino a toccare il territorio romano, comprese le isole dell'Arcipelago e la Corsica), e nulla vietava che i fabbri pisani, fin da allora, esercitassero la loro arte anche fuori dei confini della provincia ecclesiastica.

595. E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., I, p. 75 ss.

596. Leone Marsicano - Pietro Diacono, *Chronica* cit., III, 22; P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, nn. VI-VIII, pp. 153-155; e per S. Vittore di Marsiglia: *Ibid.*, I, nn. XVI-XIX, pp. 160-164; *Cartulaire de l'abbaye* cit., II, nn. 1006-1010, pp. 464-471.

ricchezze e le chiese possedute in Sardegna dai grandi centri monastici toscani di Camaldoli e di Vallombrosa, insieme con altri monasteri dell'Arcipelago toscano o della Riviera, come quelli di S. Momiliano di Montecristo, di S. Venerio di Tiro, di S. Fruttuoso, e come quelli propriamente pisani di S. Zenone, di S. Leonardo, di S. Croce, di S. Felice di Vada, d'Ognissanti.<sup>597</sup> A questi possedimenti monastici si aggiungevano quelli dell'Opera di S. Maria di Pisa,<sup>598</sup> che costituivano propriamente

597. Sui possedimenti di Camaldoli in Sardegna, che furono vastissimi, vedi *Regesto di Camaldoli* cit., II, Roma, 1909, nn. 866-867, pp. 105-107; e cfr. P. Martini, *Storia ecclesiastica* cit., III, Cagliari, 1841, pp. 417-422; F. Patetta, "Notizie di storia sarda tratte dal registro delle lettere scritte nel 1278 da Gherardo, generale dell'ordine Camaldolese", in *Archivio Storico Sardo*, I, 1905, pp. 122-132; E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 125, nota 32. - Per Vallombrosa, che, oltre i chiostrici di S. Michele di Plaiano e di S. Michele di Salvenor, ebbe la chiesa di S. Michele in Thancis, vedi P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. XXXIV, p. 329; E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 267. - S. Momiliano di Montecristo aveva questi possedimenti: S. Maria di Scala (di Betlemme), S. Elia, S. Gregorio, S. Mamiliano di Samassai (o di Simagis?): P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. XXVI, pp. 198-199. - Il monastero della Gorgona ebbe queste chiese: S. Reparata, S. Lucia. - S. Zenone da Pisa ebbe, tra altri possedimenti, anche il monastero di S. Maria di Bonarcado in Arborea; cfr. E. Besta, "Per la storia dell'Arborea" cit., p. 323. - S. Leonardo di Stagno ebbe un ospedale in Oristano (F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., I, *Breve pisani communis*, an. 1286, p. 321, nota 1), una chiesa di S. Leonardo in Bosove (Biblioteca Universitaria di Cagliari (BUC), *Raccolta Baille* (RB), port. II, 23 aprile 1234) e la chiesa di S. Leonardo di Bagnaria nel quartiere di Marina in Cagliari (A. Solmi, *Cagliari pisana* cit., p. 26; P. Martini, *Storia ecclesiastica* cit., II, Cagliari, 1840, p. 130). - Per S. Felice di Vada, vedi il documento gallurese in P. Tronci, *Annali pisani* cit., II, pp. 31-32.

598. Ebbe possedimenti nelle seguenti ville: Ogliastro, Tolostrai, Trechi, Tamarì, Palmia, Astia, Fanari nel Cagliariitano; Bosove e Castel d'Erio nel Turritano; Larathanos, Torpé, Thoraie, Vignola, Marraiano, Surache, Orruvia, Loculi e Lizzori nella Gallura; Gurgo e Folin nell'Arborea; vedi E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 125, nota 28. Per l'amministrazione di queste terre la cattedrale pisana teneva un proprio *rector et gubernator* nei vari centri, anche col nome di *operarius*; vedi P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. XXXIX, p. 206; F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., I, *Breve pisani communis* cit., a. 1286, p. 279, nota 1. Talvolta l'amministratore è detto anche *castaldio* (*Ibid.*, I, p. 270, nota 1). Sui rapporti tra il comune pisano e l'Opera di S. Maria in Sardegna vedi *Ibid.*, I, *Breve pisani communis fragmentum*, a. 1275, pp. 50-51.

un diretto dominio della città e che avevano la maggiore importanza per la penetrazione pisana.

Ma, col corso del secolo XII, i rapporti di commercio prendono il sopravvento e Pisa vi predomina per la sua posizione più favorevole. Lo dimostra anche lo sviluppo dei porti sardi, che si riallaccia all'influenza pisana. Al principio del secolo XII, forse per effetto dei privilegi assicurati alla chiesa cattedrale, Pisa aveva in Porto Torres una propria organizzazione commerciale, con una chiesa propria, che veniva presentata come «*beneficium populi pisani in portu de Turribus*». <sup>599</sup> Così a Cagliari, fin dalla metà del secolo XII, i mercanti pisani frequentavano una rada ad oriente della città, che veniva detta *de Gruttis* e divenne poi il porto di Bagnaria, il maggior porto di Cagliari, e qui essi avevano una chiesa ed un'organizzazione esclusivamente pisane. <sup>600</sup> Per opera di Pisa riprendeva vita l'antico porto d'Olbia o di Civita, detto ormai di Terranova, e pure sotto l'impulso di traffici pisani fiorivano i porti di Ampurias e di Bosa nel giudicato turritano; quelli di S. Reparata, di S. Lucia e di Orosei nel Gallurese, e forse anche quello di Oristano. <sup>601</sup> La stessa Genova cooperava a queste attività: le navi genovesi frequentavano i porti di Torres, di Oristano, di Cagliari, e fu per impulso della potente famiglia genovese dei Doria che sorse le due città di Castelgenovese e di Alghero. <sup>602</sup> Ma l'influenza pisana, più antica e più forte, era tuttavia prevalente.

599. Si veda il privilegio del pontefice Anastasio del 1153, edito da P. Tronci, *Annali pisani* cit., I, Pisa, 1828, pp. 126-128, e il documento del 22 aprile 1113 (BUC, *RB*, port. II), da cui risulta che la cattedrale pisana teneva una propria *domus* in Turris, con un proprio prete, Carlo, a cui facevano capo tutti gli interessi locali della primaziale. Interessanti inventari dei beni di S. Maria di Pisa in Sardegna sono contenuti in BUC, *RB*, port. V, 2 (17 ottobre 1271, 12 e 18 marzo 1272, 25 ottobre 1272).

600. Risulta dal trattato del 1174 (P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. CII, pp. 244-245); dagli *Annali genovesi* cit., II, p. 24; oltre che dai miei cenni in *Cagliari pisana* cit.

601. Si veda la tabella dei prestiti marittimi in F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., II, *Constitutum usus pisanae civitatis*, XXV, p. 906.

602. A. Schaub, *Storia del commercio* cit., pp. 81, 631-657.

Sotto questi impulsi si produce un rapido aumento della popolazione, che è attestato dal nuovo fenomeno dell'urbanesimo. A sostegno degli interessi continentali si trasportano in Sardegna numerose persone: monaci, funzionari, mercanti, in gran parte d'origine pisana o toscana. <sup>603</sup> Si formano nuclei di nuove genti nei porti commerciali e nei centri più ricchi, ed intorno ad essi si raccoglie più frequente la popolazione indigena, attratta dalle ricchezze e dagli agi.

La rete fiorente delle città dell'epoca romana era in gran parte caduta. Resistevano appena Cagliari e Torres, dov'erano vivi gli avanzi della grandezza antica, ma tutti gli altri centri si potevano dire o desolati o scomparsi. L'unità demografica era rappresentata dalla *villa*, nucleo delle abitazioni signorili e coloniche, dove, intorno alla chiesa e al funzionario governativo, si raccoglievano i proprietari e i coltivatori, liberi e servi, nell'organizzazione più semplice dell'economia curtense; e questi nuclei, alimentati appena dalle povere industrie agricole, erano più numerosi nelle regioni interne, generalmente montuose, scarsi o abbandonati lungo le spiagge insidiate dai pirati e dalla malaria.

Con la sicurezza delle vie marittime, coi nuovi rapporti del commercio, con l'immissione degli elementi etnici continentali, si produce un'altra volta quel movimento che già aveva caratterizzato i tempi della civiltà romana e che si riprodurrà nel periodo delle riforme piemontesi: la popolazione indigena, già ridotta verso l'interno, tende invece a spostarsi più frequente verso le spiagge, e con gli elementi indigeni e

603. Nel secolo XII, per effetto dei diritti della supremazia religiosa pisana, i vescovi in Sardegna sono in gran parte d'origine toscana. Gruppi di testimoni toscani si trovano nei documenti sardi; vedi P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, nn. X, p. 185; XXIII, p. 196 e *passim*; P. E. Guarnerio, "L'antico campidanese" cit., pp. 251-259; e le carte arborensi, galluresi e dell'Archivio Arcivescovile di Cagliari citate. Sull'invio di monaci in Sardegna e sulle loro funzioni, vedi le lettere edite da F. Patetta, "Notizie di storia sarda" cit. A S. Pantaleo si ha l'iscrizione funeraria di Maria Pisana (T. Casini, "Le iscrizioni sarde" cit., n. 9, p. 316), e ad Oristano un *Placentinus* nel 1228 (*Ibid.*, n. 15, pp. 320-321).



stranieri si formano sulle coste e nell'interno del paese, là dove sono più favorevoli le relazioni commerciali, nuovi centri più popolosi, e tra essi alcuni emergono con importanza di città. La novità di questo movimento si induce dal fatto che queste città sono in gran parte d'origine recente, con scarse connessioni con l'antica rete urbana; e la prevalenza degli influssi pisani è dimostrata dalla presenza di persone e di famiglie d'origine toscana, oltre che dall'imitazione degli ordinamenti comunali pisani.

Cagliari stessa, dove gli avanzi dell'antichità furono più imponenti e dove aveva potuto saldamente resistere una vita urbana, non è andata esente da profonde trasformazioni. La città antica, come appare nella descrizione di Claudiano, si stendeva, come oggi, lungo la spiaggia, ai piedi della rupe allora poco abitata, dov'era forse l'arce; e nella sua vasta distesa veniva ad essere formata da vari gruppi o borghi, quasi distinti fra loro e pur formanti un sol tutto.<sup>604</sup> Nel medioevo, per le minacce saracene venienti dal mare, per la profonda crisi economica, l'antico assetto era stato sconvolto: l'arce, incapace d'ogni difesa e ormai deserta, era stata interamente abbandonata; tutta la parte orientale della città, più facile e aperta agli sbarchi, era in rovina; e tra le rovine, dove erano numerose le grotte, emergeva forse appena, nelle parti più interne, l'antica chiesa di S. Lucifero. Le abitazioni principali erano raccolte più ad occidente, verso lo stagno, dove una vasta diga naturale proteggeva la città dagli improvvisi sbarchi: ivi, ai tempi romani, era un importante quartiere urbano, ed ivi, col nome di borgo di S. Gilla o Igia, era al tempo dei giudici la sede del governo, la cattedrale dedicata a S. Cecilia e forse il porto detto del Sale.<sup>605</sup>

604. Claudio Claudiano, *De bello gildonico*, XV, vv. 520-524; cfr. G. Spano, "Nome, sito ecc. dell'antica città di Cagliari", in *Bullettino Archeologico Sardo*, II, 1856, pp. 87-89; A. Taramelli, "Cagliari romana" cit.

605. La cattedrale di S. Cecilia era presso la chiesa di S. Pietro (oggi de' Pescatori), nella *villa* o *oppidum* di S. Igia, fra l'attuale borgo di S. Avendrace e il luogo detto *Fangariu*. Qui era pure la collegiata di S. Maria de Cluso, il *palatium regni kallaritani*, più volte attestato nei documenti (V. Dessì, *Ricerche sull'origine dello stemma di Sassari e sugli stemmi*

Quando si allacciarono più stretti i rapporti tra Cagliari e Pisa, i mercanti pisani ripresero a frequentare l'antico porto ad oriente, detto *de Gruttis*, ed ivi collocarono i loro fondaci, ivi costrussero una chiesa (S. Maria del Porto), ivi formarono un quartiere, che si disse poi di Bagnaria.<sup>606</sup> Intanto la città risorgeva a nuova vita: le case si stendevano un'altra volta lungo il mare, i borghi, rimasti a lungo separati, si ricongiungevano, il colle sovrastante al porto riprendeva ad essere abitato. È noto che su questo colle, propizio alle difese e forse già abitato dai Pisani, nel 1215 si inalzarono le poderose muraglie del nuovo Castello pisano;<sup>607</sup> e qui non tardò a formarsi, per la maggior sicurezza della vita e per la maggior ricchezza delle abitazioni, il centro della città medioevale. Nel 1258, domata l'ultima ribellione dei giudici, il borgo di S. Gilla veniva in gran parte distrutto o abbandonato. La cattedrale era trasportata sul

*dei giudicati sardi*, Sassari, 1905, n. I, p. 28) e il palazzo arcivescovile (A. Capra, "Inventari degli argenti, libri e arredi sacri delle chiese di Santa Gillia, di San Pietro e di Santa Maria di Cluso", in *Archivio Storico Sardo*, III, 1907, p. 421). Verso la metà del secolo XIII, questo quartiere fu cinto di mura e formò l'*oppidum* S. Igiae. Nel 1119 la chiesa di S. Maria de Portu Salis veniva donata ai monaci di S. Vittore di Marsiglia (P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. XXIV, p. 196).

606. Questo dimostri nella mia *Cagliari pisana* cit., pp. 36-37, nota 32. Nel documento della primaziale pisana del 1 marzo 1230 (BUC, *RB*, port. V) la chiesa è detta *Sancta Maria de Portu de Gruttis*.

607. Si veda A. Solmi, *Cagliari pisana* cit. Forse il colle aveva già prima del 1216 il nome di *castrum*, come dimostra il documento del 24 settembre 1202 nelle pergamene Coletti dell'Archivio di Stato di Pisa, segnalato da E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., I, p. 182, nota 8; e il documento edito con falsa data da P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, p. 120, che parlano già di un *castellum Castri*, costituito probabilmente dagli avanzi delle fortificazioni romane e da qualche abitazione sparsa. Ma soltanto nel 1215, per la forzata cessione di Benedetta, si iniziò la costruzione di un nuovo castello con le regole dell'arte militare pisana, in parte conservato fino ad oggi; cfr. D. Scano, *Cagliari medioevale. Impressioni d'arte*, Cagliari, 1902, pp. 8-9; Id., *Storia dell'arte* cit., pp. 345-356. Dai *Regesta Honorii papae III*, ed. P. Pressutti, Roma, 1888, n. 958, p. 161, risulta un atto pontificio del 2 gennaio 1218 dove si concede all'arcivescovo pisano di assolvere «*cives pisanos ab excommunicationis sententia in quam incurrerant pro eo quod castrum calaritanum inhabitant*».

Castello nella chiesa pisana di S. Maria, da poco costruita<sup>608</sup> presso la nuova sede del governo, e i vari quartieri della città, scendenti per la china o distesi intorno al porto, prendevano quasi l'aspetto di dipendenze del Castello e, con le nuove chiese, coi nuovi edifici a tipo continentale, assumevano in gran parte figura e nomi pisani. Il quartiere occidentale della città, tra il Castello e l'antico borgo di S. Gilla, si disse, con denominazione pisana, Stampace;<sup>609</sup> il quartiere intorno al porto, presso l'antico approdo, si disse Marina o Lapula; al quartiere marittimo dei mercanti pisani restò il nome di Bagnaria; verso l'interno del Campidano, dove si moltiplicarono rapidamente le case degli indigeni, si formò un vasto borgo, che si disse Villanova.<sup>610</sup> Sulla fine del secolo XIII, per popolazione e per imponenza di edifici, Cagliari, profondamente mutata, aveva l'aspetto di una città in gran parte nuova.

Quanto a Torres, dov'era stata la sede del giudicato e dov'era la chiesa metropolitana di S. Gavino, rinnovata da artefici pisani verso la metà del secolo XI,<sup>611</sup> si ebbe una diversa vicenda. Ridiventata centro di attivi commerci, specialmente con Pisa, fu ostacolata nel suo sviluppo urbano dal sorgere di Sassari che, ancora al principio del secolo XII, era soltanto una semplice e scarsa villa ma che, per la salubrità della sua posizione, per la facilità dei suoi rapporti col mare, per la feracità delle sue campagne, attrasse forti nuclei di popolazione, specialmente gallurese e pisana, trasformandosi alla fine di quel secolo e al principio del seguente in una forte e fiorente città.<sup>612</sup>

Tutti gli altri centri urbani poggiavano su basi nuove, anche là dove si può scorgere qualche connessione con l'antico. Terranova, come dice il nome, si presentava come un nuovo

borgo, ricostruito sui luoghi dell'antica Olbia, quasi senza ricordo della denominazione bizantina di Fausania, e doveva la sua nuova fortuna ai commerci con Pisa.<sup>613</sup> Sul corso navigabile del Temo, l'antica Bosa, diventata forse insalubre, era abbandonata e la popolazione si raccoglieva sotto la protezione del castello che una potente famiglia di feudatari toscani, i Malaspina, aveva eretto alquanto più a valle, in posizione elevata; e qui si veniva formando un grosso centro urbano, che ebbe il cerchio delle mura ed una vita commerciale e comunale abbastanza intensa, anch'essa principalmente riallacciata a Pisa.<sup>614</sup> Così ad Oristano, dove i giudici d'Arborea avevano portato la sede capitale del giudicato, abbandonando le esposte rovine di Tharros, l'antico borgo dell'età bizantina, alimentato anche dagli elementi raccolti da vicini paesi, veniva crescendo d'importanza per i nuovi rapporti commerciali con Pisa e con Genova e si elevava al grado di città.<sup>615</sup>

E nuovi erano i grandi centri di Sassari e di Villa di Chiesa, cresciuti il primo per la fiorente regione agricola del Logudoro, il secondo come centro dell'industria mineraria toscana, già fiorente al principio del secolo XIII.<sup>616</sup> Sotto l'impulso dei Doria e per il commercio genovese, che diventa sempre più attivo, si formano due centri importanti: sulla spiaggia occidentale, in posizione fortificata, fin dal secolo XII il nuovo borgo di Alghero, a cui converge il commercio di scambio della Nurra e delle regioni montuose occidentali;<sup>617</sup> e sulla

613. È ricordata ancora col nome di Civita nella tabella pisana edita da F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., II, *Constitutum usus pisanae civitatis*, XXV, p. 906, ma già nel secolo XII diventa usuale il nuovo nome.

614. I. F. Fara, *De chorographia* cit., p. 69.

615. I. F. Fara, *De chorographia* cit., p. 72; nel 1244 ha una *ruca mercatorum* (BUC, RB, port. V).

616. P. Satta Branca, *Il comune di Sassari nei secoli XIII e XIV. Studio storico-giuridico*, Roma, 1885; C. Baudi di Vesme, *Codex diplomaticus* cit., coll. I-LXXXIV.

617. I. F. Fara, *De chorographia* cit., pp. 64-65; P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. CXXI, pp. 402-405; A. Ferretto, *Codice diplomatico delle relazioni fra la Liguria, la Toscana e la Lunigiana ai tempi di Dante (1265-1321)*, II, Genova-Roma, 1903, "Branca Doria e la sua famiglia", pp. XLIV, LXVI; nn. DCCCXVIII, pp. 405-406; DCCCLXVII, p. 427, nota 1.

608. D. Scano, *Storia dell'arte* cit., pp. 271-273.

609. A Pisa era una porta Stampace; vedi A. Capra, "Le fortificazioni di Cagliari secondo un cronista del sec. XVII", in *Archivio Storico Sardo*, V, 1909, p. 332, nota 3. In un documento della *Raccolta Baille*, port. II, 4, si parla della «villa Stampacis de appenditiis Castelli Kallari».

610. Cfr. A. Solmi, *Cagliari pisana* cit.

611. D. Scano, *Storia dell'arte* cit., p. 99.

612. Si veda il documento di P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. XLIV, p. 209; e il libro di E. Costa, *Sassari*, I, Sassari, 1885, *passim*.

costa settentrionale, pure in posizione munita, Castelgenovese, il Castrum Ianuense, che domina il commercio della fertile Anglona e che assorbe perciò le attività dell'antica Ampurias, posta lì presso, sulle foci del Coghinas, un emporio commerciale forse d'origine greca, a cui pare imposto nell'età romana il nome imperiale di Iuliola e che ritorna col vecchio nome nel medioevo sede vescovile e capoluogo della regione.<sup>618</sup>

I commerci con Pisa riattivano intanto gli antichi porti della costa settentrionale e occidentale: Ampurias, non ancora assorbita da Castelgenovese e scalo dei prodotti dell'Anglona; S. Reparata, l'antico Porto Longone, punto d'approdo delle navi pisane nei commerci con la Gallura; S. Lucia, presso Siniscola e Posada, che serve alla regione dove in antico era stata Feronia; Orosei, porto delle plaghe centrali montuose della Sardegna, per l'ampia diocesi di Galtellì, e cresciuto nel medioevo quasi con importanza di città.<sup>619</sup>

L'abbondanza dei prodotti agricoli, le nuove attività commerciali favoriscono contemporaneamente il crescere di grossi borghi nelle curatorie interne della Sardegna. Nel fiorente Sigerro, mentre sorge come centro minerario Iglesias, cresce come centro agricolo Domusnovas, possesso dei conti di Donoratico; nel vasto e fertile Campidano diventano ville popolose Sardara e Sanluri, la prima presso le Aquae Napolitanae, più tardi protetta dal forte castello di Monreale, la seconda in una fiorente regione agricola. Nelle plaghe montuose e negli altipiani, Macomer, sul passo dell'antica via turritana, a cavaliere tra la Sardegna settentrionale e quella meridionale, riprende la sua importanza commerciale; verso le

Barbagie, Mara Arbarei, Laconi, Sorgono si presentano come borghi popolosi.<sup>620</sup> Altri importanti gruppi di popolazione si formano presso i castelli, eretti nel medioevo dai grandi feudatari genovesi e pisani o da Pisa a Monte Leone, a Goceano, a Posada, a Gioiosaguardia, a Baratuli.

Tutto questo movimento demografico è, più o meno direttamente, sotto l'influenza pisana o genovese e rinnova o crea i propri nuclei di popolazione là dove le nuove relazioni commerciali sono più vivaci, senza riguardo agli antichi centri politici od ecclesiastici dell'alto medioevo, nei quali, se pur rimane la sede del curatore o del vescovo e se si ergono imponenti le chiese, tuttavia in realtà la vita è scarsa e languisce. Per persuadersi di ciò, basta il ricordare le sedi vescovili, che sono ancora in gran parte nelle modeste ville del periodo dei giudici, dove non giunse quasi il battito della nuova vita: Ploaghe, Sorres, Bisarcio, Castra, Ottana nel Loguduro, non hanno quasi importanza e appena resistono Torres e Bosa, benché mutate o in via di mutamento; nella Gallura, se Terranova mantiene i diritti di capitale, Galtellì in confronto con Orosei non è che un modesto borgo; nell'Arborea, a parte la sede arcivescovile, gli altri vescovadi, S. Giusta, Terralba, Usellus, hanno la propria sede in piccoli vici, che cedono ormai di fronte ad Oristano, a Sardara, ad Ales; nel Cagliariitano, Sulci è decaduta e come porto ha già maggiore importanza Palmas; come città è Villa di Chiesa che domina; S. Pantaleo, prossima a Cagliari, mantiene un certo grado di prosperità; Suelli è sempre una modesta villa.<sup>621</sup>

Il movimento demografico del periodo pisano, con la formazione delle città, produce anche un nuovo avvenimento, che doveva avere la maggiore importanza per la storia sarda

618. A. de La Marmora, *Itinéraire* cit., II, pp. 430-431; A. Ferretto, *Codice diplomatico* cit., II, pp. XXXVII, LXVI; n. DCCCLXXI, pp. 428-429.

619. Per Ampurias e Orosei vedi F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., II, *Constitutum usus pisanæ civitatis*, XXV, p. 906; per S. Reparata, il *Liber maioribus* cit., vv. 192-193; per S. Lucia, la descrizione del viaggio del cardinale Federico Visconti nel 1263, edita da P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. CIII, pp. 380-383; e per l'importanza di Orosei vedi F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., II, *Breve pisani communis*, a. 1313, I, LVI, p. 70.

620. Per Domusnovas vedi F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., II, *Breve pisanis communis*, a. 1313, I, LVI, pp. 69-70; I, LXX, pp. 94-95; per gli altri borghi si veda il trattato di pace del 1388 (P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. CL, pp. 817-861), dove questi paesi sono indicati con un cenotario almeno di capifamiglia e con l'organizzazione comunale autonoma.

621. Per tutti questi luoghi è da vedere principalmente I. F. Fara, *De chorographia* cit., pp. 55-93; e l'Angius, nel *Dizionario* del Casalis.

a incominciare dal secolo XIII: la formazione di una classe media urbana, che nei maggiori centri è tratta a pretendere le autonomie comunali e che nelle lotte politiche incomincia ad assumere un'attitudine rispondente alle sue idealità e ai suoi interessi, portando le classi popolari della Sardegna alla luce della storia. Fino agli inizi di quel secolo, la vita sarda si era mossa nel breve ambito dei vecchi organismi, sotto il predominio dei pochi potenti ecclesiastici o laici, che aderivano al principe, senza quasi impulso di libere classi o di plebi. Il popolo sardo era rimasto quasi senza storia. Ma, a incominciare dal secolo XIII, con lo sviluppo dei centri urbani si formano le nuove classi dei liberi, mercanti e proprietari, che anelano a forme più autonome di reggimento, che influiscono sulla politica dei giudici, che creano movimenti di plebi e rivoluzioni di governi. Verso la metà del secolo XIII, a Cagliari, nei contrasti tra Pisa e Genova, entrano le nuove classi urbane di S. Gilla o del Castello; nel Logudoro, la rivolta che trascina a fine il governo dei giudici e garantisce le libertà comunali a Sassari, è opera di classi urbane dedite al commercio; a Iglesias, a Oristano, le vicende che trassero ad aderire ai vari mutamenti civili, sono il prodotto di nuove classi in via di formazione, che contano ormai nella vita sociale e tendono ad abbattere gli antichi ordini di governo.

Ciò avviene perché si è formata nelle città la nuova classe media dei liberi, arricchita nei commerci e nel possesso fondiario, la quale toglie ogni valore agli antichi *maiores* o lega a sé i grandi ed il clero. È la classe dei *cives, mercatores, habitatores civitatis*, che troviamo attestata nei secoli XIII e XIV, ed è la classe che, formata sotto l'influenza pisana, ora aderisce, ora si oppone a Pisa, quella che poi, sotto la compressione aragonese, proromperà nelle sanguinose rivolte soffocate nel sangue. Nell'atto di pace tra Arborea ed Aragona, nel 1388, questa classe è abbastanza numerosa, non soltanto a Cagliari, a Sassari, a Iglesias, ad Alghero, ma anche nelle terre già soggette ai giudici d'Arborea, ad Oristano, a Bosa, a Castelgenovese, a Terranova, a Sardara, ed è formata

da quei capifamiglia che furono allora chiamati nelle assemblee urbane e rurali a giurare i capitoli della pace.<sup>622</sup>

Mancano i dati sicuri per un calcolo anche approssimativo della popolazione sarda sul finire del dominio pisano. Nel 1485, dopo le lunghe guerre della conquista aragonese, dopo le famose epidemie, dopo le numerose carestie e le gravi crisi

622. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. CL, pp. 817-861. Il documento è importante anche per i dati statistici sulla popolazione e meriterebbe di essere ripubblicato più correttamente sulla lunga pergamena esistente a Cagliari. I maggiori particolari si hanno per Oristano, dove, nella pubblica assemblea radunata «in refectorio ecclesie S. Francisci, ubi est solitum congregari consilium civitatis», compariscono, oltre il *potestas* e i *milites*, anche la serie dei nomi dei «*cives mercatores et habitatores civitatis*», in numero di circa 200, tra cui sono numerosi i mercanti e gli artigiani, e oltre questi «*moltitudo hominum in civitate habitantium*», sicché non mancavano che i *pastores bestiarum*. Somiglianti indicazioni si danno per Bosa, detta «*civitas et universitas*», con un *potestas* a capo e circa 106 «*cives et habitatores*», ciò che la farebbe giudicare come avente la metà circa della popolazione di Oristano. Altrettanto si può dire di Castelgenovese, dove è pure il *potestas* e dove il *consilium*, composto di circa 100 cittadini, si raduna in «*logia ipsius castris*». Invece Terranova, che pure ha il *potestas* e il capitano, non ha che 50 capifamiglia. Nella villa di Sardara, dov'è ancora la magistratura dei *maiores ville* (il podestà è al prossimo castello di Monreale), figurano circa 100 capifamiglia; così a Macomer, dove i *cives* sono circa 140; a Laconi, dove si danno 65 nomi di cittadini; a Gonnostramatza, circa 40; a Sorgono, circa 30. Questo computo si riferisce alle terre soggette ai giudici d'Arborea. Quanto alle altre città, dipendenti dal re d'Aragona, dobbiamo credere che il computo fosse meno completo; Sassari e Iglesias danno il nome di 100 cittadini ciascuna; Alghero, che era stata di recente spogliata dai suoi antichi abitatori, sostituiti dai Catalani, dava appena 20 nomi, come Posada e Galtelli; Sanluri ha invece un *consilium* di 100 cittadini. Maggiori notizie statistiche si potrebbero derivare dal *Repartimiento de Cerdeña* del 1358, che ricalca una descrizione pisana del 1320 (esiste nell'Archivio di Stato di Cagliari), dove si dà il computo dei tributi versati dalle varie ville e quello degli uomini tenuti allora al servizio militare. Nel 1358 a Terranova erano circa 132 capifamiglia tenuti al focatico; Sassari dà 700 uomini d'arme. Per avere un'idea della diminuzione della popolazione tra il 1320 e il 1358, dopo la conquista aragonese e le prime epidemie, basta l'esempio di Sorso, che nel periodo pisano aveva una popolazione di circa 650 anime e nel 1358 era ridotta a 250. Ciò si può derivare dal computo dei tributi (*Ibid.*, pp. 828-829).

economiche, la popolazione sarda raggiungeva appena 160 mila abitanti.<sup>623</sup> Tenendo conto che nel periodo pisano, come già ai tempi romani, si potevano contare circa 20 centri d'importanza urbana, che nel periodo dei giudici e nel periodo pisano, specialmente nell'interno della Sardegna, erano numerosissime le ville più o meno popolate, le quali nei documenti del periodo aragonese si dicono spopolate, non si andrà molto lontano dal vero presumendo che verso l'anno 1324 la popolazione della Sardegna fosse il doppio di quella del 1485. Quella popolazione può, all'ingrosso, esser fatta corrispondere a quella dell'età romana, e quindi intorno ai 300 mila abitanti.

623. F. Corridore, *Storia documentata della popolazione di Sardegna (1479-1901)*, 2ª ed., Torino, 1902, p. 14. E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 35, presume invece una popolazione di circa 200 mila abitanti, ma dalla serie veramente imponente delle ville spopolate, di cui si ha cenno nel *Repartimento* sopra descritto, ville che nel 1320 rendevano un discreto tributo, e da altri dati sembra che lo spopolamento tra il 1321 e il 1485 per le guerre, le ribellioni, le carestie, sia stato molto più grave e che perciò la popolazione dell'età pisana dovesse essere molto più elevata.

## Capitolo VI GLI ELEMENTI DEL FEUDO

A sconvolgere anche più profondamente i rapporti sociali, penetrano intanto in Sardegna, per influsso genovese e pisano, gli elementi del feudo. È vero che un proprio e coordinato assetto feudale si è disteso in Sardegna solo con la conquista aragonese<sup>624</sup> ma, mentre già, come sviluppo spontaneo dell'immunità fondiaria, si era avuto anche nel periodo dei giudici qualche concessione abbastanza prossima al feudo,<sup>625</sup> più tardi, nell'intreccio dei rapporti di dominazione e di giurisdizione, fondati sul suolo sardo per opera di imperatori, di papi, di signori italiani, di repubbliche e di comuni, tutti più o meno investiti e compresi nel sistema feudale, il feudo aveva incominciato a penetrare più addentro nella costituzione sociale isolana. Gli atti di vassallaggio verso papi, imperatori, giudici e comuni si fanno frequenti a incominciare dal secolo XII<sup>626</sup> e le grandi concessioni territoriali rappresentano spesso vere e proprie assegnazioni beneficiarie.<sup>627</sup> Del sistema feudale dovevano giovarsi massimamente le due

624. Così F. Ciccaglione, "Feudalità", in *Enciclopedia Giuridica Italiana*, VI, II, 102-103, pp. 129-132; E. Besta, "La Sardegna feudale", in *Annuario della R. Università degli Studi di Sassari*, 1899-1900, pp. 35-61; U. G. Mondolfo, "Gli elementi del feudo" cit., p. 99 sgg; cfr. il mio scritto "Sulla origine e sulla natura del feudo" cit.; E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, pp. 145-151.

625. Si veda lo Studio III, cap. VII. Ai documenti ivi citati si aggiunga quello gallurese del 1173, dove si concede alla chiesa pisana e all'arcivescovo di Pisa il diritto di esercitare giustizia sulle ville donate di Surake e di Vignolas.

626. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, nn. LXXV, pp. 227-228; LXXVI, pp. 228-230; LXXXI, pp. 232-233; XCII, pp. 238-239; CVI, pp. 248-249; CXXV, pp. 261-262; CXXVIII, pp. 265-266; CXXVIII, p. 266 etc.

627. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, nn. XVI, pp. 160-161; XXIV, pp. 196-197; XXXIX, p. 206; LVI, p. 216 etc.; *Chartarum*, II, Torino, 1853, n. CLXVII, col. 212.

rivali repubbliche, intente a guadagnare il dominio, poiché, nell'atto di favorire il conseguimento di nuovi privilegi da parte di qualche ricco e potente cittadino, era per esse un alto e legittimo interesse il raffigurare sotto l'aspetto feudale ogni rapporto di colleganza o di dipendenza fra il comune dominante e i signori locali.<sup>628</sup> Così avvenne che il breve del popolo pisano poté numerare un'intera classe feudale, costituita dai feudatari, beneficiati o avvocati dei signori di Sardegna,<sup>629</sup> e che il governo dei luoghi sottoposti al dominio della repubblica cominciò ad esser dato anche a titolo di feudo.<sup>630</sup>

I rapporti feudali aiutano a spiegare la natura giuridica di quelle prestazioni territoriali che assumono il nome di *donnicalias* e che i giudici sardi così frequentemente assegnarono ai comuni di Genova e di Pisa. Le *donnicalias* non rappresentano soltanto un'estensione di territorio concessa in beneficio, col privilegio di esercitarvi esclusivamente la mercatura e di raccogliervi i contributi e le prestazioni personali, ma sono anche concessioni immunitarie, che danno diritto a una giurisdizione parzialmente autonoma, che ravvicina la concessione al sistema feudale. Vi ha infatti un documento che identifica le *donnicalias* alle *curtes*,<sup>631</sup> secondo la terminologia italiana; ed esso aggiunge la clausola di colorito feudale: «*Et si forsitan evenerit quod inde aliquid furatum fuerit et furta inventa fuerint, volumus ut furta parientur sicuti ad*

*regnum pariantur*», per cui il giudice consentiva ai concessionari almeno una parte dei diritti giurisdizionali.<sup>632</sup>

Così si spiega come nei documenti sardi dei secoli XII-XIV facciano frequente apparizione i termini di *vassalli*, *fideles*, *amici*, *donnicalienses*, che denotano, con perfetta sinonimia, il diffondersi di una forte classe feudale.<sup>633</sup>

Perciò le *donnicalias* sono centri di colonizzazione e nuclei di forze sociali che mutano gli antichi rapporti politici e fondiari. Nel 1164<sup>634</sup> queste grandi estensioni di territorio, provvedute ormai di un villaggio, erano diventate la sede ordinaria delle operazioni commerciali delle industrie repubbliche italiane. Ivi arditi mercanti continentali, privilegiati dalla condizione di libertà loro offerta entro l'ambito di un proprio possesso territoriale e giurisdizionale, applicavano la coltura intensiva per la produzione agricola e tenevano i mercati (*conventiones*) per l'acquisto delle derrate alimentari da inviarsi in patria o verso gli scali del Mediterraneo e per lo smercio dei prodotti industriali cittadini; ivi tenevano il centro di un'amministrazione economica indipendente (*curiae*), da cui derivavano notevoli vantaggi, richiedendo alle popolazioni soggette la prestazione di opere e di tributi fondiari;<sup>635</sup> e finalmente ivi offrivano sicuro ricetto ai mercanti concittadini (*albergariae*) che frequentavano la Sardegna a scopo di commercio. Nello stringere un trattato col giudice d'Arborea,

628. Nel trattato tra Mariano d'Arborea e la repubblica pisana del 17 giugno 1265, edito da F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., I, *Breve populi et compagnarum pisani communis*, a. 1286, pp. 596-603, nota 1, non soltanto si ha una vera professione di vassallaggio da parte del giudice arborense, ma questi si riserva espressamente «*aliis quibuscumque pisani communis amicis etiam feoda concedere*».

629. F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., II, *Breve del popolo e delle compagnie di Pisa*, a. 1313, CXXXV, pp. 588-589.

630. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. XCII, pp. 369-370.

631. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. XXXIX, p. 206. Quivi sono espressamente dette *curtes* quelle medesime concessioni territoriali che nei documenti precedenti del 1104 e 1108 (*Ibid.*, I, nn. II, p. 178; VI, pp. 181-182) hanno esclusivo titolo di *donnicalias*. L'origine della parola da *dominicus* e *dominicalia* è evidente.

632. Con questo senso feudale debbono forse essere intese le altre concessioni di *curtes* o di *donnicalias* indicate dai documenti di P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, nn. X, pp. 184-185; XIX, pp. 191-192; XXV, pp. 197-198; XL, pp. 206-207; e di qui prende luce il documento del 1228, in *Ibid.*, I, n. XLVII, pp. 340-341.

633. Sul senso di «*fidelis et amicus*» si osservino i documenti feudali pisani riferiti da G. Volpe, *Studi sulle istituzioni* cit., pp. 192-193, 246, 403, 406-407.

634. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. LXXVI, pp. 228-230.

635. Può servire al quadro la protesta del clero sardo nel sinodo di S. Giusta del 1224 contro i signori che esigevano anche dai servi e dai beni ecclesiastici tributi e tasse «*albergariis, dattis, collectis, talliis, exactionibus aliis*» ed estorcevano prestazioni non dovute (P. Martini, *Storia ecclesiastica* cit., II, p. 23, nota 1).

la repubblica di Genova voleva assicurarsi una serie di tali donnicalie in tutti i giudicati sardi, tentando di escludere la repubblica rivale. Né deve trarre in inganno, come spesso è avvenuto per gli storici sardi, la definizione delle donnicalie come centri di usura, contenuta in un documento pontificio del 1176,<sup>636</sup> fino ad intendere *donnicalias* in senso di usura; perché risponde alla stessa natura del traffico che i mercanti genovesi e pisani impiantassero in questi centri della loro azione commerciale anche i banchi di prestito; com'è pienamente conforme all'attitudine della Chiesa la severa proibizione delle usure, senza voler impediti i leciti guadagni della mercatura.<sup>637</sup>

Questo spiega come il *Breve consulum pisanae civitatis* del 1163, intento ad abbattere il feudalesimo dentro le mura cittadine, determinasse, fra i capitoli giurati, che il console pisano non dovesse essere «*nullorum [...] Sardineae iudicum [...] fidelis vel vassallus aut donicaliensis toto tempore [...] consulatus*»;<sup>638</sup> là dove poi il comune, a vantaggio della sua dominazione o a favore degli interessi dei suoi potenti cittadini, si piegava ad entrare in Sardegna nella cerchia dei rapporti feudali o consentiva che i *domini Sardinee* formassero nella città una forte e organizzata classe feudale.<sup>639</sup>

636. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. CIV, pp. 245-247.

637. Nel trattato tra Genova e Pisa (P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. CVI, pp. 248-249), appunto per controbilanciare il potere reciproco delle due repubbliche, si disponeva che ciascuna di esse fosse dotata in Sardegna di un numero uguale di donnicalie.

638. F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., I, *Breve consulum pisanae civitatis*, a. 1164, pp. 24 e 25.

639. F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., I, *Brevis pisani communis fragmentum*, a. 1275, p. 46: «*Et domini Sardinee et alii omnes vadant cum suis societatibus*». Nel 1236 i giudici di Torres e di Gallura avevano promesso a molti Pisani e Genovesi «*multa feuda in redditibus pecunie, villis, feudis et ancillis, confectis exinde publicis instrumentis*», e queste concessioni il pontefice annullava; si veda il documento edito da V. Dessì, *Ricerche sull'origine dello stemma di Sassari* cit., n. IX, p. 34. Avvenne anche in Sardegna che i signori locali, per autorità propria, eressero castelli e ville con speciale giurisdizione. Così dal documento del 22 aprile 1337 (BUC, *RB*, port. II, 1, f. 14) risulta un Vinciguerra che «*auctoritate sua construxit villam [de Castello] propter suam potentiam*».

Così avvenne che si formarono anche in Sardegna, nel corso dei secoli XII e XIII, per un vario intreccio di circostanze, vaste signorie feudali con pieno possesso di diritti giurisdizionali, limitate soltanto dal riconoscimento di un supremo dominio verso i giudici, verso le due repubbliche dominanti, verso l'imperatore o verso il pontefice. A tale titolo ebbero i Malaspina i loro possessi in Sardegna<sup>640</sup> e a tale titolo crebbero nel Cagliariitano e nell'Arborea le signorie dei Gherardeschi, dei Capraia e dei Visconti, le quali, favorite da Pisa, contribuirono alla caduta dei giudicati.<sup>641</sup> Non diversa è la natura dei diritti esercitati dai Doria e dagli Spinola nel Logudoro.<sup>642</sup>

Quando, caduti i giudicati, si affermò il dominio diretto delle due repubbliche, e principalmente di Pisa, questa continuò a far ricorso alle forme del reggimento feudale. Le forze organizzatrici della dominazione politica non erano nei comuni italiani ancora perfette; e perciò, accanto agli uffici tenuti da funzionari direttamente sottoposti, si ammettevano tuttora le concessioni feudali, per cui vasti territori venivano ceduti all'autorità di un signore, tenuto a certe prestazioni e alla promessa di fedeltà. A tale titolo Pisa riconobbe il dominio dei potenti signori di Sardegna che ebbero terre nel Cagliariitano e in Gallura;<sup>643</sup> e a tale titolo si ebbero più tardi le

640. Sui possessi dei Malaspina vedi A. Ferretto, *Codice diplomatico* cit., I, Genova-Roma, 1901, n. CX, pp. 39-40; II, n. DCCCLXVII, pp. 426-427.

641. Cfr. E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 151.

642. I domini dei Doria ripetono le loro origini dalle concessioni dei giudici turritani, favorite da Genova; si veda A. Ferretto, *Codice diplomatico* cit., II, pp. XI-CXV, *passim*; e perciò la signoria dei Doria in Sardegna, per tutto il secolo XIII, è piuttosto di piena sovranità, legata per accordi con Genova; si vedano i trattati tra Genova e i Doria del 1287 (*Liber iurium* cit., II, Torino, 1857, nn. LI-LV, coll. 85-113; P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. CXXI, pp. 402-405). Dopo la cessione della Sardegna a Giacomo d'Aragona, i Doria ebbero da quest'ultimo riconosciuta feudalmente la loro signoria; vedi A. Ferretto, *Codice diplomatico* cit., II, p. LXVII; E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., I, p. 269.

643. Si veda F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., I, *Brevis pisani communis fragmentum*, a. 1275, p. 50; *Breve pisani communis*, a. 1286, I, CLIII, pp. 274-275. I conti di Donoratico reggevano le proprie terre per mezzo di un *potestas*; vedi T. Casini, "Le iscrizioni sarde" cit., nn. 29-30, pp. 330-331.

concessioni già ricordate al vescovo di Dolia, a S. Giacomo d'Altopascio e ad altri enti e signori che avevano nelle loro terre giurisdizione di mero e misto impero e che erano tenuti all'obbligo del servizio militare.<sup>644</sup>

Nonostante i rapidi progressi dell'organizzazione comunale, le istituzioni feudali rappresentavano tuttavia un'esigenza per il reggimento della società del medioevo, poiché questa, non più costretta nelle forme rozze e semplici della costituzione barbarica, non aveva ancora raggiunto un sistema di diritto pubblico sufficiente alla difesa sociale. Non può dunque meravigliare che anche Pisa facesse ricorso alle istituzioni feudali, benché in modo tutto eccezionale.

644. Si vedano i documenti da me indicati nello Studio III, cap. VII; e in "Sulla origine e sulla natura del feudo" cit., p. 27 ss.

## Capitolo VII ISTITUZIONI MERCANTILI PISANE

Ma intanto alle forze nuove dell'industria e del traffico, rapidamente fiorenti in Sardegna, non poteva più convenire l'antica costituzione dei giudicati. Questa incompatibilità doveva manifestarsi più evidente nei centri popolosi del traffico marittimo e interno, a cui convergevano le attività pisane e genovesi. Ivi si erano fissate le colonie dei mercanti, quasi nuclei staccati dalla madrepatria; ivi si moltiplicavano le persone e gli interessi, intenti a crearsi un'autonoma organizzazione; e così da una parte le grandi repubbliche intendevano ad allargare e a rassodare in Sardegna il loro dominio col sistema delle colonie, del consolato del mare, delle rappresentanze ufficiali; dall'altra, l'agitarsi delle forze etniche e sociali nuove nel seno delle città rinnovate induceva queste ultime a creare organi politici autonomi, più pronti e più capaci al civile reggimento. Tali tendenze derivavano dall'espandersi vigoroso del nuovo mondo mercantile o alle forme di questo si ispiravano e modellavano, spostando così la base della costituzione sociale indigena dai vecchi cardini delle forme monarchiche e giudiziali verso i mobili, complessi e moltiplicati fulcri dell'organizzazione comunale italiana. Entrambe volgevano ad una precipua conseguenza, che si manifesterà pienamente solo nello scorcio del secolo XIII: la dominazione diretta del comune pisano.

Già alla fine del secolo XI o al principio del XII, noi troviamo numerosi i mercanti pisani nei porti principali dell'isola: a Torres, a Cagliari, a Terranova, a Orosei. Questi mercanti avevano ottenuto l'esenzione dai dazi, avevano ottenuto anche, per esempio a Torres, il privilegio di essere giudicati direttamente dal giudice o da suoi speciali magistrati.<sup>645</sup> Queste concessioni eccezionali dovevano trasformare profondamente le competenze dei funzionari portuali, i *maiores de portu*,

645. Così dal noto documento del 1080-85.



che, sotto il governo dei giudici, avevano tenuto la *cura portuum* e che rappresentavano probabilmente una continuazione dell'antico ufficio romano e bizantino,<sup>646</sup> e perciò venivano a questa carica chiamati talvolta cittadini pisani,<sup>647</sup> più esperti nelle cose del mare e attratti dalle ricchezze e dai commerci.

Ma in progresso di tempo, crescendo di numero, questi mercanti vennero a formare nelle sedi lontane un distinto nucleo etnico, che doveva aspirare a una propria organizzazione; e il comune dominante, a cui interessava di tener legati i propri cittadini, favorì il sorgere di istituzioni speciali capaci di garantirli. I mercanti pisani ebbero nei porti sardi il proprio fondaco, la propria chiesa, forse il proprio quartiere. Alla metà del secolo XII, si parla di un «*beneficium populi pisani in portu de Turribus*»;<sup>648</sup> nel 1185 i Pisani avevano a Cagliari un proprio porto, il *portus de Gruttis*, dov'erano i magazzini, le abitazioni e forse la chiesa.<sup>649</sup> È naturale che in questi porti non dovessero tardare ad avere anche un proprio ufficiale, legato alla madrepatria, il console, conforme all'uso che si era ormai introdotto nella vita del commercio pisano per gli scali d'Africa e di Levante.

Nei documenti sardi si ha ricordo dei consoli dei mercanti soltanto dal principio del secolo XIII ma, nonostante queste tarde testimonianze, si può supporre che l'istituto sia sorto in Sardegna nel tempo stesso come negli scali di Levante, di Tunisi, di Messina, ove è accertato già tra gli anni 1154 e

1190<sup>650</sup> e dove le colonie e il commercio pisano non erano molto più antichi né attivi. Anzi è da credere che il documento genovese del 1216, nel quale si fa menzione dei consoli, non sia che l'eco di consimili concessioni già da tempo accordate ai Pisani, allora più fortunati e più forti.<sup>651</sup>

Certo è che nel 1209 l'istituzione dei consoli mercantili genovesi e pisani delle colonie di Sardegna era contrattualmente stabilita; e tra le condizioni della pace, allora firmata dalle due repubbliche, si vuol garantire che l'azione di questi consoli sia pienamente salvaguardata.<sup>652</sup> Il prezioso documento di quest'anno vale anche a rilevare il carattere della nuova istituzione, la quale non aveva soltanto scopi giurisdizionali ma insieme una serie di funzioni civili, di polizia e di rappresentanza, in nome e per autorità del comune dominante, presso le singole colonie locali. Essa non era, come si è creduto, una libera e autonoma espressione di queste, ma fin d'allora rappresentava un vero e proprio organo della metropoli, poiché il console, regolarmente di nomina comunale, era inviato nei luoghi lontani a difendervi gli interessi dei cittadini e della città dominante, nel tempo stesso che in tali luoghi poteva apparire come un'emanazione singolare dei mercanti stranieri. Caratteri, questi, che si rilevano dai documenti e dalle leggi, specialmente pisani, della fine del secolo XIII<sup>653</sup> e che possono esser fatti risalire fin quasi ai tempi del sorgere dell'istituto.

646. I *maiores de portu*, funzionari del giudice in Torres, appariscono fin dal 1082 nell'importante documento edito da E. Besta, in appendice al *Liber iudicum* cit., n. I, p. 15. L'antichità dell'istituzione esclude che possa trattarsi, come altra volta avevo supposto, di un'imitazione sarda dei *consules portus* pisani; cfr. Id., *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 89.

647. *Carte volgari*, n. X, 7: «*Landulfellu, su ki fait maiore de portu*»; documento gallurese del 1173: «*Vivianu, maiore di portu Orisei*». I due nomi indicano persone d'origine continentale. Nel 1195 Casalino di Lamberto vende a Rinaldo, operaio di S. Maria di Pisa, un pezzo di terra ereditata dal cognato «*in portu de Orosei*» (BUC, RB, port. V).

648. Bolla di Anastasio IV del 1153, edita da P. Tronci, *Annali pisani* cit., I, pp. 126-128.

649. *Annali genovesi* cit., II, p. 24.

650. A Laodicea, Antiochia e Tiro nel 1154 e 1156, nel 1168 a Tolemaide, nel 1187 a Tripoli, nel 1192 a Costantinopoli, nel 1201 a Tunisi, nel 1189 a Messina; cfr. A. Schaubé, *Das Konsulat des Meeres in Pisa*, Leipzig, 1888, pp. 207-212; e in *Zeit. f. d. ges. Handelsrecht*, XXXII, 1886, p. 30 ss.; G. Volpe, *Studi sulle istituzioni* cit., pp. 220-221; W. Heyd, *Histoire du commerce* cit., I, p. 177.

651. Si veda il documento in P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. CXXXVI, pp. 270-272. Si deve al Besta la correzione della data del documento al 1216, fin qui creduto del 1191.

652. Pace fra Genova e Pisa dell'anno 1209 in P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. XVI, p. 314.

653. Così A. Schaubé, *Das Konsulat des Meeres* cit., pp. 48-52, 174, dal breve del 1286 e da altri documenti posteriori.

Entro il primo trentennio del secolo XIII, le istituzioni consolari pisane avevano messo profonde radici in tutti i porti principali della Sardegna; e quivi i mercanti, costituiti in un gruppo autonomo per esse legato alla città dominante, formavano un *comune portus* ed offrivano così i primi esempi delle istituzioni comunali. Nel 1212 i *consules hominum Pisarum et eius districtus existentium in Karali* rappresentavano una forza viva dell'organizzazione marittima pisana ed erano chiamati a giurare la tregua con Genova stabilita per quell'anno;<sup>654</sup> mentre nel 1222 sembra ormai costituito il *comune portus de Torres*<sup>655</sup> e il *Constitutum usus*, certamente non più tardi dell'anno 1233, e forse parecchi anni prima, accerta che i *consules mercatorum cuiusque portus Sardinee*, con attribuzioni giudiziarie e finanziarie, erano costituiti a Civita (Terranova), ad Ampurias, a Orize (Orosei), a Porto Torres, a Bosa, ad Arborea (Oristano), a Cagliari,<sup>656</sup> ed erano accompagnati e assistiti regolarmente da un *iudex* o *notarius* per la determinazione e l'esecuzione degli atti di giustizia.<sup>657</sup> E mentre in alcuno di questi luoghi, principalmente a Cagliari, a Terranova, a Oristano, il comune di Pisa giunse a creare

una più diretta rappresentanza politica, senza però intaccare l'organizzazione dei consoli del porto, questi, là dove restarono soli, furono interpreti autorizzati della potenza politica pisana, quasi pubblici ufficiali della madrepatria, intenti all'applicazione del diritto, alla riscossione dei tributi mercantili, alla polizia dei porti, all'esecuzione dei provvedimenti anonari e commerciali con cui Pisa cercava di monopolizzare il commercio della Sardegna.<sup>658</sup> Questa organizzazione, fissata così tenacemente nei centri più popolosi dell'isola, si riallacciava direttamente agli organismi più vigorosi della società e dello Stato pisano, giacché essa dipendeva non soltanto dall'ordine del mare, come i consoli di Sicilia, d'Africa, di Napoli, d'Oriente, ma immediatamente e principalmente dall'ordine dei mercanti che, in gran parte interessati nel traffico e nella conquista di Sardegna, erano insieme e cittadini pisani e iscritti nelle associazioni dei porti sardi.<sup>659</sup> L'azione della civiltà pisana doveva essere così più profonda e più trasformativa. La Sardegna poteva apparire quasi una parte del contado pisano, da cui la metropoli traeva i prodotti remunerativi della terra e del commercio marittimo, e su essa pertanto non doveva tardare a distendersi la diretta dominazione. Perciò il consolato dei porti di Sardegna è presto sdoppiato in una duplice rappresentanza, di cui l'una ha la sua sede nell'isola e l'altra rimane in Pisa,<sup>660</sup> a rappresentarvi gli interessi prevalenti di quelle colonie diventate quasi una parte essenziale del comune, oltre che a partecipare alle deliberazioni del governo cittadino insieme con le altre maggiori rappresentanze del commercio pisano. Dal 1248 questa

654. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. XXVIII, p. 322. I consoli pisani del mare faranno giurare la tregua anche ai consoli e residenti di Cagliari.  
655. Il documento è indicato da G. Volpe, *Studi sulle istituzioni* cit., p. 347, nota 3; cfr. A. Schaube, *Storia del commercio* cit., p. 654. Noto che erroneamente lo Schaube (*Ibid.*, p. 654, nota 4), deduce un *consul pisano* per Bosa da un documento del 1230, edito da F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., I, *Breve pisani communis*, a. 1286, p. 276, nota 1, che si riferisce invece a Sassari (propriamente Bosove, presso Sassari). Però l'organizzazione mercantile del porto di Bosa si deriva da una nota apposta al manoscritto della Biblioteca Comunale di Siena, I, IV, 13 (sec. XIII), f. 2<sup>a</sup>: «*de placito mercatorum portus Buove debentur libras XII, unde sunt pignora apud Ildi(brandinum) iurisperitum de Mercato [Pisa] quinquaginta massamutinorum aureorum*».

656. F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., II, *Constitutum usus pisanae civitatis*, XLVII, p. 975, riaccostata e combinata con XXV, p. 906; cfr. A. Schaube, *Das Konsulat des Meeres* cit., pp. 170-171.

657. F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., II, *Constitutum usus pisanae civitatis*, XLVII, p. 975.

658. A. Schaube, *Das Konsulat des Meeres* cit., pp. 174-175; G. Volpe, *Studi sulle istituzioni* cit., p. 349. Le funzioni dei consoli dei mercanti sono espresse chiaramente per Oristano in F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., I, *Breve pisani communis*, a. 1286, I, CLV, p. 286. Nel 1281 Aldebrandino de Faulia era console dei mercanti pisani «*de Portu Arboree*» (A. Ferretto, *Codice diplomatico* cit., II, n. DCLXXXIX, p. 333).

659. G. Volpe, *Studi sulle istituzioni* cit., pp. 348-349.

660. A. Schaube, *Das Konsulat des Meeres* cit., pp. 175-178.

rappresentanza e questa partecipazione sono diventate un fatto ordinario:<sup>661</sup> e, insieme coi consoli e consiglieri dell'ordine del mare, si radunano in Pisa i «*consules et capitanei portuum Sardinee*», e cioè le singole rappresentanze degli interessi commerciali dei porti sardi, costituite regolarmente dai capi (*consules*) o dai maggiori mercanti, direttori delle grandi società di commercio e dei grossi gruppi commerciali autonomi (*capitanei*).<sup>662</sup>

661. F. dal Borgo, *Raccolta* cit., n. XXXVI, p. 276; P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. LXXXV, pp. 362-363. Nel 1261 si ricordano i «*consules et capitanei portuum Sardinee*» nel *Regestum Volaterranum. Regesten der Urkunden von Volterra (778-1303)*, ed. F. Schneider, n. 723, p. 242.

662. Cfr. A. Schaube, *Das Konsulat des Meeres* cit., pp. 175-177; G. Volpe, *Studi sulle istituzioni* cit., pp. 379-381.

## Capitolo VIII LE ISTITUZIONI COMUNALI

Intanto le istituzioni comunali, rese necessarie dal nuovo sviluppo delle città e dallo slancio dei traffici, sorgevano anche in Sardegna; ma esse non erano un prodotto spontaneo bensì un'importazione straniera, formata per imitazione pisana, e per esse Pisa tendeva a mantenere e a costituire la propria preponderanza politica. Le prime manifestazioni di questa vita comunale si ebbero naturalmente là dove era più attivo il commercio e dove la colonizzazione pisana era più antica ed intensa.

A Cagliari specialmente, dove i Pisani avevano conseguito importanti privilegi commerciali, si era venuta formando una vasta colonia, la quale aveva la sua sede intorno al porto, frequentato dalle navi toscane e denominato di Bagnaria.<sup>663</sup> Ivi era eretta una chiesa, dedicata a S. Maria,<sup>664</sup> ed ivi doveva essere la sede di quella organizzazione consolare pisana che, sugli albori del Duecento, era stabilmente costituita a Cagliari e che già nel 1203 pareva un'assidua minaccia per le pretese pontificie sulla Sardegna.<sup>665</sup> Ma l'espansione sempre

663. Questa denominazione, corrispondente all'altra di *portus de Gruttis*, comincia a comparire dai documenti del 1120 e 1141 (*Cartulaire de l'abbaye* cit., II, n. 850, p. 241; e 1008, p. 467), ed è poi consacrata nel *Breve portus kallaretani* (F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., II, V, pp. 1093; XXXVII, p. 1104; XLVII, p. 1110). Già nel trattato del 1174 tra Pietro di Cagliari e Genova risulta che il porto *de Gruttis* era particolarmente frequentato da Pisani, poiché i Genovesi aspiravano a conseguirlo nel modo stesso con cui era stato in mano ai Pisani, cioè con quelle libertà e quei vantaggi che la consuetudine e il lavoro pisani vi avevano creato; vedi il documento in P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. CII, pp. 244-245. Più tardi pare che questo porto fosse frequentato anche dalle navi genovesi, poiché nel 1187 i mercanti di Genova vi furono scacciati; vedi *Annali genovesi* cit., II, p. 24.

664. Archivio di Stato di Pisa (ASP), *Opera della Primaziale (OP)*, perg. 1 marzo 1230.

665. Si veda il documento di P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. XXXVI, p. 331.

crescente della colonia e il bisogno di trovare difesa più valida ai propri interessi spinsero, come si disse, quel gruppo di mercanti a fortificarsi sul colle, dove la dominazione pisana trovò la prima e sicura base. Questo fu ragione dell'inimicizia della Santa Sede contro Pisa, poiché, proclamando la Sardegna un proprio dominio e giudicando pericolosi i progressi della dominazione pisana nell'isola, il pontefice pretese dai giudici il giuramento di fedeltà, ridusse o abolì i diritti di supremazia religiosa dell'arcivescovo pisano e condannò come usurpazioni tutti i poteri civili della repubblica pisana nell'isola.<sup>666</sup> Contro queste tendenze oppose Pisa la realtà dei suoi interessi. Nel 1215 un console pisano con largo seguito di nobili e di armati, sbarcato nel regno, indusse Benedetto, che reggeva il giudicato, a giurare fedeltà al comune di Pisa e per migliore garanzia si fece cedere la rupe sovrastante alla città, ove in brevissimo tempo sorsero le fortificazioni del Castello, che furono poi sempre il principale propugnacolo della dominazione pisana in Sardegna. E tosto dopo, il podestà di Pisa, che divideva in quel tempo coi consoli il governo del comune, «*cum maximo exercitu*» invade il giudicato, si impadronisce delle rendite del porto e si costituisce di fatto sovrano della città.<sup>667</sup>

Da allora il Castello di Cagliari, più volte promesso al pontefice ed ai Genovesi, non fu più abbandonato ed ivi, sotto l'insegna del comune pisano, si formò il centro della nuova dominazione.

Entro il Castello infatti la colonia pisana si era organizzata nelle forme del comune. Già nel 1217 si parla di una *platea comunis*<sup>668</sup> e Pisa vi favorisce l'immigrazione di nuovi abitanti; e quindi, pochi anni dopo, si vedgono regolarmente distribuiti i diversi ceti sociali del comune italiano, artigiani,

mercanti, banchieri, marinai, nelle varie vie del Castello, che nel 1229 e nel 1238, e poi più tardi, mostrano già i nomi e le impronte conservati per secoli, anche dopo la conquista aragonese: *ruqa mercatorum*, *ruqa marinariorum*, *ruqa fabrorum*, *ruqa comunale*, *ruqa leofantis*.<sup>669</sup> Sorge poi immediatamente nel centro di questo nuovo nucleo cittadino la chiesa maggiore, dedicata, come a Pisa, a S. Maria, e questa, alla metà del secolo XIII ormai compiuta, dopo la distruzione dell'antica chiesa arcivescovile di S. Gilla (1258), divenne la cattedrale di Cagliari. Sicché tutto nella nuova città, nelle istituzioni e nelle forme esteriori, nelle vie e nelle chiese, nell'organizzazione e nella vita, pare destinato a richiamare e a riprodurre ai Pisani ivi dimoranti l'immagine della patria lontana.

Ma l'autonomia del comune di Cagliari, svolta entro la cerchia del baluardo pisano, non giunse ad affermarsi piena e assoluta. La città non doveva essere che una colonia, che la metropoli voleva serbata alla propria dipendenza; perciò la posizione giuridica della comunità cagliaritano, a parte l'importanza diversa, non differisce sostanzialmente, di fronte a Pisa, da quel grado di limitata soggezione cui le comunità del contado erano state ridotte sulla fine del secolo XII dal comune maggiore nel suo ascendente cammino. Questo dimostra l'organo del governo che troviamo dapprima creato in Cagliari. Esso è d'elezione pisana e regge la terra in nome del comune dominante, secondo il diritto e le leggi pisane, mentre che rappresenta insieme gli interessi del nucleo sociale cui è

669. ASP, *Certosa*, 30 luglio 1230: un banchiere a Castello Castro, «*in ruqa Leofantis*»; 3 dicembre 1239: altri banchieri con dimore in «*ruqa mercatorum et marinariorum*»; ASP, *OP*, perg. 14 giugno 1258 e 18 marzo 1262: alcune case «*in ruqa Eleofantis*»; *Ibid.*, 30 dicembre 1284: «*in apotheca domus [...] ante plateam*»; *Ibid.*, 3 febbraio 1302: «*Puccio, aurifici, civi pisano et nunc habitatori Castellì Castri*»; e più tardi poi nei documenti aragonesi indicati da S. Lippi, *L'Archivio Comunale di Cagliari. Sezione antica*, Cagliari, 1897, nn. 34-36, pp. 126-127; e da M. Pinna, «Il Magistrato Civico di Cagliari», in *Archivio Storico Sardo*, IX, 1913, pp. 181-219.

666. Vedi gli avvenimenti esposti da E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., I, p. 181 ss.

667. Cfr. A. Solmi, *Cagliari pisana* cit., pp. 17-19.

668. ASP, *OP*, perg. 11 ottobre 1218.

preposto. Appunto sulla fine del secolo XII, per dare una disciplina normale alle numerose comunità del contado pisano e per limitare sempre più la libertà dei consoli locali, si era formato l'uso di collocarvi un ufficiale del comune, con poteri giudiziari, amministrativi e militari, cui era stato assegnato il titolo di *capitaneus* e il governo delle ville e dei castelli circostanti.<sup>670</sup> Non diversamente è dato di vedere svolgersi le istituzioni pisane a Cagliari, poiché il *Constitutum usus*, in una delle sue parti più antiche, serba la traccia del primo organo di governo inviati dai Pisani, ricordando, accanto ai «*capitanei vel consules [...] per villas et castella districtus civitatis*», anche il *capitaneus Montis de Castro*, insieme col suo assessore,<sup>671</sup> inviati a Cagliari nell'atto forse in cui Pisa conseguiva la promessa di vassallaggio dal giudice sardo e quando sul colle nuovamente conseguito non ergeva ancora le sue minacciose torri il Castello. Appena questo fu compiuto, rivelandosi subito come il massimo propugnacolo della potenza pisana in Sardegna,<sup>672</sup> il capitano fu sostituito da un rappresentante più proprio alla natura degli interessi ivi difesi, il castellano, che nei documenti a me noti fa la sua prima apparizione nel 1233<sup>673</sup>

670. Le prime tracce di questo ufficio sono del 1191 e seguono poi nel primo e secondo decennio del secolo XIII; cfr. G. Volpe, *Studi sulle istituzioni* cit., pp. 294-296, in relazione con F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., II, *Constitutum usus pisanae civitatis*, II, p. 816.

671. F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., II, *Constitutum usus pisanae civitatis*, II, p. 816. La rubrica è, nella sua parte essenziale, anteriore al 1215, perché la disposizione relativa a Cagliari figura come un'aggiunta.

672. ASP, OP, perg. 11 ottobre 1218: Ubaldo Visconti affitta una casa in Castel Nuovo di Sardegna. E Benedetta di Massa, avanti il marzo 1217, dichiara già il Castello «*in damnum et occupationem non solum terrae ipsius, sed totius Sardiniae*» (P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. XXXV, p. 330).

673. Il reg. Orlandi, c. 83, dell'Archivio Roncioni, segna al 1234 «*domino Opezzino de Ripafratta*», castellano del Castello di Cagliari; cfr. BUC, RB, port. III, 2. G. Volpe, *Studi sulle istituzioni* cit., pp. 405-406, che ricorda la serie del reg. Orlandi, fa precedere il nome di Piero Scornigiani, come castellano, nel 1229; ma è da osservare che questi è indicato come *iudex Castelli Castri*, e ciò si conferma anche dalla perg. 1 marzo 1230 dell'Opera della Primaziale, dove si ha uno «*Scorniscianus quondam Petri de Scorniscianis, iudex Castelli Castri kallaretani*» (BUC, RB, port. V, 2, f. 14).

ma che fu certo anteriore, perché il *Constitutum usus* nella redazione di quell'anno ne parla come di ufficio da tempo costituito, determinandone la competenza giurisdizionale e designandone il giudice suo coadiutore ed esecutore.<sup>674</sup> E forse l'ufficio, che fu prima unico, divenne poi per ragioni militari collegiale, poiché a incominciare dal 1256 si mostrano in Cagliari, a nome del comune di Pisa, due castellani, accompagnati da un *iudex sive assessor*.<sup>675</sup>

Gravi avvenimenti politici si erano avuti in quegli anni a Cagliari. Per impulso delle nuove istituzioni comunali, e forse per suggerimento genovese, di fronte al Castello pisano il borgo dell'antica città, dov'era la sede dei giudici, S. Gilla, munito di recente di proprie fortificazioni, si era costituito a comune sotto il governo del podestà e si presentava improvvisamente come il centro principale di una violenta reazione al predominio pisano, che era diretta dall'ultimo discendente dei marchesi di Massa e favorita da Genova. Questa reazione condusse ad una nuova guerra, che fu per Pisa vittoriosa e determinò la definitiva caduta del giudicato.<sup>676</sup> In quegli anni anche S. Gilla ebbe un'organizzazione comunale autonoma, col podestà e i capitani,<sup>677</sup> la quale raccolse gli elementi locali, ordinati nelle nuove classi urbane; ma la vittoria pisana, con la distruzione del borgo, arrestò il movimento e sventò gli intrighi genovesi. Allora fu dato definitivamente alla città un ordinamento unitario, sotto il predominio del Castello pisano, e si elessero due castellani, con funzioni straordinarie militari e civili.

674. F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., II, *Constitutum usus pisanae civitatis*, XLVII, p. 975; cfr. A. Schaube, *Das Konsulat des Meeres* cit., pp. 172-173.

675. La riforma fu certo anteriore al 1256, quando apparisce nel documento *Chartarum* cit., II, n. MDCCCXXII, coll. 1538-1539.

676. Vedi A. Solmi, *Cagliari pisana* cit., p. 22; E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., I, p. 217 ss.

677. *Chartarum* cit., II, nn. MDCCCXXII-MDCCCXXIII, coll. 1538-1540; *Annales ianuenses*, ed. G. H. Pertz, Hannover, 1863, a. 1256; P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, nn. XCI-XCVII, pp. 368-377.

Dal 1258 la costituzione di Cagliari restò quasi inalterata, fino al tempo della caduta della dominazione pisana in Sardegna.<sup>678</sup>

I castellani rappresentano la sovranità territoriale di Pisa in Cagliari, dirigono l'amministrazione locale e sono insieme gli organi giurisdizionali della repubblica, nelle materie civili o penali, senza limitazione di competenza.<sup>679</sup> Accanto ad essi, un giudice, delegato ad assistere e a consigliare i castellani, provvede ai procedimenti e all'esecuzione delle sentenze.

678. Indico qui la serie a me nota dei castellani di Cagliari: 1263, «[...] *dominorum Odimundi Tempanelli et Iacobi Strambi, castellanorum Castell[i] Castri, et domini Ventrill[i] Arincionis, iudicis et assessoris, et Ubertini, notarii de Perignano, pubiici scribae pisani comunis*» (T. Casini, "Le iscrizioni sarde" cit., n. 22, pp. 324-325); 1271, Oddone Pace e Benvenuto Rau, castellani (Archivio Roncioni, reg. Orlandi, c. 82); 1292, «[...] *domini Gratie Alberti, capitanei comunis et populi Castelli Castri*» (T. Casini, "Le iscrizioni sarde" cit., n. 33, pp. 333-334); 1295, «[...] *dominorum Iohannis Garfagnini, rectoris, et Nicolai Iudicis, capitanei comunis et populi Castelli Castri*» (*Ibid.*, n. 35, p. 335); 1296, Rinieri Sampanti, castellano (Archivio Roncioni, reg. Orlandi, c. 86); 1305, «[...] *Becti Alleata, Raynerii de Balneo [...] castellanorum*» (T. Casini, "Le iscrizioni sarde" cit., n. 41, p. 340); 1307, «[...] *Iohanne Cinquina, Iohanne de Vecchis, gratia divina Castelli existentibus Castri castellanis*» (*Ibid.*, n. 42, p. 341); 1312, Bernardo Guitti e Michele Scacceri, castellani (P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. VIII, p. 648, nota 1); 1314, «[...] *dominorum Munsii de Vico, iurisperiti, et Bonaiuncte Buidronis, pisanorum civium, castellanorum prefati Castri pro comuni pisano*» (T. Casini, "Le iscrizioni sarde" cit., n. 49, p. 347); 1315, «[...] *domini Leubi, iurisperiti, castellani Castelli Castri pro republica pisana*» (*Ibid.*, n. 50, p. 349); 1324, Simone Lambertucci e Giovanni Netti Falconi, castellani; 1325, Giovanni Granci e Francesco Grasso, castellani (BUC, *RB*, port. II, 2, f. 2). Soltanto tra il 1291 e il 1295 si trova, invece dei castellani, il *capitaneus communis et populi*, e una volta il *rector* (podestà) accanto al *capitaneus*; altrove ho chiarito che la trasformazione deve aver avuto lo scopo di simulare in Cagliari un governo comunale indipendente, per coonestare il rifiuto di Pisa a cedere a Genova la città, secondo gli obblighi dei capitoli di pace; vedi A. Solmi, *Cagliari pisana* cit., pp. 29-30. Quando Pisa si sentì più sicura della sua forza, ritroviamo ancora i castellani a nome della metropoli.

679. Così dal F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., II, *Constitutum usus pisanæ civitatis*, XLVII, p. 975; e da *Ibid.*, I, *Breve pisanis communis*, a. 1286, III, LXXII, p. 460.

Come magistratura speciale, i consoli del porto continuano ad esercitare le loro funzioni,<sup>680</sup> con giurisdizione concorrente nelle materie commerciali. I castellani ebbero quindi il proprio breve, redatto probabilmente a Pisa o composto e corretto da ufficiali pisani, che prende il nome di *Breve Castelli Castri de Kallari*,<sup>681</sup> come i consoli del porto ebbero il proprio *Breve portus kallaretani*.<sup>682</sup>

Nell'impulso della vita commerciale, non fu tuttavia soffocata l'azione degli elementi locali di fronte al comune dominante. Già intorno al 1237 i mercanti avevano costituito una *Compagnia dicta de Gamurra*, con propri capitani, che parteggiava per il comune pisano e per i Gherardeschi,<sup>683</sup> compagnia che dovette essere insieme società commerciale, gruppo d'influenza politica e nucleo armato per la difesa del predominio economico e civile. Di più, sulla metà del secolo XIII, la società artigiana e mercantile di Cagliari aveva ormai un *consilium* maggiore o *parlamentum*, che si radunava solennemente nella chiesa cattedrale, «*cobadunato [...] per sonum campane et etiam per preconem publicum communis Castelli Castri*»; e a capo, accanto ai castellani inviati dal comune dominante, si trova, a somiglianza del comune pisano, la rappresentanza speciale delle classi, gli anziani.<sup>684</sup> Inoltre

680. F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., II, *Constitutum usus pisanæ civitatis*, XLVII, p. 975.

681. Su questo testo legislativo, che fa la sua prima apparizione nel 1265, si veda A. Solmi, "Sul periodo della legislazione pisana" cit., pp. 97-102 (Studio V).

682. Editto da F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., II, pp. 1083-1126.

683. M. Maccioni, *Difesa del dominio de conti della Gherardesca sopra la signoria di Donoratico, Bolgheri, Castagneto*, Lucca, 1771, II, p. 58; P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. LXXVIII, pp. 358-359.

684. *Chartarum* cit., II, nn. MDCCCCXXII-MDCCCCXXIII, coll. 1538-1540. E così ancora nel 1324, come si rileva da un documento del 13 aprile 1325 (BUC, *RB*, port. II, 2, f. 2), dove si ricorda una deliberazione «*ex forma consilii maioris et minoris comunis suprascripti Castelli Castri celebrati in ecclesia Sancte Marie suprascripti castri [...] et in actis curie ipsius castri contenta*».

questi «*burgenses et mercatores*», costituiti in governo autonomo sotto il predominio pisano, secondo le forme dell'autonomia medioevale italiana, formavano anche la forza armata per la difesa del Castello, dovendo guardare le torri, far calcate, recarsi ad oste, tener pronte in magazzini apposti le armi e le munizioni per la guerra;<sup>685</sup> e più tardi si organizzano nelle varie vie del Castello, secondo le forme delle *societates rugarum*, sotto la guida di sette *capitanei*, ormai partecipi del governo, insieme coi castellani e cogli anziani.<sup>686</sup>

## Capitolo IX SVILUPPO DELLE ISTITUZIONI COMUNALI

Questo alito rinnovatore spirava contemporaneamente su tutti gli altri centri urbani dell'isola che si andavano formando sotto l'impulso dei commerci.

Lo dimostra Sassari, che nel secolo XII era ancora una modesta villa, retta da un *maiore*,<sup>687</sup> e che poco appresso, cresciuta di popolazione per i nuovi sbocchi aperti ai prodotti delle sue fertili contrade, divenne la città più popolosa e notevole del giudicato di Torres. Sul principio del secolo XIII, essa era assunta al grado di capitale della curatoria di Romangia, a cui apparteneva, avendo vinto d'importanza tutte le altre ville circostanti;<sup>688</sup> ed era popolata anche da numerosi elementi pisani e genovesi, che vi avevano posto la sede dei loro interessi. Vi erano numerosi soprattutto i Pisani, favoriti dai vasti possessi dell'Opera di S. Maria e dotati anche qui, come altrove, di una propria rappresentanza consolare. Nel 1230 non erano meno di tre consoli in Sassari a nome di Pisa e dei mercanti pisani,<sup>689</sup> e la serie si continuò poi ininterrottamente, benché più spesso figure nei documenti un solo console.<sup>690</sup>

687. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. XLIV, p. 209.

688. Nel 1230 era curatore di Sassari Michino, il quale invade, a nome del giudice di Torres, una terra di proprietà di S. Maria di Pisa; si veda il documento edito da F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., I, *Breve pisani communis*, a. 1286, p. 276, nota 1, integrato col documento della Raccolta Baille, port. V, 2, f. 15. Nel 1253 Belardo Carbone era curatore di Sassari (*Ibid.*, port. V, 2, f. 85); e il medesimo apparisce a tener corona nel *Condaghe di S. Pietro di Silki*, nn. 424 e 475, ma è ormai circondato da numerosi testimoni pisani e genovesi.

689. F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., I, *Breve pisani communis*, a. 1286, p. 276, nota 1.

690. BUC, *RB*, port. V, 2, f. 85, 11 aprile 1233: «*Simone Todisci quondam Grapulini, consule Pisanorum*»; port. V, 2, f. 93 ss., aa. 1259 e 1260: «*Dominus Compagnus, consul Pisanorum de Sassari, consul Pisanorum mercator de Sassari*»; port. V, 2, f. 99, 22 luglio 1262: «*Bernardinus Malatone quondam Rustici, consul Pisanorum in Sassari*».

685. Tutto ciò si rileva dai documenti del 1256, *Chartarum* cit., II, nn. MDCCCCXXII-MDCCCCXXIII, coll. 1538-1540; e da F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., II, *Breve portus kallaretani*, XXXVIII, p. 1105 ss.

686. ASP, *Deposito Alliata*, n. 160, 24 ottobre 1308: gli anziani e sette «*capitanei societatum rugarum, communis et populi Castelli Castris*» eleggono un sindaco. Il documento è indicato da G. Volpe, *Studi sulle istituzioni* cit., p. 406, nota 3.

Ma intanto i nuovi elementi urbani raccolti nella città, forti della protezione pisana o genovese, rumoreggiavano nelle vie e nelle piazze, anelando a sottrarsi dalle viete forme dell'organizzazione dei giudicati e a costituirsi in autonomo governo. Nel 1234 un gruppo di cittadini sassaresi, ch'erano stati scacciati dal giudicato e avevano subito dal giudice la confisca dei beni, si trovavano a Genova e iniziavano, per intermediario dei Doria, trattative col giudice per rientrare nella città, ma a questo fine ponevano alcune precise condizioni all'accordo, che erano già un segno del valore politico da essi raggiunto.<sup>691</sup> Poco dopo, nel 1236, i Sassaresi, che forse già avevano costituito il comune, insorgono contro il giudice Barisone, che è barbaramente trucidato;<sup>692</sup> e pare che la sommossa fosse fomentata dai Pisani dimoranti a Sassari o favorita da Pisa.<sup>693</sup> Certo è che il comune così costituito si mise tosto in lotta con Ubaldo Visconti, legittimo successore nel governo del giudicato, e riuscì

l'anno appresso nelle condizioni della pace a far riconoscere la propria autonomia.<sup>694</sup>

Ma, pur nella sua nuova costituzione e nella fiera fisionomia ghibellina, il comune di Sassari è sempre sotto il predominio pisano. Nel 1253 era console dei mercanti pisani dimoranti in Sassari Compagno, il quale teneva la propria dimora nel palazzo regale,<sup>695</sup> la così detta *domus domini regis Hentii*, che sappiamo più tardi divenuta la sede del comune. Le influenze pisane perdurarono anche dopo che il comune si fu messo in aperta lotta con Pisa e con Guglielmo, giudice d'Arborea e vassallo pisano.<sup>696</sup> Allora Pisa raddoppiò gli sforzi per conseguirci un più fermo dominio e dopo lunghe guerre, agitate fra il 1263 e il 1272, raggiunse il suo intento: nel 1272 Sassari ricevette da Pisa il podestà, mantenendo tuttavia, non meno che Cagliari, una definita autonomia.<sup>697</sup> Le condizioni dell'accordo tra Pisa e Sassari, fissate forse in quell'anno medesimo,<sup>698</sup> furono probabilmente quelle stesse che ci furono conservate nel 1294 per Genova, invertite le parti: obbligo di espellere i Genovesi dalla città e di ricevervi il podestà inviato da Pisa, il quale doveva tenere la direzione suprema del governo.

Entro questi limiti si svolse quindi l'autonomia del comune sassarese, che ebbe un proprio governo e una propria legge, l'una e l'altro però ispirati al modello pisano.<sup>699</sup> Benché

691. Il documento è pubblicato da A. Ferretto, "Documenti intorno ai trovatori Percivalle e Simone Doria. Prima serie", in *Studi Medievali*, I, 1904-05, n. V, p. 129. Questi fuorusciti nel settembre del 1234 erano ancora a Genova (vedi E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., I, p. 197, nota 90), ma dovettero più tardi rientrare, poiché ebbero poi parte attiva nelle rivoluzioni sassaresi.

692. *Les registres de Grégoire IX. Recueil de bulles de ce pape publiées ou analysées d'après les manuscrits originaux du Vatican*, ed. L. Auvray, II, Paris, 1907, n. 3349, col. 491; V. Dessì, *Ricerche sull'origine dello stemma di Sassari* cit., n. III, p. 31; E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., I, p. 199. Del comune di Sassari si parla già come di organismo riconosciuto e noto in un documento del 24 agosto 1235, trascritto dal Baille (BUC, *RB*, port. II, 6, f. 4), edito ora da T. Casini, *Studi danteschi* cit., n. IV, pp. 129-133, documento che si dice redatto «*prope murum communis Sassari ex latere meridiei*». Anche nella mia "La costituzione sociale" cit., p. 340, da questo documento avevo dedotto l'esistenza precedente del comune, riconoscendo i Sassaresi «già accolti sotto le nascenti istituzioni comunali», ma intesi avvertire che la rivoluzione del 1236, abbattendo l'autorità del curatore, dovette aver per effetto di garantire definitivamente l'autonomia del comune.

693. P. Tola, *Dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna*, I, Torino, 1837, voce "Barisone III", pp. 117-118.

694. G. Bonazzi, "Introduzione" cit., p. XXXIII; E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., I, p. 200.

695. Documento del 15 luglio 1254 (BUC, *RB*, port. V, 2, f. 87): «*Actum Sardinee et in villa Sassari et sub porticu domus domini regis Hentii, ubi moratur Compagnus, nunc consul mercatorum Pisanorum in Sassari commorantium*».

696. G. Bonazzi, "Introduzione" cit., p. XXXVIII; A. Ferretto, *Codice diplomatico* cit., II, pp. XXV-XXVII.

697. P. Tronci, *Annali pisani* cit., II, p. 171; E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., I, p. 241.

698. Si può indurlo dal contegno del pontefice Gregorio X nel 1272, posto in relazione con F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., I, *Breve pisani communis*, a. 1286, I, CLXXV, pp. 331-332, e *Ibid.*, I, *Brevi pisani communis fragmentum*, a. 1275, pp. 50-51.

699. Si veda il raffronto tra gli statuti pisani e quelli di Sassari accennato da P. Satta Branca, *Il comune di Sassari* cit., pp. 61-66.



contrastato da Genova, il predominio pisano si mantenne per parecchi anni in Sassari, come dimostrano i nomi dei podestà inviati da Pisa. Il podestà era eletto secondo le norme usate per la nomina dei castellani di Cagliari, e cioè tra i più fedeli cittadini pisani: esso giurava di mantenere inalterati i diritti di Pisa sulla Sardegna.<sup>700</sup> Solo nel 1294, in conseguenza dei rovesci che incominciavano a fiaccare la potenza pisana, il comune di Sassari passò sotto il predominio genovese,<sup>701</sup> ma nulla sostanzialmente fu mutato delle istituzioni ormai stabili e ferme e nemmeno l'espulsione dei Pisani, sancita in quell'anno, valse a impedire che si mantenessero più tardi nella città larghi interessi pisani.<sup>702</sup>

L'autonomia comunale si esplicava nelle note forme del diritto italiano: due erano i consigli, il consiglio maggiore di cento *consizeris* o *iuratos* e il consiglio minore di 16 anziani. Al funzionamento del governo provvedeva la serie normale degli *officiales*.<sup>703</sup>

Non altrimenti, nel centro minerario del Sigerro cresce rapidamente, con importanza di città, la villa che si era venuta formando intorno alla chiesa eretta per i minatori e che si disse perciò Villa di Chiesa, l'odierna Iglesias. Nella seconda metà del secolo XIII era diventata già un popoloso borgo, recinto da mura e da ben 20 torri,<sup>704</sup> e nel 1283 aveva un proprio

reggimento comunale. Cresciuta nelle terre date in feudo ai conti di Donoratico, più tardi direttamente sottoposta al dominio pisano, Iglesias ebbe una limitata autonomia: sotto i Donoratico ebbe un *potestas* eletto ed inviato dal signore, poi sotto Pisa ebbe due *rectores* inviati dalla città dominante e più lungamente un *potestas*<sup>705</sup> ma, eccetto questo vincolo di dipendenza, l'organizzazione comunale si svolgeva nelle note forme dell'autonomia medioevale italiana. Lo statuto di Iglesias, originariamente redatto in latino e ricalcato sulle orme degli statuti pisani, fu poi tradotto in volgare toscano, evidentemente per migliore intelligenza della popolazione, in maggioranza d'origine toscana, e rappresenta uno dei più fecondi innesti della civiltà pisana sul suolo sardo. E pure a questi tempi e a queste influenze è dovuto il sorgere del comune a Domusnovas.<sup>706</sup>

Il movimento comunale si era ormai esteso largamente. A Terranova di Gallura, dove dal principio del secolo XIII dominavano i Visconti pisani, si era formato il comune con un *potestas* inviato da Pisa e una *curia potestatis*,<sup>707</sup> mentre per il governo della regione, alla fine di quel secolo, veniva redatto per ispirazione pisana il *Breve Gallure*.<sup>708</sup> Così ad Orosei, cresciuto per impulso pisano a importanza di città, si ha traccia di un'organizzazione comunale.<sup>709</sup>

700. F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., I, *Breve pisani communis*, a. 1286, I, CLXXV, pp. 331-332; *Ibid.*, I, *Brevis pisani communis fragmentum*, a. 1275, pp. 50-51. Dai documenti sono noti soltanto tre dei podestà pisani di questo periodo: 1272-80, Arrigo da Caprona; 1281-82, Goffredo Sampante; 1282-83, Tano Badia de' Sismondi.

701. G. Caro, *Genua und die Mächte am Mittelmeer. 1257-1311*, II, Halle, 1899, pp. 195-196.

702. Ciò si rileva dai numerosi documenti pisani che anche più tardi si riferiscono a Sassari: BUC, *RB*, port. II, 1, f. 8, 15 febbraio 1299; port. II, 10, f. 3, 15 giugno 1321; port. V, 2, f. 109, 24 agosto 1323; port. V, 2, f. 121, 28 novembre 1340; si veda inoltre *Statuti di Sassari*, ed. P. E. Guarnerio, I, 14. 703. *Statuti di Sassari*, I, 9, 34 etc.

704. C. Baudi di Vesme, *Codex diplomaticus* cit., coll. X-XXV. Anche a Iglesias, come a Cagliari e ad Oristano, vi era una *ruca mercatorum* (*Ibid.*, n. XXX, col. 385).

705. T. Casini, "Le iscrizioni sarde" cit., n. 29, p. 330: «[...] *Guidone de Sentate, potestate argentarie Ville Ecclesie, Domusnove et sexte partis regni kalleretani pro magnifico et potente viro domino comite Ugolino de Doneratico*». Tra il 1285 e il 1288 era podestà un altro pisano, Pietro Canini. Più tardi, nel 1323, a capo del comune erano due «*rectores Ville Ecclesie de Sigerro pro comuni Pisarum*», i quali avevano un Guglielmo Orlandi «*iudex et assessor*» (*Ibid.*, nn. 30, p. 331; 51, p. 350). Sull'organizzazione comunale di Iglesias, si veda lo statuto edito da C. Baudi di Vesme, I, 1, 6 e 7.

706. F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., II, *Breve pisani communis*, a. 1313, I, LVI, pp. 69-70, I, LXX, pp. 94-95.

707. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. VI, pp. 506-509; cfr. *Ibid.*, I, n. CL, pp. 817-861. F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., II, *Breve pisani communis*, a. 1313, I, LVI, p. 70.

708. F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., I, "Proemio", p. XXX.

709. F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., II, *Breve pisani communis*, a. 1313, I, LVI, p. 70.

Quasi contemporaneamente, anche ad Oristano sorgeva il comune, benché qui la rivalità più accesa tra Pisa e Genova e la maggiore lontananza da Pisa, bilanciando le forze e attenuando l'influenza pisana, ne abbiano ritardato lo sviluppo. Già sullo scorcio del secolo XII e sul principio del XIII, Genova vi aveva costruito un *portus lanuensis* e vi teneva propri consoli e una propria organizzazione;<sup>710</sup> ma Pisa, valendosi del predominio nuovamente guadagnato per l'azione di Guglielmo di Cagliari, vi conseguì una propria rappresentanza, con una colonia ed una *ruga mercatorum*.<sup>711</sup> Nel 1255 il *consul portus Arboree* era investito anche di poteri politici, avendo il doppio attributo di «*consul et potestas*», e teneva accanto a sé un *mercator* con le funzioni di giudice in materia mercantile;<sup>712</sup> sicché, mentre come console giudicava le controversie tra conterranei e vigilava gli interessi commerciali della repubblica, come podestà lo troviamo, anche più tardi, a lato del giudice Guglielmo di Capraia o a lato di Mariano II, vassalli pisani, per tenere il governo della città. Fu in questo periodo che Pisa godette importanti privilegi commerciali, come il monopolio dell'esportazione dei grani,<sup>713</sup> e riuscì a far prevalere anche sull'Arborea la propria preponderanza.

710. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, nn. CXXXVIII-CXLI, pp. 274-278; XXXI, pp. 326-328; XLIV, pp. 337-338; A. Ferretto, *Codice diplomatico* cit., II, nota 1, p. 51.

711. ASP, OP, perg. 17 ottobre 1244; BUC, RB, port. V, 2, f. 16: «*Leonardus de Aiuti dictus, quondam Pandulfini, consul mercatorum Pisano-rum portus Arboree*», 8 maggio 1245 (A. Schaubé, *Das Konsulat des Meeres* cit., p. 309).

712. *Chartarum* cit., II, nn. MDCCCCXXXIX, col. 1548.

713. F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., I, *Breve pisani communis*, a. 1286, I, CLV, p. 286; cfr. *Ibid.*, II, *Breve pisani communis*, a. 1313, I, CCVIII, p. 225. Questi privilegi furono concordati nel 1265 tra Pisa e Mariano II d'Arborea, come apprende dall'atto del 17 giugno 1265, edito da *Ibid.*, I, *Breve populi et compagnarum pisani communis*, a. 1286, pp. 596-603, nota 1. Di qui risulta la prescrizione relativa che fu poi, secondo gli accordi, trasmessa con diversa forma negli statuti pisani. Eccone la formula del 1265 (*Ibid.*, p. 602): «[...] *statutum et ordinatum est quod omnes et singuli Pisani licite possint et sine prohibitione aliqua facienda, extrahere granum et ordeum de iudicatu Arboree deferendum Pisis, dummodo nauclerii seu patroni lignorum compellantur prestare cautionem ydoneam dicto*

A questo periodo e a queste influenze, già favorite dal dominio feudale dei marchesi Malaspina, si riallacciano forse le origini comunali di Bosa e di Alghero, oltre che di altri grossi borghi sardi delle regioni settentrionali, che troviamo più tardi costituiti a comune, come Chiaramonti e Monteleo-ne; mentre è pure dovuto ad influenze pisane il sorgere del comune a Macomer e a Sanluri, dove nel secolo XIV troviamo il podestà assistito dai consigli.<sup>714</sup>

Invece influenze genovesi cooperarono, per effetto della potente signoria dei Doria, nella costituzione dei comuni di Castelgenovese e, più tardi, anche di Alghero. La potenza politica conseguita nel Logudoro dai Doria per le unioni parentali coi giudici turritani e per la cessione di terre ottenute dai Malaspina, divenne con la definitiva caduta dei giudicati una signoria piena sulle antiche curatorie dell'Anglona, della Nulra, di Nulauro e su parte del Caputabbas. Genova vi ebbe soltanto garantiti alcuni privilegi, che la dipendenza personale dei Doria come suoi cittadini pienamente giustificava,<sup>715</sup> ma il

*domnicello Mariano vel alii persone pro eo de deferendo dictum granum et ordeum Pisis et non alibi*. Si veda, in relazione a questo divieto, F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., I, *Breve pisani communis*, a. 1286, I, CLV, p. 286; e *Ibid.*, I, *Breve populi et compagnarum pisani communis*, a. 1286, LXXIII, p. 595, dove la disposizione è cancellata. Il *Breve pisani communis*, a. 1313, I, CCVIII, p. 225, soprattutto in II, V, pp. 270-271, dimostra la sorveglianza esercitata dai consoli di Oristano. Da un documento del 1266 (A. Ferretto, *Codice diplomatico* cit., I, n. CLXX, p. 62) risulta un *consul Sardonum*, che registra una procura in Oristano. Evidentemente, di fronte alle organizzazioni mercantili pisane se ne erano formate altre a profitto dei mercanti indigeni.

714. La prova è negli atti di pace del 1388, editi da P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. CL, pp. 817-861; cfr. E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 140.

715. Si vedano i trattati tra i Doria e Genova del 1287 (*Liber iurium* cit., II, nn. LI-LV, coll. 85-113; P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. CXX, pp. 399-402), da cui risultano a favore di Genova i seguenti privilegi sulle terre dei Doria: 1) obbligo di reciproca restituzione dei sudditi o dei servi fuggiaschi; 2) diritto di libera mercatura con esenzione dai dazi, all'infuori di una tenue tassa per l'esportazione del grano e dell'orzo; 3) diritto di libera eredità a favore dei Genovesi morti nelle terre dei Doria; 4) diritto dei Genovesi di aver propri giudici, salvo per il caso d'omicidio.

governo del paese fu pienamente libero nelle mani dei signori. Questi, seguendo l'esempio dei Malaspina, vi costituirono o vi rafforzarono fin dal secolo XIII sicuri castelli, dove si raccolse e crebbe rapidamente la popolazione: Castrum Ianuense, Castrum Doria, Claramonti nell'Anglona; Alghero e Monteleone nel Nulauro. A reggervi il governo, a nome del signore, era un castellano, talvolta anche un podestà, e sotto di essi si svolse nei centri maggiori l'organizzazione autonoma comunale dei borghigiani.<sup>716</sup> A Castelgenovese, oltre il podestà e la curia degli ufficiali minori (*castaldos, scrivanos, servientes*), funziona un *consilium maius* e un *consilium minus*, composto della *sanior pars civitatis*.<sup>717</sup> Così ad Alghero si ha notizia del *potestas*,<sup>718</sup> che suppone gli altri organi comunali.

## Capitolo X LE ISTITUZIONI SARDE SOTTO IL DOMINIO PISANO

Al principio del secolo XIV, quando le nuove fonti legislative della Sardegna offrono più vaste e più sicure notizie, la costituzione sociale e giuridica dell'isola risulta profondamente mutata. L'aumento della popolazione e delle ricchezze, la formazione dei nuovi centri urbani, il costituirsi delle grandi fattorie agricole, le prime forme del feudo, le istituzioni mercantili e commerciali, i nuovi strumenti della dominazione politica si sovrappongono all'antica struttura indigena e ne scuotono le basi.

All'organizzazione dei giudicati, fondamentalmente semplice, per quanto immediato riflesso dell'antico diritto, succedevano le forme varie e complesse dell'autonomia comunale italiana. Al dominio autoritario di un capo, assistito da una classe di maggiorenti e coadiuvato da una modesta corte di ufficiali,<sup>719</sup> si sostituisce la signoria più o meno diretta di persone o di enti che esercitano a vario titolo i diritti sovrani: *domini, vicarii, rectores, potestates*; ed ora questa signoria dipende da un diritto proprio, come quella dei potenti signori di Sardegna, Visconti, Gherardeschi, Doria, appena legati verso potenze superiori; ora si esercita in nome altrui, come quella del *vicarius* o del *rector*, creati dal comune dominante o dal signore; ora tende a presentarsi come l'emanazione spontanea di forze locali, allorché nelle città si affermano i diritti d'autonomia.

E accanto a questi capi, per le nuove e moltiplicate funzioni, sorgono nuovi organi con attribuzioni maggiormente differenziate. All'antico funzionario curtense, l'armentario, si

716. A Castelgenovese apparisce un castellano già dal 1281 sotto i Malaspina (A. Ferretto, *Codice diplomatico* cit., II, n. DCCCLXXI, pp. 428-429); così a Casteldoria nel 1321 (*Ibid.*, II, p. C), in un documento dove si fa menzione anche del *potestas* di Castelgenovese e di quello di Cossoine (Anglona).

717. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. CL, pp. 817-861; cfr. E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 140. Si veda anche lo statuto di Castelgenovese, edito da E. Besta, "Intorno ad alcuni frammenti" cit., p. 295 ss.

718. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. LXXXVII, p. 751.

719. L'indole del governo locale sardo, almeno per l'Arborea, ritornata con la lunga guerra a forme quasi primitive, si scorge quasi ancora in azione nel rapporto dell'ambasceria angioina del 1378, ripubblicato da P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., "Dissertazione quinta", I, pp. 492-493, nota 9.

sostituiscono i diversi ufficiali finanziari, i *camerarii* o *camerlenghi*, detti anche *miores de camera*, e i *massarii* o *castaldos*,<sup>720</sup> con l'attribuzione di esigere o di conservare il patrimonio pubblico e di provvedere ai pubblici bisogni. Nell'esercizio della giustizia, dove funzionava il giudizio patriarcale della corona, tende a sostituirsi il magistrato speciale, il *iudex*, delegato dagli organi sovrani e fornito di capacità tecniche, accompagnato dalla curia dei notari e dei messi.<sup>721</sup> Alla difesa militare e all'esecuzione giuridica, là dove bastavano le guardie personali del giudice o le armi dei sudditi, provvede una distinta organizzazione, costituita dai *capitanei*, dai *sergentes* e dai minori elementi, *guelchos*, *domicellos et birruarios*, posti a servizio dei magistrati centrali o locali.<sup>722</sup>

D'altra parte, l'antica organizzazione, che poggiava su motivi geografici ed etnici remotissimi e che rispondeva alle esigenze necessarie del paese, non poteva in tutto cadere. Il dominio pisano, la signoria dei potenti continentali, le autonomie urbane sconvolgono l'assetto dei giudicati ma non ne cancellano le forme naturali. Anche sotto il dominio pisano le divisioni geografiche dei giudicati persistono: *regnum Kallari* e *regnum Gallure* sono i titoli delle due province, e a ciascuna di esse provvede un *vicarius*, creato da Pisa, il quale, in certo modo, sostituisce per l'unità del governo il giudice e provvede all'amministrazione generale del paese.<sup>723</sup> Le curatorie mantengono

la propria entità amministrativa, là dove non sono sconvolte dal sorgere di un centro urbano; e Pisa, per mezzo del vicario, vi delega a ciascuna un *rector*, talvolta detto ancora *curator*, il quale ha la sua piccola corte di funzionari, un donzello, un sergente, un notaio, un ragazzo,<sup>724</sup> e dirige il governo della regione. Nelle singole ville apparisce ancora il *maiore*, circondato dai *jurati*,<sup>725</sup> espressione semplice del nucleo territoriale inferiore, derivato dall'organizzazione del vico romano: esso corrisponde quasi all'organismo più rudimentale del comune rurale italiano.

Ma anche queste forme hanno mutato natura. La separazione dei due giudicati, soggetti ai poteri diversi di signori e di comuni, Massa, Gherardeschi, Visconti, feudatari, Pisa, poi direttamente sottoposti al dominio pisano, non ha più che importanza geografica ed amministrativa. Le antiche circoscrizioni provinciali sono traversate e superate da feudi, da comuni, da signorie diverse, ed hanno anch'esse un valore puramente amministrativo. Le ville non conservano sempre l'antica fisionomia. L'organizzazione territoriale è sconvolta principalmente dalla frequenza dei castelli, che le rivalità dei giudici, attizzate dagli interessi contrastanti delle due repubbliche, e il nuovo sistema di offesa e di difesa adottato da Pisa e da Genova per affermare il proprio dominio, hanno suscitato. Già alla fine del secolo XII, sotto la signoria di Pisa o dei potenti continentali, sorgono i castelli con le forme dell'architettura militare italiana, nei punti prossimi alle spiagge e facili alla difesa, nelle cime dominanti le valli o ai confini dei giudicati.<sup>726</sup>

720. BUC, *RB*, port. II, 1, f. 12, 3 ottobre 1327: «*camerarii generales in Castello Castrì pro comuni pisano*»; port. VIII, f. 2, 10 gennaio 1323: «*Franciscus Giraldi, camerlengus regius Ville Ecclesie*»; si veda F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., II, *Breve del popolo e delle compagnie di Pisa*, a. 1313, CXLVIII, p. 617; e cfr. *Condaghe di S. Pietro di Silki*, nn. 245, 273; *Repartimento de Cerdeña*, p. 777. Per il *massarius* e i *castaldos* dei Doria vedi A. Ferretto, *Codice diplomatico* cit., II, p. XCVIII; e *Statuti di Castelgenovese*, CLVI.

721. Si vedano gli statuti di Sassari, di Villa di Chiesa, e il documento del 1314 edito da P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. VI, pp. 506-509.

722. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. VI, p. 507; F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., II, *Breve pisani communis*, a. 1313, I, LXX, p. 95.

723. F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., II, *Breve pisani communis*, a. 1313, I, LVI, p. 70.

724. F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., I, *Breve populi et compagnarum pisani communis*, a. 1286, pp. 596-603, nota 1; P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, nn. VI, pp. 506-509; CL, pp. 817-861.

725. Si veda P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. CL, pp. 817-861.

726. Già nel trattato con Torres del 1195 (R. Roncioni, *Istorie pisane* cit., I, p. 435) Pisa manda castellani a Goceano e a Montiferru. A quest'epoca risale la fondazione dei castelli dei Malaspina; si veda anche *Carte volgari*, n. XV: «*Benitu, castellanu de su monte d'Aquafrijda*»; F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., I, *Breve populi et compagnarum pisani communis*, a. 1286, p. 599, nota 1.

Nel secolo XIII anche la Sardegna è organizzata in una rete di castelli e ognuno ha il proprio ufficiale, il castellano, coi *camerarii*, per le attribuzioni finanziarie, coi *sergentes*, per il compito della difesa.<sup>727</sup> E intorno ai castelli sorge il borgo, coi diritti burgensi, che raggiunge talvolta l'autonomia comunale; mentre, per le opere di fortificazione e per l'ufficio della difesa, si svolgono, a carico e nell'interesse degli abitanti rurali circostanti, i diritti e i doveri relativi ai castelli, per cui all'obbligo di contribuire alla costruzione delle difese corrisponde il diritto in certi casi di valersene per la salvezza delle persone e dei beni.

Tra i vari elementi dell'antico e del nuovo, non tutti saldamente organizzati, l'aspetto del diritto pubblico sardo, sul principio del secolo XIV, risultava forse caotico. Ciò dipendeva, in parte, dall'organizzazione confusa e incompleta che caratterizza il diritto pubblico dei comuni italiani nella prima età del loro sviluppo e che fu per molti cagione di rapida fine. Tuttavia è innegabile che, pur tra queste imperfezioni, la figura sociale e giuridica della Sardegna, sotto il predominio pisano, doveva presentare un enorme progresso in confronto con la vita raccolta ed umile degli antichi giudicati.<sup>728</sup> Riattivati i

727. Si veda P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. VI, pp. 506-509; C. Baudi di Vesme, *Codex diplomaticus* cit., n. XXII, coll. 370-372; F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., II, *Ordinamenta salariorum*, a. 1324, p. 1216. Sulle regole pisane nell'organizzazione e nella difesa dei castelli in Sardegna, si veda *Ibid.*, II, *Breve pisani communis*, a. 1313, I, LXX, pp. 88-95. Per la difesa militare Pisa si valeva di tutte le forze di Toscana; si veda per S. Gemignano R. Davidsohn, *Forschungen* cit., II, Berlin, 1900, pp. 10, 17, 240, 242, 303-304.

728. E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 160; cfr. anche pp. 259-260, nega che l'influenza pisana possa essere stata veramente profonda e trasformatrice e si richiama alla prova parallela del linguaggio, che è rimasto nettamente differenziato dall'italiano e quasi senza influenze toscane. Ma, pur senza negare l'individualità del diritto e della lingua della Sardegna, è certo che la potente azione civile esercitata per tre secoli da Pisa non può essere rimasta senza contraccolpo sull'una e sull'altro. Per il diritto, noi abbiamo i testi legislativi e i documenti che mostrano il sorgere delle istituzioni comunali e l'introdursi di numerose forme giuridiche schiettamente italiane, che sono un riflesso immediato della civiltà pisana. Per il linguaggio, non si può dimenticare che almeno due dei dialetti sardi,

commerci, ricreati i centri urbani, ripreso il gusto delle arti, raffinate le forme dell'esistenza, moltiplicati i rapporti civili, la vita sociale sarda aveva preso uno slancio ignorato ai tempi anteriori e aveva portato ad una varietà di istituzioni giuridiche, che trasse rapidamente la Sardegna al livello civile delle altre regioni occidentali.

Ma la precoce decadenza di Pisa che, stretta da troppi e troppo forti nemici e agitata da interne discordie, si accentuava già alla fine del secolo XIII, e poi la conquista aragonese, subito sopravvenuta, impedirono che questo avviamento conseguisse il suo naturale sviluppo. L'opera della civiltà pisana, ancora incompleta, era bruscamente interrotta. Seguiva la conquista straniera, che ebbe bisogno di un secolo di dure lotte e di crudeli desolazioni per superare le resistenze locali e per affermarsi; e quindi, con la conquista, cadeva sulla Sardegna un rigido assetto feudale, che parve il solo sistema di governo capace di reggerla in quiete ma che portò spogliazioni e rovine. Tuttavia le tracce di quella civiltà non furono cancellate: esse sopravvissero nelle istituzioni comunali, nelle leggi di questo periodo, nella cultura più diffusa, nei monumenti artistici, nelle tradizioni, in parte anche nella lingua. Ad esse è dovuta la conservazione di un vago sentimento dell'indole nazionale dell'isola. Nel secolo XVI Sigismondo Arquer, dopo quasi tre secoli di dominazione aragonese, in pieno dominio spagnolo, rispondendo forse ad un invito fattogli dal Münster, voleva che la pubblicazione della sua *Brevis historia* della Sardegna, la quale doveva costargli la vita, fosse collocata nella descrizione generale d'Italia.<sup>729</sup>

il gallurese e il sassarese, hanno subito una profonda trasformazione per opera del toscano (M. L. Wagner, *Literaturblatt f. germ. u. rom. Phil.*, 1915, coll. 283-288), e che se altrove le influenze non si avvertono, ciò avvenne soltanto perché i centri di forte dominio toscano, come il Castello di Cagliari, Alghero, Iglesias, furono subito, per ragioni esclusivamente politiche, sostituiti con elementi stranieri. A questo proposito si veda anche quello che ho scritto in *Archivio Storico Sardo*, V, 1909, pp. 359-361.

729. S. Münster, *Cosmographiae universalis lib. VI*, Basilea, 1550, pp. 242-250; cfr. L. Manzi, *Sigismondo Arquer. Geografo e storico del secolo XVI*, Cagliari, 1890, p. 29.

Studio quinto  
IL PERIODO DELLA LEGISLAZIONE PISANA

Capitolo I  
LEGGI E CONSUETUDINE IN SARDEGNA

La storia della legislazione sarda ha ancora molti punti oscuri. Non solamente manca un'adeguata valutazione critica degli elementi entrati a costituire o a mutare le sue fonti, ma resta ancora da chiarire la storia esterna dei monumenti legislativi, non tutti giustamente conosciuti e criticamente dati alle stampe.<sup>730</sup> E della stessa *Carta de logu*, che costituisce il principale fra essi, non sono conosciuti finora né la genesi, né il carattere, né il tempo preciso delle sue redazioni; e appena oggi si può salutare l'edizione critica che il Besta e il Guarnerio procurano, sulla base del manoscritto cagliaritano, della parte di essa dovuta ad Eleonora d'Arborea.<sup>731</sup>

Premettiamo che per tutto l'alto medioevo e sotto il governo autonomo dei giudici il diritto in Sardegna è interamente affidato alla consuetudine.<sup>732</sup> Declinata fino dai primi anni del secolo VIII la dominazione bizantina e iniziatosi, per le incursioni saracene, lo sviluppo spontaneo di una semplice e mal sicura vita sociale, ne avvenne che il vecchio fondo giuridico romano, non sussidiato dalla persistenza di una qualunque cultura scientifica o dal vigore di una legislazione politicamente tutelata, si ridusse a vivere allo stato di consuetudine. I più antichi documenti fanno fede dell'assenza di ogni nozione od uso di fonti, mentre la mancanza nel diritto sardo di ogni segno o avanzo sicuro di alcuno dei più

---

730. Sulla storia della legislazione di Sardegna, oltre gli scritti del Manno, del Tola, di Del Vecchio, del Soro Delitala, del Satta Branca, dello Zirolia e gli accenni di E. Besta, *Il diritto sardo* cit., si hanno ora le notizie più larghe e più informate dello stesso E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 152 ss.

731. *Carta de logu* cit. Il Besta vi ha premesso una dotta prefazione, che ha recato molta luce sull'argomento.

732. F. Brandileone, "Note sull'origine di alcune istituzioni" cit., p. 277.

caratteristici istituti bizantini<sup>733</sup> sembra avvalorare l'ipotesi che, come il dominio, così la legislazione bizantina non abbia trovato un'efficace applicazione in Sardegna. L'esercizio quotidiano degli atti leciti relativi all'esistenza sociale e la coscienza di elevare questi atti al grado di norma della vita comune, determinarono la formazione degli usi volgari e ne rassicurarono il valore. Il governo dei giudici, sorto esso stesso sulla base di questa consuetudine, non promosse una vera attività legislativa ma, riconoscendo il valore giuridico degli usi, ne assunse la suprema difesa e si restrinse a qualche atto o ordine di governo, compiuti con la presenza e con l'assistenza dei grandi del regno, i quali non ebbero tuttavia carattere legislativo. La più antica legge dei giudici è contenuta, come dissi, nella pergamena cagliaritano del 1217,<sup>734</sup> che ricorda l'ordinanza di Barisone e di Benedetto di Cagliari, i quali, «*cum consiliu de sus hominis bonus de sa terra*», esoneravano i dipendenti del vescovado di Suelli dal giurare nelle liti o nelle transazioni giudiziali per cause di valore inferiore ai 100 soldi genovini, ed escludeva del tutto il giuramento in occasione di certe ferie. Del resto la vita semplice e primitiva di Sardegna anteriormente al secolo XII non lascia supporre che potesse essere altrimenti.

Ma un profondo rinnovamento si iniziava nel secolo XII con la colonizzazione e con le conquiste genovesi e pisane. Allora la Sardegna, divenuta una feconda sede dei commerci delle due forti repubbliche, accoglie numerosa la popolazione continentale, vede sorgere e fiorire rigogliosi i centri cittadini, riallaccia assidui rapporti colla civiltà e colla cultura comunale italiana, concede le plaghe più fiorenti del suo territorio alla preponderanza e al dominio degli arditissimi mercanti, finché cede quasi del tutto alla loro dominazione. Tra le gravi conseguenze

733. Mi riferisco principalmente alla protimesi, all'ipobolo, al teoretro, che pure han lasciato sicure tracce nelle altre terre italiane più lungamente soggette a Bisanzio, soprattutto in Sicilia.

734. *Carte volgari*, n. XVIII, 5-6; cfr. Studio III, cap. VIII.

sociali di questo rinnovamento è anche, per la Sardegna, l'accoglimento delle leggi e del diritto romano. Perché la tradizionale opinione, accolta da alcuni storici,<sup>735</sup> che designa la Sardegna come la terra privilegiata che, immune quasi dalla dominazione germanica, serbò vivi il culto e l'uso del diritto romano, non rappresenta che una strana illusione, trasmessa senza critica dai vecchi commentatori dell'età aragonese.<sup>736</sup> Invece è certo che la conoscenza e l'uso del diritto romano penetrano in Sardegna soltanto con gli elementi tutti della civiltà comunale italiana, per opera e per effetto di questa. Allora si portano nell'isola i nuclei della popolazione continentale che, conservando l'esercizio del proprio diritto, divenuto precipuamente romano, diffondono anche in Sardegna la conoscenza delle fonti del diritto giustiniano; si organizzano nei centri commerciali i gruppi autonomi dei mercanti continentali, che serbano il privilegio di essere giudicati da propri magistrati secondo il loro proprio diritto; penetra il fuoco della cultura comunale italiana, coi libri del diritto romano e canonico che contengono le regole del diritto comune;<sup>737</sup> si spargono per ogni terra i notai continentali, nutriti alle fonti del diritto comune, a insinuarne le forme.<sup>738</sup> Il rinnovamento economico e civile, che conseguiva allo slancio dei commerci, favoriva il penetrare del vecchio e glorioso diritto, meglio

735. Cfr. G. Manno, *Storia di Sardegna* cit., II, pp. 398-399; e da lui gli altri scrittori ricordati fino a A. Pertile, *Storia del diritto italiano* cit., II, Torino, 1898, p. 89.

736. I. Dexart, *Capitula sive acta curiarum regni Sardiniae*, Cagliari, 1645, I, IV, III, p. 150.

737. A. Capra, "Inventari degli argenti" cit., p. 422: «*Apud Sanctam Giliam, libri expositi in bertulis: unum par decretorum; summa decretorum magistri Hugutionis; decretales secunde et tertie in uno volumine; [...] prime decretales et summa earum et de ordine iuditorum et summa matrimonii*». Il documento è del 1227 ed è notevole la rapidità con cui i libri del nuovo diritto romano e canonico penetrarono in Sardegna.

738. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. X, p. 184: «*Rolandus, causidicus pisane civitatis*»; I, n. XXIII, p. 196: «*Rainerio, causidico*»; II, n. I, p. 489: «*Pisano, legista*». Più tardi, notai e legisti pisani in Sardegna sono numerosissimi.



capace di contenere e di seguire gli atteggiamenti e le esigenze della nuova vita sociale.<sup>739</sup>

Si insinuavano così in Sardegna fin dal secolo XIII gli istituti e le forme del diritto medioevale italiano, fatto già nella scienza e nella pratica adulto e vigoroso, e penetravano a modificare la consuetudine volgare, a dare nuovi atteggiamenti al

739. Che le leggi romane vigessero in Sardegna accanto alla consuetudine, si disse già sulla base di due trattati con la repubblica di Genova, dove il regolo sardo si obbliga a rendere diritto ai Genovesi «*secundum leges romanas vel bonos usus terre mee*» (P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, nn. CXIX, p. 258; CXXXVII, p. 273). Ma, se si considera che la dichiarazione impegna il sovrano solo per il giudizio relativo ai Genovesi, i quali invocavano le norme del diritto comune, e che numerosi documenti si richiamano esclusivamente alla consuetudine (*Ibid.*, I, n. XL, p. 207: «*secundum usum Sardinee terre*»; n. CXXXV, p. 269: «*secundum bonos usus terre mee*»), non si vorrà dar gran peso a quei testi. In realtà, la consuetudine aveva valore preponderante e solo a fatica, e per mezzo della legislazione, rivivevano in Sardegna le norme del diritto romano. Allorché sorgono le leggi locali, queste hanno naturalmente validità principale ma subito appresso ha luogo nei giudizi la consuetudine, non già il diritto comune. Così apertamente dichiarano gli *Statuti di Sassari*, ed. P. E. Guarmerio, I, 1: «*Justitibia açes facher [...] secundu sos capitulos dessa dicta terra et usansas longamente observatas*». Il diritto romano non vi è pur ricordato. E nemmeno può ammettersi con A. Pertile, *Storia del diritto italiano* cit., II, II, p. 89, che la *Carta de logu* presupponga il vigore del diritto romano, perché il ricordo di una regola romana al cap. III e l'accoglimento di alcuni principi di diritto romano altrove dimostrano solo che i compilatori ebbero conoscenza delle fonti romane, ma non che queste avessero osservanza giuridica. Finalmente si osservi che I. Dextart, *Capitula sive acta* cit., I, IV, III, p. 150, dichiarando le incerte espressioni della legge, enumera le fonti del diritto in Sardegna con questo ordine: 1) *ius municipale*; 2) *ius civile Romanorum*; 3) *ius canonicum*; e tosto, illustrando il contenuto del *ius municipale*, chiarisce che questo è costituito dal seguente ordine: a) dalle leggi e dagli statuti locali delle singole città; b) dalla *Carta de logu*; c) dalle *consuetudines locorum*. Poiché nel diritto municipale si comprende la consuetudine, è chiaro che questa prevale al diritto romano, diversamente che nelle altre regioni italiane. Pertanto le fonti giuridiche vengono in questa gradazione: 1) le leggi generali e gli statuti cittadini; 2) la *Carta de logu*; 3) le consuetudini che hanno vigore in ogni singolo luogo; 4) il diritto romano e comune. Il diritto romano assume quindi una posizione sussidiaria in Sardegna, non diversamente, a modo di paragone, che nelle terre francesi di *droit coutumier*.

diritto. Ma non si ferma qui l'azione della civiltà pisana e genovese. Essa ispira e suggerisce anche le prime fonti legislative di Sardegna, che debbono la loro composizione a motivo, a materia, a influsso dei due forti comuni italiani. Giacché tale azione non si restringe a ispirare qualche disposizione degli statuti di Sassari, a offrire il modello della legislazione di Iglesias, a regolare i rapporti fra Pisa e il porto di Cagliari nel *Breve portus kallaretani*, a influire in qualche modo sugli statuti di Castelgenovese, ma investe tutta la legislazione di Sardegna, abbastanza ricca di fonti, e discende a nutrire nell'imo ogni radice e ogni fibra del diritto medioevale sardo.

E Pisa, che giunse più validamente a fissare in Sardegna le sue forze politiche, dette i primi e più superbi saggi della legislazione, compiendo un'opera così salda e così vasta a pro della certezza del diritto, che dovette sembrare e fu veramente durevole, benché la precoce decadenza del suo predominio ne abbia poi diminuite le conseguenze.

Si è veduto il potente impulso portato da Pisa al sorgere delle autonomie comunali. Non può meravigliare che a queste tendenze si accompagnasse, nei singoli centri locali organizzati, la manifestazione che dà il più sicuro segno dell'autonomia, la legge. E la legge sorse dapprima là dove spirò più presto e più forte l'alito della civiltà nuova. I documenti pisani accertano l'esistenza di uno statuto cagliaritano del secolo XIII, che rappresenta la prima manifestazione legislativa della Sardegna, come la città da cui emana fu la prima a costituirsi, per impulso pisano, in autonomo reggimento.

## Capitolo II IL BREVE DEL CASTELLO DI CAGLIARI

Nell'edizione che il Bonaini procurò del *Breve portus kalaretani*, egli trasse anche, dal famoso manoscritto Roncioni, alcune rubriche che seguono alle aggiunte del 1319 e che portano la seguente indicazione: *Li capituli del Breve delli castellani pertengnente alli consuli del porto di Kallari*.<sup>740</sup> È noto come il manoscritto Roncioni riproduca tutta e sola la materia legislativa attinente all'ufficio dei consoli del porto di Cagliari.<sup>741</sup> Evidentemente esso ha creduto di estrarre, sulla medesima materia, anche alcune rubriche da un *Breve delli castellani*, che è senza dubbio il *Breve Castelli Castri de Kallari*, di cui rileveremo le tracce da altri documenti.

È noto che il nucleo della popolazione continentale raccolta nel Castello si costituì subito a comune, sotto la preponderanza della repubblica pisana, la quale si riservò di nominarvi e di inviarvi le magistrature supreme: i due castellani, il giudice e il notaio.<sup>742</sup> Nell'atto di assumere il governo, questi ufficiali giuravano le norme relative al loro ufficio sul breve che, come è risaputo, rappresentò il primo germe della legislazione statutaria. Questo breve, aumentato dalle nuove disposizioni relative a tutta la vita sociale del gruppo, compilato secondo le regole fissate dagli statuti pisani, che riservavano alle facoltà di tutela e di sorveglianza del comune maggiore l'iniziativa e la direzione nella composizione delle leggi,<sup>743</sup> divenne poi il *Breve Castelli Castri*, ossia lo statuto di Cagliari.

La prima sicura menzione di questo breve occorre in un documento pisano del 1265, dove sono fissate le basi dell'accordo fra il comune di Pisa e Mariano d'Arborea.<sup>744</sup> Quest'ultimo, in contraccambio di numerosi privilegi e di concessioni politiche, voleva per sé garantita la cittadinanza e la protezione della potente repubblica e pertanto si conveniva dagli ambasciatori pisani «*quod infra quindecim dies proximos post reversionem nostram in civitate pisana, hec omnia predicta confirmari et ratificari faciemus a potestate, capitaneo et antianis pisani populi, auctoritate consilii pisane civitatis, et in brevibus pisani potestatis et populi et castellani Castelli Castri mitti, ita quod semper et in perpetuum ab omnibus superscriptis iuretur*».<sup>745</sup> Si voleva dunque assicurare l'accordo con l'inserzione delle disposizioni relative non solamente nel breve del podestà e del popolo pisano, ma anche nel breve dei castellani di Cagliari, perché fosse in perpetuo confermato con giuramento. Volendo rintracciare la materia dello statuto cagliaritano, oggi disgraziatamente perduto, si avrà dunque qui un primo filo conduttore; e alla ricostruzione gioveranno, per questa parte, non soltanto il documento del 1265 che contiene sette distinti capitoli, redatti in forma statutaria, ma altresì le disposizioni degli statuti pisani che, parzialmente accogliendo le formule dell'accordo, attestano la loro trasmissione anche nel breve del Castello di Cagliari.<sup>746</sup>

Le altre fonti sono costituite dagli statuti pisani e dal *Breve portus* di Cagliari. Di più vi sarebbe fondato motivo di credere che tutte le norme relative alla Sardegna contenute negli statuti di Pisa dovessero essere riprodotte nel breve dei castellani di Cagliari, perché avendo questi rappresentato per lungo tempo lo strumento più valido per il trionfo della

740. F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., II, pp. 1127-1131.

741. A. Schaubé, *Das Konsulat des Meeres* cit., pp. 180-181.

742. F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., I, *Breve pisani communis*, a. 1286, I, LVI, pp. 128-129.

743. F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., I, *Breve pisani communis*, a. 1286, I, XLVI, pp. 110-112; cfr. *Ibid.*, II, *Breve pisani communis*, a. 1313, I, LVI, pp. 69-71; LXX, pp. 88-95.

744. F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., I, *Breve populi et compagnarum pisani communis*, a. 1286, p. 602, nota 1; cfr. BUC, RB, port. II, 12, f. 12.

745. F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., I, *Breve populi et compagnarum pisani communis*, a. 1286, p. 602, nota 1.

746. F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., II, *Breve pisani communis*, a. 1313, II, V, pp. 270-271; cfr. inoltre *Ibid.*, II, *Breve del popolo e delle compagnie di Pisa*, a. 1313, LXXVIII, pp. 514-515; CXXXII, pp. 578-579.

dominazione pisana in Sardegna, parrebbe naturale che ogni disposizione pisana relativa alla Sardegna si volesse anche garantita, nella sua efficacia, con l'incorporazione nello statuto di Cagliari.

Il *Breve pisani communis* del 1286 enumera il Castello di Cagliari fra le terre soggette a Pisa a cui era consentito avere «*brevia et statuta*», ed indica le norme da osservarsi per queste compilazioni statutarie, che dovevano essere composte «*a sapientibus viris ab antianis eligendis, a communi et pro communi pisano electis*»;<sup>747</sup> anzi, mentre per ogni altra terra esclude la competenza criminale per i delitti che importino la pena capitale, invece solo per Cagliari aggiunge: «*Exceptis castellanis Castellis Castri, qui suam iurisdictionem exercere possint secundum formam sui brevis*».<sup>748</sup> Con questo preciso ricordo del breve di Cagliari si apre uno spiraglio che consente di intravedere tutta la materia penale, e fino al bando di sangue, regolata dallo statuto cagliaritano; poiché è lecito ritenere che il diritto penale della colonia non sia stato molto diverso da quello di cui gli statuti di Pisa offrono larga conoscenza.

Ma il nucleo iniziale del *Breve castellanorum* sembra contenuto nella rubrica del *Breve pisani communis* del 1302 che porta per titolo: *De castellanis, iudice et notariis Castellis Castri*.<sup>749</sup> Si contengono ivi le regole per l'esercizio dell'ufficio, che dovevano essere giurate sul breve. Anzi si richiama qui più volte il *Breve Castellis Castri*, provvedendo alla nomina annuale, deferita al comune pisano, di «*quatuor approbatores brevis dicti Castellis Castri et unum notarium cum eis*»; determinando lo stipendio degli ufficiali pisani inviati in Sardegna «*per formam brevis comunis Castellis Castri*»; ricordando la forza armata messa a servizio dei magistrati «*ut continetur in*

*brevi Castellis Castri*». I castellani dovevano portare per il loro ufficio il breve scritto «*in cartis montoninis; et ipsa brevia publice legi facere in Castello Castri et copiam inde dare petentibus et volentibus sine aliquo pretio*». Di un capitolo relativo all'appoggio da prestarsi, per opera dei magistrati pisani, all'Opera di S. Maria, si dice: «*Et hoc capitulum mittatur in brevi dictorum castellanorum*»; e questo medesimo si ripete per un'aggiunta del 1304, che modifica le regole per l'esazione dei tributi;<sup>750</sup> mentre per l'esercizio della giurisdizione si richiamano i giudici all'osservanza del breve di Cagliari e del costituito pisano, e sulle regole di sicurezza per l'esclusione degli stranieri dalla notturna permanenza nel Castello si aggiunge: «*sicut plenius continetur in capitulo posito in brevi Castellis Castri loquenti de hiis*». E altrove, nel medesimo statuto, si rinviene integro un capitolo del breve cagliaritano intitolato: *De archiepiscopo kallaretano*, e seguito dalla nota: «*Et hoc capitulum est in brevi Castellis Castri*».<sup>751</sup>

Aggiungendo alla serie i cinque capitoli del *Breve delli castellani*, integralmente conservati dal manoscritto Roncioni, in seguito al breve del porto cagliaritano,<sup>752</sup> si affacceranno alcune opportune considerazioni. Anzitutto questi capitoli sono offerti in volgare, ma da ciò non dovremo concludere senz'altro che il breve di Cagliari fosse originariamente redatto in volgare. Gli statuti pisani del secolo XIII sono regolarmente composti in latino, e un capitolo latino del breve cagliaritano risulta integralmente riportato nello statuto del 1302.<sup>753</sup> È solo nelle redazioni statutarie posteriori a quell'anno, e specialmente dal secondo decennio del secolo XIV, che il volgare comincia decisamente a prevalere; né sarebbe da escludere l'ipotesi che i capitoli del breve di Cagliari, annessi al breve

747. F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., I, *Breve pisani communis*, a. 1286, I, XLVI, p. 110; cfr. *Ibid.*, I, CVIII, p. 212, e soprattutto *Ibid.*, II, *Breve pisani communis*, a. 1313, I, LXX, pp. 88-95.

748. F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., I, *Breve pisani communis*, a. 1286, I, XLVI, p. 111; III, LXXII, p. 460.

749. F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., II, *Breve pisani communis*, a. 1313, I, LXX, pp. 88-95.

750. F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., II, *Breve pisani communis*, a. 1313, I, LXX, p. 94.

751. F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., II, *Breve pisani communis*, a. 1313, I, CCXXVI, p. 240.

752. F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., II, pp. 1127-1128.

753. F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., II, *Breve pisani communis*, a. 1313, I, CCXXVI, p. 240.

del porto, fossero originariamente compilati in latino ed ora fossero detratti da una compilazione volgare di questi anni, o volti in volgare direttamente dal compilatore che formò, forse per incarico ufficiale, la raccolta delle materie tutte attinenti all'ufficio dei consoli del porto di Cagliari. Inoltre è notevole che quelle disposizioni portano anche il loro originario numero d'ordine, segnate: XLI, XLII, XLIII, LXXIII, CLVIII. Questo autorizza a pensare che il breve dei castellani di Cagliari, costituito da un solo libro, contenesse tuttavia non meno di 158 rubriche, ciò che forma già un vasto complesso legislativo. Finalmente dalla rubrica XXXVIII del *Breve portus kallaretani* si rileva una nuova disposizione dello statuto di Cagliari, dove è prescritto che nella loggia dei mercanti non sia consentito di giocare «a gioco per lo Breve delli castellani divietato».754

754. F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., II, *Breve portus kallaretani*, XXXVIII, p. 1105.

755. Norme per la compilazione ed emendazione del breve (F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., I, *Breve pisani communis*, a. 1286, I, XLVI, pp. 110-112; *Ibid.*, II, *Breve pisani communis*, a. 1313, I, LVI, pp. 69-71; LXX, pp. 89-95). Norme relative alla nomina e all'ufficio dei castellani (*Ibid.*, I, *Breve pisani communis*, a. 1286, I, LVI, pp. 128-129; CVIII, p. 212; e soprattutto *Ibid.*, II, *Breve pisani communis*, a. 1313, I, LXX, pp. 89-95); loro salario, loro giurisdizione, loro amministrazione finanziaria ed esecutiva; obbligo dei castellani di difendere i privilegi dell'Opera di S. Maria (*Ibid.*, I, *Breve pisani communis*, a. 1286, I, CLIII, pp. 274-282; *Ibid.*, II, *Breve pisani communis*, a. 1313, I, LXX, pp. 91-92). Altri uffici dell'amministrazione pisana di Cagliari: notai (*Ibid.*, II, *Breve del popolo e delle compagnie di Pisa*, a. 1313, CXLVIII, pp. 617 e 621); tagliatori e misuratori del grano, doganieri etc. (*Ibid.*, CXLVIII, p. 617); proibizione agli ufficiali pisani in Sardegna di mangiare e bere con borghesi di Cagliari e di Iglesias (*Ibid.*, CXLVIII, p. 618); sindacato dei camerlenghi di Sardegna (*Ibid.*, CXLVIII, p. 618). Regole sulla giurisdizione penale riservata ai castellani e ai giudici di Castel di Castro (*Ibid.*, I, *Breve pisani communis*, a. 1286, I, XLVI, p. 111; III, XXXII, p. 391, e inoltre I, CXLIII, pp. 255-256) e sulla competenza per i delitti commessi in Sardegna (*Ibid.*, II, *Breve pisani communis*, a. 1313, I, CXCIII, pp. 203-204; e *Ibid.*, II, *Breve del popolo e delle compagnie di Pisa*, a. 1313, CLXIII, p. 634). Statuti sull'esportazione e importazione dei cereali da Cagliari, sull'esportazione del ferro ai Saraceni e altre regole sulla vita economica (*Ibid.*, I, *Breve pisani communis*, a. 1286, I, CLV, p. 286; III, XXXVIII, pp. 413-414; III, XXXVIII, pp. 416-417; *Ibid.*, II, *Breve*

Offriamo in nota un breve saggio di ricostruzione del *Breve Castelli Castrì de Kallari*, secondo le indicazioni ora accennate, e con l'aggiunta di ogni altra disposizione che dagli statuti pisani si dimostri per contenuto affine alla materia per esso presunta.<sup>755</sup>

*pisani communis*, a. 1313, I, CCVIII, p. 225; III, XLVII, pp. 332-333; III, XLVIII, p. 336). Regole finanziarie relative ai tributi, alle vendite degli introiti comunali, alle esenzioni dai dazi ecc. (*Ibid.*, I, *Breve pisani communis*, a. 1286, II, VI, pp. 350-352; *Ibid.*, II, *Breve pisani communis*, a. 1313, I, LXX, pp. 92-94; I, CCXXXVII, p. 248). Salario degli ufficiali di Sardegna (*Ibid.*, II, *Ordinamenta salariorum*, pp. 1213 e 1216). Sull'arcivescovo di Cagliari (*Ibid.*, II, *Breve pisani communis*, a. 1313, I, CCXXVI, p. 240). Capitoli del breve di Cagliari relativi ai consoli del porto (*Ibid.*, II, pp. 1127-1128; *Ibid.*, III, *Breve curiae maris*, XLVII-XLVIII, pp. 384-385; LXII, pp. 396-397; LXXVII, p. 405). Disposizioni pisane del 1320 intorno ai falliti (C. Baudi di Vesme, *Codex diplomaticus* cit., n. XIII, coll. 1083-1084).

Ma, oltre a questo statuto di Cagliari, un inventario pisano dell'anno 1335, contenuto in un'abbreviatura notarile dell'Archivio dei contratti, ricorda, tra i vari brevi delle arti e dei paesi sottoposti a Pisa, un *Breve Kallari de Sardinea*<sup>756</sup> che, per la sua denominazione, si presenta come cosa in tutto diversa dal testo precedente. Infatti nell'enumerazione statutaria delle terre soggette al comune pisano contenuta nel *Breve pisani communis* del 1313, si attribuisce la piena competenza giudiziaria sulla base del proprio breve non soltanto ai castellani di Cagliari, ma altresì a un altro ordine di ufficiali, ai *vicarii regni Kallari*,<sup>757</sup> ossia al magistrato, pienamente indipendente dai castellani della città capoluogo, il quale fu posto al governo di tutto il territorio soggetto alla dominazione pisana dopo la caduta dei giudicati, e che per l'azione sua dovette possedere un proprio breve. Ora, il testo legislativo indicato nell'inventario del 1335 è il breve dei vicari del regno cagliaritano, il quale poteva conservare ancora valore giuridico per Pisa, poiché questa, anche dopo la conquista aragonese, conservò lungamente alcune terre del giudicato di Cagliari e di Gallura, e particolarmente le curatorie di Trexenta e di Gippi,<sup>758</sup> dove continuò a mandare i *vicarii* e dove pertanto anche il *Breve regni Kallari*, originariamente destinato a tutto il giudicato, poté conservare vigore.

L'induzione trova sicura conferma in alcuni documenti del periodo aragonese conservati negli archivi di Cagliari, i quali provano come si debba a Pisa uno speciale testo legislativo

sotto il titolo di *Breve regni Kallari*, che continuò a valere nel territorio anche dopo la caduta del dominio pisano.

Con l'avvento della dominazione aragonese, che elargì subito larghi privilegi alla città capitale dell'isola, si inizia anche una sistematica diffusione del feudo, che dette origine più volte a stridenti conflitti, specialmente in materia di giurisdizione, fra la città ed i feudatari. Una carta regia di Alfonso IV, in data 19 ottobre 1331,<sup>759</sup> aveva determinato i limiti della giurisdizione criminale tenuta dal vicario del Castello di Cagliari sulla città e sulle ville immediatamente adiacenti, in concorrenza con la giurisdizione dei signori di altre ville circostanti, nuovamente affidate al potere feudale, affermando la regola della *lex loci delicti commissi*, che si veniva lentamente insinuando nella pratica della competenza giudiziaria penale, mercé le nuove tendenze della giurisprudenza italiana del periodo postaccursiano.<sup>760</sup> Secondo quella regola, i delinquenti della città e dei territori di Cagliari, anche rifugiati in qualsivoglia parte del regno, dovevano essere rimessi senza indugio, dietro richiesta di giudizio, al vicario o a qualunque alto ufficiale della città; e ciò doveva avvenire anche da parte del vicario di Cagliari, a richiesta dei baroni, quando i delinquenti ivi rifugiati appartenessero alla giurisdizione baronale.<sup>761</sup>

Ma la frequenza dei conflitti dovette tosto consigliare una più precisa determinazione, che ebbe larga materia in una nuova carta regia, in data 19 ottobre 1331,<sup>762</sup> che è quella che particolarmente ci occupa.

759. Archivio di Stato di Cagliari (ASC), *Antico Archivio Regio (AAR)*, B6, ff. 61-63v.

760. Cfr. L. Zdekauer, *Studi sulla criminalità italiana del Dugento e Trecento*, Siena, 1901, p. 14 ss.

761. Cfr. M. Pinna, *Indice dei documenti cagliaritani* cit., n. 76, p. 19; e S. Lippi, *L'Archivio Comunale* cit., n. 132, p. 147.

762. Archivio Comunale di Cagliari (ACC), *Sezione Antica (SA)*, *Pergamene*, n. 153; cfr. S. Lippi, *L'Archivio Comunale* cit., pp. 151-152; e M. Pinna, *Indice dei documenti cagliaritani* cit., n. 82, p. 80. Il testo è contenuto inoltre nel *Libro verde* dell'Archivio Comunale di Cagliari, f. 76, dove la forma *Cartam de loguo* offre una variante della denominazione volgare.

756. F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., I, "Proemio", p. XXX.

757. F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., II, *Breve pisani communis*, a. 1313, I, LVI, p. 70; P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. VI, pp. 506-509.

758. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, nn. LXXVI-LXXVIII, pp. 739-742; F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., II, *Ordinamenta salariorum*, p. 1216.

In essa troviamo per la prima volta sancita la disposizione intorno alla responsabilità delle ville per il mancato arresto dei delinquenti, con l'intento precipuo di determinare che le multe comminate per quel fatto, essendo di natura civile, debbano essere sempre devolute ai feudatari delle ville. Ora, appunto a questo proposito, il monarca aragonese si richiama per la prima volta al *Breve regni Kallari*, che viene indicato anche con la denominazione volgare di *Carta de logu*.<sup>763</sup>

Inoltre, dopo aver fissato la competenza dei feudatari per le cause le quali importano una pena inferiore alle 15 lire, contempla il caso in cui questa multa, per mancata soluzione, possa essere commutata in una pena corporale, secondo le disposizioni sancite «a *Carta de logu vel a lege municipalis*», determinando in tal caso che la sentenza possa bensì essere pronunciata dai feudatari, ma che l'esecuzione della pena corporale debba essere riservata al vicario.<sup>764</sup> Evidentemente anche in questo caso il monarca aragonese si richiama alla vecchia legge del periodo pisano, tuttora in vigore, nettamente distinta dalla *lex municipalis*, che è subito indicata con una particella, questa volta di senso avversativo. Ora può cadere qualche dubbio sull'identificazione di quest'ultimo

testo: poiché, se nel periodo pisano la legge municipale di Cagliari fu il così detto *Breve Castellii Castri*, di cui abbiamo ora discusso, è probabile che, dopo l'estensione alla città dei privilegi e delle leggi barcellonesi,<sup>765</sup> con l'indicazione di *lex municipalis* si intendesse invece il complesso delle leggi di Barcellona, nuovamente elargite a Cagliari. Ma nessun dubbio può restare sull'identificazione del testo indicato col titolo di *Carta de logu*, poiché esso rappresenta la legge speciale del giudicato cagliaritano.

In un'altra carta dello stesso anno il re, confermando la validità della *Carta de logu*, concessa alle ville e alle terre del giudicato cagliaritano insieme con le consuetudini vigenti, impone l'obbligo al vicario della città di giudicare secondo il diritto sancito in quella legge, per riguardo alle ville sottoposte alla sua giurisdizione,<sup>766</sup> e raffrena così, forse, la tendenza del magistrato cittadino ad applicare anche sulle ville il nuovo diritto municipale.

Poco più tardi, in un decreto di Pietro IV del 1338 si trova sancita una nuova conferma del testo legislativo pisano.<sup>767</sup>

763. Ecco il passo, che è ripetuto più tardi da Pietro IV d'Aragona in una carta regia del 19 agosto 1338: «*Decernimus insuper quod pene statute per Cartam de logu vel breve regni Callari contra universitates villarum que non ceperint criminosos in ipsis villis vel in earum terminis delinquentes, cum sint civiles, spectent et sint dominorum villarum ipsarum, neque vicarius vel alius officialis noster se de hiis aliquatenus intromittat*».

764. Riproduco il brano: «*Demum decernimus quod si quispiam aliquod crimen comiserit cuius cognitio seu punitio spectet ad dominos predictarum villarum vel eorum officiales, iuxta dictum privilegium Castri Callari et iuxta declarationes presentes super ipso privilegio editas, et crimen ipsum a Carta de logu vel a lege municipalis principaliter taxatum fuerit ad pecuniam, set secundario, aut in iuris subsidium, in defectum scilicet pene pecuniarie, quam non posset vel nollet criminosus exsolvere, esset locus pene corporali, mortis videlicet aut detractionis membri, quod cognitio dicti criminis et aliorum omnium processum tangentium et etiam pronuntiatio sive sententia spectet ad dominos villarum ipsarum vel eorum officiales, sed executio pene corporalis dumtaxat spectet ad ipsum vicarium*».

765. L'estensione è del 1327; cfr. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. XXXIX, pp. 686-690. Nell'Archivio Comunale di Cagliari si conserva parzialmente uno statuto cittadino del secolo XIV in lingua catalana.

766. ASC, AAR, B6, f. 66-66v (M. Pinna, *Indice dei documenti cagliaritani* cit., n. 87, p. 21). Riproduco il brano: «*quor intentio nostra non est [...] praeiudicasse in aliquo Chartae de logu concessae Sardis habitantibus et habitaturis in villis seu locis constitutis infra terminos dicti Castri vel etiam infra regnum Callari, vel consuetudinibus eis hactenus observatis, idcirco vobis dicimus et mandamus quatenus in casibus in quibus cognitio seu punitio in dictis Chartis ad nos secundum dictam Chartam de logu pertinere debeat, iudicetis eos secundum Chartam de logu sive breve et alias iuxta eorum consuetudines eis hucusque servatas, praedicta ordinatione vel statuto in aliquo non obstante, ipsos vel eorum aliquem contra Chartam de logu vel breve seu eorum praedictas consuetudines nullatenus aggravando*».

767. ASC, AAR, B6, f. 144v: «*Decerminis insuper quod poenae statutae per Chartam de logu vel breve regni Callari contra universitates villarum, quae non ceperint criminosos in ipsis villis vel in earum terminis delinquentes*» spettino ai feudatari se di materia civile, e al vicario di Cagliari se di materia penale.

Finalmente è notevole la menzione della *Carta de logu* cagliaritana contenuta nelle costituzioni del primo parlamento sardo, solennemente convocato in Cagliari da Pietro IV d'Aragona a dì 10 marzo 1355.<sup>768</sup>

In una disposizione di queste costituzioni, volendosi reprimere il delitto di ribellione che serpeggiava più che mai frequente per le terre di Sardegna, minacciando le conquiste della Corona aragonese, si deliberarono nuove leggi contro i ribelli e i traditori, le quali si vollero confermate col giuramento solenne di tutte le persone convocate nell'assemblea; e per esse, qualunque persona, sarda o non sarda, che si facesse ribelle o traditore verso il re ed i suoi rappresentanti, verso il feudatario o il signore della villa, doveva essere punito con le pene che erano comminate contro i ribelli e i traditori «*per capitulum Carte de loco*», designato con le prime parole del testo: «*omnis sardus vel quisvis alius*»; sicché come pubblico traditore e reo di lesa maestà doveva essere punito nel capo e andar soggetto alla confisca di tutti i beni mobili e immobili insieme coi suoi complici, con obbligo ad ognuno di consegnare i rei al pubblico potere.<sup>769</sup> E, quasi non bastasse, la

costituzione del 1355 reca quindi gravissimi inasprimenti a queste pene, interessando i feudatari alla persecuzione dei colpevoli coll'assegnare ad essi i beni immobili confiscati; riservando alla Corona soltanto i beni mobili; minacciando la schiavitù perpetua per tutti i dipendenti, liberi o servi, di chi fosse convinto reo di questo delitto; comminando la pena capitale anche contro tutti i complici e coadiutori; obbligando la Corona a non concedere grazia ai delinquenti e aggravando le pene per la mancata denuncia dei rei.<sup>770</sup> Questa costituzione doveva essere solennemente e periodicamente pubblicata nelle chiese dell'isola, in ogni grande solennità religiosa, e doveva essere letta in ogni convegno giudiziale del regno (corona), nell'atto di iniziare i processi.<sup>771</sup>

Così la *Carta de logu* del giudicato cagliaritano, emanata ai tempi del dominio pisano, veniva solennemente confermata dalle corti radunate nella capitale del regno, le quali ne richiamavano uno dei capitoli più importanti, quello contro i ribelli e i traditori dello Stato.

768. Pubblicate da me in "Le costituzioni del primo Parlamento sardo del 1355", in *Archivio Storico Sardo*, VI, 1910, pp. 193-272.

769. A. Solmi, "Le costituzioni" cit., p. 260: «*Ea propter hac constitutione vilitura perpetuo statuimus et ordinamus quod si quis sardus vel alius quilibet in insula Sardinie deinceps rebellis sive proditor nostre regie Corone fuerit aut rebellionem seu prodicionem aliquam contra Coronam nostram aut contra officiales nostros maligno ductus spiritu perpetraverit, sive contra dominum ville unde dictus rebellis seu proditor fuerit, penas que imponuntur proditoribus seu rebellantibus contra eorum dominos per capitulum carte de loco "omnis sardus vel quisvis alius" habeatur, ut publicus proditor et ut committens crimen lese magestatis, et omnia eius bona mobilia et immobilia ipso iure sint confiscata, et ut continetur inferius atquisita. Et omnes dantes auxilium vel favorem talibus rebellibus seu proditoribus et eorum receptatores simili pena cum proditore et rebelle puniantur. Et omnes et singuli, in quorum castris villis seu locis dictus proditor sive proditores et rebelles erunt, teneantur statim, cum requisiti fuerint, per nos sive per nostros officiales, dictos proditores et rebelles nobis sive nostris officialibus remittere absque mora*». Poiché gli inasprimenti delle pene seguono immediatamente, non è improbabile che tutta la parte riferita rappresenti una trascrizione o parafrasi del capitolo originale della *Carta de logu* cagliaritana.

770. ACC, SA, *Libre vert*, f. 105-105v; A. Solmi, "Le costituzioni" cit., p. 261.

771. ACC, SA, *Libre vert*, f. 105v; A. Solmi, "Le costituzioni" cit., p. 261.

Capitolo IV  
CONTENUTO DELLA *CARTA DE LOGU*

Dopo ciò risulta evidente il valore del nuovo testo per la conoscenza storica della *Carta de logu* cagliaritano. Da esso si può ricavare il ricordo delle parole iniziali di un capitolo della vecchia legge, oltre che la notizia di una nuova disposizione penale della *Carta de logu* pisana, rivolta contro i traditori e i ribelli dello Stato; e così si deriva pure la certezza che la *Carta de logu* del giudicato cagliaritano era in pieno, consentito vigore sotto il dominio aragonese ancora nel 1355, poiché poteva essere invocata come la legge fondamentale di tutto il regno (*logu*) nel parlamento solenne che radunò per la prima volta i prelati, i feudatari e i rappresentanti delle università nella capitale del nuovo regno di Sardegna.

Come poté andar perduto il testo di questa legge e come se ne cancellasse fino ad oggi la menzione, non è difficile spiegare. Redatta, come par certo, in latino, questa legge non poté reggere contro la fortuna che nel secolo XV trasse la *Carta de logu* d'Arborea fuori dei confini del vecchio giudicato ad estendere rapidamente la sua applicazione su gran parte delle terre isolane, sicché quella decadde nell'uso quanto più rapidamente questa penetrava e si divulgava anche nell'antico giudicato cagliaritano.

La legge arborese, redatta nel linguaggio volgare, e forse anche meglio rispondente ai bisogni delle popolazioni, divenne prontamente la legge fondamentale dell'isola; ma non è dubbio ora, dopo la serie di queste testimonianze, che essa trovò preparato il terreno per la sua recezione in grazia dell'uso quasi secolare della *Carta de logu* cagliaritano, che la sapienza civile del comune pisano aveva adattato alle esigenze giuridiche locali e che dagli Aragonesi era stata riconosciuta e adoperata, per lunghi anni, come legge propria del governo territoriale.

Queste notizie, scampate al naufragio di tanta parte dell'antica legislazione pisana di Sardegna, non sono forse bastevoli a

consentire un sicuro giudizio sulla *Carta de logu* del giudicato cagliaritano. Ma esse sono più che sufficienti per accertare l'esistenza di un *Breve regni Kallari*, che si sarebbe svolto dalle regole fissate per il governo delle terre assoggettate alla magistratura dei *vicarii regni Kallari*, e che dovrebbe essere assegnato alla fine del secolo XIII o al primo decennio del XIV. Questa legge, redatta originariamente in latino, raccoglieva le regole relative alla vita pubblica e privata di tutto il territorio, e perciò assunse nel linguaggio volgare il titolo di *Carta de logu*. Essa era già in vigore nell'anno 1313.

La dominazione aragonese nei primi tempi della conquista rispettò questa legge, che sembrava rispondere ai bisogni della popolazione, e la riconfermò per opera di Alfonso IV (1331) e di Pietro IV (1338)<sup>772</sup> in alcuni documenti, che giovano a dare un'idea di una parte almeno del contenuto della legge. Anzi, col nuovo dominio, cancellandosi lentamente l'antica separazione fra i diversi giudicati, la legge cagliaritano dovette oltrepassare i confini della terra d'origine e diffondersi per tutta la regione governata dagli Aragonesi, se nell'anno 1355 poteva essere invocata nel parlamento generale del regno.

Gli accenni sopravvissuti di questa legge si riferiscono esclusivamente alla materia del diritto penale. La legge stabiliva l'ordine delle competenze ed esponeva per ogni caso il diritto, sulla base anche della consuetudine locale;<sup>773</sup> sanciva le multe, sul principio della responsabilità collettiva, contro le ville che non scoprissero e non consegnassero alla pubblica autorità i colpevoli dei reati commessi entro lo spazio del loro territorio;<sup>774</sup> determinava per i delinquenti la serie delle pene pecuniarie, frequentemente commutabili in pene corporali;<sup>775</sup> puniva severamente, con la pena capitale e con la confisca, i colpevoli di alto tradimento.<sup>776</sup>

772. ASC, AAR, B6, ff. 143-146.

773. ASC, AAR, B6, f. 66-66v.

774. ASC, AAR, B6, ff. 61-63v, 143-146.

775. ASC, AAR, B6, ff. 143-146.

776. ACC, SA, *Libre vert*, ff. 104v-105.



Da tutto ciò, come dal riferimento alla legge fatto più volte dalle popolazioni rurali anche sotto il dominio straniero,<sup>777</sup> si deve congetturare che la *Carta de logu* del giudicato cagliaritano, creata da Pisa sulla traccia delle esperienze dei suoi ufficiali inviati in Sardegna, rappresenti una raccolta legislativa delle consuetudini indigene, sapientemente coordinate alle nuove esigenze civili.<sup>778</sup> Così si spiega come il breve della magistratura pisana abbia potuto divenire la *Carta de logu* del giudicato cagliaritano e come sia rimasto in vigore anche dopo la caduta della dominazione pisana.

Il testo oggi perduto, prezioso per la storia del diritto statutario italiano, oltre che per la storia del diritto sardo, sarebbe anche d'aiuto per la critica del massimo testo legislativo della Sardegna medioevale, la *Carta de logu de Arborea*, di cui restano ancora ignorate le fonti e le vie di formazione e di sviluppo. Che la *Carta de logu* del giudicato cagliaritano abbia servito di fonte alla legge dei giudici d'Arborea non si può dire con certezza, mancando il testo che solo può legittimare un preciso riscontro; ma l'ipotesi, già da me altra volta accennata, sembra verosimile non soltanto per la somiglianza del nome e del carattere fondamentale delle due leggi, ma anche perché i giudici d'Arborea, nella lunga guerra contro gli Aragonesi, tennero per lunghi anni il dominio anche su alcuna delle terre del

777. ASC, AAR, B6, f. 66-66v.

778. E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 155, sembra ritenere che la *Carta de logu* del giudicato di Cagliari, come quella di Gallura, rappresenti un prodotto del diritto locale, a cui i Pisani avrebbero più tardi dato il nome di *Breve regni Kallari*. Il rapporto è precisamente inverso. Il titolo di *Breve*, dato concordemente a questo testo – titolo tecnico del linguaggio statutario italiano, che designa il complesso delle leggi giurate da una speciale magistratura – accerta che esso è d'origine pisana e fu emanato perché servisse di norma al governo del *vicarius regni Kallari*, preposto all'amministrazione del territorio, e si disse «*concessa Sardis habitantibus et habitaturis infra regnum Callaris*». Il titolo di *Carta de logu* non è che l'indicazione volgare, adattata all'indole pratica della legge, la quale, contenendo le norme del diritto penale e della polizia rurale, dovette accogliere gli elementi informativi dalla consuetudine e apparire come la legge speciale del territorio.

giudicato cagliaritano, in cui la vecchia legge pisana doveva essere ancora in vigore, e ciò spiegherebbe come essa abbia potuto servire di base al nuovo testo arborense.

Ma vi è di più. Quel poco che della legge conosciamo risponde mirabilmente alla materia legislativa della *Carta de logu de Arborea*. È vero che dobbiamo rimanere esclusivamente nello spazio del diritto penale, ma è uno spazio, questo, che occupa il primo posto anche nella legge arborense, di cui formò proprio il nucleo originario. Il capitolo della legge pisana, riferito nel parlamento del 1355, trova un'esatta corrispondenza nella legge arborense (cap. II), poiché nell'uno e nell'altra è comminata la pena del capo e della confisca contro i traditori dello Stato, e solo quest'ultima, per un'illuminata deviazione di Eleonora dall'antico diritto, vuol salvi i beni della moglie e dei figli. Inoltre la responsabilità delle ville per i reati commessi entro l'ambito del territorio rurale, allorché mancasse la denuncia o la cattura del delinquente, e le multe in questi casi comminate, per quanto si possa dire che rispondessero veramente ad un sistema generale del diritto medioevale italiano,<sup>779</sup> ebbero tuttavia in Sardegna larghissima applicazione, come dimostrano la *Carta de logu* di Eleonora<sup>780</sup> e le ordinanze di Ugone IV.<sup>781</sup> Il conoscere ora che la materia era ampiamente contemplata nella legge cagliaritano<sup>782</sup> autorizza a riavvicinare i due testi, almeno per il loro contenuto, e riconferma con certezza che le disposizioni di Eleonora in questa materia non rappresentano provvedimenti

779. Cfr. A. Pertile, *Storia del diritto italiano* cit., V, Torino, 1892, pp. 636-637; J. Kohler, *Das Strafrecht der italienischen Statuten von 12-16 Jahrhunderten*, Mannheim, 1897, pp. 98 ss. E si veda, ad esempio, F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., I, *Breve pisani communis*, a. 1286, I, CXXXIII, pp. 243-247; e Alberto de Gandino, *Quaestiones statutorum*, ed. A. Solmi, LV, in *Scripta anecdota glossatorum* cit., III, Bologna, 1901, p. 182.

780. *Carta de logu de Arborea*, XIII, XXIV, XXXIII, XLVI, XLIX.

781. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. VII, pp. 623-624; cfr. E. Besta, *Di alcune leggi e ordinanze di Ugone IV d'Arborea*, Sassari, 1904, pp. 14-15.

782. ASC, AAR, B6, ff. 61-63v, 143-146.

di carattere eccezionale,<sup>783</sup> ma sono la continuazione di più antiche consuetudini, con carattere di norme generali, intimamente connaturate nel diritto sardo e accolte anche nella legge rurale cagliaritana dei dominatori pisani. Né altrimenti si deve dire del sistema penale, nella parte che apparisce comune ai due testi. La prevalenza delle pene pecuniarie sembra attestata per entrambi: anzi dal diploma aragonese si induce la notizia che nella *Carta de logu* cagliaritana doveva essere frequentissima la regola della commutazione delle pene pecuniarie in pene afflittive corporali nel caso di mancato pagamento da parte del delinquente;<sup>784</sup> e questa regola domina il diritto penale della legislazione arborense, dove, per una larga categoria di reati, ferimenti, delitti contro il buon costume e la fede pubblica, furto e danneggiamenti campestri, ingiurie etc., è sempre comminata una pena pecuniaria, e sempre si sostituisce a questa, in caso di mancato pagamento entro un dato termine, il succedaneo d'una pena corporale.<sup>785</sup> È vero che il sistema apparisce anche talvolta proprio del diritto statutario italiano,<sup>786</sup> ma nel diritto sardo sembra piuttosto una regola, sicché tanto la *Carta de logu* cagliaritana quanto quella d'Arborea debbono averla assunta dalla consuetudine locale.

Tutto ciò non basta ad accertare la diretta derivazione della legge di Eleonora dal vecchio testo pisano, ma intanto si deve ammettere che le due leggi ebbero almeno un carattere comune: quello di rappresentare la legge generale di tutto un giudicato per riguardo al governo delle ville e delle terre rurali. D'altra parte, poiché la *Carta de logu* cagliaritana durava in vita anche ai tempi della dominazione aragonese e veniva invocata, accanto agli usi locali, come legge fondamentale degli abitanti delle ville e delle terre circostanti, bisogna dire che

essa avesse radice nel terreno della consuetudine volgare non meno forse della *Carta de logu* arborense, e questo ne attesta un nuovo carattere da ritenere anch'esso comune. Finalmente, sta di fatto che almeno una triplice serie di provvedimenti d'indole penale trovano perfetto riscontro nei due testi e, per quanto derivino da un principio generale e comune del diritto sardo o del diritto medioevale italiano, nondimeno accertano che poteva essere nelle due leggi qualche concorde tendenza, oltre che qualche punto di contatto. Aggiungerò anzi che la *Carta de logu* arborense, nel cap. LXXIV, si riferisce probabilmente al testo da me ora illustrato là dove deroga con una nuova disposizione ad «*alcunu capidulu de breve over usança fatta et observada per tempus passadu*», poiché nulla vieta di credere che la legge cagliaritana, conosciuta col titolo di *Breve regni Kallari*, fosse penetrata anche nella conoscenza e nell'uso del giudicato arborense, il quale ebbe altresì la sua rappresentanza in quel parlamento del 1355 in cui la vecchia legge pisana fu solennemente invocata.

E dopo ciò non vi può essere dubbio alcuno. Alla legislazione pisana di Sardegna dev'essere ricongiunto non soltanto un breve del Castello di Cagliari ma anche un *Breve regni Kallari*, che conteneva le disposizioni relative al governo dei vicari, preposti da Pisa al giudicato cagliaritano, e che disponeva intorno alla vita rurale delle ville e delle università del contado. Questo breve non venne da principio abolito dalla nuova dominazione aragonese, come quello che, raccogliendo i principi del diritto consuetudinario volgare e le regole del governo rurale, poteva senza pericolo, e anzi con sensibile vantaggio, essere serbato in vita, mentre per Pisa continuò a formare la legge del governo da essa mantenuto in alcune terre del giudicato cagliaritano.<sup>787</sup>

783. U. G. Mondolfo, "Responsabilità e garanzia collettiva per danni patrimoniali nella storia del diritto sardo nel medio evo", in *Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche*, XXIX, 1899, p. 160 ss.

784. ASC, AAR, B6, ff. 61-63v.

785. *Carta de logu de Arborea*, IX, XIII, XXI-XXIII, XXVII-XXIX, XXXI, XXXIV, XLV, CLIV-CLV.

786. Cfr. A. Pertile, *Storia del diritto italiano* cit., V, p. 249, nota 7; e J. Kohler, *Das Strafrecht* cit.

787. Pisa conservò a titolo feudale fino al 1350 e più oltre, per l'accordo del 1326 coi re aragonesi, le curatorie di Trexenta e di Gippi. Io ritengo che la *Carta ville Gippi*, ricordata in un documento di P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. LXXVI, p. 740, e disciplinante la responsabilità collettiva delle ville per la denuncia e per la cattura dei delinquenti, non sia che la *Carta de logu* pisana del giudicato cagliaritano.

Quei documenti ora riportati aiutano anche a risolvere il problema del senso giuridico dell'espressione *Carta de logu*, che ebbe in Sardegna così frequente uso. Essa non indica la legge d'eccezione, con valore territoriale, che vigesse di fronte al diritto comune, reputato a base della vita giuridica di Sardegna,<sup>788</sup> ma rappresenta la speciale intitolazione che nel linguaggio locale si dava alla legge del territorio o del giudicato. A differenza del breve e degli statuti cittadini, che contengono le norme relative alla vita sociale di un gruppo urbano, la *Carta de logu* rappresenta la legge relativa alla vita rurale di tutto il territorio, specialmente nelle materie attinenti al governo delle ville e derivanti dalla consuetudine locale. E non altro è il senso della *Carta de logu* d'Arborea.

788. Così il Mameli, G. C. Del Vecchio, *Eleonora d'Arborea e la sua legislazione*, Milano, 1872, pp. 27-28, e A. Pertile, *Storia del diritto italiano* cit., II, II, p. 89. Più giustamente E. Besta, *Il diritto sardo* cit., p. 105, nota 184.

## Capitolo V LE LEGGI DEL PERIODO PISANO

Queste osservazioni aiutano ad intendere nel giusto senso la disposizione degli statuti pisani del 1313, relativa ai brevi delle terre e delle città di Sardegna.<sup>789</sup> Perché, riconoscendosi agli ufficiali pisani, quivi mandati a tenervi la rappresentanza del governo diretto della repubblica, la piena giurisdizione sovrana, si aggiunge che essi debbono giudicare ciascuno «*secundum formam sui brevis*»; e nell'enumerazione degli ufficiali e dei loro brevi si dà la seguente serie: «*castellani Castelli Castri, vicarii regni Kallari et Gallurii, potestates Terre Nove et Urize, rectores Ville Ecclesie et Domus Nove*». La serie delle leggi pisane in Sardegna non deve dunque concludersi coi testi finora ricercati e identificati, ma deve ben altrimenti allargarsi a comprendere parecchi nuovi brevi, interamente ignorati. Accanto al breve dei castellani di Cagliari (il *Breve Castelli Castri*), accanto al breve dei vicari del giudicato cagliaritano (il *Breve regni Kallari*), la serie comprende un breve di Gallura, di quella regione dove si sa che Pisa tenne pure il governo con la speciale magistratura dei vicari;<sup>790</sup> e quindi anche per questa regione si deve ammettere l'esistenza di un *Breve regni Gallure*, pur esso disgraziatamente perduto, che corrisponde per natura e per carattere al *Breve regni Kallari seu Carta de logu Kallari*. E una notizia per tutto indipendente avvalora e conferma l'esattezza dell'induzione. L'inventario del 1335, più sopra ricordato, fra le scritture dei testi legislativi del comune pisano, oltre al *Breve Kallari de Sardinea*, comprende anche il *Breve Gallure*,<sup>791</sup>

789. F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., II, *Breve pisani communis*, a. 1313, I, LVI, pp. 69-70; C. Baudi di Vesme, *Codex diplomaticus* cit., n. III, coll. 328-329.

790. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. VI, pp. 506-509.

791. F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., I, "Proemio", p. XXX. Anche in Gallura Pisa mantenne, dopo la conquista aragonese, terre e beni.

che fu dunque la legge del giudicato gallurese destinata a porgere le regole al governo dei vicari e alla vita rurale delle ville sottoposte al comune pisano.

Oltre a queste leggi generali dei giudicati, dovute allo slancio sociale e legislativo cui Pisa seppe sospingere la Sardegna, il breve del 1313 ricorda anche altre leggi proprie di alcuni centri urbani, che debbono rappresentare nuovi esempi dell'attività statutaria pisana nell'isola. Non soltanto Cagliari e Iglesias, ma anche Terranova e Orosei, che erano anch'esse per impulso pisano costituite a comune, sotto il governo di un podestà,<sup>792</sup> ebbero un proprio breve fin dai primissimi anni del secolo XIV;<sup>793</sup> e Domusnovas altresì, costituita a comune sotto propri *rectores* fin dal 1285,<sup>794</sup> ebbe, già innanzi all'anno 1311, un suo proprio statuto.<sup>795</sup> Di questa imponente opera legislativa, che la disposizione del *Breve pisani communis* lascia almeno intravedere e che comprende la *Carta de logu* dei due giudicati di Cagliari e di Gallura e gli statuti di Cagliari, di Terranova, di Orosei, di Iglesias e di Domusnovas, non resta ormai più che il *Breve di Villa di Chiesa*, mirabile monumento, che può tuttavia saldamente attestare il pregio e l'importanza degli altri testi pisani.

La storia del breve di Iglesias è segnata nelle pagine che il Baudi di Vesme ha premesso alla sua dotta edizione.<sup>796</sup> Aggiungerò soltanto che il breve, prodotto di una città interamente

colonizzata dai Pisani, è da noi sostanzialmente posseduto nella redazione volgare che ne dettarono nell'anno 1303 quattro cittadini pisani.<sup>797</sup> Esso contiene veramente parti senza dubbio più antiche, poiché la redazione del 1303 rappresenta soltanto un'ampia e generale riforma;<sup>798</sup> ma non è da credere col Baudi di Vesme che la riforma fosse già stata prima compiuta dagli organi autonomi del comune iglesiente, sicché l'opera dei cittadini nominati dal comune pisano debba essere ridotta alla semplice emendazione e revisione del testo. Allorché nel 1302 Villa di Chiesa fu assunta sotto il dominio diretto della repubblica pisana, essa entrò anche per la redazione delle leggi sotto le regole del diritto pisano. Questo stabiliva che i brevi delle città e dei comuni sottoposti a Pisa fossero composti ed emendati da cittadini pisani, nominati dagli anziani del comune.<sup>799</sup> Ciò avvenne anche per il breve

797. C. Baudi di Vesme, *Codex diplomaticus* cit., n. I, col. 325. Ad essi è aggiunto il notaio pisano Nocco Castilioni.

798. La storia di questa formazione statutaria è ancora oscura. A giudicare da una disposizione del *Breve di Villa di Chiesa*, I, 62, si potrebbe presumere che nel 1302, caduta Villa di Chiesa sotto il potere diretto dei Pisani, vi venisse mandato come capitano il cittadino di Pisa messer Bacciameo, il quale procedette tosto, per sua iniziativa, ad una revisione statutaria dei brevi formati antecedentemente sotto il dominio dei Gherardeschi. Ma non essendosi in ciò osservate le regole degli statuti pisani, nel 1303 il comune di Pisa nominò quattro cittadini e un notaio, conforme alle regole statutarie, a correggere il *Breve* ricompilato da messer Bacciameo (C. Baudi di Vesme, *Codex diplomaticus* cit., n. I, col. 325), e i nuovi compilatori dichiararono privi di efficacia i brevi antecedenti (*Breve di Villa di Chiesa*, I, 62). Anche queste vicende dimostrano tuttavia l'importanza dell'opera di revisione dovuta ai nuovi cittadini pisani. Originariamente Villa di Chiesa ebbe anche un costituito dell'uso, a perfetta somiglianza della legislazione pisana, come risulta dal *Breve di Villa di Chiesa*, I, 6, che lo ricorda fra le fonti legislative, dopo il breve e prima del diritto romano, ma probabilmente la disposizione molto più antica, rimasta immutata nelle redazioni del 1303 e del 1327, si riferisce a tempi anteriori, mentre nell'attuale breve la materia del costituito sembra incorporata nello statuto, di cui forma gran parte del terzo libro.

799. F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., I, *Breve pisani communis*, a. 1286, I, XLVI, pp. 110-111; *Ibid.*, II, *Breve pisani communis*, a. 1313, I, LVI, pp. 69-70; I, LXX, p. 89.

792. Per Terranova, vedi P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. VI, p. 506, dove apparisce il podestà pisano. Orosei era nel 1355 un forte castello in potere dei giudici d'Arborea (*Ibid.*, I, n. CIII, p. 769; cfr. Studio IV, cap. IX).

793. Forse è da presumere che lo statuto pisano di Terranova, oggi perduto, abbia servito di fonte ai capitoli del porto di Terranova, ordinati sul principio del secolo XV da Francesco e Nicolò Carroz, conservati nell'Archivio di Stato di Cagliari (AAR, B8, ff. 101-104v) ed editi da P. Amat di San Filippo, "Indagini e studi sulla storia economica della Sardegna", in *Miscellanea di storia italiana*, s. III, VIII, 1903, n. IV, pp. 491-495.

794. Cfr. C. Baudi di Vesme, *Codex diplomaticus* cit., nn. II, col. 319; XVII, col. 361-362.

795. L'aggiunta a F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., II, *Breve pisani communis*, a. 1313, I, LVI, p. 70, appartiene a quest'anno.

796. C. Baudi di Vesme, *Codex diplomaticus* cit., coll. I-LXXXIV.

di Iglesias. Ora, se si considera che dei quattro compilatori del 1303 si conoscono non soltanto i nomi, ma si sa altresì che erano fra i più facoltosi cittadini di Pisa, spesso in diretti rapporti di traffico e di interessi colla Sardegna, e che alcuno di essi era stato più volte chiamato nella redazione degli statuti pisani,<sup>800</sup> si comprenderà quanta parte del diritto medioevale italiano, di cui le leggi pisane sono tra le più schiette manifestazioni, avesse così ad essere versata in Sardegna. A dir vero, il breve di Iglesias fu sottoposto nel 1327 a nuova emendazione, allorché il comune cadde sotto il dominio aragonese,<sup>801</sup> però non solo quella emendazione è opera di cittadini igliesenti di origine pisana,<sup>802</sup> ma essa si ridusse a sostituire appena nel testo alla posizione sovrana del comune di Pisa il nome e la sovranità del monarca aragonese. Il comune di Iglesias, che dopo lunga e valorosa resistenza cedette alle armi d'Aragona, volle tuttavia che le sue leggi fossero garantite nell'osservanza e nel rispetto anche dal nuovo dominio e tenne

pertanto a conservarle integre. Né poi furono da esso abbandonate, e a questo geloso attaccamento dobbiamo di averle salve dal naufragio che travolse tutto il resto della legislazione pisana di Sardegna. Ancora nel 1550 Iglesias osservava e applicava il suo statuto pisano.<sup>803</sup>

Non così avvenne invece nelle altre terre che Pisa aveva tenuto in Sardegna. Per la maggior parte, i luoghi aperti cedettero senza resistenza al nuovo conquistatore, né poterono salvaguardare le leggi che erano espressione di un dominio di cui gli Aragonesi volevano cancellato ogni ricordo. E non poterono salvarsi a Cagliari, dove i nuovi signori, intenti a costituire nella loro nuova capitale una città schiettamente regia, sostituirono subito, nel 1327, alla legislazione pisana le leggi catalane, estendendovi i privilegi e le consuetudini di Barcellona;<sup>804</sup> e dove anzi è meravigliosa la forza di resistenza opposta dagli elementi indigeni allo snaturamento durato per quattro secoli col serbar viva la fiamma intimamente italiana.

800. Ranieri Sampanti, Andrea Gatti, Betto Alliata, Giovanni Cinquini. Il primo appartiene a una grossa famiglia di mercanti pisani, che ebbe membri elevati a cariche consolari (F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., III, *Breve dell'ordine del mare*, p. 581); Andrea Gatti è di nota famiglia pisana; Giovanni Cinquini era nel 1305 console del mare per Cinzica in Pisa, nel 1285 anziano per Cinzica, nel 1306 castellano di Cagliari. Ma sopra tutti è notevole Betto Alliata, ricchissimo mercante pisano, figlio di Galgano Alliata. Fu dal 1285 al 1331 per sedici volte anziano, nel 1305 e 1310 console del mare a Pisa. Ebbe attivissimi rapporti colla Sardegna e nel 1303 era castellano di Cagliari; nel 1307 il comune di Cagliari lo elesse a suo principale rappresentante presso la repubblica pisana; nel 1318 è console per Cagliari residente in Pisa. Nel 1302 era tra i compilatori del grande *Breve pisani communis*, la più vasta compilazione statutaria pisana (F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., II, "Proemio", p. VII), e tra i correttori e brevaioli degli statuti pisani nel 1311 (*Ibid.*, II, *Breve del popolo e delle compagnie di Pisa*, a. 1313, CXLVII, p. 616). Nel 1332 il figlio suo Cecco Alliata è tra i compilatori dell'*Officio dell'operario di Sancta Maria Maggiore* (*Ibid.*, II, p. 1269) e altra volta nel 1330 (*Ibid.*, III, *Breve dell'ordine del mare*, n. II, p. 595).

801. C. Baudi di Vesme, *Codex diplomaticus* cit., n. XLI, coll. 402-403: conferma di Alfonso d'Aragona.

802. Duodo Soldani è notaio per il comune di Pisa in Iglesias in parecchi atti del 1317 e 1324.

803. S. Arquer, *Sardiniae brevis historia et descriptio* cit., p. 246, scrive: «in civitate Ecclesiarum quaedam leges italica lingua eo tempore quando Pisani ibi rerum potiebantur sunt conscriptae, et adhuc in eo loco servantur»; cfr. inoltre I. Dexart, *Capitula sive acta* cit., I, IV, III, pp. 148-152.

804. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. XXXIX, pp. 686-690; cfr. M. Pinna, "Il Magistrato Civico" cit.

Ma l'influsso legislativo pisano non si limita a questi testi. Anche gli statuti di Sassari, benché emanati da un comune più vigorosamente autonomo, si ispirano alla legislazione pisana. Quegli statuti<sup>805</sup> restano oggi nella traduzione volgare ordinata nell'anno 1316, allorché da ventidue anni il comune di Sassari era passato sotto la preponderanza della repubblica genovese, ma è certo che il fiorentine comune logudorese aveva allora già da tempo una propria legislazione. Di più gli statuti del 1316 rivelano in numerosi testi evidentissime somiglianze con gli statuti pisani.<sup>806</sup> Ora è noto che nel 1272 il comune di Sassari cedeva alla preponderanza pisana, riconoscendo e accogliendo da Pisa il supremo magistrato, il podestà coi giudici e notai del suo seguito, e che in tali condizioni durò fino al 1294, allorché, al predominio di Pisa, Genova giunse a sostituire il proprio. In quel periodo dovette pertanto svolgersi l'attività legislativa del comune, poiché allora si fece forse più viva l'istanza alla determinazione scritta dei rapporti civili, specialmente di fronte a Pisa, per il fine di fissare con certezza le norme che dovevano servire al podestà nell'amministrazione della giustizia.

Certo è che nel 1294, nell'atto di deliberare gli accordi colla repubblica di Genova, il comune di Sassari riservava il

rispetto ai suoi *statuta, consuetudines et constitutiones*;<sup>807</sup> ciò che fa presumere già da allora l'esistenza di un corpo di statuti, mentre le numerose somiglianze degli statuti sassaresi del 1316 con gli statuti pisani dimostrano con certezza che la compilazione statutaria dev'essere, sostanzialmente, anteriore al 1294. Il Satta Branca ha inoltre richiamato molto opportunamente una sentenza sassarese dell'ottobre 1282, edita dal Bonaini,<sup>808</sup> in cui l'ordinamento giudiziario e le forme procedurali si dimostrano in tanto perfetto accordo con le disposizioni degli statuti volgari del 1316, da indurre l'opinione che quegli statuti esistessero già da molti anni sostanzialmente nella forma a noi nota per il testo del 1316. A questo proposito si deve aggiungere un atto del consiglio maggiore di Sassari, in data 14 maggio 1282,<sup>809</sup> nel quale le forme della

807. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. VII, pp. 516-522.

808. F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., I, pp. 332-333, nota 1.

809. ASP, *Monastero di S. Lorenzo alla Rivolta*, perg. 14 maggio 1282 (BUC, RB, port. V, 2, f. 103): «*In eterni Dei nomine, amen. Placuit antianis et maioris consilio communis de Saxari, facto perconto in consilio more solito, quod si prior ecclesie Sancti Leonardi de Saxari subiectus hospitali de Stangno habet tus aliquod in prato et possessione posita in valle de Bosole, utatur eo iure suo, et ibi pro communi de Saxari ponantur patrargi sive custodes et intrent in possessione et mandicent pro communi de Saxari; et quod pro dicta ecclesia vel priore nullus de Saxari debeat advocare pro dicta occasione vel pro dicta lite, ad penam librarum centum denariorum eidem contrafacienti tollendam qualibet vice a potestate communis de Saxari ad opus communis predicti. Hec acta sunt in consilio suprascripti communis sub porticu domus rengni de Saxari, presentibus Cello et Simone nunciis suprascripti communis et aliis pluribus testibus ad hoc, anno Domini ab incarnatione eius millesimo ducentesimo octuagesimo tertio, indictione decima, pridie idus may, nolente domino Gottifredo Samparte, potestate suprascripti communis, et nolente me Leopardo, notario suprascripti communis. Ego Leopardus quondam Benincase de Laiano, imperatoria dignitate iudex et notarius, predicta scripsi et firmavi, existente pro notario communis predicti pro communi Pisarum. Incontinenti antianis predicti communis eligerunt patrargios et custodes predictae rei: Quantinum Pennam, paucapaleam, iuravit suprascriptum officium facere more solito; Rainerium, nepotem archiepiscopi, iuravit suprascripto die; Gonnarium de Thena sive Gunnaventum iuravit suprascripto die.*»

805. Editi da Pasquale Tola, Pier Enea Guarnerio e Vittorio Finzi.

806. P. Satta Branca, *Il comune di Sassari* cit., pp. 61-66. Serie di somiglianze: *Statuti di Sassari*, I, 70 = F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., I, *Breve pisani communis*, a. 1286, III, XLVII, p. 431; *Statuti di Sassari*, I, 83 = *Breve pisani communis*, III, XLVIII, pp. 429-430; *Statuti di Sassari*, I, 138 = *Breve pisani communis*, I, CLXV, pp. 304-305; *Statuti di Sassari*, I, 154 = *Breve pisani communis*, III, LXIII, p. 451; *Statuti di Sassari*, III, 3, 12, 14, 17, 34, 35, 36, 47 = *Breve pisani communis*, III, VI, pp. 366-367; III, XXVIII, p. 385; III, VIII, pp. 369-374; III, XLVIII, pp. 432-433; III, XVII, pp. 379-380; III, XV, pp. 378-379; III, XVIII, p. 380; III, XXXV, pp. 398-399; *Statuti di Sassari*, III, 19 = *Breve pisani communis*, IV, II, p. 475.

deliberazione (*perconto*) presa dal consiglio con gli anziani, il podestà e il notaio, con l'assistenza di due testi, e soprattutto la nomina, fatta dagli anziani, dei *patrargi*, destinati a tenere il possesso di una terra («*mandicare*») a nome e nell'interesse del comune, sono in così stretta concordanza con la redazione del 1316,<sup>810</sup> da riconfermare la presunzione che quegli statuti fossero fin dal 1282, nelle loro parti essenziali, pienamente in vigore. Senza dubbio le ripetute redazioni statutarie e la riforma generale, avvenute in diversi periodi dopo il trapasso al comune genovese, dovettero ampiamente modificare e allargare le materie e le forme di questi statuti, dettati nel tempo della prevalenza pisana, ma non tanto tuttavia da cancellare la parentela che originariamente li strinse al loro modello.

Anche Sassari, che fu sempre fortemente costituito a comune, ottenne la conferma delle sue leggi da parte dei re aragonesi<sup>811</sup> e durò poi sempre nell'osservanza di esse. Anzi, di fronte al nuovo, oppressivo dominio feudale avvenne che queste leggi, sorte e formate nel tempo del predominio mercantile italiano, divennero col procedere degli anni il più saldo presidio contro le insidie dei nuovi governi; tanto che alcune città aspirarono a conseguire il diritto di reggersi secondo quelle leggi, ché se anche non può essere totalmente ammesso che Alghero abbia ottenuto nel 1355<sup>812</sup> l'allargamento degli statuti sassaresi, resta tuttavia accertato che Castelsardo dimenticò

presto i suoi vecchi statuti genovesi, che rappresentavano un'elargizione signorile dei Doria,<sup>813</sup> per accogliere la libera e provvida legislazione sassarese.<sup>814</sup>

810. *Statuti di Sassari*, II, 140; integrati da G. Zirolia, "Estensione territoriale degli statuti del Comune di Sassari", in *Studi Sassaressi*, II, 1902, CXL, p. 57.

811. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. VII, pp. 512-516.

812. Così G. Zirolia, "Estensione territoriale" cit., p. 51. Ma la concessione ad Alghero dei privilegi e delle leggi sassaresi, fatta nel 1355, può anche indicare soltanto un allargamento delle prerogative delle città libere, di cui Sassari poteva rappresentare il prototipo, e non già l'estensione degli statuti, che per altre testimonianze non sembrano poi applicati ad Alghero. Così è da dire anche per Sanluri, negli atti di pace del 1386 e 1388, a cui sembrano allora estese le franchige e le leggi di Iglesias; cfr. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. CL, p. 818.

813. Gli statuti di Castelgenovese, oggi Castelsardo, frammentariamente rinvenuti dal Bonazzi e diplomaticamente riprodotti da D. Ciampoli (*Frammenti degli statuti di Galeotto Doria per Castel Genovese*, Sassari, 1899), furono editi e commentati da E. Besta, "Intorno ad alcuni frammenti", cit. Rappresentano, come dimostrò il Besta, uno statuto signorile, emanato sotto il governo di Galeotto Doria, tra il 1334 e il 1346, e più probabilmente intorno all'anno 1336. Si vedano anche i documenti relativi a questi statuti editi da G. Zirolia, *Statuti inediti di Castel Genovese*, 2ª ed., Sassari, 1901.

814. G. Zirolia, "Estensione territoriale" cit., p. 51. Un segno del decadimento degli antichi statuti di Castelgenovese si ha anche nel fatto che già nel primo quarantennio del secolo XV Nicolò Doria, ultimo signore della città, sentiva la necessità di emanare nuovi capitoli del porto di Castelgenovese, che sembrano per molti aspetti prescindere dalle forme e dalle disposizioni degli statuti del secolo XIV. I nuovi capitoli, che appartengono al 6 luglio 1435, furono editi da G. Spano, *Testo ed illustrazioni di un codice cartaceo del secolo XV contenente le leggi doganali e marittime del porto di Castel Genovese ordinate da Nicolò Doria e la fondazione e storia dell'antica città di Phubium*, Cagliari, 1859, pp. 9-16, e ripubblicati, fra l'altro, da P. Amat di S. Filippo, "Indagini e studi" cit., n. III, pp. 487-491.

Capitolo VII  
LA LEGISLAZIONE PISANA IN SARDEGNA

Se la perdita quasi generale della legislazione pisana di Sardegna non ci consente di valutare con certezza gli elementi penetrati per sua via entro la compagine del diritto sardo, di cui questi scarsi fonti offrono notizia e immagine, si può tuttavia presumere che siano stati considerevolmente numerosi e intimamente trasformativi. Basta infatti prendere dinanzi il breve di Iglesias e gli statuti di Sassari, che ebbero profondamente l'influsso della legislazione pisana del secolo XIII, e metterli a confronto con le leggi sarde posteriori del secolo XIV, e principalmente coi frammenti degli statuti di Castelgenovese e con la *Carta de logu* d'Arborea, per persuadersi di questa intima compenetrazione di elementi e di forme.<sup>815</sup> Perché la *Carta de logu* non è un isolato monumento legislativo che riproduca la diretta immagine della consuetudine volgare, ma è essa stessa l'estremo prodotto, per quanto indipendente, di quel movimento giuridico che la legislazione pisana aveva animato in Sardegna. Essa sorge, fondamentalmente, sulla base nuova del diritto comune,

815. Ecco una serie di concordanze fra il *Breve di Villa di Chiesa* e gli *Statuti di Sassari* da un lato, e gli *Statuti di Castelsardo* e la *Carta de logu* dall'altro: 1. *Breve di Villa di Chiesa*, III, 42 (cfr. III, 11, 44); *Statuti di Sassari*, II, 26 = *Statuti di Castelsardo*, 48; *Carta de logu de Arborea*, 55. – 2. *Breve di Villa di Chiesa*, III, 4; *Statuti di Sassari*, II, 5 = *Statuti di Castelsardo*, 50; *Carta de logu de Arborea*, 55. – 3. *Breve di Villa di Chiesa*, III, 44; *Statuti di Sassari*, I, 93 = *Statuti di Castelsardo*, 52-53. – 4. *Breve di Villa di Chiesa*, III, 34 = *Statuti di Castelsardo*, 62. – 5. *Breve di Villa di Chiesa*, III, 16-17 = *Statuti di Castelsardo*, capp. 152 e 153. – 6. *Breve di Villa di Chiesa*, II, 78-79; *Statuti di Sassari*, I, 90 = *Statuti di Castelsardo*, 154-155. – 7. *Breve di Villa di Chiesa*, I, 70 = *Statuti di Castelsardo*, 177; *Carta de logu de Arborea*, 112. – 8. *Breve di Villa di Chiesa*, I, 34 in fine; *Statuti di Sassari*, I, 37 = *Statuti di Castelsardo*, 203. – 9. *Breve di Villa di Chiesa*, II, 18, 48; *Statuti di Sassari*, I, 42, 63 = *Statuti di Castelsardo*, 212. – 10. *Statuti di Sassari*, I, 79, 41, 63, 58 = *Statuti di Castelsardo*, 214, 215, 220, 223.

che la civiltà mercantile italiana vi aveva portato, e sugli anteriori modelli legislativi, che avevano fatto alitare fin qui il fuoco del diritto statutario medioevale. E par certo che la *Carta de logu* si giovi direttamente non soltanto degli statuti sassaresi ma anche del breve di Iglesias e degli statuti di Castelgenovese.

Non è difficile spiegare queste circostanze. I giudici d'Arborea, nella titanica lotta durata contro l'invasione aragonese per tutto quasi l'ultimo quarantennio del secolo XIV, conseguirono e tennero, in massima parte, il dominio di quelle terre che avevano veduto fiorire la nuova legislazione pisana. Iglesias, Sassari, Domusnovas, Terranova e Orosei erano rimaste per alcuni anni soggette alla dominazione arborense, insieme con Bosa e Castelgenovese e con una gran parte degli antichi giudicati di Cagliari, Gallura e Logudoro; e quivi senza dubbio, nell'esempio civile dei vantaggi della nuova legislazione, anche il vecchio giudicato arborense aveva sentito vigorosa la vocazione dei nuovi tempi verso la codificazione. Innanzi al cadere del secolo XIV quella vocazione era pienamente appagata dalla *Carta de logu de Arborea*, e non è da meravigliare che le leggi pisane e genovesi abbiano più volte direttamente offerto il modello e gli elementi al nuovo testo legislativo. Disgraziatamente il riscontro non può essere oggi compiuto se non per gli statuti di Iglesias e di Sassari, e in parte per quelli di Castelgenovese, e mancano soprattutto la *Carta de logu* del giudicato cagliaritano e quella di Gallura, opere comprese nell'ambito della legislazione pisana che, raccogliendo anche le consuetudini locali di Sardegna, dovettero essere per materia e per contenuto più prossime all'indole della legislazione arborense. Ma se non può essere data in queste condizioni un'esatta valutazione di tutte le conseguenze storiche della legislazione pisana in Sardegna, non è tolto così di intravederne, almeno di scorcio, il solido e indistruttibile rilievo.



Studio sesto

LA CONQUISTA ARAGONESE

## Capitolo I LA DECADENZA DI PISA

Quando Pisa nella seconda metà del secolo XIII, dopo un lungo predominio politico e commerciale, seguendo quasi riluttante la spinta degli avvenimenti, assumeva il dominio diretto di una vasta parte del territorio sardo, essa volgeva già verso la decadenza. Quelle cause medesime che nei secoli precedenti avevano favorito la sua ascensione, reagivano ora per vie diverse e la città, che aveva da esse derivato vigoroso incremento, ormai impotente a governarle e incapace di trasformarsi, ne andava lentamente travolta.

La sua politica nettamente imperialista, seguita per parecchi secoli con una fedeltà rettilinea, che svelava l'attaccamento alla tradizione italiana più remota, a cui doveva le sue fortune, diventava ormai pericolosa e sterile, dopo che l'Impero era stato quasi abbattuto a Benevento e a Tagliacozzo e la marea guelfa prevaleva nelle tendenze della nuova società mercantile. Il papato che, ai tempi della lotta per le investiture e nel periodo delle Crociate, per aver l'aiuto della potenza pisana già adulta, aveva fatto a Pisa le concessioni più larghe, specialmente nelle due isole tirrene, era ormai da più anni avversario aperto e inconciliabile e ad ogni progresso pisano in Sardegna opponeva resistenze tenaci e proteste minacciose.

La posizione favorevole che nell'alto medioevo aveva fatto di Pisa lo sbocco naturale di una vasta e ricca regione e che agli albori della rinascita aveva dato alla città improvviso slancio, era già fundamentalmente mutata, dopo che per la nuova vita economica e per le nuove condizioni politiche i numerosi e fiorenti centri urbani della Toscana avevano affermato autonomia e tutti, rompendo l'antica unità, si contrastavano il predominio senza possibilità di conciliazione. All'antica rivalità con Lucca si aggiungeva ora la concorrenza di Siena, rapidamente cresciuta in potenza, e poi, dal 1220, la rottura con Firenze, che nella sua rapida ascensione era indotta a cercare

un proprio e libero sbocco verso il mare. Di queste difficoltà profittava Genova, l'antica rivale, stringendo accordi con Lucca e con le città guelfe di Toscana e moltiplicando gli sforzi per strappare a Pisa, col predominio sulla Corsica e sulla Sardegna, l'egemonia nel Tirreno. Perciò, mentre Pisa, stretta da tanti nemici, era sospinta a garantirsi sempre più saldamente la sua potenza in Sardegna, base della sua libertà commerciale nel Tirreno e facile fonte di rifornimenti e di ricchezze, d'altra parte, quanto più essa si appoggiava sull'isola, tanto più difficile sentiva diventare il compito della sua politica estera e tanto più stretto il cerchio dei nemici che volevano perderla.

Di più gli ordinamenti pubblici interni, che fino al secolo XIII si erano mostrati sommamente propizi alla precoce fortuna pisana, lasciando alle grosse famiglie feudali, rapidamente inurbate, la libertà di mettersi alle imprese d'oltremare e di guadagnarvi ricchezze e potenza quasi senza controllo, tornavano ora di pericolo e di danno alla città, poiché impedivano che si formasse una salda compagine, pronta a reggere ai formidabili urti nemici. Quelle potenti consorterie, Massa, Visconti, Gherardeschi, Porcara, Capraia, Bolgheri, Gualandi, Sismondi, che avevano largamente contribuito all'ascensione della città, erano in Pisa singolarmente numerose e rappresentavano un elemento difficile a frenare, o meglio ancora una rete di potentati che avevano la propria base politica fuori della città, nella Maremma, in Corsica, in Sardegna, con seguito di aderenti e di armati, e che facevano dipendere il loro contegno da una valutazione preventiva dei propri interessi.<sup>816</sup> Anche il predominio di Pisa sulla Sardegna non risultava già, come s'è visto, dall'azione del governo centrale ma piuttosto dall'adesione e dall'equilibrio di forze diverse, in gran parte di carattere feudale, tutte legate alla città ma suscettibili

816. Il dominio di questi potenti feudatari era principalmente in Corsica e in Sardegna. Nella Maremma la repubblica era riuscita a sostituire il proprio dominio a quello dei signori: per esempio, il castellano di Donoratico veniva ormai collocato in ufficio da Pisa (R. Roncioni, *Istorie pisane* cit., I, p. 713); ma i conti di Donoratico avevano ancora larghi possessi in Sardegna, con diritti di vera e propria sovranità, che il comune non riuscì in tutto ad appropriarsi.

di vita autonoma. È noto che i *domini de Sardinea* formarono in Pisa quasi una classe distinta, forse non abbastanza numerosa e potente da prevalere su tutte le altre ma talvolta arbitra della città; e le classi mercantili e democratiche, pur abbastanza forti, non giunsero sempre a superare queste energie politiche divergenti né a fonderle. Quando le difficoltà esterne si fecero più gravi e imposero nuovi sacrifici, quelle energie mal frenate, che pure nell'ora della fortuna avevano contribuito alla rapida ascensione della patria, divennero causa di debolezza nell'ora del pericolo. Le lotte dei partiti furono complicate e acute dagli interessi prepotenti di queste consorterie feudali e mercantili e degenerarono, più aspre che altrove, nelle guerre civili, nelle persecuzioni e negli esili. Sulla fine del secolo XIII, queste resistenze feudali furono fieramente combattute e in gran parte vinte, ma ciò avvenne non senza stento e con lo spreco di preziose energie urbane.

Quanto alla classe media, già arricchita nelle industrie e nei traffici, la quale aveva formato il nerbo dello Stato, essa risentiva in questi tempi il danno della concorrenza straniera e dopo crisi profonde cominciava a declinare.

Forte delle sue tradizioni e delle sue ricchezze, agguerrita nelle aspre e vittoriose lotte di terra e di mare, fatta esperta dalle arti secolari di una fine prudenza di governo, protetta da un sapiente equilibrio di istituzioni altamente civili, Pisa poté resistere ancora a lungo alle forze nemiche che l'accerchiavano e che avevano giurato la sua rovina; poté ancora debellare alcuna di quelle resistenze interiori che ne avevano svelato la debolezza; poté ancora far suonare contro i nemici l'inno della vittoria. Ma era fatalmente destinata a cadere.

La giornata della Meloria, riuscita favorevole alla rivale, più giovane e più fortunata, non era che la consacrazione di uno stato di fatto già da qualche decennio maturato. Se avesse avuto, per avventura, esito diverso, avrebbe ritardato, non impedito la rovina.

Pisa fu costretta ad affidare le sue sorti alle mutevoli vicende della fortuna e alle arti di un'astuta politica di mezzucci. Ebbe ancora periodi di improvvise resurrezioni, per qualche breve fortuna dell'Impero, per qualche vittoria militare, per la

saggezza o per la forza di qualche condottiero o di qualche dittatore. Ma soprattutto essa si valse delle astuzie sapienti dei suoi politici e si sforzò con esse di allontanare i pericoli o di deviare i colpi dei nemici, guadagnando ai suoi concittadini il rimprovero dantesco di «volpe sì piene di froda». Ormai essa non sapeva che far ricorso allo strumento dei deboli. La città che nell'alto medioevo aveva conservato una salda tradizione marinara, specialmente per i continuati rapporti con le isole tirrene; che nel secolo XI era stata parte principale nella lotta vittoriosa contro i Saraceni; che, più tardi, per virtù di queste vittorie in Oriente, nell'Africa settentrionale, in Sardegna, in Corsica, aveva formato una vasta potenza coloniale; che all'inizio del rinascimento toscano si era trovata quasi alla testa della regione; vedeva ora fieramente contrastate le sue conquiste, superati i suoi commerci, abbandonate le sue fortune, e si curvava lentamente sotto la pressione di molti, deliberati nemici.<sup>817</sup>

La perdita della Sardegna rappresenta uno dei momenti culminanti di questa decadenza ed è stata più volte narrata dagli storici. Io mi propongo soltanto di studiare i precedenti della conquista aragonese, valendomi specialmente della ricca serie di documenti dell'Archivio barcellonense fatti recentemente conoscere dal Finke,<sup>818</sup> e di accennare alle condizioni e alle conseguenze immediate di tale conquista nell'isola come contributo alla storia della Sardegna pisana.

817. Sulle condizioni di Pisa nel primo trentennio del secolo XIV, si veda G. Volpe, "Pisa, Firenze, Impero al principio del 1300 e gli inizi della signoria civile a Pisa", in *Studi Storici*, XI, 1902, pp. 193-219, 293-337. 818. H. Finke, *Acta aragonensia. Quellen zur deutschen, italienischen, französischen, spanischen, zur Kirchen- und Kulturgeschichte aus der diplomatischen Korrespondenz Jayme II. (1291-1327)*, Berlin-Leipzig, 1908. Ai documenti del Finke relativi alla Sardegna ha fatto notevoli aggiunte J. Miret Sans, "Notes històriques de Sardènyia anteriors a la dominació catalana", in *Archivio Storico Sardo*, V, 1909, pp. 3-19; e Id., "Itinerario del rey Alfonso III de Cataluña IV en Aragón, el conquistador de Cerdeña", in *Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona*, IX, 1909, pp. 3-15, 57-71, 114-123.

## Capitolo II LE FORZE D'ARAGONA

Mentre intorno a Pisa si stringeva nella penisola il cerchio dei nemici, sorgeva di fronte al suo mare una nuova potenza marittima e terrestre che doveva contribuire ad abbatterla. Barcellona, venuta su da umili origini, nell'estremo lembo cristiano fronteggiante i regni arabi della Spagna, aveva sentito favorevole il contraccolpo delle vittorie pisane e genovesi sui Saraceni. Le navi che toccavano il suo porto venivano principalmente da Pisa e da Genova<sup>819</sup> e, dopo l'impresa delle Baleari del 1113, il commercio pisano vi aveva avuto prevalenza. Legata ad una fiorente regione, Barcellona doveva trovare nella monarchia i fondamenti di uno sviluppo organico: la città, dotata di una limitata autonomia, divenne la capitale di una grande nazione, la quale si accrebbe dei regni delle Baleari (1229-35) e di Valenza (1238) e fu sospinta ad una rapida espansione politica. Quando i mercanti catalani, giovandosi delle esperienze delle repubbliche italiane, e specialmente di Pisa,<sup>820</sup> sotto il lungo regno di Giacomo I (1213-76) impresero ad esercitare su larga scala il commercio marittimo, mettendosi in concorrenza con le vecchie città mercantili, essi avevano alle spalle il nerbo di una potente monarchia, capace di alimentare i più attivi rapporti commerciali e pronta a frenare e a dirigere le varie energie civili contrastanti, una monarchia che disponeva di una numerosa milizia, feudalmente organizzata e desiderosa di avventure, e di una sapiente e ben fornita diplomazia.

819. A. Schaubé, *Storia del commercio*, pp. 657-658.

820. Sui privilegi di Pisa in Barcellona e in Maiorca, vedi A. Schaubé, *Das Konsulat des Meeres* cit., pp. 240-241; R. Davidsohn, *Forschungen* cit., I, p. 375. Dalla seconda metà del secolo XIII, forse in conseguenza delle fiere lotte civili, numerosi mercanti pisani e lucchesi si fissarono a Barcellona e in Maiorca, vi ebbero i diritti di cittadinanza e servirono il re nei suoi maneggi diplomatici. I Catalani avevano in Pisa il proprio console, oltre che loggia, strada e chiesa; vedi R. Roncioni, *Istorie pisane* cit., I, p. 671.

Favorita da queste condizioni, la monarchia aragonese doveva affrettarsi a prendere una parte nelle competizioni politiche italiane, e l'acquisto della Sicilia fu il primo grande passo. Pochi anni dopo, gli intrighi pontifici, le questioni dinastiche, le guerre di predominio in corso o imminenti davano a Giacomo II d'Aragona il diritto di pretendere, di fronte alla coalizione guelfa, un compenso. Bonifacio VIII, che dirigeva quella coalizione, dovendo guadagnare il re, pensò di far valere le pretese non mai rinunciate della Chiesa romana sulle due isole e, dopo una convenzione segreta, il 6 aprile 1297, avendo creato Giacomo II vessillario, ammiraglio e capitano generale della Chiesa, lo investiva solennemente della dignità di re della Sardegna e della Corsica.<sup>821</sup>

L'investitura era, per allora, soltanto ideale. La Sardegna e la Corsica stavano sotto il dominio di Pisa e di Genova e da qualche decennio quel dominio era stato consolidato. Il re d'Aragona non si illudeva affatto sulla condizione vera delle cose, ma intanto egli cominciò di lunga mano a preparare, con la politica e col denaro, un'impresa ch'era destinata a crescere onore e potenza alla sua dinastia e ai suoi sudditi fedeli.

Lo Zurita si sforza a trovar le ragioni di legittimità nell'unione della Sardegna alla Spagna invocando la vicinanza geografica, la tradizione e gli interessi,<sup>822</sup> ma in realtà nessuna ragione positiva, se non quella politica, giustificava il nuovo destino. Né la Catalogna, né l'Aragona abbisognavano dei prodotti dell'isola, di cui avevano abbondanza; le vie commerciali, aperte a Barcellona da due secoli e garantite ora dal possesso delle Baleari, non esigevano gli scali sardi; gli interessi catalani erano in Sardegna, alla fine del secolo XIII, assolutamente trascurabili. Se nel secolo XII, per il matrimonio di Barisone d'Arborea con Agalburza, un nipote di quest'ultima, della casa catalana dei visconti di Bas, era salito al

trono e aveva dato origine alla nuova dinastia dei giudici arborensi,<sup>823</sup> questa dinastia, che già nella prima metà del secolo XIII aveva ceduto tutti i suoi diritti in Catalogna, era ormai schiettamente nazionale sarda, né aveva richiamati dall'antico paese d'origine nuove correnti d'interessi.

Ma la forza politica e il bisogno d'espansione delle monarchie spagnole che, in meno di due secoli, dovevano essere tratte al dominio del Mediterraneo, spiegano pienamente l'aspirazione verso la Sardegna, la concessione pontificia e la conquista.

Già nel 1267, quando il pontefice Clemente IV, per vincere la protervia ghibellina di Pisa, pareva deliberato a cedere la Sardegna a un signore unico, che desse affidamento di fedeltà alla Santa Sede, si era fatto innanzi tra gli altri concorrenti anche Giacomo I d'Aragona.<sup>824</sup> Più tardi il suo successore Giacomo II, nel 1293, si era rivolto al giudice Mariano d'Arborea, invocando l'antica affinità, per stringere relazioni d'amicizia, che avevano forse già in vista qualche non lontano interesse.<sup>825</sup> Pochi anni dopo la Sardegna figurava tra i titoli della Corona aragonese.

821. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. CXXXVIII, pp. 456-460; H. Finke, *Acta aragonensia* cit., nn. 25, p. 33; 31, pp. 42-44.

822. J. Zurita, *Anales de la Corona de Aragón*, Zaragoza, 1562, V, 76.

823. J. Miret Sans, *Los vescomtes de Bas en la illa de Sardenya. Estudi històric sobre los jutges d'Arborea de raça catalana*, Barcelona, 1901.

824. G. Manno, *Storia di Sardegna* cit., II, p. 339; E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., I, pp. 235-236.

825. J. Miret Sans, "Notes històriques" cit., pp. 4-6.

Capitolo III  
PREPARAZIONE DIPLOMATICA DELLA CONQUISTA

Pisa non ebbe quasi sentore della nuova minaccia. Tra volta nelle lotte dell'agitata epoca di Dante, in cui si svelava tutta la debolezza degli ordinamenti pubblici delle città italiane del medioevo, fino allora avvezze ai trionfi, essa non era in grado di prevedere e di misurare il pericolo che l'obliqua politica pontificia le preparava. Quando la solenne investitura dell'aprile del 1297 rivelò ad un tratto l'accaduto, Pisa ne sembrò sorpresa. Essa si affrettò a mandare i propri ambasciatori al re d'Aragona per stringere lega con lui e per evitare così la perdita dell'isola, ma non ne ebbe che una vaga e quasi ironica risposta: se la Chiesa romana, a cui competeva la Sardegna, aveva creduto di disporre a favore del re, non lagnarsi doveva il comune pisano ma rallegrarsi, poiché il beneficio era caduto su un amico al nome pisano.<sup>826</sup> Non certo l'amicizia tratteneva allora il re dalla conquista, ma la coscienza della difficoltà dell'impresa, sia perché Pisa era sempre un formidabile avversario, sia perché altre guerre in corso e varie difficoltà interne impedivano allora il disegno. Ma il re aragonese aveva sempre un potente alleato nel pontefice, che apprestava intanto il terreno in Sardegna creando vescovi devoti alla causa aragonese e inviando frequenti legazioni nell'isola.<sup>827</sup>

La questione della Sardegna divenne acuta dopo che il nuovo pontefice Clemente V, avendo rinnovato la concessione di Bonifacio VIII, ebbe ricevuto da Giacomo II nel 1305 il

826. H. Finke, *Acta aragonensia* cit., n. 342, pp. 512-513: «*Quod ecclesia romana regnum Sardinee, quod ad ius et proprietatem ipsius spectabat, contulit absque alicuius preiudicio ipsi regi, de quo comune [...] non admirari set gaudere debelret, magis quam si regnum ipsum alicui alteri romana ecclesia contulisset qui non tantum comune predictum diligeret quantum diligit rex predictus*».

827. E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., I, pp. 264, 266; H. Finke, *Acta aragonensia* cit., n. 108.

nuovo giuramento e il nuovo omaggio di fedeltà.<sup>828</sup> Allora il re, spinto dal desiderio di rendere profittevole un dominio che gli era costato già parecchio sborso di denaro, riprese più attivamente il lavoro diplomatico; mentre d'altra parte i nemici di Pisa, più che mai stretti nella coalizione, muovevano al monarca pressanti incitamenti ad osare.

Più caldi di tutti si mostravano i fuorusciti guelfi pisani, che tramavano contro la patria. Guglielmo di Recuperanzio Visconti, uno dei prigionieri della Meloria che i Genovesi avevano liberato prima della pace perché lavorasse ai danni di Pisa ed ora consigliere di Carlo d'Angiò, poteva annunciare fin dal 1305 al re d'Aragona ch'egli aveva iniziato accordi coi comuni di Firenze e di Lucca e con gli altri guelfi di Toscana; e Vanni Gattarello, *miles exul civitatis Pisarum*, Jacopo Gaetani, pure pisano, e Ruggero Tagliaferro di Piombino, residente in Sardegna, offrivano il loro aiuto e incitavano alla conquista.<sup>829</sup> Contemporaneamente Dino Silvestri, un mercante lucchese che si era fissato a Barcellona ed era devoto al partito aragonese, annunciava che Lucca e tutta la parte guelfa di Toscana erano pronte ad aiutare militarmente il re. D'altra parte Firenze si dichiarava disposta ad unirsi agli accordi, mentre i Malaspina ed i Doria, in odio a Pisa, si legavano ad Aragona per i loro piani.<sup>830</sup>

Di fronte a queste minacce Pisa cercò di correre ai ripari e nel 1307 inviava a Barcellona ambasciatori Ranieri Sampan-te e Giovanni Rosso de' Gualandi, accompagnati dal notaio

828. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, nn. II-III, pp. 503-505; H. Finke, *Acta aragonensia* cit., n. 342, p. 513. I vari documenti relativi alla questione furono acutamente studiati da P. Silva, "Giacomo II d'Aragona e la Toscana (1307-1309)", in *Archivio Storico Italiano*, s. V, LXXI, II, 1913, pp. 23-57.

829. H. Finke, *Acta aragonensia* cit., nn. 341-343, pp. 511-516; J. Miret Sans, "Notes historiques" cit., pp. 7-8. Anche l'arcivescovo di Torres, Tedisio, cittadino pisano, era ormai guadagnato ai nemici di Pisa; vedi H. Finke, *Acta aragonensia* cit., n. 342, p. 513.

830. H. Finke, *Acta aragonensia* cit., nn. 342-343, pp. 513-514; A. Ferretto, *Codice diplomatico* cit., II, pp. LVI-LVII.

Ildebrandino Guascappa, per tentare ancora opera di lusinga e di persuasione, ma senza risultato.<sup>831</sup>

Quando trapelò che la lega dei nemici di Pisa, col re d'Aragona alla testa e coi comuni di Lucca e di Firenze, con gli eredi di Nino Visconti e i fuorusciti pisani, coi Doria e coi Malaspina, stava per stringersi «*in depressionem et mortem civitatis pisane et partis gibelline et Blanchorum de Tuscia*»,<sup>832</sup> Pisa capì che non era più tempo di lusinghe e mandò una nuova ambasceria al re, offrendo la dedizione della città, col doppio proposito di trovare un forte appoggio allo stato vacillante della repubblica e di salvare il possesso dell'isola necessario agli interessi pisani.<sup>833</sup> Con questo atto Pisa non faceva che seguire una politica non insolita delle città italiane, allorché si trovavano costrette a cercare in una forza esterna un equilibrio alla propria situazione sconvolta, come avvenne per Firenze nei riguardi di Roberto d'Angiò o per Genova rispetto a Enrico VII. Ma, nello stesso tempo, data l'urgenza della minaccia, Pisa raggiunse con questa abile mossa il fine di impegnare il re e di distrarlo dalle trattative con gli avversari; sicché poi, quando giudicò diminuito il pericolo o quando capì che per questa via non avrebbe potuto conservare il possesso della Sardegna, non esitò a rompere i negoziati, nel momento stesso in cui le sue sorti si rialzavano per la speranza degli aiuti imperiali e il re si trovava costretto a rivolgere i suoi preparativi guerreschi contro i Mori di Granata che lo minacciavano.<sup>834</sup>

831. H. Finke, *Acta aragonensia* cit., n. 342, p. 514, lettera regia del dicembre 1307: «*exposita et petita per eos non videbantur cedere honori ecclesie romane sacrosancte neque nostro seu corone regni*». Questa ambasceria era stata preceduta nel giugno dell'anno stesso da un'altra, pure con proposte pacifiche; vedi J. Miret Sans, "Notes historiques" cit., pp. 11-12.

832. H. Finke, *Acta aragonensia* cit., n. 351, p. 527.

833. Tra i patti presentati al re, si proponeva in prima linea la conservazione a Pisa del possesso della Sardegna o almeno il libero possesso di Cagliari e dintorni, da cui dipendeva per essa la libertà del commercio e del dominio dell'isola; vedi il documento di H. Finke, *Acta aragonensia* cit., n. 362, p. 550; e cfr. P. Silva, "Giacomo II" cit., p. 45.

834. Si veda P. Silva, "Giacomo II" cit., pp. 45-57; R. Davidsohn, *Forschungen* cit., III, Berlin, 1901, p. 364 ss. Sulla minaccia dei Mori di Granata vedi J. Zurita *Anales* cit., V, *passim*.

È noto che coll'avvento di Enrico VII, e poi sotto la signoria di Uguccione della Faggiuola, Pisa ebbe un improvviso risorgimento. L'impresa fortunata di Lucca e la vittoria di Montecatini fecero risuonare alto ancora il nome dell'antica repubblica ed è degno di rilievo che queste imprese furono subito celebrate su solenni iscrizioni inviate a Cagliari, quasi per far sentire alla Sardegna il valore della potenza pisana, «*ut animus amicorum pisani comunis semper crescat et audacia inimicorum ipsius perpetuo compescatur*»,<sup>835</sup>

Ma questo breve risorgimento non poteva impedire la decadenza: esso infatti presupponeva la dedizione delle vecchie classi repubblicane alla volontà dispotica di un signore e si reggeva su uno sforzo militare che obbligava a gravissime spese e suscitava malcontenti nella borghesia mercantile. D'altra parte si rendeva più acerba l'inimicizia di Firenze, che si affrettò ad aderire nuovamente nel 1316 all'alleanza col re d'Aragona, ritornato ansiosamente all'idea dell'impresa di Sardegna.<sup>836</sup> Mentre i Doria, ormai legati al re aragonese, dal Logudoro da essi dominato imprendevano la guerra in Sardegna contro i Pisani, e in Catalogna si ricominciavano i preparativi militari contro la Sardegna; a Pisa il dominio di Uguccione era rovesciato e le lotte civili si riaccendevano.

835. T. Casini, "Le iscrizioni sarde" cit., nn. 49-50, pp. 346-349. Ai tempi di Enrico VII, inviando in dono alla cattedrale di Cagliari l'antico pulpito del duomo pisano, l'iscrizione commemorativa celebrava la potenza del comune pisano: «*Ille qui creavit mundum reddat iugiter iocundum perpetuo letabundum comune Pisarum*»; vedi *Ibid.*, n. 47, p. 345.

836. H. Finke, *Acta aragonensia* cit., nn. 368-369, pp. 557-565.

Il decennio di relativa prosperità che corse per Pisa tra la rottura delle trattative pacifiche col re d'Aragona e i primi accenni della guerra di Sardegna, illuse forse la repubblica anche sulla stabilità del suo dominio sardo. Non già che essa dimenticasse la Sardegna: anzi in questo periodo Pisa affrettò i lavori di fortificazione ch'erano stati da tempo iniziati nei castelli di Cagliari e di Villa di Chiesa e nelle altre rocche pisane dell'isola, e provvide al riordinamento dell'amministrazione locale; sicché alla prosperità della metropoli parve corrispondere un periodo di favorevole sviluppo della colonia. Ma non poté prendere quei provvedimenti coraggiosi che avrebbero forse rassodato il suo dominio, né seppe orientare la sua politica in modo da stornare durevolmente le minacce nemiche. Le sue provvidenze furono impari alle esigenze di una situazione difficile, la sua politica, sempre abilissima nell'imminenza dei pericoli, non fu in grado di prevenirli e di misurarli.

Quando, al principio del 1322, incominciò a correr voce dei nuovi preparativi di Giacomo II per l'impresa di Sardegna, Pisa si trovò ancora a fronte la schiera dei suoi nemici collegati; e nella stessa Sardegna agli antichi e implacabili avversari stava per aggiungersi un potente sovrano, il giudice d'Arborea, che fino allora era stato uno dei fautori più fedeli della repubblica.

Infatti l'inimicizia con Genova era mal sopita, le guerre recenti con Firenze e le difficoltà per i nuovi dazi di mare imposti dai Pisani avevano invelenito gli animi e Lucca aveva deliberatamente ripresa l'antica lotta. Alle lunghe guerre coi Doria, che dalle rocche del Logudoro tormentavano i possessi pisani e incitavano il re d'Aragona a rompere ogni indugio, si aggiungevano ora i contrasti coi Malaspina che, eccitati dalle scorrerie pisane nei loro possessi di Lunigiana,

si erano legati con accordi precisi al re d'Aragona e iniziavano la guerra in Sardegna. Mentre tutto avrebbe consigliato un prudente contegno verso il giudice d'Arborea, che reggeva il solo giudicato ancora integro e che rappresentava quindi una forza degna di ogni riguardo nell'isola, Pisa, illudendosi forse di poter abusare senza pericolo del predominio che da quasi un cinquantennio esercitava sui sovrani della regione, non si peritò nel 1321, alla morte di Mariano, di pretendere dal figlio naturale di lui, Ugone, il quale aspirava al trono, il pagamento di una forte somma di denaro, invocando il diritto di dominio spettante a Pisa per il testamento del giudice arborense del 1295 e le spese sostenute dalla repubblica nelle more della successione contestata.<sup>837</sup> Con questo atto Pisa riuscì ad alienarsi l'animo del giovane giudice, preparandone il passaggio alla parte avversaria.

Il dominio pisano, nel suo lento trapasso dalle forme di una semplice preponderanza sulle varie forze sovrane dell'isola agli ordinamenti di una soggezione diretta, comprendeva poco più che la metà della Sardegna, e cioè i territori degli antichi giudicati di Cagliari e di Gallura e alcuni luoghi dell'Arborea e del Logudoro, ma anche queste terre erano pervenute alla repubblica, e non totalmente, soltanto da pochi anni.

Allorché nel 1258 era caduto il giudicato di Cagliari, mentre la repubblica si era riservato il governo diretto della capitale e l'alto dominio del paese, quest'ultimo, sia per rispetto a ragioni ereditarie, sia per compenso d'aiuti prestati, era stato smembrato in tre parti, affidate ciascuna ai giudici d'Arborea, ai Visconti di Gallura e ai conti della Gherardesca: i primi avevano avuto una parte del Campidano e alcuni castelli di confine lungo i monti della Barbagia; i Visconti avevano ottenuto il castello di Chirra e l'Ogliastra, lungo tutta la costa orientale; ai conti di Donoratico era toccata la parte occidentale del giudicato, per modo che il ramo di Ugolino ebbe Villa di Chiesa, Domusnovas e dintorni, mentre quello di Gherardo tenne il castello di Gioiosaguardia con tutto il rimanente della regione

<sup>837</sup> G. Villani, *Istorie fiorentine*, IX, 196; J. Zurita, *Anales* cit., VI, 44.



del Sigerro.<sup>838</sup> Soltanto in processo di tempo, e per varie circostanze, Pisa aveva conseguito il dominio diretto della maggior parte della regione; poiché la porzione del giudice d'Arborea era stata appropriata alla morte di Mariano per effetto del testamento, che chiamava erede la repubblica pisana;<sup>839</sup> i domini dei Visconti cadevano con la Gallura, dopo la cacciata del giudice Nino, ed erano invano pretesi dall'unico erede di questi, Giovanna;<sup>840</sup> il sesto, spettante agli eredi del conte Ugolino, veniva confiscato dalla repubblica nel 1294 a titolo di pena per il tradimento; sicché nei giudicati di Cagliari e di Gallura, soggetti ora al governo dei due vicari, non restava ormai al principio del secolo XIV, sotto il dominio feudale, che il sesto spettante al ramo fedele dei Donoratico, e cioè il castello di Gioiosaguardia con le terre adiacenti del Sigerro, conservati a questi signori anche dopo la conquista aragonese.<sup>841</sup>

Ma, mentre Pisa giungeva nei due giudicati di Cagliari e di Gallura ad affermare il proprio dominio diretto, una vasta regione, il Logudoro, già soggetta all'influenza pisana, le era quasi pienamente sottratta; e un'altra, l'Arborea, dove la preponderanza pisana si era fatta sentire soltanto nella seconda metà del secolo XIII, dipendeva da Pisa in modo tutto indiretto e precario.

Nel Logudoro, Sassari, diventata città popolosa e potente, era passata dal predominio pisano a quello genovese e si comportava di fatto come un comune autonomo. Sulle coste e nell'interno, i Doria, appoggiati da Genova, avevano formato un vasto dominio, che comprendeva parte della Nurra, il Nulauro e l'Anglona, con altre terre adiacenti, e che aveva per capoluoghi i borghi fortificati di Alghero e di Castelgenovese e le rocche di Castelpisano nella Nurra e di Casteldoria

nell'Anglona; e questi potenti signori, che armavano liberamente navi e uomini e conducevano guerre e stringevano alleanze, diretti dall'ardita politica di Branca Doria e sovvenuti dalle forze di una numerosa famiglia, erano in continue guerre con Pisa, aspirando ad estendere il loro dominio e a signoreggiare tutto il Logudoro. Accanto ad essi, i Malaspina, che avevano guadagnato vasti possessi in Sardegna fin dal secolo XI, partecipando forse alle imprese contro i Saraceni d'accordo con Pisa, si erano poi accostati a Genova e ai Doria, a cui avevano ceduto una parte delle loro terre; e ormai in lotta aperta coi Pisani, oltre che coi Sassaresi e col giudice d'Arborea, conservavano tuttavia il munito castello di Osilo, con le ville adiacenti, e i diritti sovrani sulla città di Bosa, da essi fortificata e ricostruita, diritti ora contesi dai Pisani e dal giudice d'Arborea.<sup>842</sup>

Quanto all'Arborea, questa, dopo il testamento di Mariano, veniva riguardata come un possesso della repubblica, che vi aveva guadagnato preponderanza politica e commerciale, ma in realtà, troppo discosta da Pisa per poter essere direttamente governata o profondamente trasformata, essa conservava ancora la sua antica integrità e si legava alla repubblica più che altro per la fedeltà dei suoi giudici. Questi, al principio del secolo XIV, furono Andrea e Mariano, devoti a Pisa, ai quali la repubblica aveva affidato anche il governo di alcuni castelli del Logudoro e della Gallura tolti ai Visconti e ai Malaspina, e principalmente i castelli del Goceano, di Monteacuto e di Montiferru,<sup>843</sup> e da qualche tempo anche quello di Bosa;<sup>844</sup> mentre Pisa teneva forse propri armati nei

842. Si veda A. Ferretto, *Codice diplomatico* cit., II, pp. XXV-XXVII; L. Staffetti, *I Malaspina ricordati da Dante*, Firenze, 1889, p. 269 ss.

843. Si desume dal documento del 1308 edito da J. Miret Sans, "Notes historiques" cit., p. 15. Su questa fase della storia arborense, mi accordo con P. Lutz, "Alcuni appunti sulla genealogia dei giudici di Arborea", in *Bullettino Bibliografico Sardo*, III, 1903, p. 36.

844. Bosa è tra i castelli di cui il giudice d'Arborea faceva cessione nel 1324 agli Aragonesi, a titolo di malleveria per la sua fedeltà; vedi J. Zurita, *Anales* cit., VI, 48. La notizia è confermata dal documento del 16 maggio 1324 (A. Solmi, "Nuovi documenti per la storia della conquista aragonese", in *Archivio Storico Sardo*, V, 1909, n. 9, p. 155), da cui risulta

838. G. Manno, *Storia di Sardegna* cit., II, pp. 331-332; E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., I, pp. 225-226.

839. F. Bonaini, *Statuti inediti* cit., II, *Breve pisani communis*, a. 1313, I, CCVIII, pp. 225-227; II, V, pp. 270-271.

840. Sui pretendenti di Giovanna nel 1305-10, si veda H. Finke, *Acta aragonensia* cit., n. 343, pp. 514-516; e R. Davidsohn, *Forschungen* cit., III, p. 360 ss.

841. Si veda I. F. Fara, *De rebus sardois* cit., pp. 209-210.

castelli che essa andava costruendo verso i confini, a Orgosolo e in Marmilla.

Il predominio pisano si affidava così ad un equilibrio che poteva facilmente essere rotto. Fin dal 1308 il re d'Aragona era riuscito a guadagnarsi l'alleanza dei Doria e dei Malaspina, promettendo ai primi l'allargamento dei loro domini ai distretti di Ardara, di Meiulocu e di Ottana, oltre che i castelli di Monteacuto e del Goceano, tenuti dai Pisani o in nome di Pisa; e ai Malaspina, oltre che il possesso di Bosa e di Osilo, anche il castello di Montiferru tenuto dal giudice d'Arborea.<sup>845</sup> Così erano stati guadagnati alla causa aragonese due potenti alleati, che non cessarono poi di stancheggiare i Pisani con continue guerre.

Allorché nel 1321, per la successione del giudice Mariano, Pisa, stretta dal bisogno di denaro, pretese da Ugone il pagamento di 12 mila fiorini d'oro,<sup>846</sup> essa si illudeva forse di esercitare un diritto ma metteva a grave repentaglio la propria influenza in Arborea. Sospinto dai Doria, accarezzato dal re d'Aragona, che aveva mostrato di trattare il padre suo e lui stesso come sovrani, non già come vassalli, Ugone non tardò a mettersi in segrete relazioni con Giacomo II e nel 1322 inviava in Catalogna come ambasciatore Mariano d'Ammirato, che iniziò forse i primi accordi della prossima alleanza.<sup>847</sup>

---

che il castello di Bosa era tenuto dal giudice d'Arborea e che questi, già avanti quella data, l'aveva ceduto all'infante Alfonso, il quale vi aveva posto come castellano uno dei più fedeli cavalieri aragonesi, Pietro Ortiz de Pisa. A Goceano era stato inviato come castellano Raimondo de Semmenat e a Monteacuto Guglielmo de Cancerch (J. Zurita, *Anales* cit., VI, 48).

845. J. Miret Sans, "Notes historiques" cit., p. 15. A questi accordi era seguita immediatamente l'investitura da parte del re; vedi A. Ferretto, *Codice diplomatico* cit., II, pp. LXIV-LXVI.

846. G. Villani, *Istorie fiorentine*, IX, 196; R. Roncioni, *Istorie pisane* cit., I, p. 727.

847. J. Zurita, *Anales* cit., VI, 38. Gli accordi solenni furono conclusi nel 1323 tra Vitale de Villanova e l'arcivescovo d'Arborea, per intermediario del cardinale Napoleone Orsini, che fu poi largamente compensato dal re; vedi H. Finke, *Acta aragonensia* cit., nn. 399, pp. 628-629; 405, p. 639.

## Capitolo V LE FORZE MILITARI IN CONTRASTO

Pisa ebbe sentore delle intenzioni del re soltanto nella primavera del 1322 e si affrettò a preparar la difesa armata e a mettere in moto la sua diplomazia.

Nel marzo di quell'anno venivano eletti otto capitani di guerra e poco dopo numerose milizie erano assoldate per passare in Sardegna, mentre si facevano larghe provviste di pece e di vettovalie.<sup>848</sup>

E già nel febbraio era stata mandata un'ambasceria al pontefice Giovanni XXII per cercar d'impedire la guerra; e gli ambasciatori, Rinieri Tempanelli e Guidone Fauglia, avevano l'incarico, quando quel fine non si mostrasse raggiungibile, di invocare l'aiuto militare di Genova.<sup>849</sup> La situazione politica era per Pisa alquanto migliore che nel 1307-09. Allora tutto il cerchio dei nemici della repubblica s'era stretto intorno, gridando il *delenda Carthago*;<sup>850</sup> e v'erano Lucca e Firenze e Siena, e tutta la lega guelfa, col papa e con gli Angioini alla testa, oltre che Genova e Aragona. Adesso la lega guelfa era sconvolta; Firenze, vinta a Montecatini e minacciata da Lucca, era quasi in pace con Pisa; la politica di Roberto d'Angiò si mostrava debole e incerta; Genova, logorata nelle lotte interne ed esterne, intravedeva finalmente il pericolo della potenza aragonese e cercava accordi con Pisa e coi fuorusciti ghibellini; il pontefice vedeva malvolentieri i preparativi aragonesi di una nuova guerra perturbatrice.

---

848. R. Roncioni, *Istorie pisane* cit., I, pp. 729-730; E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., I, p. 276.

849. R. Roncioni, *Istorie pisane* cit., I, p. 729; H. Finke, *Acta aragonensia* cit., n. 376, p. 578.

850. Trattato delle città guelfe con Aragona del 1308-09: «*in depressionem et mortem civitatis pisane*» (H. Finke, *Acta aragonensia* cit., n. 351, p. 527); trattato di Firenze con Aragona del 1316: «*Si [...] comune Florentie occuparet civitatem Pisarum, destruet et dissipabit eam iuxta suum posse*» (*Ibid.*, n. 369, p. 564).

Pisa cercò di approfittare di queste condizioni meno sfavorevoli ma, priva di alleanze, non poteva ottenere dagli antichi nemici che appoggio di parole. Il pontefice si adoprò a osteggiare l'impresa, negò la concessione della decima istantemente richiesta, pronunciò oscure minacce.<sup>851</sup> Il re Roberto, collegato col papa, si mostrò preoccupato degli armamenti aragonesi,<sup>852</sup> ma nulla più. Quanto a Genova, timorosa di inimicarsi il re d'Aragona, si limitò a qualche vaga promessa e forse a qualche sussidio di navi.<sup>853</sup>

Pisa era veramente sola nell'aspra guerra imminente, anzi aveva un aperto nemico in Castruccio, che l'obbligava a tenersi in armi in tutto il suo territorio continentale.<sup>854</sup> La guerra in Sardegna, la guerra di Lucca la costringevano ad

uno sforzo superiore alla sua effettiva potenza;<sup>855</sup> mentre le dissensioni civili non erano in tutto cessate.<sup>856</sup>

Tuttavia, mentre tentava invano di impedire l'impresa aragonesa con la diplomazia e col denaro,<sup>857</sup> Pisa volgeva l'animo deliberato alla difesa armata. La Sardegna era possesso troppo necessario alla repubblica, che ritraeva da essa ogni anno quasi 100 mila fiorini d'oro, di cui appena un quinto assorbiti in tempo di pace dalle spese per le milizie e per l'amministrazione, ed era ormai la ragione dominante della fortuna pisana.<sup>858</sup>

Ma la difesa militare della vasta isola, non in tutto pacificata, contro una potente monarchia era ardua impresa. Se nei secoli scorsi una sola repubblica, fornita di larghi mezzi e pronta allo sforzo deliberato di tutti i suoi cittadini, aveva potuto trionfare anche di regni, ora i tempi erano mutati. Le lotte civili e le continue guerre tra città e città avevano stremato le forze delle repubbliche italiane; le classi dei liberi armatori e dei mercanti erano separate spesso da interessi divergenti; le consorterie feudali, non tutte abbattute, resistevano allo Stato; le milizie assoldate mal sopperivano alle deficienze dei cittadini. D'altra parte le nuove monarchie, venute su più lentamente ma con disciplina più severa, dirette da viste dinastiche ben definite, munite di milizie feudali e d'avventura, sovvenute dal danaro di popolose città, erano in grado di compiere uno sforzo continuato e durevole, che mostrava già avviato l'organismo dello Stato moderno, destinato a superare le forze declinanti dello Stato di città.

851. H. Finke, *Acta aragonensia* cit., nn. 374, p. 575; 378, pp. 580-591.

852. H. Finke, *Acta aragonensia* cit., n. 375, p. 576.

853. R. Roncioni, *Istorie pisane* cit., I, p. 729. La politica genovese, tuttora incerta e mal diretta, come gli ordini interni di governo di questa repubblica, doveva nel 1325 guadagnarsi l'aspro rimborso del pontefice Giovanni XXII. Già nel 1307 l'odio contro Pisa aveva accecato per modo i Genovesi da farli aiutatori dell'impresa di Giacomo II, il quale portava il titolo di *rex Sardiniae et Corsicae*, e quindi minacciava non tanto i possessi pisani, quanto quelli genovesi, e non tardarono ad accorgersene. Tuttavia nel 1323 si negavano di fatto ad ogni valido aiuto a Pisa e, nello stesso tempo, minacciati da Lucca, si rifiutavano d'aiutare Firenze in guerra col loro potente nemico Castruccio. Ecco alcune delle invettive del pontefice: *«Vos autem adiutores habere non vultis; nam tanta fuit vestra vilitas, quod noluitis iuvare Pisanos in defensione Sardinie et Corsice, de quibus vos plus eratis domini quam Pisani. Nec eciam Florentinos contra Castrucium, vestrum hostem pessimum, adiuvistis. [...] Modo ergo bene statis, ut vos decet stare, cum iam per perdicionem Sardinie et Corsice in civitate vestra habeatis remanere obsessi et revendemini tamquam servi!»* (H. Finke, *Acta aragonensia* cit., n. 400, p. 631).

854. H. Finke, *Acta aragonensia* cit., n. 389, p. 607: *«consideravi [...] statum vacillantem et timidum civitatis pisane, cui luchana civitas hoc tempore cernitur esse frenum»*. La gravità delle spese e le difficoltà della difesa militare del territorio pisano risultano chiaramente dalla descrizione di R. Roncioni, *Istorie pisane* cit., I, p. 723, desunta dai documenti ufficiali.

855. Già nel 1314 aveva assoldato 600 cavalieri tedeschi (H. Finke, *Acta aragonensia* cit., n. 373, p. 573); sui nuovi dazi vedi R. Roncioni, *Istorie pisane* cit., I, pp. 723-724; H. Finke, *Acta aragonensia* cit., nn. 395, p. 621; 405, p. 640. In breve spazio di tempo, erano state esatte 250 mila lire d'oro di nuove imposte.

856. G. Villani, *Istorie fiorentine*, IX, 151; H. Finke, *Acta aragonensia* cit., n. 377, pp. 579-580.

857. I legati alla curia avevano tentato di offrir denaro al re d'Aragona (H. Finke, *Acta aragonensia* cit., n. 376, p. 578).

858. G. Doenniges, *Acta Henrici VII, imperatoris romanorum, et monumenta quaedam alia medii aevi*, Berlin, 1839, II, n. 2, p. 95. I redditi totali dello Stato pisano erano allora di 239.196 fiorini.

Il sistema difensivo della Sardegna si fondava principalmente, secondo l'arte militare dei tempi, sui castelli che Pisa aveva di recente aumentati per numero e per potenza. Basi di questo sistema erano i castelli di Cagliari e di Villa di Chiesa, che guardavano le due popolose città e la fiorente pianura della Sardegna meridionale. Il Castello di Cagliari aveva visto sorgere in questi anni nuove e poderose bastite, e specialmente le robuste torri di S. Pancrazio, dell'Elefante e dell'Aquila:<sup>859</sup> la posizione, naturalmente protetta, aveva ricevuto nuovo rinsaldamento dall'arte e presentava sicura difesa alle milizie e ai funzionari pisani; mentre il porto di La-pola, destinato agli approvvigionamenti, era stato rafforzato con una palizzata e con una torre sul mare per tener lontane le navi nemiche, e il borgo di Stampace, prossimo alla marina, dove avevano ricetto le famiglie pisane, era stato recinto di nuove mura. Il sistema difensivo di Cagliari si completava con la torre di S. Elia sul mare e col castello di S. Michele sul monte, da cui si guardavano le vie della pianura. Villa di Chiesa, circondata da mura e da più di 20 torri, era stata anch'essa rafforzata con nuove opere e aveva non lontani i castelli di Domusnovas, di Villamassargia, di Acquafredda, di Siliqua e di Baratuli, guardanti la valle del Sigerro, oltre che il castello di Gioiosaguardia, spettante ai conti di Donoratico fedeli a Pisa.

Lungo le coste orientali, fortificati erano i porti di Orosei e di Terranova, l'ultimo dei quali aveva prossimo il Castel Petreso; mentre nell'interno, a guardar l'ingresso delle valli e i punti d'accesso da quel lato, erano i castelli della Fava, di Galtelli e di Chirra, tutti guardati dai Pisani.

Completavano queste fortificazioni le rocche che chiudevano l'accesso dell'Arborea verso il Logudoro e che erano in gran parte munite da milizie pisane: Bosa, Montiferru, Goceano e Monteacuto, affidate, come s'è detto, all'alleato e dipendente giudice d'Arborea; mentre i castelli di Orgosolo e

di Marmilla, eretti sugli aspri balzi verso la Barbagia erano destinati a ricollegarsi alla difesa del territorio pisano.

Questa vasta organizzazione richiedeva grandi forze d'uomini e di vettovalie. Non sembra che in tempi normali le milizie pisane fossero numerose: nel 1315 erano in Cagliari 25 militi a cavallo e 120 fanti; in Gallura 25 cavalli e 50 fanti.<sup>860</sup> A queste truppe si dovevano aggiungere le milizie locali a cavallo e a piedi, che sappiamo organizzate da Pisa, e le piccole guarnigioni dei castelli.<sup>861</sup> Nell'imminenza della guerra, Pisa si affrettò ad inviare nuove milizie, e pare che fossero fin dal principio destinati 500 militi e 2.000 balestrieri pisani, a cui si aggiunsero le milizie locali, rapidamente raccolte, mentre si radunava una prima flotta di 30 galere,<sup>862</sup> milizie e flotta che furono poi via via accresciute, non senza sforzo, nel corso della guerra.

Ma intanto si andava raccogliendo l'armata aragonese, che era stata solennemente chiamata fin dal dicembre del 1322, con convegno per il 25 marzo dell'anno successivo a Portfangós, e questa quando si mosse, dopo lungo indugio, il 31 maggio 1323, contava 60 galere, 24 grosse cocche e un grande numero di navi minori, che sommarono in tutto a 300, portando una somma di militi e di pedoni che dovette superare di molto la cifra di 10 mila e un poderoso apparato di macchine

860. G. Doenniges, *Acta Henrici VII* cit., II, n. 2, p. 95.

861. Sulle milizie sarde organizzate da Pisa vedi il documento del 1326 in M. Pinna, *Indice dei documenti* cit., n. 3, p. 9. Nell'epoca aragonese ogni castello aveva normalmente un castellano e 10 serventi, vedi *Repartimiento de Cerdeña*, pp. 760 e 763.

862. Le notizie sono di R. Roncioni, *Istorie pisane* cit., I, pp. 729-730, che le dice desunte dai libri ufficiali della repubblica. Secondo le notizie di un informatore aragonese, al principio della guerra (10 giugno 1323) erano in Cagliari 40 cavalieri tedeschi e 10 italiani, oltre a 40 cavalieri pisani o cagliaritari, 300 pedoni di balestra, circa 900 terrazzani e pedoni sardi; in Iglesias erano 125 cavalieri d'armatura pesante e 125 armati alla leggera, 30 cittadini armati con 60 cavalli, 40 bandiere di pedoni di 25 o 30 uomini ciascuna (circa 1.000 fanti) e 600 terrazzani (C. Baudi di Vesme, *Codex diplomaticus* cit., n. XXII, coll. 370-372). Altre milizie erano in Terranova e negli altri castelli, dov'erano stati inviati due capitani, oltre che in Arborea. Altri soldati e altre navi furono mandate nel corso della guerra.

859. D. Scano, *Storia dell'arte* cit., pp. 345-378; e la descrizione del 1314 in H. Finke, *Acta aragonensia* cit., n. 373, pp. 572-574.

da guerra; mentre già altre truppe erano state mandate in aiuto al giudice d'Arborea ed altri militi ed altre navi furono inviate in seguito nel corso della guerra.<sup>863</sup>

A rendere più difficili le condizioni di Pisa in Sardegna sopravvenne la defezione del giudice d'Arborea. Questi che, come si disse, nutriva già nell'animo verso Pisa un mal celato risentimento per il tributo a cui era stato costretto al tempo della sua assunzione al trono, allorché ebbe notizia degli armamenti aragonesi, si lasciò attrarre dalle offerte regie e strinse con Aragona un segreto trattato, per cui il re si obbligava a far guerra ai Pisani e a conservare il giudice nel possesso dei suoi domini, mentre il giudice prestava al re l'omaggio e prometteva il pagamento di 80 mila libbre d'oro come indennità di guerra e

863. J. Zurita, *Anales* cit., VI, 44-45. Un computo esatto delle forze aragonesi e pisane che si contrastarono la Sardegna nel 1323-24 non è possibile. I dati del Muntaner sono esagerati per crescere onore ai vincitori, quelli del Roncioni incompleti. Secondo lo Zurita, che trasse notizie dall'Archivio barcellonese, parteciparono all'impresa da parte d'Aragona numerosi grandi del regno, tra cui ricorda i nomi di 30 *ricos hombres* e di 120 cavalieri. Nella prima spedizione del maggio 1323, che andò in aiuto al giudice d'Arborea, erano 180 uomini a cavallo e alcune compagnie di fanti. Alla grande spedizione diretta dall'infante Alfonso parteciparono almeno 15 mila uomini fra milizie a cavallo, balestrieri e fanti. Nei vari periodi furono mandate dalla Spagna numerose truppe di soccorso: una prima volta 200 balestrieri, 500 *remeros* e 700 soldati, e altre forze corrispondenti in due fasi successive. Da parte dei Pisani, oltre le truppe rafforzate nelle due città e nei castelli (700 uomini a cavallo tedeschi e italiani e molta gente a piedi), furono poi mandati 300 cavalieri tedeschi, 200 balestrieri; poi, al principio del 1324, sotto gli ordini di Manfredi di Donoratico, 400 cavalli tra tedeschi e italiani, 2.000 balestrieri e altri fanti. Vi erano di più le milizie sarde, che dovevano comprendere qualche migliaio di uomini. Nella battaglia di Lucocisterna, secondo il Muntaner, l'armata pisana, che comprendeva 400 cavalli e 6.000 pedoni fra pisani e sardi, balestrieri e fanti, ebbe a fronte, da parte degli Aragonesi, 400 cavalieri d'armatura completa, 150 cavalieri armati alla leggera e 2.000 fanti, ma è probabile che queste ultime cifre siano diminuite. L'armata marittima aragonese contò da principio più di 60 galere, a cui si aggiunsero più tardi altre 20 galere e più, mentre quella pisana ebbe prima 35 galere, poi altre 25, poi circa 50. Nei dodici mesi per cui durò la guerra, gli Aragonesi perdettero quasi 12 mila uomini, la maggior parte dei quali per malaria e altre infezioni (*Ibid.*, VI, 54); da parte dei Pisani, non meno della metà delle truppe che erano state poste in campo.

un censo annuo di 3.000 fiorini.<sup>864</sup> Poi, senza nulla lasciar scorgere delle nuove alleanze sue, obbligato com'era, in qualità di vassallo, ad accogliere i militi pisani che dovevano munire i castelli da Pisa tenuti in Arborea ed a prestare aiuto a Pisa, improvvisamente, nell'intento di impedire forse che le truppe pisane entrate nel suo giudicato diventassero più numerose e gli togliessero ogni libertà di movimento, l'11 aprile 1323, quando l'armata aragonese già raccolta non era tuttavia ancor pronta, si ribellava a Pisa, faceva mettere a morte tutti i Pisani che erano nelle sue terre, sia per servizio della repubblica, sia per servizio del giudice stesso, e invocava tosto gli aiuti del re d'Aragona, che non tardarono ad approdare in Sardegna.<sup>865</sup>

Contemporaneamente Sassari si ribellava a Genova e proclamava la signoria d'Aragona, e così alle forze già combattenti dei Doria e dei Malaspina si aggiungevano quelle del giudice d'Arborea e del comune di Sassari. L'armata aragonese non era ancor giunta in Sardegna e già Pisa si trovava stretta da nuovi nemici, privata della linea difensiva dei castelli arborensi e ridotta nel Campidano di Cagliari e in Gallura alle sue sole forze militari.

864. Il trattato fu concluso in Avignone, al principio del 1323, tra Vitale de Villanova per il re d'Aragona e Guido, arcivescovo d'Arborea, per il giudice, e fu concluso per ispirazione del cardinale Napoleone Orsini, che per tutta l'impresa di Sardegna fu in curia il più fedele propugnatore degli interessi aragonesi contro Pisa; si vedano i documenti di H. Finke, *Acta aragonensia* cit., nn. 397, pp. 626-627; 399, pp. 628-629; 405, p. 639.

865. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. XI, p. 660; G. Villani, *Istorie fiorentine*, IX, 196: «a di undici aprile traci i Pisani e ribellossi da loro [...] e fece mettere a morte quanti Pisani e loro soldati si trovarono in sua terra et eziandio i Pisani suoi servi e soldati». E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., I, p. 227, giudica non già un tradimento, ma un atto legittimo di ostilità l'azione del giudice d'Arborea che, sovrano nei suoi territori, si sarebbe opposto all'ingresso delle truppe pisane, che volevano munire le castella d'Arborea. I documenti editi da H. Finke, *Acta aragonensia* cit., n. 372, p. 592; cfr. nn. 397, pp. 626-627; 399, pp. 628-629; 405, pp. 638-639, mostrano veramente che si trattò di una ribellione improvvisa, confermando la notizia del Villani. Non bisogna poi dimenticare che il giudice d'Arborea aveva giurato fedeltà a Pisa, che egli teneva alcuni castelli in Arborea a nome di Pisa (Goceano, Monteacuto, Montiferru, Bosa), e che truppe pisane erano in Oristano e in altri castelli in servizio di Pisa e del giudice.

## Capitolo VI LA GUERRA CONQUISTATTRICE

Non è mia intenzione di narrare le vicende della guerra di conquista aragonese.<sup>866</sup> Di fronte a un avversario superiore per forze militari, protetto da sicure alleanze, risoluto alla conquista, l'esito della lotta non poteva essere dubbio. Pisa compì uno sforzo poderoso, ebbe il vanto di milizie che resistettero saldamente al nemico e resero estremamente aspra e sanguinosa la vittoria, ma non poté superare la prova. I soccorsi ch'essa inviò, non senza difficoltà, nell'isola furono insufficienti o tardivi e, pur combattendo valorosamente, restarono vinti. La lotta, che doveva necessariamente ridursi intorno alle due città forti di Iglesias e di Cagliari e che ebbe alcune azioni navali sfavorevoli a Pisa, si chiuse in una prima fase con la resa di Cagliari, il 20 giugno 1324. Pisa cedeva agli Aragonesi tutti i suoi possessi di Sardegna, conservando a titolo di feudo la città di Cagliari, con alcune adiacenze e le saline e col diritto di libero commercio, e obbligandosi a un annuo censo di 3.000 lire genovesi.

Questa pace poté dare per qualche momento l'illusione di una perdita soltanto parziale della Sardegna e lasciò forse la speranza di una non lontana rivincita, poiché Pisa era riuscita a conservare Cagliari, ch'era stata nel passato la base del suo dominio sardo.<sup>867</sup> Ma la situazione si mostrò presto

insostenibile, poiché la vita della città era fieramente contrastata dal dominio aragonese, che si estendeva assorbente tutto intorno e impediva ogni movimento. Dopo un anno scoppiò una nuova guerra, combattuta da Pisa con minor fortuna e con minor resistenza, sicché la nuova pace del marzo 1326, cedendo agli Aragonesi anche la capitale e riservando a Pisa soltanto il dominio feudale delle due curatorie di Gippi e di Trexenta, costituisce veramente la definitiva caduta della potenza pisana in Sardegna.<sup>868</sup> Poco più di due anni erano bastati perché il dominio pisano sulla Sardegna, conseguito con secoli di tenace lavoro, andasse pienamente distrutto.

---

866. Oltre le narrazioni di Ramón Muntaner, in *Cronache catalane del secolo XIII e XIV*, ed. F. Moisé, Firenze, 1844, I, pp. 597-645; del re Pietro, *Crónica del rey de Aragón D. Pietro IV el Ceremonioso o del Punyalel*, ed. A. de Bofarull, Barcelona, 1850; di J. Zurita, *Anales* cit., VI, *passim*; P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, pp. 479-483; G. Manno, *Storia di Sardegna* cit., III, pp. 11-47; N. Feliu de la Peña Farell, *Anales de Cataluña*, II, Barcelona, 1709, p. 183 ss.; si veda E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., I, pp. 263-287.

867. Già nel luglio 1324 correvano in curia voci in questo senso; vedi H. Finke, *Acta aragonsia* cit., n. 396, pp. 624-626.

---

868. J. Zurita, *Anales* cit., VI, 69.

Capitolo VII  
LA SARDEGNA AVANTI LA CONQUISTA

Quali erano le condizioni dell'isola nel momento della conquista e quali mutamenti doveva produrvi la nuova signoria? Quali le conseguenze della caduta del dominio pisano in Sardegna?

Se si dovesse prestar fede alle relazioni di alcuni vescovi e religiosi dell'isola partigiani del re d'Aragona, scritte avanti la conquista, bisognerebbe credere che le popolazioni del luogo, stanche del dominio pisano, aspirassero con tutto l'animo al nuovo signore.<sup>869</sup> Ma quelle relazioni sono tendenziose o colgono qualche inquietudine isolata facilmente spiegabile.<sup>870</sup> La ribellione del giudice d'Arborea è il risultato d'una volontà dinastica, guadagnata non senza sforzo dalle arti sottili di un cardinale di curia; la ribellione di Sassari muove contro Genova più che contro Pisa. In realtà i Sardi si mostrarono fedeli all'antico signore, combattendo valorosamente al suo fianco. All'eroica resistenza di Villa di Chiesa, di Cagliari, di Terranova, alla sanguinosa battaglia di Lucocisterna, all'animosità sortita dal Castello parteciparono largamente i Sardi.

869. H. Finke, *Acta aragonensia* cit., n. 372, pp. 570-572. Sono lettere di Tedisio, arcivescovo di Torres, d'origine pisana ma già da tempo guadagnato alla causa aragonese (*Ibid.*, n. 342, p. 513); di Nicolò, vescovo di Bosa (S. Pintus, "Vescovi di Bosa. Notizie storiche", in *Archivio Storico Sardo*, III, 1907, p. 59); di Federico de Fulgineo, domenicano, già confessore del giudice d'Arborea e forse strumento delle sottili trame per cui il giudice si rivolse ad Aragona; di Guglielmo, vescovo di S. Giusta, anch'esso, come altri vescovi, d'origine spagnola e mandato, come molti altri prelati, in una sede sarda per preparare l'avvento del nuovo sovrano.

870. Un caso isolato d'invocazione agli Aragonesi si ebbe anche a Cagliari; vedi P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. XVI, p. 665. Già nel 1307, Ruggero Tagliaferro di Piombino scriveva al re: «*Venire non taretis, quia barones, milites, rustici, mulieres, iuvenes cum senioribus vestram dominationem habere desiderant et cupiunt, dicentes de die in diem: Quando veniet rex noster Aragonie?*» (H. Finke, *Acta aragonensia* cit., n. 342, p. 513). Ma il quadro è troppo roseo per non essere giudicato interessato e tendenzioso.

Quando gli Aragonesi iniziarono la loro impresa conquistatrice, la Sardegna traversava un periodo di relativo fiorimento. Cresciuta la popolazione, sviluppate le città, allacciati i commerci col continente, aumentata la sicurezza, introdotte le forme di civiltà del nuovo mondo mercantile italiano, l'isola, pur senza aver superato le cause profonde della sua debolezza economica e sociale, mostrava un notevole progresso sulle povere condizioni dell'alto medioevo. Questo progresso era dovuto principalmente a Pisa che, contribuendo a liberare il mare dai pirati, portando in Sardegna le attività dei suoi armatori e dei suoi mercanti, introducendo il sistema di governo del libero comune, facendo apprezzare le condizioni della nuova civiltà nelle leggi, nei costumi, nell'arte, veniva ad essere, sia pure accanto a Genova, uno dei grandi fattori di questo rinnovamento. Naturalmente non bisogna credere che tutto ciò sia stato compiuto dai comuni italiani per una conscia missione di civiltà, senza interessi propri e senza danni per l'isola. Pisa e Genova erano attratte verso la Sardegna principalmente dal desiderio di profittare delle sue ricche risorse naturali, e nella loro azione erano indotte a portarvi anche nuovi germi di turbolenze e di guerre e perciò, accanto ai benefici, anche ingiustizie e rovine. Ma, nonostante queste ombre, che sembrano inseparabili da ogni conquista civile, risulta anche oggi evidente nei testi legislativi, negli atti pubblici, nelle memorie e nei monumenti sopravvissuti lo sforzo poderoso compiuto da Pisa per l'elevazione e il buon governo dell'isola,<sup>871</sup> né è lecito dubitare del grande progresso compiuto tra la fine del secolo XI e il principio del XIV.

Mancano, a dir vero, notizie sicure sullo sviluppo economico e sulla popolazione della Sardegna al principio del secolo

871. Lo dimostra principalmente quel che resta delle leggi pisane in Sardegna; vedi Studio V. Ancora nel 1354 gli anziani di Pisa si rivolgevano al rettore di Gippi e Trexenta, che aveva il governo delle terre pisane in Sardegna, con queste parole, che attestano l'innato sentimento di giustizia delle repubbliche italiane e che non sono affatto insolite nella pratica amministrativa pisana: «Li homini delle ville ci raccomandiamo e vogliamo che li tracti bene e che li mantegni in iustitia et in ragione»; vedi il testo riportato da G. Volpe, "Pisa, Firenze" cit., p. 313, nota 2.

XIV, ma tuttavia si hanno dati sufficienti per indurre a quelle conclusioni. La statistica del cancelliere pisano Leopardo di Morrona, nel 1314, denuncia dalla Sardegna a favore di Pisa un reddito di quasi 100 mila fiorini d'oro ogni anno, di cui 70 mila dal giudicato di Cagliari, 20 mila da quello di Gallura e 10 mila dalle condanne giudiziarie.<sup>872</sup> La statistica del 1358, la quale, per le terre date in feudo, si limita a riportare le cifre dei redditi delle pubbliche imposte e dell'annona quali risultavano dalla descrizione pisana del 1324, trascurando tutti gli altri redditi dei beni patrimoniali, delle miniere e dei dazi straordinari, offre una cifra notevolmente inferiore, poiché, integrata congetturalmente per alcune voci lacunose, non porta che a un totale di circa 40 mila lire d'alfonsini per il giudicato di Cagliari e di 5.000 lire per quello di Gallura;<sup>873</sup> ma è essa stessa indice sicuro del fiorimento economico dell'isola, poiché attesta la capacità contributiva delle città e delle ville sarde, notevolmente superiore a quella che risultò più tardi dalle nuove statistiche aragonesi, e in particolare rivela con sufficiente approssimazione i dati della produzione granaria dell'isola (frumento e orzo), che raggiungono quasi le cifre della fine del secolo XVIII.<sup>874</sup>

872. Si veda il documento edito da G. Doenniges, *Acta Henrici VII* cit., II, n. 2, p. 95, già indicato da G. Volpe, "Pisa, Firenze" cit., p. 310, nota 1. Ritengo che nel computo, in parte congetturale, debbano ritenersi compresi tutti i redditi della Sardegna, pubblici e patrimoniali, che pervenivano a Pisa e forse anche i redditi fiscali delle importazioni granarie.

873. Fu edita dal Bofarull sotto il titolo di *Repartimiento de Cerdeña*.

874. Per il giudicato di Cagliari dalla statistica del 1358, riprodotte i dati del 1324, si ottiene un totale di 18.547 starelli di frumento e di 6.885 starelli d'orzo che, integrato congetturalmente nelle cifre mancanti per territori di intensa produzione granaria, come la valle del Sigerro, può essere fatta salire a 22 mila starelli per il frumento e a 8 mila per l'orzo, che rappresenterebbero la parte annualmente versata al fisco a titolo di imposizione fondiaria. Da vari elementi, desunti dallo stesso documento (*Repartimiento de Cerdeña*, p. 775 per Villamassargia; p. 777 per Domusnovas; p. 778 per Gonnesa) si deduce che la parte versata al pubblico era la duodecima del prodotto. Ciò posto, la produzione media annua del giudicato di Cagliari sarebbe di circa 250 mila starelli di frumento e di 96 mila d'orzo. Supponendo che tale prodotto possa essere assunto a base di un computo per la media della produzione della Sardegna ed estendendo la media

quanto alla popolazione, si hanno soltanto poche e frammentarie indicazioni. Nel 1314 Corrado Lancia di Castro-mainardo, ch'era stato forse capitano di guerra in Sardegna a servizio di Pisa e che conosceva esattamente il paese, descrivendo al re aragonese il luogo e le risorse di Cagliari, dichiarava che nei borghi circostanti al Castello, entro lo spazio di un miglio, abitavano circa 2.000 famiglie (*masnate habitancium*).<sup>875</sup> Calcolando il numero di sei membri per ogni famiglia, numero che non è esagerato per rapporto ai tempi e al carattere approssimativo della cifra, che ha in vista principalmente la potenzialità militare del luogo, si ha un totale di 12 mila anime, che si possono presumere abitanti nei tre quartieri adiacenti al Castello: Stampace, Lapola e Villanova. A questi sono da aggiungere gli abitanti del Castello, certo non inferiori alla metà della cifra esposta: ciò che porta la popolazione di Cagliari a circa 18 mila abitanti.

Lo stesso informatore aggiunge che nel territorio di Cagliari, entro uno spazio che va dalle 2 alle 20 miglia, sono sparsi in diverse ville numerosi abitanti, ch'egli calcola ad oltre 20 mila famiglie, aggiungendo che sono in gran parte pingui di prodotti agricoli.<sup>876</sup> Poiché questo calcolo non può essere che

così ottenuta per tutta la superficie dell'isola, si avrebbe un complesso di 750 mila starelli di frumento e di 300 mila starelli d'orzo ogni anno. Nell'anno 1795, che fu annata di raccolto normale, si produssero in Sardegna 1.352.972 starelli di frumento e 420.506 starelli d'orzo (vedi F. Corridore, *Storia documentata della popolazione* cit., pp. 256-257; e cfr. F. Gemelli, *Rifiorimento della Sardegna proposto nel miglioramento della sua agricoltura*, Torino, 1776; e G. Cossu, *Descrizione geografica* cit., p. 95), ciò che, data la diversità dei tempi, può essere giudicato abbastanza corrispondente. Computando anche il prodotto dell'orzo e tenendo presente che lo starello corrisponde a circa 50 litri, si potrebbe concludere che la produzione granaria della Sardegna, al principio del secolo XIV, è di poco inferiore ad un terzo della produzione granaria della metà del secolo XIX.

875. H. Finke, *Acta aragonensia* cit., n. 373, p. 573: «Sunt in eo (Cagliari) *habitancium masnate circa duo milia et fere totidem in burgis seu viridariis et ortis, que in circuytu sunt ad miliare*».

876. H. Finke, *Acta aragonensia* cit., n. 373, p. 573: «In circuytu Castellì a longe duo miliaria usque ad viginti, in diversis casalibus sunt *habitancium masnate ultra viginti milia* [...] *Mares quam femine sunt delicati et in maiori parte pingues carnibus et rebus*».



approssimativo e il raggio di 20 miglia comprende gran parte del giudicato cagliaritano, si può presumere che la cifra rappresenti quasi tutta la popolazione rurale del giudicato, la quale, secondo il computo già proposto e comprendendo la popolazione delle due città di Cagliari e di Iglesias, salirebbe pertanto alla cifra di 140 mila abitanti.

A questa cifra conduce un altro computo, pure molto approssimativo, che tuttavia può valere come indice in mancanza di altri dati. La descrizione pisano-aragonese già ricordata del 1324-58 offre, con grande precisione, per tutte le ville del giudicato cagliaritano il reddito che si ritraeva annualmente, a titolo di pubblica imposizione, in denaro, frumento ed orzo. Questo reddito dà un totale di circa 17.360 lire alfonsine. Dal rapporto tra la cifra dell'imposta e il numero dei capifamiglia, che risulta qualche volta nei dati relativi alle ville del Logudoro,<sup>877</sup> rapporto che varia tra 1/2 lira, 1 lira e 2 lire per ogni capofamiglia, si può presumere che la capacità contributiva della popolazione rurale delle ville sarde si riduca in media a 1 lira all'anno per ogni capofamiglia. Mediante il calcolo approssimativo più volte accennato, si ottiene una cifra di 104.160, che rappresenta il complesso della popolazione rurale del giudicato cagliaritano. A questa cifra sono da aggiungere i dati della popolazione di Cagliari (circa 18 mila abitanti) e quelli presuntivi di Iglesias, di Domusnovas, di Villamassargia, di Gioiosaguardia, di Gonnesa, oltre che di altre ville sarde (S. Pantaleo, Escalapanu) non comprese nel computo (circa 20 mila abitanti),<sup>878</sup>

877. Ecco gli indici più notevoli: a Taragua vi erano 30 capifamiglia e pagavano 40 lire (*Repartimiento de Cerdeña*, p. 827); a Sennori sono da 30 a 35 uomini capaci alle armi e si ha di reddito 25 lire (*Ibid.*, p. 828); Sorso aveva da 70 a 80 uomini capaci alle armi e pagava 150 lire (*Ibid.*, pp. 828-829); Suniana ha 10 capifamiglia e paga 10 lire (*Ibid.*, p. 831); Ploaghe ha 56 capifamiglia e paga 40 lire (*Ibid.*, p. 836); il testo dice 21 ma comprende soltanto il reddito di maggio, non quello d'ottobre); Salvennor ha 16 capifamiglia e paga circa 10 lire (*Ibid.*, p. 837); Novavilla ha 48 capifamiglia e versa 30 lire circa (*Ibid.*, p. 837); Urgeke ne ha 66 e paga circa 40 lire (*Ibid.*, p. 837); Codrongianu ne ha 14 e paga 10 lire circa (*Ibid.*, p. 839); Moskiano ne ha 30 e vale 25 lire (*Ibid.*, p. 839).

878. Mancano dati sufficienti per Villa di Chiesa e per le altre ville. Per Domusnovas il documento dichiara che al tempo pisano rendeva 342 lire

ciò che porta la popolazione del giudicato cagliaritano a circa 140 mila anime, con un indice di 18 abitanti circa per chilometro quadrato.<sup>879</sup>

Assumendo questo indice a base per tutto il territorio dell'isola – e ciò sembra legittimo, poiché, se anche vi hanno regioni di scarsa densità, come la Gallura e la Nurra, ve ne hanno altre intensamente popolate, come le regioni intorno a Sassari, il Campidano e l'altipiano arborense –, si ottiene per la popolazione dell'isola un totale di circa 430 mila abitanti, totale di poco superiore alla cifra già altra volta presunta, e concordante quindi con la popolazione calcolata dal Beloch per l'età romana e con quella raggiunta dall'isola alla fine del secolo XVIII,<sup>880</sup> e cioè durante periodi che, pur tra diverse circostanze storiche, per alcune analogie di condizioni economiche e per una certa somiglianza di sviluppo urbano possono essere ravvicinati sotto l'aspetto demografico.

Soprattutto merita rilievo il fenomeno, già da noi avvertito,<sup>881</sup> dello sviluppo dei centri urbani e della formazione di

per dazi e altri tributi, a cui sono da aggiungere i redditi del frumento e dell'orzo (*Repartimiento de Cerdeña*, pp. 776-777). Sarebbero dunque circa 3.000 abitanti.

879. La superficie dei quattro giudicati fu calcolata, dietro le mie indicazioni dei confini, dal collega prof. M. Baratta in queste misure (comprese le isole minori): Cagliari km<sup>2</sup> 7.672; Gallura 4.080; Logudoro 7.909; Arborea 4.429. L'approssimazione può essere ritenuta all'1%. Tale superficie riguarda l'età dei giudici. Bisogna tener conto che più tardi, nell'epoca pisana, il giudicato arborense si estese verso il Logudoro e la Gallura e attrasse qualche porzione di territorio dal giudicato di Torres e da quello di Cagliari, ampliandosi notevolmente.

880. Si veda quanto si è detto nello Studio IV, cap. V, dove, in base a una semplice presunzione, la popolazione della Sardegna è calcolata almeno al doppio di quella del 1485, e cioè a 320 mila abitanti circa. Tenendo conto che gli elementi raccolti sono soltanto approssimativi, si può ritenere che la popolazione dell'isola, al principio del secolo XIV, si aggirasse tra i 300 e i 400 mila abitanti, in corrispondenza coi dati raggiunti dal Beloch (in questa parte attendibili) per l'età romana. Per lo sviluppo della popolazione di Sardegna dal 1485, in cui contava circa 160 mila abitanti, ai nostri giorni, si vedano i quadri di F. Corridore, *Storia documentata della popolazione* cit., pp. 130-141. Nel 1782 la popolazione della Sardegna era già risalita a 436.789 abitanti.

881. Si veda lo Studio IV, cap. V.

una classe media numerosa capace di governo. Nella semplice membratura sociale dei primitivi giudicati non si trova che una classe relativamente esigua di maggiorenti, venuta su dai pochi uffici pubblici o dalle scarse cariche ecclesiastiche, dal favor regio o dal possesso fondiario, a cui si contrappone la gran massa del popolo, fatta di liberi e di servi, legata al capo dello Stato e ai grandi, la quale, pur gelosa delle sue tradizioni, non poteva che piegarsi alle esigenze dei governanti indigeni o stranieri che assicurassero la pace e la giustizia. Da questa condizione di cose, che non poteva essere d'un tratto sconvolta, deriva quell'adattamento del popolo sardo alle varie dominazioni succedutesi nell'agitato periodo pisano, adattamento che sorprese il Manno, il quale lo chiamo "indifferenza", attribuendolo ai danni della divisione dei giudicati,<sup>882</sup> e che già al principio del secolo XIV era rilevato da uno degli informatori del re aragonese, allorché, volendo allettare al dominio dell'isola, dichiarava che i Sardi «*sunt velut oves non habentes pastorem*», poiché tra essi vi sono soltanto «*quidam principales, in quos respicit populus universus*», guadagnati i quali con la prudenza e con le blandizie poteva dirsi acquistato tutto il dominio dell'isola.<sup>883</sup>

Senonché questa condizione di cose, per quanto ancora appariscente, era in via di trasformazione. Dalla nuova vita dei traffici, dal reddito fondiario accresciuto, dalla complessità delle nuove forme civili si andava sviluppando anche in Sardegna una classe media numerosa e cosciente, che sentiva i propri interessi legati alla prosperità del paese e che all'equo

soddisfacimento di questi interessi univocamente mirava. Questa classe, formata in parte dai coloni continentali immigrati ma in gran parte dalle famiglie indigene datesi più attivamente al commercio e all'agricoltura, si veniva raccogliendo nelle città, che nel secolo XIII avevano avuto il massimo incremento, e nelle città affermava le proprie direttive politiche con le libere forme del comune. Nelle agitazioni sociali che turbarono il periodo della preponderanza pisana, nelle lotte cagliaritaniche per il predominio dei giudici o di Pisa, nelle frequenti rivoluzioni sassaresi, nella formazione dei comuni di Villa di Chiesa, di Bosa, di Alghero, di Castelgenovese, di Terranova, di Orosei, si deve riconoscere il movimento già avviato, per quanto non ancor maturo, delle nuove classi di governo.

882. G. Manno, *Storia di Sardegna* cit., II, pp. 414-423.

883. È la lettera già ricordata del domenicano Federico de Fulgineo al re aragonese, edita da H. Finke, *Acta aragonensia* cit., n. 372, p. 571: «*Sunt enim modo Sardi velut oves non habentes pastorem et, quamvis inter eos sint quidam principales, in quos respicit populus universus, tamen illi inexperientia et invidia operante nequeunt dictum populum sardicum sine divisionibus et emulationibus gubernare. [...] Set optimus modus esset, si predictos principales posset aliquis homo prudens [...] per blanditias et pacis promissionem alicere, quia reliquus populus illo fertur quo hii principales eos deducunt.*»

## Capitolo VIII LA SARDEGNA DOPO LA CONQUISTA

La conquista aragonese segna per l'isola l'arresto di questi progressi e l'inizio di una lunga decadenza. Le cause di questo mutamento non debbono tutte essere addossate alla nuova signoria: ai mali già antichi della Sardegna, malaria, siccità, povertà, si aggiunsero terribili le pestilenze e la guerra. Ma non si può disconoscere che pure tra le cause più gravi fu la conquista straniera, per il modo con cui procedette e per le conseguenze sue.

Lo sforzo militare compiuto dagli Aragonesi nella guerra, e poi le esigenze dell'occupazione armata, avrebbero richiesto una forte consistenza finanziaria del conquistatore, capace di sopperire, almeno per qualche decennio, alle spese pubbliche senza gravarne eccessivamente il paese, oppure una ricchezza larga e immediatamente redditizia dell'isola, pronta a sopportare senza danno gli aggravii. Né l'una né l'altra condizione si avveravano in Sardegna di fronte agli Aragonesi. La monarchia, che svolgeva una politica d'espansione quasi superiore alle sue forze, era spesso in difficoltà finanziarie. Quanto alla Sardegna, essa era in realtà povera e soggetta a crisi economiche depauperanti: se Pisa in tempi pacifici vi traeva larghi redditi, ciò era soltanto perché, avendo penetrato, non conquistato l'isola, e non preoccupandosi troppo della sua difesa armata, la quale restava affidata in gran parte alle autonomie locali, aveva limitatissime spese militari.<sup>884</sup> L'isola non era in grado di pagare il grave prezzo

884. Secondo il documento già ricordato (G. Doenniges, *Acta Henrici VII* cit., II, n. 2, p. 95), Pisa teneva a Cagliari 25 cavalli e 120 fanti, in Gallura 25 cavalli e 50 fanti, a cui sono da aggiungere, come si disse, le minori guarnigioni dei castelli e le truppe locali. Compiuta la conquista, gli Aragonesi tennero in Sardegna, oltre le forze del governatore (200 cavalli e 500 fanti), un capitano di guerra con 6.000 uomini d'arme, oltre i numerosi feudatari e le milizie locali (J. Zurita, *Anales* cit., VI, 55).

della conquista e di mantenere gli armati sufficienti a conservarla al dominio straniero.

La monarchia, che pur doveva compensare i baroni intervenuti all'impresa e quelli che vi dovevano essere destinati per i pubblici uffici e per le guarnigioni militari, fu indotta necessariamente al sistema delle concessioni feudali, che negli ordini pubblici del medioevo rappresentava il modo più semplice dei pubblici pagamenti e della difesa armata.<sup>885</sup> Non era ancor compiuta la conquista e già l'infante Alfonso e il re Giacomo, seguendo in parte un uso non più ignoto all'isola, distribuivano largamente ai propri fedeli, principalmente aragonesi, a titolo di feudo o di allodio feudale i pubblici uffici e le terre regie.<sup>886</sup> Non erano scorsi dieci anni dalla conquista e già, all'infuori delle tre città direttamente soggette alla monarchia, Cagliari, Iglesias e Sassari e pochi castelli già tenuti da Pisa, non v'era in Sardegna palmo di terra che non fosse dato in feudo agli antichi signori (giudice d'Arborea, Doria, Malaspina, Donoratico, Pisa) o ai fedeli catalani e maiorchini che avevano cooperato alla conquista. Le rendite pubbliche della Sardegna si riducevano nel 1334, a detta del re, a 36 mila lire

885. Sull'indole politica e giuridica del feudo aragonese vedi U. G. Mondolfo, "Il regime giuridico del feudo in Sardegna", in *Archivio giuridico - Filippo Serafini*, LXXIV, 1905, I, pp. 73-153; ed il mio scritto "Sulle origini e sulla natura del feudo" cit.

886. Le prime concessioni feudali (a parte quelle agli antichi signori) sono dell'aprile 1324 (A. Solmi, "Nuovi documenti" cit., p. 150) e poi del giugno e del luglio dello stesso anno; vedi P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. XXVII, pp. 673-674; C. Baudi di Vesme, *Codex diplomaticus* cit., n. XIX ss. Le concessioni continuano poi sistematicamente a favore dei fedeli catalani ed anche dei maggiorenti sardi via via guadagnati al partito regio. Nel 1358 tutte le ville sarde, tranne poche assegnate ai castelli regi a titolo di stipendio per i castellani e per gli armati, erano distribuite feudalmente ai signori del regno in numero di 35 circa, con l'obbligo di prestare il servizio di uno o più cavalli armati o equipaggiati o un tenue censo in natura; vedi *Repartimento de Cerdenia, passim*. L'esiguità delle prestazioni feudali, sproporzionate ai redditi delle concessioni, dimostra che la monarchia intendeva compensare altri servizi precedentemente prestati o attesi per il futuro.

di alfonsini minuti, mentre le spese, senza contare il censo alla Chiesa, superavano le lire 40 mila.<sup>887</sup>

Il sistema feudale spagnolo, che diffondeva in Sardegna un tipo di reggimento dai comuni italiani ormai quasi totalmente superato, recava con sé, insieme col vantaggio di una relativa sicurezza, i danni dello sfruttamento e dell'arbitrio, inseparabili dalla sua natura.

Questi danni dovevano essere principalmente risentiti dalle città sarde, ch'erano ancora in via di formazione, poiché l'organismo feudale, da cui furono irretite, intralciò e distrusse quella libertà dei commerci e quella connessione col territorio rurale che sono essenziali condizioni della vita urbana. Mentre Sassari, che si era data spontaneamente al nuovo signore e doveva essere la prima a provarne la durezza, si ribellava al governo aragonese già nell'agosto del 1324, quando il conquistatore Alfonso era appena partito dalla Sardegna, poi più aspramente nel 1326 e nel 1329, provocando sanguinose repressioni, finché agli antichi cittadini non si sostituirono abitanti fedeli di Catalogna e d'Aragona;<sup>888</sup> le minori città erano date in feudo e spogliate d'ogni autonomia e le altre due maggiori, Cagliari e Iglesias, conservate al diretto dominio della Corona, venivano così comprese dal dominio feudale circostante che la storia dei loro rapporti col governo regio non è che un continuo lamento per una situazione divenuta insostenibile. La classe media urbana, ch'era in Sardegna in via di formazione, soffrì pertanto nei secoli XIV e XV una terribile crisi, che ne stremò le forze demografiche ed economiche,<sup>889</sup> e soltanto dopo la fine del secolo XV, per le nuove

rivendicazioni dei parlamenti, e più tardi per le riforme piemontesi, riprese a fatica un nuovo movimento di progresso.

D'altra parte non soltanto la classe media urbana, ma tutte le classi dell'isola, grandi, liberi e plebi urbane o rurali, dovevano sentire i danni e le durezza della conquista. Era appena segnata la pace con Pisa e già i Doria e i Malaspina, ch'erano stati i primi incitatori dell'impresa, si ribellavano al nuovo dominio e iniziavano una lotta che si protrasse, con varie vicende, per lunghi decenni; e alla metà del secolo XIV, quando il malcontento serpeggiava profondo per tutte le terre dell'isola, il giudice d'Arborea, pur esso uno dei fattori della conquista, levando il segno della rivolta, traeva con sé tutto il popolo sardo in una guerra tenace e sanguinosa, che durò più di cinquant'anni e che desolò tutta l'isola. Lo Zurita ha adombrato felicemente la causa di questi moti, allorché, a proposito delle rivolte del Logodoro, osserva acutamente che i Sardi «erano avvezzi nel governo ad una libertà e scioltezza maggiore di quella ch'era necessaria (secondo il concetto aragonese) per una buona esecuzione della giustizia».<sup>890</sup> Al sistema dell'autonomia dell'età pisana, rispettosa degli antichi ordini di governo e non gravosa per le spese militari, si sostituiva l'opprimente governo aragonese, tenuto a compensare i grandi sacrifici dei fedeli di Catalogna con l'abbandono dei sudditi sardi agli arbitri feudali, costretto a gravissime spese per la sicurezza del dominio, avvezzo ad applicare le forme rigide dei pubblici reggimenti di una monarchia avviata all'assolutismo; e nel contrasto si provocavano il malcontento e la rivolta. Già nel 1358, ventiquattro anni dopo la conquista,

887. J. Zurita, *Anales* cit., VII, 22.

888. Vedi i miei scritti "Una pagina di storia sassarese", in *Archivio Storico Sardo*, IV, 1908, pp. 373-384; e "Nuovi documenti", cit., p. 151, nota 3.

889. Gli esempi di Sassari e di Terranova sono molto eloquenti. Nel 1358, dopo un lungo periodo di guerre, di rivolte e di pestilenze, Sassari contava circa 700 uomini capaci alle armi (*Repartimiento de Cerdeña*, p. 826). Calcolando che il numero degli uomini capaci alle armi fosse alquanto inferiore a quello dei capifamiglia, non si può presumere per Sassari una popolazione superiore a 4.000 anime. Che la popolazione di

Sassari fosse precedentemente molto più numerosa si deduce da questo: nel 1357 la dogana aveva reso 60 lire, mentre nei tempi buoni aveva reso normalmente 1.000 lire (*Ibid.*, p. 824). A Terranova, nello stesso anno, i capifamiglia soggetti al testatico erano in numero di 132, ciò che dà una popolazione di circa 800 abitanti (*Ibid.*, p. 814). Più tardi, estendendosi la guerra e le ribellioni, tutte le altre città sarde ebbero a soffrire identico deperimento.

890. J. Zurita, *Anales* cit., VII, 10: «*siendo acostumbrados a mayor libertad y soltura de la que se requería para la buena ejecución de la justicia*».

la descrizione aragonese enumera in Gallura e in Logudoro più di 40 ville disabitate e distrutte, che nei tempi pisani erano fiorenti. Nel 1485 la popolazione della Sardegna era ridotta a 160 mila abitanti e il quadro dell'isola rivelava un paese economicamente povero, scarso di città e di ville, quasi privo di commerci e d'industrie.

Si avverava così l'ammonimento dell'informatore di Giacomo II, più volte ricordato,<sup>891</sup> allorché sconsigliava il re dalla conquista militare, che avrebbe sollevato il sospetto e la reazione dell'anima sarda: *«in principio non esset melius magno apparatu armorum; eos (i Sardi) amplius deterreret, quia credunt quod, si bello subiugarentur, aut se Sardinia expellendos aut se omnes necis gladio morituros»*. La sorte aveva voluto che la Sardegna fosse conquistata con le armi e fosse tenuta non con altro che con le armi; e la popolazione indigena, che si era vista sostituita nelle cariche pubbliche e nei benefici, esclusa dalle città e in ogni modo perseguitata e compressa, si votava alla ribellione e alla morte. Il popolo sardo, che si era adattato per quasi tre secoli al predominio pisano, che, spinto da un forte movimento di progresso, forse non esente da danni, ma certo non ancora pienamente maturo, era rimasto indifferente alle competizioni delle repubbliche e dei signori italiani e assente quasi dalla scena degli avvenimenti, sorgeva d'un tratto in armi, in un impeto prepotente di rivolta contro i rigori e le ingiustizie del dominio aragonese e dei feudatari stranieri, e scriveva col sangue una delle pagine più dolorose ma più sublimi della sua storia secolare.

Studio settimo

## IL PRIMO PARLAMENTO SARDO

---

891. Nella lettera già citata del domenicano Federico de Fulgineo, già confessore del giudice d'Arborea, edita da H. Finke, *Acta aragonensia* cit., n. 372, p. 571.

Il parlamento tenuto in Cagliari nel 1355 è noto agli storici ma tutti ne parlano in modo abbastanza vago ed improprio. Le notizie sono desunte quasi esclusivamente dallo Zurita e dal Fara. Il primo si giovò senza dubbio, come per tutto il resto della sua storia, del ricco materiale contenuto negli archivi ufficiali della Corona aragonese, ma dedicò poche linee all'avvenimento, che parve avesse lasciato scarse conseguenze nella storia della conquista dell'isola. Egli si limitò a dire che al parlamento, tenuto a Cagliari alla presenza del re, intervennero i prelati, i baroni e cavalieri d'Aragona, di Catalogna e di Sardegna ed i rappresentanti delle città e ville dell'isola; e che nel parlamento si deliberò di fissare l'obbligo per i feudatari catalani e aragonesi di tenere il domicilio nell'isola, si minacciarono gravi pene contro i ribelli alla Corona, si promulgarono altri statuti e leggi per la difesa e conservazione del regno.<sup>892</sup> Il Fara si giovò, oltre che di queste notizie, anche di altre memorie contemporanee, accennando ai nomi dei più illustri personaggi intervenuti alle corti, ma non aggiunse nessun particolare degno di rilievo.<sup>893</sup>

Il Dexart che, com'è noto, nella prima metà del secolo XVII, dietro richiesta del famoso parlamento del marchese di Baiona, fu incaricato di raccogliere i capitoli delle varie corti del regno e questi pubblicò in collezione sistematica con doti commenti, seguendo l'esempio dei raccoglitori precedenti,<sup>894</sup> non tenne conto dei deliberati del parlamento del 1355; anzi rilevò che in quella adunanza, non essendo stata stanziata legge alcuna, né accordata ai sudditi nessuna grazia,

---

892. J. Zurita, *Anales* cit., VIII, 58.

893. I. F. Fara, *De rebus sardois* cit., p. 295.

894. F. Bellit, *Capitols de Cort del estament militar de Sardeyna*, Cagliari, 1572; P. G. Arquer, *Capitols de Cort del estament militar ara restampats*, Cagliari, 1591.

non si poteva vedere l'inizio dell'istituzione parlamentare. Questa nacque solo più tardi, nel 1421, per iniziativa e per opera di Alfonso V, poiché solo dal parlamento di questo sovrano furono promosse le leggi e le grazie che avevano dato assetto normale ad un sistema di partecipazione degli stamenti ai deliberati del supremo governo.<sup>895</sup> Il Dexart accenna anzi aver egli veduto, nel corso delle sue lunghe ricerche per la raccolta degli atti parlamentari, nell'Archivio della città di Cagliari il testo delle costituzioni deliberate nel 1355 ma, mancando ad esse il carattere generale e durevole dei capitoli e degli atti di corte, di cui andava in cerca, dovette rinunciare a tenerne conto.

Gli storici posteriori non conoscono nulla più di quanto proviene da queste fonti. Il Vico<sup>896</sup> amplifica le notizie dello Zurita, e più tardi il Manno<sup>897</sup> ed il Tola<sup>898</sup> nulla aggiungono a questi materiali. Più recentemente lo Zirolia rilevò l'importanza storica del parlamento del 1355, anche per l'istituzione del sistema parlamentare in Sardegna,<sup>899</sup> ma gli mancarono le notizie per considerarne la storia, le vicende e le costituzioni. Né di più si rileva dai quadri cronografici più recenti della serie dei parlamenti della Sardegna.<sup>900</sup>

Generalmente si inclina a credere che il parlamento del 1355 sia stata una riunione straordinaria, determinata da avvenimenti politici, priva del carattere normale dei parlamenti,

ai quali nacquero soltanto nel 1421; e si ripete col Dexart che da essa derivarono solamente provvedimenti di carattere politico, senza valore di legge, quali la condanna di Gherardo di Donoratico o le riforme degli ordinamenti amministrativi. Le costituzioni da me pubblicate<sup>901</sup> modificano alquanto queste opinioni, mostrando il parlamento del 1355 normalmente convocato, con carattere di corti generali, e distribuito nei tre bracci, che prestarono poi l'assetto tradizionale all'istituzione. Esse assicurano che la riunione durò per più di un mese e si svolse nei consigli e nelle deliberazioni singolari dei tre bracci o stamenti; e, prescindendo da altri atti amministrativi o giudiziari, che non rientravano nella competenza delle corti, fanno conoscere quella parte delle deliberazioni comuni, promossa dall'iniziativa regia, che dette luogo a leggi di carattere generale, le quali, pur essendo ispirate alle esigenze politiche del momento, ebbero tuttavia notevole importanza negli avvenimenti civili di un periodo storico che fu veramente decisivo per la conquista aragonese della Sardegna.

Ma, per valutarne l'importanza e per indicarne la genesi, è necessario accennare anzitutto a quegli avvenimenti che dettero motivo alla solenne riunione parlamentare, e studiare poi le origini delle forme giuridiche che furono adottate per procedere alla sua convocazione e per dirigerne il funzionamento.

895. I. Dexart, *Capitula sive acta* cit., "Proemium", p. 13, e III, X. Il parlamento del 1355 «nullas leges tulit nec capitula et gratias in forma legis concessit».

896. F. de Vico, *Historia general* cit., II, V, 25.

897. G. Manno, *Storia di Sardegna* cit., III, pp. 87-88.

898. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, pp. 489-490. Non molto esatte sono, in questo punto, le notizie di C. Baudi di Vesme, *Codex diplomaticus* cit., coll. XXXVII-XL.

899. G. Zirolia, "Sugli Stamenti di Sardegna", in *Il Filangieri. Rivista giuridica, dottrinale e pratica*, XII, 1892, pp. 327-328.

900. Si veda fra l'altro S. Lippi, *Inventario del R. Archivio di Stato di Cagliari e notizie delle carte conservate nei più notevoli archivi comunali, vescovili e capitolari della Sardegna*, Cagliari, 1902, pp. 4-7; cfr. F. Corridore, *Storia documentata della popolazione* cit., p. 12, nota 1.

901. A. Solmi, "Le costituzioni" cit.

## Capitolo II LA CONQUISTA ARAGONESE E LE RIBELLIONI SARDE

È noto che i trattati con Pisa del 1324 e del 1326 se ebbero virtù di segnare la fine del predominio pisano sull'isola, non giunsero affatto a dar sicuro alla Corona aragonese un potere di pacifica dominazione politica. Era questa una conseguenza necessaria del modo tenuto nella prima azione di conquista, sia per le condizioni fra cui aveva dovuto muoversi, sia per l'ideale pratico a cui miravano i conquistatori. La spedizione aragonese, lungamente preparata, incitata anche dai perpetui nemici della potenza pisana, dai Doria, dai Malaspina, e poi anche dal giudice d'Arborea, si era mossa dopo lunghi accordi con questi,<sup>902</sup> i quali, spesso avversi fra loro, si erano trovati uniti nell'implacabile odio contro Pisa. Ma naturalmente ognuno di questi potenti, a cui si aggiunse la forte città di Sassari, facendo atto di adesione e di soggiezione feudale verso il nuovo conquistatore, non intese di cedere nulla della propria autonomia, ma anzi mirò al fine di allargarne i confini e di crescerne il potere. D'altra parte, ai conquistatori non poteva farsi tosto presente l'esigenza di abbattere tutto il vecchio ordine di cose, non soltanto perché quest'ordine era stato da loro in parte preventivamente accettato, ma perché esso medesimo, ridotto al giuoco delle autonomie feudali, formava la base dell'assetto politico dei tempi e costituì ancora per lunghi secoli il modo di governo della dominazione catalana, finché non fu superato e vinto dall'accentramento spagnolo. L'infante Alfonso doveva considerare l'impresa in gran parte compiuta quando, con la resa di Cagliari, la potenza di Pisa era ormai fiaccata, quando il potente giudice d'Arborea aveva dato novelle prove della

902. H. Finke, *Acta aragonensia* cit., nn. 340-405, pp. 511-640; cfr. A. Solmi, "Nuovi documenti" cit.; e le aggiunte al primo volume di E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, pp. 282-291.

sua fedeltà verso il sovrano aragonese, e quando i Doria, i Malaspina, i Gherardeschi, che erano i più potenti signori dell'isola, insieme col comune di Sassari e col comune stesso di Pisa, per la parte dei possessi conservati, avevano prestato il giuramento di fedeltà.<sup>903</sup> Una prima distribuzione di feudi ai militi catalani e aragonesi che avevano maggiormente aiutato l'impresa, compì l'opera politica del conquistatore, il quale nel luglio dell'anno 1324 poteva lasciare l'isola con l'illusione di averla tutta sottomessa alla sua dominazione.

Non erano questi potenti ugualmente soggetti alla Corona aragonese? Anche volendo prescindere dalla posizione tutta singolare del giudice d'Arborea, è certo che il giuramento di fedeltà prestato dagli altri antichi signori dell'isola era identico, nella sostanza, a quello di qualunque altro signore feudale; e tutto il resto della regione, in quella parte che non era infeudata, con città ricche e potenti come Cagliari, Sassari e Villa di Chiesa, obbediva direttamente al nuovo sovrano.

Ma ben diverso doveva essere il punto di vista di quegli antichi signori, rimasti in realtà autonomi. Essi si erano rivolti alla potenza aragonese soltanto per liberarsi dalla dominazione pisana, non già per veder limitati i propri diritti d'autonomia. Il fondamento del loro potere nell'isola aveva preceduto nel suo nascere lo stesso dominio aragonese, ed era quindi per indole diverso da quello che sorgeva da una comune concessione feudale. I Doria ed i Malaspina ripetevano i diritti di dominio sulle loro terre da ragioni remote di tradizione familiare ed erano spalleggiati da Genova; i Gherardeschi avevano ottenuto la riconferma dei loro castelli nello stesso modo con cui li possedevano «*quando dictum comune pisanum dominabatur ibidem*»,<sup>904</sup> ossia quando erano in relazione diretta con la città natale, che doveva riguardarli come strumenti

903. Lettera dell'infante Alfonso, 19 giugno 1324: «*Totam insulam Sardinie reduximus ad dominium regie magestatis. Non est enim in ipsa insula unus palmus terre quin teneamus in posse nostro vel pro nobis teneatur in feudum*» (H. Finke, *Acta aragonensia* cit., n. 405, p. 640).

904. Documento dell'anno 1324, in F. dal Borgo, *Dissertazioni sopra l'istoria pisana*, II, Pisa, 1768, p. 192, nota 3.



della propria potenza; il comune di Sassari, geloso di un'auto-nomia comunale che si era formata nei tempi dell'espansione pisana,<sup>905</sup> doveva ritenersi ben superiore ad un ordinario signore feudale, tenuto da vincoli diretti verso il sovrano.

Vi era in questa divergente concezione il germe di un profondo dissidio. I Doria specialmente, più numerosi nel cerchio della famiglia saldamente aggregata e ansiosi di allargare i confini della propria potenza, la quale riceveva fecondi nutrimenti anche dalla Corsica, incitati forse da Genova, che l'intima gioia della rovina pisana si era vista guastata dalla caduta di ogni speranza di dominio in Sardegna, dovevano sentir tosto il peso della nuova dominazione, che si mostrò più forte e quindi più pericolosa per essi dell'antica. E il comune di Sassari, avendo avuto la conferma delle proprie guarentigie di libertà,<sup>906</sup> doveva presto stancarsi dell'azione assidua e vincolatrice del podestà aragonese su esso esercitata, oltre che dell'esodo di una parte delle proprie ricchezze per l'aumentato aggravio dei tributi. I Doria e il comune di Sassari, che erano stati tra i primi fautori della conquista, ne furono anche i primi e più furiosi ribelli.

L'infante Alfonso aveva appena lasciato la Sardegna, nel luglio del 1324, e già nell'agosto scoppiava in Sassari una violenta rivolta contro gli Aragonesi, aizzata dai Doria. Le vicende di questa rivolta, e dell'altra ancor più grave dell'anno successivo, sono state da me altra volta esposte.<sup>907</sup> Esse danno il segno di un dissidio insanabile tra il metodo di governo degli Aragonesi e le pretese d'autonomia degli antichi *domini Sardiniae* o dei vecchi comuni liberi. E sono il risveglio improvviso alla realtà dopo i sogni d'una troppo breve illusione.

Da quel momento le rivolte scoppiano in molti luoghi e le sollevazioni popolari si alternano con le guerre coi Doria, coi Malaspina, coi Sassaresi, con le contese coi Gherardeschi, coi Genovesi e coi Pisani, con le guerriglie coi Barbaricini. Resta

fedele soltanto il giudice d'Arborea che, trattato quasi alla pari del re, come un potente sovrano, non ha ancora sentito il morso della potenza aragonese e che, tra tanto sferrare d'armi, stima conveniente il tenere ancora le parti del più forte.

Tra questi contrasti gli Aragonesi sentono che a far argine ai mal fidi elementi della vita politica locale, è necessario il dominio diretto, esercitato per mezzo di ufficiali tratti dalla Spagna e sussidiati da forti schiere d'armati; oppure, dovendosi far ricorso al dominio indiretto feudale, è necessario distribuire le terre sarde soltanto a feudatari aragonesi o catalani, legati per troppo vivi interessi alla Corona. A questa politica si ispirano da questo momento i re Aragonesi, e da essa derivano rapidamente le espulsioni dal Castello di Cagliari di tutti i Sardi e di tutti i Pisani ancora rimasti e il ripopolamento del luogo per opera esclusiva di Catalani e di Aragonesi; le violente repressioni della rivolta sassarese e la costruzione in Sassari di un castello in mano dei dominatori; l'assoggettamento diretto del castello e del comune di Villa di Chiesa al dominio d'Aragona; l'occupazione, il rafforzamento e la sapiente riorganizzazione degli antichi castelli pisani, affidati a fedeli capitani d'arme, compensati con larghi diritti di imposizione e di vetovagliamento sopra i soggetti; la distribuzione delle terre regie, già occupate o nuovamente conquistate, a titolo di feudo ereditario o libero ai più fedeli seguaci di Catalogna e d'Aragona.

Il nuovo assetto favoriva l'opera di penetrazione politica dei dominatori e, pur tra contrasti vivaci, consentì per qualche decennio un sufficiente equilibrio di governo. Ma i sudditi facevano intanto la dolente prova delle durezza dei nuovi signori e, mentre il comune di Pisa sapeva in Sardegna taglieggiati i propri sudditi per le spese delle guerre aragonesi, da cui in base ai trattati dovevano andar esenti,<sup>908</sup> Villa di Chiesa si vedeva strappate intorno le terre più fertili dalla mano rapace dei baroni<sup>909</sup> ed ogni villa sentiva gravare duramente il peso

905. P. Satta Branca, *Il comune di Sassari* cit.

906. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. XX, pp. 668-669.

907. A. Solmi, "Una pagina di storia" cit.

908. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. XLIV, pp. 693-699.

909. C. Baudi di Vesme, *Codex diplomaticus* cit., col. XXXVII sgg; cfr. A. Solmi, "Ademprivia" cit., p. 68 ss.

del nuovo giogo feudale. Sicché il dissidio, anche là dove era rimasto latente, cresceva ogni giorno e lasciava presumere che non avrebbe tardato a scoppiare in aperta ribellione, non più soltanto presso isolate regioni ma per tutta l'isola.

La nuova spinta venne dall'inacerbirsi della lunga e implacata guerra coi Doria, per l'intervento decisivo di Genova a sostegno di questi ultimi. Si era nel 1347 allorché Matteo, Nicolò, Giovanni e Antonio Doria, signori di Alghero e di Castelgenovese, profittando del malcontento delle popolazioni sarde nel settentrione dell'isola e del favore ad essi accordato dai Malaspina e dalle navi genovesi, ardiscono di mettere l'assedio a Sassari ed occupano i castelli di Bonvehì, di Ardara, di Osilo e di Cepola, minacciando tutta la regione.<sup>910</sup> Gli Aragonesi erano così sospinti ad una lotta aspra, a cui non erano pronti: i rinforzi mandati dalla Spagna toccavano la famosa disfatta di Aidu de Turdu (1347) e la potenza aragonese ne sentiva il duro contraccolpo per tutto il paese. Vigilavano tuttavia per essa il consiglio ed il braccio del fedele giudice d'Arborea, che era ora Mariano, succeduto al trono nel 1346 per la precoce morte del fratello Pietro. Il nuovo giudice, continuando la politica del padre e del fratello, persisteva nell'odio contro i Doria ed i Genovesi che, avendo in mano le fortezze di Alghero e di Castelgenovese, chiavi dell'indipendenza politica del Logudoro, chiudevano a settentrione ogni sbocco al traffico e all'espansione politica del giudicato arborense; e perciò, mentre si dava a ristorare le forze degli Aragonesi dispersi, incitava il re ad un'azione decisiva di guerra.

Riarse questa più viva nel seguente anno 1348, con le forze congiunte degli Aragonesi, del giudice Mariano e del fratello di questi, Giovanni, signore di Monteacuto e di altre terre logudoresi. Sassari era liberata dall'assedio ed i Doria sconfitti. Ma risorgevano questi ultimi, con nuovi aiuti dei Genovesi, e l'assedio era ripreso nel 1349 con varia fortuna, finché il re, stanco della lunga e dispendiosa campagna, avanza

proposte di pace e tenta, dividendo gli interessi dei nemici, di raggiungere il fine che le armi non gli avevano procurato. Nel 1350 il re si accordava con alcuni dei membri della famiglia Doria, Matteo, Brancaleone e Manfredi; ottenevano questi a titolo feudale Monteleone e Chiaramonti, insieme coi ricchi distretti di Nurcara, di Caputabbas, di Bisarcio e d'Anglona, ed a compenso riconoscevano l'autorità regia e vendevano al re la parte ad essi spettante del castello di Alghero, ormai suprema meta degli sforzi aragonesi.<sup>911</sup> Persistevano in guerra Nicolò, Emanuele ed altri della potente famiglia, e Genova parteggiava per questi; anzi, profittando della protesta suscitata in Alghero dal mercato concluso per la città, i Genovesi instauravano in questa il loro dominio diretto mandandovi un proprio vicario e, insieme coi Doria, ritentavano l'assedio di Sassari. Si vide ancora nel 1351, nella nuova, fortunata impresa liberatrice compiuta dagli Aragonesi intorno a Sassari, l'esercito del giudice d'Arborea combattere accanto alle schiere regie e dare decisiva spinta alla vittoria.

Ma subito dopo quel fatto d'armi, mentre le navi catalane, sostenute dalle galee venete, continuavano in mare la guerra contro Genova per la riconquista d'Alghero, si vede ad un tratto scoppiare un aspro dissidio tra il re aragonese e il giudice d'Arborea, dissidio che doveva gettare la Sardegna in un nuovo, violento incendio di guerra, durato più di mezzo secolo e spento soltanto con il pieno assoggettamento dell'isola.

Che era avvenuto? Il fatto storico, il quale ebbe anche influenza diretta nel determinare l'impresa personale del re aragonese in Sardegna, e quindi la riunione del primo parlamento sardo, merita di essere particolarmente considerato.

910. J. Zurita, *Anales* cit., VIII, 16; G. Manno, *Storia di Sardegna* cit., III, pp. 62-69; P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, pp. 484-486.

911. J. Zurita, *Anales* cit., VIII, 38.

Capitolo III  
L'OSTILITÀ DEL GIUDICE ARBORENSE  
E L'IMPRESA DI PIETRO IV

Le ragioni del dissidio sono tuttora oscure. L'annalista aragonese, che è la fonte principale per le notizie di questi avvenimenti, non è esplicito nelle sue dichiarazioni, poiché gli preme dar risalto alla condotta ambigua del giudice per opporvi il contegno prudente e ragionevole del re.<sup>912</sup> Il Manno avvertì che l'occasione al dissidio fu data dal contrasto di poco precedente, e pure oscurissimo, scoppiato tra il giudice Mariano ed il fratello di questi, Giovanni, signore di Monteacuto e di Bosa, per cui il re, intervenuto più volte a favore di quest'ultimo, ebbe ad aspreggiare l'animo del giudice. Questi, già turbato per tale contrasto, sarebbe poi insorto in aperta rivolta allorché poco appresso, dopo la fortunata battaglia navale di Porto Conte, il governatore aragonese gl'impose di comparire tosto al suo cospetto, richiamandolo ad un preciso dovere di vassallo.<sup>913</sup> La rivolta sarebbe così dovuta a ragioni di dignità offesa.

Il Tola invece, che sentì la futilità di questi motivi e non vide altrimenti le ragioni dell'atto per cui il giudice Mariano ebbe poi da allora a presentarsi acerbo nemico del re ed intento quasi alla conquista di tutta l'isola, figurò nel giudice un'anima bieca di simulatore, il quale aveva già concepito il suo piano dal primo momento dell'ascensione al trono (1346) e, abilmente celando i suoi divisamenti, aiutava ora il re ed ora i suoi avversari, sempre nell'attesa che si presentasse il momento propizio per farsi aperto nemico. Perciò egli avrebbe incitato segretamente i Doria ed i Malaspina alla guerra e poi avrebbe dato consiglio ed aiuto d'armi agli Aragonesi, aspettando che le due forze, ugualmente a lui nemiche, si distruggessero a vicenda e gli consentissero di

impadronirsi dell'isola quasi senza contrasti. Soltanto nel 1352, dopo le insistenze del re a favore del fratello Giovanni, da lui posto in carcere, avrebbe gettato la maschera e si sarebbe posto in aperta rivolta.<sup>914</sup> Il Tola dipinge così alla leggera una figura di traditore ribaldo ed anche di ingenuo politico, che i suoi coperti nemici avrebbe aiutati quando erano rotti e deboli, avversati quando erano preparati e potenti; e getta anche una fosca luce sulla figura della moglie del giudice, Timbora de Rocaberti, catalana d'origine, che l'animo invitto, in cui si preannunciano già le virtù virili di Eleonora, avrebbe adoprato alla rovina della sua patria nativa sotto il velo del tradimento più vile.

È evidente che bisogna cercare altrove il corso vero e legato degli avvenimenti. Il giudice d'Arborea Mariano, dotato di una temprata robusta di carattere, ebbe veramente mire ambiziose ma si mostrò ad ogni tratto nobile e leale. Cresciuto alla corte aragonese, alla pari di un principe di sangue, si sentiva legato al re da vincoli di riconoscenza e d'interesse. Chiamato giovine a reggere il giudicato, prestò lealmente il suo consiglio ed il suo braccio al governo regio contro i signori più potenti del Logudoro che, protetti da Genova, si erano ribellati al legittimo sovrano e che oltre tutto impedivano ogni espansione al suo proprio dominio. La sorte lo trasse anzi più volte ad essere quasi l'unico sostegno della fortuna aragonese pericolante, quando accolse gli avanzi della disfatta di Aidu de Turdu, quando agli ardimenti fortunati dei Doria oppose la minaccia del suo esercito, quando per tre volte sostenne sul campo l'assedio della ribelle Sassari. Egli doveva stimarsi, a questo modo, divenuto non soltanto un cooperatore ma un fattore della conquista, onde, anche in base alle antiche promesse dei re aragonesi di accrescere il dominio arborense,<sup>915</sup> doveva ritenere a sé destinati, almeno in parte, gli aumenti territoriali che si andavano formando col suo concorso in seguito alle vittorie

912. J. Zurita, *Anales* cit., VIII, 50.

913. G. Manno, *Storia di Sardegna* cit., III, pp. 72-74, 78-80.

914. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, pp. 486-487.

915. Vedi il diploma di Giacomo II edito da P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. IX, p. 659.

contro i Doria e contro i Malaspina. Chiuso a mezzogiorno dai possessi regi, mirava egli a settentrione e ad oriente, dove erano le terre fiorenti di questi signori ribelli, e precisamente verso Bosa ed Alghero, verso Terranova di Gallura, verso i potenti castelli del Logudoro, e più volte manifestò al re le sue aspirazioni e forse ne dimostrò la legittimità.<sup>916</sup>

Ma Pietro IV non pareva propenso ad allargare il dominio territoriale del giudice d'Arborea, poiché nel suo fine intuito, maturato dalla sapiente politica secolare della sua casa, ne sentiva forse i pericoli. Nonostante le richieste del giudice, non sappiamo che questi conseguisse aumenti. Invece si sa che il re elargì a Giovanni d'Arborea, signore di Monteacuto, fratello di Mariano, la signoria di Bosa e più tardi altre terre e castelli del Logudoro e della Gallura.<sup>917</sup> Forse il re, cosciente della bontà del metodo d'imperio fondato sul dividere, dovendo mostrare gratitudine per gli aiuti arborensi, preferì di favorire il meno potente dei due fratelli, che aveva pur prestato il suo braccio nelle imprese recenti, e si figurò di aver così pagato il suo debito. Invece Mariano, stimandosi, com'era, giudice e signore anche delle terre date al fratello, allo stesso modo che nel proprio giudicato intendeva compreso il Monteacuto, pur commesso al governo del fratello, figurò questi aumenti quasi incorporati al suo giudicato; e di fatto lo troviamo più tardi pacificamente insediato in Bosa, anche con tacito riconoscimento regio.<sup>918</sup> Ma quando, nel 1352, il re elargì a

Giovanni, come deduciamo dal Fara,<sup>919</sup> la signoria di Terranova di Gallura, coi castelli di Balaiano e d'Orosei, ed il giudice provò a stendere anche su queste terre un potere di alto dominio, trovò improvvisamente la resistenza del fratello, che accampò la volontà di non riconoscere altro signore che il re d'Aragona. Mariano allora fu indotto a ricorrere alla forza. Com'è noto, in quest'anno egli gittava in duro carcere il fratello, evidentemente per rifiuto d'obbedienza,<sup>920</sup> né doveva poi recedere dal suo rigido contegno per inviti o per minacce fino alla morte di lui, avvenuta dopo lunghi anni di prigionia.

Fu questa propriamente la prima occasione del dissidio scoppiato fra il re d'Aragona e Mariano d'Arborea, poiché il re sollevò subitaneamente fiere proteste a questo atto, avvertendo che il giudice non poteva vantare potere alcuno sui baroni regi, a lui direttamente soggetti;<sup>921</sup> mentre Mariano IV dovette allegare a propria discolpa il motivo che l'aiuto alle armi aragonesi era venuto dal governo arborense e che i domini territoriali fatti ad un dipendente di questo governo dovevano essere ritenuti praticamente soggetti anche al capo supremo del giudicato. Anzi, siccome in quel momento il re aveva acquistato da alcuni membri della famiglia Doria il diritto ad una parte del castello d'Alghero, Mariano chiese apertamente al sovrano la concessione di questo castello, meta suprema delle sue aspirazioni territoriali, e levò alta la voce per un adeguato compenso alle sue belliche fatiche.<sup>922</sup>

Non dunque per un risentimento di dignità offesa, che sarebbe stato troppo poca cosa per mettersi allo sbaraglio dell'inimicizia aragonese, e tanto meno perché reputasse giunto il momento di togliersi dal viso una maschera che lo avrebbe disonorato, ma per un supremo interesse politico, che reputava a se stesso legittimamente acquisito e che invece gli era ingiustamente contrastato, osò Mariano, fino allora

916. Si induce specialmente dalla richiesta di Alghero, di cui parla più volte J. Zurita, *Anales* cit., VIII, 50.

917. Da J. Zurita, *Anales* cit., VIII, 16, si apprende che Giovanni d'Arborea, già signore di Monteacuto per concessione paterna, era anche signore di Bosa; e più tardi dallo Zurita stesso e dalla nota dei feudatari aragonesi esposta da I. F. Fara, *De rebus sardois* cit., pp. 296-301, si apprende che lo stesso Giovanni ebbe i castelli di Terranova, di Orosei ed altre terre di Gallura e di Logudoro.

918. Bosa era già in possesso del giudice nel 1353 (J. Zurita, *Anales* cit., VIII, 55), e più tardi non gli fu più contrastata, come si induce dalle trattative di pace edite da P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, nn. CII-CIII, pp. 768-773.

919. I. F. Fara, *De rebus sardois* cit., p. 301.

920. Così opinò V. Angius, in "Geografia, storia" cit., XVIII ter, p. 685.

921. J. Zurita, *Anales* cit., VIII, 50.

922. J. Zurita, *Anales* cit., VIII, 50.

amico fedele del re d'Aragona, rompere un vincolo che i suoi predecessori avevano liberamente contratto e che adesso gli negava i vantaggi a cui credeva di avere incontrastabile diritto. Perciò, mentre i regi munivano Roccaforte, sulla via turritana, tra Sassari e Oristano, per minacciare il giudice, e stringevano accordi coi Malaspina e preparavano in Spagna un nuovo naviglio contro le forze unite dei Doria e di Genova,<sup>923</sup> Mariano si accostava alla parte dei Doria e si apprestava ormai alla guerra contro il re. Né mostrò di voler cedere nemmeno quando la flotta genovese soffrì la disfatta di Porto Conte e Alghero cadde di nuovo in mano agli Aragonesi, poiché, chiamato ad Alghero dal comandante supremo delle forze aragonesi, Bernardo de Cabrera, si rifiutò di comparire e fece suonare nell'accento fiero della moglie il senso delle sue ragioni di ripulsa dell'imperioso ordine.<sup>924</sup>

Vi era qui senza dubbio un contrasto insanabile per il diverso modo di concepire i reciproci diritti e doveri tra il re ed il giudice. Non negava quest'ultimo al re rispetto, obbedienza ed aiuto, e ne aveva dato altre volte limpide prove, ma chiedeva di essere considerato, com'era, un potente sovrano, non già un comune barone del regno; instava perché non si entrasse a giudicare di un provvedimento interno contro un proprio suddito, il fratello Giovanni, che gli aveva rifiutato obbedienza; domandava che a compenso degli aiuti prestati per cinque anni di guerra a favore degli Aragonesi, gli fossero assicurati quegli aumenti territoriali da lui più volte richiesti.

Infatti su questi punti precisi si fondarono le domande del giudice quando, due anni appresso, stringeva gli accordi di Alghero (gennaio 1355) e di Sanluri (luglio 1355). Chiedeva egli nel primo che fosse riconosciuta la sua indipendenza politica, per quanto sottoposta ad un vincolo di rispetto al re,

923. J. Zurita, *Anales* cit., VIII, 50.

924. J. Zurita, *Anales* cit., VIII, 53. Più tardi, nella pace di Sanluri (luglio 1355; P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. CIII, p. 771), Mariano esigeva ed otteneva dal re che mai né il giudice, né la moglie, né i figliuoli sarebbero stati arbitrariamente comandati di comparire, senza gravissimi motivi, davanti al re e tanto meno davanti ai suoi ufficiali.

domandava il possesso di tutti i castelli della Gallura e d'altri del Logudoro, alcuni dei quali già assegnati dal re al fratello Giovanni; e nel secondo pretendeva che fosse escluso ogni obbligo da parte sua di portarsi, senza ragione, alla presenza del re, e che del contrasto col fratello Giovanni fosse chiamato a giudicare, per ultima istanza, soltanto il pontefice.<sup>925</sup>

Spiegate le ragioni del dissidio, non conviene attardarsi sui fatti storici di questi anni, che sono noti.<sup>926</sup> Era appena restituita in Alghero la soggezione aragonesese, dopo la battaglia di Porto Conte, e già scoppiava nella città una nuova violenta ribellione, stimolata dai Doria e dal giudice Mariano; e tosto tutta l'isola è di nuovo in tumulto. Mentre i Genovesi d'Alghero minacciavano ancora Sassari, 700 seguaci del giudice percorrevano il Campidano, presentandosi fin sotto Cagliari, dove furono dispersi; ed il giudice intanto stringeva palesi accordi col signore di Milano, l'arcivescovo Visconti, che preparava un'impresa contro gli Aragonesi.

Urgevano nuovi e gravi provvedimenti per l'isola che, dopo tanti sforzi, pareva prossima ad essere perduta per sempre. Sulla fine del 1353 Pietro IV radunava in Valenza lo stamento militare, incitando ad un'azione energica e decisiva per la conquista della Sardegna, contro il giudice d'Arborea,<sup>927</sup> e deliberava di mettersi a capo della grande spedizione. Dopo lunghi preparativi e dopo aver inviata una parte del naviglio, muoveva il re col grosso delle navi e dell'esercito dal porto di Rosas, il dì 15 giugno 1354.<sup>928</sup> Sette giorni di navigazione portarono la potente armata dinanzi ad Alghero, a Porto Conte,

925. J. Zurita, *Anales* cit., VII, 57 e 59; P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. CIII, p. 771.

926. J. Zurita, *Anales* cit., VIII, 52-53; G. Manno, *Storia di Sardegna* cit., III, pp. 75-81; V. Angius, in "Geografia, storia" cit., XVIII ter, pp. 687-693.

927. J. Zurita, *Anales* cit., VIII, 54; *Crónica del rey de Aragón D. Pedro IV* cit., V, 2.

928. Su questo punto si veda A. Giménez Soler, "El viaje de Pedro IV a Cerdeña en 1354", in *Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona*, V, 1909-10, pp. 88-93; e la recensione di A. Solmi in *Archivio Storico Sardo*, V, 1909, pp. 164-165.

ed il 24 di quel mese stringeva il re d'assedio la ribelle fortezza, iniziando da quel momento le operazioni di guerra.

L'attacco fu formidabile. Le truppe di terra, guidate personalmente dal re, mossero coraggiosamente contro le forti bastite genovesi, mentre la flotta, sulla cui nave ammiraglia era la regina, compagna al re nella spedizione, attaccava dalla parte del mare. In una lettera allo zio Pietro, conte di Ripagozza, presidente del consiglio reale di Barcellona, il re descriveva il grandioso spettacolo del primo attacco, dichiarando che aveva portato gran terrore ai nemici, ed egli prevedeva ben prossima la resa della piazza.<sup>929</sup> Ma le previsioni regie, proposte con la mirabile baldanza ch'era propria della schiatta, furono smentite dai fatti. La fortezza resisteva e davano coraggio agli assediati le notizie che il giudice d'Arborea si era vigorosamente rafforzato nella non lontana sua terra di Bosa e che sarebbero venuti aiuti dal duca di Milano, il quale vantava tuttora diritti di successione sulla Gallura come discendente di un congiunto di Beatrice, vedova di Nino Visconti.<sup>930</sup> Al 25 agosto l'assedio durava ancora ed il re, che aveva cambiato metro, si raccomandava al consiglio reale di Valenza per ottenere nuovi sussidi d'armati e di denaro, perché l'assedio era duro, i generi di prima necessità erano scarsi e a carissimo prezzo. Era morto durante l'assedio il governatore Rambaldo de Corbera e molte genti dell'esercito cadevano inferme, colpite dalla malaria e affrante dai disagi dell'estate infuocata. Nell'ottobre gli assediati non avevano fatto progressi.

In questo punto il giudice d'Arborea, congiungendo le sue genti a quelle di Matteo Doria e sperando anche nell'annunciato intervento dell'armata genovese, muoveva con un esercito, forte di 2.000 cavalli e di 15 mila fanti, contro l'esercito regio, accampandosi a quattro miglia da Alghero. Il re, preoccupato del movimento, discese a propositi d'accordo e l'accordo fu trattato da Pietro de Exerica, cognato del giudice Mariano. Le trattative furono laboriose, poiché esorbitanti

parevano le richieste del giudice, ma infine si venne ad un componimento. Il castello di Alghero apriva le porte agli Aragonesi e gli antichi abitanti, salvi nella persona e negli averi, sgombravano il luogo, che doveva essere occupato da nuovi abitatori catalani e aragonesi. In compenso, il giudice d'Arborea otteneva la promessa che al governo di Sardegna sarebbe stato destinato d'ora innanzi persona a lui gradita; che nessuna querela sarebbe stata mossa sui passati trascorsi, e tanto meno sul provvedimento contro Giovanni d'Arborea; che al giudice sarebbero stati ceduti tutti i castelli e le terre regie di Gallura, a titolo di aumento territoriale del suo dominio. A Matteo Doria, ripreso nella grazia del re, veniva confermato il possesso dei feudi di Monteleone e di Castelgenovese.<sup>931</sup>

Le condizioni della pace erano dure per il re, che restò lungamente incerto prima di accoglierle, cedendo soltanto alla prudente considerazione dell'immenso vantaggio derivante dall'agognato possesso di Alghero. Verso la metà di novembre il re entrava nella città, mentre il giudice d'Arborea prendeva il possesso dei castelli di Gallura. Da questo momento, fissando dimora per alcun tempo in Alghero e portandosi anche per una breve visita a Sassari, il re dava opera al ripopolamento dell'antico castello, che doveva d'ora innanzi diventare una rocca catalana, propugnacolo della dominazione aragonese nell'isola,<sup>932</sup> e provvedeva alla ricostituzione di tutto il governo del Logudoro. Si trattenne ad Alghero fino al 10 gennaio 1355 e quindi mosse per mare alla volta di Cagliari, dove entrò il 17 di quel mese, raggiunto subitamente da quella parte dell'esercito che aveva seguito la via di terra.<sup>933</sup>

931. J. Zurita, *Anales* cit., VIII, 57.

932. Cfr. E. Toda, *L'Alguer. Un poble català d'Italia*, Barcelona, 1888; e Id., *Recorts catalans de Sardenya*, Barcelona, 1903.

933. Le date delle fonti sono leggermente diverse. La *Crònica* del re Pietro segna la partenza da Alghero al 25 dicembre, l'arrivo a Cagliari al 6 gennaio; lo Zurita dà la partenza al 20 dicembre. Io seguo A. Giménez Soler, "El viaje de Pedro IV" cit., p. 89, che così le dedusse dai documenti dell'Archivio barcellonese.

929. A. Giménez Soler, "El viaje de Pedro IV" cit., p. 90.

930. J. Zurita, *Anales* cit., VIII, 55.

Capitolo IV  
LE ISTITUZIONI PARLAMENTARI IN SARDEGNA

Nel fidato Castello di Cagliari, cessate ormai le cure assorbenti della guerra, il re Pietro IV volse l'animo alla riorganizzazione del reggimento dell'isola, di cui era urgente il bisogno. La *Crónica* regia dice che il sovrano cominciò subito «a trattare le cose del regno»,<sup>934</sup> e di fatto data da Cagliari, da quel giorno, una serie di provvedimenti emanati dal re per restituire ordine ed anima al governo, che le ultime guerre avevano sconvolto.<sup>935</sup>

Si affrettavano allora le opere di difesa ai castelli regi e, mentre il re disponeva per il ripopolamento di Alghero,<sup>936</sup> dava ordini per le fortificazioni di Sassari, di Osilo e di Casteldoria nel Logudoro,<sup>937</sup> provvedeva alle amnistie ed alle opere necessarie alla pacificazione di Villa di Chiesa,<sup>938</sup> dettava per ogni ramo di amministrazione ordini e riforme.<sup>939</sup>

Tra queste riforme merita speciale ricordo quella per cui si sopprimeva la carica di governatore generale di Sardegna ed in luogo di questa si collocavano due governatori, corrispondenti alla nuova divisione della Sardegna in due grandi province, un *gubernator capituli Callari et Gallure*, con sede in Cagliari, ed un *gubernator capituli Logudori* per la provincia settentrionale, con sede in Alghero. Il Pillito crede che la riforma, anteriore al 15 febbraio 1355, sia stata promossa dal desiderio di porre un argine al disordine amministrativo più volte lamentato dal re.<sup>940</sup>

934. *Crónica del rey de Aragón D. Pedro IV* cit., V, 5.

935. Si vedano gli atti pubblicati da C. Baudi di Vesme, *Codex diplomaticus* cit., nn. LXV-LXVII, coll. 432-444; e quelli registrati da M. Pinna, *Indice dei documenti* cit., nn. 157-161, p. 31.

936. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, nn. XCVII-C, pp. 765-768.

937. J. Zurita, *Anales* cit., VIII, 57.

938. C. Baudi di Vesme, *Codex diplomaticus* cit., coll. XXXVII-XL.

939. A questo periodo risale forse l'istituzione del razionale, di cui si veda la serie esposta da M. Pinna, *Indice dei documenti* cit., pp. 194-197.

940. I. Pillito, *Memorie tratte dal Regio Archivio di Cagliari riguardanti i Governatori e Luogotenenti Generali dell'isola di Sardegna dal tempo della dominazione aragonese fino al 1610*, Cagliari, 1862, pp. 5-7.

Ma essa si collega in modo più particolare agli avvenimenti storici di quest'anno e consacra la nuova divisione della Sardegna in due parti, conseguente alle mutate condizioni politiche della regione.

Finché il giudice d'Arborea era rimasto alleato sicuro e fedele, era sembrato opportuno l'accentramento in Cagliari di tutti i poteri, in correlazione con l'ideale dell'unità del governo. Ma quando il giudice si ribellò, l'Arborea venne a formare come un cuneo, sospinto nel mezzo del dominio aragonese; e si venne perciò naturalmente a formare la nuova divisione territoriale, per cui dalle parti più antiche e più sicure della conquista, quelle dominate da Cagliari e tradizionalmente congiunte, fin dalle origini, anche per più diretti rapporti per via di mare, con la Gallura (*caput Callari et Gallure*),<sup>941</sup> si staccò la regione superiore dell'isola più esposta agli urti del temibile nemico, la quale venne a gravitare verso Sassari ed Alghero, sicuramente tenuti dagli Aragonesi, e verso Alghero specialmente, diventato *cap e defenció de tot lo cap de Logudor*,<sup>942</sup> dove tenne per qualche tempo la sua sede il nuovo governatore, Bernardo de Crudilis, e donde il re Pietro IV, nel suo viaggio di ritorno da Cagliari, provvide al riordinamento amministrativo della regione.<sup>943</sup> E forse non fu estraneo al movente della riforma il desiderio di illudere abilmente, con lo sdoppiamento della carica, l'impegno assunto nell'accordo di Alghero di nominare al governo supremo della Sardegna persona accetta al giudice d'Arborea.<sup>944</sup>

Queste riforme, concepite dal re Pietro IV nel suo primo avvento a Cagliari, sul principio del 1355, mostravano il proposito di mutare profondamente tutto l'organamento interno dello Stato. E tra esse doveva trovar posto anche l'idea della solenne riunione delle corti generali del regno.

941. Anche la dominazione pisana aveva tenuto in una certa unione il *regnum Callaris et Gallure*. Alla serie dei governatori aragonesi di Cagliari e Gallura, tracciata da M. Pinna, *Indice dei documenti* cit., pp. 2-3, è da aggiungere il nome del primo investito, don Artaldo de Pallars.

942. I. Pillito, *Memorie* cit., p. 98.

943. *Crónica del rey de Aragón D. Pedro IV* cit., V, 5.

944. Del punto, infatti, più non si parlò nella pace di Sanluri del luglio 1355 (P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. CIII, pp. 769-773).

L'idea balenò al re appunto in quei giorni ed al suo nascimento non fu forse estraneo il desiderio di crescere decoro all'autorità regia, mostrandola ai consessi della nazione nella fedele capitale, tra gli splendori della reggia ed il lucichio delle armi. Era anche un mezzo per conoscere i bisogni del governo e dei governati, per rafforzare il vincolo di fedeltà dei sudditi e promuovere le più urgenti riforme dello Stato. Infatti il parlamento, come si vedrà, nacque per sola volontà regia e servì a scopi precisamente politici.

Quale altra forza infatti avrebbe potuto richiedere la riunione delle corti del regno? Non già i baroni ed i feudatari, che non potevano desiderare di correre il rischio di veder limitati e fissati i propri diritti o i propri doveri. Essi divenivano ogni giorno più numerosi, poiché le esigenze della difesa e del tesoro regio domandavano assiduamente nuove alienazioni e nuove concessioni feudali; ma in questi tempi di torbidi non avevano sentito invero troppo grave il peso dell'autorità regia, né potevano lagnarsi di una libertà, che pareva sconfinata.

D'altra parte non potevano essere le autonomie cittadine o locali a reclamare una partecipazione più diretta alla direzione del governo centrale. Le città popolose erano ormai scarse e immiserite; le ville, numerosissime, non erano abbastanza forti per pretendere il riconoscimento solenne di una manifestazione legislativa. Le città e le ville che avevano ricevuto un'organizzazione autonoma ai tempi della dominazione pisana, valendosi di questa organizzazione, si ribellavano al governo allorché riusciva insopportabile, forma violenta e rude di manifestazione del proprio volere politico, ma non urgevano per organizzare le proprie voci di fronte al sovrano.

Nemmeno esisteva in Sardegna una tradizione locale che spingesse spontaneamente a creare nella forma della rappresentanza le assise della nazione. L'isola aveva senza dubbio remotissime tradizioni di pubbliche assemblee, continuate anche nel periodo dei giudicati; ma queste tradizioni si fondavano sul principio della partecipazione diretta dei grandi e dei liberi al governo, non già sul principio della rappresentanza

proprio dei parlamenti, e già erano state sconvolte dai nuovi ordini delle autonomie locali del periodo pisano. Nell'età dei giudici le gravi deliberazioni dello Stato si prendevano in adunanze solenni con l'intervento dei grandi e dei liberi, tra cui l'alto clero (vescovi) ed i funzionari pubblici (*armen-tarii* e *curatores*) tenevano il primo luogo.<sup>945</sup> Queste assemblee venivano convocate dal giudice o dal suo vicario per l'elezione al trono e per i gravi negozi dello Stato (indizioni di guerre e paci, impegni solenni di alleanze, delimitazioni di confini) e deliberavano a maggioranza di consensi tra gli intervenuti, non sempre numerosi, senza mandato di rappresentanza.<sup>946</sup> Nelle occasioni più solenni, dopo l'assemblea generale dei grandi, quando occorresse di vincolare tutto il popolo o di renderlo partecipe delle deliberazioni politiche già avvenute, si usava forse di raccogliere le minori assemblee delle

945. Si veda E. Besta, *La Sardegna medioevale* cit., II, pp. 56-59; e lo Studio II, capp. V, VIII.

946. Si vedano i documenti di P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, nn. XXI, pp. 192-194; XXXIX, p. 206; XLII, pp. 208-209; *Carte volgari*, n. XVIII, 1; *Liber iudicum turritanorum*, 9-10; il documento gallurese del 1150 circa, dove la donazione è fatta col consenso di «*tottu su locu*»; il documento arborense del 1182 (P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. CXI, p. 253; E. Besta, "Intorno ad alcune pergamene" cit., p. 425, nota 2), dove si ha memoria di un atto compiuto dal giudice coi vescovi «*et totus fideles meos et clericos et laigos de logu de Arbore curiae consiju*»; il documento arborense del 1206: accordo tra il giudice di Cagliari e quello d'Arborea «*cum voluntadi de sus archiepisobus et piscobus et lierus d'ambus logus*». La concessione dei giudici di Cagliari alle chiese del giudicato del 1216 viene fatta alla presenza dei vescovi e dei grandi «*in corona de loco*». Nel documento del 15 settembre 1234, in cui Michele Zanche e soci danno mandato ai Doria di trattare la pace col giudice di Torres (edito da A. Ferretto, "Documenti" cit., n. V, p. 129) si domanda che le sicurtà siano garantite con giuramento e con *carta bullada* dal giudice «*et que fiant in presencia archiepiscopi turritani et episcoporum illius terre et curatorum et liberum quos habere poterit de terra sua*». Nel 1323 il vescovo di Bosa consigliava al re d'Aragona, per avere il possesso della Sardegna, di ottenere il consenso dell'arcivescovo e dei vescovi del giudicato di Torres «*Et etiam, quod plus est, quod homines consiliarii et maiores huius terre predicte mittent litteram sigillatam sigillo civitatis de consensu ipsorum de recepzione regis*» (H. Finke, *Acta aragonensia* cit., n. 372, p. 570).



curatorie,<sup>947</sup> continuazione delle antiche assemblee romane e preromane delle province e dei pagi; ma queste assemblee che, sotto la presidenza del curatore o del rettore, raccoglievano i liberi del distretto, non avevano ormai funzione né consultiva né deliberativa, limitandosi ad un'approvazione generica del fatto compiuto come modo di pubblicazione e di garanzia dei deliberati.

Sotto la preponderanza pisana queste assemblee primitive scadono, sia per la tendenza dei giudici all'accentramento dei poteri, sia per l'introdursi delle istituzioni dell'autonomia comunale. Allora sorgono anche in Sardegna, nelle città e nei borghi più popolosi, i parlamenti cittadini con forme di rappresentanza; ma questi, com'è noto, costituiti dai consigli maggiori o minori delle classi urbane, sono formalmente diversi dal parlamento generale o provinciale, che presuppone un governo accentrato, posto di fronte a tutte le autonomie feudali o comunali, in quanto reclamano un intervento diretto o rappresentativo delle classi al governo.

La diffusione sistematica del feudo sotto il dominio aragonese ed il rispetto almeno parziale delle libertà comunali portarono senza dubbio in luce queste forze, le quali, in altre condizioni, avrebbero forse potuto condurre alla domanda dei parlamenti per limitare il potere accentrato e forte della nuova monarchia aragonese; ma le difficoltà della conquista, le ribellioni frequenti, le guerre lunghe e sanguinose tolsero agio al manifestarsi indipendente di queste forze sociali.

L'istituzione parlamentare non poteva dunque sorgere nel 1355 se non per iniziativa regia e per fini politici. Ma, anche movendo da questa iniziativa, mancarono altresì in Sardegna quelle ragioni generali che presso altre nazioni trassero il re a convocare i parlamenti. Non il bisogno per la Corona di creare, contro il predominio delle classi feudali, l'appoggio ed il

contrappeso delle classi cittadine, come fu in Francia; non il bisogno di chiamare i sudditi a contribuzioni straordinarie, imponendo nuovi carichi nelle forme del donativo, che fu il motivo più frequente nel medioevo al sorgere delle istituzioni parlamentari. Il feudo non era ancora così radicato in Sardegna per modo che ne nascesse una classe prepotente e pericolosa per la Corona. Era invece, per adesso, precisamente l'opposto ed il re cercava nelle distribuzioni feudali agli Aragonesi, ai Catalani ed agli altri baroni la formazione di una classe vigorosa, che ne difendesse il dominio contro le frequenti ribellioni degli indigeni. Quanto alle classi urbane, dato lo scadimento delle città, non erano quasi in grado di far sentire un peso qualsiasi nella vita politica dell'isola.

D'altra parte non si poteva certo pretendere il versamento di nuove tasse allo Stato: la Sardegna si levava allora da una lunga guerra, in cui feudatari, città e ville avevano dato, da una parte e dall'altra, un forte contributo d'uomini e di denaro; erano ancora recenti i danni della pestilenza del 1348 ed il raccolto dell'annata si presentava estremamente scarso.<sup>948</sup> Forse anche si temeva non lontano il riaprirsi di una nuova guerra. Non era il momento opportuno per spillare denaro dai sudditi.

Fu dunque l'iniziativa del re, per viste di opportunità politica, che promosse l'istituzione del parlamento. La Sardegna formava un regno, aveva un'amministrazione distinta: poteva avere dunque quel che tutti gli altri regni soggetti alla Corona, Catalogna, Aragona, Valenza, Maiorca, avevano da secoli, un parlamento. Se le circostanze speciali del luogo non lo avevano finora richiesto, esso poteva nascere per un atto di volontà regia. Divenuto un organo normale nelle istituzioni spagnole del tempo, poteva rendere buoni servizi amministrativi anche alla Sardegna, turbata da lunghe guerre e da recenti rovine; poteva soprattutto cooperare alle riforme interne del governo, a cui il re attivamente provvedeva. Anzi, dalla vista degli splendori della reggia, offerta ai membri della rappresentanza

947. Non si ha esempio sicuro, se non per la pace del 1388, edita da P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. CL, pp. 817-861; ma il documento dà un quadro vivace di queste assemblee, che non furono forse eccezionali. Probabilmente in queste assemblee si raccoglieva anche il giuramento dei sudditi verso il giudice; vedi *Ibid.*, I, nn. LXXXVI, p. 236; CII, p. 245.

948. Cfr. i documenti del 1355 registrati da S. Lippi, *L'Archivio Comunale* cit., nn. 243-244, p. 174.

nazionale, poteva venire un nuovo monito di rispetto per l'autorità regia, che si voleva consolidare nell'isola.

Questi probabilmente furono i motivi che indussero il re alla riunione del primo parlamento sardo. Certo sappiamo che il 23 gennaio 1355, pochi giorni dopo l'ingresso del re in Cagliari, venivano mandate per tutto il regno le patenti di convocazione del parlamento, per cui si invitavano i tre ordini dei cittadini, i grandi ecclesiastici (*prelats*), i nobili e cavalieri (*nobles y cavallers*), i rappresentanti delle città e delle ville (*ciutats y viles*), a comparire personalmente o per procura in Cagliari per celebrarvi le corti generali del regno, da iniziarsi il giorno 15 del febbraio imminente.<sup>949</sup>

La convocazione, la riunione degli intervenuti, lo svolgersi degli atti, le deliberazioni avvennero senza dubbio nei modi tradizionali dei parlamenti di Catalogna e d'Aragona, che ne furono il modello. Sarà dunque opportuno determinare brevemente il grado di sviluppo e le forme costitutive di questi parlamenti alla metà del secolo XIV, nel momento cioè in cui Pietro IV d'Aragona, ispirandosi alle forme di governo dei suoi regni, adunava per la prima volta il parlamento della Sardegna.

949. *Crónica del rey de Aragón D. Pedro IV* cit., V, 5: «*per letres nostres dades en lo dit castell de Càller al XXIII dia del dit mes de janer [...], acordam de tenir corts y citam y requirim-los tots, prelats, nobles y cavallers, ciutats y viles de la dita illa de Sardenya, que personalment o per llurs procuradors bastans fossen en lo castell de Càller per celebrar corts generals començadores lo quinzen dia del mes de febrer après següent*». La cronaca del re Pietro IV non è sempre esatta nelle sue indicazioni cronologiche, tuttavia credo che si possa accogliere in questo preciso riferimento. Non osti il fatto che il 10 febbraio il re Pietro scrisse da Cagliari ai municipi di Cagliari, di Sassari, di Iglesias e di Alghero per invitarli ad affidare ai loro procuratori il mandato di giurare la pace col giudice d'Arborea (si veda il documento pubblicato in A. Solmi, «Le costituzioni» cit., n. I, pp. 271-272); i procuratori provenienti dai luoghi più lontani potevano essere in viaggio, ed il re accenna infatti che si mandi («mittatis») a tali procuratori il mandato speciale. Né vi osta l'altro documento (*Ibid.*, n. II, p. 272) che invita il rappresentante del comune di Pisa in Trexenta a mandare il procuratore alle corti, il documento è del 20 febbraio ma le corti potevano essere già adunate, come indicherebbe l'uso del presente nella frase che lo riguarda: «*ad generales curias quas in civitate Castri Callari dicte incolis insule celebramus*».

## Capitolo V I PARLAMENTI DI CATALOGNA

Non intendo muovere dal problema delle origini delle *cortes* catalane o aragonesi, poiché nel secolo XIV l'istituto era sotto ogni aspetto formato. Anche in queste regioni della Spagna, dalla tradizione delle antiche assemblee provinciali o pagensi dell'età romana e dalle riunioni generali o locali dei liberi del periodo visigoto e franco (*concejos*) si svolgono, ma attraverso il feudo, le nuove istituzioni parlamentari. La costituzione feudale, che organizza i privilegi immunitari delle varie classi, giova nell'età più matura a dar precise forme giuridiche, quasi fosse un'affermazione dei poteri d'autonomia riconosciuti a queste classi, al diritto di consentire ai nuovi aggravii imposti al paese o di deliberare sullo stato e sulle riforme del regno, diritto, che resta a base di tutte le istituzioni parlamentari dell'età media.<sup>950</sup> La Spagna, non diversamente della Francia, mostra nel secolo X costituito un solido assetto feudale, specialmente in Aragona, in Valenza e in Catalogna;<sup>951</sup> e i membri di questo assetto oppongono un fermo limite al potere regio o comitale, trasformando il valore e l'ordinamento degli antichi *concilios*, assemblee di potenti feudatari laici od ecclesiastici, e affermandosi finalmente nelle *cortes*, a cui sono chiamati anche i rappresentanti delle città.

950. Sulle assemblee spagnole vedi J. Coroleu Inglada - J. Pella Forgas, *Las Cortes catalanas. Estudio iurídico y comparativo de su organización y reseña analítica de sus legislaturas, episodios notables, oratoria y personajes ilustres*, 2ª ed., Barcelona, 1876; E. de Hinojosa Naveros, «Origen del régimen municipal en León y Castilla», in Id., *Estudios sobre la historia del derecho español*, Madrid, 1903, p. 5 ss.; R. de Ureña Smenjaud, *El fuero de Zorita de los Canes según el Código 247 de la Biblioteca Nacional (siglo XIII al XIV) y sus relaciones con el fuero latino de Cuenca y el romanceado de Alcázar*, Madrid, 1911; Allen, *Forum Conche (Fuero de Cuenca)*, in *University Studies of Cincinnati*, II, 5, 1909.

951. R. Altamira Crevea, *Historia de España y de la civilización española*, Barcelona, I, 1900-06, p. 456 ss.

Nel secolo XI gli *Usatici* di Barcellona si dicevano confermati «*assertione et exclamazione illorum terrae magnatum*»,<sup>952</sup> ciò che designa una semplice assemblea feudale, tuttora nelle antiche forme originali; ma già una costituzione del 1173 assicura che vi si doveva intendere compreso anche l'alto clero;<sup>953</sup> e nel primo ventennio del secolo XIII, quando ormai i centri urbani avevano affermato una propria autonomia, si trova per la prima volta esplicitamente ricordato l'assenso delle *ciutats y vilas*.<sup>954</sup> L'occasione è data da urgenti bisogni di guerra, per cui si ricorre a straordinarie contribuzioni d'uomini e di denaro. Queste contribuzioni, che trascendono l'ordinario obbligo feudale, debbono essere praticamente concordate con gli alti personaggi che tengono i poteri pubblici sul popolo: coi baroni, anzitutto, ma anche con l'alto clero, che ha il godimento di larghe immunità e di possessi, e finalmente con le città, che sono organizzate indipendentemente dal feudo. Come in Francia, anche nella Spagna si avverte la tendenza da parte dell'autorità regia a cercare nel popolo delle città un appoggio contro i magnati laici ed ecclesiastici e, come in Francia, questa tendenza finisce per garantire l'estensione, la stabilità ed il funzionamento normale dei parlamenti.<sup>955</sup>

Quando, nel 1283, Pietro il Grande, con la costituzione *Una vegada lo any*, assumeva solenne impegno di radunare ogni anno (poco dopo, il termine veniva allargato al triennio) le corti generali, con l'intervento dei prelati e dei religiosi, dei baroni e dei cavalieri, dei procuratori delle città e delle ville, per trattare del buono stato e della riforma della terra,<sup>956</sup>

952. *Usatici Barchinonae*, ed. Guiraud, c. 1, *Haec sunt usualia*; cfr. il c. 128, *Denique principes*.

953. J. Coroleu Inglada - J. Pella Forgas, *Las Cortes catalanas* cit., p. 21.

954. *Constitucions de Catalunya*, Barcelona, 1704, I, 8.

955. Sull'importanza dell'intervento della rappresentanza delle città per la formazione definitiva dell'istituto parlamentare, vedi la mia *Storia del diritto italiano*, Milano, 1908, pp. 570-571.

956. *Constitucions de Catalunya*, I, 14.

l'ordinamento parlamentare era già stabilmente dato e funzionò da allora con precisa regolarità.

Non altrimenti era avvenuto in Aragona. All'antica assemblea dei nobili si trova aggiunta, sul finire del secolo XII, la rappresentanza di alcune maggiori città (Huesca, Jaca, Tarracona, Calatayud e Daroca), chiamate straordinariamente a contribuire ad un grande interesse della difesa nazionale; e poi, dal 1274, oltre all'intervento normale delle classi organizzate nei feudi e nei benefici ecclesiastici, si trovano tutti i rappresentanti delle città e delle ville non soggette al vincolo feudale nelle forme definite del parlamento, da radunarsi regolarmente ogni cinque anni.<sup>957</sup>

Le varie classi, chiamate così a cooperare alla direzione del governo, munite ciascuna di speciali privilegi e gelose di questi, non formano già un consiglio della Corona ma un corpo autonomo, destinato a provvedere, entro ciascun ordine, alla distribuzione dei carichi e competente a manifestare al sovrano le proprie aspirazioni. Danno luogo perciò alla contemporanea ma separata riunione dei diversi ordini in assemblee distinte, che han nome di *brazos* o di *estaments*. Tutte insieme formano le *corts generals*. In Aragona si ebbero quattro bracci, poiché, accanto al braccio ecclesiastico e a quello popolare, la classe feudale dette luogo a due distinti bracci, il primo dei nobili (*ricos hombres*), il secondo dei cavalieri, quest'ultimo reso necessario dalla grande importanza assunta nelle imprese militari dalla classe dei cavalieri, dotata di appannaggi e di benefici minori ma esclusa dai grandi feudi nobiliari, ereditariamente tramandati con regole di primogeniture o di maggioraschi. In Catalogna invece, dove l'autorità regia seppe tener meglio limitata e soggetta la potenza baronale, non si ebbero che i tre bracci normali: militare, ecclesiastico e reale.

Le costituzioni dei tempi di Giacomo II (1292-1327), di Alfonso IV (1327-36) e di Pietro IV (1336-87), tra cui sono più

957. R. Altamira Crevea, *Historia de España* cit., I, p. 415 ss., 456 ss.

notevoli quelle del parlamento del 1351, danno normale e stabile assetto alle corti di Catalogna, che dovevano fornire il modello al parlamento sardo, e consentono che sulla loro traccia se ne possano descrivere le forme ed il funzionamento.<sup>958</sup>

La convocazione delle corti si faceva per atto del re da emanarsi, conformemente alle costituzioni, almeno ogni tre anni, purché qualche straordinaria necessità non la consigliasse prima. Erano chiamati alle corti personalmente i nobili ed i cavalieri d'età maggiore (a vent'anni) che avevano feudi dal re, i prelati del regno, gli abati o i priori di qualche grande ordine ecclesiastico, i rappresentanti dei capitoli cattedrali, scelti per elezione. Le persone di questi ordini, impedito per legittimo motivo, potevano farsi rappresentare da procuratori. Si invitavano inoltre le città organizzate a vita municipale e le ville non infeudate, le une e le altre costituenti corpi dotati di personalità giuridica (*universitats*), a nominare nell'assemblea popolare, più tardi nel maggior consiglio, a maggioranza di voti uno o due rappresentanti, *sindics* o *procuradors*, muniti di speciale mandato, i quali dovevano farsi interpreti e difensori degli interessi della cittadinanza.

Le corti erano aperte dal re, che esponeva in un discorso gli scopi della radunanza; rispondeva un membro eminente ed anziano, per lo più l'arcivescovo di Tarragona, capo del braccio ecclesiastico, in rappresentanza di tutti gli altri. E si nominavano quindi gli *habilitadors*, incaricati della revisione dei titoli e dei poteri degli intervenuti.

Incominciavano allora i lavori delle sessioni ma, secondo gli usi di tutti i parlamenti di questi tempi, i tre bracci,

convocati nella stessa città, si radunavano separatamente in tre edifici diversi. Ognuno dei tre bracci era l'esponente di distinti interessi di classe, abbastanza definiti, ognuno poteva chiedere e disporre regole e concessioni speciali riferibili a ciascuno; e le proposte, approvate da uno dei bracci e sanzionate dal sovrano, legavano soltanto la classe proponente ed i sottoposti. Le deliberazioni si prendevano a maggioranza di voti: ogni persona intervenuta per diritto proprio ed ogni corpo rappresentato, qualunque fosse il numero dei suoi rappresentanti, disponeva di un voto soltanto. Il braccio ecclesiastico era presieduto dall'arcivescovo di Tarragona; il braccio militare dal duca di Cardona; il braccio popolare dal procuratore più anziano dell'università di Barcellona.

Invece, per le proposte che dovevano essere portate anche agli altri bracci e per i rapporti dei bracci col re servivano i *tractadors*, che erano eletti dal re e da ciascun braccio ed avevano incarico e autorità di recarsi da sessione a sessione e da queste al re per accordarsi sui punti di comune interferenza. Raggiunto l'accordo assoluto tra gli stamenti ed il re, quelli presentavano a questo, in sessione generale, le loro risoluzioni, le quali, sanzionate dal re, legavano tutti i membri. Per maggior certezza giuridica si usava di richiedere la firma di tutti gli intervenuti alle deliberazioni generali.

Le ordinanze dettate dal potere legislativo prendevano nome e caratteri diversi. Le leggi, proposte per iniziativa del re e approvate dalle *cortes*, prendevano nome di *constitutio-nes* (*constitucions*) e avevano veramente valore generale per tutto il regno. Invece quelle presentate dai bracci e semplicemente ammesse dal monarca con la formula «*Plau al senyor rey*», si dicevano *capitols de cort* (*capitula curiarum*) ed avevano carattere generale solo se fossero state ammesse da tutti i rami del parlamento. Finalmente erano *actes de cort* (*acta curiarum*) le provvisioni, concessioni, prammatiche, privilegi ed altro emanati dal re fuori delle corti ma presentati a queste per attingervi valore generale.

Per dar fine alle corti si teneva un'ultima riunione plenaria dinanzi al soglio regio, dov'erano rilette le leggi deliberate

958. Per il presente riassunto, oltre che delle *Constitucions de Catalunya* cit. e delle costituzioni dei parlamenti anteriori al 1355, edite nella *Colección de Cortes de Cataluña*, I, Barcelona, 1891, per opera della Real Academia de la Historia, mi servo delle seguenti opere: A. de Capmany, *Práctica y estilo de celebrar cortes en el reino de Aragón, principado de Cataluña y reino de Valencia y una noticia de las de Castilla y Navarra*, Madrid, 1821; J. Coroleu Inglada - J. Pella Forgas, *Las Cortes catalanas* cit.; S. Bové, *Institucions de Catalunya: les Corts, la Diputació, lo Concell de Cent, los gremis y'l consolat de mar*, Barcelona, s.d., pp. 1-45.

e dove si procedeva alle firme da parte del re e degli intervenuti. A tutti seguiva la firma del protonotario regio, la quale aveva valore di autenticazione pubblica.

Si aggiunga che nel diritto catalano e aragonese dalle *cortes* si differenziava il *parlament*, che era propriamente una straordinaria assemblea, promossa dal re in casi speciali a scopo determinato, per cui si pregavano i membri dei bracci ad un intervento che non era obbligatorio. I rappresentanti delle città e delle ville si dicevano allora *missatgers* e non già *procuradors*.

## Capitolo VI I TRE BRACCI DEL PARLAMENTO DEL 1355

In queste forme, come si vedrà, esattamente riprodotte si svolse il parlamento sardo del 1355: benché di esso non ci siano rimasti gli atti ed i verbali, ciò nondimeno le forme del suo svolgimento si possono desumere dalle memorie e dalle costituzioni che ne sono rimaste.

Se anche non è dato di produrre il testo della lettera reale di convocazione, essa si può tuttavia sostanzialmente ricostruire in base ai modelli offerti dai parlamenti catalani e su alcuni documenti ad essa relativi.<sup>959</sup> Questi documenti accertano che le lettere convocatorie furono spedite dal Castello di Cagliari, avanti la fine del gennaio 1355, dirette tanto ai membri dei due bracci ecclesiastico e baronale, quanto alle città ed alle ville non soggette al vincolo feudale.

Le lettere, rivolte ai personaggi dei due primi ordini, dovevano contenere l'invito a presentarsi personalmente nel giorno indicato alle corti convocate dal re in Cagliari, avvertendosi che solo in caso di legittimo impedimento sarebbe stato lecito di farsi rappresentare per mezzo di procuratore. Dai nomi di coloro che intervennero alle corti e firmarono le costituzioni, possiamo indurre che per il braccio ecclesiastico gli inviti furono diretti agli arcivescovi ed ai vescovi dell'isola, agli abati e priori dei più importanti monasteri, ai capitoli delle arcidiocesi di Cagliari e di Sassari. Non sappiamo veramente se vi fosse invitato l'arcivescovo di Oristano e tutti i vescovi della diocesi arborense: qui, dove la rappresentanza di tutti gli ordini sociali si presumeva tenuta dal giudice d'Arborea, si può pensare che ne andassero esenti. Forse l'invito pervenne a titolo d'onore, senza obbligo d'intervento; e di fatto alle corti assistono soltanto i vescovi di S. Giusta e di Bosa, il primo, più volte adoprato dal giudice Mariano per incarichi politici di

<sup>959</sup>. Vedi A. Solmi, "Le costituzioni" cit., nn. I-II, pp. 271-272.

fiducia, il secondo, appartenente ad una città che era già stata regia e concessa dal re agli Arborensi. La rappresentanza dei monasteri dell'isola dev'essere stata scelta nel modo stesso che sappiamo adottato per i parlamenti di Catalogna, vale a dire chiamando soltanto i capi degli ordini più importanti. Perciò troviamo appena la rappresentanza dell'ordine vallombrosano, dell'ordine cistercense e di pochi altri.

A costituire il braccio militare erano chiamati tutti i nobili ed i cavalieri che avevano feudi dal re nel regno. Tra i nobili doveva essere primo il giudice d'Arborea, che teneva a titolo feudale tutta intera una vasta regione e che aveva avuto anche di recente dal re la concessione, per cinquant'anni, di alcuni castelli e terre regie della Gallura.<sup>960</sup> Gli accordi pacifici firmati ad Alghero ed ora in corso di attuazione giustificavano che l'invito gli fosse diretto con speciale deferenza. Si vedrà poi come Mariano si negasse d'intervenire personalmente. L'invito avrebbe toccato il fratello di Mariano, Giovanni d'Arborea, che il re considerava come un proprio diretto vassallo per le elargizioni a lui fatte di terre del regno, ma è noto che Giovanni era in carcere per una violenta ritorsione del giudice Mariano ad un rifiuto d'obbedienza, né il re Pietro IV era riuscito, per preghiere o per minacce, a far recedere il giudice dal suo rigoroso provvedimento, che questi giustificava invocando il principio di una sua piena autorità sovrana su tutte le persone viventi nel suo territorio o dipendenti da lui. Intervenne invece alle corti il figlio di Giovanni, Pietro, probabilmente per le terre di Gallura a lui assegnate dal re e quasi in sostituzione del padre.

Finalmente erano alle corti convocati per il braccio popolare o reale i rappresentanti delle città e delle ville che, non essendo infeudate ed essendo invece direttamente soggette alla Corona, costituivano un corpo autonomo, un'*universitas*. Erano perciò, in prima linea, Cagliari, Sassari, Villa di Chiesa ed Alghero, quest'ultima recentemente guadagnata al regno, mentre dovevano andarne escluse le città soggette al giudice

d'Arborea e ai Doria. Ma quelle quattro città che abbiamo ora ricordate ed altre ancora dei giudicati di Cagliari, di Gallura e di Logudoro avevano ricevuto un'organizzazione municipale fin dai tempi pisani ed ora, anche sotto gli Aragonesi, conservavano autonomia, con un proprio consiglio e con propri magistrati. La costituzione di Cagliari era stata mutata, su modello aragonese, nei primi anni della nuova dominazione, quando alla città capitale del nuovo regno erano stati concessi i diritti ed i privilegi di Barcellona,<sup>961</sup> e risultava perciò formata di un vicario di nomina regia, di cinque consiglieri e di cento giurati o probi uomini da eleggersi liberamente dalla città.<sup>962</sup> Sassari manteneva in vigore i propri statuti, creati al tempo della dominazione pisana, per cui a capo del governo municipale era un podestà, diventato ormai di nomina regia, oltre che gli anziani e cento consiglieri eletti dalla città.<sup>963</sup> Così anche in Villa di Chiesa valeva tuttora lo statuto pisano, benché la costituzione municipale avesse subite profonde trasformazioni, specialmente dopo l'ultima e recente ribellione del 1352.<sup>964</sup> Quanto ad Alghero, la città si andava ora ripopolando di Catalani ed Aragonesi e, dopo aver avuto una costituzione molto simile a quella di Sassari, riceveva ora le forme municipali proprie dalla Catalogna.

Ma, oltre queste città, vi erano altri luoghi che conservavano un'autonomia, formando così un'*universitas*. Erano le ville al tempo dei giudici soggette al potere del *curatore* o del

961. Si veda la carta pubblicata da P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. XXXIX, pp. 686-690, e riassunta da M. Pinna, *Indice dei documenti* cit., n. 13, pp. 10-11; cfr. ora Id., "Il Magistrato Civico" cit.; e J. O. Anguera de Sojo, *El Dret català a la illa de Sardenya*, Barcelona, 1914, pp. 29-34.

962. Cfr. M. Pinna, *Indice dei documenti* cit., n. 13, p. 10. Nell'Archivio del Comune di Cagliari si conserva mutilo il codice dei *Capitula et preconiuationes*, ossia degli statuti civili formati dai consiglieri e probi uomini del Castello di Cagliari nel 1346.

963. *Statuti di Sassari*, ed. P. E. Guarnerio e V. Finzi; per la costituzione dei tempi aragonesi, si veda A. Solmi, "Una pagina di storia" cit.

964. *Breve di Villa di Chiesa*, ed. C. Baudi di Vesme. E per le mutazioni di questi anni, si vedano i documenti editi da C. Baudi di Vesme, *Codex diplomaticus* cit., nn. LXV-LXXI, coll. 432-451.

960. I. F. Fara, *De rebus sardois* cit., p. 292.

*maiore de villa*, più tardi, ai tempi pisani, organizzate a sistema di comune rurale sotto il governo di un *potestas* o di un *rector*, inviati o nominati dalla città dominante, con propri *iurados* e con un proprio consiglio. A rigore, avrebbero dovuto intervenire ai parlamenti soltanto quelle ville che non erano state date in feudo dai re aragonesi, poiché quelle infeudate perdevano il diritto di un'autonoma partecipazione, trovando altrimenti nel signore la propria rappresentanza. Ma invece noi troviamo nel parlamento del 1355 non soltanto la rappresentanza delle ville ancora soggette al re, come Quartu, Sebollu, Domusnovas, Quirra, ma anche quella di altre infeudate, purché avessero organizzazione autonoma, in forma di *universitas*, come Decimo, Sanluri, Mandas, Solanas ed altre.

La regia patente di convocazione, inviata alle città ed alle ville, secondo si induce dal documento del 10 febbraio 1355, doveva essere diretta «*consiliariis seu probis hominibus civitatis*», o più generalmente «*hominibus universitatis seu ville*»; e doveva contenere l'invito affinché, «*iuxta formam sindicatus quam mittimus presentibus interclusam*», si convocassero gli «*habitatores dicte civitatis seu ville ad consilium faciendum in tali ecclesia vel tali loco ad sonum campane seu tubicelle, ut moris est in dicta civitate vel villa consilium congregari*»; e, dopo la lettura delle lettere regie, si procedesse alla nomina di uno o due *procuratores seu syndici*, col mandato di «*intendere ad negocia generalis curie ordinate per dominum regem, dantes et concedentes nomine dicte universitatis plenam potestatem consenciendi et firmandi, promittentes habere ratum et firmum perpetue quidquid per dictos procuratores seu syndicos consensum et firmatum fuerit*».

La lettera doveva essere accompagnata dalla *forma sindicatus*, ossia dal modello su cui doveva essere stilato il pubblico strumento di mandato o incarico, da affidarsi ai sindaci ed ai procuratori eletti alla rappresentanza dei parlamenti.

Dallo stesso documento si apprende che il re aveva più tardi invitato le università di Cagliari, di Sassari, di Villa di Chiesa e di Alghero ad affidare ai propri procuratori destinati alle corti, oltre il mandato generale di partecipare agli atti del

parlamento, anche il mandato speciale di prestare il consenso e la firma, mediante giuramento o altrimenti, agli atti di pace che dovevano concludersi tra il re d'Aragona ed il giudice Mariano d'Arborea, secondo gli accordi presi in Alghero. Nelle stesse forme e con le stesse guarentige, vediamo che più tardi si stringeva la pace di Sanluri (luglio 1355), poiché, mentre il giudice d'Arborea chiedeva il consenso ed il giuramento delle università di Cagliari, Sassari, Iglesias e Alghero, il re ne richiedeva quelli di Oristano, di Bosa, di Goceano e di Monteacuto.<sup>965</sup> Il documento ci attesta così che la conclusione definitiva del trattato di pace si trascinava ancora nel febbraio 1355 ma che il re si mostrava, almeno in apparenza, disposto a condurlo a termine, e questo forse anche per invogliare il giudice a prender parte al parlamento allora indetto. Esso ci conferma anche il carattere preciso e ristretto del mandato attribuito dalle città e dalle ville ai propri procuratori, secondo le regole allora vigenti nel diritto parlamentare catalano: tale mandato si limitava agli atti da trattarsi nelle curie. Ogni altro argomento esigeva una speciale ed espressa procura.

965. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. CIII, p. 771.

## Capitolo VII GLI INTERVENUTI AL PARLAMENTO

La riunione delle corti avvenne, come si disse, alla metà del febbraio 1355 e seguì senza dubbio con le cerimonie dei parlamenti catalani, ma non ne conosciamo con esattezza il modo. Precedette forse la solenne radunanza davanti al re, probabilmente nel palazzo regio o nella cattedrale,<sup>966</sup> ed il re vi pronunciò un discorso di cui il prologo delle costituzioni ha serbato forse l'eco fedele. Lo Zurita assicura che, aprendo le corti, il re pronunciò la postuma sentenza di condanna contro Gherardo di Donoratico, convinto di fellonia, dichiarandone confiscati i beni.<sup>967</sup> La proclamazione fu fatta alle corti solo a titolo di maggiore solennità: poteva servire pur essa a crescere dignità alla Corona e ad atterrire i Sardi riluttanti. Ma non era argomento che rientrasse nella competenza delle corti.

L'affluenza degli intervenienti non fu grande. Forse la novità della cosa e lo stato non del tutto quieto dell'isola impedirono che si attribuisse importanza all'avvenimento e che la riunione fosse veramente una rassegna completa e fedele di tutte le forze politiche della Sardegna.

Meno scarso fu veramente l'intervento dei membri del braccio ecclesiastico. Assisteva l'arcivescovo di Cagliari, che era allora Giovanni d'Aragona,<sup>968</sup> il quale ebbe senza dubbio la preminenza nello stamento, e quindi pronunciò forse il discorso di risposta alla Corona e presiedette i lavori del suo

braccio. Erano intorno a lui i vescovi della sua diocesi, Guglielmo di Suelli e Raimondo di Sulcis, oltre che il vescovo Gherardo di Civita, sede direttamente soggetta alla Chiesa romana, e quello di Ploghe, Raimondo, che dipendeva dall'arcidiocesi turriniana. Erano intervenuti anche, come si disse, il vescovo di Bosa, Aimerico, e quello di S. Giusta, frate Bernardo, entrambi costituiti su terre spettanti al giudice d'Arborea, ora per varie ragioni chiamati a far parte delle corti di Cagliari.<sup>969</sup> Mancava invece l'arcivescovo di Sassari, che era allora frate Diego di Navásquez,<sup>970</sup> il quale tuttavia si era fatto rappresentare da un procuratore, Antonio, probabilmente membro del capitolo di Sassari e rappresentante anche di questo, oltre che degli altri vescovi turriniani non intervenuti.<sup>971</sup> Mancavano infatti di questa provincia ecclesiastica i vescovi di Ampurias, di Sorres, di Bisarcio, di Ottana e di Castro, ma è da notare che la sede di Ampurias era forse, in quei giorni, vacante<sup>972</sup> e che per i vescovi di Castro e di Ottana, costituiti su regioni politicamente soggette al giudicato arborense, valgono forse quelle ragioni d'esenzione di cui più volte ho fatto parola.<sup>973</sup> Da queste stesse ragioni, a mio credere, dipende l'assenza della maggior

969. Su questi vescovi vedi C. Eubel, *Hierarchia catholica* cit., I, pp. 141, 188, 288, 403, 467, 469; S. Pintus, *Sardinia sacra* cit., I, pp. 88-89; Id., "Vescovi di Bosa" cit., p. 60; Id., "Vescovi di Fausania, Civita, Ampurias, Ampurias e Civita, oggi di Ampurias e Tempio", in *Archivio Storico Sardo*, IV, 1908, p. 102.

970. S. Pintus, "Vescovi e arcivescovi di Torres, oggi di Sassari", in *Archivio Storico Sardo*, I, 1905, p. 74.

971. Se ne veda la firma alle costituzioni, con la formula: «*Procurator fratris Didaci, archiepiscopi sasarensis et tocius clerus ipsius archiepiscopatus*». Erano certamente coperte le sedi di Sorres con Arnaldo e di Bisarcio con Francesco; vedi C. Eubel, *Hierarchia catholica* cit., I, pp. 263, 459, 504.

972. Il nuovo vescovo vi veniva eletto nel giugno 1355; si veda S. Pintus, "Vescovi di Fausania" cit., p. 106. Forse era in stato di vacanza anche la sede di Ottana, dove il vescovo Pietro era eletto appunto il 13 febbraio 1355 (C. Eubel, *Hierarchia catholica* cit., I, p. 381).

973. La diocesi di Castro domina la regione del Monteacuto, già infeudata, come sappiamo, a Giovanni d'Arborea; e Ottana è, in parte, nel Goceano, comitato che era proprio del giudice Mariano.

966. È da notare che il 15 febbraio 1355 cadeva in giorno festivo.

967. J. Zurita, *Anales* cit., VIII, 58. Portano la data del 15 febbraio numerosi atti regi di grande rilievo per la riforma dell'amministrazione del regno; cfr. C. Baudi di Vesme, *Codex diplomaticus* cit., nn. LXV-LXVII, coll. 432-444.

968. C. Eubel, *Hierarchia catholica medii aevi*, Münster, 1913, I, p. 157; S. Pintus, *Sardinia sacra. Nuovo elenco storico-critico degli Arcivescovi e Vescovi di Sardegna con copiose notizie storiche biografiche compilato colla scorta dei documenti dell'Archivio Vaticano e di altri Archivi*, I, Iglesias, 1904, p. 36.



parte dei vescovi arborensi, dell'arcivescovo di Oristano e dei vescovi di Terralba e di Ales.<sup>974</sup> Quanto al vescovado di Gallinelli, che era pure a sede piena, si deve avvertire che il titolare non risiedeva in Sardegna, avendo egli funzioni di ausiliare presso il vescovo di Gerona.<sup>975</sup>

A rappresentare i monasteri della Sardegna, troviamo per l'ordine di Vallombrosa Benedetto, abate di S. Michele di Plaiano, non lontano da Sassari, dov'era un importante centro monastico dell'isola;<sup>976</sup> Isnardo, abate di S. Maria de Paulis, per il ricco ordine dei Cistercensi; Giovanni, abate della SS. Trinità di Saccargia, spettante al potente ordine di Camaldoli;<sup>977</sup> e Alberto, priore del convento di S. Leonardo di Settefontane, in territorio di Santulussurgiu, anche per il monastero ed ospedale di S. Antonio di Oristano, entrambi spettanti all'ordine gerosolimitano. È evidente che, chiamando la rappresentanza degli ordini religiosi alle corti, il re Pietro IV seguì la norma dei suoi regni di terraferma, per cui si convocavano soltanto i capi degli ordini più importanti esistenti nello Stato.

Per la rappresentanza dei capitoli cattedrali, troviamo il solo Raimondo Rubei, procuratore del capitolo cagliaritano, tuttavia il prologo delle costituzioni lascerebbe supporre che altri capitoli vi fossero rappresentati.

Ma più gravi erano le mancanze nel braccio militare. Mancava anzitutto Mariano, giudice d'Arborea, il quale si era rifiutato di intervenire personalmente. Vi erano punti tuttora oscuri nei suoi rapporti col re e forse il giudice covava nel suo animo un senso mal compreso di dignità offesa e di rivolta. Gli storici, male interpretando un passo della cronaca

regia e degli annali d'Aragona,<sup>978</sup> assicurano che il giudice vi mandò tuttavia la moglie ed il figlio Ugo.<sup>979</sup> Gli atti del parlamento dimostrano che il giudice vi mandò invece il proprio fidato consigliere Raniero Gualandi, con le vesti di procuratore. La moglie ed il figlio del giudice si recarono a Cagliari a fare omaggio al re soltanto dopo l'aprile 1355, quando le corti erano state già da tempo sciolte; e vi si recarono, come dice esattamente la *Crònica*, nel tempo in cui corsero le trattative che condussero al trattato di pace di Sanluri.<sup>980</sup>

Assisteva invece alle corti Pietro d'Arborea, figlio di Giovanni, e senza dubbio non già come incaricato dal giudice ma come vassallo regio. Gli storici, che credono contemporanea la prigionia del padre e del figlio per arbitrio del giudice Mariano,<sup>981</sup> troverebbero in questi documenti la dimostrazione che i due fatti dovettero cadere in tempi diversi, benché forse per un identico motivo, e Pietro d'Arborea era tuttora libero nel marzo 1355, quando interveniva personalmente alle corti di Cagliari, ed anche nel luglio 1355, poiché di lui non si parla nell'atto di pace di Sanluri.<sup>982</sup> Probabilmente il provvedimento del giudice contro il nipote fu preso dopo l'insorgenza della nuova guerra, nel 1364.

Anche Matteo Doria, l'acerrimo nemico degli Aragonesi, malamente pacificato in Alghero e meditante già la nuova ribellione, che farà scoppiare nell'anno stesso, non appena partito il re dalla Sardegna, invitato ai comizi, seguiva la politica di Mariano e ricusava di presentarsi, mandando come procuratore il maestro di guerra Corrado di Sicilia, che firmò le costituzioni tra i più distinti personaggi della nobiltà. Mancarono anche altri membri della famiglia Doria, Antonio, Emanuele

974. La sede di Oristano era tenuta da Nicolò di Teramo, e così erano coperte le sedi di Terralba e di Usellus (Ales); vedi C. Eubel, *Hierarchia catholica* cit., I, pp. 101, 479, 510.

975. S. Pintus, *Sardinia sacra* cit., I, pp. 101-102.

976. Su questo monastero vedi E. Costa, "San Michele di Plaiano", in *Archivio Storico Sardo*, III, 1907, pp. 275-322.

977. Sull'importanza di questo monastero in Sardegna nel medioevo, si veda D. Scano, *Storia dell'arte* cit., pp. 159-176; e lo Studio IV, cap. V.

978. *Crònica del rey de Aragón D. Pedro IV* cit., V, 5; J. Zurita, *Anales* cit., VIII, 58.

979. G. Manno, *Storia di Sardegna* cit., III, p. 89; P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, pp. 489-490.

980. *Crònica del rey de Aragón D. Pedro IV* cit., V, 5.

981. P. Tola, *Dizionario biografico* cit., I, voce "Giovanni di Arborea", p. 89; II, Torino, 1838, voce "Mariano IV", p. 230.

982. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. CIII, pp. 769-773.

ed altri, oltre che i marchesi Malaspina, che pure avevano feudi dal re.<sup>983</sup>

Erano invece presenti della più alta nobiltà catalana Berengario Carroz e Giovanni Carroz, discendenti da Francesco, che aveva dato opera alla conquista della Sardegna.<sup>984</sup> Berengario Carroz teneva in feudo dal re, come risulta dalla statistica aragonese del 1358 e come attesta il Fara, non meno di 42 ville, e ben 18 ne teneva il familiare suo Giovanni.<sup>985</sup>

Era stato chiamato alle corti, come si disse, anche il rappresentante o vicario del comune di Pisa per i possessi che la repubblica teneva a titolo feudale in Sardegna. Ma, lo si apprende da un documento contemporaneo, il camerlengo di queste terre, Pino de Campo, sulla metà del febbraio avvertiva il re che il vicario o rettore delle due curatorie era infermo e pregava che fosse dispensato dall'obbligo di intervenire al parlamento.<sup>986</sup> Forse la novità della cosa, o la scarsa speranza di un interesse vivo per il comune di Pisa, e soprattutto l'inimicizia non sedata contro i re aragonesi consigliavano ad un'astensione; o forse la malattia non era un pretesto. Con lettera del 20 febbraio, il re insisteva, rappresentando l'obbligo dell'intervento al servizio regio e, dispensando il vicario legittimamente impedito, invitava il camerlengo a provvedere perché potesse intervenire alla riunione la rappresentanza delle università di Goi maggiore e di Goi di Trexenta, che erano tra le più grosse ville della regione. Di fatto, sembra poi che mancasse nei parlamenti la rappresentanza del comune pisano o delle ville ad esso sottoposte e poco appresso, nel giugno 1355, un esercito aragonese saliva i monti della Trexenta per

combattere i turbolenti sudditi della repubblica pisana, associati nella nuova insurrezione dei Doria.<sup>987</sup>

Ma vi erano invece altri personaggi sardi e catalani che ebbero notevole parte negli avvenimenti di questi anni. Lo Zurita ricorda i nomi di Aldobrandino e Gantine Azeni, di Manfredo Darde, di Bartolo Catoni e di Catonetto Doria, che dice tutti chiamati alle corti di Cagliari<sup>988</sup> e degni di particolare ricordo perché avevano appartenuto fino allora al partito sassarese antirealista, tenacemente avverso alla dominazione aragonese. Tra le firme dei più eletti cavalieri del braccio, troviamo infatti quelle di Aldobrandino Azeni e di Gantine Azeni, quest'ultimo anche come procuratore di un Antonio Catoni che doveva essere della famosa famiglia sassarese; e, poiché dalla statistica del 1358 e dalla serie del Fara apprendiamo che tutti questi personaggi erano dotati di vasti feudi dal re, dobbiamo credere che fin da allora avessero ottenuto benefici dalla Corona e che da allora appunto mutasse la loro politica, la quale fu poi sempre favorevole al partito aragonese.<sup>989</sup> E forse erano di origine indigena Tommaso Marchetti e Pietro Coxia, possessori di ricchi feudi nelle regioni di Dolia e di Nuraminis.<sup>990</sup>

Ma più numerosi erano naturalmente i cavalieri d'origine aragonese e catalana, e tra questi sono serbati i nomi di Ruggero de Sent Clement, procuratore anche di Francesco de Sent Clement, dotati di feudi nel Campidano di Cagliari e nel Sigerro,<sup>991</sup> di Raimondo de Ampuria; di Nicolò Savall; di Antonio de Pontinyana; di Berengario Roig, procuratore di Raimondo di Libiano; di Bernardo Cestany, procuratore di Berengario de

983. J. Zurita, *Anales* cit., VIII, 58.

984. J. Zurita, *Anales* cit., VI, 60; H. Finke, *Acta aragonensia* cit., n. 398, pp. 627-628.

985. I feudi di Berengario Carroz, che aveva i castelli di S. Michele e di Chirra, erano nel Campidano di Cagliari, nel Sarabus, nell'Ogliastra, in Gallura e in Chirra; mentre Giovanni aveva il castello già pisano di Orgosolo e molti villaggi nella curatoria di Seurgus; vedi *Repartimiento de Cerdeña*, pp. 672-688 e 727-731; e I. F. Fara, *De rebus sardois* cit., pp. 296, 298.

986. A. Solmi, "Le costituzioni" cit., n. II, p. 272.

987. J. Zurita, *Anales* cit., VIII, 59.

988. J. Zurita, *Anales* cit., VIII, 58.

989. Cfr. P. Tola, *Dizionario biografico* cit., I, voce "Guantino e Aldobrandino Azeni", pp. 99-100; II, voce "Manfredo Dardi", p. 5. Secondo I. F. Fara, *De rebus sardois* cit., p. 297, Aldobrandino Azeni aveva nel 1358 in feudo 22 *oppida* nel Sulcis e nel Sigerro, ed altri ne aveva Gantine Azeni.

990. Cfr. I. F. Fara, *De rebus sardois* cit., pp. 297-298.

991. I. F. Fara, *De rebus sardois* cit., p. 297; e *Repartimiento de Cerdeña*, pp. 692-697, che enumerano almeno 12 ville, nel Campidano e nelle curatorie di Dolia e del Sigerro.

Boxados e di Ferrario de Minorca; di Pietro Cestany; di Berengario de S. Andrea, procuratore di Bonanato de Petra; di Matteo d'Avignone, procuratore di Bernardo de Colle; di Guglielmo Ces, procuratore di Jacopo Borghesi e di Guglielmo de Solerio; di Bernardo de Villario, procuratore di Raimondo de Valle; di Bernardo Zarriga, procuratore degli eredi di Clemente de Salaverde; di Berengario Filelli, tutore di Raimondo de Montpaon; dei procuratori di Barisone de lo Podio, corso, feudatario di Sennori. Tutti questi nomi figurano, insieme con altri, nella statistica del 1358 e nell'elenco del Fara,<sup>992</sup> e debbono essere considerati come feudatari o procuratori di feudatari, in gran parte d'origine aragonese o catalana, e appartenenti perciò a quella classe di cavalieri dotati dal re di benefici a titolo di ricompensa per le imprese da loro o dai loro parenti sostenute in Sardegna, e ai quali particolarmente sono dirette alcune disposizioni delle leggi del 1355.

A costituire il braccio reale troviamo anzitutto i procuratori delle città di Cagliari, di Sassari, di Villa di Chiesa e di Alghero. La rappresentanza di Cagliari era tenuta da tre giurisperiti, Giovanni Goba, Francesco Rossi e Raimondo de Banco, e forse al più anziano di questi toccò la presidenza del consesso. Sassari aveva mandato Pietro Madir e Guglielmo Alguissen, noti anche per altri documenti, Villa di Chiesa mandò Oliveto de Olivetti ed Alghero Bartolomeo de Podio. Vi erano poi due rappresentanti della popolosa villa di Sanluri, pur essa costituita in *universitas*, oltre che i rappresentanti di Quartu, di Assemini, di Sepont, di Scaraqui, di Maracalagonis, di Sicci, di Sepollu, di Decimo nel Campidano di Cagliari e delle ville di Tratalias, di Arenis e di Giba nel Sulcis; di Segussini, di S. Sperate, di Samassi, di Furtei e di Villasor nella curatoria di Decimo e finitime; di Domusnovas nel Sigerro; di Gesico, di Mandas e di Gerrei, verso il Sarcidano ed il Sarrabus; di Chirra, di Villa d'Ascia, di Gerico, di Orroli, di Petra de Sal e Cabron, e

992. In I. F. Fara, *De rebus sardois* cit., p. 302, troviamo indicati Raimondo Savall, non già Nicolò Savall; ma per Raimondo de Montpaon il Fara enumera 10 *oppida* e per Guglielmo de Podioalto 13 *oppida* (*Ibid.*, pp. 297 e 300).

di Silanus in altre regioni prossime alle indicate.<sup>993</sup> Come si vede, la maggior parte di queste rappresentanze provengono dai luoghi circondanti Cagliari, più comodi alla sede delle corti ed anche da più tempo meno turbolentemente soggetti al dominio aragonese. Non mancano tuttavia i nomi di numerose ville, specialmente di confine col giudicato arborense.

All'elenco dei procuratori delle città e delle ville seguono nelle costituzioni le firme di molte persone (36), indicate col nome proprio e con quello del luogo da cui provengono. I nomi personali sono tutti esclusivamente sardi e tra i nomi

993. L'identificazione dei luoghi accennati nelle sottoscrizioni degli atti del 1355 non sono sempre facili e sicure, e ciò non soltanto per errori di trascrizione nelle due copie del testo a noi conservate, ma anche per il modo forse inesatto di interpretazione grafica delle voci dei villaggi sardi da parte di uno scrittore catalano. Più facili e più esatti sono i nomi dei paesi del circondario di Cagliari, alcuni ancora esistenti, altri scomparsi o quasi, come Sepont, Sepollu, Scaraqui, noti tuttavia per altri documenti o per avanzi sicuri della toponomastica attuale; e così sono tuttora identificabili i villaggi di Tratalias, di Arenis e di Giba nel Sulcis e di Domusnovas nel Sigerro. Quanto agli altri nomi più incerti, ritengo di poterli identificare come segue: lo strano Segussini con Guspini, a confine col giudicato arborense; – Semassi con Samassi, sulla via turritana, da non confondersi con Simaxis, nel giudicato d'Arborea, estraneo quindi alla convocazione delle corti; – Puras con Villasor, non potendosi pensare al villaggio di Uras, nel giudicato arborense, e potendosi supporre una trasformazione grafica di Villasurre o Villasorre in un semplice Surras e per errore Puras; – Mandres con Mandas, pure in confine con l'Arborea, se non si può pensare a Mandrolisai nel circondario di Lanusei; – lo stranissimo Ergesenquo con la villa d'Arseguen, oggi Arsachena, nella curatoria di Unali in Gallura, vedi *Repartimiento de Cerdeña*, p. 813; – Ascia con la Villa Astia del *Repartimiento de Cerdeña*, p. 763, nella curatoria del Sigerro, ed anche castello ricordato da J. Zurita, *Anales* cit., VIII, 59; – Solanes, nel Campidano di Cagliari, come risulta dal citato *Repartimiento de Cerdeña*, p. 786, non potendosi identificare con Silanus, nel circondario di Nuoro (F. Corridore, *Storia documentata della popolazione* cit., p. 282); – Gerico con la più tarda baronia di Gerico, nel Gerrei (*Ibid.*, p. 161); – Petra de Sal e Cabron con due luoghi della curatoria di Nora, ricordati nel *Repartimiento de Cerdeña*, p. 789, e da G. Manno, *Storia di Sardegna* cit., II, p. 413, nota 1; – Raole con Orroli, nel Seurgus (vedi *Repartimiento de Cerdeña*, p. 748); mentre San Sperate, Chirra e Furtei sono anche oggi noti. Ignoro invece a che corrisponda Cabrioli.

di luogo si trovano ripetuti alcuni di quelli soprascritti, come Maracalagonis, Decimo, Cabron, Gessico, Orroli (Raole), Gerico (Gihirici), Furtei, ma anche altri nomi di ville là non ricordate, e precisamente Mogoro (Mauare), Laconi (Laquano), Villaperuzzi (nel Sulcis), Teulada, Sibiola (Cebiola), Simaxis (Cimaxi), Soleminis (Solemene), Villagrecia,<sup>994</sup> Baratuli,<sup>995</sup> Balliu,<sup>996</sup> Settimo, Seurgus (Surgos), Villanova di Cagliari, Norachi e finalmente il nome di un ignorato Vincabio. Il dubbio che queste persone appariscano in veste di rappresentanti è escluso dalla formula che segue la loro firma, poiché essi dicono di firmare e di giurare «*nomine proprio*». Non possono quindi appartenere al braccio popolare o reale. D'altra parte non si può presumere che si tratti di feudatari, spettanti al braccio militare: essi non sono né nobili, né cavalieri e non hanno feudi dalla Corona. Evidentemente il nome di luogo che li accompagna sta a designare soltanto una provenienza, e di alcuni di quei luoghi sappiamo che non erano infeudati ed avevano altrimenti una rappresentanza nel braccio reale.

Io tengo per certo che quelle firme rappresentino l'adesione di un gruppo di cittadini sardi, esclusi dai bracci, ma chiamati a titolo di onore e di fedeltà verso il sovrano ad assistere all'ultima seduta della riunione, nel momento in cui si proclamavano le leggi deliberate dalle corti. Alla fine del prologo delle costituzioni, dopo aver ricordati i prelati del braccio ecclesiastico, i baroni ed i militi, i procuratori delle città e delle ville, si accenna anche ad un intervento di «*Sardi et alii subscripti*», che firmarono e giurarono di fatto, «*nemine discrepante*», le costituzioni proposte; ma risulta evidente che queste persone non appartengono a nessuna delle categorie riunite

994. Nella curatoria di Nuraminis, come risulta dal *Repartimiento* del 1358, p. 732 (F. Corridore, *Storia documentata della popolazione* cit., pp. 161, 269).

995. Famoso castello del Cagliaritano, nella curatoria di Dolia, ricordato più volte nei documenti pisani e aragonesi; cfr. *Repartimiento de Cerdeña*, pp. 705 e 718.

996. Si tratta forse di Barrali, nella curatoria di Dolia; vedi *Repartimiento de Cerdeña*, p. 692; cfr. F. Corridore, *Storia documentata della popolazione* cit., p. 162.

nei tre bracci. Tra queste persone si trova il nome di Maissen Dardo, che io ritengo corrispondente al Manfredo Dardo ricordato dallo Zurita tra coloro che il re chiamò alle assemblee di Cagliari.<sup>997</sup> Si tratta del noto antirealista sardo, compagno di Aldobrandino e di Gantine Azeni, di Bartolo Catoni e dei Doria, tutti famosi negli episodi delle rivoluzioni sassaresi. Dopo la pace di Alghero, chiamato dal re a Cagliari, aveva aderito al partito regio, onde ne ebbe più tardi in premio un ricco feudo, e cooperò nel 1358 alla difesa delle armi aragonesi contro gli antichi partigiani dei Doria. Quanto a Ombertino de lo Loro, che gli è compagno, io inclinerei a credere che si debba identificare col figlio di Ombertino detto Corso, il quale svelò agli Aragonesi nel 1354 il tradimento di Sassari «*que tractava lo jutge de Arborea*», ed ebbe in premio da Rambaldo de Corbera la villa di Manu, confermata poi dal re.<sup>998</sup>

Nulla sappiamo del modo con cui procedettero i lavori del parlamento. Il prologo delle costituzioni ci dice tuttavia che le leggi furono deliberate «*post plures et diversos tractatus habitos per brachia et inter brachia curiarum generalium*»; e questo basta per accertare che le sedute delle corti si tennero col sistema usuale della separazione dei tre bracci e che intervennero tra i diversi rami del parlamento quelle trattative speciali, assunte dai *tractatores*, che sappiamo normalmente usate nei parlamenti di Catalogna.<sup>999</sup> Più innanzi, alla firma del re si aggiunge che le leggi furono deliberate «*de consilio et assensu brachiorum omnium dicte curie generalis*», e quindi per la cooperazione dei tre bracci.

Non si conosce se fu al sovrano offerto il donativo, come era costume dei parlamenti del tempo, ma io suppongo che alle corti del 1355, radunate dopo una lunga guerra, quando le finanze dei feudatari e le risorse dei sudditi dovevano sembrare esauste, non sia stato richiesto ed imposto un peso così nuovo e così grave. Si tratta di una riunione eccezionale, per

997. J. Zurita, *Anales* cit., VIII, 58. Altrove è detto Marcello Darbe.

998. *Repartimiento de Cerdeña*, p. 841.

999. J. Coroleu Inglada - J. Pella Forgas, *Las Cortes catalanas* cit., pp. 56-62.

fini politici di difesa e di pacificazione, non altro; e i contributi finanziari si preferiva richiederli ai fedeli stati di Catalogna, che più volte avevano risposto all'appello.<sup>1000</sup>

Nemmeno si conosce se siano stati proposti al re capitoli e grazie conformi al desiderio dei bracci, ma anche questo sembra escluso dalle notizie a noi pervenute e dalle circostanze storiche dell'assemblea.

La riunione, come si disse, era stata promossa dal re Pietro IV con lo scopo di provvedere alla difesa dell'isola e per rassicurare, col consenso e col giuramento dei vassalli e dei sudditi, quella fedeltà al trono che in questi torbidi anni spesso veniva violata. S'intende perciò come le attività preponderanti, anzi forse esclusive, nell'opera del consesso fossero dedicate alla discussione dei provvedimenti proposti dal re.

Da questa discussione nacquero le leggi altra volta pubblicate, le quali, per essere mosse da iniziativa regia e per il fatto che riguardano gli interessi più generali del regno,<sup>1001</sup> si dicono esattamente *constitutiones generales*. Tali costituzioni conservano notizia della solenne adunanza delle corti tenuta il 10 marzo in Cagliari, nell'aula maggiore del palazzo regio, in cui avvenne la promulgazione, il giuramento e la firma delle leggi fino allora deliberate.

Precede la promessa ed il giuramento del re, il quale, secondo le norme del diritto catalano, dichiara di volerle tenere in perpetua osservanza e ne trasmette il testo al proprio protonotario, perché consegua valore di pubblico strumento. Segue

poi l'atto di promulgazione, con cui il re fa obbligo all'erede al trono, a tutti i propri successori, a tutti gli ufficiali regi («*gubernatores, vicarii, administratores, iudices de facto, armentarii et alii officiales*»), ai membri dei bracci presenti e assenti<sup>1002</sup> ed a tutti gli abitanti dell'isola di osservare e di far osservare le leggi così deliberate. E finalmente viene la roborazione, col sigillo e la data.

Seguirono le sottoscrizioni e, dopo il re, sottoscrissero i membri dei tre bracci e infine quei cittadini sardi che reputo intervenuti per maggiore solennità alla cerimonia finale. Figuravano come testimoni a quest'atto i capi delle milizie, gli alti funzionari ed i consiglieri del re, che lo avevano seguito nell'impresa e che senza dubbio avevano assistito il re nelle corti; e anzitutto il nobile don Pietro de Exerica, che si era presentato alla chiamata regia per l'impresa di Sardegna con una forte schiera d'armati;<sup>1003</sup> Bernardo de Cabrera, capitano generale di guerra; Artaldo de Pallars, che era stato da poco eletto a governatore delle regioni di Cagliari e Gallura;<sup>1004</sup> Olfo da Procida, che gli succedette nell'ufficio nell'anno stesso in seguito alla morte, avvenuta pochi mesi dopo, del primo investito; Gilberto de Centellas, governatore del regno di Maiorca; Pietro Giordano de Urries e Francesco de Pierleone, maggiordomi del re; Eximene Pérez de Calatayud, che nel 1361 doveva essere nominato al governo di Cagliari e Gallura;<sup>1005</sup> Blasio Fernández de Heredia, maggiordomo della regina, quest'ultima tuttora compagna del re nell'impresa; Berengario de Ulmis, Pedro Macià de Lizana e Raimondo Pérez

1000. Il 6 luglio 1355 si celebrò in Barcellona un parlamento presieduto dall'infante don Pietro, come luogotenente del regno, per inviare soccorso al monarca in Sardegna, il quale in Cagliari celebrava le *cortes*; si veda la *Colección de Cortes de Cataluña* cit., I, II, pp. 267-281.

1001. La formula, in questa parte, suona: «*Mandantes per has easdem (constitutiones) inclito et magnifico infanti Johanni, nostro carissimo primogenito, duci Gerunde comitique Cervarie, nec non nostris et ipsius successoribus; et gubernatoribus, vicariis, administratoribus, iudicibus de facto, armentariis et aliis castra, villas et loca habentibus; civitatum et villarum tam Sardorum quam aliorum universitatibus ac universis et singulis habitatoribus insule eiusdem cuiusvis preeminentie seu status existant presentibus et futuris*».

1002. È da notare che i membri del braccio ecclesiastico giurarono e sottoscrissero le costituzioni con le riserve relative ai diritti o ai privilegi della Chiesa, riserve che sono in tutto corrispondenti alla formula solita nei costumi parlamentari del tempo.

1003. J. Zurita, *Anales* cit., VIII, 54.

1004. Come si rileva dalle presenti costituzioni ed anche chiaramente dal racconto di J. Zurita, *Anales* cit., VIII, 58, il primo governatore di Cagliari e Gallura, eletto nel febbraio del 1355, fu Artaldo de Pallars. Solo per errore, I. Pillito, *Memorie* cit., p. 5, apre la serie col nome di Olfo da Procida, che succedette al primo nel maggio.

1005. M. Pinna, *Indice dei documenti* cit., p. 2.

de Pisa, cavalieri aragonesi, che avevano pur essi seguito il re nella guerra.<sup>1006</sup> Chiudeva la serie, conforme alle regole parlamentari, la firma del protonotario e guardasigilli regio, Matteo Adriani, dopo la formula usuale: «*Rex mandavit [...] prothonotario etc.*».<sup>1007</sup>

Ma le corti non furono sciolte con la solenne seduta del 10 marzo,<sup>1008</sup> poiché il 14 aprile seguente il re, risiedendo ancora in Cagliari, chiamava di nuovo, «*voce preconia*», gli intervenuti al parlamento per una nuova radunanza, allo scopo di proporre e promulgare una nuova costituzione, promossa pur essa da fini politici, la quale chiude la serie delle costituzioni del 1355. Ma la maggior parte dei membri delle corti era già partita, sicché si presentarono soltanto, a rappresentanza dei bracci, l'arcivescovo di Cagliari ed il canonico Antonio Antonini, che si dice *procurator, syndicus aut yconomus tocius clerus insule Sardinie*, per il braccio ecclesiastico; Berengario Carroz per il braccio militare; ed i procuratori di Cagliari, di Sassari, di Villa di Chiesa, di Alghero<sup>1009</sup> e di Gerico per il braccio reale. Ad aumentare il numero, veramente troppo esiguo, di questi deputati, figurava un gruppo di dieci cittadini sardi, tra cui è Marcello Dardi, che approvano, firmano e giurano la nuova costituzione.<sup>1010</sup>

Le corti furono quindi sciolte.<sup>1011</sup>

1006. J. Zurita, *Anales* cit., VIII, 54 e 58.

1007. Nel *Libre vert* dell'Archivio Comunale di Cagliari, al testo delle costituzioni ed alla serie delle autenticazioni segue la *littera executoria*, ossia l'atto regio destinato a promulgare ed a rendere esecutive le leggi deliberate dai parlamenti.

1008. Il registro delle firme fu lasciato aperto, poiché alcuni dei membri firmarono nei giorni seguenti, 11, 12 e 16 marzo.

1009. I rappresentanti di Sassari, di Villa di Chiesa e di Alghero si erano forse trattenuti presso il re per regolare gli interessi più rilevanti delle loro città. Datano da allora infatti numerosi privilegi, specialmente per Villa di Chiesa e per Alghero; cfr. C. Baudi di Vesme, *Codex diplomaticus* cit., nn. LXV-LXVII, coll. 432-444; E. Toda, *L'Alguer*, pp. 68-71.

1010. Oltre alcuni dei nomi delle ville sarde già ricordate, troviamo quelli di Sorso, di Pula e di Sarroch.

1011. *Crónica del rey de Aragón D. Pedro IV* cit., V, 5: «*E licenciam les dites cortis axi com aquelles que bagueren compliment y fi deguda*».

## Capitolo VIII LE COSTITUZIONI DEL PARLAMENTO

Le costituzioni dettate e promulgate nel parlamento di Cagliari del febbraio-aprile 1355 hanno il fine di provvedere alla difesa ed alla conservazione del regno in un momento di latente o manifesta agitazione. Esse servono perciò a dare un quadro vivo delle condizioni politiche dell'isola, poiché è evidente che là dove si cerca di portare più urgente il riparo, ivi è aperta più grave la falla.

Il re nel proemio rivela questi scopi: «*anelantes ut dictam insulam ponere possemus in statu tranquillitatis et pacis*» e per dettare «*constitutiones et ordinationes [...] bonum statum reipublice concernentes ad salubre regimen populorum*». Ed egli si affretta ad esaltare la potenza del proprio regno e le vittorie di mare e di terra delle armate regie contro i Genovesi e contro gli indigeni, per incutere maggior rispetto al governo, da cui deve muovere tanto sforzo d'azione pacificatrice.

Le costituzioni non sono che in numero di cinque ma, affrontando esse una materia così complicata e difficile, non può sorprendere che risultino, nella loro esposizione e nei loro provvedimenti, elaborate e complesse.

La prima costituzione si rivolge ai Catalani ed Aragonesi che hanno feudo nell'isola e intende a costituire con essi, che dovevano sentirsi massimamente legati alla Corona, un nucleo numeroso, fedele e distinto di difesa contro le insurrezioni e contro i nemici del regno. Era stato già più volte lamentato l'assenteismo dei feudatari dall'isola: questi preferivano il godimento dei loro redditi nella quiete delle città spagnole allo sbaraglio della vita sarda, e abbandonavano le loro terre al governo di qualche funzionario locale.<sup>1012</sup> La legge impone

1012. J. Zurita, *Anales* cit., VIII, 58. Tra gli abusi feudali in Sardegna merita ricordo anche l'esercizio del diritto di naufragio, attestato da una proibizione di Pietro IV diretta al governatore di Cagliari e Gallura, nel dicembre 1361 (ACC, S4, *Libre vert*, ff. 194v-195); cfr. M. Roberti, "Ricerche

anzitutto a questi feudatari di tenere fisso il loro domicilio nell'isola, con lo scopo che abbiano ad essere pronti ad ogni momento alla difesa armata, e, affinché il modo di tale difesa trovi ordinamento opportuno, provvede perché questi feudatari stranieri eleggano nel loro seno una commissione straordinaria giurata di sei membri, incaricata di regolare il servizio di ciascuno e di tutti.<sup>1013</sup> Si ordina quindi agli assenti di rientrare nell'isola entro il maggio per tenervi effettivo domicilio, sotto pena di decadenza del feudo, e si dà incarico alla predetta commissione di sorvegliare l'osservanza di queste norme, sotto comminatoria di gravi pene. Ma, poiché era avvenuto che talvolta i sovrani avevano concesso frequenti esenzioni dall'obbligo della residenza in Sardegna, così il re dichiara, per sé ed i successori, che non saranno più d'ora innanzi concessi simili privilegi; e impone agli ufficiali regi, quando siano concessi, di non osservarli né alla prima, né alla seconda, né alla terza volta, allorché dovranno essere dichiarati nulli, potendosi solo ammetterne validità quando il re, per qualche caso singolare, dichiara vacua ed inane la presente costituzione.<sup>1014</sup>

Per aumentare poi il numero e le forze di questo nucleo di sicuri difensori del dominio e per incoraggiarne lo zelo con la speranza di nuovi premi, si dichiara solennemente dal re che tutte le ville e tutti i luoghi dell'isola i quali pervengano al fisco per compra, o per mancanza di eredi legittimi (*secundum morem Italiae*),<sup>1015</sup> o per altra causa, saranno dati esclusivamente ad Aragonesi o Catalani, «*sub aliquo decenti servitio*», obbligati al domicilio nell'isola e tenuti ad osservare le prescrizioni della commissione feudale ora ricordata. Qualora il

e documenti intorno al *ius naufragi* nel diritto sardo”, in *Studi Economico-Giuridici*, IV, 1912, pp. 145-242; la recensione di A. Solmi in *Archivio Storico Sardo*, VIII, 1912, pp. 190-195; R. Di Tucci, “Il fisco e i naufragi nel diritto sardo durante il periodo aragonese e spagnuolo”, in *Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche*, LIII, 1913, pp. 57-79.

1013. A. Solmi, “Le costituzioni” cit., I, 1-2, pp. 255-256.

1014. A. Solmi, “Le costituzioni” cit., I, 3, pp. 256-257.

1015. Cfr. il mio scritto “Sulla origine e sulla natura del feudo” cit., p. 11 ss.

re volesse trattenere qualche feudo a vantaggio della Corona, dovrà sostituirne un altro equivalente coi beni di questa.<sup>1016</sup> Il feudo diventava così il modo normale per la distribuzione del governo delle terre, man mano che pervenissero al re.

Finalmente, poiché avveniva che i feudatari spagnoli si esimevano qualche volta dall'obbligo del servizio feudale, adducendo la ragione che i cavalli spagnoli imposti da quel servizio non resistevano al clima dell'isola e morivano, si prescrive che il servizio possa prestarsi egualmente con cavalli sardi, purché per ogni cavallo spagnolo se ne presentino due sardi, muniti di buoni cavalieri.<sup>1017</sup>

La seconda costituzione è diretta ad impedire con ogni mezzo le ribellioni al dominio regio ed è rivolta quindi ai Sardi. Dopo un lungo preambolo, dove si ricorda ai sudditi che ogni popolo deve, per volontà divina, obbedire al proprio sovrano; dove si esaltano ai sudditi il volere divino, che assegnò per mezzo del pontefice la Sardegna ai re aragonesi, e la legittimità della conquista operata dall'infante Alfonso; dove si rammenta l'obbligo di fedeltà nascente dalle promesse giurate al sovrano al tempo della conquista; dopo un altro lungo giro di frasi, in cui si lamenta la frequenza delle ribellioni e si elogia la grande clemenza del re, che aveva preferito il perdono alle pene;<sup>1018</sup> si viene al contesto delle disposizioni penali, così distribuite. Anzitutto si conferma la

1016. A. Solmi, “Le costituzioni” cit., I, 4, p. 257.

1017. A. Solmi, “Le costituzioni” cit., I, 5, pp. 257-258. Il servizio normale di un feudo «*iuxta morem Italiae*» in Sardegna era fatto «*cum duobus equis armatis et unius alforrati, prout simile servitium nobis in eadem insula solitum est fieri et praestari in anno quolibet per tres menses, vestris propriis sumptibus et expensis*», e di più in casi straordinari (diploma del 3 febbraio 1421, registrato in V. Angius, in “Geografia, storia” cit., XVIII quater, p. 51); cfr. U. G. Mondolfo, “Il regime giuridico” cit., p. 121 ss. Dicesi *alforratus* in catalano il cavallo equipaggiato e servito ma senza cavaliere armato, dal catalano e spagnolo *alforja*, bisaccia, sardo *bertula*, quindi cavallo approvvigionato o da provvigione.

1018. Tale perdono era certo tra i capitoli della pace di Alghero, come fu più tardi tra i capitoli di quella di Sanluri, edita da P. Tola, *Codex diplomaticus* cit., I, n. CL, pp. 817-861.

pena della morte e della confisca dei beni, comminata già espressamente dalla *Carta de logu* del giudicato di Cagliari, contro i ribelli al potere sovrano ed agli ufficiali regi;<sup>1019</sup> e la si estende anche ai casi in cui la ribellione avvenga contro il feudatario o contro il signore, che rappresentavano il nuovo sistema di governo fatto trionfare in Sardegna dalla conquista aragonese. Si aggiunge poi l'obbligo a tutti di consegnare i colpevoli, minacciando la pena di morte e la confisca dei beni ai contravventori, a scopo d'esempio; e, per incoraggiare alle denunce, si applicano gli immobili posseduti dal colpevole nel distretto territoriale al signore del luogo, ufficiale della Corona o feudatario, riservando al fisco soltanto i beni immobili posseduti fuori.<sup>1020</sup>

Qualora il colpevole di ribellione non possa essere catturato, sarà colpito dal bando ed i figli saranno dichiarati servi del signore del castello a cui spetta il traditore.<sup>1021</sup> Nessuno potrà, sotto pena d'infamia o di ribellione, chiedere indulgenze al re, né il re potrà concederle.<sup>1022</sup> E, perché queste minacce siano a tutti note, si prescrive che questa *generalis constitutio* sia letta solennemente nelle chiese, per la ricorrenza delle feste di Natale e di Pasqua, ed in tutte le assemblee giudiziarie generali avanti che si dia principio al giudizio.<sup>1023</sup>

La terza costituzione si può considerare come una prosecuzione dei provvedimenti contro i ribelli, poiché si fa obbligo ai Sardi che ne siano richiesti dalla Corona o dai governatori di Cagliari e di Logudoro, di consegnare come ostaggi, a garanzia della loro fedeltà, i figli maschi od altre persone idonee, eccettuando soltanto le mogli e le figlie, proclamando poi l'obbligo per tutti di inviare nei castelli e nei fortificati tutti i figli, maschi e femmine, e le mogli, quando ne abbiano ordine dai governatori delle due regioni.<sup>1024</sup>

Provveduto così alle persone, occorre pensare alle vetovaglie dei luoghi fortificati, elemento primo di resistenza ai lunghi assedi nella tattica del medioevo; e la quarta costituzione sancisce l'obbligo generale di depositare tutto il prodotto del grano e dell'orzo nei castelli regi delle varie regioni, a seconda della maggiore vicinanza ai luoghi fortificati, in mano degli Aragonesi; e quindi nei castelli già da tempo preordinati e designati nel giudicato di Cagliari, dove l'organizzazione militare aragonese era da più tempo in vigore, e nei castelli, che ora si indicano, per il giudicato di Logudoro, e precisamente nei castelli di Sassari, di Alghero, di Osilo e di Casteldoria, a seconda della maggiore vicinanza di ogni produttore. Il deposito doveva esser fatto con certe garanzie, per cui il castellano giurava, dinanzi a testimoni, di non toccare il grano senza il consenso del proprietario. Solo in caso d'assedio o di urgente necessità il castellano era libero dal giuramento.<sup>1025</sup>

1025. A. Solmi, "Le costituzioni" cit., IV, pp. 263-264. La presente costituzione, come altre forse, veniva trascritta il 30 aprile in un diploma regio, conservato nell'Archivio Comunale di Cagliari, per maggiore pubblicità e garanzia; cfr. S. Lippi, *L'Archivio Comunale* cit., n. 244, p. 174. Il regolamento granario per i castelli del Logudoro sta in relazione con le provvidenze prese in questo tempo dal re per la difesa militare del luogo; inviando a Sassari Bernardo de Crudilis come governatore del capo di Logudoro, e destinando ad Alghero don Pietro Ximénes Samper come capitano di guerra, e don Bernardo da Guimerà alla sorveglianza dei due castelli di Osilo e di Doria, recentemente guadagnati alla Corona; vedi J. Zurita, *Anales* cit., VIII, 58-59. Aggiungo una notizia. Gli atti delle corti di Perpignano del 1350, pubblicati nella raccolta delle *Cortes de Catalunya* cit., I, II, p. 434, danno relazione dei modi con cui il governo in Sardegna procedeva, in caso di necessità, al provvedimento dei viveri. Da un reclamo dell'università di Barcellona si apprende che poco tempo prima, probabilmente nell'anno 1348, due mercanti barcellonesi avevano acquistato in Sardegna una partita di grano per un valore superiore a 2.000 lire di alfonsini minuti. Questo grano, caricato nel porto di Oristano, doveva essere portato a Barcellona. Ma il governatore Rambaldo de Cabrera, allora alleato al giudice d'Arborea, ordinò invece, sotto minaccia di gravi pene, che il grano fosse diretto a Porto Torres e portato a Sassari, allora assediata e minacciata di guerra, dove, avendo i mercanti ricominciato a venderlo, fu invece requisito dal governatore, il quale lo destinò al pagamento dei soldati a servizio del re. Il reclamo, presentato alle corti, fu riconosciuto giusto e si ordinò al

1019. Vedi qui sopra, lo Studio V, cap. IV.

1020. A. Solmi, "Le costituzioni" cit., II, 1-4, pp. 258-260.

1021. A. Solmi, "Le costituzioni" cit., II, 5-6, pp. 260-261.

1022. A. Solmi, "Le costituzioni" cit., II, 7-8, p. 261.

1023. A. Solmi, "Le costituzioni" cit., II, 9, p. 261.

1024. A. Solmi, "Le costituzioni" cit., III, pp. 262-263.



L'ultima costituzione, promulgata dalle corti del 13 aprile, lascia già intravedere imminente la riapertura delle ostilità, quando il giudice d'Arborea, lagnandosi che il re non mantenesse i patti della pace d'Alghero, muoveva già in armi, minacciando il Logudoro e tentando ancora le facili ribellioni di Villa di Chiesa.<sup>1026</sup> Alle corti non assistevano, come si disse, che pochi membri dei bracci ma il re, che tentava ogni mezzo per affermare il suo potere, volle che il parlamento intervenisse a sanzionare una disposizione destinata apertamente a combattere la potenza dei suoi nemici. La nuova costituzione impone l'obbligo ai Sardi, in caso di vendita o cessione di immobili, di dar conveniente cauzione personale o reale al governatore del luogo, dove è situato l'immobile, che la vendita non era fatta ad estranei o a persone soggette al comune di Pisa, al giudice d'Arborea, a Giovanni d'Arborea, ai baroni Doria e ai marchesi Malaspina, ma bensì esclusivamente a sudditi regi oppure a Catalani e ad Aragonesi, sotto la comminazione della pena capitale. Si faceva poi obbligo a tutti di denunciare le vendite sospette, sotto pena di 1.000 libbre d'argento.<sup>1027</sup>

Lo scopo della legge è chiaro. Si voleva impedire che, con le vendite, si introducessero nelle terre regie le persone e gli interessi dei perpetui e non pacificati nemici della Corona; ed è degno di nota che tra questi nemici, aperti o nascosti, accanto al giudice d'Arborea, ai Doria ed ai Malaspina, si pone anche Giovanni d'Arborea. Era questi, come si disse, prigioniero del giudice Mariano, il quale ne aveva occupate le terre: il re Pietro, che per quel provvedimento aveva più volte protestato, come lesivo dei diritti della giurisdizione regia, considerava quei beni tuttora spettanti a Giovanni, ma si affrettava a porli nel novero di quelli tenuti dagli avversari, perché di fatto erano occupati e governati dal giudice d'Arborea.

governatore che simili casi non si ripetessero. Però si aggiungeva *«nisi casus immineret tante necessitatis quod perditio terre inde sequi speraret»* (sic), e così si confermava, anche in questo caso, il diritto supremo del governo alle requisizioni per causa di grave necessità pubblica.

1026. J. Zurita, *Anales* cit., VIII, 58-59.

1027. A. Solmi, "Le costituzioni" cit., V, pp. 264-265.

## Capitolo IX GLI EFFETTI DEL PARLAMENTO

Tutte queste disposizioni coloriscono il quadro della Sardegna nel 1355. Sta da una parte il re, deliberato a far rispettare i diritti della Corona ma di fatto impotente ad un'azione decisiva ed energica, costretto a prendere vie oblique e a procedere con astuzia, più che con forza, cosciente che la pace, concordata ad Alghero e da lui accettata quasi a stento, avrà breve vita. È necessario dunque rinnovare dignità alla monarchia, provvedere apertamente o copertamente alla difesa militare, conoscere le intenzioni degli avversari e recidere quanto più a fondo si può le ragioni delle frequenti rivolte.

Egli ricorre perciò alla cerimonia solenne delle corti generali che, convocando i sudditi più potenti e mostrando agli altri gli splendori della corte aragonese, potrà contribuire a cementare la resistenza dei fedeli e darà il modo di avvicinare i propri avversari e di studiarne l'animo e le intenzioni. La cerimonia potrà anche giovare a garantir valore, con l'approvazione e col giuramento degli intervenuti, alle disposizioni dell'urgente difesa interna.

Intorno al re stanno i fedeli di Catalogna e d'Aragona, a cui conviene richiamare anzitutto gli obblighi feudali della residenza in Sardegna e del servizio armato, in forme tuttavia di cui essi medesimi, con propria rappresentanza, abbiano a sentire la suprema esigenza e a stabilirne i modi. La nuova organizzazione feudale, che sostituisce nel governo locale all'azione di un rappresentante regio l'arbitrio di un feudatario, deve assicurare il possesso dell'isola alla signoria aragonese e per questo prezzo riceve facoltà di gravare a sua posta sul collo dei sudditi.

Ma di contro stanno i nemici mal pacificati: il giudice d'Arborea, i Doria, i Malaspina ed il comune di Pisa. Il re sa benissimo che il paese non avrà pace finché essi rimangano in possesso delle loro terre, che occupano quasi la metà dell'isola, ma non può debellarli, onde conviene piuttosto tenerli a freno,

con le forze dell'esercito e con le arti della diplomazia, aspettando che il dominio aragonese si allarghi e si consolidi fino a schiacciarli. Egli ha visto ad Alghero minacciose le schiere del giudice Mariano, dense di soldati agili e pronti, fresche di forze, e le ha viste accamparsi contro il proprio esercito, numeroso sì, ma stremato per le fatiche di un lungo assedio e per la malaria. Ha dovuto contro voglia ricorrere ad una pace non del tutto onorevole ed ora tentenna e si attarda nell'osservarla, sotto il pretesto dei tentennamenti e dei ritardi altrui.<sup>1028</sup> Perciò, mentre chiama alle corti il giudice Mariano e gli altri mal pacificati avversari, non può meravigliarsi che il giudice si neghi a presentarsi personalmente, che Matteo Doria vi mandi un procuratore, che gli altri Doria, i Malaspina ed il comune di Pisa manchino all'appello. Gli stessi intervenuti, a nome del proprio signore, han dovuto dare il loro assenso a proposte in fondo risultanti a danno proprio, che forse, nell'interno dell'animo, si propongono di violare alla prima occasione.

Sotto questi potenti, regi o non regi, stanno i cittadini ed il popolo di Sardegna, pronti a scuotere il giogo aragonese, più pesante di tutti, perché più forte e non ancora fermo sul loro collo. Bisogna da un lato atterrire, dall'altro allettare; e a questo provvedono le costituzioni, rincrudendo le pene contro il delitto di ribellione che, nel momento, apparisce più grave di ogni altro; a questo tendono le arti regie, che sanno attrarre intorno alla Corona i più aperti nemici e forse conquistarli con gli onori e con le ricchezze.

Il parlamento del 1355 poteva dunque servire a questi scopi politici e vi servì di fatto. Ma il germe di vita parlamentare da esso gettato non poteva per ora fruttificare, né le costituzioni da esso deliberate potevano conseguire lunga osservanza.

1028. Non era forse invenzione il motivo per cui Mariano d'Arborea minacciava di muovere, nell'aprile del 1355, contro le armi regie (J. Zurita, *Anales* cit., VIII, 59).

È noto infatti che la pace d'Alghero, prima che adempiuta, fu rotta. Non erano forse ancora sciolte le corti e già il giudice d'Arborea minacciava con un forte esercito le terre regie, proclamando l'inosservanza dei patti d'Alghero da parte del re; e nel mese di giugno tutta la Sardegna era in armi, poiché, mentre Pietro de Exerica e Bernardo de Cabrera invadevano le terre del giudicato arborense, soffrendo gravi perdite dalla guerriglia agile ed esperta delle schiere sarde, Artaldo de Pallars saliva verso la Trexenta a combattere le ville, sempre in armi, rimaste alla signoria pisana, e Bernardo de Crudilis e Pietro de Samper muovevano in guerra contro i Doria, un'altra volta ribelli.<sup>1029</sup>

Non è ora il momento di seguire gli avvenimenti posteriori al parlamento del 1355. Basti avvertire che quando, poco dopo, si venne col giudice d'Arborea alla nuova pace di Sanluri, tra le prime disposizioni del trattato il re doveva consentire un pieno e generale perdono a beneficio di tutti coloro che avessero seguito le parti del giudice d'Arborea,<sup>1030</sup> violando così di fatto una delle più elaborate disposizioni proclamate nel parlamento del 1355. Ed oltre a questo, il re doveva garantire al giudice che non avrebbe obbligato né lui, né la moglie, né i figli a comparire al cospetto regio, rinunciando così ad una delle principali guarentigie del diritto feudale comune catalano; doveva sospendere il suo diritto, più volte proclamato, di giudicare le controversie insorte tra i suoi vassalli, consentendo invece a deferire al pontefice l'esame della causa relativa a Giovanni d'Arborea.<sup>1031</sup> Furono più

1029. J. Zurita, *Anales* cit., VIII, 59.

1030. P. Tola, *Codex diplomaticus* cit, I, n. CIII, p. 770.

1031. La pace di Sanluri non può quindi essere rappresentata come un trionfo regio. Anzi si potrebbe dire che l'intento degli Aragonesi di ridurre il giudice d'Arborea alla soggezione di un comune vassallo è, per allora, pienamente mancato. Quell'intento, che aveva mosso tutti gli atti della politica di Pietro IV, veniva ancora confermato nel parlamento di Barcellona del luglio 1355, destinato a sollecitare un nuovo tributo di denaro per la guerra di Sardegna, guidata personalmente dal re. Tale guerra si diceva promossa perché «*el jutge d'Arborea ne en Matheu Doria non fan al senyor rey ço que deven e son tenguts de fer, ne ço que vassals*

fortunate le condizioni imposte a Matteo Doria, ma non servirono nemmeno allora a pacificare questo assiduo nemico della Corona aragonese.<sup>1032</sup>

Quando Pietro IV, dopo una nuova sosta ad Alghero per provvedere alla difesa del Logodoro, si imbarcava a Porto Conte per far ritorno in Spagna, il 6 settembre 1355, egli non poteva credere di aver dato pieno assetto alle cose dell'isola.<sup>1033</sup> Troppi nemici ancora gli restavano nell'ombra. Ma la sua opera personale non era stata senza conseguenze. Alghero era caduto in sue mani ed era diventato ormai una rocca incrollabile del dominio aragonese, alcuni castelli e ville erano stati nuovamente guadagnati ai regi, parecchi militi di Sardegna gli avevano fatto omaggio ed una pace onorevole era stata concordata col giudice d'Arborea e con Matteo Doria.

Ma tra gli atti più gravi del suo governo in Sardegna resta il libro delle costituzioni del 1355.<sup>1034</sup> Era esso il testimonio

---

*deven fer a lur senyor, per la qual cosa lo senyor rey poderosament fa execució de justícia contra los dits jutge e en Matheu Doria e lurs bens ab osts e ab gens de cavall e de peu.* Si vedano gli atti di questa riunione nelle *Cortes de Cataluña* cit., I, II, p. 476. In realtà, il giudice d'Arborea riuscì a conservare nella pace di Sanluri i suoi diritti d'autonomia.

1032. Quelle condizioni non ebbero esecuzione, poiché le rocche di Castelgenovese, Casteldoria e Chiaramonte, che avrebbero dovuto essere consegnate agli ufficiali regi, erano nel 1357 ancora in potere dei Doria; cfr. J. Zurita, *Anales* cit., VIII, 59; IX, 15.

1033. Le lettere che egli inviò ai sovrani amici, nel settembre stesso, per annunciare la sua impresa, la pace e le corti di Sardegna, farebbero credere che egli si illudesse. Si veda la risposta gratulatoria di Luigi d'Angiò, in data 4 novembre 1355, e quella di Giovanni il Buono, in data 16 ottobre, edite da J. Miret Sans, "Lettres closes de Louis I d'Anjou, roi de Sicile, a Pierre, roi d'Aragon", in *Le Moyen Âge. Revue d'Histoire et de Philologie*, XXVII, 1914, pp. 300-301. Però le corti generali di Perpignano del giugno 1356 consigliavano al re di concentrare tutti i suoi sforzi contro i Genovesi e contro i ribelli di Sardegna, nuovamente in armi; si vedano le *Cortes de Cataluña* cit., I, II, p. 501.

1034. Nella *Crònica* di Pietro IV, accennandosi alle corti del 1355, si dice: «*En les quals cortz se faeren e s'ordenaren moltes constitucions y declaracions tocants los negocis generals de tots les habitants en la illa dessus dita, segons que per les ordinacions y actes de cort és largament contengut en un libre ques feu lladonchs de la celebració de les cortz generals dessus dites.*»

della prima riunione del parlamento sardo e rappresentava un nobile sforzo per la pacificazione della Sardegna. Riunendo le corti del 1355, il re Pietro IV aveva affermato il diritto di questo regno a reggersi con propria autonomia e con propria costituzione sotto il predominio d'Aragona; e per la prima volta, come riconobbe esattamente l'Azuni, mostrò il funzionamento delle assemblee, che diventerà poi normale, con la distinzione dei tre ordini del regno.<sup>1035</sup> Promulgando le costituzioni da lui proposte, il re tentò di fissare più rigorosamente i doveri dei feudatari spagnoli in Sardegna, cercò di mettere riparo alle ribellioni frequenti della popolazione sarda, che mettevano in pericolo ogni ordinato tentativo di governo, dettò le norme più giovevoli e più urgenti per la difesa interna ed esterna del regno.

Ma i tempi non erano ancora maturi al funzionamento normale dell'istituzione. Erano tuttora troppo acerbi i contrasti al dominio aragonese perché tra il potere centrale e le varie classi sociali, privilegiate per l'autonomia dei benefici ecclesiastici, dei feudi o delle città, potesse stabilirsi quell'equilibrio che sta a base dell'istituzione parlamentare. Mancavano le condizioni di pace che presiedono ad un'efficace azione legislativa promossa dalla rappresentanza delle classi, poiché queste classi, stremate da lunghe guerre, avevano perduto ogni forza di coesione e ogni potere di governo e non potevano affermarsi che nella forma *ex lege* della rivolta. Un nuovo turbine di guerra, d'insurrezione e di conquista, scoppiato quasi subito dopo la partenza del re Pietro IV, devastò ancora per cinquant'anni le terre dell'isola e cancellò quasi ogni traccia del parlamento del 1355. Sicché quando Alfonso V, compiuta veramente la conquista, convocava in Cagliari, nel 1421, le corti di Sardegna, pur non ignorando il precedente

1035. D. A. Azuni, *Essai sur l'histoire géographique, politique et naturelle du Royaume de Sardaigne*, Paris, s.d., p. 59: «*le Roi D. Pierre [...] tint en personne les premières assemblées des états, qu'on appelle Cortes, composées, selon la coutume de Catalogne, des trois ordres du Royaume.*»

storico, poteva pensare di far opera nuova per l'isola; ed il Dexart nel secolo XVII, raccogliendo i capitoli e gli atti delle corti sarde, poteva appagarsi di un vago cenno alle costituzioni del 1355, appena a lui note.

La storia parlamentare della Sardegna si apre veramente dal 1421, poiché soltanto allora, dopo un secolo di rovine e di guerre, garantita la saldezza del nuovo dominio, poteva riprendersi, sotto nuove forme, quell'opera di ricostituzione delle forze sociali dell'isola iniziata nei tempi pisani, la quale era stata interrotta dalla violenza della conquista straniera.

Finito di stampare nel mese di novembre 2001  
presso lo stabilimento della  
Stampacolor, Sassari

